This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

HARVARD LAW LIBRARY
3 2044 097 723 050

E.

Ernst Landsberg.

1208

LANDSBERG SEAL

ITALY

LE DOTTRINE GIURIDICHE

degli Agrimensori Romani

COMPARATE A QUELLE DEL DIGESTO

RICERCHE

DEL PROF. BIAGIO BRUGI

onorate del premio Reale
per giudizio della R. Accademia dei Lincei

VERONA — FRATELLI DRUCKER — PADOVA
LIBRAI-EDITORI

1897

For TX
B 8914d

PROPRIETÀ LETTERARIA

JULY 15 · 1932

Tip. all'Università dei Fratelli Gallina

ALLA SANTA MEMORIA

DEL

Dott. ANTONIO BRUGI

MIO PADRE ADORATO

Edizione di CCL esemplari

AVVERTENZA

Quando nel decembre del 1890, scadendo il concorso al premio reale per le scienze giuridiche, spedii il manoscritto di queste ricerche alla R. Accademia dei Lincei, l'avvertenza era così concepita:

' Dedico a mio padre questo volume, come già Gliene fu dedicato il primo saggio col titolo *Delle alluv. e dei cambiam. nel letto dei fiumi sec. i libri dei gromat. veter. confrontati col Digesto* (Catania, 1885). Egli seguiva con sì vivo interesse le presenti ricerche che soltanto dal pensiero di porre in fronte ad esse il venerato nome di Lui, mi è venuta la forza di riordinarle e dar loro l' ultima mano appunto in quest'anno che la sciagura mi colpì, e parve convertirsi in regno dei dolori la mia casa già rallegrata dal sorriso del buon vecchio. Se io ne avrò lode alcuna, sia attribuita a Lui che dai primi anni della fanciullezza sino ai più elevati studi mi fu amorosa guida. Lucca, il triste dì di Natale del 1890 '.

L'esame degli scritti dei concorrenti si protrasse sino al giugno del 1893; il premio fu conferito nella seduta reale dell' Accad. dei Lincei il 4 dello stesso mese; la relazione del prof. Carle, che è una vera monografia, onorevole per tutti i concorrenti, leggesi nei *Rend.* dell' Accad. stessa di quell'anno (p. 83-103). Alla dedica aggiungo che tutto il piacere mio e della mia famiglia fu di poter onorare in qualche modo il povero

babbo che ci proibì ogni pompa in morte, come la disprezzò in vita. Fu di semplici costumi; non ambì onori che pur meritava; forte nell'avversità, educò con grandi sacrifizi numerosa famiglia; e dopo molti servigi pubblici con gran zelo prestati, tornò, senza ricchezze e senza pomposi titoli, fra i suoi cari libri di diritto e di lettere, dolce conforto di Lui sino agli ultimi momenti della vita. E ad un libro affido il caro nome, dolente che il monumento non sia migliore. Ritardai la stampa volendo considerare libri e monografie usciti dopo il 90; numerosi, come si vedrà, e a me talora di consolazione (cf. p. 62). Non volli cacciare tutto nella pesante e comoda zavorra delle note, ma rifusi il testo, senza però mutare molto. Cercai maggiore brevità tagliando coraggiosamente le fronde; qua e là aggiunsi il frutto di nuovi studi; accennai più recisamente la non coincidenza delle ' condiciones agrorum ' con qualità giuridiche del suolo; fuggii l'esagerazione, anche mia, che tutto alle origini fosse suolo limitato, e che questo avesse poi grande estensione. Ma rimasi fedele a quel ' metodo strettamente analitico ed esegetico ' che l'illustre Relatore notò nelle mie ricerche e deliberatamente aborrii da ' qualsiasi ricostruzione anche quando questa, come Egli scrive, si presenta ovvia e spontanea '. Altri la farà, io n'ebbi timore. Il libro mi seguì per anni da Urbino a Catania, di là a Padova; ciò non dico perchè io ne meni vanto, ma perchè lascio con dolore questo asilo dei giorni tristi della mia vita e della patria in cui ancora ho fede; non pochi gli uni e gli altri purtroppo in questo tratto di tempo. Senza gl'incoraggiamenti autorevoli dei prof. Schupfer, Scialoja, Schneider, Voigt le ricerche sarebbero cessate dopo i primi saggi. Mi duole che Filippo Serafini non veda questo libro!

Ringrazio i sigg. prof. G. Leoni e dott. G. L. Andrich, già mio diligente scolare, che gentilmente corressero le bozze di stampa; io verificai sopratutto le citazioni degli agrimensori fra parentesi quadre (il primo numero indica la pagina, l'altro la linea) secondo l'edizione del Lachmann. Gli scritti contenuti nel II volume dei *Röm. Feldmesser* son ci-

tati con *R. F.* eccetto il Rudorff, le cui *grom. Inst.* son citate con le iniziali. La memoria fondamentale del Niebuhr, i libri del Weber e del Beaudouin son citati dopo la prima indicazione con l. c. ovvero o. c. Credetti che, per il sommario dei capitoli e i frequenti richiami a tutti i punti dove un argomento è toccato, si potesse fare a meno dell'indice alfabetico.

Padova, 6 Luglio 1897

BIAGIO BRUGI

Indice

Dedica v
Avvertenza vii

INTRODUZIONE

1. Gli agrimensori romani; loro uffizi, scuole, letteratura — 2. La collezione dei loro scritti — 3. Uso di questa presso i romanisti antichi e moderni — 4. Cognizioni di diritto degli agrimensori e carattere giuridico della collezione — 5. Modo di servirsene — 6. Carattere dei principali ' auctores ' — 7. I commenti a Frontino; della fortuna della collezione nella scuola delle ' artes liberales ' — 8. Oggetto e limiti delle seguenti ricerche 1

I.

Le ' condiciones ' o ' qualitates agrorum '

1. Confini e sede della dottrina in Frontino, Igino, Siculo — 2. Se le ' condiciones ' corrispondano a fisse categorie giuridiche — 3. Lacune della nostra letteratura — 4. La dottrina nei libri dei giureconsulti classici — 5. La ' condicio ' del suolo dà varia figura ad alcuni rapporti giuridici — 6. È fondamento di obblighi tra vicini — 7. Ha efficacia sulla classificazione delle vie — 8. Le ' condiciones ' fraintese dai bizantini — 9. Criterio fondamentale gromatico e giuridico di distinzione dei terreni — 10. Diversità geometriche nella divisione del suolo senza corrispondente diversità di condizione giuridica — 11. La ' forma agri ' e le sue ' inscriptiones ' — 12. Terreni senza ufficiale divisione — 13. Parzialmente limitati — 14. Misurati soltanto all'estremità — 15. Un'ipotesi sulla l. 16 D. *de A. R. D.* 41, 1. 97

II.

Il suolo provinciale

1. Ragione di questo cap. — 2. Dispareri e dubbî intorno al suolo provinciale — 3. Il sussidio degli agrimensori' dubbî sull'usuale interpretazione di un passo dello Pseudo-agennio [4, 9] — 4. La partizione degli ' agri uectigales ; nel primo Igino — 5. L'assimilazione del suolo provinciale all'italico — 6. Il suolo colonico provinciale — 7. Se gli ' auctores ' c' informino intorno al catasto provinciale. 165

III.

Le ' controuersiae agrorum '

1. L'elenco di Frontino e d'Igino — 2. La dottrina delle ' controuersiae agrorum ' richiede cognizioni giuridiche ed è nota ai giureconsulti classici — 3. A quali terreni si riferiscano tali ' controuersiae ' — 4. Loro carattere generale ed antichità — 5. Valore giuridico della ' inspectio agrimensoria ' — 6. Relazione delle ' controuersiae agrorum ' col processo civile romano — 7. Traccie della dottrina delle ' controuersiae ' nel Digesto 193

IV.

Gli ammaestramenti su gli uffizî, i doveri e la retribuzione dell'agrimensore.

1. Piano di questo cap. — 2. La ' iudicatio ' dell'agrimensore — 3. Una lettera di S. Gregorio magno dell'anno 597 — 4. L'' aduocatio ' dell'agrimensore — 5. Doveri comuni all'uno e all'altro uffizio — 6. La falsa novella teodosiana sulle retribuzioni dei mensores 220

V.

La divisione ufficiale del suolo nei suoi rapporti con la proprietà immobiliare.

1. L'asserita limitazione di tutto l'impero — 2. Modi di orientamento nel dividere il suolo — 3. La limitazione nell'antico ' ager romanus ' e in Italia — 4. Nelle provincie

— 5. Motivi giuridici della limitazione — 6. Valore giuridico dell' ' adsignatio ' — 7. Concetti e rapporti giuridici dipendenti dalla limitazione — 8. Di alcuni registri fondiarî — 9. Il diritto privato e la limitazione — 10. Alterazione di questa: effetti che ne derivano. 230

VI.

L'occupazione legittima e l'abusiva del suolo pubblico.

1. Importanza di questo cap. — 2. I nostri ' auctores ' non hanno che ricordi storici dell'occupazione legittima del suolo pubblico — 3. L'abusiva secondo le fonti giuridiche — 4. Gli ' auctores ' ne mostrano tutta l'efficacia — 5. Valore della ' longa obliuio ' o ' uetustas '. 265

VII.

I ' lati fundi ', le ' uillae ', i ' saltus '

1. Limiti di questo cap. — 2. I ' lati fundi ' degli ' auctores ' e i loro ammaestramenti sulla grande proprietà — 3. I ' saltus '. 284

VIII.

La ' controuersia de loco ' e i consigli di Frontino sul giudizio possessorio e petitorio.

1. La parola ' possessio ' ha vari significati negli ' auctores ' — 2. La ' controu. de loco ' e quella ' de possessione ' — 3. Esattezza dei consigli di Frontino e loro valore pel concetto del possesso. 302

IX.

La ' controuersia de modo ' e un fr. di Modestino

1. Limiti di questo capitolo — 2. La ' controu. de modo ' — 3. Un fr. di Modestino (l. 7 D. *fin. reg.* 10, 1) confrontato con gli agrimensori — 4. Verifica del ' modus ' nelle terrae laeticae '. 311

X.

Le pertinenze immobili dei fondi rustici e i ' compascua '.

1. Dubbî dei romanisti intorno alle pertinenze immobili — 2. Gli insegnamenti degli agrimensori — 3. I ' compascua ' son di vario genere — 4. Si accetta un' opinione dello Schupfer intorno ai ' communia ' — Un fr. di Scevola (l. 20 § 1 D. *si seru. uind.* 8, 5). 319

XI.

Il passo necessario nei fondi rustici

1. Importanza della ricerca — 2. La limitazione e la viabilità — 3. Le disposizioni della legge mamilia sul confine — 4. Il ' limes ' ed il ' finis ' combinati, forniscono il passo necessario — 5. Spostamento del ' locus ' del passo — 6. L' ' iter ', l' ' actus ', la ' uia ', derivano dalla vicinanza legale — 7. Carattere giuridico e tutela del ' limes ' e del ' finis ' — 8. Dottrina dei giureconsulti e relativa legislazione — 9. Il bisogno di regole sul passo necessario — 10. Il passo necessario nel suolo arcifinio. 331

XII.

Le servitù di passo

1. La tradizione scolastica più antica — 2. Teoria degli interpreti — 3. La limitazione e le servitù di passo — 4. Loro scopo originario — 5. Lo spostamento facoltativo del sentiero limitare, come modello per le servitù di passo — 6. Come esempio di trasferimento del ' locus qui seruit ' — 7. Un'opinione del Voigt sulla primitiva natura della servitù prediale — 8. La costruzione dogmatica delle servitù prediali conferma il loro scopo di pura utilità — 9. Casi eccezionali di servitù necessaria di passaggio. 368

XIII.

Alberi di confine e fosse di confine e di scolo

1. L' ' arbor in confinio ' dei giuristi — 2. Carattere tecnico e giuridico del trattato degli alberi di confine negli

'auctores' — 3. Gli alberi di confine e i 'quinque pedes' della legge mamilia — 4. Fosse 'limitales', 'finales', 'agror. sicc. causa' — 5. Lo scolo delle acque nel suolo limitato; efficacia della 'uetustas'. 381

XIV.

La condizione giuridica dei fiumi

1. Utilità degli 'auctores' per il trattato dei fiumi — 2. Se ricordino fiumi privati — 3. Diversità di trattamento del fiume nel suolo diviso — 4. Suolo ascritto al fiume — 5. Proprietà dell'alveo — 6. Il fiume nel suolo arcifinio — 7. Mancanza di argini e loro surrogati. 391

XV.

Le alluvioni

1. La tesi in Frontino — 2. Concetto tecnico e giuridico dell'alluvione — 3. Suo fondamento giuridico — 4. Fiumi in cui è ammessa — 5. Gli straripamenti dei fiumi — 6. Probabile origine e svolgimento storico della dottrina dell'alluvione. 406

XVI.

'Alueus fluminis derelictus' negli 'agri limitati'

1. La dottrina in Frontino — 2. In Ulpiano — 3. Spiegazione del disaccordo. 417

XVII.

Isole fluviali

1. Diversità giuridica dei casi — 2. Isola nata nel fiume pubblico — 3. Divisa dal fondo — 4. Fra il nuovo e il vecchio alveo negli 'agri limitati' — 5. Altri casi — 6. Della geometrica divisione dell'alveo abbandonato e dell'isola. 423

CORREZIONI E AGGIUNTE

p. 54 l. 17 (v. cap. XII) *leggi:* (v. cap. XIII)

83 l. 21 soltanto in argomenti *leggi:* sempre in argomenti

97 somm. del cap. I *aggiungi:* n. 8 Traccie della dottrina nei bizantini

138 l. 1 'pertica Benessentana' *leggi:* 'pertica Beneuentana'.

176 l. 2 *aggiungi:* Riferire ora con His, *Die Domän. der röm. Kaiserz.* (Leipz. 1896) p. 37 n. 1 le parole di Igino 'qui et ipsi' etc. a confiscazioni di beni di città è arbitrario e contro il nesso grammaticale, se non si altera tutto il testo.

192 l. 13 dopo 'catastali' *aggiungi:* E veramente qua e là le antiche centurie son le posteriori divisioni catastali. Cf. Zachariae v. Ling., *Zchr. der Sav. Stift.* IX R. A. p. 264-65.

192 l. 21 dopo 'ptolomeicus' *leggi:* e del 'drusianus' in Igino [123, 1, 9], il cui ricordo è per le controversie fuori d'Italia ('extra Italiam aliquid agitatur'),

201 l. 5 (v. sotto n. 4) *leggi:* (v. sotto n. 5)

262 nota 70 *aggiungi:* In una carta veronese del 780 troviamo 'siue in Menstre centuria' in Kohler, *Urkund. aus den ant. Arch. der Bibl. com. di Verona* (Würzb. 1885) p. 8.

356 nota 48 *aggiungi:* Cf. ora Placid., *Libri gloss.* s. u. actum in Goetz, *Corp. gloss. latin.* V (Lips. 1893) pag. 44.

398 nota 1 invece di *Reicksund correggi: Reichs- und*

INTRODUZIONE

1. Gli agrimensori romani; loro uffizi, scuole, letteratura. — 2. La collezione dei loro scritti. — 3. Uso di questa presso i romanisti antichi e moderni. — 4. Cognizioni di diritto degli agrimensori e carattere giuridico della collezione. — 5. Modo di servirsene. — 6. Carattere dei principali 'auctores'. — 7. I commenti a Frontino; della fortuna della collezione nella scuola delle 'artes liberales'. — 8. Oggetto e limiti delle seguenti ricerche.

1. Fu giustamente detto che le traccie dell'agrimensura romana ci riconducono alla leggendaria fondazione della città e che la divisione del suolo a patrizi e plebei, l'intiera legislazione agraria di Roma, le antiche e recenti colonie non si comprendono senza agrimensori (1).

Si può discutere se il rito della divisione del suolo fosse dapprima esclusivamente religioso o soltanto con auspicî e solenne per intervento di sacerdoti (v. n. 4). È certo che sino da antico si ha notizia in Roma di agrimensori, detti 'finitores' (2), che non pure si occupano di confini, come potrebbe far credere la parola, ma dell'intiera limitazione del fondo e la ristabiliscono se controversa (3). Poi si chiamarono 'mensores', 'metatores', 'agrimensores'

(1) Cantor, *Die röm. Agrim.* (Leipz. 1875) p. 64.
(2) Non., XI, 24; Cic., *De lege agr.* II. 13, 34.
(3) Plaut., *Poen.* prol. v. 49: 'regiones, limites, confinia'.

' decempedatores' (dalla ' decempeda' [371, 20]), ' gromatici ' (dall'uso della ' groma '). Dall'esercizio della professione ebbero il titolo di ' professores ' [37, 9. 181, 11] e ' artifices ' [34, 19. 35, 1 ecc.].

Nei prischi tempi l' agrimensura fu, come la giurisprudenza, libera arte rilasciata al naturale talento di ognuno; gli antichi editti non sembrano supporre speciale istruzione nel ' mensor ' (4). Forse quel poco che sapevasi teoricamente derivava dai libri degli aruspici etruschi, dalle tradizioni di altri sacerdoti italici intorno all'ideale tracciamento del ' templum ' e dai riti degli auguri. In pratica spesso l' ' ars ' era esercitata da servi, liberti, semplici soldati (5). Nondimeno sino dagli antichi tempi l'opera degli agrimensori sembrò degna di onorario anzi che di mercede (6).

Presto i ' mensores ' si chiusero in corporazioni privilegiate (7) ed ebbero scuole alle quali dovevasi studiare: coloro che avevano compiuto il corso dicevansi ' professi '; solo a questi spettava l'esercizio dell' ' ars ' [273, 15], l' abusivo (' sine professione ') era gravemente punito (8). Le scuole erano a Roma,

---

(4) L. 1 pr. e § 1, l. 3 § 6 D. *si mensor* 11, 6.

(5) Rudorff, *Abh. der. berl. Ak.* 1865 p. 270-72 e meglio ora Mommsen, *Eph. ep.* V p. 114-115. Cf. le trascurate notizie nelle fonti nostre [244, 11, 14. 251, 10].

(6) L. 1 pr. cit.; l. 1 pr. D. *de extr. cogn.* 50, 13.

(7) Muratori, *Nov. thes. vet. inscr.* I, 525, 3; Gruter., I p. XCIX, 1; Orelli, 4107. Cf. Wallon, *Hist. de l'esclav.* (Paris 1847) III p. 181. Un argomento si può trarre anche dalla l. un. C. *de inc. pers.* 6, 48.

(8) Si ricordi che questo passo deriva da una falsa costituzione; ma non ha alcunchè di strano. Anche pei giuristi che dovevano esser ricevuti nel collegio degli avvocati del ' praefectus praetorio ' l' imp. Leone (l. 11 § 2 C. *de adu. diu. iud.* 2, 7) ordinò nel 460 che presentassero un attestato dei loro ' doctores ' di essere ' peritia iuris instructi '.

in Costantinopoli e altrove; i 'magistri' di esse secondo la costituzione del 425 di Teodosio e Valentiniano son compresi tra i filosofi (9): concetto che rimase nella collezione e si combinò con le idee medioevali [65, 10. 365, 32]. Quei maestri son geometri ben distinti dai seguaci della 'damnabilis ars mathematica' (10). In quelle scuole gli scrittori di agrimensura indicavansi col titolo di 'auctores' come era uso anche dei giuristi; da esse ci deriva una parte della letteratura gromatica (e non sempre la migliore, già in più vivo contatto con la pratica (11)) che all'antica 'ars' portò il sussidio teorico della geometria, attinto a fonti greche. Sebbene già ai tempi di M. Antonio un agrimensore ufficiale presieda agli accampamenti (12), i 'mensores' figurano tra gli impiegati dello Stato col sorgere di una minuziosa burocrazia imperiale. Quel titolo fu dato nondimeno a vari ufficiali che avevano funzioni diverse dal 'mensor agrarius' (13) o geometra che a noi importa. Appartiene così ai 'togati Augustorum' [309, 1. 347, 2] o ci compare come 'euocatus Augusti' [121, 7]: i primi, del personale civile dell'amministrazione assegnati ad ogni ufficiale che ne abbisognasse; il secondo, proveniente dalla milizia urbana, ove era potuto divenire 'professionis capacissimus' [121, 8] (14).

---

(9) L. un. C. *de stud. lib. urb. Romae et Const.* 11, 19.

(10) L. 2 C. *de mal. et math.* 9, 18.

(11) Frontino avverte che i suoi libri di agrimensura son frutto dell'esperienza. Lachmann, *R. F.* II p. 102.

(12) Cic., *Phil.* XI, 12. XIV, 10.

(13) Cf. *C. I. L.* VI, 3606. Per gli altri 'mensores' v. De Tissot, *Etude hist. et jurid. sur la cond. des agrim.* (Paris 1879) p. 26-29. Sui 'mensores nostri' o forieri d'alloggio v. Mommsen, *R. F.* II p. 175-6; Rudorff, *G. I.* p. 322-3.

(14) Cf. Mommsen *R. F.* II p. 175 n. 39; *Eph. ep.* v. p. 142-154.

Gli svariati uffizi degli agrimensori possono dividersi in due classi fondamentali.

La prima riguarda i servigi di guerra, cioè principalmente l'accampamento. Perciò gli agrimensori, già lo stesso Frontino, trattarono anche di cose militari: uno scritto ' de munitionibus castrorum ', di cui ignorasi l'autore (15) faceva parte del ' corpus gromaticum '. La seconda comprende gli uffizi civili dei ' mensores ' cioè la divisione delle terre, la ispezione dei confini, la misurazione dei fondi per calcolare l'imposta e il demanio dello Stato, la ' iudicatio ' e l'' aduocatio ' nelle ' controuersiae agrorum '.

Come ufficiali dello Stato dovettero essere adibiti in specie per l'accampamento, per i provvedimenti d' indole amministrativa riguardanti i fiumi (16), per la rivendicazione del suolo pubblico e la fissazione dell'imposta. Appena occorre avvertire che l'agrimensore chiamato dal giudice, di cui parlano i commentatori dell'editto (17), è un 'mensor' qualsiasi, anche estraneo agli uffizi dello Stato. Così il subdelegato nell' arbitrato pubblico. Delle funzioni dell' agrimensore sotto un aspetto giuridico torneremo a parlare nel cap. IV.

Malgrado l' antichità dell' ' ars mensoria ' in Roma, una letteratura speciale non sembra cominciare che con Varrone, il quale vien ricordato come autore di una geometria (18) e dovette certo nelle sue svariate opere (in specie in quella sulle misure o ' mensuralia ' e nell' enciclopedia ' de disciplinis ') conservare molti ricordi delle antiche applicazioni

---

(15) Gemoll, *Hermes* XI p. 164-178.

(16) L. 8 pr. D. *fin. regund.* 10, 1.

(17) L. 3 § 4 D. *si mensor* 11, 6.

(18) Cantor, op. cit. p. 78; *Vorles. üb. die Gesch. der Mathem.* 2 ed. (Leipz. 1894) I p. 506-7.

dell' agrimensura e della sua asserita derivazione dagli etruschi. Sotto Cesare fiorisce lo studio della matematica: ei stesso vi dette opera; forse non senza qualche fondamento si propagò la tradizione che gli attribuisce l'origine dell' agrimensura romana (19). Ma gli avanzi, assai mutili, della letteratura agrimensoria che oggi possediamo non rimontano in modo diretto che al primo secolo di Cristo. Se ve ne sia di più antichi dipende specialmente dal valore che ascrivesi al frammento della collezione che corre sotto il nome di Vegoia [350, 17 - 351, 11]. Per lo passato ritenevasi tradotto da una genuina predica d'un aruspice etrusco (20). Nè sarebbe strano: libri etruschi eran noti a Roma (21). Oggi si giudica una falsificazione la quale vorrebbe tramandare gl' insegnamenti dell' etrusca ninfa e scrittrice Begoe (22).

Se nondimeno non ci è dato risalire al dottissimo Varrone, che anche nella letteratura dei ' mensores ' ebbe un luogo eminente, non mancano nei nostri ' auctores ' citazioni [6, 1. 27, 13. 393, 8] e reminiscenze di lui. Fra queste, meno visibili a primo aspetto, le notizie (23) sul ' uorsum ' sull' ' acnua ', sull' ' iugerum ' [30, 9], la definizione della ' centuria ' [153, 27. 372, 24] (24), l' appellazione di ' urbes ' alle colonie, in genere le notizie storiche e per lo più le etimologie.

---

(19) Cantor, *Agrim.* p. 85.

(20) Niebuhr, *Kl. hist. und phil. Schrift. Zweite. Samml.* (Bonn. 1843) p. 90.

(21) Liu., IX, 36. Riguardo ai libri rituali etruschi conosciuti da Varrone, v. sotto n. 4.

(22) Mommsen *R. F.* II p. 181.

(23) Varro, *De r. r.* I, 10,

(24) Varro, *De r. r.* I, 10, 2.

Di tali ruderi dei ' gromatici ueteres ' scriveva il Niebuhr (25) con tanta eleganza: ' Noi ci perdiamo in un quadro dei destini di Roma e delle trasformazioni d'Italia, allorchè ci compare in questi maravigliosi frammenti un avanzo dello scritto di un aruspice etrusco del quinto secolo della città, udiamo parlare altrove un ingegnere che serviva Traiano nella conquista della Dacia e misurava l' altezza delle alpi transilvane ed infine nella più recente delle collezioni c'imbattiamo in estratti di un libro del dotto papa Gerberto della fine del secolo decimo dell'era nostra, ammaestrante l' età che fu sua. Tutti i periodi del nome romano stanno qui l'uno presso dell' altro: l'antica dottrina degli aruspici e l' antica religione e il cristianesimo; plebisciti e titoli del codice teodosiano e delle Pandette; il prisco latino e l' incipiente italiano del settimo secolo. Il luogo dove fu fatta la collezione, l'età in cui sorse sono un enigma e se lo sciogliamo ci troviamo a Roma nel tempo in cui la decaduta metropoli è coperta del più fitto velo '.

Se anche la critica posteriore ha posto in dubbio l' autenticità della predica dell'aruspice etrusco e l' appartenenza a Gerberto della ' demonstratio artis geometricae ' la viva pittura di quel maestro dell'istoria contiene tuttora gran parte di vero. Nella solitudine del mio studio niun libro mi fe' provare tante emozioni come la collezione dei ' gromatici '. L' antica Roma risorge da queste pagine al cuore e all'intelletto dello studioso; i suoi auguri accennano col lituo le plaghe del cielo, poi i ' mensores ' seguono la legione, la quale con le aquile e i vessilli prende possesso del suolo, premio delle sue

---

(25) L. c. p. 81-82. A torto il Tissot op. cit. p. 155 attribuisce al Giraud le belle parole del Niebuhr.

vittorie. Mutano religioni e numi: l'antica scienza resiste all'urto delle nuove credenze ed altro colore vi attinge. Un tempo l'etrusco Giove e il romano, indi Cristo appaiono ordinatori supremi delle private proprietà: un tempo l'agrimensore ricorda i precetti di Giove, poi quelli del vangelo. La terra, tempio specchiante dapprima il celeste tempio pagano, divien poi tempio cristiano: cardini e decumani rappresentano una croce.

L'agrimensore pagano guarda da Roma tutto il mondo e vede ovunque impressa la romana divisione del suolo; divenuto cristiano chiama Roma col nome di Babilonia [308, 18. 359, 22] come la dicevano i suoi correligionari, ma conserva e tramanda i fondamentali precetti della pagana agrimensura. E con strano miscuglio d'idee occidentali e semitiche dirà la pertica di dieci piedi 'ad instar calami in Ezechihele templum mensurantis' [367,23].

Nè solo l'antico e il decadente latino (26), le antiche e le nuove leggi rappresentano nella nostra collezione altrettanti momenti storici di cui l'uno muore nell'altro senza preciso confine. Anco la esposizione semplice nei primi 'auctores' si fa prolissa nei successivi: l'artificio retorico e dialettico vi si insinua gradatamente e finisce per tiranneggiarla. Così dal primo secolo di Cristo si arriva insensibilmente ai tempi di mezzo. A traverso le età e sotto le indotte manipolazioni dei compilatori e dei repetenti, a poco a poco i singoli 'auctores' perdettero la propria figura; l'uno fu di soverchio arrichito, l'altro depredato; di taluno scomparve quasi il nome; più scritti di autori diversi furono attri-

(26) Cf. sulla lingua di alcuni gromatici Pott, *Das Latein im Ueberg. zum Romanisch. (Zchr. f. Alterthumsw.* 1854 p. 19 sg.).

buiti ad un solo; qualche agrimensore fu creduto esistere per puro errore di copisti.

Eppure tentando ridar vita alle tronche membra dei classici 'auctores' di agrimensura, le fonti giuridiche s' illuminano di nuova luce e con più sicuro passo procediamo nei segreti avvolgimenti di esse.

2. Della collezione degli scritti degli agrimensori romani qui giova dire quel tanto che è necessario preambolo alle mie ricerche; poco se ne sa di preciso, pochissimo in confronto ai desiderî che sorgono studiandola.

Nella recensione del Lachmann comprende tre classi di scritti:

a) trattati di agrimensura e geometria più o meno completi e più o meno interpolati;

b) registri ufficiali delle qualità dei terreni;

c) leggi ed estratti di opere giuridiche, alcuni dei quali comuni al Digesto e ad altre fonti nostre.

Si ha così una specie di 'corpus gromaticum' con una partizione simile alla nostra di 'iura' e 'leges'. Invero gli agrimensori ricordano, al pari dei classici giureconsulti, i loro 'auctores' [342, 14. 343, 20]; nelle compilazioni ufficiali si toglie dagli autori o a questi si rimanda a quella guisa che le nostre costituzioni imperiali si collegano ai responsi dei giureconsulti. Cf. ad es. i 'libri coloniarum': 'sed et alia signa quae in libris auctorum leguntur' [253, 24]; 'et alia signa secundum auctorum doctrinam' [255, 16]. Talora si allude anche esplicitamente ad un autore; 'ex commentario Vrbici edictorum VI Caesaris' [246, 16]; 'sed et aliis signis quae in libro conditionum Italiae agrorum leguntur' [258, 11].

D'altra parte l'insegnamento dell''auctor' richiama spesso allo studio della legge (v. sotto n. 4).

A primo aspetto la collezione sembra presentarsi come un tutto omogeneo: anzi pare che Agennio (?) la dica una 'uniuersitas' [64, 19]. Ma gli scritti degli agrimensori che dal Rigaltius in poi la stampa ha riunito insieme sono un' epitome di precedenti collezioni e derivano da raccolte diverse. Ad ogni modo la via che ci si offre più sicura, fa che io scinda la collezione presente in parti di valore assai diverso (v. sotto n. 5).

Gli scritti della prima classe ci fanno risalire da una parte agli insegnamenti dell' etrusca ninfa Begoe (Lasa Veku d' uno specchio etrusco?), ad Erone d'Alessandria, a Euclide, discendere dall'altra per i secoli sino agli studi geometrici di Boezio, di Gerberto, di altri ignoti autori medioevali. Primeggiano per noi Frontino, i due Igini, in specie il c. d. primo, Siculo Flacco e per certi riguardi Agennio e altri commentatori, i cui scritti corrono sotto questo nome.

Nella seconda classe ci si presentano i così detti 'libri coloniarum' [209-262] che descrivono il suolo limitato e l' arcifinio secondo i distretti sottoposti nel quinto secolo all' amministrazione del 'uicarius urbis Romae'. Il Mommsen (27) li chiamò 'documenti importanti in specie per la topografia italica'; purtroppo mutilati e corrotti durante il lungo uso pratico mostrano insieme i vestigî dei migliori tempi e della maggiore barbarie. Dei 'libri coloniarum' che si hanno in due redazioni indicate come lib. I e II, il primo è di gran lunga preferibile; il secondo, il quale non proviene neppure dai migliori ms. quali l'arceriano è sì guasto e interpolato che non giova occupar-

(27) *R. F.* II p. 145.

sene (28). Dissi ufficiale compilazione i 'libri coloniarum' perchè redatti probabilmente nel quinto secolo da agrimensori addetti all'ufficio del vicario di Roma; ma fonte è l'opera di Balbo 'expositio et ratio omnium formarum' (di cui ci è rimasta la introduzione [91-108]) salvo aggiunte di più recenti agrimensori (29). Avremo occasione di tornare su ciò.

Per noi è interessantissima la terza classe di scritti che fece chiamare la collezione gromatica opera in parte legale, sebbene io creda che lo sia in più vasto aspetto e considerando anche le altre classi di scritti.

Le fonti giuridiche (si prescinde qui dal loro carattere più o meno genuino) sono:

α) la 'lex mamilia, roscia, peducaea, alliena, fabia' [263-266];

β) il titolo 'de (sic) finium regundorum' del codice teodosiano [267-270, 3];

γ) un passo del lib. quinto delle R. S. di Paolo [270, 4-9];

δ) una costituzione dell'imperatore Tiberio Cesare ai triumviri Giulio, M. Antonio e Lepido (!) intitolata 'de sepulchris' [271-272];

ε) tre novelle costituzioni teodosiane, la prima a Numo Magno 'magister officiorum', la seconda a Florenzio 'praef. praet. orient.' la terza a Ciro p. p. o. [273-275].

ζ) il titolo 'finium regundorum' del Digesto [276-280].

Un frammento che viene ascritto ad 'Arcadius Augustus auctor' (all'imperatore Arcadio?) e che

---

(28) Così anche il Mommsen, *Hermes* XVIII p. 173 nota 2,
(29) Cf. Mommsen, *R. F.* II p. 176-179.

tratta della limitazione in oriente [351, 12], anche se fosse genuino, non dovrebbe classificarsi qui perchè estraneo al diritto. Il Rigaltius vi aggiunse arbitrariamente i 'capita' della legge agraria di Servilio Rufo. Il Goesio che del tit. 'finium regund.' riproduce soltanto la l. 7 e 8 § 1, aggiunge, oltre le leggi agrarie, un fr. di Florentino (l. 16 D. *de A. R. D.* 41, 1) ed uno di Callistrato (l. 3 § 2 D. *de term. moto* 47, 21) come se appartenessero alla collezione, molto probabilmente senza l'autorità di alcun ms. Son due passi, che per il loro contenuto, vengono ravvicinati ai 'gromatici' più facilmente di altri, pure importanti sotto tale aspetto. Così dovette accadere al Goesius.

Prima di tutto è importante osservare che le fonti giuridiche, riunite di seguito nella recensione del Lachmann, non sono così raccolte nei ms. nè trovansi in egual numero in ciascuno di essi. Essendo ciò da tenere a calcolo per le seguenti osservazioni, giova qui premettere un prospetto delle 'leges' nei diversi ms.

a) 'Codex arcerianus'. Rimonta al sesto o settimo secolo (30) e credesi copia di una collezione di scritti gromatici fatta verso il 450; il copista, forse un esperto impiegato, ma che poco o niente intendevasi di agrimensura, scrisse nitidamente e con buona mano, ma aggiunse proprî errori a quelli che già dovevano essere nel testo. Questo codice fu spezzato in due parti già da assai tempo e mutilato anche da qualcheduno dei suoi possessori come Gerard Mortaingne (fino al 1559) che di ciò si pente in versi scritti nell'ultimo foglio (f. 157 *b*).

(30) Cf. Blume *R. F.* II p. 6, Cantor, *Agrimens.* p. 95, *Vorlesung.* I p. 513. Per una completa descrizione dell'arceriano v. Ebert, *Zur Handschriftenk.* II (1827) N. 20 p. 5-12.

È mancante del principio e della fine e anche in mezzo contiene lacune (alcune posteriori al secolo XVI) che nulladimeno si possono abbastanza sicuramente calcolare mediante la numerazione dei quaderni. A noi preme la circostanza che il nono ed ultimo quaderno della seconda parte è interrotto alle parole ' ueniat, omnia ' [91, 9] della dedica di Balbo a Celso.

Di fonti giuridiche ha la legge mamilia, roscia, peducea, alliena, fabia in due luoghi (f. 68 *a* e 156 *b*) e la costituzione di Tiberio sui sepolcri mutila (f. 79 *b*). Il Blume (31) fa l' ipotesi che dietro l'epistola a Celso si trovassero almeno gli estratti del codice teodosiano. Infatti vi sono ms. che egli disse della terza classe o frammentari, i quali costituiscono i residui di un più ampio codice molto affine alla seconda parte dell'arceriano (può anzi essere stato la fonte di questo) e contengono nondimeno i ricordati estratti e il passo di Paolo (32). A favore di questa ipotesi aggiungo che già l'antica collezione da cui fu tratto l'arceriano dovette contenere le costituzioni teodosiane.

b) ' Codex gudianus num. 105 ' (33) ed affini, posti dal Blume nella seconda classe (ms. col diritto giustinianeo).

Il gudiano è del nono o decimo secolo e fu base, come vedremo, della edizione princeps degli agrimensori. Contiene gli estratti dal codice teodosiano, la costituzione ' de sepulchris ', le novelle teodosiane, dei fr. del titolo ' fin. regundor. ' del Digesto (f. 2 *a* seg.), più oltre assai questo completo titolo (f. 81 *a*), indi la legge mamilia, roscia, pedu-

(31) *R. F.* II p. 22-23.
(32) Blume, *R. F.* II p. 50-51.
(33) Ebert, o. c. II N. 21 p. 12-15; Blume, *R. F.* II p. 42-43.

caea, alliena, favia (sic) (f. 83 *a*). Si può dire che qui le parti giuridiche sono riunite in due gruppi.

Della stessa età, scrittura e famiglia è un codice palatino-vaticano n. 1564 proveniente dalla biblioteca di Heidelberg (34). Alla medesima classe appartiene pure un ms. di Bruxelles bibl. de Bourgogne N. 10629 miscellaneo; ivi da f. 36 a 55 stanno gli agrimensori di mano del XII secolo e copiati dal precedente codice (35).

È inutile parlare qui di altri ms. meno importanti, delle loro copie ed epitomi ; i risultati cui pervennero il Niebuhr e più criticamente e completamente il Blume ed il Lachmann nella storia e classificazione dei codici degli agrimensori son rimasti generalmente inconcussi (36). Non si potranno mutare che per la fortunata scoperta di altri ms. ; il che sembra difficile.

Neppure si può dire stabilita in qualche modo la filiazione dei vari ms. da un comune stipite, quantunque sin dal 1835 il Blume (37) accennasse ad un ms. da cui deriverebbe la seconda parte dell'arceriano, e che nulladimeno è grandemente affine

---

(34) Blume, *Iter italic.* III p. 43-53 *R. F.* II p. 43-47.

(35) Blume, *R. F.* II p. 47-48.

(36) Cf. ad es. Gemoll, *Hermes* X p. 244-250, XI p. 164-178; Droysen, ivi XIV p. 477-479. Lo Hultsch, *Ersch. u. Grub. Encyklop.* I Sct. 92 Th. *gromatici* p. 99 nega a Frontino il passo 31, 12-34, 13 che il Lachm. gli ascrive; ma ciò non ci interessa, tanto più che è d'argomento geometrico. Intorno ad un fr. dei gromatici in un ms. milanese, la cui latinità è simile a quella d'Agennio (?) e Innocenzo v. Mommsen, *Monatsber. der Ak. der Wiss. zu Berlin* 1861 p. 1014-1021. Il Bachmann, *Ein ungedruckt. Fragm. des Podismus des M. Junius Nipsus* (Rostock 1861) pubblicò per intiero un frammento di Nipso già noto al Lachm.; ma interessa la storia delle matematiche piuttosto che i giuristi.

(37) *Rh. Mus. für Jurispr.* VII p. 191, 227, 228, 246-247.

al gudiano, ed osservasse che soltanto l' arceriano sembra scaturito dalle rovine della originaria collezione, mentre la seconda e la terza classe di ms. (la quarta ha la Pseudo-Boezio) sarebbero dei rifacimenti in base a un piano preconcetto.

Appagandoci necessariamente del poco noi possiamo, col sussidio delle fonti agrimensorie, risalire ad una collezione abbastanza antica di scritti gromatici divisa almeno in dodici libri, accennata nella rubrica: ' Ex libro XII. Innocentius V. P. auctor de litteris et notis iuris exponendis ' [310, 1] e nel frammento attribuito all' imperatore Arcadio: ' Ut sic quaeratur eorum pedatura sicut in libro XII auctores constituerunt ' [351, 19]. Il Niebuhr (38) la credette di un tempo vicino alla legislazione teodosiana: avrebbe contenuto memorie scientifiche, leggi, ammaestramenti speciali (d'onde la maggior parte dei piccoli frammenti della odierna collezione) sopra le assegnazioni, le limitazioni, le mappe e le loro leggende (cf. n. 7). Aggiungo che la collezione in sè non ha alcunchè di anormale; raccolte di responsi di giureconsulti erano in uso presso i Romani, nè mancano esempi di altro genere. Nella stessa letteratura gromatica, che diremo classica, troviamo la tendenza alle collezioni. L'antico Igino ci narra di aver raccolto editti imperiali d' interesse per gli agrimensori [133, 14]. Di qui potrebbe anzi esser passata nelle posteriori raccolte la ' lex mamilia, roscia, peducaea, alliena, fabia ' (39), secondo ciò che intendesi sotto questi cinque nomi. Forse anche Agennio aveva raccolto e commentato taluni editti di Cesare [246, 16].

---

(38) L. c. p. 84.

(39) Lo suppone anche il Rudorff, *G. I.* p. 232, ma è mera ipotesi.

Un problema fondamentale ci si presenterebbe qui sulle relazioni tra quella raccolta ed una in sei libri ricordata da Agennio (?) nel seguente passo [64, 11]: ' Uno... libro instituimus artificem, alio de arte disputauimus. cuius tripertitionem sex libris, ut puto, satis conmode sumus executi. exigit enim ars scientiam metiundi, cui datur libri tertii pars, quam quinto et sexto libro continuabimus. et de adsignationibus et partitionibus agrorum et de finitionibus terminorum actenus deputato arti mensoriae ordine meminimus: superest nunc ut de controuersiis dispiciamus. quae pars, quamuis quarta sit uniuersitatis, seiungitur, quoniam communis est cum aliis artibus et priuatae disputationis exigit curam. quam ita capere ac persequi poterimus, si anticipalia quoque, quibus initia substituuntur, non praetermiserimus '.

Agennio pertanto si giustifica di aver trattato a sè (v. sotto cap. III) la dottrina delle controversie che costituisce la quarta parte del ' corpus gromaticum ', come si potrebbe tradurre la parola ' uniuersitas '. Ma questo ' corpus ' non dividevasi in dodici, sivvero in sei libri.

Dopo lungo meditare, rinuncio qui ad ogni ipotesi (40) sulla relazione di questa ' uniuersitas ' con quella in dodici libri, pago di due congetture che il lettore vorrà accogliere come tali.

Chi scrisse il ' liber coloniarum II ' parla di ' libri auctorum ' come se già avesse dinanzi una collezione ben distinta degli scrittori di agrimensura. Se Innocenzo è anteriore (41), può esser quella in dodici libri.

---

(40) Sulle ipotesi del Lachmann cf. *R. F.* II p. 113 sg.

(41) Teuffel, *Gesch. des röm. Litter.* § 447 lo pone fra il quarto e il quinto secolo.

Anche il commentatore del primo libro di Frontino dovette possedere già una collezione di tali 'auctores'. Quest'Agennio o Pseudo-Agennio sembra essere stato già nella collezione quando fu composto il 'liber coloniarum' [246, 16], se non si tratta di un' aggiunta posteriore. Egli dice di voler chiarire: 'ea quae a *ueteribus* conscripta sunt' [1, 8]. Prende spessissimo da Igino l' antico per lo più senza citarlo, qualche volta citandolo [3, 23, 28], talora da Balbo [4, 33. Cf. 104, 3]. Un passo [8, 26] sembra derivare da una costituzione imperiale che non conosciamo, ma forse era già nei 'libri auctorum'.

L'autore del commento a Frontino 'de controuersiis' saccheggia lo stesso Igino, ma ha anche un passo che deriva dal codice teodosiano [16, 22]. Ognuno crederà che sia attinto piuttosto alla collezione stessa (come figura nel gudiano e già forse nell' arceriano) che alla fonte. Poco importa qui che sia copiato da un precedente commento, come vuole il Lachmann; ciò potrebbe anzi confermare l'antichità della collezione. Siculo sembra trascurato nei commenti; ma si vede che già era nella collezione adoperata per il 'lib. coloniarum II'.

Distinguere con maggiore esattezza cronologica collezioni e commenti è impossibile; forse resta più facile riconoscere che ebbero intendimenti diversi e fu fatto il tentativo di adattarle alle condizioni dei tempi rispetto alla parte tecnica e giuridica. La collezione in dodici e quella in sei libri ebbero uno scopo didattico: quella che passò nell' arceriano uno scopo pratico e burocratico. I commenti furon fatti ad uso della scuola e rispecchiano l' indole e la decadenza di questa (v. n. 7).

L'aggiunta alla collezione primitiva del titolo del Digesto 'finium regundorum' che rimonta forse

ai tempi di Giustiniano (42), ebbe lo scopo di applicare il diritto nuovamente entrato in vigore accanto al teodosiano (questo già aveva sostituito la antica raccolta degli editti e delle costituzioni imperiali). Ciò è interessantissimo per la storia letteraria del diritto romano nel remoto medio evo: dimostra l' uso del Digesto nelle scuole di geometria, quando meno si leggeva nelle altre; la lezione diversa dal ms. fiorentino, con le inscrizioni complete e i passi greci (43) conferma in pari tempo che in Italia questo non era l' unico (44), giacchè quivi appunto si può credere fatta la collezione e aggiunto quel titolo (45).

Per adattarla ai tempi nuovi troviamo anche ms. epitomati in cui le dottrine omai d'importanza storica, come la limitazione, sono del tutto omesse, ma neppur qui è trascurata la parte giuridica (46). La credo quindi comune a tutte le collezioni ad uso scolastico, contrariamente al Niebuhr, che riteneva ci fossero collezioni di puro carattere geometrico ed altre di prevalente carattere giuridico, e tipo delle prime il codice arceriano (47). In questo pre-

(42) Conrat, *Gesch. der Quell. und Liter. des röm. Rechts im fr. M. A.* (Leipz. 1889) I pag. 150.

(43) Già il Niebuhr raccolse queste varianti. Nei piccoli scritti furono omessi. L. c. p. 95 nota 4.

(44) A questa circostanza richiama ora anche lo Zdekauer *Studi senesi* VI p. 308 nota 1.

(45) Così anche Conrat l. c. pag. 150 che si appoggia a Savigny, *Gesch.* II p. 195. Ma questi alla sua volta si limita a citare il Niebuhr. Il quale l. c. p. 99 non può far altro che argomentare da caratteri filologici, per indurre che la collezione fu fatta a Roma. Nè io saprei che cosa aggiungere, malgrado varie ricerche, v. più sotto n. 5.

(46) Niebuhr, l. c. p. 101, Blume, *R. F.* II p. 50.

(47) L. c. p. 88.

pondera anzi l'indole giuridica nè scaturì direttamente da bisogni di scuola.

3. Sebbene la collezione degli agrimensori non fosse del tutto ignorata neppure nel più antico medioevo (v. n. 7), non sembra che i glossatori la conoscessero. Al Niebuhr (48) parve interessante che essi sapessero che cosa fosse un ' ager limitatus ' e come sorgesse, quasi che continuassero in loro, anche inconsapevolmente, le tradizioni della dottrina agrimensoria romana. Egli allude in specie alle glossa ad l. 16 D. *de A. R.* D. 41, 1. Ma nel ' casus ' si parla in genere di terreno assegnato ai militari; nella glossa ' in agris limitatis ' Rogerio dà la notizia che il suolo era diviso tra i veterani; e può averla attinta a fonti classiche note anche ai suoi tempi o a qualche vocabolario, senza che sia d'uopo farla discendere direttamente dai gromatici. Quanto al tit. *finium regund.* del Digesto la l. 7 che riceve piena luce dagli scritti dei gromatici, come poi si vedrà, è adattata dai glossatori a rapporti giuridici del loro tempo, a divisione di terreni di qualche città, castello o villa (49).

Il Niebuhr osserva pure che gli autori della glossa al titolo C. *finium regund.* non ignoravano l'uffizio degli agrimensori. Ma non trovo alcunchè di originale rimpetto alle parole del testo o che si possa ricollegare all'uffizio dell'agrimensore, come appare nella nostra collezione. Si può anzi dubitare

---

(48) L. c. p. 106-7.

(49) Gl. ad l. 7 ' Casus ' e ' arbitri '. Anche la gl. ' censitorum ' ad l. 30 § 3 D. *de A. R. D.* è desunta da fonti strettamente giuridiche. Certamente non manca ai glossatori l'idea di un terreno diviso in lotti eguali fra i cittadini e della occupazione che taluno ha fatto di una parte maggiore di quella che gli spettava. Gl. ad l. 7 D. *fin. reg.* 10, 1.

se questo sia stato sempre rettamente inteso dai glossatori. La conferma che l'antica dottrina agrimensoria era affatto ignorata dai glossatori si ha nella spiegazione della famosa l. *quinque pedum* 5 C. *fin. regund.* 3, 39 dichiarata poi dalla culta giurisprudenza appunto col sussidio degli agrimensori. Sono interessanti il 'casus' e la glossa 'praescriptione' a questa legge.

Evidentemente il glossatore non riesce a farsi una chiara idea dei 'quinque pedes' e di ciò che ha voluto dire l'imperatore. Ed erra quando crede che non si potesse mai agire per uno spazio di cinque piedi o minore. A dir vero la frase 'si controuersia erat de quinque pedibus tantum' ricorda il linguaggio degli agrimensori, ma è troppo poca cosa per asserire la conoscenza benchè lontana di questi nel glossatore. Il quale mostra di aiutarsi come può, ricordando, a sua scusa, che Pietro Abelardo, il quale si era vantato di spiegare ogni passo benchè difficile, qui fu costretto a confessare la propria ignoranza (50). Dunque anche egli non seppe ricorrere ai gromatici romani?

Si deve discendere al secolo XVI per trovare la nostra collezione o qualche parte di essa nell'uso dei romanisti. È singolare che non pure i seguaci della culta giurisprudenza, ma gli stessi bartolisti si valsero degli agrimensori. Per taluni puro ornamento di erudizione, furono per altri valido aiuto alla critica e alla esegesi delle fonti; anche in opere di carattere pratico non vennero trascurati.

---

(50) Cf. su questa interessante allusione ad Abelardo, Chiappelli, *Lo studio bolognese* (Pistoia 1888) pag. 83. Quella tradizione intorno ad Abelardo rimase anche in tempi assai recenti: ma si può muovere qualche dubbio intorno alla verità del fatto. Cf. Tamassia, *Odofredo* (Bologna 1894) p. 186.

É noto che un italiano, Giorgio Galbiati, amanuense del Merula, ritrovò un importante ms. degli agrimensori (il c. d. arceriano) l'anno 1493 nella ricca biblioteca del monastero di Bobbio. Il ms. fu poco dopo portato a Roma insieme ad altri dal custode della vaticana Tomaso Fedro Inghirami e ricordato per la prima volta da Raffaele Maffeo Volaterrano nei suoi commentari (51). Trovasi poi, a quanto sembra, in possesso, di Angelo Colocci, segretario di Leone X, quindi vescovo di Nocera, il quale possedeva anche un altro ms. degli agrimensori. Una copia del ms. venuto da Bobbio e indicato ormai come 'colotianus' sarebbe stata fatta da Basilio Zanchi († 1558), per alcuni anni scrittore della vaticana. Ma noi non possiamo asserire se da questo codice arceriano, che doveva ai dì nostri meritare giustamente la preferenza, fosse tratto per la prima volta un sussidio alla esegesi delle fonti giuridiche. Nè si deve dare qui soverchia importanza al ritrovamento di un ms. degli agrimensori in Bobbio, quanto piuttosto al mutato carattere dei culti studi di diritto romano. Ms. della collezione dei gromatici, sia pure epitomati forse per le scuole di geometria, non mancarono mai; ma non si sapeva che utilità potessero offrire per la esegesi del diritto romano, la quale era, come è noto, sopraffatta dal commento.

Il Volaterrano secondo lo spirito del suo tempo sente il bisogno di ricordare come avvenimento degno di nota che furon ritrovati l'anno 1492 i libri degli agrimensori romani. La civiltà si rinnovò in quel torno col risalire alle fonti classiche; parve dono dei numi il ritrovamento di un antico mano-

---

(51) *Comment. urban.* lib. IV f. 56 (Romae 1506) Cf. Blume, *R. F.* II p. 11 sg.; Mommsen ivi p. 215.

scritto e gli Italiani, come è noto, si adoperarono con entusiasmo in tale ricerca. Lo studio del diritto romano, che è pure un mirabile prodotto della classica antichità, non si sottrasse a lungo a questo rinnovamento della civiltà: una scuola che per giustizia dee dirsi italo-francese (52) restaurò l'esegesi delle fonti, adoperando tutti i sussidî che la nuova età, avida di antichi manoscritti e di altri cimmelî della venerata antichità, di giorno in giorno apprestava. Il manoscritto ritrovato e diffuso mediante copie pazienti, poi con la stampa che non tardava ad impossessarsene, era tosto adoperato dai culti romanisti, quando pure lontanamente potesse servire per la esegesi. Scorrendo le 'Obseruationes' del Cuiacio vedrai qual profitto, cui non pensavi, trae da fonti non giuridiche. Tanto più gli agrimensori avevan diritto di comparire tra i sussidî dei romanisti. L'esempio venne anche qui dall'italiano Andrea Alciati (1492-1550) che si può dir fondatore della nuova scuola, purchè non si voglia confondere la culta giurisprudenza con una filologia più o meno avvicinata alle fonti giuridiche. Anche nell'uso degli agrimensori ei mostrava di voler adoperare l'erudizione qual mezzo per dichiarare il testo. Non scopriva una fonte (anche la stampa aveva dato alla luce frammenti degli agrimensori nelle edizioni venete di Boezio del 1491, 96, 99, non però nella edizione bolognese di Frontino del 1494, e nell'opera di Pietro Crinito 'de honesta disciplina' pubblicata il 1504), ma intendeva l'utile che poteva derivarne allo studio del diritto romano. Qui sta il suo merito.

---

(52) Così già proponeva di dirla nel mio libro giovanile *I fasti aurei del dir. rom.* (Pisa 1879) p. 109.

L' Alciati era in possesso di un ms. degli agrimensori che si proponeva di emendare e pubblicare (53). Non si può sapere se procedesse dall'arceriano ed è ignoto se lo avesse portato con sè a Bourges o lasciato in Italia (54). Il Mommsen congettura (55) che fosse un ms. già posseduto dal Petrarca e passato poi nella biblioteca fondata da Gian Galeazzo in Milano. Ma lasciamo pur da banda tali ipotesi, per noi d' interesse secondario.

Degli agrimensori si valse l' Alciati ancora assai giovane in quelle sue 'Dispunctiones' (1519) che furono come una sfida ai bartolisti (56). Più tardi essendo a Bourges, dove il suo geniale insegnamento gettò il seme di una nuova scuola di romanisti (che senza talune meschine rivalità ed opposizioni, poteva essere trapiantato a Padova (57), fiorente sede di studi nel secolo XVI) adoperò pure i gromatici nella famosa orazione ' de quinque pedum praescr.' per la 'cooptatio' di lui fra i dottori di Bourges (1529). Invitava, secondo l'uso, alla disputa; taluni degli 'adstantes' fra cui Viglio Zuichemo, vi presero parte, osservando che l' Alciati per primo col sussidio della nuova fonte, aveva sciolto l'enigma di quella legge (58). I gromatici erano entrati nella letteratura romanistica e dovevano utilmente restarvi. Quattro anni dopo che Viglio aveva partecipato alla disputa di Bourges, facendo lezioni di

---

(53) *Dispunct.* III, 15 (opp. Lugd. 1560 VI p. 73-74).

(54) Blume *R. F.* II p. 55.

(55) *R. F.* II p. 219-20.

(56) *Dispunct.* II 6 e l. c. (opp. VI p. 62).

(57) Cf. il mio libro *La scuola padovana di dir. rom. nel sec. XVI* (Padova 1888) p. 66-71.

(58) A. Alciati *iure cons. De quinque ped. praescr.* (Lugd. Seb. Gryph. 1530) Cf. op. cit. IV p. 101-5 in specie i n. 3, 6, 7, 34.

istituzioni a Padova, lodate anche dal Cuiacio (59) non trascurava, tra le nuove fonti, l' agrimensore Frontino (60). Non saprei dire se attingesse ad un ms. o alla edizione del Sichard dietro al 'Breviarium alaricianum' (Basil. 1528).

Sebbene la pubblicazione delle opere del Cuiacio incominci il 1554 (61) e così l' anno stesso della editio princeps degli agrimensori, di cui tra poco dirò, noi dobbiamo indubbiamente porre il Cuiacio fra coloro che, se non possedettero, consultarono almeno un ms. dei gromatici. Già al Blume (62) sembrò che il Cuiacio non ne avesse uno di suo; a ragione, mi sembra, poichè per lo meno gli agrimensori non figurano nell'elenco dei ms. posseduti dal Cuiacio (63).

Al lib. X tit. 2 delle sue 'Obseruationes' pubblicato il 1570 (64) troviamo la rubrica 'De controuersiis agrorum, quae, per mensores dirimuntur'. L'argomento è trattato con larga conoscenza degli agrimensori ed é diligentemente curato il loro ravvicinamento alle fonti giuridiche. Qui il Cuiacio usa l' espressione 'integer Urbicus' con la quale credo voglia, conforme alla sana critica, rigettare quel 'Simplicius' cui attribuivasi una parte del libro d'Agennio per una interpolazione del ms. Infatti il Cuiacio restituisce ad Urbico le seguenti

(59) Cf. il mio cit. libro p. 72.

(60) V. Zuichemi, *Comm. in decem tit. Inst.* (Lugd. 1534) p. 109. Son le sue lezioni padovane del 1533.

(61) Per questa e per le altre date della pubblicazione delle opere del C. v. Berriat S. Prix-Spangenberg, *J. Cuias u. seine Zeitgen.* (Leipz. 1822) p. 255 sg.

(62) *Rhein. Mus.* VII p. 206, *R. F.* II p. 37 e 473.

(63) Pubblicato dall'Omont, *Nouv. rev. hist. de dr. franc. et etr.* IX p. 233-37.

(64) *Opp.* (Prati 1836) I c. 401.

parole relative alla controversia intorno alla proprietà: 'plus in hac controuersia potestatis habet ius ordinarium, quam ars mensoria'. Onde mi sembra, contrariamente alla opinione del Blume (65), che in modo implicito ricordi il Cuiacio la errata lezione 'Simplicius'. Al Blume l'osservazione era sopratutto utile per supporre che il Cuiacio avesse consultato un ms. (forse quello che oggi si custodisce nella biblioteca di Iena) dove non ricorre quel supposto nome. Trovo opportuno di non entrare di soverchio nella storia dei ms. dei gromatici, bastandomi qui stabilire che fino dall'anno 1556 in cui il Cuiacio pubblicò il suo commento al titolo: 'de usurpationibus' narra di aver consultato un ms. degli agrimensori. Spiegando la l. 4 di quel titolo egli soggiunge (66): 'At ut ex libris scriptis didicimus, sic apud Aggenum legendum est etc.'. La lezione è tolta da una delle copie dell'arceriano. Forse lo stesso arceriano è stato per alcun tempo in Francia (67) o per lo meno vi furono ms. di un tipo assai vicino ad esso. Uno ne vide pure Pietro Pithou (68) dotto scolare del Cuiacio, appartenente a Lud. Miraeus in Lione, appassionato editore di antiche fonti. In quel tempo la collezione dei ms. era entusiasticamente curata: il Cuiacio stesso vi partecipava con ardore e senza risparmio. Non era raro che fra dotti si comunicassero importanti ms: al Cuiacio il ms. della 'Consultatio uet. iurisconsulti' fu fatto conoscere dal Loisel (69). Altri può avergli comunicato un ms. degli agrimensori. Dei

(65) *R. F.* II p. 36-37.

(66) *Opp.* VI c. 633-34.

(67) Così il Blume *R. F.* II p. 19.

(68) Cf. i suoi *Aduersarior. subseciuor. libri duo* (Basil. 1574) II, 14.

(69) Berriat S. P.-Spangenb., *Cuias* p. 233.

quali il sommo romanista intese a pieno l'importanza per la esegesi delle fonti come puoi vedere da molti passi, di taluno dei quali ad es. la l. 7 D. *fin. reg.* 10, 1 egli pel primo poté dar la spiegazione per mezzo dei gromatici. Con questi tentò talora la correzione del testo (70), come più tardi qualcheduno anche fra noi, o spiegò il tecnico significato di parole dei giureconsulti: così 'rigor' nella frase 'stillicidii rigor' (71). Ed è interessante vedere che per lui gli agrimensori son fonte, si può dire, giuridica da non essere in contradizione col testo: Agennio [12, 15] è corretto col sussidio di un ms. [per noi Hygin. 126, 6] in modo da combinare con la dottrina della usucapione delle servitù (72).

Ma è tempo di parlare della 'editio princeps' degli agrimensori e delle successive, poichè ad essi pure si estese ben tosto durevolmente quel vivo desiderio di correggere e dare alla luce in critiche edizioni le antiche fonti, che fu uno dei caratteri della cultura umanistica e quindi della dotta giurisprudenza. Ciò giovò a diffonder sempre più la collezione nell'uso dei romanisti.

Frontino e Agennio Urbico eran stati pubblicati sino dal 1528 a Basilea dietro al 'Breuiar. Alaric.' da Io. Sichard, uno dei piú illustri scolari dello Zasio (73). Ma la collezione non aveva ancora veduto la luce. La vide per opera di taluni dotti

(70) Nella l. 16 D. *de A. R. D.* 41, 1, voleva mutare le parole finali così: 'quid ueteri possessori relictum esset' *Observ.* II 9. Cogli agrimensori anche Aymus, *De alluu.* I, 16, 17 corregge la l. 30 § 3 D. d. t.

(71) *Observ.* X, 2. Così ad l. 41 § 2 D. *de S. P. U.* 8, 2 (opp. VII c. 684).

(72) Ad l. 4 D. *de usurp.* (opp. VI c. 633).

(73) Su questa edizione cf. Stintzing, *Gesch. der deutsch. Rchtsw.* I (Münch. et Leipz. 1880) p. 217-18.

filologi e romanisti francesi, cui devesi l' edizione parigina degli agrimensori del 1554 ' apud Adr. Turnebum typographum regium '. Lo stesso Turnebus veniva riputato uno dei quattro famosi dotti del secolo insieme a Ranconnet, Cuiacio, Scaligero (74). Io. Tilius (Du Tillet), vescovo prima di S. Brieux, poi di Meaulx, appassionato ricercatore di ms. e possessore a sua volta di un codice contenente gli agrimensori (75), esortò Aimar Ranconnet, dottissimo presidente del parlamento parigino, onorato di grandi encomî anche dal Cuiacio (76) a curare la ricordata edizione cui il Turnebus pose principalmente a base un ms. da lui scoperto, insieme a P. Gallandius, a St. Omer nella biblioteca del convento di S. Bertin. Anzi il Ranconnet aveva forse in animo una speciale edizione degli agrimensori in un con altre fonti giuridiche giustinianee (77).

Era appena finita la stampa della edizione del Turnebus che il Tillius offriva supplementi, i quali non vennero aggiunti ad essa per il pessimo stato in cui trovavansi (78). L' edizione non appagava intieramente i dotti; il Cuiacio correggeva un passo d' Agennio ricorrendo ad un ms.; Pietro Pithou, imitava il maestro, proponendo varianti in margine ad un esemplare della edizione del Turnebus (79).

---

(74) Hugo, *Gesch. des r. R. seit. Justin.* (Berlin 1830) p. 255-256.

(75) Blume *R. F.* II p. 32.

(76) *Observ.* VI, 40.

(77) Blume, *Rh. Mus. f. Jur.* VI p. 200-1.

(78) Notizia attinta da note manoscritte alla prefaz. del Galland che trovansi in un esemplare della ediz. del Turnebus. Blume *R. F.* II p. 14.

(79) Cf. Blume, *Rhein. Mus.* VII p. 205, 296, *R. F.* II p. 219-20, 74.

Si sapeva esservi ms. degli agrimensori non ancora adoperati e, conforme alla dotta tendenza del secolo, speravasi di correggere con essi il testo pubblicato e di farvi aggiunte. Carlo Labbè, avvocato al parlamento di Parigi, editore diligente di antiche fonti, aveva pregato nel 1603 Gius. Giusto Scaligero d' inviargli contributi per una nuova edizione degli agrimensori (80). Di essi, in aggiunta a quella del Turnebus, si giovò il Rigaltius (Rigault), agevolato anche dal Gruterus, per la sua edizione (1614) corredata d' importanti osservazioni e note e glosse agrimensorie (81).

L' Olanda ereditò le tradizioni della gloriosa scuola romanistica francese ; là continuarono pure i tentativi per dare alla luce in più corretta e completa forma la collezione dei gromatici. La edizione di Wilhelmus Goesius (van der Goes) (1674) fece quasi del tutto cadere in oblio le precedenti, nè oggi pure è intieramente scomparsa dall' uso (82). Sebbene priva di valore critico a causa di errori, come quello di Simplicio, è giusto ricordare che il Goesius cercò emendare gli agrimensori e pubblicarne nuovi passi, comprese la loro importanza e

---

(80) V. la lettera del Labbaeus in principio alla edizione del Goesius cit. in nota 82.

(81) S' intitola *Auctores finium regundorum* etc. (Lutet. 1614). Questa edizione è citata anche dal Marucelli nel *Mare magnum* vol. 70 art. 21 f. 329 insieme al cap. 9 del libro del Ruginelli e al cap. 24 di quello di Hieron. de Monte.

(82) Ha il titolo *Rei agrar. auct. legesque variae quaedam nunc primum, caetera emendatiora prodeunt cura W. Goesii* etc. (Amstelredami 1674). Riproduce le note del Rigaltius e ne aggiunge delle proprie. Alle une e alle altre lo Schwartz pubblicò poi un supplemento, risguardante Siculo Flacco, col titolo *In Siculum Flaccum notae quae Goesianar. et Rigalt. supplem. sint* (Coburgae 1711).

tentò, se anche senza grande risultato, di confrontare qua e là i loro insegnamenti con quelli del Digesto.

Mediante queste tre edizioni si diffusero gli agrimensori nell' uso dei romanisti. In Italia già nel 1560 il riputato giurista Antonio Massa da Gallese aveva pubblicato a Roma il supposto 'Frontinus de coloniis'. Ma ben più per la conoscenza delle nostre fonti giovò l' uso che ne fece il dottissimo Sigonio nelle sue opere: d'onde molte notizie, desunte così mediatamente dagli agrimensori, passarono in libri notissimi, come quelli del Panvinio, o molto adoperati dai giuristi, come il trattato dello Aymus sulle alluvioni. L'infaticabile Muratori non tralasciò nel secolo scorso di pubblicare un ms. modenese frammentario degli agrimensori (classe terza del Blume) (83); sembra che questa sua edizione poco circolasse fra i giuristi.

Tornando adesso alla culta giurisprudenza del secolo XVI, dopo aver veduto come l' Alciati e il Cuiacio adoperassero gli agrimensori, non farà meraviglia trovarli consultati e citati dai dotti romanisti francesi, come il Budaeus (84), il Balduinus (85) etc. Divenne argomento prediletto la 'gromatica disciplina' (86). Non occorre più spigolare nomi qua e là: tutti i culti romanisti di Francia ricorrono agli agrimensori; con qual frutto, vedasi, a mo' di esempio nel libro del D'Avezan sulle servitù e nei

---

(83) *Antiq. Ital.* III diss. 44 in f.

(84) *Ann. prior. et poster. in Pand.* (Lugd. 1562) II p. 107 ad l. *qui tabulam* D. *ad legem Iul. pecul.* 48, 13.

(85) *Libri duo in leg. Rom. et* XII *tab.* (Paris 1554) p. 43-44. e nei *Comm. in libros quat. Instit.* (ibid.) al lib. 4 tit. 17.

(86) P. Pithoei, *Aduers. subsec.* II, 14: 'quae sit. Grom. discipl. et de terminorum defigendorum ritu'.

commenti di Iac. Gothofredus alle XII tavole e al codice teodosiano. Se ne trae vantaggio per le lezioni stesse d' istituzioni, come in quelle del Balduinus; già Viglio ne dette l'esempio. Dalla Francia ci provengono pure quelle 'Exercitationes plinianae' del Salmasio, (non era un romanista, ma ambiva mostrarsi capace di divenirlo (87)), che tanto magistralmente si valse dei gromatici (88). Si ricordi qui anche Antonio Augustino, che, sebbene spagnolo ed allievo di scuole del suo paese e di Bologna e Padova, è un degno seguace dell'Alciati e del Cuiacio anche nell' uso degli agrimensori, così nel 'De legibus' come altrove.

Fino ad ora non fu nominato il Donello. Si vuole porre a fianco del Cuiacio, quasi due duci di un' istessa tendenza; errore non lieve. Mirando il Donello ad un sistema pratico di diritto romano, non al puro diritto classico, si può dubitare che egli abbia trascurato o ignorato gli agrimensori. Invero spiegando la l. 16 D. *de A. R. D.* 41, 1 ove è il concetto di 'ager limitatus' soggiunge: 'quantum ex eo loco licet colligere ager limitatus romanus fuit etc.' (89). E più sotto: 'qui limites in hac re et quales olim observati fuerint; quam uarii; et quibus nominibus appellarentur nec facile quaerendo explicari potest, cum de eo parum inter auctores constet' (90). Ma non si dee fare questo torto al Donello. Taccio della sua cultura letteraria e storica (91); necessariamente aveva veduto il Cuiacio

(87) Hugo, *Gesch.* p. 407.

(88) Cf. ad es. *Plinianae Exercit.* (Tr. ad Rhenum 1689) I p. 54 G, 476 G, 477 G.

(89) *Comm. de iure ciu.* IV, 27, 8 (Opp. Flor. 1841 I c. 867).

(90) L. c. IV, 27, 13 (Opp. I c. 872-73).

(91) Su cui è da vedere Eyssel, *Doneau, sa vie et ses ouvrag.* (Dijon 1860) p. 48.

proporre con gli agrimensori quella correzione alla cit. l. 16 da lui rigettata con l'abituale mordacità (92). E senza dire di altri passi, gli agrimensori appaiono noti al Donello dalle seguenti parole: ' quicumque enim hi limites, et qualecumque essent siue directi, siue transuersi; siue ab oriente in occidentem, siue a septentrione in meridiem ducerentur etc.' (93). Riteneva egli dunque inutile pel suo pratico scopo invocare quegli autori ' nam, mutata imperii forma, nulli hodie eiusmodi limites extant '.

Il Donello esagerava. Lo stesso Stefano Forcatulo, il bartolista preferito al Cuiacio dalla Università di Tolosa, ricorse in modo lodevole agli agrimensori per spiegare la cit. l. 16, per la definizione del territorio, della ripa etc. (94). Erano omai tal fonte, cui senza distinzione di scuole o tendenze, ascrivevasi un valore per la critica del testo, la dogmatica, la storia del diritto romano. Trovi Frontino già alla metà del secolo XVI nell' indice dei libri giuridici dello Ziletti (95) e (ciò che più importa) nelle edizioni del ' Corpus iuris ', a lato di alcuni passi, richiami marginali a Frontino e ad Agennio. Ad es. nella edizione del Digesto curata dal Russardus (Lugduni 1531), alla rubrica ' finium regundorum ' (10, 1) notasi in margine: ' in hunc tractatum vide Iulij Frontini libellum et in ipsum Aggeni Urbici commentarium '. Così della parola

---

(92) O. c. IV, 27, 12 (opp. I c. 872).

(93) O. c. IV, 27, 13. Anche il linguaggio che usa a proposito dell' ' a. fin. regund. ' fa supporre conoscenza degli agrimensori.

(94) *Necyomant. siue de occulta iurispr.* (Opp. Parisiis 1595). Dial. XVIII p. 49; dial. LXXIII p. 168 n. 5; dial. LXXVI p. 191 n. 2.

(95) *Index libror. omn. nomina compl. in utroque iure* etc. (Venet. 1559) p. 37 b.

'modi' nella l. 1 pr. D. *si mensor* 11, 6 si dà la spiegazione in margine ricorrendo ad Agennio: e alla l. 6 dello stesso titolo per l'ufficio dei 'mensores' si rimanda allo stesso autore 'in lib. de constitut. agr.' Richiami marginali a Frontino trovansi pure al tit. del Codice 'finium regundorum' (3,39) nella edizione del Russardus medesimo dello stesso anno e luogo.

Nella edizione del Digesto, tradizionalmente tripartita, fatta a Venezia il 1575, oltre le note marginali richiamanti Frontino o Agennio ai ricordati luoghi, si ha un richiamo, che non è nella edizione del Russardus, a fianco della l. 16 D. *de A. R. D.* così concepito: 'Vide Agennium urbicum de controuersiis, titulo de alluuione'. Anzi parve così naturale ricorrere per certi passi agli agrimensori che in quelle edizioni delle fonti nostre dove il richiamo mancava, il possessore di esse lo aggiungeva manoscritto. Così vidi ad es. alle l. 3, 5, 14 C. *fin. regund.* in un esemplare del Codice (Lugduni apud Antonium Vincentium 1541) che appartiene alla biblioteca della Corte d'appello di Lucca.

Ma gli agrimensori servirono anche come mezzo di critica e complemento del testo. Le note marginali del Russardus al tit. 'finium regundorum' del Codice hanno l'aspetto di osservazioni critiche basate su Frontino. Più c'interessa anche sotto questo aspetto il tit. 'finium regundorum' del Digesto che vedemmo contenuto nel corpo dei gromatici. Quel titolo era probabilmente anche nel ms. dell'Alciati, che sembra vi prendesse il testo greco della l. 13 (96). Di qui passò appunto nella edizione dello Haloander.

---

(96) *Dispunct.* II, 6. Secondo il Blume *R. F.* II pag. 55 quel ms. non avrebbe contenuto diritto giustinianeo. Ma l'Alciati pel testo greco richiamasi agli agrimensori.

Il Contius nella sua edizione delle Pandette (Lugd. 1571 in-16) pone alle leggi del ricordato titolo le varianti frontiniane di maggiore importanza; sembrano poi dimenticate, ma ricompaiono ai dì nostri nella edizione del Gebauer, prese da Brenkmann. Nè il Mommsen omette il sussidio degli agrimensori al tit. ' fin. regund. '

Anche nella storia delle edizioni del codice teodosiano agli agrimensori spetta un'interessante pagina. Del titolo del codice teodosiano ' finium regund. ' (2, 26) è contenuta nel Breviario soltanto la l. 2. Il Cuiacio potè darlo completo nella sua edizione del codice teodosiano (Lugd. 1566) attingendolo alla collezione dei gromatici e così passò nelle posteriori edizioni; di ciò non si avvide neppure il Gothofredo (97). Così i due frammenti interpolati di novelle teodosiane che trovansi pure nella collezione [273-75] eran conosciuti dall' Alciati per mezzo di un ms. degli agrimensori già sino dal 1519 (98), e per la prima volta furon pubblicate come parte del libro di Frontino dietro al codice teodosiano o, meglio, al Breviario edito dal Sichard.

Eguale importanza devesi attribuire agli agrimensori per la dogmatica del diritto romano. Si pensi alle opinioni intorno alla origine delle servitù prediali (v. c. XII); all' uso degli agrimensori per stabilire l'obbligo di fornire il passo necessario non come eccezione pel sepolcro, ma come regola generale (99); al richiamo ad essi per la dottrina dell' ' actio finium regundorum '. A quest' argomento

---

(97) Lo osserva anche il Niebuhr, l. c. p. 92.

(98) Ne fa uso nell' orazione ' de quinque ped. praescr. ' (1529); ma dovette conoscerli fin dal 1519 quando pubblicò le *Dispunctiones*. Si spiegano così le varianti col Sichard.

(99) V. ad es. Noodt, ad tit. D. *de usufr.* 7, 1.

connettesi la ricerca già fatta dallo Heineccius (100) e da altri sul tempo in cui scomparvero quegli spazî legali di cinque piedi tra i fondi, di cui parlano gli agrimensori. Ancor più questi furono invocati per spiegare la causa del diritto d'alluvione, che, secondo Agennio Urbico, dicevasi essere ' poena negligentia dominorum non bene ripas munientium ' (101). E soltanto mediante gli agrimensori si potè prender la giusta via per giungere ad una dottrina della condizione giuridica dei fiumi e del loro alveo in diritto romano (v. c. XIV).

Alle opere di carattere dogmatico e storico debbonsi aggiungere quelle che citano gli agrimensori come fonti per la dottrina giuridica dei confini e delle relative controversie nel suo odierno aspetto (102). Troveremo persino invocata l' autorità di questi antichi ' mensores ' nelle nostre trascurate decisioni rotali (103) !

Nè in Italia, nel secolo XVI (la cui storia per la giurisprudenza manca tuttora) erano sconosciuti ai dotti. Dissi del Massa e di Viglio. Lasciamo pur da parte certi letterati come il Robortello, sebbene

---

(100) *Hist. iur.* I c. 3 § 101. Cf. Sax, *Disp. iur. ad legem Mamil.* (Lips. 1782) c. V.

(101) Hilliger., *ad Donell.* IV, 27 nota 3. Cf. Cuiac., *Recit. sol. in lib.* VII D. tit. 41; Hotomann, ad § 20 I. *de rer. diu.;* Duaren., ad tit. D. *de A. R. D.* c. 11.

(102) Cf. Io. Oetingeri, *Tr. de iure limit. ac fin. reg.* (Nürmberg (?) 1642); Io. Iod. Beck, *Tr. de iure lim.* (Nürmb. u. Franckf. 1723). Dei nostri v. Hier. de Monte, *De finib. reg.* c. 19; I. C. Ruginelli, *De arb. controu.* c. 6 n. 1, c. 7 n. 12, c. 11 etc. Cf. l' interessante parere riferito ivi nel c. ult.

(103) *S. R. Rom. dec. rec. a P. Rubeo sel.* P. VIII (Venet. 1697) D. 115 n. 8 dove per asserire che una 'fouea' serve 'pro termino' citasi Aggeno e Frontino.

egli stesso (104) asserisse che delle sue 'Annotat.' troppo si giovò l'Alciati. Ma il Sigonio, senza proclamarlo col Thibaut (105) fondatore della scuola storica, fu efficace, come vedemmo, pei giuristi anche per l'uso dei gromatici (106). Si hanno poi traccie evidenti di questa fonte nei libri di Paolo Manuzio, di Fulvio Ursino, di Lelio Torelli, dei Gentili, di Guido Pancirolo etc. Certe fonti come la 'lex mamilia', ben lo osserva il Rigaltius (107), non erano fornite che dagli agrimensori. Son perciò la base della ricordata monografia del Sax (v. n. 100), una delle più antiche sui nostri autori dopo quella anonima 'De agrimensoribus Romanorum' (Bremae 1771), che è di Crist. Abr. Heineken (108). E col sussidio di Agennio il Mazochi (109) tentava l'ardita correzione del famoso passo ciceroniano: 'usucapi XII tab. iter quinque pedes posse uoluerunt'.

Merita pur ricordare che nel secolo scorso il professore padovano Antonio Arrighi a dì 29 decembre 1730 preludeva alle sue lezioni di diritto civile in primo Luogo con un'orazione intorno al terreno limitato, raccomandando ai suoi scolari di trarre dagli agrimensori un sussidio per lo studio del diritto civile (110). Vestigio di tradizioni della culta giurisprudenza, sempre viventi fra noi.

---

(104) De Ianuar., *Resp. iurisc.* (Lips. 1733) p. 316. Cf. Sigon., *Opp.* (Mediol. 1737) VI p. 344.

(105) *Arch. f. die civ. Praxis* XXI p. 406.

(106) Cf. ad es. la sua opinione sulla 'lex mamilia' *De ant. iure it.* II c. 2.

(107) *Obseru. et notae* (nella sua ediz.) p. 211.

(108) Cf. Engelmann, *Bibl. script.* s. u. script. agrim. Anche nel mio esemplare, proveniente dalla biblioteca di Huschke, è scritto a mano il nome di quell'autore.

(109) *Comment. in compl. Neapolit.* c. I p. 391.

(110) Arrighii, *Orat. de agro limit.* etc. (Patau. 1731).

La moderna scuola storica fu già nei suoi primordî genialmente richiamata allo studio degli agrimensori dal Niebuhr. Il quale, dopo averne tratto largo profitto, si propose di destare negli altri lo stesso interesse per quegli antichi scrittori (111). ' Se citazioni singole, scriveva esso, sembrano accennare un poco meno trascurati nei recenti tempi questi scritti (degli agrimensori), si vede tuttavia chiaramente che restano un chiuso libro di enigmi, dove prendonsi in considerazione singoli passi isolatamente inintelligibili, come se ne trova anche nei libri cabalistici '. Due opere francesi, di grande erudizione, se non di molta efficacia ricostruttiva, come quelle del Giraud (112) e del Laboulaye (113) sono evidentemente per l' uso degli agrimensori, entusiastico in specie nel primo, sotto la influenza del grande maestro tedesco. Invece nella memoria del Baudi de Vesme e Fossati, premiata dalla Accademia di Torino (114), intorno alle vicende della proprietà in Italia dalla caduta dell'impero romano fino allo stabilimento dei feudi, non si ricorre che una sola volta ai gromatici.

Allo spirito finamente critico della scuola storica non poteva bastare l' edizione del Goesius ; il Niebuhr anche in questo aspetto giovò a stabilire l'età di Frontino, a restituirgli ciò che gli fu tolto, a liberarlo di arbitrarie sovrapposizioni. Senza avere

---

(111) L. c. p. 81-3. Nella sua *Röm. Gesch.* (3 ediz. Berlin 1836) II p. 697 scrisse che gli agrimensori sono 'gli scrittori i meno intelligibili e generalmente i più trascurati della letteratura romana '.

(112) *Rech. sur le dr. de propr. chez les Rom.* I (unico Aix 1838).

(113) *Hist. du dr. de propr. en Occid.* (1839).

(114) *Mem. Acc. Torino* XXXIX (1836) 2 p. 157-446.

gran fede nel rimedio dei ms. perchè la 'terribile confusione del testo' è più antica d'ognuno di essi (115), preparò nondimeno materiali per una nuova edizione a cui eccitò pubblicamente il Blume e delineò la storia di quelli. Niuno meglio di lui intese l'indole della collezione: qualche sua idea fu a torto abbandonata. Geniale è pur la sua opinione che i frammenti degli agrimensori possano ricever luce dalle traccie dell'antica divisione del suolo, che si debbono essere conservate, in specie nella campagna di Roma, senza attrarre l'attenzione dei viaggiatori e dei passanti. A quella possiamo collegare gli odierni studi sulla limitazione e orientazione delle antiche città e sui vestigî dei cardini e decumani delle colonie.

Già nel trattato del possesso, il Savigny citò passi degli agrimensori; di alcuni tentò pure altrove la interpretazione e si servì nel famoso 'Sistema' (116). Il Puchta (117) ammonì di essere ben cauti nell'interpretare frasi e concetti giuridici in bocca degli agrimensori; non li adoperò nella sua dissertazione di abilitazione 'De itinere, actu et uia' (1820), bensì in altra pregevolissima monografia (che pur leggesi nei suoi minori scritti civili) sulle servitù di passaggio.

Le nuove edizioni delle fonti non tralasciarono gli agrimensori. Nel 1815 gli estratti di principale importanza giuridica furon pubblicati nel tomo se-

---

(115) *Kl. Schr.* p. 83. Per l'eccitazione al Blume v. *R. Gesch.* 2 ed. II p. 694.

(116) Una sua interpretazione di Igino 127, 6 (prec. Aggeno) è ricordata e accolta da Unterholzner, *Ausf. Entw. der ges. Verjährl.*, II p. 142. Cf. *System* II p. 152-3, IV p. 613. VIII p. 45 e 51.

(117) *Kl. civ. Schrift.* (Leipz. 1858) p. 79.

condo dell' ' Ius civile anteiustinianeum ' di Hugo. Negli anni 1833 e 1835 il Blume (118) tentava una edizione critica dello Pseudosimplicio e d'Igino, ponendo in nota passi del Digesto parallelli a quelli degli agrimensori. Nel 1842 il Giraud pubblicava a Parigi nella quinta parte della sua Crestomazia le ' Rei agrar. scriptor. nobilior. reliquiae '.

Sebbene in tutte queste edizioni si fosse sempre cercato di migliorare il testo dei gromatici, mancava tuttora la revisione rigorosamente critica vagheggiata dal Niebuhr e dallo Haubold (119), da tutti desiderata. Un illustre filologo e critico, C. Lachmann, vi dedicò ogni sua possa. Già dal 1835 la nuova edizione e le istituzioni gromatiche del Rudorff erano state annunciate dal Blume (120). Nel 1844 il Lachmann in due degli usuali ' Indices lectionum ' o programmi della Università di Berlino offriva una primizia delle sue cure, pubblicando un saggio di Agennio e Frontino. Come in precedenza si ascrivesse alto valore critico alla attesa edizione (in un tempo nel quale gli agrimensori attiravano assai l'attenzione dei dotti) si può vedere anche dal cenno che ne fa W. M. Goethe in una monografia intorno al frammento di Vegoia (121). Il compito del Lachmann era veramente arduo; quasi impossibile liberare del tutto gli antichi ' auc-

(118) *Rh. Mus. f. Jurispr.* V p. 369-73, VII p. 156-70.

(119) Cf. i ms. n. 75 e 81 fra quelli da lui lasciati a Dorpat. Blume, *R. F.* II p. 75.

(120) *Rh. Mus. f. Jurispr.* VII p. 138.

(121) *De fragm. Vegoiae* (Heidelb. 1845) p. 3. Di quel torno di tempo si possono ricordare le seguenti monografie: Zeiss, *Ueber die röm. Agrim. und die vorz. Schrift. derselb. (Zchr. f. Altherthumswiss.* 1840); Jahn, *Zur Literat. der röm. Agrim.* (ivi 1844). Dei nostri Ciccolini, *Degli agr. presso i Rom. ant.* (Roma 1854).

tores ' dalle sovrapposizioni medioevali, separare le glosse dal testo, rendere a ciascuno il suo dopo strane riunioni di più fra essi o divisioni di alcuno. L'opera condotta a termine con tenace dottrina uscì a Berlino il 1848 col titolo ' Gromatici ueteres ' nel primo volume dei ' Römische Feldmesser ' (122) Quattro anni dopo fu pubblicato il secondo volume, contenente oltre i diagrammi editi dal Rudorff e gl' indici, importantissime dilucidazioni e monografie in servigio del testo, dovute al Lachmann, al Blume, al Mommsen, al Rudorff. Sarebbe forse stato utile anche un glossario dei gromatici. Delle interpolazioni dirò poi. Come già nel secolo XVI, un nucleo di dotti giuristi e filologi volse in questo le sue cure alla nostra fonte; ma con esito migliore per il completo esame dei ms. e per la perfezionata critica. Dal Lachmann son tolti gli estratti degli agrimensori che un mio caro maestro, C. G. Bruns, inserì nelle sue ' Fontes iuris romani antiqui '; nella sesta edizione trovansi raccolti nella parte seconda. L'intiero testo di quelli fu riprodotto fra noi dal Cogliolo nel volume secondo del suo ' Manuale delle fonti ': utile riproduzione, ma d'uso difficile per chi non sia preparato a comprendere i nostri ' auctores '. Estratti se ne trovano anche nello ' Ius antiquum ' del Casati (Paris 1894), libro senza critica, ma con qualche idea geniale. Correzioni al testo del Lachmann sono state proposte dal Mommsen e da al-

(122) Come fu subito giudicata in Francia si può vedere da ciò che ne scrive C. Hase nel fasc. di aprile 1849 del *Journ. des savants* p. 138-51. Per la Germania è interessante la recensione di L. Lange nei *Gött. gel. Anzeig.* del 1853 p. 497-536. Per gli appunti che si possono fare alla parte matematica della edizione del Lachmann (estranei al mio scopo) cf. Lange, l. c. p. 516-518 e la monografia del Cantor sugli agrimensori.

tri (123); questa critica congetturale, acquisterebbe autorità soltanto da nuovi ms.

È naturale che i romanisti della scuola storica che han fatto non pure uso, ma abuso di fonti non giuridiche seguissero l' esempio dei maestri nel citare gli agrimensori. Ma se ne togli il profitto che ne trassero per la storia del diritto romano e le antichità giuridiche il Walter, lo Schweppe, il Karlowa, il Voigt e fra noi il Carle e per le grandi loro opere il Mommsen, il Marquardt, il Madwig (il primo anche nei suoi dotti commenti inseriti nel C. I. L. come già usò il Borghesi, lo Henzen ed ora il De Ruggiero) scarsissime son le monografie che direttamente riferiscansi gli agrimensori o da queste derivino immediate conclusioni. Avremo occasione di ricordare quelle del Le Gentil, del Beaudouin, del De Tissot, già citata nella nota 13. A dir vero in Francia gli agrimensori non furono del tutto trascurati neppure in questo secolo, malgrado il carattere pratico degli studi giuridici in quel paese (124). Del pari son degne di ricordo

---

(123) Cf. per Frontino 48, 23 Mommsen *C. I. L.* I p. 91 e per lo stesso 53, 9 *Hermes* XV p. 392; per Igino 116, 11 *R. Staatsr.* II p. 452 n. 11; per Siculo 136, 11 (a ragione perchè i 'ducenta iugera' son derivati forse da errore di lettura del segno ∞) *C. I. L.* I p. 87 etc. Una correzione è proposta anche dallo Huschke, *Zchr. f. vergl. Rchtsw.* I p. 170. Aggiungi ora per vari passi di Frontino Mommsen, *Hermes* XXVII p. 114-117 ove si contiene pure un giudizio della critica del Lachmann.

(124) Cf. Laboulaye, *Du dr. agraire chez les Rom. (Revue Wolowski* XVII (1843) p. 558-70); Biot, *Note relat. aux instrum. et aux procédés prat. des Grom. uet. (Journ. des sav. mars et avr.* 1849 p. 238-51); Brunet de Presle, *Sur quelq. pass. des agrim. (Ac. des inscr. et belles lettres. Compt. rend.* 1867 N. S. III p. 94-5); Labatut, *De la delimitat. de la propr. imm. à Rome (Rec. de l'Ac. de legisl. de Toulouse* XXIII (1874) p. 36-67).

e verranno a suo luogo citate. le monografie del Voigt, del Ruggieri, dello Schupfer (che risolve una importante questione). Eran già finite le mie ricerche quando tentò il Weber (125) di basare sugli agrimensori una storia agraria romana; in minori proporzioni e per alcuni istituti si giovarono di quelli anche storici dell'economia, come il Seebom che sarà citato a suo luogo.

Già sino dal 1879, indi in apposito saggio del 1885, e per le servitù prediali e per le alluvioni cercai di valermi degli agrimensori come fonte giuridica. Infatti il lato giuridico del 'corpus gromaticum' è ancora poco conosciuto. Le citazioni riproducono spesso i medesimi passi più per ornamento che per altro: talora anche di seconda mano. Ciò che osservava il Niebuhr riguardo alle citazioni di singoli passi degli agrimensori isolatamente inintelligibili, accade tuttora: fraintendesi così il loro legame e si sforzano a ingiustificate interpretazioni. Non di rado si vogliono combinare con altre fonti anche svisandoli. Un autore deve essere completamente inteso prima che sieno sicure le citazioni di passi staccati. È anche vero che talora questi si accettano dove tornano utili alla tesi, si rigettano se contrari, come osservava il Mommsen (126) per le notizie del 'liber coloniarum' e si può dire di tutta la collezione. L'idea del Blume di porre in nota agli agrimensori passi paralleli delle fonti giuridiche (poteva essere attuata anche nella edizione del Lachmann) avrebbe nel miglior modo stretto il legame tra quelli e queste. Nel 'Prodromus corp. iur. civ. a Schradero, Clossio, Tafelio edendi' (Berol. 1823)

(125) *Die röm. Agrargesch. in ihrer Bedeutung f. d. Staats- u. Privatr.* (Stuttg. 1891).

(126) *Hermes* XVIII p. 174.

non trovo accennato il proposito di servirsi degli agrimensori; nè usò bensì talora lo Schrader nel suo pregevolissimo ' Comm. in Instit. ' (Berol. 1832), come lo Huschke nella ' Iurisp. anteiust. '. In Italia sino dal 1883 lo Scialoja ideò una edizione del Digesto con passi paralleli anche degli agrimensori (scelti dallo scrivente) ma purtroppo l' utile proposito non è stato ancora attuato.

È inutile parlare qui delle traduzioni degli agrimensori (127), od osservare che questi sono divenuti una fonte indispensabile per i dizionarî e le enciclopedie di classica antichità del Daremberg et Saglio e del Pauly-Wissowa.

4. Le mie ricerche, come meglio si dirà (n. 8), presuppongono che gli agrimensori tocchino più o meno direttamente argomenti giuridici. Il che equivale a chiedere se erano in grado di farlo: tanto più che il Rudorff (128), senza trattarne estesamente, nega che per essere ricevuti nel numero degli agrimensori di Stato, fosse richiesta cultura giuridica. Niuno del resto si appagherà dell'unico argomento da lui addotto: un passo della collezione in cui si invoca in materia giuridica il parere di C. Longino [124, 14 sg.] ! Quella domanda ha un duplice aspetto. Si deve indagare se gli ' auctores ' ebber d'uopo di conoscere il diritto per scrivere i loro trattati; indi se la collezione potè essere intesa senza un corredo di giuridici ammaestramenti. Neppure io pretendo convertire i ' mensores ' in giureconsulti ' savants et habiles ' come li magnifica il De Tissot (129), di

---

(127) Ad es. di Stöber, *Röm. Grundvermess.* (Münch 1877). Del pari non c' interessa l'uso degli agrimensori per le collezioni di ' scriptores metrologici ' dello Hultsch (1866).

(128) *G. I.* p. 322.

(129) O. c. p. 19.

guisa che per le dottrine giuridiche potessero sempre esimersi dal consultare i legali.

Incomincierò dall'osservare che fra i romanisti si crede da lungo tempo (v. n. preced.) che gli agrimensori abbian trattato argomenti di diritto e che il contenuto della collezione sia in parte giuridico. Il Goesio (130) parificò Siculo Flacco a Papiniano, in materia di alluvioni disse più utile il libro di Agennio che i frammenti di qualsiasi giureconsulto classico! Già Aim. Rivallius (131) aveva posto Giulio Frontino tra i giureconsulti romani. La collezione è detta dal Savigny (132) 'almeno in gran parte opera legale'; ma, a quanto mi sembra, per le fonti giuridiche; perciò il Conrat, come vedemmo, la ricorda tra le fonti del diritto del remoto medioevo.

Colpiscono le parole del Puchta (133) quando a proposito dei nostri autori osserva 'che in tutti i tempi fu inclinazione dei tecnici adibiti per negozî giuridici di trascendere la loro orbita ed entrare nelle questioni strettamente giuridiche'. Ma fu usurpazione dei 'mensores' o necessità di trattare in modo completo questioni in cui l'aspetto tecnico e il giuridico non potevansi scindere? (Cf. ad es. III n. 2). L'agrimensura romana ebbe inoltre carattere diverso dalla moderna; se in parte si può dire che il 'mensor' fu fornito di cultura giuridica superiore alla necessaria per un tecnico, perchè il diritto fu patrimonio comune ad ogni per-

---

(130) *Notae* (nella sua ediz.) p. 124, 152.

(131) *Civ. hist. iur.* (Mog. 1530) p. 140.

(132) *Gesch. des r. R. im. M. A.* II p. 195. In egual senso Matthias, *Jahrb. f. Nationalök. u. Stat.* N. F. X p. 507 dice 'gromatico-giuridica' l'opera d'Igino.

(133) *Inst.* II § 234 n. 9.

sona dotta in Roma e la divisione tra le scienze era meno rigorosa (134), è pur vero che i vasti confini e gli svariati compiti dei gromatici li traevano frequentemente a contatto con dottrine ed istituti giuridici. Onde esattissima sembrami l' osservazione d' un matematico (135) che il codice arceriano è in massima parte una fonte della giurisprudenza. Nondimeno i romanisti non sottoposero mai a completo e rigoroso esame queste preziose reliquie. Gli scavi qui furon fatti sol dove qualche cimmelio attraeva l' occhio.

La più chiara prova delle cognizioni giuridiche degli 'auctores' si avrà, spero, nei capitoli di questo libro: qui bastano poche generali osservazioni. Nelle parti di minor valore e più recenti della collezione troviamo ricordata un' epistola di Giulio Cesare, come per dare autorevole origine all'arte agrimensoria [395, 15 sg.]: fittizio documento contenente passi d' Igino [177, 1 e 8], che può bastare soltanto ad un'età assai credula ed ignorante. Le vittorie di Cesare e le sue distribuzioni di suolo vengon piuttosto ricordate dagli 'auctores' quale occasione di applicare molte regole d' agrimensura degne di studio [176, 1; cf. 178, 10]. Così in essi è frequente memoria [8, 20. 111, 4. 242, 12], talora anche in relazione all'opera di Balbo [239, 15. 402, 7], di una generale misurazione delle terre sotto Augusto. Ma non si crede che fosse origine dell'agrimensura, come parve al Niebuhr (136); forse tale era la pretesa di chi, assai ingenuamente, compilò la lettera di Cesare, collegando le sue vittorie e

(134) In Quinctil., *Inst. or.* I, 10, 39-45 si può leggere un passo d' importanza matematica.

(135) Cantor, *Agrim.* p. 95.

(136) L. c. p. 93-4.

fondazioni di città e colonie a quelle di Augusto [396, 6]. La misurazione augustea serve piuttosto per esempio o per spiegare il significato dei 'termini Augustei' e le regole seguite per ordine d'Augusto: si ravvisa soltanto come un importante fatto nella storia e nella letteratura dei gromatici. Invero Igino gromatico osserva a ragione [175, 17] che è opportuno risalire all' esame delle antiche limitazioni: 'foeda est enim culpa neclegentiae... praeterire tot operum exemplaria'.

Nelle parti invece della collezione, cui a preferenza dee ricorrere lo studioso, ben altra origine viene ascritta all' agrimensura. Frontino, appoggiandosi a Varrone, deriva la dottrina dei limiti dalla scienza degli aruspici etruschi [27, 13] e Igino gromatico ripete la notizia verosimilmente da Frontino [166, 10]. Anzi della scienza di quei sacerdoti, asseriti avi della romana agrimensura, trovavasi traccia nella divisione del suolo di qualche parte della Tuscia [225, 9]. Vedemmo che una pagina della collezione ci vorrebbe far risalire direttamente ad un aruspice etrusco, considerato ivi come 'auctor' [350, 17; cf. 348, 17]. Lasciamo da parte la ricerca se la limitazione del suolo sia piuttosto italica o indoeuropea: gli 'auctores' l' ascrivevano a quel popolo d'onde sembra che direttamente l'attingessero, se non vogliam credere che Varrone esagerasse l' influenza etrusca, come poi fu uso di esagerare la greca.

Le origini dell'agrimensura, come in parte del diritto, perdonsi in un periodo sacerdotale di cui fuori di Roma e d' Etruria ci porgon forse esempio i druidi galli (137) e più apertamente fra noi

(137) Nella (tutt' altro che trascurabile) *Hist. litt. de la France* I, 1 p. 32 i druidi figurano pure come matematici e

le tavole eugubine. La dottrina dei 'templum' oggetto d'indagine archeologica anche per i dotti di Roma (138), è base fondamentale della gromatica, di cui ci restan le reliquie. Il suolo, sì nell'assegnar fondi, sì nel tracciare città, templi, colonie, accampamenti (uno è il rito) doveva esser diviso e orientato secondo i cieli: simiglianza di cui gli stessi agrimensori conservano il ricordo [27, 17. 28, 15. 31, 4. 153, 12. 166, 7, 15. 169, 15]. Anche quelli omai cristiani, che citano i vangeli, scrivono: 'sub axae caeli determinata est terra' [362, 24]. Onde il bisogno di precisare l'ora per trarre i limiti [184, 1 sg.; cf. 188, 14].

Tali operazioni nei primordî della civiltà non si concepiscono disgiunte dal rito religioso, di cui son parte anche per le invocazioni e benedizioni. L'' adfertur' o sacerdote umbro della corporazione attidiana vede nel cielo i limiti di un immaginario quadrato entro il quale debbono avverarsi i presagi col volo dello sparviero, del corvo, del picchio, della gazza. Per orientarsi drizza lo sguardo innanzi a sè e dai lati su punti corrispondenti in terra (139). Non diversamente il sacerdote etrusco e l'augure romano che lo imita. Il quale collocatosi secondo i punti cardinali del cielo, divide la terra prendendo di mira un lontano oggetto innanzi a sè (140) e pronuncia così la solenne formola, mediante la quale col sussidio anche di vecchi alberi adoperati per punti di orientamento, è riprodotto in terra il 'tem-

---

geometri. Cf. ora D'Arbois de Joubainv. *Recherches sur l'orig. de la propr.* (Paris 1880) p. XXX, 56, 117 ('de finib. controu.').

(138) Cf. i cit. in Nissen, *Das Templ.* (Berl. 1869) p. 2 sg.

(139) Brèal, *Les tables eugub.* (Paris 1875) p. XX.

(140) Liu., I, 18. Cf. Varro, *De l. l.* VII, 9: 'fines.... intra eas regiones qua oculi conspiciant'.

plum caeleste' (141). Par di udire un' eco di quei prischi tempi nel monito dell'agrimensore: 'prensis... in conspectu longinquo signis limitem agemus' [192, 16]. Son vetuste norme religiose e giuridiche insieme: riti e simboli, velame di parole e pensieri. Ma l'intelletto nostro, ammaestrato omai al sottile distinguere, guasto da sistemi, può facilmente scorgere in quella infanzia della civiltà più di ciò che vivesse nella coscienza popolare; in simile errore cade oggi l'osservatore della natura per entusiastico ardore di scoperta, e per l'istessa perfezione e sensibilità de' suoi instrumenti.

Un saggio della letteratura sacerdotale agrimensoria degli Etruschi si avrebbe nel ricordato frammento; se anche non autentico può prendersi per un'imitazione. Ivi è ascritto a Giove il comando di dividere il suolo e fissare i singoli fondi [350, 19]. Santificando così i 'termini', minacciando ai turbatori di essi la collera degli dei, si insegna il principio giuridico della inviolabilità della proprietà, del rispetto al confine. Che la legge stessa attribuita a Numa sulla 'consecratio capitis' del turbatore di confini si colleghi a queste tradizioni etrusche, è ipotesi non strana, ma assai arrischiata (142).

Quel poco che sappiamo del contenuto dei libri rituali etruschi (143) intorno alla fondazione della città (fa parte della dottrina della limitazione) non ci permette di argomentare in che misura vi apparisse il germe di principî giuridici. Le vetuste assegnazioni viritane furono fatte in Roma, secondo ogni probabilità, con un rito prevalentemente re-

(141) Cf. Varro, *De l. l.* VII, 8.

(142) Puoi vederlo in Giraud, o. c. p. 119 e dietro il suo esempio in Goethe, l. c. p. 14.

(143) Varro, *De l. l.* V, 143; Fest., s. u. rituales (M. p. 284).

ligioso, sia pure che fin da allora gli auguri fossero materialmente assistiti da 'finitores'. La frase di Festo (in n. 143) insegnare i libri rituali etruschi anche 'quo modo..... centuriae distribuantur' sembra accenno all'antica religiosa limitazione nelle prische assegnazioni del suolo romano. Anche Igino grom. [170, 5] ricorda che gli antichi divisori del suolo incominciavano le loro operazioni 'posita auspicaliter groma'; ma non è escluso alluda ad auspicî precedenti alle operazioni agrimensorie. Le quali dovettero perdere a poco a poco il loro carattere religioso col suo venir meno in molti altri istituti giuridici romani. Già nelle XII tavole sono istituti, distinti omai dalla religione, i 'quinque pedes' le controversie intorno al 'finis' e all''ambitus' etc. Finchè l'agrimensura, almeno nell'umile teoria primitiva, fu monopolio di sacerdoti, fece parte delle loro nozioni matematiche, giuridiche, astronomiche. Divenne poi 'erudita ars' [269, 6] con non poche speciali dottrine dopo aver già da secoli pargoleggiato in semplici norme sacrali ed essere stata praticata empiricamente, anche da 'multi ignorantes' [170, 3]. Gli 'auctores' spesso mostrano le loro deviazioni scientifiche dalle vecchie erronee pratiche [29, 1. 170, 3. 173, 16. 205, 4].

Dai commentari all'editto del pretore 'si mensor falsum modum dixerit' D. 11, 6 non possiamo sapere quali cognizioni giuridiche avessero gli agrimensori: l''imperitia' ivi accennata niente prova, non potendosi riferire con certezza al nostro argomento. È necessario quindi indagare a quali studi attendessero nella scuola i futuri agrimensori, ricostruire sopratutto la tradizione orale, analizzare la letteratura gromatica.

La corporazione degli agrimensori acquistò sotto l'impero tale importanza che si potè far cre-

dere attribuiti titoli onorifici già agli scolari. Nella collezione un documento, preparato con la solita infantile malizia di età poco colte, attesta essere gli studenti di geometria insigniti da Teodosio e Valentiniano del titolo di spettabili e, superato l'esame, di chiarissimi [273, 10]. Il falso documento, che trasse in errore il Niebuhr istesso (144), serve a mostrare il pregio in cui tenevansi queste scuole di geometria, detta anche 'geometria agrorum' [273, 11] 'philosophia geometricae artis' [365, 32; cf. pel nesso con la filosofia anche 65, 10] 'ars geometrica' [366, 1]. Si volle anzi asserire che 'mensores' si dicessero i primi geometri [393, 8]. Lo Pseudoagennio [1, 14. 64, 24] come già Balbo [92, 5] pone la geometria, e l'agrimensura che ne è l'applicazione, fra gli studi liberali: concetto (non pure del recente diritto imperiale, come vedemmo, ma già del classico (145)) che dai Greci trasmesso ai Romani dura e fiorisce nei secoli di mezzo. Ciò fornisce un indizio della cultura giuridica del 'mensor' che già in antico e più nel medio evo attingesi pure alle scuole delle arti liberali.

La storia delle matematiche non registra gloriosi periodi e importanti opere in Roma tranne qualche floridezza nell'età da Cesare a Traiano e la letteratura degli agrimensori (146). Attraeva in ogni scienza l'intelletto dei Romani, aborrente da speculare, tuttociò che fosse praticabile e immediatamente utile. Fine osservatore fu Cicerone (147), quando notò che la geometria teorica, grandemente

---

(144) L. c. p. 84.

(145) L. 1 pr. D. *de extr. cogn.* 50, 13. Sulle scuse della tutela pei geom. *Vat. fragm.* § 150; l. 22 D. *de exc.* 27, 1.

(146) Cantor, *Vorles.* I p. 502 seg.

(147) *Tuscul. quaest.* I, 2, 5.

stimata dai Greci, si volse in Roma al far di conto e misurare le terre. Ma a quest'arte non mancò il presidio della teoria straniera: matematici greci tennero scuola in Roma; sembra che da una delle redazioni della geometria di Erone d'Alessandria derivino le parti geometriche della collezione (148). Ciò non esclude in alcuna guisa l'antichità delle pratiche agrimensorie presso i Romani e che la divisione e orientazione del suolo secondo le plaghe celesti (di cui trovi l'uso già nei villaggi lacustri e nelle case degli Arii) avessero nell'impero uno svolgimento mai veduto per lo innanzi (149). Gli agrimensori ravvisano anzi del tutto romana la divisione da loro tracciata sul suolo e la distinguono da straniere di cui restano vestigî qua e là: così in una parte d'Etruria [225, 9], ad Abellino [229, 6], a Lauro-Lavinio [234, 21], a Napoli [235, 16], a Sorrento [236, 22].

Già il Rudorff (150) osservò che, paragonando i frammenti di Erone con la raccolta dei gromatici latini, si rileva esser rimasta la vera e propria gromatica scienza nazionale romana, la matematica pura ed applicata essere invece stata presa dai Greci. La osservazione, in sè giusta, del Rudorff deve esser ridotta al suo vero significato. Ciò che distingue, secondo me, la gromatica romana è non pure il vasto campo delle sue operazioni, ma il criterio pratico, quasi direi giuridico, degli agrimensori; essi hanno chiara idea non soltanto della divisione geometrica del suolo, ma anche della molteplicità dei rapporti di diritto cui dà origine. Le nozioni geometriche e le giuridiche fondonsi armonicamente

(148) Cantor, o. c. p. 515.
(149) Cf. egreg. Nissen, o. c. p. 165.
(150) *G. I.* p. 478.

nell' intelletto del ' mensor ' e lo abituano a scorgere nel suolo una serie di regolari figure geometriche, che, qualunque sia la natura del terreno, obbediscono anzitutto alle regole della scienza [32, 12. 58, 13]. Ma la superficie così ' mensuraliter obligata ' [181, 15], di cui son specchio le mappe, non si suppone metafisicamente immutabile. Le accidentalità del terreno spostano l'ufficio pratico dei ' limites ' [58, 15], le forze della natura con le alluvioni, le inondazioni, gli straripamenti dei fiumi, l'uomo con le ereditarie divisioni, gli acquisti, le usurpazioni, modificando tuttodì la faccia dei luoghi, costringono l'agrimensore a considerare il valore giuridico di questi fatti e a sacrificare la sua mappa geometricamente esatta (v. cap. IX) alle esigenze della realtà. Così a questa piega il giureconsulto romano il rigore dei principî. Difficilmente un geometra greco avrebbe potuto assuefarsi a tali pratiche vedute; l' istinto del diritto, proprio di ogni Romano, fu primo e natural maestro del ' mensor '; la scuola completò il fondamento che natura pose. Quella cosciente adattabilità dei criterî del ' mensor ' alle trasformazioni del suolo e alle mutazioni economiche e sociali ce lo mostra pure sagace strumento di temperamenti tra due contrarie tendenze nella storia agraria di Roma (151). Mentre la politica agraria di tutta l'antichità repubblicana concorda nel ritenere utile un piccolo possesso per ognuno e ci fa assistere a partizioni di suolo ai cittadini, le quali vorrebbero costituire immutabili patrimonî privati scaturiti dal grande patrimonio immobiliare del ' populus ', il diritto romano spe-

(151) Ben descritte dallo Hildebrand, *Die soc. Frage der Vertheil. des Grundeig. im klass. Alt. (Jahrb. f. Nationalök. u. St.* XII p. 139 sg.).

cialmente dell' età imperiale, accoglie la tendenza dei nuovi tempi alla illimitata proprietà del suolo, alla abolizione di ogni divieto di libero acquisto, alla formazione della proprietà capitalista. L'agrimensore serba quasi per naturale inclinazione un vivo ricordo delle prische centurie, dei 'bina iugera' degli avi, ha coscienza della proprietà del 'populus' che vorrebbe salvaguardare, come vedremo; ma ben comprende che motivi sociali ed economici, quando pure non strettamente giuridici (v. cap. VI), forzano a legittimare fatti compiuti, assiste a grado a grado alla ruina delle antiche divisioni del suolo, finisce col divenire consapevolmente e prudentemente piuttosto custode di contrattuali e arbitrarie confinazioni che di limiti ufficiali.

Che il futuro agrimensore dovesse fornirsi di un corredo di cognizioni giuridiche appare dalle opere stesse degli 'auctores'. Frontino, Igino, Siculo Flacco, non avrebbero potuto usare un linguaggio giuridico e applicare le dottrine che analizzeremo, se non fossero stati sufficientemente preparati a ciò; una maggiore o minor conoscenza del diritto (il Rudorff (152), sembra ascriverla a Frontino) non è carattere esclusivo di un determinato agrimensore, bensì comune, in qualche misura, a tutti. Ciò dimostra la loro istruzione secondo un metodo tradizionalmente uniforme. Accade così che il pensiero prenda forma giuridica anche nelle parti geometriche della collezione. Balbo [98, 3] definisce la 'extremitas' così: 'est quo usque uni cuique possidendi ius concessum est, aut quo usque quisque suum seruat'. L'agrimensore studia attentamente le 'leges agrorum' [117, 15], le 'leges coloniarum

(152) *G. I.* p. 230.

et municipiorum' [118, 5], le 'postulationes' dei municipî che trasformavansi in colonie [203, 10], gli 'edicta diui Augusti' [119, 24] e quelli di Cesare [246, 16]. Talora si fa anche raccoglitore di costituzioni imperiali che lo interessano. Ciò aveva pur fatto Frontino nel suo trattato 'De aquaed. urb.' (153). Non vi è legge interessante la storia agraria e la proprietà fondiaria in Roma che gli 'auctores' non conoscano. E non pure di nome (cornelia, graccana etc.), ma ne comprendono la 'uis ac potestas'. Infatti (o rimandino alle proprie collezioni di leggi, come Igino discorrendo della controversia 'de iure subseciuorum', o le prendano dalla fonte ufficiale o dai libri legali) sanno le dispute che la interpretazione fa sorgere fra i giuristi [38, 1]. Si sentono anzi competenti a discutere le diverse interpretazioni delle leggi coloniche col tono degli uomini di toga [118, 15] e a giudicare ambigua taluna di quelle [175, 2]. Danno persino le linee di una dottrina della interpretazione delle leggi [133, 17 - 134, 6]. L'agrimensore abbraccia perciò la questione in ogni aspetto, anche giuridico, nè ignora i dissensi tra lui e il giurista nel risolverla [51, 18]. Se i Romani credetter necessarie all'architetto talune cognizioni giuridiche (154), non farà meraviglia che di questo sussidio volesser fornito l'agrimensore, il quale in maggior numero di casi tratta questioni di proprietà, di vicinanza, di servitù, di possesso, di acque, etc. Scorrendo infatti le reliquie degli 'auctores' ad ogni istante c'imbattiamo in nozioni di diritto pubblico, di procedura civile, di diritto privato.

---

(153) II, 103 sg.
(154) Vitruu., *De arch.* I, 1, 10.

Riguardo all' ' ius publicum ' conoscono, come si è detto, tutta la legislazione agraria e colonica, quindi la diversa condizione giuridica dei terreni tributarî, colonici, immuni, delle città peregrine [35, 13], hanno un chiaro concetto della ' iuris dictio' [118, 3. 164, 21. 165, 21], dei diritti dei privati sul suolo provinciale [36, 3], della dottrina che lo faceva considerare proprietà dello Stato [4, 2 e 9]. Essi vedono nel suolo la graduale sostituzione del diritto colonico al vetusto diritto municipale [178, 14. 203, 8]: e nei ' conciliabula in municipii ius relata ' [19, 1. 55, 16] i vestigî della primitiva costituzione per ' pagi '. Sanno che le leggi comiziali non valgono ' extra Italiam ' [123, 11]. Altrove si mostrano conoscitori delle minuziose norme sui ' munera personarum ' [53, 10. 85, 5. 165, 4] e di quelle sulle cose pubbliche [20, 7. 50, 15].

Per ciò che spetta al processo civile, la fondamentale ed usuale dottrina delle ' controuersiae agrorum ', dimostra larga cultura giuridica nei ' mensores ' e proprio linguaggio [es. ' executio ' 44, 7].

Anche di ' ius priuatum ' hanno conoscenze assai estese. Si direbbe che, a mo' di giuristi, non ravvisano le massime di diritto disgregate, ma legate insieme in istituti e dottrine, come fanno pensare le frasi ' ius subseciuorum ' [6, 4. 8, 5. 22, 2. 132. 24], ' soli ius ' [18, 5. 35, 17] simili all' altra ' ius territoriorum ' [133, 17]. Appare qualche volta la tendenza a considerare lo studio delle leggi simile a quello di un vivente organismo [134, 4]!

Per l'ufficio loro ebbero occasione di accennare, più o meno ampiamente, la dottrina della proprietà, dei fiumi, delle alluvioni, dell' alveo abbandonato, delle isole fluviali, dei rapporti di vicinanza rustica, delle servitù prediali, dei ' compascua '. Essi adoperano concetti giuridici, come la ' mancipatio ' il

'nexum']36, 3 e 5], la 'emptio' e la 'conductio' [132, 9], le 'cautiones' nelle 'leges agrorum' [132, 15], la 'uetustas' [116, 1], la 'longa possessio' [45, 15], la 'usucapio, [126, 6] etc., che mostrano di conoscere pienamente. Talora una semplice frase mostra noti all' agrimensore anche quei principî giuridici che non si riferiscono direttamente al suo argomento. Frontino [25, 1] parlando della controversia 'de glande legenda' esce nella frase 'nec ullam ad radicem (arbores) habent controuersiam' con cui dà a vedere la sua conoscenza delle questioni intorno alle radici degli alberi di confine. Accenno non di pura erudizione, ma di giuridica utilità. Se disputasi sulle radici può accadere che l'albero sia comune, sorga quindi una 'controuersia quae ad solum pertinet'. Si entra nel trattato degli alberi di confine (v. cap. XII); la comunione dell'albero produce quella dei frutti, nè più si parla 'de glande legenda'. Per sapere come e in che misura il futuro agrimensore ricevesse nella scuola le necessarie cognizioni giuridiche, dovremmo ricorrere ai manuali didattici in uso nel periodo che potremmo dir classico. Ma ne restano frammenti sì mutili, arbitrariamente disgiunti e insieme poi ricuciti, che vano è sperar piena luce dalla nostra collezione, mistura di due precedenti raccolte.

La divisione dell' insegnamento agrimensorio in sei libri o in dodici è con tutta verosimiglianza assai distante da Frontino. Della seconda assai poco sappiamo; la prima viene rannodata dai commentatori ad una tripartizione accennata da quell' 'auctor'. Egli (?) scrisse: 'uno... libro instituimus artificem, alio de arte disputauimus. et de adsignationibus, et partitionibus agrorum et de finitionibus terminorum actenus meminimus: superest nunc ut de controuersiis dispiciamus, quoniam in priore sequentium re-

rum ordo absolute de his disputari inhibuit ' [37, 12]. A questo passo rimanda anche il Teuffel (155) per orientarsi nel piano originario dell' opera; ma dalla divisione infuori, tutto è oscuro. Sembra che come i giureconsulti (156), gli ' auctores ' distinguessero lo ' instituere ' dallo ' instruere ' indicando col primo verbo l'insegnamento elementare d'agrimensura, col secondo (che qui non ricorre, ma sarebbe rappresentato dalla parola ' ars ') il superiore che fa dello studioso un ' artifex ': parola prediletta per indicare l' agrimensore.

Tentando ricostruire, almeno nelle linee generali, il contenuto della ' institutio ' e della ' ars ' ci imbattiamo anzitutto nella fantastica ipotesi del Rudorff (157), il quale asserì coincidere il sistema delle due sezioni con quello tradizionale delle Istituzioni. Non si vede come alle ' actiones ' debbano corrispondere le ' controuersiae agrorum ' (sebben qui vi sia una tal quale somiglianza), al diritto materiale (' personae, rerum diuisio, adquisitio ') le qualitates agrorum ' e nella parte pratica, le ' actiones ' non contenziose che l'agrimensore ha da compiere: limiti, assegnazioni e divisioni del suolo, confini e termini ! Il massimo ostacolo a ricomporre le linee del manuale di Frontino deriva dall' incertezza nostra (malgrado la dotta critica del Lachmann) nel segnare i confini tra il libro primo e secondo di quell' ' auctor ' (158). Mentre poi il Rudorff (159) crede

---

(155) *Gesch. der röm. Liter.* § 327.

(156) Cf. Bremer, *Die Rechtsl. und Rechtsschul. im röm. Kais.* (Berlin 1868) p. 7 sg.

(157) *G. I.* p. 231.

(158) Cf. ora nello stesso senso Mommsen, *Die Interpolat. des grom. Corpus (Jahrb. des Ver. f. Alterthumsfr. im Rheinl.* Hft. XCVI-XCVII p. 278 n. 2).

(159) *G. I.* p. 232.

diviso anche il manuale dell'antico Igino in due parti, supposto che siano suoi lo scritto ' de limitibus constituendis ' [166-208] e quello sugli accampamenti (altrimenti non si ha che un ' institutio ' in un sol libro), il Lachmann (160) lo giudica di tre parti: limiti, condizioni del suolo, controversie. La sua opinione non mi sembra accettabile; questa tripartizione di argomenti molto verosimilmente è la stessa di Frontino, come dirò. Igino gromatico (?) e Siculo non scrissero completi manuali, ma intorno a singoli argomenti: monografie poi inquadrate, al pari di altre, nella collezione in dodici e in sei libri.

Ci premerebbe saper qui se le cognizioni giuridiche eran fornite nella ' institutio ' o nella ' ars '.

La ' institutio ' dovette essere un elementare ammaestramento del futuro agrimensore; abbraccia perciò taluni argomenti meglio svolti nel corso superiore. Questo (' ars ') comprende, secondo Frontino tre argomenti: assegnazioni e divisioni del suolo, termini, controversie. Si ha così la ' tripertitio artis ' di un commentatore ed interpolatore di lu i [64, 12]. È la divisione di Igino, la cui ' institutio ' ci fa supporre egualmente partita quella di Frontino (161). Così si avrebbe una corrispondenza di contenuto tra l' ' institutio ' e l' ' ars ' come tra i nostri libri di istituzioni e di pandette con la sola differenza che l' ' ars ' insegna non pure teoria, ma pratica. Secondo il testo del Lachmann, Frontino avrebbe discorso delle ' controuersiae ' già nel primo libro [37, 15] per trattarne poi nel secondo ' abso-

---

(160) *R. F.* II p. 115 e 139.

(161) Ciò è confermato ora dal Mommsen, *Jahrb.* cit. p. 278 n. 2.

lute' (162). Comunque, non si può ascrivere soverchia importanza alle rubriche. Igino l'antico parlava dei termini nel capo 'de limitibus' [109, 9], Siculo a lungo nel suo libro 'de condicionibus agrorum' [138, 18 sg.]. I diversi bisogni del tempo, cui manuali e monografie appartengono, ebbero efficacia nel dare agli argomenti sede e ampiezza diverse. Molto probabilmente anche avendo completi i libri di Frontino e d'Igino la dottrina dei 'termini' e delle 'finitiones' apparirebbe più semplice e concisa che nei posteriori. Invero la minuziosa teoria delle pietre terminali e la loro designazione simbolica a risparmio di ampia carta, argomenti prediletti dei tardi agrimensori, sembrano sconosciuti a quelli del secondo secolo (163). Ciò per due motivi. Quanto più il suolo arcifinio sostituisce il limitato, tanto più la dottrina del confine e dei suoi segni si fa complicata, varia, generale. Siculo già ne tratta nel capo degli 'agri arcifinales' [138, 18] ed insegna ricorrere tutti i generi di confine anche nel suolo già diviso ufficialmente, ormai alterato [151, 17]. E ciò cresce il bisogno di valutare giuridicamente il confine sempre più spoglio di ufficiale sanzione. Inoltre cessate le assegnazioni, le operazioni di accampamento, le fondazioni di colonie, all'agrimensore restò, come dissi sopra, principalmente l'ufficio di determinare e ristabilire il confine. E la scuola tendeva in tempi di decadenza a creare fittizie mappe e strani vocaboli per la loro lettura teorica (164).

---

(162) Dubbî in Mommsen, *Jahrb.* cit. p. 279.

(163) L'osservò anche il Niebuhr, l. c. p. 85.

(164) V. le recenti osservazioni del Mommsen, *Jahrb.* cit. p. 275, 285 sg. sull' 'arca finalis' e sullo schema dei monti e dei piani secondo l'alfabeto greco e latino delle 'casae litterarum'.

Dalla corrispondenza di contenuto dell' 'institutio' e dell' 'ars' si può indurre che argomenti giuridici toccavansi nell'una e nell'altra, salvo ad essere più svolti nella lezione più estesa. Ma ciò non si può dire in modo assoluto, prestandosi forse meglio l' 'institutio' ad elementari nozioni di diritto. Il Lachmann (165) invece sembra restringere le cognizioni giuridiche alla sezione dell' 'ars' dedicata alle controversie; quivi l'agrimensore avrebbe appreso ciò che gli abbisognava per condursi opportunamente come arbitro o avvocato delle parti. Forse giova qui far tesoro di un ammonimento del Mommsen (166): il Lachmann non aveva una conoscenza della materia degli agrimensori, pari alla maestria filologica. Quell'idea condusse nondimeno anche il Rudorff a confinare le dottrine giuridiche dei nostri 'auctores' nel capo delle controversie. Se in queste abbondano nozioni giuridiche, non mancano altrove. Nella dottrina delle 'qualitates agrorum' delle istituzioni, Frontino accennava gli 'arua publica' [4, 1] e il suolo tributario nelle provincie [5, 1], il possesso come mezzo di determinazione dei confini nel suolo arcifinio [5, 9], i luoghi sacri, religiosi e pubblici [8, 4]. In Igino l'antico importantissime nozioni di diritto son frammiste alle dottrine dei limiti e delle condizioni del suolo. Citerò ad es. le nozioni di 'ager tutelatus' [114, 4], di 'uetustas' [116, 1], le specie e i rapporti giuridici degli 'agri uectigales' [116, 5 - 117, 11], la non facile dottrina della 'iuris dictio' secondo le formole delle leggi coloniche [118, 5 - 120, 6], il discorso dei fiumi [120, 7], la determinazione dei diritti del popolo all'uso dei limiti come vie ['non

(165) *R. F.* II p. 117.
(166) *Hermes* XXVII p. 114.

exigua iuris tractatio' secondo Front. 58, 19] e al passaggio pubblico attraverso fondi privati [120,18-121, 6]. In Siculo Flacco e Igino gromatico non fanno difetto teorie giuridiche; già dal titolo delle loro monografie si vede che ne usano fuor delle controversie. Ciò vale anche per altre parti della collezione.

Si allude a concetti e teorie di diritto dovunque occorra, come se fossero argomento noto allo studente. La tradizione scolastica si afferma tanto in materie tecniche [156, 28. 161, 18] come giuridiche, quali l'alluvione [151, 4], con la frase 'ut nostra fert opinio' che qui non indica il parere dell'autore, ma quello di C. Longino [124, 14], parte integrante dei libri di agrimensura. Nondimeno il maestro divien prolisso in argomenti giuridici, ripete per necessità didattica, sa di parlare a studenti di geometria. Ecco esempi d'Igino ove ha bisogno di ricorrere a fonti giuridiche: 'ut supra dixi' [118,7], 'ergo ut saepius repetam' [119, 4], 'iam supra quidem dixeram, sed iterum repetendum arbitror' [119, 8]. Ma non trovi spiegati i termini giuridici almeno di regola; l'estratto d'Isidoro non cade qui in considerazione. Qualche definizione è in Siculo: così del municipio [135, 18], della colonia [135, 20]. Di questa anche nel primo Igino [113, 19]. Nozioni di diritto fornivano già nell'età romana le scuole di grammatica e di retorica; a completarle provvedeva l'insegnamento orale. Lo stesso Niebuhr (167) fece in genere questa osservazione, che riferisco qui al diritto. Come esempî di queste dichiarazioni scolastiche fuse poi (in tempo non determinabile esattamente) col testo citerò i seguenti.

---

(167) L. c. p. 86-87.

Frontino accenna gli 'arua publica' nelle provincie. Il commentatore ne dà il concetto giuridico: 'nam quod publica arua coli dicit ne ammiremini' etc. [4, 9]. Quando egli, secondo Frontino, insegna che alcuni luoghi spettano alle persone pubbliche, spiega che anche le colonie son 'personae publicae' [16, 9]. Dove l''auctor' dice che nel possesso si segue la procedura interdittale, il maestro nota: 'hoc est iure ordinario' [16, 4, 19]: frase di preciso significato nel linguaggio dei nostri autori. Ma egli spiega sempre più: 'apud praesidem prouintiae agitur' [16, 20]. Allo stesso tipo appartengono il tentativo del commentatore di enumerare i luoghi pubblici [21, 11] accennati dall'autore, e la spiegazione del luogo santo e religioso [23, 18]. Nè difficile sarebbe addurre altri esempi avendo i commentatori e maestri, prodotto gran quantità di glosse indi incorporate col testo [cf. gl. 'non silenter' a Front. 45, 13]; il Lachmann stesso (168) confessa che poteva esser più severo. Una desidero riferirne, cui non fu ascritta l'importanza che ha. Frontino ricorda l''ius territorii'. Una glossa (così sembra anche al Lachm.) dichiara: 'sed si rationem appellationis huius tractemus, territorium est quid quid hostis terrendi causa constitutum est' [19, 5]. Pomponio (169) offre una simile etimologia. O abbia il glossatore attinto a Pomponio, il che è difficile, o alla fonte di questo sia pure indirettamente, o a Siculo [137, 17] (?) lasciò un bell'esempio di spiegazione etimologica comune ai giuristi e agli agrimensori.

E fin dalle origini la collezione contiene delle 'leges', forse anche più di quelle raccolte dal primo

---

(168) *R. F.* II p. 121.
(169) L. 239 § 8 D. *de V. S.* 50, 16.

Igino. Succedendosi nuove leggi se ne tien conto in quanto interessano; alle antiche unisconsi le teodosiane, a queste il titolo del Digesto intorno al regolamento dei confini. Parte giuridica non tralasciata neppure nelle epitomi. Ma come è impossibile intendere i concetti giuridici degli 'auctores' senza qualche ammaestramento, così è delle 'leges'. Eppure gli agrimensori aspiravano, come vedemmo, ad una sicura interpretazione di queste, quando anche, come al tempo dei nostri post-glossatori, il vaniloquio del maestro rendeva oscuro il senso della legge. Colpiscono nondimeno i tentativi dei più recenti 'auctores' per completare il testo antico col nuovo diritto. Si spingono sino a fabbricar leggi dove sembri utile o decoroso al ceto degli agrimensori. Del pari istruttive son certe interpolazioni, opera del maestro, o prese da altra fonte, per spiegare e rammodernare il testo. Del primo genere son le frasi: 'ut iudicio agri mensoris finiatur' [274, 15], 'haec agri mensorum semper esse iuditia' [275, 13] che mancano nelle corrispondenti Nou. Theod. tit. 20 § 2 e 5 e nella l. 3 C. *de alluu.* 7, 41. Forse anche le parole 'nam in confinio praediorum' [278, 6] che mancano nei ms. del Digesto alla l. 2 § 10 *fin. reg.* Ne offre traccia la stessa falsa costituzione sui sepolcri [271, 10, 13, 21]. Pel secondo genere son di grande importanza questi esempi. Frontino parla della controversia possessoria e un commentatore vi interpola il diritto teodosiano. Le sue parole [16, 22] sono un sunto del codice teodosiano, il cui testo è riprodotto invece esattamente da Boezio [399, 13] riferendolo alla controversia 'de positione terminorum'. Da un'altra costituzione imperiale sembrano derivare gli ammonimenti del commentatore: 'agrimensor omnis doctus centurias ... assignare nullo modo potest, nisi sacra fuerit praeceptione firmatus [8, 26].

Questi richiami al diritto che vige, i quali probabilmente da un commentatore passano nell'altro e in Boezio, mostrano la tendenza a trarre le fonti legali nel dominio della scuola d'agrimensura e a padroneggiarle e confermano il carattere per metà giuridico del 'corpus gromaticum'.

5. Abbandono la via seguita dal Rudorff e da me pure in precedenti saggi, per basare possibilmente queste ricerche sulle parti genuine della collezione e preferire così taluni 'auctores' ad altri (170). La collezione non si può accogliere come un 'Corpus' con pagine di eguale valore. Basta la storia delle edizioni, più quella dei ms., a persuaderci che la nostra collezione degli agrimensori, miscuglio di due compilazioni (verosimilmente fatta in Italia la prima nel V secolo, nel VI o VII la seconda in Dalmazia, terra italiana), comprende scrittori diversi per età, per ingegno, per professione tutti livellati col nome di 'auctores' anche se non lo meritano. Parti di buona e genuina letteratura tecnica antica confondonsi con le interpolate, ammaestramenti di vera agrimensura con vaniloquî di scuola, problemi di geometri con esercizî di grammatici. Procedere qui ad un regolamento di confini è impresa malagevole; difficile dir tutte le cause di quelle trasformazioni e sovrapposizioni dell'aurea letteratura agrimensoria da Frontino a Siculo. Già al tempo della prima collezione non pochi insegnamenti degli antichi 'auctores' (e dei più interes-

(170) Che avessi tentato il meglio, (già dall'86 al 90) vedo ora, con mia gioia, dal Mommsen nei cit. *Jahrb.* dove traccia con mano maestra il confine (ancora congetturale) fra le parti genuine e interpolate del 'Corpus gromaticum'. Accetto la distinzione che egli fa delle due raccolte e delle parti che vi ascrive.

santi per noi) suonavano com'eco di condizioni sociali e topografiche scomparse: gli 'scamna' di Frontino sembravano 'camna' allo scrittore dell'arceriano [3, 5]. Si può dire che a poco a poco la raccolta, libera dal crogiuolo delle pratiche operazioni, si ritrasse nella scuola; il metodo traslatizio, dei giureconsulti romani, di cui qui pure è esempio, non valse a salvare gli agrimensori o pseudoagrimensori recenti da una fredda dialettica ripugnante alla realtà e da vuoti e spesso inintelligibili esercizî didattici. Nondimeno è una fortuna per noi che la scuola ci abbia conservato dottrine agrimensorie non più pratiche e che raccolte, codici, epitomi più recenti non sien riusciti a produrre una totale scomparsa dei testi più antichi.

Cercando pertanto le dottrine giuridiche degli agrimensori romani, è vivo il desiderio di sceverare il testo originale dal commento, la fonte genuina dall'interpolazione, le leggi vere dalle false, le parti medioevali dalle classiche. Debbo tentar di salire, per una selva selvaggia, agli 'auctores' del primo e secondo secolo di Cristo, tecnici eruditi e precisi (171), tenendo conto dei posteriori solo in quanto abbiano esattamente inteso o riferito le dottrine degli antichi. Un gran passo è fatto con la recensione del Lachmann, ma i dubbî che non mi abbandonarono mai in queste ricerche, sono oggi cresciuti ed hanno preso forma più precisa per la recente monografia del Mommsen. L'opera di purificazione del primo, sebben mirabile, non è sempre soddisfacente.

---

(171) Sono in sostanza i testi, con più largo confine di tempo (che io posso accettare) ascritti dal Mommsen, *Jahrb.* cit. p. 273 sg. alla prima raccolta, pressoché esente da interpolazioni.

È tutto di Frontino quanto esso gli ascrive? Abbiamo un sicuro testo di Agennio o piuttosto sarebbe meglio rinunciare a ricomporlo? Accetterò Frontino come è nel Lachmann; Agennio ha per me una secondaria importanza. Se anche è quasi certo che questo enigmatico autore trovavasi puro nella prima raccolta, il critico può ascriverlo ai genuini ' auctores ', non chi volgesi a studi come i miei. Tra Frontino e Igino l'antico e Agennio corrono differenze tali che la pura e fondamentale dottrina delle ' controuersiae agrorum ' dei primi è ridotta in quest'ultimo ad un ramo scolastico e fittizio delle ' priuata disputatio ' [64, 18] comune a tutte le ' artes '. È necessaria la lettura di una pagina della storia della retorica e della logica per intendere la fraseologia di Agennio. Di quest'impaccio dialettico sono immuni i buoni ' auctores '; invano tentò il Lachmann (172) di collegare a Frontino qualche formola d'Agennio. Tutt'al più, come gli scolastici e i post-glossatori nostri, questi creò talora un edificio su una parola del maestro. Sia qual vuolsi l'originale figura di Agennio, i commentatori che da lui presero e con le sue tendenze impastarono squarci di Frontino e del primo Igino, mostrano evidentemente la differenza di trattazione fra questi autori e il modello che sembrava omai preferibile. I ' ueteres ' parlano un oscuro linguaggio [1, 9], che si dee ridurre piano e lucido (intendi diluire secondo il metodo scolastico). Frontino peccò contro le regole dialettiche perchè enumerando le controversie ' generibus species non dedit ' [9, 20]; quindi ' omnino dixit inproprie '. Eppur quanti romanisti antichi e

(172) *R. F.* II p. 128.

moderni hanno, senza loro colpa, attinto a questi costruttori di castelli in Spagna per spiegare i testi giuridici!

Nè tanto nocque agli antichi 'auctores' l'essere adagiati nel letto di Procuste della dialettica medioevale, quanto il danno sostanziale che risentirono. Tutto non è colpa dei manipolatori nominati o anonimi: il processo civile non aveva più bisogno di agrimensori; il suolo, mutata fisonomia, non era più la dimostrazione di ciò che il libro insegnava; i nomi delle prische divisioni si storpiavano nell'uso e nei documenti. Potevan durare inalterate le antiche nozioni giuridiche, non creazione della mente, ma specchio dei tempi in cui sorsero? Frontino [20, 9] pone fra i luoghi pubblici quelli non venduti nè assegnati ad alcuno, rimasti quindi in potestà di chi poteva assegnarli [54, 4]. Questo principio assai semplice è nondimeno presupposto di importanti conseguenze giuridiche (v. cap. VI e XVI). Si applica naturalmente anche ai 'subseciua'. Un anonimo agrimensore, già della prima raccolta, non sa più, per effetto delle mutate condizioni del suolo, in quale originaria condizione giuridica fossero i 'subseciua' [284, 5]. Così un commentatore, che è della seconda raccolta, li dirà 'in ambiguo et uelud indefinite' [8, 15]. Fraintendendo i testi o isolandoli dal loro tempo, è facile convertire in regola generale ciò che negli antichi è disposto per un caso. La generale condizione dei 'subseciua' è indicata nella 'Demonstr. artis geometr.' [398, 5] con le parole che il 'lib. colon. I' riferisce a quei ritagli in Dalmazia [242, 3].

È inutile moltiplicare esempî. Basta ricordare ciò che accadde di due fondamentali dottrine giuridiche e gromatiche insieme: quella delle 'condiciones agrorum' e delle 'controuersiae agrorum'.

Quanto ai tipi di mappe con lettere e segni del confine (' casae litterarum ') le quali restano in più redazioni nella collezione e che pur sarebbero utili per la giuridica valutazione del confine, il meglio è dire apertamente che non si riesce a configurare le reali condizioni che dovrebbero descrivere (173) e non se ne può far uso che con massima prudenza. Certe regole poi che oscuri agrimensori della seconda raccolta, come Dolabella, insegnano per ritrovare il confine litigioso tra i fondi [303, 15] somigliano assai alle leggi inventate dai retori romani, che abbiam talora credute vere!

Tornando alla dottrina delle qualità del suolo, genuina in Frontino che l' ha sott'occhio [1-8], si snatura tanto in un commentatore che non sai più che cosa sia l' ' ager mensura per estrem. conprehensus ' [2, 6]; la centuria finisce ad essere una ' mensura per extremitatem comprehensa ' [2, 12]. Parole tecniche perdono il loro significato: non tecniche o errori acquistan parvenza di cose. La frase di Frontino ' quid quid *per latitudinem* (est delimitatum) per scamna (appellatur) ' [3, 4], dà luogo ad un ' per altitudinem ' nell'arceriano e nel gudiano. Il commentatore, sebbene dichiari di non capire come nelle misure di superficie si possa parlare di altezza, ricorre al peregrino mezzo di leggervi un modo di dire dell' ' idioma artis ' per indicare la direzione verso oriente [3, 15]. Anche peggiore è la distinzione fra ' subseciuum maius ' e ' minus ' infiltratasi nel commento [6, 21, 22] che altera un corrispondente passo del primo Igino [110, 23]. Qui si dà soltanto notizia di un'assegnazione nella quale il ' subseciuum ' più esteso di cento iugeri fu cal-

(173) Così anche il Mommsen, *Jahrb.* cit. p. 274, 285, 287 sg.

colato come centuria completa, il non inferiore a cinquanta mezza centuria: Così in parte della Toscana, della Campania, della Puglia [213, 1, 2].

Errori e false regole o denominazioni, tra le quali con tutta probabilità è da porre il 'limes sextaneus' di cui è piena la seconda raccolta (174), sono assai più pericolose per noi che le pie osservazioni degli agrimensori cristiani. Dolabella chiede come mai gli antichi divisero il suolo a forma di croce [303, 22]. Un altro, che invoca pure gli evangeli, fa derivare da Cristo la 'terminatio' e il precetto di chiudere il suolo entro 'limites' [362, 24]. Il vero scoglio è la necessità di giungere all'antitesi originaria delle diverse 'condiciones agrorum' a traverso scrittori che non sono neppure in piena colpa di confonderle insieme, perchè questa tendenza era nella realtà delle cose già ai tempi di Siculo [151, 17]. Son perciò pericolose anche le fonti di maggior pregio per noi, come il 'liber regionum' della prima raccolta. Lo scopo, conservato a traverso le molteplici manipolazioni, sarebbe pur sempre d'indicare nelle regioni il suolo diviso e assegnato in antitesi all'arcifinio (175), ma già qui si mescolano col primo concetti, come la 'delimitatio per rationem arcarum vel riparum' [227, 13], ripugnanti ad una limitazione geometrica. E molte altre interpolazioni vi si possono ravvisare. Nella redazione posteriore del 'liber' non mancano i richiami espressi o taciti ai buoni autori: a Frontino [255, 13 cf. 30, 2], a Siculo [258, 12. 253, 17; cf. 136, 16. 257, 26; cf. 137, 2] da cui forse derivano anche i 'montes Romani' [252, 23; cf. 137 2], ai 'libri auc-

(174) Cf. Mommsen, *Jahrb.* cit. p. 285.
(175) Mommsen, *R. F.* II p. 162.

torum' [253, 24. 255, 16; cf. 342, 13]. Altrove si ode un'eco di autori più recenti, che figurano nella seconda raccolta [252, 16; cf. 308, 26. 253, 17; cf. 349, 17?] come estratti da un'ampia compilazione, ma è impossibile stabilire qui il rapporto fra l'un passo e l'altro. Latino, uno di questi enigmatici autori ha pure il coraggio di sferzare coloro 'qui nesciunt quid est in lectionibus' [306, 10] e parla insieme di centurie dove, secondo il loro genuino significato, niente hanno che fare. Nella 'demonstr. artis geometr.' che pur deriva da buone fonti (176) i 'limites' sono identificati senz'altro coi segni un tempo proprî del suolo arcifinio [400, 21]. Così in quella seconda redazione del 'liber regionum' e in tutti gli pseudogromatici della collezione, decumani e cardini e centurie si combinano nel più strano modo (forse specchio del vero stato dei fondi) con la terminazione arcifinale (177).

Quanto alla dottrina delle 'controuersiae' dissi com'è ridotta in Agennio. È inutile registrare errori nei tardi elenchi di quelle, come una controversia 'de domo proprietatis' [398, 23]. Son notevoli piuttosto certe spiegazioni dei commentatori. Frontino nella controversia del possesso insegna: 'ad interdictum litigatur' [16, 3. 49, 14]. Un commentatore pensa qui esclusivamente ad un giudizio dinanzi al preside della provincia [16, 20].

Purtroppo, malgrado l'edizione del Lachmann, lo studio dei singoli 'auctores' non è possibile con quella sicurezza con cui si ricostruiscono Labeone, Giuliano e Papiniano. Nondimeno lo studioso pru-

---

(176) Blume, *R. F.* II p. 65.

(177) Qui pure mi conforta ora un eguale giudizio del Mommsen, *Jahrb.* cit. p. 287.

dente, fissati i caratteri dei principali 'auctores' e ricordandoli quando chiede loro giuridiche dottrine, può trarne grande profitto qualora rinunci a ipotesi ingegnose ma infondate e sappia a tempo dichiarare la propria ignoranza. Se studia così gli 'auctores' anzichè la collezione in complesso, può tuttavia asserire di non esporre dottrine dell' uno o dell'altro autore, ma degli agrimensori: l' unità deriva spesso dal loro ravvicinamento e da una tradizione scolastica che, sebbene scolorata a poco a poco, non venne mai meno.

6. Lo studio dei caratteri dei principali 'auctores' è necessario preambolo alle ricerche seguenti. Invero intenderemo (fin dove ce lo consentono le fonti) come un agrimensore più tecnico esponga dottrine giuridiche men completamente di altro che più inchina a trattazioni di diritto. Si pensi ad es. alla dottrina dello spostamento del 'locus qui seruit' nelle servitù di passaggio come è in Igino in confronto a Siculo (v. cap. XI n. 5). Così il rapido alterarsi della ufficiale divisione del suolo nelle diverse età ci dirà perchè un agrimensore non vegga rigida come un altro l' antitesi fra suolo limitato e arcifinio o un più recente configuri casi giuridici trascurati da un antico. I casi di passo necessario cui Siculo allude [152, 5 sg.] debbonsi forse al cresciuto discordare delle 'formae agrorum' dalla figura dei terreni. Per questo valore comparativo degli 'auctores' poco ci offrono il Lachmann, il Rudorff, il Cantor (di un recente tentativo del Mommsen dirò al c. I) o gli storici delle lettere latine, quali il Teuffel, pur così pregevole, e lo Schanz (178).

---

(178) *Gesch. der röm. Liter.* II (Münch. 1892) § 500-1 (nello *Hand.* di Müll.).

Qualche 'auctor' più trascurato dai moderni critici sale invece all'onore di precipua fonte per le mie ricerche. Di Siculo Flacco, osserva il Lange 179, che forse il Lachmann o altro degli editori non trattarono pienamente perchè già il 'De condicionibus agrorum' ne offre poco l'occasione. Per le dottrine giuridiche è degno invece di serio esame.

Non la biografia dei singoli autori (se togli Frontino poco si sa), ma la determinazione dei caratteri più importanti, sotto l'aspetto accennato, di Frontino, dei due Igini, di Siculo Flacco è qui necessaria. Agennio porge occasione ad altre indagini (n. 7).

a) Sesto Giulio Frontino. La odierna critica restituì al primo luogo quest'autore derubato da Agennio; di alcuni scritti che gli vennero attribuiti illegittimamente fu liberato. L'errore dei due Frontini e che l'autore del 'De aquis' e quello del trattato di agrimensura non fossero una sola persona (180) scaturì da passi falsi della collezione. Frontino in altri due scritti allude ad una precedente opera: nell'appendice alla sua tattica scritta ancora sotto Domiziano e nel 'De aquis' incominciato sotto Nerva (181).

Il nostro autore fu uomo di scienza e di azione, circa dal 40 al 103 d. C. militare in Brettagna, pretore, console più volte, 'curator aquarum' etc. sotto gli imperatori Vespasiano, Tito, Domiziano, Nerva, Traiano. Sdegnò ogni monumento funebre, pago di esser ricordato dalle proprie opere. Scrisse di tattica

---

(179) L. c. p. 530.

(180) Cf. ad es. Polen., in Frontin., *De aquis* prol. p. 16; Forcell., *Index auct.* s. u. Frontinus.

(181) Lachmann, *R. F.* II p. 102; Cantor, *Agrim.* p. 93, *Vorles.* I p. 512; Teuffel, o. c. § 327.

militare attingendo largamente agli storici (182), intorno agli acquedotti di Roma, di gromatica, di agricoltura (183). Forse è il più antico autore di un manuale completo di agrimensura; sarebbe correr troppo affermarlo capostipite della relativa letteratura. Dalle scuole di geometria già in Roma ai tempi di lui poteva esser uscito qualche scritto (v. n. 7). Di matematica mostransi conoscitori Vitruvio, Columella, Quintiliano (184). Specialmente Columella (185) dice in modo palese di aver attinto ai geometri (in Roma?) le necessarie nozioni di agrimensura. Della originalità di Frontino difficile è giudicare, non potendo noi far confronti tra i suoi scritti e quelli di Varrone. Forse il manuale di Frontino fu didatticamente pregevole come pei giuristi quello di Gaio; forse anche il primo e causa di progresso delle scuole di geometria in Roma. Non ultimo pregio del libro il carattere teorico e pratico ad un tempo. Frontino vi deponeva il frutto della propria esperienza, e sempre appar desideroso di riannodarsi alla pratica e dirigerla. Scrisse questo trattato sotto Domiziano che vien detto 'praestissimus' [54, 11]. Ai tempi dell'autore agitavasi tuttora da molti anni una lite in Africa fra gli Adrumentini e i Tysdridatani 'de aede Mineruae' [57, 2]. La lingua e lo stile di lui, se non di scrittore del secolo d'oro, pur niente offrono che offenda il gusto di chi è abituato alla buona latinità.

Per gli agrimensori Frontino fu capo scuola, sembrò degno di commenti come i sommi autori, la sua fama fiorì tra i contemporanei che lo pre-

---

(182) Bludau, *De fontib. Front.* (Brunsb. 1883).
(183) Cf. Mai, *Auct. Class.* I p. 410.
(184) Cf. Cantor. *Vorles.* I p. 507-512.
(185) *De re rust.* V, 2.

sero a modello e lo citarono come autorità, tra i posteri che anche nel medio evo lo dissero 'geometricae artis inspector prouidissimus' [415, 10]. Per noi è fonte di prim' ordine mostrando in ogni pagina non poca conoscenza del diritto; vorrebbe che il suo scolare divenisse quasi un giurista. Il linguaggio giuridico di lui è più preciso di quello degli altri autori: sembra persino voglia far pompa della propria cultura giuridica. E ci è di grande utilità come rappresentante della più antica tradizione agrimensoria, anche nel suo aspetto giuridico: poni, riguardo al principio della proprietà del 'populus'. Espone quindi le 'condiciones' del suolo dipingendole meno alterate che gli altri agrimensori. Malgrado le giuridiche nozioni di Frontino, non posso aderire alla opinione dello Hultsch (186) che quell' 'auctor' abbia trattato nel suo manuale soltanto dell'aspetto giuridico dell'agrimensura. Ciò contradice all'indole della tradizione conservata per secoli e al carattere complessivo degli uffizi e degli scritti di Frontino, che pel desiderio di esser completo e guida sicura ai pratici, dovette occuparsi anche del diritto, non esclusivamente di questo (187). Nè ci è lecito trar conclusioni troppo assolute dai residui dell'opera di Frontino che furon trasmessi sino a noi e che nella stessa edizione del Lachmann hanno un confine ancor dubbio; talune parti risguardanti la geometria probabilmente son perdute. Alle ipotesi non arrischiate del Cantor intorno alla conoscenza in autori medioevali più o meno antichi di una geometria di Frontino, io aggiungo che un 'Iulius Frontinus' figura come autore di una geo-

(186) Ersch u. Gruber's *Encykl.* s. u. gromatici p. 99.
(187) Cf. nello stesso senso il Cantor, *Agrim.* p. 94.

metria nei cataloghi delle biblioteche medioevali (v. sotto n. 7). Sebbene non si sappia precisamente che cosa s'intendesse qui per geometria (nell'arceriano stanno sotto questa rubrica le 'casae litterarum') è lecito supporre che si possedessero parti dell'opera di Frontino di evidente carattere geometrico. Lo Chasles credette che una rilevante di esse sia giunta sino a noi in un anonimo frammento costituente una parte del famoso ms. di Chartres, del quale l'altra conserva il nome del ms. C della geometria di Boezio. L'ipotesi è contradetta dal Cantor (188); ma egli stesso c'informa che ad un glossatore di Gerberto, verosimilmente del principio del XII secolo, era noto un libro di Frontino in cui parlavasi della superficie dei quadrati (189). Gli antichi ms. col titolo geometria di Frontino e quest'accenno del glossatore di Gerberto hanno importanza solo in quanto si possa esser certi che l'opera era del nostro autore. Pel modo in cui i singoli 'auctores' ci furono trasmessi, i dubbî non saranno mai troppi, tanto più che lo scritto geometrico di Balbo fu attribuito a Frontino.

b) Igino. Anche questo agrimensore, negletto dal Goesio, giudicato invece dal Lachmann 'uno dei più importanti fra i nostri scrittori' fu da lui reintegrato nella fama, seguendo con arte migliore, l'esempio del Blume (190). Si può credere contemporaneo di Frontino. Raccolse costituzioni imperiali, anche di Nerva; il trattato di agrimensura che vedemmo diviso in tre parti è circa del 103 (191),

(188) *Agrim.* p. 94-95.

(189) Cod. a. V. 7 della fondazione di S. Pietro in Salzburg f. 80. uerso prima del cap. 40 della geometria di Gerberto: 'Embadum talis quadrilateri in frontino docetur'.

(190) *R. F.* II p. 136.

(191) Cantor, *Agrim.* p. 97.

quindi dell'età di Balbo. Igino, che non parla della provincia di Dacia, ci fa sapere che in Pannonia Traiano aveva testè fondato colonie [121, 7]. Ai giorni di lui vivevano tuttora nel Sannio i veterani cui Vespasiano aveva distribuito terre [131, 16].

Il Teuffel (192), riproducendo l'autorevole giudizio del Lachmann, dice i libri di Frontino adoperati sempre con indipendenza da Igino, la sua esposizione in buon latino più tecnica, ma di profondo conoscitore dell'arte. Igino ci conservò il parere di C. Longino sulle alluvioni nell'agro del Po [124, 11]. Mentre Frontino più sfoggia cognizioni giuridiche, Igino si limita volentieri ad ammaestramenti tecnici. Giova qualche esempio. Il primo, trattando della 'controuersia de loco' [43, 19-45, 6], esce in un disputato passo di argomento del tutto giuridico. A torto s'invocarono arbitri 'mensores' e 'iudices finium regundorum' in controversia che eccede il regolamento del confine; la sentenza è invalida. Consiglia poi se la 'possessio (loci) potenti firma est' l'interdetto, 'si minus firma' il giudizio petitorio. E conoscendo evidentemente il principio che si può possedere una parte di un fondo (cioè un 'locus') purchè certa, insegna come si giunga a stabilire tal carattere, chiudendo il discorso con altri consigli sul giudizio possessorio.

Igino [129, 12-131, 9] vuol piuttosto insegnare con quali tecnici criterî possa l'agrimensore statuire che un 'locus' ha figura a sè. Ove il discorso cada sulla usucapione [130, 1] ben tosto se ne ritrae scrivendo 'rem magis esse iuris quam nostri operis': osservazione che gli viene spontanea anche riguardo alle liti intorno all''actus, iter, am-

(192) O. c. § 344.

bitus, accessus' [134, 7], laddove altro agrimensore non si asterrà dal trattare anche delle vie, nè da semplice geometra. Malgrado quel prevalente carattere tecnico di Igino (si deve sempre ricordare, completandone, ove occorra, la esposizione con altri 'auctores') egli sa l'importanza delle fonti giuridiche ed offre buone nozioni di diritto. Vedasi, oltre gli esempî recati sopra, il discorso dell' alluvione [124, 3], del confine [126, 3] etc. Sebbene Igino sia press' a poco ai confini di Frontino, accenna, assai più di questo, al confondersi delle varie 'condiciones agrorum' [116, 1. 131, 19]. Non dobbiamo però esagerare il valore di quest'osservazione: non era ancor giunto il tempo che il suolo ufficialmente diviso e le sue 'formae' perdessero importanza. Ce ne fanno fede l'opera del contemporaneo Balbo, il cui scopo precipuo è una esposizione teorica di queste mappe (193) e l'insegnamento di pratiche agrimensorie convalidate da recente esperienza [92, 11, 17].

Da questo Igino, il Blume, indi il Lachmann distinsero un omonimo posteriore, cui dovrebbesi attribuire lo scritto 'De limitibus constituendis'. Invece il Lange, che già aveva sostenuto l'appartenenza ad uno stesso Igino di tutti gli scritti d'agrimensura e di quello sugli accampamenti, non mutò opinione per l'autorità del Lachmann: lo combattè anzi con argomenti degni di considerazione (194). La distinzione del Blume e del Lachmann è accolta anche dal Gemoll (195) e recentemente dallo Schanz; la opinione del Lange dal De Vit (196). L' autore

(193) Mommsen, *R. F.* II p. 148-9.
(194) L. c. p. 526 sg.
(195) *Hermes* XI p. 166 sg.
(196) *Onomast.* s. u. Hygin. III.

dello scritto 'De limitibus constituendis' intitolato nell'arceriano f. 137 *b* 'liber Hygini gromaticus' (altra volta quest'epiteto si aggiunge al nome) è sopratutto un tecnico anzi di scienza (ad es. in stereometria) superiore a quella dei suoi concittadini (197). Vuol fare un trattato teorico - pratico della limitazione. Studioso della storia della sua scienza, delle antiche pratiche, delle più svariate applicazioni dell''ars' e dei buoni metodi, infiora il ragionamento con citazioni di poeti [Virgilio 185, 15. Lucano 188, 10], non usate da altri 'auctores'. La lingua di questo autore, secondo il Lange, è simile a quella del così detto primo Igino. Sembrami lo stile del 'De limitibus constituendis' assai meno conciso; ne può anche esser causa la differenza fra un' 'institutio' e un trattato di 'ars'. Comparazioni filologiche, come sui compilatori delle Istituzioni giustinianee tentarono lo Huschke e il Grupe ed altri oggi sui giuristi delle Pandette, sarebbero qui forse impossibili per la poca sicurezza del testo del primo Igino; l'esser poi appoggiati tutti i discussi libri su Frontino e il necessario uso di termini tecnici produssero inevitabilmente una grande uniformità di esposizione. Anche l'argomento capitale del Lachmann che il secondo Igino abbia copiato Frontino già con erronee interpolazioni e senza neppure accorgersene è stato mostrato dal Lange tutt'altro che sicuro. Più avrebbe valore la tradizione, se mostrasse distinguere due Igini. Non giova la trasmissione materiale dei loro scritti in fogli diversi dell'arceriano, avendosene esempî per un autore certamente unico, nè che talora Igino sia appellato 'gromaticus' talora no. Nella frequenza di ms. di altro Igino non agrimensore (cf. n. 7)

(197) Cantor, *Vorles.* I p. 499-500.

quell' epiteto poteva avere semplicemente lo scopo di indicare il geometra. Neppure mi sembra importante che l' arceriano indichi lo scritto del primo Igino come libro a sè, non potendosi escludere che un altro pure fosse di lui. Il 'liber Egeni' delle 'casae litterarum' [336, 2] è accenno troppo ambiguo. Nell' elenco degli agrimensori aggiunto alla 'Demonstr. artis geometr.' si nominano due Igini [403, 19 e 31], ma come fidarci di questo sunto medioevale ove paiono anche distinti Siculo da Flacco, Ageno da Urbico? Lo scritto 'De limitibus constituendis' ha valore per noi riportandoci ad un tempo in cui distinguevasi il suolo provinciale tributario dall'immune (italico?) [205, 1]. Offre anche notizie giuridicamente interessanti sui 'fundi excepti' e 'concessi' [197, 4], sui 'compascua' pertinenze di fondi determinati [201, 13], sull'ammontare del 'uectigal' nel suolo provinciale [205, 10] etc.

c) Siculo Flacco. Trasmesso meno guasto e spezzato degli altri 'auctores', già tenuto in gran pregio (si ricordi il giudizio del Goesius) meritò elogi pel suo stile anche dal Teuffel (198). Invece il Gemoll (199) scrive che 'la forma di Siculo non è così accurata, come il Teuffel suppone, ma piuttosto impropria e straordinariamente prolissa'. A conferma aggiungo propendere Siculo a filiazioni dialettiche, diciam così, del ragionamento; sintomo di decadenza. Esempî: 'accidit enim ut ex similibus causis similes haberent condiciones' [134, 19]; 'ciuitates enim, quarum condiciones aliae sunt .....habent uocabulorum differentias: quare uero non liceat earum diuersas esse condiciones'? [135, 1]. Ma per le seguenti ricerche Siculo è fonte preziosa. Intorno ai suoi tempi tutto

(198) O. c. § 344 n. 6.
(199) *Hermes* XI p. 171.

è congettura. Il Niebuhr (200) lo pose sotto Traiano; il Blume (201) lo considera imitatore di Igino; il Rudorff (202) sembra ascriverlo all'età di Domiziano; il Mommsen (203) induce che non può esser posteriore a Costantino pel ricordo dei 'curatores uiarum' [146, 3], scomparsi dopo quell'imperatore. Lo Schanz lo dice senz'altro dell'età di Domiziano, il Teuffel di poco posteriore al principato di lui. Ma la frase di Siculo 'de quibus (subseciu.) Domitianus finem statuit' [163, 13] prova assai poco. Il termine estremo più verosimile è quello del Mommsen. Il libro di Siculo, sebbene intitolato nel gudiano 'De condicionibus agrorum', tratta soltanto del suolo in Italia; forse (le rubriche non sono autentiche) seguiva il genitivo 'Italiae' [Cf. 258, 12: 'in libro conditionum Italiae agrorum']. L'importanza di Siculo per noi è duplice.

Anzitutto egli è profondo conoscitore degli statuti municipali e delle leggi romane; quasi per metà giurista, la sua stessa prolissità, lo attira verso gli argomenti giuridici. Talune dottrine come quella degli alberi di confine [143, 14-145, 18] sono esposte da lui più completamente che da ogni altro. Così la dottrina dei 'termini' [138, 18 sg.]. Ha un trattato sulle vie [145, 19-147, 11] che il primo Igino non avrebbe scritto, e pregevoli notizie intorno alle servitù, in specie per casi di passaggio coattivo [146,14] dove interpreta in modo originale la nota clausola 'ita ut (fundus) optimus maximusque est'. Inoltre Siculo Flacco c'interessa grandemente perchè più assai di Frontino e d'Igino si avvicina

(200) *Röm. Gesch.* 2 ed. II p. 172.
(201) *Rhein. Mus.* VII p. 141.
(202) *G. I.* p. 231.
(203) *R. F.* II p. 197.

a quelle condizioni del suolo in mezzo a cui il diritto classico si perfezionò perdendo l'indole soverchiamente civica e spezzando i vincoli della ufficiale limitazione dei fondi. Per Frontino la condizione tipica del suolo è l'' ager limitatus ' come fu agli inizi in Roma; nelle ' controuersiae agrorum ' vi si riferisce molto; la trattazione di lui rispecchia tuttora i principî fondamentali dell' antico diritto romano. Così quello della intangibilità del suolo pubblico [50, 15] che applica con logico rigore ai ' subseciua ' [54, 4]. Anche per Frontino la ' forma agri ' non ha valore assoluto [45, 11], ma scientifico ideale di lui è ripristinare sul suolo l' ' ordo ueteris adsignationis ' [47, 21]. Lo commove ancora il ricordo dei vasti piani geometrici di Cesare e di Augusto. Il primo Igino svela già [131, 16] una qualche discordanza fra il suolo e le antiche ' formae '. Siculo è più moderno; ai suoi occhi i terreni sono omai svincolati dalle antiche linee geometriche; i possessori, nel volgere del tempo, con le occupazioni e gli atti giuridici cancellano la vetusta divisione fatta dallo Stato [151, 17]. Gli ' agri quaestorii ' già inquadrati nelle mappe ufficiali [152, 24] tornano ' ad occupatoriorum condicionem ' [154, 5]; ciò che fu assegnato a più si concentra nel dominio di un solo [161, 11].

Con sì larga veduta delle trasformazioni del suolo, Siculo potè apprezzare pienamente i principî e gl' istituti giuridici, in specie quelli della vicinanza convenzionale. É un agrimensore non dominato dalle tendenze dell'antica politica agraria, ma ben consapevole delle nuove verso la libertà assoluta dell' acquisto e l' assoluta padronanza privata del suolo. Meglio di ogni altro vede sostituirsi, con forza perennemente operosa, alle antiche ' condiciones ' del suolo italico e provinciale quel libero

tipo di 'ager arcifinius' cui già pervenne faticosamente il diritto classico e che dalle collezioni giustinianee passò nelle scuole nostre neppur consapevoli dapprima di altri tipi.

7. Venendo ora a dir brevemente dei commenti a Frontino e della fortuna della collezione nelle scuole delle 'artes liberales' crescono i dubbî, facile è smarrirsi nel laberinto periglioso delle ipotesi. Eppure alcune notizie sarebbero di somma utilità per intendere come venissero, dopo la classica età degli 'auctores', ammaestrati anche nel diritto i futuri agrimensori e ritrovare l'origine delle glosse e dei commenti incorporati col testo.

La prima difficoltà s'incontra nel determinare il confine tra i commentatori e i così detti 'ueteres' [1, 8]. Siculo mi sembra l'ultimo dei buoni autori antichi; certo fra la sua maniera e quella d'Agennio corre gran differenza. Niuna delle quattro classi in cui il Blume divise i ms. degli agrimensori è immune da interpolazioni e commenti che salgono talora al grado di incorporazione e distruzione del testo originale: queste aggiunte corrono sotto il nome di Aggeno o Agennio Urbico. Abbiamo un commento alle 'qualitates agrorum' e alle 'controuersiae' del primo libro di Frontino [1-26]; poi un trattato a sè di Agennio sulle controversie [59-90] ove a mosaico son incastrate le parole di Frontino. Prima di tentare altre distinzioni di questi commenti giova dire l'impressione che fanno, tanto più che l'immatura morte del Lachmann c'impedì di leggere nel secondo volume degli agrimensori maggiori spiegazioni di lui intorno al carattere dei testi che pubblicava. Forse di Agennio e altri commentatori non avrebbe detto più di quello che comunicò nella sua lettura all'Accademia di Berlino il 2 agosto 1849 'intorno ai tre più anti-

chi scrittori romani di agrimensura, Frontino, Balbo e il primo Igino' non pubblicata nelle memorie di quell'anno, ma preludio di una monografia che, press' a poco sotto lo stesso titolo, è nel ricordato volume secondo, con qualche accenno ad Agennio. Ivi dichiara affatto indifferente per lui sapere chi fosse questo commentatore (204). Ciò non è facile; ma interessa a noi grandemente fissare qualche carattere dei commenti. Nè al sapiente critico sfuggì che vi appaiono scolastiche interpolazioni e parafrasi di testi: opera di un grammatico per renderne più agevole l'insegnamento ai fanciulli (205). Osservando ciò di sfuggita lasciò il germe di una felice idea. Le prove dell' avvolgimento degli 'auctores' nella logica e dialettica greco-romana, in quanto divenne nutrimento delle scuole di grammatica e retorica (206) sono evidentissime in questi commenti. Fondamentale è l'allusione al passaggio del giovinetto dalle prime scuole a quelle delle 'artes liberales' [1, 13-15] dove il maestro con l' usato frasario, che compare anche nei nostri legisti medioevali, promette di esporre 'plano sermone et lucido' gl' insegnamenti degli antichi autori di agrimensura. Infatti dal 'primus magister' o 'litterator' i fanciulli passavano alla scuola del grammatico (207). Caratteristici sono gli 'status controuersiarum' [9, 14. 65, 14 sg.] grande argomento di dispute retoriche. Basta la nota formola: 'quid quod id ipsum, quod quid est, aut quale, prius quadam in parte uide-

(204) *R. F.* II p. 129.

(205) *R. F.* II p. 109.

(206) Cf. Prantl, *Gesch. der Logik im Abendl.* I p. 511, 505, 662, II p. 69.

(207) Si può qui, per brevità, far tesoro dell'ottimo quadro del Boissier, *La fin du pagan.* 2 ed. I (Paris 1894) p. 150 sg.

mus' [60, 11] per ravvisare in chi parla un maestro di grammatica o di retorica. Già egli stesso dice d'insegnare secondo le 'artes' a lui cognite [61, 3]; vuole perciò rispettata la 'regula dialectica' di cui Frontino fu non curante [9, 20]. È della scuola delle arti liberali l'istessa persuasione del vincolo tra la geometria e le 'artes' [65, 1]. Così l'ammonimento che il maestro premette quanto è necessario ['quam multa praecedunt' 60, 6; 'anticipalia' 64, 22] per la intelligenza degli agrimensori fa pensare agli enciclopedici ammaestramenti (208) del grammatico (anche un po' matematico e geometra) per far intendere agli scolari i testi antichi. Nel cerchio della grammatica e retorica medioevale ci riconduce pure l'idea che le controversie agrimensorie entrano nella 'priuata disputatio' comune a tutte le 'artes'.

Più difficile è la ricerca intorno ai caratteri dei frammenti minori della collezione. Ci compaiono autori (anche un 'Neuterius' [358, 11]) su cui niente sappiamo; la loro provenienza comune è un enigmatico e sospetto centone (non sai se di agrimensori soltanto) che servì sopratutto ad impinguare la seconda compilazione del 'corpus gromaticum' (209). Alcuni scritti son di antichi autori (cf. l''ager uirginum Veste' [283, 19]): di qualcheduno come Dolabella e Fausto Valerio appare la religione cristiana. Non pochi hanno un'impronta tecnica che li fa ascrivere alla scuola di geometria; ma non è dato asserire se frutto di questa o quivi in uso. Lo studio individuale, come pel diritto nel più antico medioevo, può aver supplito al difetto della scuola e alimentato una letteratura indipendente da questa.

---

(208) Su cui v. pure il Boissier, l. c. p. 156 sg.

(209) Mommsen, *Jahrb.* cit. p. 283-284. Cf. sopra p. 16.

I dubbî ci accompagnano anche in capitoli della collezione, come la dottrina dei segni e delle lettere simboleggianti i diversi confini, che si crederebbero senza contatto coi grammatici. Avverte un anonimo: ' Haec ratio notis iuris est exponenda ex lege secundum grammaticae et philosophiae geometricae artis ' [365, 31]. Significante è pure la frase: ' singulos fundos ex notis iuris obligauimus ' [365, 32]. Le ' notae iuris ', la designazione simbolica dei confini avevano fatto il loro ingresso nel regno della grammatica medioevale, già da secoli vasto. Il commentario di Valerio Probo ' de notis iuris ' per intendere e trascrivere esattamente gli antichi autori è dei tempi di Nerone (210); simile scopo ebbe il grammatico dichiarante gli agrimensori. Le interpolazioni nei ms. di Probo mostrano l'uso del suo libretto. Ed egli aveva avviato ad entrare in agrimensura spiegando le sigle V. P. R. (= ' ueteri possessori redditum ') e V.A. (= ' ueterano assignatum '). Lo stesso carattere scolastico spicca nella ' Demonstratio artis geometr. ' ove si torna sul vincolo tra la geometria e la dialettica e la retorica [394, 15 sg.] e forse si mescolano parole d'Agennio. Pare tuttavia che il maestro si volga specialmente a studiosi della geometria senza escludere le nozioni giuridiche pei tecnici. Finisce con la nota frase: ' lege feliciter et intellegere curabis ' [403, 5]. Niuno poi tarderà a ravvisare prodotti di scuola nella ' altercatio ' fra due geometri [407 seg.] e nel dialogo fra maestro e scolare [410, 8 - 412] dove, si noti bene, le parole son prese per lo più dagli antichi agrimensori. E qui compaiono ammaestramenti e problemi di carattere matematico; così negli estratti

(210) Sueton., *De illust. gramm.* 24.

dai 'volumina eruditorum uirorum' [371 sgg.], che non sai se fossero parte o complemento della lezione. Quando da questo non dubbio carattere scolastico di molte parti della collezione (assai trascurato sino a qui) si passa a distinguere i commenti e raffigurare le scuole d'onde derivano tutto è oscuro; resta vergine terreno il rapporto tra la collezione e le scuole delle 'artes' (211).

Che il così detto Agennio non sia stato il primo commentatore di Frontino è possibile; ma gl'indizi di un più antico interprete, cui accenna il Lachmann (212) sono assai deboli e difficile è trovarne di migliori. Neppure sappiamo chi fosse questo Agennio. Fu detto del IV o V secolo e probabilmente dell'età di Teodosio o circa. Il De Vit (213) ne giudica decadente la latinità ma il discorso 'planus et lucidus'. Il Kubitschek (214) non sa che altrove compaia lo stesso nome; nondimeno trovo che un 'Adginnius Vrbici filius' figura in iscrizioni romane, come sacerdote provinciale dei 'diui' (215), senza che io presuma identificarlo col nostro. Che

---

(211) Ora il Mommsen, *Jahrb.* cit. p. 277 nota non essere attestato, fuor del commento a Frontino, che nelle 'artes' si insegnasse un po' d'agrimensura. Ma ciò combina con quanto raccolgo nel testo e con una tradizione cui si possono collegare le citazioni dei nostri 'auctores' in Leonardo da Pisa. Cantor, *Agrim.* p. 179 sg. *Vorles.* I p. 512-513.

(212) *R. F.* II p. 109.

(213) *Onom.* s. u. Aggenus.

(214) Pauly-Wissowa, *Realenc.* s. u. Agenius Urbicus.

(215) Orelli n. 4018. Cf. Marquardt, *Eph. epigr.* I p. 205. Un'Axilius Vrbicus fu membro del 'sacrum consilium' forse sotto Diocleziano *C. I. L.* V. 8972. 'Agennius' fa pensare involontariamente a luoghi francesi come 'Agennum', 'Gennum', 'pagus Agennensis', 'Agennesium'.

sido abbastanza antico si può argomentare (non con piena sicurezza, per il dubbio di un'interpolazione) dal trovarsi fra gli 'auctores' ricordati nel 'liber coloniarum' [246, 16], anche qui come commentatore di editti imperiali. Sembra nondimeno probabile che Agennio sia di un tempo anteriore alla diffusione del trivio e quadrivio. A torto gli fu ascritto il commento alle 'qualitates agrorum' [1-8] il quale, come il breve commento alle controversie [9-26], è di altro interprete che epitoma. Nello stesso trattato d'Agennio sulle controversie appaiono interpolazioni deliberatamente fatte (216). Il Lachmann gli ascrive un frammento forse di altro trattato [59-77, 18] di tipo scolastico e dialettico (217).

Di quale scuola è figlia questa manipolazione degli 'auctores'? Si è parlato spesso dagli editori di scuole di geometria o scuole degli agrimensori (218). Anzi il Lange (219) vuol vedere in Nipso, in Aprofidito e Betrubio Rufo (cod. arcer. f. 2 *a* - f. 8 *b*) i 'residui di tre antichi fascicoli di scolari, scritti alle lezioni di matematica'. Ma si è avuto il torto di non ricercare dove fossero queste scuole e che cosa fossero. Certamente in Roma, già dopo le guerre puniche, non mancavano scuole delle arti liberali (220). Gli stessi 'professores' di Frontino possono essere insegnanti, i suoi 'studia' [37, 11] alludere a scuole, come in genere ne sembra prodotto la tendenza scientifica degli 'auctores' rimpetto alle vecchie pratiche. Ma non si può pensare

(216) Cf. già Lachmann. *R. F.* II p. 114-115.

(217) Mommsen, *Jahrb.* cit. p. 278.

(218) Così il Lange, l. c. p. 531.

(219) L. c. p. 517.

(220) Sueton., *De illust. gramm.* 9, 23, *Iul.* 42, *Vesp.* 18; Lamprid., *Alex. Seu.* 44.

ad un ordinamento pubblico di scuole di geometri o in complesso delle 'artes' in Roma e nelle provincie: rare erano ed isolate; nel IV secolo gl'insegnanti, almeno in provincia, figurano tuttora come 'priuati' anzichè uffiziali dello Stato (221). Quando nel 425 fu riordinata la scuola di Costantinopoli con 31 professori (tre retori e dieci grammatici latini, cinque retori e dieci gramatici greci, un filosofo, due giureconsulti), la matematica, come dissi, fu compresa nella filosofia, ma chi conosce il dominio dell'antica grammatica non trova strano che vi si ammaestrassero i giovani a comprendere gli antichi autori d'agrimensura e che il retore li educasse alla 'disputatio'.

Il Boissier si domanda se questa costituzione ebbe efficacia anche in occidente. Si può asserire applicata anche a Roma (222). Nè la nomina di alcuni ufficiali professori tolse ad altri d'insegnare 'inter parietes domesticos' (223). Ma, fuori delle due metropoli, venendo giù dal II secolo, in cui lo studio della filosofia declina, al IV non si trovano con frequenza che scuole di grammatica e di retorica (224). La matematica si adagia nella cornice di queste, salvo ciò che può derivare da studio individuale o dalle tradizioni della corporazione degli agrimensori, forse custode e maestra ad un tempo dell'antica scienza ai suoi membri (225). Que-

---

(221) Boissier, o. c. I p. 168.

(222) Ciò appare già dalla rubrica del cod. Giust. (11, 19). Cf. la *Sanctio pragm. pro pet. Vig.* c. 22.

(223) L. un. C. *de stud. lib.* 11, 19.

(224) Boissier, o. c. I p. 175.

(225) Ciò si può indurre da una costituzione di Costantino e Costante del 344 che accorda le immunità ai geometri affinchè possano ammaestrare i figli e gli estranei (l. 2 C.

sto ufficio era pur naturale alla corporazione e ne abbiamo mirabili esempi nella storia dell'arte; ce ne forniscono indizio non pure quei ricordi dei 'mensores' che rimangono in scritti e documenti medioevali (alcuni già ne produsse il Giraud), ma le apocrife costituzioni della collezione intorno alle scuole e agli onori degli studenti di agrimensura. Ivi compaiono nondimeno dei 'magistri agrorum geometriae' [273, 11] su cui non siamo informati. Il linguaggio d'Agennio e dello Pseudo-Agennio, è tutt'altro che di un puro geometra: parla di 'secunda ac liberalia studia, [1, 14] a cui giungono dai 'priora' i suoi discepoli. Afferma poi il proprio dominio sulla geometria come maestro delle 'artes' e cultore della filosofia [64, 24 - 65, 12]: concetto che ci ricompare in parti più recenti della collezione [394, 15 sg.], quando già, come io credo, combinava con le partizioni del trivio e del quadrivio.

Agennio pertanto e i commenti che corrono sotto il suo nome non eccedono questa cerchia grammaticale, da cui deriva forse Arnobio talune nozioni di agrimensura (226) e probabilmente S. Agostino stesso (227).

Il passo di Frontino riferito a p. 54 intorno alla divisione del corso elementare di agrimensura dal superiore ci si presenta in Agennio (o piuttosto

---

de exc. artif. 10. 66). È vero che nei codici teodosiano e Giustiniano i privilegi degli 'artifices' non compaiono mai legati al concetto di corpo o collegio (Kuhn, *Die städt. und bürgerl. Verf. des r. R.* I (Leipz. 1864), p. 79, ma noi conosciamo un 'corpus mensorum'. In ogni modo quella costituzione ci informa di un pratico insegnamento dell'agrimensura. E son 'geometrae' che conservano delle mappe ('incisiones seruant).

(226) *Adu. gent.* XXI, 4.

(227) *De ciu. Dei* IV, 5.

in un frammento trasmesso anonimo e dal Lachmann ascritto a quest'autore) di colore molto oscuro [64, 11]. Mediante interpolazioni segnate nella edizione da parentesi quadre si designa tutto l'insegnamento dell'agrimensura come una 'uniuersitas' in sei libri, alla quale Frontino e, verosimilmente, Agennio non pensavano. Trovandosi quel frammento (assai mutilo e disordinato) nell'arceriano e nella prima collezione gromatica, si risale ad un tempo abbastanza antico. Ma anche secondo quel passo la 'institutio' può entrare nella grammatica, la 'disputatio' nella retorica. Di tecnico resta la 'scientia metiundi [64, 13], che ci fa pensare più specialmente a scuole di agrimensura o geometria.

Ridotta ai suoi giusti termini, è degna di esame un' osservazione del Lange (228). Agennio, nota esso, compare nei ms. di tutte le classi (più dubbiosamente nella quarta o matematica) sempre in relazione alla parte teorica delle pandette agrimensorie, M. Giunio Nipso soltanto nei ms. della prima terza e quarta classe soltanto in argomenti di carattere pratico. Onde ne induce che, dopo compilata la collezione (?), l'uno e l'altro trattassero quelle due diverse parti come insegnante e scrittore. Il seguito dell'ipotesi del Lange è estraneo al mio scopo. Ma credo pur io che Agennio (e ciò che va sotto il suo nome) abbia carattere teorico: è un 'institutio' allargata: sono gli 'anticipalia' Mi confermano in questa supposizione le parole di Frontino che dal principio del trattato della controversie Agennio trasporta in fine del libro suo: pare che egli abbia voluto trattare degli 'status' o 'condiciones' delle controversie sotto un aspetto retorico,

(228) L. c. p. 532.

accennando che resta ora ad apprendere (da chi?) ' quem admodum singula tractari debeant ' [89, 28].

Dal sesto secolo in poi si può tesser la storia delle scuole di arti liberali (229); anche la geometria figura nel quadrivio. Il libro di M. Capella, vital nutrimento di quelle scuole, niente offre di agrimensura (230). Ma non sarebbe difficile collegare a parole di lui un insegnamento orale simile a quello d'Agennio. Boezio (231), Cassiodorio (232), l' autore della ' Demonstr. art. geom. ' [393-412] e dello scritto ' De iuger. metiund. ' [354-356] Isidoro [367-370], Alcuino (233), Gerberto (234) conobbero i nostri ' auctores '. É lecito credere che entrassero più o meno nelle scuole delle ' artes ': Isidoro e Boezio, fors' anche Gerberto, figurano nella collezione ; a noi non importa tanto la genuinità degli estratti, quanto l'essere stati aggiunti agli antichi ' auctores ' i loro nomi. Altri residui della classica agrimensura, più facilmente collegabili alla grammatica e alla retorica, dovevano esser penetrati nel trivio. Boezio aveva esplicitamente rimandato a Frontino e ad Aggeno (235); nell' enciclopedia medioevale d' Isidoro che eclissò le precedenti erano entrati anche gli agrimensori. In qualche scuola claustrale i maestri delle ' artes ' avevano sotto mano

(229) Basti citare Fitting, *Die Anf. der Rechtssch. zu Bologna* (Berlin 1888) p. 15 sg. Unire ad es. lo studio dell' 'ars calculi ' coi libri legis Theodosianae ' sembrava naturale.

(230) Cantor, *Vorles.* I p. 528.

(231) *De instit. arith.* etc. ed. Friedl. (Leipz. 1867) p. 401-402.

(232) Almeno dipinge al vivo l' agrimensore *Var.* III, 52.

(233) Cantor, *Vorles.* I p. 787.

(234) Cantor, *Agrim.* p. 154, *Vorles.* I p. 810.

(235) O. c. p. 428. Non pure per le distinzioni dei terreni per i limiti etc. ma anche per gli 'status controuersiarum '.

i nostri autori fra i libri del convento accanto a Capella, Boezio, Isidoro. L'arceriano deriva dal monastero di Bobbio, arca di preziosi codici, il gudiano da quello di S. Bertin a S. Omer. Scorrendo i cataloghi delle biblioteche medioevali non è raro imbatterci in alcuno dei nostri autori, sebbene talora la descrizione dei codici non sia completa.

Un 'liber Frontini in quaternionibus' figura nel catalogo del secolo X del convento di S. Nazario in Lorsch (236), un 'Iulius Frontinus' nel catalogo di Bec 1142-1164 (237), un 'Iulius Frontinus de geometria in eodem Siculus Flaccus de agris' ed un 'Chigenus (Hyginus Mai) Augustus de limitibus statuendis' con Euclide a Corbie nel secolo XI (238). Nel catalogo del monastero di S. Bertin del secolo XII sono i 'libri Frontini de geometria' (239). Così un 'Iulius de geometria' era nel convento di S. Michele in Bamberga del 1112-1123 (240). Spesso in questi cataloghi compare un Igino, ma non si è certi che sia sempre il nostro autore o uno di essi ammettendo che il nome copra due agrimensori. Importa piuttosto notare che in quello di S. Maria in Reichenau (838-842) trovavasi un 'liber geometriae artis de compluribus auctoribus confectus' (241) e quivi pure nel Monasterium Augiense ante 842 con Boezio e Alcuino un 'liber Iuli Caesaris de mensione universi orbis' cui segue la cosmografia di Etico (242).

---

(236) Becker, *Catalogi bibl. ant.* (Bonnae 1885) 37, 433, p. 110. Cf. 38, 89 p. 123.

(237) Becker, o. c. 86, 76 p. 201.

(238) Becker, o. c. 55, 14, 15 p. 139.

(239) Becker, o. c. 77, 143 p. 183.

(240) Becker, o. c. 80, 74 p. 192.

(241) Becker, o. c. 9, 7 p. 19.

(242) Becker, o. c. 10, 2 p. 20.

Queste indicazioni lasciano comprendere abbastanza chiaramente che i nostri autori non erano ignoti ai maestri delle 'artes': onde alcuni rifacimenti ed alcune interpolazioni, glosse, epitomi derivano da loro. Un' analisi comparativa del contenuto degli 'auctores' e dei singoli corsi del trivio e del quadrivio (la lascio nelle mie schede, come estranea al presente libro) mostra che gli insegnamenti di quelli si sparpagliavano agevolmente nella grammatica, nella retorica, nella geometria, nella geografia. Talvolta, non essendovi tanti maestri quante le 'artes', uno solo cumulava e mescolava ammaestramenti di più corsi; naturale sempre era la tendenza del grammatico a invadere il dominio del retore e del dialettico. La persuasione che le 'artes' son rami del grande albero della filosofia agevolava tal confusione di confini.

Anche questo passaggio degli 'auctores' attraverso il trivio e quadrivio cooperò a mantenervi il bisogno di giuridici ammaestramenti, oggi, sotto altri aspetti, posti in chiara luce.

8. Dirò infine, più precisamente lo scopo di queste ricerche. Non è certo la ricostituzione critica del testo; lo accetto dal Lachmann, consultando ove sembri utile, le edizioni del Turnebus, del Rigaltius, del Goesius e le varianti dei ms.

Hanno le mie ricerche un aspetto, almeno in parte, nuovo. Ai romanisti antichi e moderni i passi degli agrimensori servono per confermare o dilucidare talune dottrine: obietto precipuo è l'esegesi delle fonti giuridiche, i passi degli agrimensori sono invocati per semplice sussidio. Così i giuristi usarono della collezione (e per secoli senza critica e in cattive edizioni) come appunto gli storici del diritto e gli epigrafisti. È mio proposito invece tentare una ricostruzione, fin dove è possibile, dogma-

tica ed organica delle dottrine di diritto privato degli agrimensori e confrontarle poi col Digesto, sia che per ragioni di opportunità ora esponga prima il diritto classico, ora tenga l'opposta via.

Occorre quindi trar fuori quelle dottrine dal testo stesso degli 'auctores' senza attingere di soverchio ad altre fonti, che finiscono col sopraffarli. Anche quelle dottrine giuridiche che indirettamente scaturiscono dai libri loro (v. cap. XII) non debbono essere trascurate.

Sebbene io riconosca i pregi grandissimi dell'opera del Rudorff e confessi che molto gli debbo, queste ricerche hanno carattere diverso, già per l'uso delle fonti (n. 5). Egli non tralasciò opportune comparazioni con le fonti giuridiche ed epigrafiche, ma volle sopratutto ricomporre integralmente il sistema dell'antica agrimensura romana (243). Soltanto nel capitolo delle 'controuersiae agrorum' l'indagine di lui prende colore più giuridico; ma sempre in modo accessorio. Inoltre il Rudorff, eminente storico e mirabile per dovizia di fonti romanistiche, non ebbe forse eguale maestria e sicurezza nel ravvisare il lato giuridico delle dottrine e talune giuridiche conseguenze di fondamentali principî degli agrimensori (244). Io tentai seguire, sin dove le forze me lo consentirono, un criterio essenzialmente giuridico; della tecnica agrimensoria non presi che l'indispensabile.

Chiunque conosce anche superficialmente i libri degli 'auctores' sa quali difficoltà si oppongono ad interpretarli anche grammaticalmente; sempre

---

(243) *G. I.* p. 233-234.

(244) Cf. su lui il giudizio un po' esagerato, ma in parte vero, di Jhering, *Scherz und Ernst in der Jurispr.* (Leipz. 1884) p. 56 nota 1.

fui dubbioso nell'esame dei passi naturalmente combinati e se anche li dichiarai dopo lunga meditazione, non pretendo di aver detto l'ultima parola.

Studiando pure i concetti giuridici degli agrimensori con quella prudenza che il Puchta raccomandava (e che di giorno in giorno la critica del testo dee far crescere), grandissimi sono i vantaggi che si possono conseguire. Gli 'auctores' spiegano le condizioni reali in cui sorsero e da cui ricettevero figura dogmatica molti istituti giuridici sapientemente regolati dal diritto classico. Intiere dottrine (come quella delle servitù, delle alluvioni, dei mutamenti negli alvei dei fiumi etc.) a torto convertite in schemi astratti e isolate dalla loro storica origine, son così ricondotte alla vera cornice. Ci conservano gli agrimensori le più interessanti pagine della storia della proprietà fondiaria romana, ci mostrano che il suo concetto è meno egoistico di quanto si crede, ci fanno assistere a quella lenta e continua assimilazione del suolo provinciale all'italico, del 'limitatus' all''arcifinius' della quale vediamo il compimento nel diritto giustinianeo. Mentre poi noi siamo desiderosi di ravvisare il diritto romano come organismo vivente e vorremmo, a così dire, immedesimarci di nuovo con la coscienza giuridica del popolo romano, ci si offre negli agrimensori un inaspettato sussidio. Essi uomini tecnici e non giuristi, ci presentano spesso i principî giuridici come li sentono e come forse apparivano al popolo (245), quasi materia prima non lavorata dal giureconsulto.

---

(245) Così parve anche allo Scialoja *Riv. crit. di scienze giur. e soc.* III p. 264: 'il gromatico rappresenta il sentimento comune'.

Infine paragonando le dottrine giuridiche degli agrimensori con quelle del Digesto o troveremo una concordanza di somma utilità per la storia degli istituti e la esegesi delle fonti. o una discordanza, in taluni casi ancor più fruttuosa. Senza escludere la possibilità di un errore nel gromatico, può darsi che egli presenti una dottrina giuridica nel suo originario aspetto, diverso da quello in cui ora si vede nel Digesto.

Volli fuggire le semplici ipotesi prive di ogni base, cui pure mi avesse avviato qualche passo degli agrimensori e trascurai gli argomenti nei quali non fornissero utili notizie. Come all' editto del pretore non si può chiedere se non quanto abbraccia il suo ufficio, così è del 'mensor'. Invano si desidera che egli ci parli d'istituti di sommo interesse per la storia della proprietà, come il colonato, l'enfiteusi, le 'metrocomiae'. Soltanto con un completo esame degli 'auctores' (246) sarà possibile citarne i passi staccati in quel senso che loro deriva dall'originario nesso.

Della bibliografia e delle note feci parco uso, ma consultai sempre quanto direttamente o indirettamente poteva giovarmi senza alcuna smania di mostrar poi questo lavoro faticoso di preparazione.

Dei risultati non giudico. Nondimeno osserverò che se pur sembreranno scarsi rimpetto alla paziente indagine si avrà (oltre la sicurezza delle future citazioni) un' importante conferma di giuridiche dottrine, dove anche non molto di nuovo è offerto. I seguenti capitoli potranno forse apparire di carat-

---

(246) Giustissima è quindi l'osservazione del dotto relatore ai Lincei che 'non in tutte le regioni di Roma e Pompei gli scavi possono essere egualmente proficui' ma devono esser fatti dovunque si spera trovarvi reliquie. L. c. p. 94.

tere frammentario: quasi serie di monografie (247). Io non poteva, nè volli forzare il tutto in un sistema: il mio libro è nondimeno, all'incirca, un trattato della proprietà e delle servitù ed acquista così qualche unità. Aveva dapprima deliberato di dividere i capitoli secondo le 'controuersiae agrorum'; mutai proposito per evitare un artificioso richiamo di molti principî, per abbracciare tutto il contenuto degli 'auctores', per scuotere il pregiudizio che sol nelle 'controuersiae' trattino di argomenti giuridici.

---

(247) Cf. l'una e l'altra osservazione nella cit. Relaz. ai Lincei. L. c. p. 93.

I.

Le 'condiciones' o 'qualitates agrorum'

1. Confini e sede della dottrina in Frontino, Igino, Siculo. — 2. Se le 'condiciones' corrispondano a fisse categorie giuridiche. — 3. Lacune della nostra letteratura. — 4. La dottrina nei libri dei giureconsulti classici. — 5. La 'condicio' del suolo dà varia figura ad alcuni rapporti giuridici. — 6. È fondamento di obblighi tra vicini. — 7. Ha efficacia sulla classificazione delle vie. — 9. Criterio fondamentale, gromatico e giuridico di distinzione dei terreni. — 10. Diversità geometriche nella divisione del suolo senza corrispondente diversità di condizione giuridica. — 11. La 'forma agri' e le sue 'inscriptiones'. — 12. Terreni senza ufficiale divisione. — 13. Parzialmente limitati. — 14. Misurati soltanto all'estremità. — 15. Un' ipotesi sulla l. 16 D. *de A. R. D.* 41, 1.

1. La dottrina delle 'qualitates agrorum' [Front. 1, 3] o 'condiciones agrorum' [Hyg. 123, 16. Sicul. 134, 16] è fondamentale nei libri degli agrimensori. 'Condicio' è parola determinata dal genitivo di dipendenza. Così dicesi 'condicio possidendi' [35, 13], 'condicio itinerum' [58, 19], 'ciuitatium condiciones'[135, 1-3]. Nondimeno talvolta per antonomasia il trattato delle qualità del suolo è detto 'de condicionibus' [133, 17].

La partizioni degli agrimensori derivano certo da tempi antichi, almeno nelle loro linee principali. Una vetusta classificazione degli auguri considerava piuttosto la nazionalità del suolo (1). Ma a quei

(1) Varro, *De l. l.* V, 33: 'romanus, gabinus, peregrinus, hosticus, incertus'.

sacerdoti dovevano esser familiari le operazioni necessarie pel tracciamento del 'templum'. Frontino stesso ce lo attesta [27, 13-28. 10]. E da loro furono adoperate le parole 'antica', 'postica', 'dextrata', 'sinistrata', 'decimanus', 'kardo' etc. (2). Questo linguaggio dei 'maiores' [28. 5] era già nell'uso dei 'professores' dei tempi di Frontino [37. 9]: egli trovò un tecnico frasario discernibile tuttora in quella prediletta fonte che fu Varrone (3) omai fissato nella scuola e nella pratica. Pensa ai limiti, all'iter limitare al suolo arcifinio [6. 1], ai 'subsecina' [3], alle notizie che a Varrone (v. p. 5) sembrano attingere Frontino [30. 5] e Igino [121, 25 - 122, 14]. La stessa frase 'condiciones agrorum' aveva tecnico significato (non credo recente) nell'età di Labeone.

Delle diverse qualità del suolo Frontino tratta nella 'institutio' in modo elementare, per poi ragionarne forse più a lungo nel corso superiore, come da alcune parole di lui [37, 13], riferibili al libro secondo, si potrebbe argomentare con maggior sicurezza se meglio si conoscesse l'originario piano dell'opera. 'Partitiones' indica divisioni in genere del suolo [cf. 116, 8. 136. 15]. Era necessario ammaestrare infatti lo scolare nella pratica di quelle assegnazioni e spartizioni del suolo che si legano alle sue diverse qualità. È difficile assai dire se la tripartizione di Frontino, che, salvo leggere modificazioni subiettive, si fa tradizionale, sia di pari antichità in ognuno dei membri. L'ipotesi recente del Mommsen (4) che l'ager per extremitatem com-

(2) Cf. Fest., s. u. sinistrae e sinistrum p. 339 e 351.
(3) Varro, *De r. r.* I, 10.
(4) *Hermes* XXVII p. 86.

prehensus' siasi aggiunto nell'età imperiale alle altre due specie di 'ager' è poco sicura, come dirò poi (n. 14). Notevole è invece il tentativo di lui di porre quella tripartizione in rapporto alle condizioni politiche della proprietà nel tempo in cui Frontino visse.

Questi si propone di trattare delle tre specie di terreni: divisi e assegnati, misurati soltanto all'estremità, arcifinî [1, 3]. Il primo Igino nella parte destinata alle 'condiciones' discorre delle colonie, del suolo occupatorio, del questorio, del vettigale, del diviso e assegnato [113-123]. Siculo ha un preambolo in cui, oltre notizie storiche, si dovrebbero trovare la etimologia di municipio, colonia, prefettura [135, 2], ma di quest'ultima poi non parla. Viene indi la vera e propria trattazione: 'agri occupatorii' [138, 3 - 152, 21], 'quaestorii' [152, 22], 'diuisi et adsignati' [154, 8 usque ad fin.]. Vi intreccia pure la dottrina delle 'finitiones terminorum' [138, 18 - 152, 21] ed alcunchè delle controversie, come vedremo. Questa è dunque tale ampia trattazione, rimpetto a cui quella di Frontino sembra monca, quasi sunto di un epitomatore se non ci distogliesse dal crederlo la critica del Lachmann. Si dee ricordare che di Frontino non abbiamo qui forse che la 'institutio', di Siculo invece una monografia sulle condizioni dei terreni in Italia. Neppure è lungi dal vero credere l'istessa dottrina delle 'condiciones' modificata nella scuola per le reali condizioni della proprietà. I confronti tra i diversi 'auctores' riguardo al nostro argomento sono molto istruttivi. Frontino tratta in primo luogo degli 'agri diuisi et adsignati'. Invece l'antico Igino incomincia con un proemio, simigliante a quello di Siculo, ove dà l'etimologia di colonia [113, 19] con qualche accenno al suolo as-

segnato [114, 1] e ai luoghi pubblici [114, 6] e spiega pure che cosa sia tecnicamente e giuridicamente il territorio [114, 7. cf. 133, 17]. La trattazione delle 'condiciones' dovevasi aprire propriamente col discorso dell' 'ager occupatorius', del quale resta un frammento [115, 4]; vengono poi gli 'agri quaestorii', i 'uectigales', i 'diuisi et adsignati'. Identico è lo schema di Siculo. Deriva forse tale spostamento della crescente preponderanza del suolo arcifinio su quello ufficialmente diviso? Ascrivere la trasposizione ai compilatori della collezione è supporre in essi una perspicacia troppo grande, tanto più che la distinzione tra suolo arcifinio e limitato non è neppure più compresa dall' autore delle interpolazioni e manipolazioni del 'liber coloniarum'. Siamo dunque di fronte ad un lieve indizio che combina nondimeno con i criterî già posti (Introd. n. 6). Pure ammettendo che gli 'auctores' tramandino gl' insegnamenti ricevuti, debbono, più o meno, rispecchiare (in specie il migliore che è Frontino) le partizioni buone per il loro tempo. Purtroppo a questa valutazione del primitivo significato della dottrina nei singoli autori oppongonsi le mutilazioni e interpolazioni dei loro libri non meno che il loro coordinamento probabile nel passaggio da vita autonoma a parte della collezione con la pretesa di formarne un tutto omogeneo. È anche notevole che la completa tripartizione delle 'condiciones' ci appare, almeno come abbiamo le fonti, soltanto in Frontino [1, 3]. L' 'ager mensura (per extremitatem) conprehensus' è ricordato esplicitamente solo da lui [4, 3]. E vero nondimeno che in Balbo [99, 6. 103, 11. 104, 3] ricorre qualche ammaestramento intorno al modo di far la mappa di tali terreni ed il primo Igino [117, 6] e Siculo [163, 2] ne mostrano esempî. Da questa diversità non si può indurre

alcunchè di sicuro. Il Mommsen (5) suppone ora assoluta in origine l'antitesi fra suolo assegnato ed arcifinio, la quale ci apparirebbe tuttora in altri passi di Frontino e d'Igino l'antico. Ma questi [24, 4. 43, 21. 178, 9. 179, 17] non son prova sufficiente; gli autori dovevano ivi per lo speciale argomento contrapporre soltanto quelle due specie di suolo. Verosimilmente ad Igino e Siculo quel suolo misurato soltanto alla estremità apparve suddistinzione dei terreni rilevati in mappe ufficiali e ne discorsero in questa categoria. Neppure si può consentire col Weber (6) che la poca entità delle osservazioni degli agrimensori intorno al suolo misurato soltanto alla estremità dipenda dall'esser questo in sullo scomparire del tutto. Invero della originaria trattazione di esso nei libri degli 'auctores' non possiamo dar sicuro giudizio. Frontino ce ne mostra invece un largo uso in molte provincie: forse anzichè scomparire, aumentava.

2. Indubbiamente la dottrina delle 'condiciones agrorum' ebbe nel periodo classico carattere tecnico o agrimensorio che dir vogliasi e giuridico; questo secondo è assai trascurato (v. n. seg.). Ma neppur si può dire persuasivamente dichiarata la partizione del suolo secondo gli agrimensori. Ciò che fu costruito attorno ad essa, ci allontana dalle sue semplici linee. E troppo si è chiesto agli 'auctores'. Sembrami derivare da ciò l'osservazione sconfortante del Mommsen che della tripartizione di Frontino non si fecero un giusto concetto nè il Rudorff nè altri e neppure il Weber. Invero prima di tutto sarà necessario intenderci sul carattere di quella

(5) L. c. p. 86.
(6) O. c. p. 47.

partizione del suolo negli agrimensori. Singolare si è che coloro stessi i quali non li considerano fonte giuridica sì abbondante come io la credo, o ne restringono tal carattere alla dottrina delle controversie, cercano per lo più nelle 'qualitates agrorum' un criterio giuridico pressochè esclusivo. Si vuole far la riduzione a quantità giuridica, passi la frase, di ognuno dei membri della distinzione. Gli 'agri diuisi et adsignati' sarebbero proprietà privata, i 'mensura per extremitatem conprehensi' proprietà di una città, gli 'arcifinii' proprietà del popolo romano (7).

Giacchè nella consultazione degli agrimensori si é tuttora dominati dalla magistrale opera del Rudorff e lo stesso Mommsen la prende per punto di partenza, giova esaminare come quegli interpretò qui i nostri autori. Il Rudorff (8) insegnò che il diritto civile dei confini conosce tre diverse qualità ('condiciones', 'qualitates') dei terreni: la gromatica e di diritto pubblico, quella di diritto privato, la economica. La prima è la 'summa diuisio', l'altra che il Niebuhr esclusivamente rileva è per gli agrimensori di secondo ordine, la terza non viene in considerazione che nelle colonie e nelle valutazioni del suolo. La 'summa diuisio' sarebbe pel Rudorff appunto quella di Frontino. La seconda di 'ager priuatus' 'publicus' 'publicus priuatusque' o 'priuatus uectigalisque'. La terza classifica i terreni secondo la loro forza produttiva ('aruum primum' 'secundum', 'silua glan-

(7) Es. recente di queste corrispondenze offre il Kubitschek in Pauly-Wiss., *Realenc.* s. u. ager. II. Lo scrittore è sotto la impressione del cit. articolo del Mommsen e lo combina col Rudorff.

(8) *G. I.* p. 284.

difera' etc.). Queste distinzioni, di grande efficacia anche sulle erudite e geniali ricerche del Beaudouin, non mi sembrano rispondere esattamente alle fonti. L'esclusiva distinzione dei terreni è per gli agrimensori quella che al Rudorff sembra 'summa diuisio'. Lo scopo delle loro partizioni scolastiche è anzitutto tecnico perchè non giuristi ma geometri. Quando si cerca, oltre la loro intenzione, una perfetta corrispondenza tra quelle distinzioni agrimensorie e le giuridiche è d'uopo ammettere a priori col Weber (9) tante eccezioni distruttrici della regola o dire col Beaudouin (10) dapprima arcifinio il suolo pubblico, poi misurato soltanto all'estremità, infine talora anche diviso internamente. Il Mommsen insegna aver le tre grandi categorie questo carattere gromatico che per la prima richiedesi fissazione di confini e assegnazione, per la seconda soltanto fissazione di confini per mezzo della pubblica autorità, mentre la terza non suppone nè l'una nè l'altra di quelle operazioni. Ma così, segue egli, resta espressamente ammonito il giurista di non confondere la giuridica necessità della fissazione dei confini e specialmente della assegnazione con l'ammissibilità di queste. La divisione del suolo può ricorrere anche nella seconda e nella terza categoria e spesso ciò avviene, 'giuridicamente necessaria è soltanto nella prima' (11). Si può assai dubitare, mi sembra, se un manuale d'agrimensura abbia avuto questo scopo giuridico. Così mentre pel Mommsen l''ager diuisus et adsignatus' indica il suolo in piena proprietà privata, si affretta

(9) O. c. p. 12 sg.

(10) *La limit. des fonds de terre dans ses rapp. avec la propr.* (Paris 1894) p. 31 sg.

(11) L. c. p. 83.

ad avvertire che già nell'età precedente a Frontino, e ancor meno nella sua, la corrispondenza dei due termini non è assoluta. Sente poi il bisogno di ripetere che la limitazione ricorre spesso nell' ' ager arcifinius ' in modo tutt'altro che eccezionale e che il suolo pubblico romano, anche quando non doveva essere assegnato, veniva di regola sottoposto ad operazioni agrimensorie, come dimostrano la legge agraria del 643 d. R. e l' intiera letteratura gromatica (12). Sempre spicca l' idea del Mommsen che dove qui trattasi di limitazione, si deve intendere ' che l' operazione tecnica e la giuridica necessità di essa non coincidono in alcun modo.' Ma siam noi che cerchiamo questa coincidenza o fu già nel proponimento degli ' auctores ' di escluderla o ammetterla?

La seconda delle distinzioni del Rudorff non è veramente tale per gli agrimensori, sebbene essi non tralascino di considerare, dove loro sembri opportuno, la qualità giuridica del suolo (cf. cap. V). Per la terza invece si ha un importante passo di Igino gromatico [205-208], dove tuttavia, più che stabilire una nuova distinzione agrimensoria, si rientra nel criterio generale della così detta ' summa diuisio ' del Rudorff. Ecco la domanda che implicitamente si propone il gromatico: era opportuno usar qui, dove l' ' ager ' è ' uectigalis ', la ' centuriatio ' ossia una delle due ' condiciones ' o sottospecie dell' ' ager diuisus '? Questo passo, non si distacca dunque dalla tripartizione frontiniana. In altri due casi ammette il Rudorff dovesse l' agrimensore considerare, questa distinzione economica: nella restituzione del confine con l'esame delle di-

(12) L. c. p. 87.

verse culture e nella fondazione della colonia, se dalla qualità più o meno produttiva del suolo dipenda la misura dei lotti. Ma nel primo caso si rientra nei criterî tecnici per la ripristinazione del confine e la identificazione del fondo. Siamo nel capo dell' ' ager mensura per extremitatem conprehensus ' espressamente paragonato da Frontino, nella sua figura ai fondi privati o in quello dell' ' ager arcifinius ' dove i confini acquistarono ben presto un valore giuridico noto al gromatico. Sin da quando ci appare la scienza agrimensoria romana in questi libri degli ' auctores ', il tecnico non ha esaurito il suo compito con lo studio delle mappe, ma deve spesso valutare i confini naturali e convenzionali. Nel secondo caso, la misura del lotto è fissata dall'autorità; all'agrimensore non spetta qui pure che un' operazione tecnica.

Qual' è dunque il carattere della dottrina delle ' condiciones agrorum ' ed ha veramente un giuridico significato? A me sembra che in prima linea il manuale d' agrimensura voglia ammaestrare il tecnico circa le operazioni che egli deve compiere nelle diverse qualità di terreni, non riducibili, a fisse categorie giuridiche. La ' qualitas ' è agrimensoria per la stessa ragione che in una rubrica del Digesto (1, 8) indica invece partizioni giuridiche. Come si può stabilire in massima che il terreno misurato soltanto alla estremità debba essere il tipo del suolo pubblico o di una città quando tosto Frontino soggiunge : ' eadem ratione et priuatorum agrorum mensurae aguntur ' [5, 2] ? È quindi un tipo che abbraccia tanto il suolo privato come il pubblico nè ciò importa al tecnico quando sa quale operazione deve compiere. Non diverso è l'insegnamento di Frontino [46, 6] quando dà il concetto tecnico della controversia ' de modo ' distinguendo

l'aspetto agrimensorio (' nec refert cuius sit solum aut cuius iuris ad mouendam controuersiam ') dal giuridico (' tunc autem habet differentiam prout a iudice tractatur '). Per l' ' ager arcifinius ' l'insegnamento di Frontino riducesi a questo che manca una mappa ufficiale [5, 6]; ma esso anzi, ed a ragione, lascia suppore che è suolo privato e vuole sopratutto richiamare il tecnico all'esame dei confini naturali. Riguardo poi alla prima categoria lo scopo di Frontino non è di dare il concetto completo (almeno come abbiamo la fonte) del suolo limitato o ufficialmente diviso che dir si voglia, ma dell' ' ager diuisus adsignatus '. Allora è naturale che ricorra al cognito esempio delle colonie, senza che si debba far altra sottile ipotesi. Importava sopratutto qui stabilire la nozione tecnica dell' ' adsignatio ' da cui dipende anche la ' forma '. Come fosse importante vedesi pure da una buona notizia passata nel commento; nelle attribuzioni dell'agrimensore si distingue l' ' assignatio ' dalla ' centuriarum delimitatio ac suis redintegratio limitibus ' [8, 26].

Pertanto le tre categorie si riassumono in un criterio fondamentale pratico, che fa distinguere i terreni rilevati in mappe ufficiali da quelli che non lo sono (n. 9). Quando si abbia una di tali mappe, poco importa all' agrimensore per le sue tecniche operazioni la qualità giuridica del suolo. Egli sa anzitutto, che è vincolato ad una ' forma agri ', se non vi sia uno speciale motivo di trascurarla. Altro è chiedere se la dottrina delle ' condiciones agrorum ' abbia pure un significato giuridico e se gli agrimensori potevano esserne padroni in teoria e in pratica senza nozioni di diritto pubblico e privato. Il significato giuridico deriva già dal fatto che una figura impressa nel suolo può meglio di altra rap-

presentarne la condizione giuridica. Inoltre la divisione del suolo dà origine ad una serie di rapporti giuridici di vicinanza di cui l'agrimensore deve esser consapevole. E si svolge su questa superficie una quantità di atti giuridici per il godimento e la proprietà del fondo, ai quali collegasi in varia guisa l'opera del tecnico. Ecco perchè Frontino ha un trattato giuridico della 'condicio possidendi' in Italia e nelle provincie [35, 13 - 36, 23] e gli altri 'auctores' pure discorrono della condizione giuridica del suolo [Cf. Hygin. 116, 11. 117, 15, Sicul. 136, 10, 21 etc.]. Non pure la discordanza della reale figura del suolo dalla mappa dovrà essere tollerata dall'agrimensore per motivi giuridici, ma (giusto è l'ordine in cui ci si presenta Frontino) il trattato delle 'condiciones agrorum' anche nel suo aspetto giuridico, in specie per la natura diversa delle liti secondo che si tratta di suolo con o senza mappa ufficiale, è necessario preambolo alla dottrina giuridica ed agrimensoria ad un tempo delle controversie. La stessa domanda se abbiano luogo anche nel suolo provinciale stipendiario trae l'autore a descrivere la 'condicio possidendi' di questo suolo [36, 3]. Ma, come vedesi, tale 'condicio' non coincide in alcun modo con una di quelle tecniche degli 'auctores'; è piuttosto una conoscenza necessaria al tecnico per dominare completamente le proprie distinzioni. Così ad es. se egli ha chiara idea che deesi spartire un suolo gravato da tributo potrà preferire la 'strigatio' e 'scamnatio', come più opportuna per la identificazione dei fondi gravati, alla 'centuriatio'. Per altra ragione potrà essere più acconcio il rilievo di una zona soltanto nelle sue linee estreme: se ad es. il tributo è imposto alla città cui spetta questa zona, anzichè ai singoli. Motivi giuridici determinano la

larghezza dei limiti e la loro deviazione dalla normale. Pei geometri basterebbero pure linee ad angolo retto. La stessa distinzione fra suolo diviso e assegnato e ciò che rimane della 'pertica' non coincide con la distinzione fra suolo privato e pubblico se non momentaneamente e in casi eccezionali. Anche qui la nozione tecnica s'illumina nondimeno con le mutazioni giuridiche nella condizione dei 'subseciua'. Insomma i tipi diversi del suolo secondo gli agrimensori sono forme pronte a ricevere un vario contenuto giuridico. Dall'aver noi distinto fisse categorie giuridiche ed agrimensorie insieme, derivarono, per necessità, le eccezioni nostre, non degli 'auctores' che non ne ebbero bisogno. Così l'elegante questione, se il suolo limitato sia un correlativo dell''ager priuatus' cui dobbiamo l'interessante libro del Beaudouin non si presentò mai come tale, molto probabilmente, agli 'auctores'. I quali ben sapevano che persino la divisione in centurie poteva ricorrere in suolo tributario e la limitazione in largo senso in terreni tutt'altro che in piena proprietà privata.

3. La letteratura romanistica non ha dato il suo giusto valore alla dottrina delle 'condiciones agrorum', quantunque abbia sentito il bisogno di adoperarne qualche frammento. Compare qua e là nei manuali un accenno alla distinzione di 'ager limitatus' e 'arcifinius' ai 'quinque pedes' fra i terreni, come dicesi, limitati, di cui si ha un concetto assai impreciso, al 'finis' in relazione all''actio finium regundorum' etc. Talora il romanista, per il bisogno di risuscitare le condizioni reali fra cui nacque e crebbe il diritto classico, intuì che gli agrimensori potevano illuminarlo sull'origine di certi istituti (es. le servitù prediali) o sulla struttura di certe difficili dottrine (es. i rapporti

giuridici dei fiumi). Ma questa sporadica consultazione fruttò assai poco, certamente non tutto ciò che si può sperare. Quando si legge esser forse per errore inserito nel Digesto un passo di Florentino che suppone tuttora la esistenza di 'agri limitati' (13) o si cerca a fatica un' altra spiegazione di questi ricordi creduti archeologici, cessa la meraviglia che si disconosca lo stretto legame fra le 'condiciones' e non poche dottrine del Digesto e la efficacia, tutt' altro che trascurabile, di quelle su queste. Certo, le antiche distinzioni dei terreni, poi del tutto abolite da Giustiniano, già da lungo tempo eran lettera morta nei libri dei giureconsulti (14). Ma per lo innanzi quel sistema di distinzioni avea vissuto vita rigogliosa e feconda; il suo stesso graduale mutarsi in fossile ci fa assistere ad un interessantissimo svolgimento della proprietà romana, anzi di gran parte del diritto che qui pure rompeva l' angusto involucro civico.

Come dalle antichità giuridiche si giunse ad una storia del diritto romano accennante ogni dì più a farsi organica e quelle di gius pubblico divennero pure un sistema di diritto pubblico romano, così le erudite indagini del Salmasio e le 'antiquitates agrariae' del Goesio furon punto di partenza verso le istituzione gromatiche del Rudorff. Nè un sistema di diritto pubblico romano, come quello del Mommsen, poteva dimenticare le 'condiciones agrorum, (15). Nondimeno l' opera del Rudorff è

(13) Così il Demangeat, *Dr. rom.* I (Paris 1864) p. 441.

(14) Giusta osservazione del Beaudouin, *Etude sur le jus italic.* (Paris 1883) p. 136.

(15) Anzi nella recente cit. monografia del Mommsen, è palese la tendenza a spiegare con criterî desunti dal suo Diritto pubblico le partizioni di Frontino.

troppo tecnica, talora invece quasi romantica per quella tendenza ad una rappresentazione ideale di passati tempi, che giustamente fu rimproverata alla scuola storica; le 'condiciones' sono ivi coperte da arbitrarie aggiunte, talune conclusioni errate. Nel 'Diritto pubblico romano' del Mommsen la nostra dottrina è come schiacciata sotto il peso dell'organismo sistematico, talora soverchiamente subiettivo: comunque, troppo lontana dall' ambito dell' usuale romanista. Il quale ai tempi del Cuiacio aveva quasi maggior consapevolezza che ai nostri del sussidio che gli agrimensori possono arrecare all' esegesi. Più era da attendere dagli storici del diritto romano; già il Walter aveva dato un saggio, non dispregevole, del modo di adoperare gli agrimensori. Dopo, le distinzioni dei terreni furon dimenticate o apparvero alcunchè di archeologico o di estrinseco. Ma ora il Voigt ed il Karlowa accennano a innestare meglio questa dottrina delle 'condiciones agrorum' nella storia del diritto romano. A poco a poco, anche in singoli istituti, l' unione si farà più organica e da quelle 'condiciones' riceverà luce e colore la storia della proprietà fondiaria romana. È anche vero che gli 'auctores' dal Rudorff sino ai dì nostri avevan ben poco richiamato i romanisti a nuove ricerche. Nè essi poteano avvantaggiarsi dell'opera altrui. Taluni studî, come quelli del Cantor, son di storia delle matematiche. Altri che mirano alla interpretazione, a dir vero assai dubbiosa (16), delle tavole eugubine e potean servire alla storia del diritto antico comparato, mi sembra

(16) Veggasi su di essa la sostanziale divergenza fra Aufrecht u. Kirchhoff *Die umbr. Sprachd.* (Berlin 1849-51) II p. 102 e, Breal, o. c. p. 52.

che non abbiano giovato neppure a ciò. Lo Huschke, assai fantastico, rimase qui inefficace.

4. Cercare le traccie della dottrina delle 'condiciones agrorum' nel Digesto è cosa diversa dal chiedere se i giureconsulti la conoscessero e ne trattassero nei loro libri: per erudizione o desumendone criterî per decidere questioni giuridiche, non ex professo a guisa di un agrimensore. Chi ammette col Cantor (17) calcoli matematici in alcuno dei nostri classici giureconsulti (onde si dee supporre non mancassero di nozioni di aritmetica e di algebra), più facilmente si persuaderà che conobbero le agrimensorie divisioni del suolo e le conseguenze giuridiche di queste non meno che il linguaggio dei tecnici. Invero attesta Siculo nota quella diversità di 'condiciones' in Italia 'etiam remotis a professione nostra hominibus' [134, 16]. Mal si argomenterebbe dallo stato odierno delle fonti giuridiche per asserirne scarsa nei giuristi la conoscenza. I compilatori giustinianei dovettero naturalmente omettere o mutilare i passi ove di quel sistema di divisioni del suolo più appariscenti erano le traccie. Ma distruggerne non potevano l'efficacia sulla già avvenuta formazione del diritto e del linguaggio giuridico. Il fram. di Florentino, come altre allusioni di Ulpiano al suolo limitato, rimasero perchè questo non era ancora totalmente scomparso (v. c. V). Una delle collezioni degli 'auctores' la quale dovette avere scopo pratico, è contemporanea o di poco posteriore alle Pandette e conserva tuttavia la distinzione di suolo limitato e arcifinio. Fu trascurata poi in ms. epitomati quando perdette ogni importanza. Ma i 'limites', ultimo residuo della limita-

(17) *Vorles.* I p. 522-23.

zione, rimasero a lungo sul suolo e nel linguaggio giuridico. L'opinione che le Pandette tacciano pressochè del tutto intorno alla limitazione, perchè questa, dominante nella maggior parte d'Italia e usuale nelle provincie d'occidente, era estremamente rara in oriente (18), non si può accettare in modo assoluto. Non si debbono dimenticare le colonie di oriente (19) che di sè lasciaron l'impronta nel suolo. Nel libro siro-romano è pure qualche traccia di termini familiari agli agrimensori (20). La collezione gromatica contiene una rubrica 'de terminibus et de lineis partium orientalium' [351, 13] che, sebbene falsamente attribuita all'imperatore Arcadio, ha per noi qui tanto valore quanto il linguaggio greco o grecizzante di alcuni 'mensores'. Infine i compilatori delle Pandette conservarono anche gli istituti giuridici di maggiore importanza per l'occidente che per l'oriente. Ma pure avendo la fortuna di possedere le originali opere dei giureconsulti romani noi, fuor che in loro libri di erudite ricerche antiquarie o propedeutici, non troveremmo molte nozioni agrimensorie visibili a primo aspetto. La loro scienza non permetteva che per digressioni di lusso fossero distolti dal correr diritti alla meta. La definizione dei terreni in Trebazio e Florentino si spiega perchè in un libro didattico e più ancora perchè non trascurabile nella dottrina dell'alluvione. Una giusta idea della conoscenza delle 'condiciones' nei giuristi non è possibile se non pen-

---

(18) Tale opinione risale al Niebuhr, *Röm. Gesch.* 1 ed. II p. 380-94, 697-710. Cf. Krafft, Pauly's *Realenc.* s. u. ager.

(19) Cf. Mitteis, *Reichsrecht und Volksr.* (Leipz. 1891) p. 146-47.

(20) *Syr. röm. Rchtsbuch.* L. 121 (p. 38) *ἰοῦγον, ἰούγερα*; L. 119 (p. 285) 'pertica decempeda'.

sando al loro corredo di cognizioni sussidiarie, al linguaggio preciso e pratico, al bisogno d'interpretare le leggi risguardanti le condizioni del suolo e i privilegi dei veterani, infine al modo in cui sorsero le singole dottrine, specchio della realtà delle cose. Cognizioni di antichità giuridiche, diremmo noi, acquistavano i giureconsulti anche mercè lo studio della grammatica, intesa già allora in più lato senso che ai dì nostri (21). Vi era così un fondo di nozioni storiche e di erudizione comune ai giuristi e agli agrimensori, e proveniente forse in gran parte, non esclusivamente, dopo i tempi di Varrone, dagli scritti di lui.

Infatti l'etimologia del territorio in Siculo [137, 17], che compare anche in una glossa a Frontino, e quella di Pomponio derivano da una stessa fonte che non è Varrone (22). Già vedemmo il nesso fra la scienza gromatica e la 'disciplina etrusca' [27, 13] e la divisione dell''orbis terrarum' in due parti rispondenti a quelle del cielo: dottrina del 'templum' toccante nel suo multiforme aspetto anche l''ius sacrum', non per certo ignorato dài giuristi, specialmente antichi. Essi conoscevano senza dubbio le vetuste assegnazioni ascritte ai re, le prische divisioni augurali del suolo (23) e tutte le limitazioni di giuridica efficacia nei rapporti di vicinanza (24). Dovettero pure studiare il proprio significato della 'adsignatio' e la sua esteriore manifestazione sul suolo: molto più che il 'fundus' e l''ager' (parole studiate dai giuristi) sembrano

(21) Cf. Pernice, *Labeo* I p. 22.
(22) *De l. l.* V, 21 ha una diversa etimologia.
(23) Cf. per Trebazio, Serv., *Ad Verg. Aen.* XI, 316.
(24) Cf. Paolo: l. 23 pr. D. *de aq. et aq. pluu. arc.* 39, 3.

connessi dapprima essenzialmente con una figura geometrica [30, 5 sg.]. E come al tecnico l'una divisione sembrava più appropriata dell'altra alla qualità giuridica del suolo, così doveva saperlo il giurista che si occupava pure della reale divisione dell'' ager uectigalis '.

Cicerone (25) ricordando gli ' aeliana studia ' aveva osservato : ' plurima est in omni iure ciuili et in pontificum libris et in XII tabulis antiquitatis effigies '. Si può infatti discernere una serie di giureconsulti romani studiosi indagatori dell'antichità e della storia ; forse troppo eruditi per l' indole della maggioranza. Onde il ciceroniano ' siue quem haec aeliana studia delectant ' è riferibile ad una scuola di eruditi giuristi seguaci di una tendenza, cui la pretesa fungibilità dei giureconsulti romani impedì di dare il giusto peso. E se dobbiamo credere ad A. Gellio (26), la necessità per loro di coltivare quest' antiquaria erudizione sarebbe derivata anche dal non trovarla già pronta nei grammatici. Furono periti nell' antiquaria, dirò solo di alcuni, Fabio Pittore contemporaneo dei due Catoni (27) e Giunio Graccano, i cui ' Commentaria ' eran forse piuttosto un' opera di storia e d' archeologia che di diritto (28). La *Ἱστορία ῥωμαϊκὴ* di Rutilio Rufo si riferì forse più agli istituti giuridici che agli avvenimenti politici (29). Storie scrisse Celio Antipatro (30).

---

(25) *De Orat.* I, 43; cf. *Brut.* 56, 205, *Acad. poster.* 1, 2, 8. Cf. 3, 9.

(26) *N. A.* XX, 10.

(27) Cic., *De diuin.* I, 21. Cf. Non., XIX, 11, Gell. *N. A.* XV, 1.

(28) Landucci, *Storia del d. r.* § 55 n. 14.

(29) Ferrini, *Stor. delle fonti* p. 30.

(30) Pomp., *Ench.* (l. 2 § 40 D. *de O. I.* 1, 2).

Alfeno è detto 'rerum antiquarum non incuriosus' (31); e di antichità giuridiche (in specie di 'ius pontificium') occuparonsi molti nell'età di Cesare e d'Augusto, come Fenestrella, L. Giulio Cesare, L. Cornelio Balbo, Veranio. Si pensi che Cecina e Giulio Aquila scrissero 'de etrusca disciplina' (32) [cf. Front. 27, 13]. E venendo ad altri tempi ci compare erudizione antiquaria in Pegaso 'liber non homo' (33), in T. Elio Aristone (34) etc. Quando pertanto ci vien narrato che il corifeo della scienza classica, M. Antistio Labeone ebbe estesa cultura storica e filologica in sussidio al diritto (35) non dobbiamo credere tal carattere di lui solo, ma comune a un manipolo di giuristi, fra cui il maestro di lui, Trebazio. Taluno degli altri forse troppo curò le erudizione o ne abusò, Labeone, da sommo giurista, se ne giovò per sciogliere questioni di diritto (36). Lo stesso antagonista suo, Capitone, trattando questione giuridiche cadeva in disquisizioni storiche ed antiquarie (37). Non è ardita congettura che la erudizione di questi giuristi abbracciasse tutta la parte storica delle 'condiciones agrorum', per la quale anche i gromatici richiamansi alla 'disciplina etrusca', ai 'maiores' [28, 5], agli 'antiqui' [167, 3]. E a questi antichi e quasi leggendarî divisori del suolo risalgono talora 'mensores' [120, 12. 157, 11] e giuristi non per erudita disamina, ma per spiegare istituti e rapporti giuridici. Mal-

(31) Gell., *N. A.* VI (VII) 5, 1.
(32) Cf. Landucci, o. c. § 56 n. 30.
(33) Schol. ad Iuuen., IV, 77.
(34) Plin., *Epist.* I, 22: 'quantum antiquitatis tenet'.
(35) Pernice, l. c.
(36) Gell., *N. A.* XIII, 10.
(37) Macrob., *Sat.* VII, 13.

grado quanto sopra osservai, gli scritti originali dei giuristi ci fornirebbero inattesi accenni alle "condiciones". Valga ad es. questa notizia derivante da Servio Sulpicio Rufo: "Posticam lineam in agris dividendis Ser. Sulpicius appellavit ab exoriente sole ad occasum spectantem" (38). Così l'altra volta da Trebazio, probabilmente dallo scritto "de religionibus": "Compita ut Trebatio placet locus ex pluribus partibus in se vel in easdem partes ex se vias atque itinera dirigens" (39). Trebazio che anche sopra vedemmo conoscitore di antichità agrarie, descrive qui esattamente il punto in cui si ha pei gromatici un "trifinium" "quadrifinium" ecc. d'onde, cioè, partono le linee confinali e cui collegansi geometricamente i limiti che son vie e sentieri.

Appunto nel fiore della giurisprudenza romana eran miniera di cognizioni sussidiarie al diritto quei manuali propedeutici, al cui tipo appartennero i "libri XV de iure civili" di Varrone, enciclopedico sunto di varii suoi scritti molto usato dai giureconsulti per la loro "institutio" (40). Così una era la fonte prediletta degli "auctores" di agrimensura e dei giuristi. Se Florentino ebbe la notizia dell'"ager limitatus" dai "libri iuris civilis" di Trebazio, si potrebbe argomentare che si dovesse trovare nell'opera varroniana di egual titolo. Anche i manuali di Istituzioni dovevano accogliere nozioni sulle "condiciones". Quella notizia fu presa da Florentino per inserirla nel sesto libro delle sue Istituzioni. Ne c'importa qui se gli venisse o no di prima

---

38) Fest., s. v. Posticam p. 233.

39) Philarg. *Ad Verg. Georg.* II. 381.

40) Sanio, *Varron. in den Schrift. der röm. Jurist.* Leipz. 1867, p. 237.

mano da Trebazio (41); l'esser passata in Florentino dai libri di un giureconsulto già poco letti ai tempî di Pomponio (42) mostra che si era diffusa più per necessità che per popolarità della fonte. Evidenti son le somiglianze fra Gaio e Frontino per certi aspetti giuridici delle 'condiciones agrorum'. Così riguardo ai diritti dei privati sul suolo provinciale (43), all'assenza del 'nexum' in questo (44), ai 'praedia stipendiaria' (45).

I commenti alle XII tavole prestavansi pure ad un gruppo di erudite ricerche su la divisione del suolo e le vie di quei tempi. La legislazione che interessava gli agrimensori e in cui non mancavano le parole tecniche [29, 10] era stata dichiarata, con dissensi, dai giureconsulti. Dice Frontino: 'de qua lege iuris periti adhuc habent quaestionem, neque antiqui sermonis sensus proprie explicare possunt, quini pedes latitudinis dati sint, an in tantum quinque ut dupondium et semissem una quaeque pars agri finem pertinere patiatur' [38, 1]. Nè la disputa potea esser ristretta alla dichiarazione dell'antico linguaggio. L'ufficio dei 'quinque pedes' secondo la gromatica romana, la possibile coincidenza di un 'limes linearius' col 'finis' [169, 6] etc. sono argomenti di necessaria trattazione commentando la legge. Dalle disposizioni di questa, come fonte nota, sembrava naturale trarre paragoni per opere filosofiche, quali il 'De legibus' di Ci-

---

(41) Cf. Pernice o. c. I p. 19.

(42) L. 2 § 45 D. *de O. I.* 1, 2.

(43) Cf. Gai, II, 7 con Front. 36, 6. Questo passo serve di proemio alle controversie, ma logicamente entra nel trattato delle 'condiciones'.

(44) Cf. Gai, II, 27 con Front., 36, 3.

(45) Cf. Gai, II, 15 con Front., l. c.

cerone (45). Dove fosse la sede di quella disputa è oggi impossibile dire; forse nel trattato del 'finis' e dell' 'actio finium regundorum'. Cicerone e Frontino [37, 24] ricordano la legge mamilia insieme alla 'controuersia de fine'.

Callistrato può servire di modello per la conoscenza di leggi agrarie del 'Corpus gromaticum' avendo nel libro quinto del suo scritto 'De cognitionibus' (47) un sunto del capo quinto della legge mamilia roscia, peducea, alliena, fabia [264, 14]. Talora commentando anche una legge d'indole penale i giureconsulti eran tratti ad argomenti degli autori di agrimensura. Venuleio Saturnino (48) insegna che la legge giulia sul peculato puniva chi avesse spezzato o alterato le 'formae agrorum'. Poteva il giureconsulto tralasciar di distinguere le vere ed ufficiali 'formae' del suolo limitato dalle private, 'res uoluntaria (138, 17), dello arcifinio? Pertanto i nostri giureconsulti (alcuno dei quali aveva avuto, come Alfeno, l'ufficio di distribuir terre ai veterani) sapevano delle 'condiciones' quel tanto che loro abbisognava per dar pareri in casi nei quali esse fossero un criterio del responso. Così nel parere di C. Longino era necessario combinare i principî giuridici col rispetto alla limitazione nell'agro padano. Il giureconsulto poteva leggere e comprendere libri di agrimensura; paradossale non è quindi l'ipotesi sommessamente fatta dal Cantor (49) che il Celso cui Balbo dedicò il suo libro e Giovenzio Celso figlio siano una sola persona. Non farà meraviglia neppure lo asserire che il linguaggio dei nostri giure-

(46) I, 21.
(47) L. 3 pr. D. *de term. moto* 47, 21.
(48) L. 8 pr. *ad leg. Iul. pec.* 48, 8.
(49) *Vorles.* I p. 523-24.

consulti in quella parte che tocca le ' condiciones agrorum ' è conforme, all'uso dei gromatici senza cessare di essere giuridico. Cicerone dopo avere usato le frasi e parole: ' controuersia de finibus ', ' finis ', ' termini ', ' requiri terminos ' etc. fa che Quinto gli dica: ' a te uerba, usurpantur ciuilis iuris et legum ' (50). È nota la proprietà del linguaggio giuridico romano e la cura che ne ebbero i giuristi classici sì da farne una dottrina apposita. Ma da quali fonti deriva tal linguaggio? In molti casi la scienza nostra dà ai vocaboli un proprio significato (51). Talora invece il diritto procede con criterî grammaticali (52). Talora dà ai vocaboli quel valore che hanno nell'uso (53). Appunto l'uso rafforzato dal linguaggio delle antiche leggi, dalla divisione stessa del suolo, dai libri degli agrimensori, rese tecniche certe parole risguardanti le 'condiciones'; in tal senso, sino a prova contraria, debbonsi intendere adoperate dai giureconsulti. Sarebbe strano che per essi le parole ' morbus ', ' uitium ', ' uenena' (54) avessero avuto un significato discordante dalla medicina dei loro tempi; anzi lo determinano spesso col confronto delle corrispondenti parole dei (medici?) greci (55). Tanto più discorrendo di confini, di possesso, di proprietà, di alluvioni etc. era necessario dar proprio significato a quelle parole che l'uso e la scienza agrimensoria (d'accordo nella maggior parte delle questioni con la giuridica) avevano consacrato. Altrimenti i ' mensores ' e gli ' iu-

(50) *De legib.* I, 21, 50.
(51) Cf. l. 5 pr. 47, 73, 84 D. *de V. S.* 50, 16.
(52) L. 63 D. h. t.
(53) L. 132, 192 D. h. t.
(54) L. 101, 236 D. h. t.
(55) L. 1 § 7-9, l. 5, l. 9, l. 14 § 7 D. *de aed. ed.* 21, 1.

ris periti' correvan pericolo di non intendersi affatto. Sarà perciò difficile negare che i 'limites' di Paolo (56) corrispondano a quelli dei gromatici. Si deve dire lo stesso delle parole 'finis' e 'confinium', che dalle XII tavole in poi avendo significato sempre uno spazio di confine largo cinque piedi, debbonsi credere accolte in questo senso anche dai giureconsulti. Il Karlowa (57) fece pure questa osservazione, che qui, legata all' insieme delle indagini, divien naturalissima. Il Bekker (58) contesta il valore di quella perchè gl' imperatori fanno espressa menzione dei 'quinque pedes' che si vorrebbero già indicati dalle tecniche parole 'finis', 'confinium'. Ma è noto quanto il linguaggio delle costituzioni imperiali sia meno preciso, conciso e tecnico di quello dei giureconsulti. Inoltre la parola 'finis' non è che un brandello di tutto un linguaggio giuridico-gromatico che l' esperto può ravvisare nei fr. delle Pandette (59) e che talora appunto le costituzioni imperiali conservano sfigurato.

---

(56) L. 7 § 1 D. *de per. et comm. rei uend.* 18, 6.

(57) *Beitr. zur Gesch. des röm. Civilproz.* (Bonn. 1865) p. 159.

(58) *Die Aktion. des röm. Privatr.* (Berlin 1871) p. 236, n. 25.

(59) Ecco alcuni esempi: 'arbores in confinio' 'dirimere, dirigere fines'. 'termini deiecti uel exarati', 'terminos per mensorem declar. iubet', 'de modo agror. arbitri', 'uetera monumenta' (dal tit. del D. *fin. regund.*); 'fines... ab utroque quinque pedum loco teneantur' (Paul., *R. S.* I, 16. Cf. Karlowa, o. c. p. 143-44); 'lapides finales' (§ 6 I. *de off. iud.* 4, 17). 'controu. de latitudine', 'itineris latitudo' (l. 43 pr. D. *de pign. act.* 13, 7, l. 13 § 2 D. *de S. P. R.* 8, 3 [Cf. 126, 4, 5. 169, 6]); 'ager manucaptus, limitatus' 'limites' (l. 16 D. *de A. R. D.* 41, 1 [Cf. per la chiusa Sic., 155, 23], l. 1 § 6, 7 D. *de flum·*

Più che la ricerca di questo linguaggio, interessa l'efficacia della 'condicio' del suolo sulla costruzione dogmatica delle singole dottrine. Invero ne dipendevano: la varia configurazione di alcuni rapporti giuridici sulle cose e di obbligazione, taluni speciali obblighi fra i vicini, la classificazione e la giuridica qualità delle vie.

5. Pel primo di questi aspetti possiamo prendere ad esempio Ulpiano nel commento all'editto, ove tratta delle isole nate in un fiume pubblico e dell'alveo definitivamente abbandonato. I suoi ammaestramenti son diversi secondo che il suolo è arcifinio o limitato; la seconda specie soltanto è espressamente ricordata (60) perchè eccezione alla regola, che è omai il suolo arcifinio. Si può ritenere che Ulpiano, come è suo costume, trascriva dai precedenti autori e che usuale nella scienza classica romana fosse la considerazione della diversa 'condicio' del suolo. A conferma si può citare anche il passo di Florentino che richiamavasi all'autorità di Trebazio per stabilire in quali 'condiciones agrorum' abbia luogo l'alluvione (61). Siccome la parola 'alluuio' è riferita da Proculo (62) all'acquisto dell'isola nata nel fiume, è credibile che, con-

---

43, 12, l. 7 § 1 D. *de per. et comm.* 18, 6) 'ager ex hostibus captus' 'ager militibus adsignatus', 'possessiones ueteranis in praemia adsignatas' (l. 15 § 2 D. *de R. V.* 6, 1, l. 11 D. *de euict.* 21, 2, l. 20 § 1 D. *de capt.* 49, 15); 'forma agrorum' (l. 8 D. *ad leg. Iul. pec.* 48, 13) 'condiciones agrorum'. l 1 § 23 D. *de aq. pluu.* 39, 3); 'finales quaestiones' (l. 3 § 2 D. *de term. mot.* 47, 21); 'si aratrum (in ciuitatem) inducatur' (l. 21 D. *quib mod. us. fr.* 7, 1); 'subseciua uel ut uulgo aiunt scamna' (cost. di Costantino in *Vat. fragm.* 35).

(60) L. 1 § 6-7 D. *de flum.* 43. 12

(61) L. 16 D. *de A. R. D.* 41, 1

(62) L. 56 pr. D. h. t.

forme al linguaggio degli agrimensori (v. cap. XV) anche nel passo di Florentino non sia ristretta all' 'incrementum latens'. D'altra parte la diversità della 'condicio' nel ricordato fr. di Ulpiano è considerata per l'isola e l'alveo derelitto; onde in tutta la dottrina giuridica dei fiumi (v. sotto cap. XIV) è capitale la distinzione fra suolo limitato e arcifinio. Altri casi nei quali dovevasi considerare la diversa condizione del suolo erano discussi in quei commenti all' editto cui attinse Ulpiano. Son domande per sapere se essa modifichi i principî generali. Ecco un quesito: 'si forte ager fuit qui petitus est et militibus adsignatus est modico honoris gratia possessori dato, an hoc restituere debeat?' (63). Il giureconsulto non doveva qui ignorare che cosa fosse l' 'adsignatio' e la iscrizione nelle 'formae agrorum' [202, 12] della concessione fatta concessione fatta al 'possessor'. Anzi dovevasi aver riguardo, come mostrano gli agrimensori, alla diversa condizione dei 'fundi excepti et concessi' [197, 7] nelle assegnazioni augustee. Un'altra interessante domanda é nel ventesimo libro dello stesso commento: 'uectigalis ager an regionibus diuidi possit uidendum?' (64). Anche questo passo ha dei legami con la scienza e la pratica dei gromatici, disputandosi pur negli 'agri uectigales' secondo le mappe [125, 19]. Questi autori insegnavano che l' 'ager uectigalis' si dovesse misurare 'ut et recturis et quadam terminatione in perpetuum seruetur' [204, 15]. Ciò rende appunto più facile e sicura la esazione del 'uectigal', della quale s' interessa anche l'agrimensore [205, 15. 206, 3].

---

(63) L. 15 § 2 D. *de R. V.* 6, 1.

(64) L. 7 pr. D. *comm. diu.* 10, 3.

A questo genere di quesiti è da aggiungerne uno contenuto nel libro sesto dei responsi di Paolo (65). La 'species' ci introduce entro la dottrina delle 'condiciones agrorum' perchè si tratta di fondi in parte espropriati dal principe, in parte assegnati ai veterani, della cui evizione non risponde il venditore. Infine ricorderemo il caso deciso da Papiniano: l'imperatore rescinde una vendita di beni fatta dallo Stato o da una 'res publica' (a qual classe appartengano è dubbio) e vuol restituito il prezzo agli eredi del compratore (66).

La considerazione delle 'condiciones' conduceva in modo naturale a quella dei 'genera finitionum'. Invero anche questa dottrina, strettamente connessa con le controversie, rientrava in quello delle 'condiciones', come si può vedere in Siculo [138, 18]. L'erudito romanista ritroverà il filone di queste cognizioni nei fram. dei nostri giureconsulti. In pratica la diversa condizione del suolo rispecchiavasi sovente nel diverso aspetto e valore giuridico del 'genus finitionis', tanto che, confondendosi le diverse 'condiciones' si eguagliarono le 'finitiones' [151, 17]. Infatti

α) Il valore probatorio dei segni del confine è diverso secondo che vi sia o no una mappa ufficiale che li rappresenta, ossia secondo la 'condicio' del suolo.

β) Dovranno i 'limites', come il 'finis' essere compresi nella misura del fondo venduto ? Paolo (67) risponde. Qui si può credere che, oltre la conoscenza

---

(65) L. 11 pr. D. *de euict.* 21, 2.

(66) L. 78 § 1 D. *de leg.* II (31). Lo stesso Papiniano nel libro duodecimo dei responsi (*Vat. fragm.* 259) trattava della donazione di un 'praedium stipendiarium'.

(67) L. 7 § 1 D. *de per. et comm.* 18, 6.

tecnica dei 'limites', il giureconsulto sapesse che talora erano, come vedremo, incorporati nel fondo, talora semplicemente lo toccavano senza entrare nella misura del fondo. Infatti la chiusa 'qui fundum tangunt' si può riferire sì alle 'uiae', sì ai 'limites', sì ai 'luci'.

γ) La 'latitudo' del 'finis', 'confinium' è diversa [126, 3] secondo le consuetudini delle provincie e secondo che trattasi di queste o d'Italia dove i 'limites linearii' son pubblici sentieri [169, 7].

δ) La diversa 'condicio' del suolo fa che, il 'mensor', diversamente presti l'opera sua non pure nelle controversie, ma negli uffizî, come diremmo, di volontaria giurisdizione e di amministrazione. Quando, uscito il fiume dal suo letto, e confusi i confini dei fondi, il preside della provincia ordina che ciascun proprietario astengasi da usurpazioni 'et domino suum restitui terminosque per mensorem declarari iubet' (68), questa 'declaratio' avviene in modo diverso secondochè i confini erano o no fissati in una mappa, sebbene questa non abbia valore assoluto. Così quando il preside è sollecitato a dare una qualche latitudine al fiume [52, 5] col sussidio del 'mensor', il giureconsulto dee conoscere i varî modi che quegli usa nella confinazione tra i fondi privati e il fiume (cf. cap. XIV) per le molteplici questioni di proprietà che vi si collegano.

6. In secondo luogo la dottrina delle 'condiciones' era di grande interesse pei giureconsulti nei rapporti di vicinanza rustica. Abituati allo schema di una vicinanza naturale e convenzionale, non sempre riflettiamo esser la prima derivata nel di-

---

(68) L. 8 pr. D. *fin. regund.* 10, 1.

ritto romano non tanto da consuetudini o da principî giuridici immediatamente formolati dalla coscienza popolare, quanto piuttosto da norme imposte nella ufficiale divisione del suolo. Le quali corrispondono, com'è naturale, ai bisogni di un popolo agricoltore (cf. cap. V).

Le norme di vicinanza della legge mamilia e quelle intorno alle distanze legali, che quasi si vollero eccezionalmente entrate dal diritto greco nel romano (69), sono appena un frammento dei molti rapporti di vicinanza regolati da 'leges' imposte dai divisori del suolo, qual parte essenziale della sua 'condicio'. Ond'è che in altri frammenti di leggi coloniche parlasi di api, di fosse, di rivi etc. (70). Quelle 'leges' furon sì resistenti che, antiquata omai la dottrina delle 'condiciones', sparita la ufficiale divisione del suolo, sopravvissero in virtù della 'uetustas': ultimo ricordo di scomparse 'condiciones agrorum'. Principio fondamentale è che gli antichi divisori del suolo rispettarono le reali necessità dei fondi e i vantaggi dei possessori, niente mutando circa le acque pubbliche o venali, le vie, i pascoli etc. [120, 12. 157, 11]. Anche altre fonti attestano l'applicazione di questo principio. Tutto ciò che deriva da quei prischi divisori del suolo non può essere oggetto di privata contesa. Lo insegna Paolo (71) con un linguaggio conforme a quello degli agrimensori: 'In summa tria sunt, per quae inferior locus superiori seruit, lex, natura loci, uetustas: quae semper pro lege habetur, minuenda-

---

(69) Cf. Dirksen, *Vers. zur Krit. und Herstell. der Zwölf-Taf.* (Leipz. 1824) p. 468-72.

(70) *C. I. L.* I 1409; Momms., *Hermes* IV p. 283.

(71) L. 2 pr. D. *de aq. et aq. pluu. arc.* 39, 3.

rum scilicet litium causa' (72). Questa 'lex' non è la privata pattuizione, come credevano i glossatori, ma la clausola dei divisori del suolo, secondochè già intese la culta esegesi del secolo XVI. Paolo concorda così con Labeone: 'Denique (Labeo) ait condicionibus agrorum quasdam leges esse dictas, ut, quibus agris magna sint flumina, liceat mihi, scilicet in agro tuo, aggeres uel fossas habere... si tamen lex agri non inueniatur, uetustatem uicem legis tenere' (73). Tale vetustà legittima le fosse, gli 'aggeres', le conduzioni di acqua (74). Per questi rapporti di vicinanza, che somigliano alle odierne servitù legali, il giureconsulto doveva considerare la 'condicio agri' o i suoi durevoli effetti. Non diversamente gli agrimensori rimandano alle 'leges' per i rapporti giuridici dei fiumi (v. cap. XIV). Esse determinano infatti la vicinanza in un modo più che nell'altro. Si fa il caso che il confine sia un colle di più di trenta piedi d'altezza. Igino, determinati i diritti del 'superior possessor', conclude: 'hoc enim lex propter malignitatem inferioris possessoris instituit, ne aut arando aut fodiendo superioris terras inuaderet' [109, 5]. Ed è poi interessante che questa 'lex' d'Igino appare in Frontino come una 'uetus consuetudo' [42, 5]. Il che fa pensare alla 'uetustas' dei giureconsulti, per loro stessa confessione surrogante la 'lex'. Nella faticosa ricostruzione della dottrina romana della vicinanza indipendente dal patto troppo sono state fino ad ora neglette queste 'leges'. Eppure per gli

(72) Cf. l. 23 pr. D. h. t.

(73) L. 1 § 23 D. h. t. Cf. ora a conferma della mia asserzione Pernice, *Labeo* III (Halle 1892) p. 22.

(74) L. 2 § 1, 4, 7, l. 23 § 2, l. 26 D. h. t.

agrimensori regolano l' ' ius territoriorum ' [133, 19] non meno che l' ' ager quaestorius ' [116, 3]. Da esse dipendono i confini e i rapporti di vicinanza, tanto che dove cessa la ufficiale divisione del suolo e subentra l' arbitrio del possessore, il ' mensor ' dirà: ' ita non uno genere, quasi lege data, fines obseruabuntur ' [151, 24].

7. In terzo luogo le ' condiciones agrorum ' ebbero efficacia sulla classificazione delle vie; quindi sui relativi editti. Il commentatore che dichiarava le rubriche ' de locis et itineribus publicis ' (D. 43, 7) ' ne quid in loco publico uel itinere fiat ' (D. 43, 8) ' de uia publica et itinere publico reficiendo ' (75) poteva forse ignorare qual fosse l' ' iter publicum ' delle limitazioni e assegnazioni? Già ab antico parlavasi di ' iter limitare ' ed è anche importante che la viabilità nell'agro colonico era regolata non pure da principî gromatici, ma da vere leggi [168, 16] che quel commentatore era in obbligo di conoscere. Doveva anche sapere che in Italia i ' limites linearii ' costituivano un ' iter publicum ' [169, 7]. Vedemmo sopra la testimonianza in Frontino che i giureconsulti trattavano di simili argomenti. Ed è pur naturale che a mano a mano che spariva l'antica divisione e restavano i sentieri, talora sorgesse dubbio sulla condizione giuridica di questi, che non apparivano più, a primo aspetto, parti integranti di un reticolato impresso sul suolo da coloro ' qui primi agros constituerunt '. Di più dirò in seguito. Ma basti qui un esempio dai commenti all' editto. Gran parte di ciò che c' interesserebbe si deve ritenere tralasciato o resecato dai compilatori, come si può argomentare da Frontino: ' quae sit condicio

(75) Cf. Lenel, *Ed.* p. 368.

itinerum *non exigua iuris tractatio* est.' [58, 19]. Si doveva prendere a considerare anche l''ambitus' e stabilire quali diritti spettassero al pubblico su questi sentieri. Di tali dispute è sparita la traccia. Eppure la scienza romana fu giustamente minuziosa in materia di viabilità tanto da non trascurare neppure i 'priuata loca' pei quali 'uulgo iter fiat' come per lo più accade (76), anche interpretando gli editti (77). Sotto questo aspetto è interessante un passo del commento d' Ulpiano (78). Senza anticiparne l' interpretazione (v. cap. XI) si noti che egli (o l' autore di cui segue le orme) allude anche ai sentieri limitari e per le accennate ragioni è dubbioso sulla loro giuridica qualità. Lo stesso dubbio ci compare per le 'uiae uicinales' (79).

8. Se le 'condiciones agrorum' divennero oscure nei libri stessi degli 'auctores' tanto più ciò doveva accadere a giuristi lontani dal periodo classico presso cui il minore uso della limitazione, la diversità di lingua e di cultura scemavano la efficacia di un perdurare traslatizio delle antiche dottrine. I giuristi bizantini, i quali per caso ci offrono interessanti accenni alla dottrina delle controversie (v. cap. III), non mostrano di aver conservato precise notizie delle 'condiciones' del suolo. Quanto al limitato, talora lo traducono alla lettera (80), talora lo confondono col suolo pubblico (81). Nè quella traduzione letterale ci autorizza a credere che il bizantino abbia compreso che cosa è il suolo limitato.

---

(76) L. 31 D. *ad leg. Aq.* 9, 2.
(77) L. 1 § 2, l. 5 § 6 D. *de his. qui eff.* 9; 3.
(78) L. 1 § 21, 23 D. *ne quid in loco p.* 43, 8.
(79) L. 2 § 21 D. h. t.
(80) Bas. 50, 1, 15 (Hb. V p. 40),
(81) Bas. 58, 16, 1 (Hb. V p. 216).

È vano supporre corrotto il passo. Il contenuto del fr. di Florentino è reso in modo da significare che limitato è il suolo tolto ai nemici, di cui una parte rimase pubblica. Fin qui la notizia non è del tutto inesatta [cf. Sicul. 136, 14] sebbene trasmessa forse senza essere compresa. L' Attaliate (82) la conserva senza dire che una parte rimase pubblica. Più strano è il modo in cui il bizantino, forse fraintendendo il verbo 'ueniret' (come vi ha esempio di simili errori (83)) traduce le parole di Florentino o di Trebazio. Si tratterebbe di suolo concesso ai nemici per essere venduto ai Romani. Dove Paolo ricorda i 'limites' il bizantino usa la generica parola ὅροι (84). Si può quindi dubitare se si possa tradurre 'limiti' come fa lo Heimbach. Nella tavola di Eraclea il limite è detto ἄντομος. Di un fondo assegnato ai militari, dato poi 'modico honoris gratia' al possessore parla tuttora il bizantino (85); ma non si può giudicare sino a che punto comprenda il caso. La raccomandazione fatta al giudice di non dividere l' 'ager uectigalis' si trasforma nella opportunità di non frazionare il fondo enfiteutico (86). Quanto al passo di Modestino sulla restituzione del 'modus agri' secondo la mappa, o fu tralasciato perchè non inteso o creduto inutile, oppure non lo troviamo perchè il titolo 'fin. regund.' è nel lib. 58 che possediamo assai imperfettamente. Il fr. di Venuleio ove parlasi pure dello spezzamento di una

(82) Tit. XLV § 6.

(83) Cf. Zachariae v. L., *Zeitschr. der Sav. Stift.* VIII R. A. p. 26-27.

(84) Bas. 19, 6, 1 (Hb. II p. 280).

(85) Bas. 15, 1, 15 (Hb. II p. 157).

(86) Bas. 12, 2, 7 (Hb. I p. 798). Così anche gli scoliasti.

'forma agri' è ridotto in modo (87) che significa soltanto esser punito con deportazione chi abbia involato una tavola di bronzo contenente una legge o il censo o altro, ovvero abbia ivi fatto mutamenti Si allude insomma alla 'forma censualis'. Quanto ai 'termini' non si sa se il bizantino abbia inteso esser parola tecnica per i segni del confine tra i fondi rustici. Uno scoliaste (88) sfoggia ivi un poco di erudizione sulla legge agraria di Cesare e di Nerva e fa anche l'ipotesi che il 'terminus' sia portato via da una casa! Forse lesse nel testo latino 'domoue' invece di 'locoue'?

La 'lex agris dicta' è bensì ricordata dai bizantini fra le cause per cui un fondo inferiore serve al superiore; ma traducono alla lettera da Paolo. Infatti la dottrina della 'uetustas', frequente surrogata di quella 'lex', non ha gran valore, come sembra, pei bizantini: la convertono in una consuetudine (*συνήθεια*) (89). Concetto, per altri aspetti non trascurabile, che trovasi pure in Harmenopulo (90). E le 'leges' di Labeone ed Ulpiano non sono più le norme dei divisori del suolo, ma le pattuizioni dei vicini fra loro (91). Così anche Harmenopulo e fra noi la glossa. Le notizie sulle vie nel commento di Ulpiano mancano nei Basilici, almeno nello stato in cui li abbiamo (92).

---

(87) Bas. 60, 45, 9 (Hb. V p. 818). Così intendo anche lo Sch. *ἢ κῆνσον* che dice censo la mappa del terreno fissa in qualche luogo.

(88) Bas. 60, 31, 3 (Hb. V p, 667) = l. 3 D. *de ter. mot.* Sch. *ὁδόλω τοὺς ὅρους*

(89) Bas. 58, 13, 1 (Hb. V p. 214).

(90) II, 4 § III (ed. Hb. p. 296).

(91) Bas. l. c.

(92) Cf. Bas. 58, 8 (Hb. V p. 201-202) = D. *ne q. in loco publ.* Niente di meglio offre il c. d. Tipucito in Bas. (Hb. V p. 202 nota y = § 21-23 della l. 1 D. h. t.

9. Criterio fondamentale, gromatico e giuridico ad un tempo, è che alcuni terreni sono ufficialmente divisi, altri no ; onde i primi vengono rappresentati da una mappa (' forma ') avente la fede pubblica, dei secondi non v' è mappa o per lo meno è priva di tal valore. A queste due classi riduconsi le tre qualità del suolo, tanto più che quello misurato all'estremità figurava in molti luoghi nella mappa ' in modum limitati ' [5, 4]. Ma qui pure la distinzione non coincide con corrispondenti categorie giuridiche. Il terreno legato alla mappa può essere in piena proprietà privata o in suolo provinciale o vettigale o in una qualsiasi ' possessio ' diversa dal dominio. Il suolo non rappresentato da mappa ufficiale può essere privato o pubblico. Così quello misurato soltanto alla estremità [4, 3; cf. 5, 2]. Nondimeno il significato giuridico della distinzione che qui esaminiamo, è grandissimo per la diversità della prova nella identificazione dei fondi, dei rapporti di vicinanza etc. Dei terreni senza ufficiale divisione Siculo (che qui ci soccorre meglio di ogni altro) dice: ' Horum..... agrorum nullum est aes, nulla forma, quae publicae fidei possessoribus testimonium reddat..... quidam uero possessionum suarum priuatim formas faciunt, quae nec ipsos uicinis nec sibi uicinos obligant, quoniam res est uoluntaria ' [138, 11]. Dei terreni ufficialmente divisi osserva invece: ' curandum erit ut fide aestimetur, nequis uoluntario finem proferet. illa tantum fides uideatur quae aereis tabulis manifestata est. quod siquis contra dicat sanctuarium Caesaris respici solet. omnium enim agrorum et diuisorum et assignatorum formas, sed et diuisionem et commentarios et principatus in sanctuario habet. qualescumque enim formae fuerint, si ambigatur de earum fide ad sanctuarium principis reuertendum erit ' [154, 21].

Sebbene Siculo mostri di contrapporre in rigida antitesi queste due grandi classi di terreni, a' suoi tempi, come vedremo, la partizione era piuttosto teorica che pratica; forse la limitazione conservava qualche maggiore efficacia nel distinguere il suolo pubblico dal privato che i fondi privati tra loro.

Ai terreni ufficialmente divisi la dottrina degli agrimensori ascriveva i colonici, i 'uiritim' assegnati, i 'quaestorii' o venduti per mezzo dei questori, i 'uectigales'. Tutti sono infatti rappresentati da una 'forma' [116, 17, 25. 126, 1. 131, 13. 154, 25], criterio per le controversie. La distinzione tra il suolo diviso a quadrati e a rettangoli di cui spesso i romanisti esagerano il valore, non ha grande importanza per Frontino [2, 2], nè per Siculo. Il suo criterio negativo dice semplicemente che dove abbiamo una 'forma' non fatta '*priuatim*' riscontrasi una diversa categoria di terreni. Ma il linguaggio di Siculo è pure interessante per decidere un punto delle dotte ricerche del Beaudouin: le quali mi dànno occasione di dichiarare meglio quanto io aveva già esposto, molto più che il Weber (93) è, secondo me, ancor troppo dominato dall'idea del nesso fra i 'genera agrorum' e le qualità di diritto privato e pubblico del suolo romano. Una classificazione di tutti i terreni ufficialmente divisi non si trova riunita insieme dagli 'auctores': si dee piuttosto costruire scorrendo, come le fonti ce lo permettono, i singoli capitoli dei manuali. Neppure è detto in modo assoluto come deve essere sorta una 'forma agri', purchè non per arbitrio privato. Quindi il suolo che resta pubblico sarà vincolato ad una mappa in quei casi nei quali lo Stato dee

(93) Cf. ad es. o. c. p. 12 sg.

giovarsene o per reprimere le invasioni dei privati o per proporzionare il tributo alla misura dei possedimenti. Giustamente il Lecrivain (94) osservò che gli agrimensori conoscono ancora dei ' loca populi Romani ' in Italia e nelle provincie senatorie. Per dubitare se le terre propriamente pubbliche (gli antichi ' agri occupatorii ' figurano come ricordo per spiegare specialmente le confinazioni) sono per gli ' auctores ' limitate o no si dovrebbe avere una loro completa classificazione dei terreni rappresentati da ' formae '. Ma non v'è, nè forse ebbero in animo di farla. Dove torna opportuno ci fanno sapere che il suolo sacro [57, 7] o pubblico di cui la città i privati fruivano era limitato ufficialmente [18, 2. 114, 3. 122, 15. 197, 20 - 198, 2]. Ciò basta per ritenere altrettanto in casi simili. Il dubbio deriva principalmente dal preconcetto che l' ' ager diuisus ' sia suolo privato; checchè fosse alle origini, questo non è certo il pensiero degli ' auctores '. Gli stessi ' subseciua ', parte di suolo pubblico, son da porre tra i terreni figurati in una mappa o in un suo surrogato [133, 6. 162, 25. 202, 5]. Niuna difficoltà vi può esser quindi ad ammettere col Beaudouin che il suolo strettamente pubblico ora sarà stato misurato soltanto all' estremità, ora diviso anche internamente come avvenne nel 589 d. R. dell' ' ager campanus ' (95). Se fosse qui adottata la divisione a quadrati o a rettangoli è impossibile dire, malgrado le ipotesi del Weber e del Beaudouin. Ma questi tocca pure l' interessante questione degli ' agri publici ' delle città e del valore dei ' publica

---

(94) *De agris. publ. imperat. ab Augusti temp. usque ad fin. imp.* (Par. 1887) p. 8.

(95) *C. I. L.* X p. 366.

instrumenta ' che li risguardano (96). Non posso aderire a lui quando paragona ad una limitazione pari a quella dei privati nei loro ' agri arcifinii ', la determinazione dei confini fra territorii di città come ci appare nella sentenza dei ' Minucii ' [cf. Hyg. 114, 15] e sembra identificare i ' publica instrumenta ' con una mappa di quei territorii. Concordo invece con lui (e qui Siculo ci ammaestra) nel considerare ufficiali limitazioni tutte quelle che ci risulta essere avvenute in seguito a controversie fra città tuttavolta che il ' mensor ' abbia proceduto a fissare i discussi confini in vere mappe(97). Delle quali è ricordo anche negli agrimensori. Frontino, parlando della controversia ' de modo ', ci avverte che si verifica spesso tra colonie e colonie e municipî o possedimenti imperiali. Qui pure ha precipua importanza la mappa [46, 3]; ma fra ' res publicae ' o fra queste e Cesare si ricorre ai ' uetera instrumenta ' nei quali talora (' forte ') ' continebitur, ut solet, adaeratio ' [46, 14]. Non sempre abbiamo una mappa geometrica [cf. 32, 5. 55, 12. 198, 9]. Nondimeno i confini possono essere restituiti secondo lo ' instrumentum ' [23, 2] che qui ci compare in uso pei boschi pubblici, come altrove pei confini tra due territorii, [114, 15]. A me sembra che questa diversa confinazione dei territorii appaia anche dall'antico Igino quando raccomanda d'indagare scrupolosamente ' quomodo obseruata sint territoria, aliquando summis montium iugis et diuergiis aquarum [cf. 114, 16], aliquando limitibus praedictis (l. perpetuis), aliquando ipsius diuisionis derectione ' [133, 23]. Accetto volentieri la correzione

(96) O. c. p. 46 sg.
(97) Cf. Beaudouin o. c. p. 49 n. 1.

fra parentesi proposta dal Lachmann perchè l'autore non aveva già parlato di limiti (vuole indicare anzi qualche cosa di diverso dagli altri confini) e sono noti i ' limites perpetui ' [192, 4. 249, 28]. Del resto gli agrimensori suppongono in modo naturale di esser chiamati a prestar l'opera loro in controversie territoriali e qui si conducono sempre nello stesso modo, sia qualsivoglia la qualità giuridica del suolo [46, 6]. Nè, trattandosi di città, colonie, municipî manca loro quell' autorità di ' assignare ' e rilevare il terreno in nuove ' formae ' ufficiali, che un commentatore ci avverte essere necessaria [8, 26]. A chiarire questo punto giova un recente studio del De Ruggiero (98) in cui si disegna molto opportunamente la negletta figura dell' arbitrato pubblico presso i Romani. Ed egli ha ragione di notare che non si può col Rudorff salire senz'altro dalla prisca pace vicinale, tutelata dalla religione, al grande concetto dell' arbitrato di Roma fra tutti i popoli chiusi nell'orbe da essa dominato. Le fonti epigrafiche, magistralmente raccolte dal De Ruggiero, ci presentano frequenti casi di determinazioni di confini e limitazioni di territorî tanto nelle controversie internazionali, come egli le distingue, quanto nelle federali e amministrative, decise mediante l'arbitrato di Roma. Da quelle fonti apprendiamo che l'agrimensore figura come subdelegato dell'arbitro e che lo schema delle confinazioni tra i territorî ricordato da Igino era usuale. È confermata così la precedente asserzione che soltanto in alcuni casi si ha una geometrica limitazione del terreno e quindi una mappa. Gli ' instrumenta ', i ' uetera instrumenta ' non son che i documenti o atti della controversia

(98) *Bullett. dell' Ist. di d. r.* (1892) p. 82 sg.

che ricompaiono tuttavolta che questa risorge. Soltanto esaminando l'indole e la soluzione della controversia si può vedere qual tecnica operazione agrimensoria fu compiuta. A priori non si può stabilire a qual categoria tecnica appartenga il suolo pubblico di una città e del ' populus '. In teoria i terreni ufficialmente divisi suppongono il possibile confronto con una mappa, ma in pratica lo ' instrumentum ' giova come surrogato di essa per la identificazione dei confini naturali [' significanter inscripta territoria ' 114, 16]. Qui ricorre tanto poco una limitazione in senso tecnico che piuttosto in sentenze arbitrali si mescolano i confini naturali coi geometrici. Una dottrina sul loro valore comparativo in controversie risguardanti terreni pubblici si avrebbe in Frontino [46, 9-15]; ma il passo è mutilo. Sembra nondimeno confermare la prevalenza della mappa.

Non a caso siam venuti ad accenni alle controversie; di queste è criterio fondamentale la 'qualitas agri '. Insieme ne deriva una grande differenza giuridica delle ' finitiones ', le quali, almeno in teoria (negli stessi piani di Cesare e d'Augusto) e come tentativo di attuare la stabilità dei patrimoni (nobile utopia dell' antica politica) sono immutabili ' ne quis uoluntario finem proferat '. Ma le reali condizioni economiche della società correvano piuttosto verso lo accumulamento del suolo in pochi proprietarî.

I terreni divisi dallo Stato costituiscono una modificazione della precedente loro ' condicio '; perciò dicesi che, cancellandosi la limitazione, il suolo torna ad esser chiuso da confini naturali e contrattuali [153, 4. 154, 5]. Le divisioni di cui gli ' auctores ' fan cenno non sono quelle solamente delle colonie militari, come per lo più si crede: ricordano

pur le graccane e sillane [136, 7. 165, 10] ed altre [136, 14, 20] a traverso le quali si rimonta fino ai prischi tempi e ai leggendarî due iugeri [30, 5, 14. 110, 4. 153, 27]. Sul suolo essi vedono scritta la storia di Roma: il passato s' invoca da loro a spiegazione del presente.

10. La ufficiale divisione del suolo attuasi con quell' orientamento che descriveremo poi (cap. V n. 2). È a quadrati ovvero a rettangoli nel senso della lunghezza (da nord a sud) o della larghezza (da ovest ad est) con lati nella proporzione da 1 a 2 [2, 1-4, 2. 110, 1-3. 206. 15]. Nella divisione a quadrati la ' condicio ' ' limitibus continetur ', è fatta nell' altro ' per proximos possessionum rigores '. I ' limites ' son propri tecnicamente della divisione a quadrati, i ' rigores ' di quella a rettangoli, sebbene ' rigor ' indichi in genere la linea retta [98, 5 - 15]. Nel primo caso si ha una ' limitatio ' [32, 17. 158, 11. 160, 14. 164, 8, 11. 165, 10]; l' ' ager ' appellasi in senso proprio ' limitatus ' [5, 5. 199, 11] ed è ' quadratus ' [30, 15] senza che quest' epiteto debba essere inteso in modo assoluto. Nel secondo caso l' ' ager ' è ' scamnatus ' o ' strigatus ' [110, 1] secondo che i rettangoli son nel senso della larghezza (' scamna ') o della lunghezza (' strigae ') [207, 1]. Si avverta che in ambedue i modi di divisione del suolo identico è l' orientamento e quadrati e rettangoli appoggiansi sul ' cardo ' e sul ' decumanus ' ossia sull' asse delle ordinate e delle ascisse [206, 7]. Quindi i ' rigores ', lunghe linee fra i rettangoli, diconsi pure ' uelut limites ' e ' limites ' [206, 7, 10, 12]; lo ' auctor ' assimila la divisione a rettangoli a quella a quadrati, come in genere promiscuo è l'uso dei termini tecnici dell' una e dell' altra.

Una zona di suolo limitato, in specie colonico si chiama ' pertica ' [26, 7] dall' istrumento dell'agri-

mensore; quindi le frasi 'pertica Benessantana' e simili (99). I 'fundi' della pertica raggruppansi in 'centuriae' [cf. la classif. 371, 10]; così il suolo colonico dicesi pure 'in centuriis (o 'per centurias') adsignatus' (o 'demetitus') [227, 1. 230, 21. 231, 10. 253, 19 etc.]. Originariamente la centuria fu di duecento iugeri per cento persone [110, 4. 293, 10] come nelle leggendarie assegnazioni regie: gli 'auctores' mostrano anzi di aver piena fede nelle antiche distribuzioni dei 'bina iugera' [153, 27]. Poi la misura variò [159, 9. 212, 2]. La centuria ricorda la nota corrispondenza fra l'esercito e la divisione del suolo. Venticinque centurie costituiscono un 'saltus' [158, 20]. Questa divisione a centurie è applicabile anche all' 'ager strigatus et scamnatus'? Nipso [293, 9, 15] distingue le centurie quadrate da quelle dell' 'ager scamnatus' che sono di iugeri 240 ed hanno 20 'actus' di larghezza, 24 di lunghezza. Il Rudorff (100) credette che qui la parola centuria fosse adoperata in senso improprio e che Nipso scambiasse tra loro gli antichi concetti fondamentali. Forse non poca efficacia ebbe su tale opinione del Rudorff la supposta diversità fra la divisione a quadrati e a rettangoli. Un'altra applicazione ne tenta il Karlowa e la brama di spiegare quell'arcana diversità è rimasta nel Weber e più temperatamente nel Beaudouin. Come una città si fonda con l'aratro, con questo si distrugge, osserva il Rudorff (101), secondo l'antico rituale etrusco, 'per strigas et scamna' mediante 'limites intercisiui';

---

(99) Cf. anche la *Tab. Baeb.* 11, 5.

(100) *G. I.* p. 352 n. 304, 419-20. Un errore pari a quello di Nipso è supposto dal Weber, o. c. p. 23 in Igino gromatico. Ma con qual fondamento?

(101) *G. I.* p. 296.

la forma quadrata delle centurie è propria di una 'ciuitas aratro passa'. Il confronto tra Roma quadrata ed Alba longa è seducente. Perciò Frontino addurrebbe come esempio della divisione 'per strigas et scamna' gli 'arua publica' delle provincie e in Italia il suolo di una città ribelle. A Terebento, il suolo fu diviso 'in praecisuras et strigas... post tertiam obsidionem' [238, 14].

Vedremo meglio più sotto che i 'limites intercisiui' e le 'strigae' e gli 'scamna' sono di generale applicazione nei libri degli agrimensori. Si osservi qui che Frontino pone come due 'condiciones' del suolo diviso e assegnato, identificato col colonico [2, 1], i due modi di divisione che si vorrebbero sostanzialmente diversi. Niente possiamo indurre dalla definizione dell''ager strigatus et scamnatus' nel primo Igino [110, 1] essendovi lacune; sembra che ne parlasse come in una nomenclatura generale accanto alle centurie. Nipso distingue pure il suolo ove sono i 'limites' da quello 'alterius conditionis' [289, 8]. Certo poi, conformemente a Frontino, dice: 'non una species agrorum adsignatorum est' [293, 8]. E pone qui il suolo diviso a centurie quadrate insieme a quello 'scamnatus' ove pure vedemmo da lui indicate le centurie. Nipso è uno dei buoni 'auctores' (forse (102) qualche capitolo che corre sotto il nome suo è di Balbo) nè si può ammettere troppo facilmente che abbia errato o frainteso gli antichi principî o giudicarlo sfavorevolmente col Beaudouin (103), tanto più che siamo qui in materia tecnica. Che di 'centuriae' Nipso parlasse anche nel suolo diviso a rettangoli

(102) Cf. Mommsen, *R. F.* II p. 149 n. 7; Hultsch, *Encycl.* cit. p. 105.

(103) O. c. p. 90 n. 1.

non ci può far meraviglia poichè il primo Igino le ricorda nell' 'ager quaestorius' dove sono dei 'plinthides' o 'laterculi' [115, 17]. Il lib. 'coloniarium I' ci attesta per Alatri 'ager eius per centurias et scamna est adsignatus' [231, 10]. Anche non esagerando il valore di questa fonte, non si può trascurare del tutto. Qui ci incontriamo in un dubbio proposto dal Beaudouin (104). Egli osserva che 'dans un assez grand nombre de colonies' le centurie prendono l' aspetto di un rettangolo, anzichè di un quadrato e chiede se siamo qui in conspetto di una 'centuriatio' o di una 'scamnatio' o 'strigatio' concludendo che anche questo 'procédé un peu hybride' quasi termine medio tra i due modi di divisione del suolo, è da ascrivere al primo.

Talora nel registro delle colonie si indica che il suolo è diviso a 'centuriae quadratae'. Così in Lucania [209, 7], nella 'prov. Brittiorum' [209, 11] in Puglia [210, 12], nella colonia d'Arezzo [215, 6]. Spesso invece si dà l' indicazione che la centuria è di duecento iugeri ma da ciò non deriva necessariamente che la centuria abbia figura quadrata [cf. Sicul. 159, 22] se è di 25 'actus' nel senso del decumano, di 16 nel senso del cardine come in alcuni casi [209, 10, 19. 210, 1]. Questa diseguaglianza è accennata anzi come avvertimento generale: 'uariae regiones non habent aequales centurias uel mensuras' [212, 2]. Se ricorriamo a Balbo, certamente autorevole, c' insegna che la centuria normale è di duecento iugeri [96, 14. cf. 245, 5], ma niente ci dice della sua figura, sebbene dalla misura di 'actus XX per XX' che le assegna si può in-

(104) O. c. p. 88 sg.

durre che è quadrata. Ma le diversità di superficie e di configurazione della centuria sono comunemente insegnate dagli 'auctores' [30, 18. 110, 23-111 2. 159, 9-25. 170, 17-171, 3]. Del resto Frontino, in un passo qui troppo trascurato, ci dà un avvertimento prezioso: 'sunt qui centuriam maiorem modum (quam iug. CC) appellant... sunt qui minorem' [30, 18]. Da ciò che possediamo di Frontino, del primo Igino, di Siculo non si può argomentare se in questa mancanza della figura quadrata della centuria vedevano un passaggio dalla 'centuriatio' alla 'strigatio'. Siculo ne parla sotto la rubrica 'de diuisis et assignatis (agris)', ma sappiamo che per Frontino e Nipso questa 'diuisio' e 'assignatio' comprende i due modi di divisione del suolo. Si noti poi che Balbo [98, 6] conferma ciò con la sua generale nozione del 'rigor' e con la contropposizione degli agri arcifinî a quelli la cui estremità 'per rigorem obseruatur' ma non nascondo che considerando egli qui sopratutto la 'extremitas' il suo insegnamento non è decisivo. Si può invece credere che pel secondo Igino la diversità della centuria non toglie il carattere alla divisione 'more colonico' di cui ravvisa appunto essenziale carattere la centuria [205, 2] senz'altra distinzione. E sembra nondimeno ammettere ei pure la centuria ['quadratura' 206, 15] nell' 'ager strigatus' e scamnatus'. Di fronte al silenzio degli altri 'auctores' sta l'esplicito insegnamento di Nipso che l' 'ager centuriatus' è diviso a centurie quadrate, lo 'scamnatus' ha un maggior numero di iugeri nel senso della lunghezza che della larghezza, e che qui le centurie sono di iugeri duecento quaranta, cioè 20 × 24 actus [293, 16]. Dal confronto di Nipso con Frontino, che qui cita l'esempio di Suessa Aurunca (confermato dal 'lib. coloniar.' [3, 2; cf. 237, 11]),

viene la conclusione che questa non è una 'centuriatio'. Posto ciò, nè volendo negare ogni fede al 'lib. coloniar. I', è verosimile che in tutti i casi nei quali la centuria non è quadrata si ravvisasse una 'strigatio' o 'scamnatio', tanto più che per la qualità delle 'extremitates' (cf. Balbo 98, 3) e la 'forma' [293, 14] la distinzione veramente pratica è di suolo arcifinio e geometricamente diviso per ordine dell'autorità. Il Beaudouin, che ha molta diffidenza per il 'lib. coloniar.', è propenso a ravvisare una centuriazione del suo 'procédé hybride' in tutti quei casi nei quali in quell'elenco le 'centuriae' mescolansi agli 'scamna' e alle 'strigae'; lascia insieme da banda, come inesplicabili, quelli in cui ricorrono 'limites intercisiui, praecisurae, lacineae'. A me sembra anzitutto interessante una premessa. I libri degli 'auctores' sono la teoria, l'elenco delle colonie un'attuazione pratica (di un certo periodo o di più momenti storici confusi insieme) che può essere discorde dalla scienza; il biasimo per gli 'ignorantes' non manca in quei libri e la stessa censura del secondo Igino mostra che la realtà non rispondeva ai suoi desiderî di scienziato. In generale si corre dietro all'idea di una netta distinzione pratica e direi quasi giuridica dei due modi di dividere il suolo e con questo preconcetto si dà, più o meno, carattere eccezionale all'esempio di Suessa Aurunca. Ma è poi vero che quella distinzione poggiasse sopra un inconcusso dogma teorico? Gran parte di ciò che il Rudorff insegna sul rapporto tra la forma quadrata e la oblunga è fantasia nell'ambito, almeno, dall'agrimensura romana, come la conosciamo per gli 'auctores'. Quel dogma teorico si riduce ad un'osservazione, d'Igino gromatico [205, 3]. Egli consiglia insomma in suolo tributario la divisione per 'rigores' con

opportuni ' scamna ' e ' strigae ' non per indicare un solo tipo possibile, ma una delle combinazioni (105). Così la ' forma ' e il suolo stesso presentano all'occhio la diversa condizione giuridica del suolo. Questo vorrebbe Igino. Non si può dire se fosse una dottrina di scuola o un' opinione di lui. Basta pertanto a spiegare quel consiglio l' opportunità di configurare il suolo in modo visibilmente diverso. Qual' è infatti la sostanziale diversità fra la ' centuriato ' e la ' strigatio ' ? Il Weber (106) pensa che il carattere distintivo della assegnazione ' per centurias ' dipenda sopratutto dalla mappa la quale non avrebbe riprodotto che i limiti estremi della centuria : or siccome non coincidono coi confini dei singoli possessi sarebbe mancata di regola ' una rappresentazione cartografica di questi '. Si potrebbe quasi credere balenato qualche cosa di simile al pensiero di un commentatore di Frontino [2, 12]. Invece nell' ' ager scamnatus ' il suolo sarebbe stato assegnato ' per proximos possessionum rigores ' [3, 1], cioè, spiega il Weber, ' secondo i prossimi confini dei possedimenti '. La mappa avrebbe rappresentato con precisione all'occhio i singoli fondi. La prima divisione sarebbe adatta ad un suolo in cui non v'è altro bisogno d'identificare il fondo: la seconda gioverebbe al fisco per questa identificazione. Tale spiegazione non sembra appoggiata dalle fonti. Si osservi anzitutto che già dai tempi d'Augusto si volle anche nella ' centuriatio ' una rappresentazione dei confini di ogni possedimento [172, 6], forse perchè, perduta la corrispondenza tra i duecento ingeri e i cento possessori, restava omai

(105) Cf. Mommsen *Hermes* XXVII p. 100 sg.
(106) O. c. p. 25 sg.

difficile verificare, ad es. per il censo, la situazione dei fondi. E poi sarebbe assai strano che Igino ponesse fra i molti meritevoli del suo biasimo lo 'euocatus Augusti' divisore del suolo in Pannonia, il quale non molto innanzi (il primo Igino ce ne fa fede e potrebbe essere tutt'uno col secondo) aveva appunto rappresentato nella mappa delle assegnazioni anche la misura dei singoli fondi [121, 7]! Sembra che Igino sia veramente spinto a suggerire la divisione a rettangoli, non dal bisogno di rappresentare sulla carta ogni fondo, ma dall'utilità di colpire l'occhio con una proporzione tra la lunghezza e la larghezza delle figure geometriche sul suolo [205, 5] diversa da quella pei lati delle centurie quadrate. La stessa frase finale d'Igino: 'intra has strigas et scamna omnem agrum separauimus etc.' [208, 1] non si riferisce forse ai singoli fondi (in ogni caso ciò si usava anche per la 'centuriatio') ma a tutto il suolo nel suo complesso. Quando poi il Weber argomenta che un motivo simile a quello da lui addotto può avere ispirato la limitazione della Pannonia, si può rispondere che si seguivano norme già antiche e che le nostre fonti esaltano il pregio di quella particolareggiata rappresentazione cartografica della limitazione per altro scopo [121, 14]. Il Beaudouin trova invece la particolarità della 'scamnatio' non pure nei rettangoli, ma nel non intersecarsi di tutte le linee, in modo che, interrotte di tratto in tratto, continuano dopo un intervallo (107).

Forse dove il suolo è più ubertoso e i possedimenti perciò sono più piccoli, come in Italia

---

(107) O. c. p. 70-71. Segue così lo schema del Mommsen l. c. p. 86 che è verosimile.

[156, 15. 169, 10], si prestava meglio la centuria quadrata: nel suolo tributario, dove anche il 'uectigal' assorbe una parte del profitto, era opportuno aver zone di suolo più vaste da dividere. Comunque, Igino non pensa all'antitesi del Rudorff; ma insegna soltanto in qual modo più conveniente si possa 'redigere ad mensuram' un suolo arcifinio tributario [204, 16]. Torniamo a Frontino. Egli reca l'esempio di Suessa Aurunca dove la divisione 'per strigas et per scamna' si riannoda ad un 'mos antiquus' [3, 6]. E sembra che gli 'arua publica' delle provincie lo seguano, anzichè darne essi il tipo. Nel 'lib. colon.' [237, 12] dicesi di quella colonia: 'ager eius pro parte limitibus intercisiuis et in lacineis est adsignatus'. Non dobbiamo quindi col Beaudouin giungere sino a negar la possibilità di spiegare in modo probabile i 'limites intercisiui', le 'praecisurae' le 'lacineae'. Le 'lacineae' e i 'limites intercisiui' del 'lib. colon.' per Suessa Aurunca sono spiegati dal linguaggio di Frontino per la stessa colonia. Le inesattezze di quel registro delle colonie si riferiscono sopratutto a notizie storiche; nel rigettare indicazioni sul modo di divisione del suolo (tale era lo scopo del 'liber') che si aveva sott'occhio si deve essere assai più scrupolosi. Che tutto il linguaggio del 'lib. colon.' sia 'de basse époque' non si può asserire perchè i 'limites intercisiui' sono anche nel primo Igino [110,9] e nella 'Demonst. artis geom.' [397, 5] attinta a buone fonti. Il linguaggio d'Igino 'intercisiones per trifinia uel quadrifinia.... dispositae' ricorda i 'proximi possessionum rigores' di Frontino. La 'Demonst.' ci dà pure ivi un'indicazione tecnica che quei 'limites' costituiscono la regola comune ('ius ordinarium'). Le 'praecisurae' trovansi nel secondo Igino [190, 14]. 'Lacinia' indica una stri-

scia (108). Possiamo dunque credere in non poche colonie il suolo talora assegnato a centurie a figura di ' scamna ' o di ' strigae ', ma talora anche a rettangoli nell'una e nell'altra direzione senza centurie. Le supposizioni del Rudorff intorno alla ' strigatio ' e ' scamnatio ' di suolo colonico, come quelle del Weber riguardo all'indizio che tali divisioni fornirebbero sul peso di un tributo, sono egualmente prive di solida base. A demolirle contribuisce ora il Beaudouin ed avvalora la mia tesi. Il criterio degli agrimensori di adattare le loro operazioni al caso [203, 7 sg.] e alla ' natura loci ' si presenta qui di uso naturalissimo. Forse anche quella scelta dipese da tradizioni locali (109), tanto più che spesso le nuove limitazioni accomodavansi alle antiche e con queste combinavansi. Neppure si può escludere che talora centurie quadrate si unissero a rettangoli e che tutto si deformasse nel più strano modo.

Gli ' auctores ' non trattano del suolo pubblico venduto per mezzo dei questori (' ager quaestorius ') nella categoria del diviso e assegnato, a cui si ascriveva dal Niebuhr in poi. Lo stacca da essa il Rudorff (110) non solo per ragioni estrinseche di classificazione, ma perchè quel suolo sarebbe stato in condizione intermedia fra l' alienazione e la libera proprietà pubblica, come i ' trientabula '. Il passo ove Igino forse accenna al ' uectigal ' che sarebbe stato imposto nella vendita ha una lacuna [115, 21], nè si può riempire con sicurezza. Siculo [136, 16] reca l'esempio dell' ' ager Sabinorum ' che riappare

---

(108) Cf. Plin., *H. N.* V, 9; XLIII, 148.

(109) Cf. Rubino, *Beitr. zur Vorgesch. Italiens* (Leipz. 1868) p. 11 sg.; Voigt, *Ber. der sächs. Gesell.* 1872 p. 64, *Gesch. des röm. Rechts.* I (Leipz. 1892) p. 372 n. 8; Cantor, *Agrim.* p. 64 sg.

(110) *G. I.* p. 284.

anche altrove come ricordo di scuola [253, 17. 349, 17]. L'ipotesi del Rudorff non è accettabile: gli agrimensori considerano omai l' 'ager quaestorius' come suolo del tutto privato [116, 1. 153, 4. 154. 3]. Per essi la vendita fatta dallo Stato equivale all'assegnazione [cf. Front. 20, 9]. Leggendoli senza preconcetto, si vede che l' unico loro scopo è di mostrare in qual misura si possa far uso della mappa nel suolo questorio [115, 17. 136, 17. 152, 24]. Siculo parla di questo fra gli 'agri occupatorii' e i 'diuisi et assignati'. La ragione di ciò, come di non classificare quel suolo tra questi, è l'avvertenza, continuamente ripetuta nei citati passi, che omai la divisione ufficiale non aveva qui che scarso valore. Son quasi 'agri arcifinii', ma potendo tuttora in qualche punto esser utile la mappa [154, 1], era necessario avvertirne l' agrimensore. La figura geometrica dell' 'àger quaestorius' a 'plinthides hoc est laterculi' [115, 17. 152, 24] non ha alcuna speciale importanza. Il primo Igino parla qui pure di centurie. L' interessante era di saperne la configurazione anche riguardo ai 'termini' [cf. 349, 19]. Se si può prestar fede al 'lib. colon. II', agli antichi 'laterculi' nell' 'ager Curium Sabinorum' sarebbero state sostituite le centurie e i limiti [253, 19] (111).

Anche negli 'agri uectigales' si ha una divisione ufficiale [125, 19. 131, 11]; quali sian quelli

(111) Dunque dapprima non vi fu una vera e propria 'centuriatio' come invece asserisce il Beaudouin, o. c. p. 199 sg. E se anche si volesse negar fede a questa notizia del 'liber col. II' resta pur vero che la centuria normale è di duecento iugeri, non di cinquanta come nei laterculi dell' 'ager quaestorius'.

di cui a lungo tratta il primo Igino si vedrà nel cap. II.

Concludendo, la diversità geometrica della divisione non esclude un'unità di conseguenze giuridiche per le vie, per l'alluvione etc. Il maggior vincolo che riunisce tutti i terreni ufficialmente divisi è la 'forma'.

11. Siculo ci avverte che 'quamuis una res sit forma' [154, 16] può essere espressa in legno in bronzo o in pergamena e indicata con nomi diversi come 'pertica', 'centuriatio', 'metatio', 'limitatio', 'cancellatio', 'typon'. Anche 'scarifus' [244, 4, 8] ossia *σκάριφος* e 'mappa' [244, 13]. Le parole straniere derivano da agrimensori greci, come forse Nipso. In Frontino, nei due Igini, in Siculo stesso è preferita la parola 'forma'; Nipso usa volentieri anche l'altra 'typos' [293, 4, 6, 7. 294, 1, 2, 5, 7, 15 etc.]. Un esemplare della mappa si deposita nell'archivio della colonia, l'altra nel 'sanctuarium' o 'tabularium Caesaris' [154, 26. 203, 3]; l'autenticazione mediante firma 'manu conditoris' è uno dei più antichi esempî di tal genere nel diritto romano (112). Grandissima è l'importanza della 'forma'. In caso di controversia si ricorre ad essa e gode di pubblica fede [154, 22. 155, 1]: onde la sostanziale differenza giuridica tra le due ricordate classi di terreni. Avendo sott'occhio un'opportuna e tuttor valida mappa si può fare a meno di andare sopra luogo [hi... agri non nisi in re praesenti deprahenduntur uel ex forma regionis' 293, 13]. Igino gromatico osserva: 'typum totius pertice [cf. per questa espressione 202, 15] sic ordinauimus ut omnes mensurae actae limites et subsiciuorum lineas osten-

(112) Cf. Bruns, *Kl. civ. Schrift.* (Weim. 1882) II p. 62-63.

dat' [203, 4]. È naturale che la mappa si presta così a salvaguardare il suolo pubblico [55, 12. 57, 7] di cui fanno parte i 'subseciua' e l'agrimensore è sempre un utile strumento dello Stato e della città. Le leggende o 'inscriptiones' della mappa hanno un grande valore giuridico ben avvertito dai classici 'auctores' tanto quanto i più recenti spostano piuttosto la loro considerazione verso la lettura dei simboli (spesso strani o fittizî) del confine. Siculo raccomanda un diligente studio di quelle 'ut sciamus quantum dati assignati sit, quantum redditi, et quantum commutati' [155, 23]. Così veramente, non per la semplice diversità della figura geometrica del suolo, la 'forma' appare documento giuridico; l'agrimensore non può intenderla se non conoscendo il diritto privato e pubblico del suo tempo. E il giurista non può alla sua volta trattar sicuramente questioni di proprietà senza conoscere il valore di quel documento. Si vien citando spesso una pittoresca descrizione che Cassiodorio (113) fa dell'agrimensore: 'non ambulat iure communi... more uastissimi fluminis aliis spatia tollit, aliis rura concedit'. Il paragone ricorda quello di Proculo tra i fiumi e i 'censitores' (114). L'agrimensore nel confronto tra il suolo e la mappa è condotto da criterî giuridici, dai quali non può prescindere neppure nella indagine e nel ristabilimento dei confini indipendentemente da quella. Non si comprende tosto se Siculo parli delle leggende della mappa o delle 'inscriptiones in centuriis' cioè sulle pietre terminali [più propriamente 'inscripturae' 111, 21. 195, 15. 293, 2. 294, 15]:

(113) *Var.*, III, 52.
(114) L. 30 D. *de A. R. D.* 41, 1.

forse delle une e delle altre, con un po' di confusione, tanto più che alcune erano eguali. Possiamo ricorrere ad Igino gromatico, che è più esplicito. Le 'inscriptiones' della mappa di maggiore interesse giuridico offrono le seguenti indicazioni:

α) la misura delle singole assegnazioni nel più perfetto metodo voluto da Augusto e applicato ad es. in Pannonia sotto Traiano [121, 7]. Il che è di somma importanza se la distribuzione del suolo è diversa secondo il grado e il merito delle persone [156, 6];

β) i 'fundi excepti et concessi' [197, 5] che sono in diversa condizione giuridica nelle colonie augustee: i primi esenti da ogni onere verso la colonia ed esclusi dalla limitazione [cf. fig. 184 dei diagr.], i secondi spettanti ai 'ueteres possessores' ed anche più ampi delle 'sortes', ma compresi nella ufficiale limitazione [cf. fig. 185];

γ) i fondi restituiti al precedente possessore per la sua dignità o per grazia o amicizia col vincitore [155, 7] e quelli in cui la restituzione è accompagnata da una commutazione di suolo per sostituire agli sparsi appezzamenti del possessore un tutto che ad essi equivalga, incastrato nella rete della limitazione [155, 16]. Nel primo caso l'inscrizione è 'redditum' nel secondo 'redditum commutatum pro suo' [155, 14, 15. 202, 12, 13]. Ho distinto le due iscrizioni sotto β e γ seguendo Igino gromatico [202, 12, 13] a cagione delle colonie augustee, ma l''ager redditus' si può dire anche 'concessus' [155, 8];

δ) i 'loca extra clusa' equivalenti a 'subseciua' [198, 12] (cf. cap. VI);

ε) i 'subseciua concessa' [202, 7] cioè suolo pubblico passato in proprietà della colonia o di privati. Anche dopo l'assegnazione ('post aes fixum'

[295, 11]) può esser conceduta a privati qualche porzione di suolo, che cessa di esser subsecivo [cf. 229, 2. 236, 9]; in tal caso è necessario ricorrere ai documenti che completano la mappa [295, 10-15];

ζ) le selve e i pascoli pubblici secondo la diversa loro condizione giuridica [116, 25. 196, 18. 198, 4. Cf. 54, 17 sg. 201, 12 e c. X];

η) il territorio inalienabile assegnato ad una città [198, 1];

ϑ) la condizione dei fiumi [51, 5]. Cf. c. XIV.

Si pensi anche che la mappa presenta i nomi dei possessori; ad es. 'assignatum illi tantum' [155, 14. 202, 13], 'fundus Seianus concessus Lucio Manilio Sei filio' [197, 7] 'siluae et pascua publica Augustinorum' [54, 18], 'fundus Septicianus coloniae Augustae Concordiae' [54, 21] 'silua et pascua Semproniana, ita ut fuerunt adsignata Iuliensibus' [198, 4]. Talvolta avevasi anche un' 'aes miscellum' [162, 9] con una duplicità di nomi nelle centurie, secondo Siculo per la ragione che avendo i coloni dedotti da Cesare ripreso le armi sotto Augusto, i vittoriosi superstiti tornarono alle loro terre ed altri ricevettero quelle dei defunti [162, 12]. Nei residui della mappa d'Aurasio (115) compare anche il nome di una donna succeduta ai primi titolari; ma per lo più restavano ai fondi i nomi primitivi.

È evidente così la giuridica importanza delle 'formae', certo numerose e abbraccianti vasta estensione di suolo nell'età dei nostri 'auctores'. Con esse Balbo potè comporre l'opera da cui verosimilmente derivò il 'liber coloniarum'. Si ricorda qui una 'tabula aeris' di Traiano [223, 7], lo 'scarifus ciuitatis Capuensium' [244, 4], 'la forma Sorana'

(115) *C. I. L.* XII, 1244, Add. p. 824.

[244, 5], lo ' scarifus regionis Asculanorum, Piceni ' [244, 8], la ' mappa Albensium ' [244, 12], ma questi espliciti accenni non hanno valore assoluto, essendo invece presupposta ovunque di regola una mappa. Nella indagine sulla pubblicità della proprietà in Roma (spesso ripresa coi soliti accenni alla ' mancipatio ' e alla c. d. insinuazione della donazione) devesi attribuire un posto eminente alle ' formae ' ed agli annessi commenti; pubblicità, almeno iniziale, per una estesa superficie di suolo, sebbene in breve tempo le mappe discordassero dalla reale figura dei terreni. Se i possessori mutavano per morte e così avveniva un passaggio di proprietà, la ' forma ' era press' a poco tanto veridica quanto il nostro registro delle trascrizioni. Anzi l' ' Appuleia Paulla ', che compare nella mappa d' Aurasio, mostra che non si può assolutamente escludere si indicasse ivi un mutamento del possessore, come in parte ciò conferma l' ' aes miscellum '. Spesso poi le modificazioni della proprietà durante la vita dei possessori non erano che mutamenti nella figura dei fondi e nei confini. Completano la mappa ' libri aeris', ' diuisiones ', ' commentarii ' [154, 26. 202, 15] o registri in cui son trascritti i nomi dei coloni e la misura del suolo a loro assegnato (Cf. cap. V n. 8) Un esempio si ha in Igino grom. [201, 3] (116). Queste notizie eran trascritte sul ' liber ' dalle tavolette cerate che avevano servito all'estrazione a sorte dei nomi dei futuri coloni per distribuir loro i lotti, e che riunivansi esse pure a forma di codice [200, 12] In certo qual modo le ' formae ' completavano pure l' antico ' census '; per il censo provinciale le

(116) Questo schema risponde ai frammenti della mappa d'Aurasio. Cf. Mommsen, l. c. p. 206-108.

antiche debbono essere state di notevole sussidio (117).

12. Il terreno senza ufficiale divisione appare dapprima all' agrimensore in uno stato d' incertezza o d' indeterminatezza dal quale uscì soltanto a poco a poco per varie cagioni (cap. V e VI). Egli sapeva che un tempo su quel suolo non ebbero i privati che transitorî diritti di possesso, non l'esclusiva ed assoluta proprietà segnata da precisi limiti. Ma non si può ammettere col Mommsen (118) che almeno in teoria l' ' ager arcifinius ' sia, per i nostri ' auctores ', il suolo pubblico. Il ricordo delle antiche occupazioni è puramente storico [115, 6. 138, 9]; per loro gli ' agri arcifinii ' sono una categoria di terreni privati diversi soltanto per la mancanza di confini normali [cf. Balbo 98, 8]; presi per termine di confronto nel caso che la ufficiale divisione sia cancellata sul suolo, figurano come oggetto di controversia fra privati al pari delle ' possessiones ' descritte nella mappa. Ma perchè le categorie agrimensorie non corrispondono alle giuridiche è naturale vi possa essere un' ' ager arcifinius uectigalis ' [204, 16]. Così talora fuor delle assegnazioni il terreno ' in soluto ', cioè senza limiti ufficiali, spetta al ' populus ' o alla colonia, anche perchè incoltivabile [es. 225, 16. 227, 7. 236, 15 e freq.] Pertanto la categoria dell' ' ager arcifinius ' è romana, non si riferisce in alcun modo al suolo giuridicamente straniero come vorrebbe il Weber (119). Quanto poi alla condizione agrimensoria del suolo nelle città autonome, gli ' auctores ' non se ne occupano, nè loro

---

(117) Giustamente lo osserva il Karlowa, *R. Rechtsg.* I p. 573.

(118) L. c. p. 83, 86.

(119) O. c. p. 13. Lo censura il Mommsen, l. c. p. 83.

importa che vi sia o no una limitazione (120) a meno che per qualche motivo non se ne giovino i Romani. Diversamente quel suolo, pari allo straniero, non entra in alcuna categoria dei nostri ' auctores '. Neppure si può accettare la enumerazione dell' ' ager arcifinius ' fatta dal Rudorff (121), che scorge in questo, nel terzo periodo, un residuo assai scarso di precedenti condizioni.

Gli ' auctores ' ci forniscono soltanto notizie esplicite sul ritorno del suolo limitato alla condizione di arcifinio. Non ravvisano in questo un residuo di altri tempi, ma piuttosto una nuova estesa classe di terreni che si forma e finirà col prevalere [116, 1. 131, 19. 152, 28. 154, 3. 284, 5]; onde i primitivi incerti confini si vengono determinando per liti o patto tra vicini e per il possesso [5, 9. 6, 2. 141, 21, 22. 217, 10]. Sorge così una particolareggiata dottrina dei confini e dei loro segni svariatissimi [5, 6. 126, 9. 138, 18] che poi vedremo farsi generale. Nè deve trarci in errore il linguaggio degli ' auctores '. Le appellazioni ' ager occupatorius' ' arcifinius ' ' arcifinalis ' che essi trovavano nell'uso e nei dotti (122), vengono da loro adoperate senza che si possa pretendere conservato sempre l'originario significato. Sarebbero qui del tutto indifferenti per me le odierne dispute su questo significato, se l'accogliere l'uno e l'altro non avesse efficacia sul carattere giuridico del suolo arcifinio. Si veda ad es. come ora il Mommsen (123) adduce a sostegno della sua

(120) Cerca rintracciarne gl' indizi il Beaudouin, o. c. p. 207 sg.

(121) *G. I.* p. 300-301.

(122) Cf. per Varrone [6, 1] per Cicerone, *De off.* I, 7.

(123) L c. p. 87-87. Cf. Rudorff, *G. I.* p. 251-52. Il Karlowa, *Röm. Rchtsg.* I p. 95 ha opinioni preferibili. [Per uno strano collegamento di ' arcifinius ' con ' arca ' v. 367, 4].

tesi, che il nome è preso evidentemente dal confine del territorio e che l' ' ager arcifinius ' è tutt'uno con l' ' occupatorius ' ossia col territorio occupato dal ' populus '. Nei nostri autori ' ager occupatorius ' indica anzitutto l'occupazione del popolo vincitore [115, 4] e in tal senso accogliesi pure l'epiteto di arcifinale secondo alcuni [138, 3]. Anche Frontino sembra a prima vista che, accettando la etimologia varroniana di ' arcifinius ab arcendis hostibus ' [6, 1], voglia riferirsi a quel significato politico; nondimeno il carattere per lui distintivo è la mancanza della ufficiale misurazione [5, 6]. Ben si vede che intende per suolo arcifinio anche il singolo fondo privato ('si qua loca a uetere possessore potuerunt optineri') con naturali o convenzionali confini. La spiegazione ci è data da Siculo; dopo aver osservato che alcuni chiamano ' arcifinales ' gli ' agri occupatorii ' soggiunge: 'deinde ut quisque uirtute colendi quid occupauit, arcendo uicinum arcifinalem dixit ' [138, 8]. Qui dunque l' appellazione è tratta dal confine tra vicini. Non diversamente nel frammento 'Agrorum quae sit inspectio ' della prima raccolta si ricordano gli ' agri occupatorii ' nel significato che dicemmo politico, ma si dice pure che gli ' agri arcifinales... ab arcendo, hoc est prohibendo, uicinum nomen acceperunt ' [284, 8]. Se si ricorda che Igino gromatico chiama ' arcifinius ' tutto un territorio tributario da dividere e rilevare nella mappa, ci comparirà dovunque un uso promiscuo di quelle appellazioni, senza che si possa in alcun modo asserire che gli ' auctores ' le riferiscano per il loro tempo prevalentemente a suolo pubblico.

Quanto alla enumerazione del Rudorff, non è necessario sottoporla a lungo esame già per la circostanza che non è dei nostri ' auctores ' nè l'avrebbero accettata. Preme nondimeno osservare come

egli pure, applicando il suo concetto di 'ager arcifinius', non rimanga aderente al criterio che è suolo pubblico. Nè tutto è suolo arcifinio quello ch' ei per tale registra. I 'subseciua' non sono da porre nella categoria del suolo arcifinio [cf. spec. 203, 4 con 7, 1 e 155, 27 e fig. 21 dei diagr.] sebbene potessero terminare non geometricamente all' estremità della centuria [6, 6]. Sugli importanti residui del suolo pubblico in Italia, come l' 'ager Campanus', vedemmo già impressa la limitazione. Invece i 'montes Romani' o foreste pubbliche, che forse non prestavansi ad essa, sembrano esser rimaste senza misurazione [137, 1], ma suppliva lo 'instrumentum uetus' [21, 2] e vi si scorge un'ufficiale posizione di termini [240, 1]. Non è escluso che vi fossero mappe, insieme agli antichi documenti, pei 'saltus Caesaris' [46, 9]. Alcuni grandi possedimenti privati in Italia [35, 16] e nelle provincie [53, 5] non appaiono descritti in una mappa, ma non si può negare in modo assoluto che talora la grande proprietà siasi qui formata assorbendo più fondi già chiusi nelle centurie. I possedimenti dei provinciali son da porre nella classe dei terreni divisi, almeno di regola [4, 1]. Il suolo delle città federate non è considerato dall'agrimensore, a meno che non abbia luogo un arbitrato pubblico o egli non intervenga nelle liti private. Dei due passi di Frontino [8, 3. 36, 2] in cui il Rudorff vorrebbe trovare una testimonianza della qualità arcifinale del suolo delle città peregrine il secondo ha principalmente lo scopo di enumerare le diverse condizioni giuridiche ('condicio possidendi') non agrimensorie, del suolo in provincia; il primo tratta di suolo, 'non adsignatus' che fu dato ad una città peregrina, ma non esclude che sia diviso e rilevato in una mappa (cf. anche l' analogia

coi ' subseciua ') o misurato soltanto alla estremità.

13. Nella classificazione delle ' condiciones agrorum ', una delle triplici partizioni così gradite ai Romani [cf. ad es. 46, 11], non si accennano i terreni parzialmente limitati. Neppure i rari interpreti dei gromatici descrivono un tipo di terreni chiuso solo in parte da ' limites ' sebbene sia chiaramente indicato in non pochi passi degli ' auctores ' e confermato da altre fonti. Più che una ' condicio ' a sè, è modificazione delle tre ' condiciones ', ma di giuridica importanza assai grande avendo contribuito, a render generali talune dottrine sull' alluvione, sull' acquisto dell' alveo dei fiumi etc. (cf. c. XV). Qui addurrò soltanto alcuni ammaestramenti ed esempi degli ' auctores '. I ' togati auctores ' Latino e Misronzio avvertono : ' aliquibus locis alluuiones et diuergia aquarum et itinera finem faciunt, quae tamen uicem limitum expectant a regammantis lineis uel percurrente rigore ' [347, 19]. Sembra che qui si tratti di luoghi in mezzo a terreno limitato; diversamente tutto il suolo doveva esser considerato arcifinio. Altrove, in estratti dai libri di Magone e Vegoia, trattandosi dell' ' ager qui Tibur appellatur ' dicono gli autori : ' idem et in conuallibus constituimus, ut ubi limitem fecimus, aut certe fossas siue montes decisi *siue ea per quae arcifinalis ager finitur, constituimus,* terminos difficile posuimus ' [350, 10]. Si noti che si tratta di una estensione di suolo assegnato. Non son fonti della prima raccolta, ma descrivono una reale condizione. Altri esempî non mancano. Talora infatti ' riui finales et cauae quae ex pactione sunt designatae ' si prestano agevolmente a far l' ufficio dei limiti come a Falisco [217, 10]. Così appunto a Sutrio ' licet omnes agri ad modum iugerationis sint adsignati,

tamen pro parte naturam loci secuti artifices agros censuerunt ' [217, 19]. Una volta su questa via non potevasi pretendere che esattamente la ' natura loci ' corrispondesse alla ' rectura limitum ', che pure volevasi dominante [221, 3]. Ma anche nelle limitazioni complete si ammetteva qualche deviazione per la ' loci natura ' [181, 5]. L'osservazione che in un territorio ' omnis ager iugerationis modum habet collectum ' [223, 12] si può riferire anche ad un terreno parzialmente limitato. Già se il ' limes ' cadeva in luogo inaccessibile e selvoso (cf. c. XI n. 5) il terreno da quella parte finiva per sembrare arcifinio; onde litigî per il passo pubblico. E quando troviamo che intorno a Veio ' naturae locorum..... uicem limitum seruant ' [220, 13] e altrove compaiono confinazioni proprie più specialmente del suolo arcifinio [cf. 228, 5] si deve pensare non pure a barbarie di corruttori dei testi antichi, ma al bisogno di descrivere zone di suolo non totalmente chiuse da ' limites ' e ' rigores '. Anche si esagera nel credere l' antitesi teorica fra le due specie di suolo arcifinio e diviso, egualmente recisa in pratica. Gli stessi documenti di qualche arbitrato pubblico, raccolti dal De Ruggiero, confermano quest' unione opportuna praticamente di linee geometriche e di confini naturali. La mappa risultava di linee ' rationales et flexuosae ' [4, 34. 104, 4]. Terreni sì fatti come spesso i rivieraschi, eran dunque arcifinii da un lato sin dall' origine; altri lo divennero invece già in tempi antichi mutandosi a poco a poco i ' limites ' in confini arcifinali, nè si può asserire che ciò avvenisse contemporaneamente da ogni lato.

14. I terreni misurati soltanto alla estremità, cioè nel loro circuito, da non confondere coi luoghi con termini all' estremità in terreni divisi

[197, 2-6] (123) sono detti ' mensura conprehensi ' [4, 3], le loro ' formae extremis finibus conprehensae sine ulla mensurali linea ' [117, 8. 163, 3], ossia senza interna limitazione, sebbene in molti luoghi gli agrimensori dividessero questo suolo ' in modum limitati ' [5, 4]. Le ' formae ' di questi terreni non sono necessariamente chiuse da linee normali [104, 3. 117, 8 cf. fig. 5 dei diagr.]. Coglie nel segno qui il commentatore del trattato ' de agrorum qualitate ' di Frontino quando nel capitolo dei nostri terreni inserisce un passo di Balbo sulle diverse specie di mappe [4, 33]. Ma poi sbaglia non intendendo che una ' forma cuiuslibet agri ' possa sussistere ' sine limitum rectura ' [5, 12-15] o forse mal si esprime, perchè la sua osservazione è invece giusta, almeno in teoria, se si riferisce all' ' ager limitatus '. Frontino reca ad esempio di terreni misurati soltanto all'estremità l'intiero territorio tributario assegnato nel suo complesso ad una città (' populus ') come in Lusitania ai Salmanticensi, nello provincia tarraconese ai Palantini, non meno che in ' conplures prouinciae ' [4, 3 sg.]. Appare anche di qui come sia ingiustificata l' asserzione del Rudorff (v. n. 12) che il suolo delle città peregrine è sempre arcifinio. Lo stesso agrimensore continua: ' eadem ratione et priuatorum agrorum mensurae aguntur '. Queste parole hanno tutto l' aspetto di una glossa, ma il commento del c. d. Aggeno osta a tali ipotesi. Comunque non producono alcuna difficoltà quando s'intenda che non già in logica con-

(123) A torto il Weber, o. c. p. 43 n. 45 pone fra i terreni misurati ' per extremitatem ' i ' fundi excepti '. Hanno invece una terminazione all'estremità come le selve e i pascoli pubblici della colonia: in ambedue i casi la mappa generale è quella della ' pertica ' [cf. 196, 15 sg.].

nessione col suolo della nostra categoria, ma in modo indipendente (ad es. in una controversia) un fondo privato può essere sottoposto a misurazione nello stesso modo. Da Siculo non sappiamo forse che alcuni privati facevano rilevare in mappe i proprî terreni [138, 15]? Naturalmente son mappe anche senza linee normali e angoli retti [117, 8. Cf. fig. 4 dei diagr.].

La mappa dei terreni misurati dallo Stato soltanto nel loro circuito fa piena fede semplicemente per il criterio fondamentale (n. 9) che si ha qui il documento di una ufficiale misurazione. Porre poi col Rudorff (124) nella nostra categoria di terreni i pubblici (questorii o regî nella cirenaica) divisi a 'laterculi' contradice alle fonti [122, 17. 152, 24, 27] anche perchè vi sono linee normali e angoli retti che mancano nelle mappe dei primi [117, 8]. Ma egli si basa principalmente sullo scopo della divisione a latercoli dei terreni tolemaici ereditati dal popolo romano non congiunta con una personale divisione fra singoli o fra reparti dell'esercito. Si ha qui nondimeno una divisione interna del suolo con i 'laterculi' espressamente paragonati alle 'centuriae' [122, 18] come nel suolo questorio [115, 17]. Altrimenti esagerando si arriva a considerare la istessa centuria, in cui non si faccia un'ulteriore divisione di fondi, come un terreno misurato alla estremità, a quella guisa che accadde a taluni commentatori di Frontino [2, 12]. Nel caso poi del Rudorff si era fatto anche il calcolo degli iugeri contenuti nei latercoli [122, 19], (proprio come nel suolo questorio [152, 24]) perchè importava sapere anche

(124) Non occorre cercare col Rudorff, *G. I.* p. 299-300 altre ragioni particolari.

la misura dei singoli possedimenti; il che ripugna al concetto di suolo misurato soltanto nel suo circuito. Lo scopo della rivendicazione del suolo pubblico non esclude in alcun modo l'uso di una divisione a centurie o 'strigae' e 'scamna' come ce ne dà l'esempio l''ager Campanus', L'idea del Rudorff che scopo della misurazione all'estremità fu la più facile esazione del tributo mediante un organo collettore centrale si presenta ora sotto nuovo e geniale aspetto nel Mommsen (125). Egli vede nell''ager per extremitatem mensurae' (così legge) 'comprehensus' un prodotto giuridico della età imperiale; la questione intorno al vero significato di quel suolo spetta perciò 'assai più al fôro dei giuristi che a quello dei filologi'. I primi non debbono più trascurare la importante formazione di territorî comunali che prendono il luogo del suolo pubblico nelle provincie imperiali, di guisa che le città ora servono di organo collettore delle imposte sui possedimenti compresi in quei territorî e le riscuotono dai possessori medesimi. Ciò per le vedute romane importa uno spostamento della proprietà dallo Stato alla città cui quel 'tributarium solum per uniuersitatem est definitus', come dice Frontino. Questo sarebbe l''ager uectigalis' di Igino gromatico [204, 16]; egli spiegherebbe Frontino insegnando che nelle diverse provincie i possessori ora, per mezzo della città cui spetta il territorio, sono tenuti verso lo Stato ad una quota dei frutti, ora ad una imposta in danaro [205, 9 sg.]. Assai dubbio mi sembra il ravvicinamento tra Frontino e Igino che vuole piuttosto nel suolo tributario una divisione a rettangoli. Pel resto l'ipotesi del Mommsen è di somma

(125) L. c. p. 86-90.

verosimiglianza come uno dei casi nei quali sembrò opportuno adoperare quella misurazione di un terreno soltanto pel suo circuito. Come si può dir sorta nell'età imperiale una specie di suolo che sembra paragonata al modo di misurazione dei fondi privati? E non erano inoltre già misurati cosí anche taluni terreni dei collegi di sacerdoti e delle vestali [117, 6. 163, 2]? Lo scopo era sopratutto la conservazione di questi patrimonî, ma non è escluso che si volesse una misura complessiva del suolo soggetto a 'uectigal' pel caso che chi l'aveva preso in affitto nella sua totalità, lo subaffittasse a porzioni [cf. 116, 21. 117, 5. 283, 19]. Forse erano misurati in egual modo anche i 'saltus Caesaris'; dei privati niente si può dire con certezza. Non si dee quindi neppure per la categoria dei terreni misurati nel loro circuito ricercare una precisa corrispondenza con una qualità giuridica. L'idea contraria trasse su fallace sentiero anche il Weber. La correlazione tra questa categoria di suolo e le altre in Frontino è soltanto di carattere tecnico per la diversità delle operazioni agrimensorie. Anche il suolo misurato per il suo circuito estremo è un trattamento geometrico dei terreni, il quale si presta, come gli altri, alle più svariate condizioni giuridiche.

15. La l. 16 D. *de A. R. D.* 41, 1, ci dà questa notizia: 'Trebatius ait agrum, qui hostibus deuictis ea condicione concessus sit, ut in ciuitatem ueniret, habere alluuionem neque esse limitatum: agrum, autem manu captum limitatum fuisse'. Incominciando dall'ultima parte non mi pare si possa identificare 'manu captum' con 'mancipatum' come propone il Voigt (126). È piuttosto il suolo tolto

(126) *Die techn. Produkt. ünd. die bezügl. röm. rechtl. Erwerbt.* (Leipz. 1890) p. 34 n. 115.

ai nemici; la frase 'manu capere' non è ignota neppure ai classici non giuristi nel nostro significato. Quel suolo è distribuito ai privati senza bisogno di mancipazione. Più difficile è stabilire la 'condicio' che il giureconsulto ha in mente (127). Non si può porre come regola che tutto il suolo occupatorio sia concesso 'hostibus deuictis', nè che tutto riceva il carattere di suolo romano. Come si può far col Rudorff l'alternativa che si tratti della città romana o di una federata? Trebazio dice 'in ciuitatem' per antonomasia. Gli esempi del Rudorff per spiegare la frase 'ut in ciuitatem ueniret' non giovano: si tratta di nemici vinti e condotti a Roma per esser fatti cittadini o di municipî che acquistano la cittadinanza romana. Inoltre è difficile che Trebazio sentisse il bisogno di quella dichiarazione pel suolo arcifinio. La dottrina dell'alluvione era già completa; ognuno poi sapeva che nel suolo arcifinio il possessore allargava, sin dove gli fosse possibile, i confini del fondo. Così in una zona di suolo misurata soltanto all'estremità nel cui interno non sono linee ufficiali da impedire l'alluvione.

Il nodo della questione sta forse nel sapere se Trebazio parla di una sola 'condicio' o di due. Qui ha importanza la congiunzione 'autem' che, sebbene avversativa, può anche riferirsi a due diversi concetti senza che sia necessario pensare a due diverse 'condiciones' del suolo. Si legga anzitutto il seguente passo di Siculo: 'nec tamen omnibus *personis uictis* ablati sunt agri: nam quorundam dignitas aut gratia aut amicitia uictorem

(127) Il Cuiacio, *Obs.* II, 9 pensa a terreno misurato all'estremità, il Rudorff, *G. I.* p. 301 e il Voigt l. c. p. 35 n. 17 a suolo arcifinio o occupatorio.

ducem mouit ut *eis concederet* agros suos' [155, 6]. Il linguaggio di Siculo ricorda quello del citato fr. Tali fondi erano eccettuati dalla limitazione [157, 7, 8]. Dei concessi in quest'aspetto si può veramente dire che entrano nel suolo dei cittadini romani: 'optimo iure priuata sunt' (128). Si osservi pure che i 'fundi excepti et concessi' rappresentano un unico concetto [197, 4], il quale si differenzia soltanto nelle assegnazioni augustee [197, 8]. Per i termini di confine somigliano ai misurati all'estremità; possono ricevere un aumento per alluvione già perchè, molto probabilmente, se costeggiati da un fiume, era lor confine l'acqua. Nè le terminazioni estreme serrano quei fondi entro linee geometriche. Questo concetto tecnico può essere sfuggito al giureconsulto sì dà sembrargli un tratto di suolo con quei termini del tutto arcifinio entro la zona del limitato. Si sarebbe chiesto appunto se in quella i fondi concessi ad alcuni dei vinti nemici avessero l''ius alluuionis', e risposto affermativamente, sebbene il terreno conquistato (ove i fondi trovansi) appartenga alla categoria dei limitati. L''autem' equivarrebbe ad un 'ma' o 'tuttavia'. Che nelle assegnazioni augustee i 'fundi excepti' soltanto siano 'in totum priuati iuris' (= 'in solo populi Romani'? [197, 12]) non nuoce, poichè la terminazione pressochè arcifinale è una sì per quelli sì pei 'concessi' (cf. fig. 184 e 185 dei diagr.). La diversità delle assegnazioni può esser sfuggita al giureconsulto, nè era generale.

---

(128) *Lex Seruil.* c. 40.

II.

Il suolo provinciale

1. Ragione di questo cap. — 2. Dispareri e dubbî intorno al suolo provinciale — 3. Il sussidio degli agrimensori; dubbî sull'usuale interpretazione di un passo dello Pseudoagennio [4, 9] — 4. La partizione degli ' agri uectigales ' nel primo Igino — 5. L'assimilazione del suolo provinciale all'italico — 6. Il suolo colonico provinciale — 7. Se gli ' auctores ' c'informino intorno al catasto provinciale.

1. Il suolo delle classiche provincie c' interessa per la sua giuridica condizione sino al 292 d. C. in cui il ' tributum ' provinciale fu esteso all' Italia (1). Qualche passo degli agrimensori è citato frequentemente in tale argomento, ma non si trova mai sottoposto a conveniente critica; qualche altro, forse più importante, trascurato. A dir breve gli ' auctores ' offrono qui più di quello che loro usualmente chiedesi, meno di quanto si desidererebbe. Questo capitolo tra il primo che espone le condizioni del suolo e il terzo sulle controversie agrimensorie risponde anche al luogo ove Frontino [35, 17 - 36, 23] tratta del suolo provinciale a guisa di preambolo al trattato di quelle. Nella collezione non se ne parla altrove di proposito, ma non si può escludere che siano stati lasciati fuori alcuni passi che risguardavano il suolo provinciale, dopochè non differiva più dall' italico già al tempo che fu compilata. Nondimeno, non coincidendo le partizioni agrimensorie con le giuridiche (c. I n. 2), non si

(1) Aur. Vict., *De Caesar.* XXXIX, 31.

può attendere che i terreni provinciali entrino necessariamente in una determinata categoria delle prime, malgrado i desiderî di qualche agrimensore [205, 4]. Gli ' auctores ' si trovano così rimpetto ad una ' condicio possidendi ' [35, 13. 36, 5. 205, 6], di cui non importano loro che talune conseguenze giuridiche. Igino l'antico [116, 5 sg.] e il secondo [204, 16 sg.] hanno sopratutto di mira il tributo. Frontino sembra voler dare anche ammonimenti intorno alla estensione delle ' controuersiae ' al suolo provinciale e alle diversità secondarie con cui qui si presentano.

2. Intorno al suolo provinciale noi non troviamo nella letteratura romanistica che dispareri, dubbî, ipotesi. Quei dispareri incominciano riguardo all' età della distinzione del suolo provinciale dall'italico: per alcuni, antica quanto le conquiste di Roma fuori d' Italia; per altri, del primo secolo di quelle oltremare (2). Più interessano le diversità sul valore giuridico della distinzione. Dal Niebuhr in poi prevale l' opinione che il suolo provinciale fu detto in proprietà dello Stato, in possesso dei privati per un' imperfetta costruzione giuridica dei diritti dei provinciali, per un errore in cui caddero i giuristi, anche per efficacia di idee orientali (3). Il Savigny, dopo aver creduto che quella teoria rispondesse al vero, finì col ridurla ad un'ipotesi di diritto pubblico per spiegare il tributo (4). Ebbe così molti aderenti, ma anche contradittori autorevoli, come il Rodbertus (5), i quali si ribellano al-

(2) Momms., *C. I. L.* I p. 97, *Röm. Staatsr.* III p. 731-32.

(3) Cf. per tutti Voigt, *Röm. Rchtsg.* I § 41.

(4) *Verm. Schrift.* II p. 104.

(5) *Jbch. f. Nationalök u. St.* IV (1865) p. 382 sg. Nello sterso senso Matthiass, *Die röm. Grundst.* (Erlang. 1882) c. 2; Heisterbergk, *Name u. Begriff des ius ital.* (Tüb. 1885) p. 45 sg.

l' idea della teoria errata o fittizia. Di recente tornarono sull' argomento due studiosi degli agrimensori. Il Weber (6), dominato dagli insegnamenti del Pernice intorno all'importanza della pratica amministrativa nel regolare i rapporti del suolo provinciale, esamina una serie di ' stati di possesso ' (frase somigliante alla ' propriété de fait ' del Beaudouin), in cui entrerebbero quei rapporti di svariate forme, di carattere comune pel procedimento amministrativo cui tutti sottostavano. Si dovrebbero distinguere stati di possesso sui veri e proprî territorî demaniali, da quelli sul suolo provinciale ' che costituisce il carattere specifico della provincia '. Qui contradizioni fra l' autonomia municipale e l' immediata sottoposizione del suolo al tributo verso lo Stato. Indi la impossibilità di ricondurre la condizione giuridica dei fondi provinciali ad un unico aspetto come chi volesse costruire il diritto feudale per mezzo di concetti di diritto territoriale. La parte maggiore degli stati di possesso nell'impero era regolata dal diritto amministrativo, dal privato sol quanto la pratica amministrativa ne accettasse le norme. Il Beaudouin (7), vuol dimostrare che il suolo detto provinciale in antitesi all'italico rappresenta una condizione giuridica nata in Italia e quivi durata, almeno parzialmente, sino alla legge agraria del 643. Ad un' opinione pressochè simile eran già avviate queste mie ricerche.

3. Sarebbe strano che quell'asserita finzione o ipotesi di diritto pubblico per spiegare la condizione della maggior parte del suolo dell' impero, fosse accolta da uomini pratici come i giureconsulti e gli agrimensori. Lo ' extra Italiam ' del primo

(6) O. c. p. 167 sg.
(7) O. c. p. 245 sg.

Igino [123, 12] si dovrà riferire soltanto al limite territoriale delle leggi comiziali? I nostri ' auctores ' ben sapevano che in provincia trovavansi anche ' agri regii ' lasciati da Tolomeo al popolo romano [122, 16] e quindi suolo pubblico in stretto senso, che distinguono dal provinciale vero e proprio. Ma qui è necessario anzitutto sottoporre a critico esame un passo del c. d. Agennio, sempre ripetuto dal Savigny in poi. Frontino, dopo aver detto che il suolo può essere diviso anche ' per strigas et scamna ' esemplifica: ' in hanc similitudinem, qua in prouinciis arua publica coluntur ' [4, 1]. In generale ciò vien riferito a tutto il suolo della provincia e vi dette appiglio un commentatore della seconda raccolta. Eccone le parole: ' nam quod publica arua coli dicit, ne ammiremini. nam ideo publica hoc loco eum dixisse aestimo, quod omnes etiam priuati agri tributa atque uectigalia persoluant. nam paulo inferius dicit « eodem ratione et priuatorum agrorum mensurae aguntur », ut apertius ostenderet publicum cum priuato esse consortem, quia dum priuatus laborat in proprio, et tributum publico et sibi alimonia arua excolendo procurat ' [4, 9]. È naturale che questo passo fornisse una buona arma al Savigny e ai suoi aderenti. Mi sembra nondimeno che tutto dipenda dalla ricerca, sempre trascurata, del tempo in cui fu scritto. Non abbiamo sicuri argomenti per determinare l'età del commentatore che copia da Agennio (p. 85), ma si può credere, con tutta verosimiglianza, posteriore alla parificazione finanziaria del suolo italico al provinciale. Pare che ciò sia stato dimenticato da tutti. Eppure vuol descrivere una presente, non una passata condizione giuridica e prevenire anche lo stupore che destava l'appellazione di ' publica ' data agli ' arua ' delle provincie. Questo stupore non sa-

rebbe stato egualmente giustificabile ai tempi di Frontino, quantunque io dubiti che i suoi ' arua publica ' siano tutto il suolo provinciale. Il commentatore parla senz'altro di ' priuati agri ' sottoposti al tributo e ribadisce che il ' priuatus laborat in proprio '. Sembra la vera proprietà senza distinzione di suolo: fonte di utilità individuale e sociale come oggi si direbbe. Se parla del suo tempo, le ' diversae prouinciae ' cui allude [4, 9] son quelle dello ordinamento dioclezianeo comprendente anche l'Italia. Nella collezione dell'arceriano il passo rappresenterebbe il diritto vigente e consono al ' liber colon. ' in cui le provincie son tutte italiche, dalla Dalmazia infuori, parte anch'essa d'Italia.

Ammesso poi che le provincie del commentatore sieno le estraitaliche, che valore di antitesi può avere la sua osservazione quando dell'Italia si sarebbe potuto dire lo stesso ? Nessuno si spinge, credo, a considerar necessaria base dell'estensione del tributo all' Italia quell' ipotesi del Savigny. Oggi noi giudichiamo questo Pseudoagennio in modo diverso dai nostri antecessori, anche dei tempi del Savigny. Ben altra importanza avrebbe quel passo se fosse di Frontino, come a torto crede lo Heisterbergk (8). Potrebbe darsi nondimeno che vi si nascondesse il residuo di un vetusto commento, anche anteriore al vero Agennio. Quella distinzione fra i ' tributa ' e i ' uectigalia ' sembrerebbe ricondurci ad un tempo in cui l'unificazione del tributo non era ancora avvenuta; ma si può argomentare utilmente da ciò, se nelle scuole, come mostrano anche i frammenti sinaitici, si continuò a parlare di fondi tributarii sino all'età giustinianea? Certo

(8) O. c. p. 54.

il commentatore allarga il concetto di Frontino perchè ne estende l'insegnamento vuoi all'·ager.... siue per strigas siue per scamna diuisus sit, siue quocumque alio ordine succedenti assignatus' [4, 6]. Il passo è quindi dubbioso sotto ogni aspetto; difficile dargli il giusto valore. Riguardo a Frontino, la difficoltà cresce per la mancanza di sicurezza in cui ci troviamo nello stabilire il rapporto di questo primo libro di lui col secondo. Ma come avrebbe egli potuto portare quale esempio di divisione a rettangoli tutto il suolo provinciale, quando ciò non era vero (v. cap. V n. 4)? I suoi ' arua publica ' debbono essere verosimilmente quelli che più strettamente distinguevansi con tale epiteto, come i ' regii ' e i demaniali in generale. I primi, erano veramente divisi a ' plinthides ' [122, 17]. Nè quell' ·auctor' avrebbe così semplicemente e forzatamente ridotto ad unico tipo il suolo provinciale, ben sapendo che qui vi erano terreni favoriti dell' ' ius italicum ' colonici immuni, colonici stipendiarii, municipali e delle città peregrine [35, 16]. L' enumerazione non ha la pretesa di esser completa (il testo inoltre è mutilo), ma vi si scorge almeno la conoscenza delle diverse condizioni del suolo provinciale. Sebbene Frontino adoperi un linguaggio che fa implicitamente pensare alla qualità di suolo pubblico negli ' agri stipendiarii uel tributarii ' posseduti ' a priuatis ' [36, 4] e contrapponga quelli agli ' inmunes et priuati ' [36, 13] evita di dir pubblico assolutamente tutto quel suolo. Tra il testo dell' ' auctor ' e le parole del commentatore spicca nondimeno qualche grado di differenza nel riconoscere il carattere privato, diciam così, del medesimo. Con Frontino siamo ancora anzitutto alla teoria giuridica del possesso dei privati sul suolo provinciale: ' possidere enim illis ' (= ' priuatis ' non ' stipen-

diariis' come vuole lo Heisterbergk (9)) quasi fructus tollendi causa et prestandi tributi condicione concessum est ' [36, 6]. Non avrebbe così energicamente detto che il ' priuatus laborat in proprio ' nè riconosciuto una specie di proprietà privata e pubblica ad un tempo, come lo Pseudoagennio. Anche sotto questo aspetto non farebbe meraviglia che egli volesse, giustificare la generale imposizione del tributo su tutte le terre, naturalmente anche in Italia! Frontino poi è sí prudente che sembra evitare pel suolo provinciale anche i possessivi ' suus ' o ' meus '. Si ha in lui una così precisa idea del possesso e della coltivazione dei privati sul suolo provinciale [36, 9] che mal si attaglierebbe ad una finzione di scuola. Nè con ciò vuolsi negare l'antitesi che quella teoria chiudeva in sè; si scorge anzi anche in Frontino. Da una parte era impossibile non ascrivere un valore diverso da una mera concessione di possesso o di usufrutto al diritto dei privati sul fondo provinciale (in molti casi erano i primitivi abitanti o i loro successori) e non conceder loro mezzi giuridici equivalenti a quelli dei possessori italici, dall' altra la conquista romana o la dedizione aveano prodotto naturalmente la pubblica proprietà del suolo provinciale e ritenevasi che il reddito di questo fosse la base finanziaria dello Stato. Tale fondamento finanziario (10), combinavasi con vedute antichissime, d' onde erano scaturite già in Italia simili condizioni giuridiche. Coloro infatti che trovan fittizia la idea della proprietà pubblica del suolo provinciale dimenticano che si ripetè qui press' a poco ciò che avvenne nell' ' ager publicus ' d' Italia dove si ebbero anche quegli ' agri publici

(9) O. c. p. 54 n. 3.
(10) Cf. Cic., *Verr.* II, 2, 3.

priuatique' (11), di cui ti par di udire un' eco nel linguaggio del commentatore. Anche in Italia le 'possessiones' si cambiarono a poco a poco in proprietà (cf. cap. V e VI). Il Beaudouin reca nuovi argomenti a sostegno di questa tesi; non comprendo come poi egli possa aderire alla opinione del Savigny. Del tributo stesso fu esagerata l'importanza, poichè in Roma pure erasi mostrato conciliabile con la proprietà privata.

Dell'età in cui sorse la distinzione fra suolo provinciale e italico (a torto lo Heisterbergk vuol ridurla ad un mero significato geografico) niente dicono gli 'auctores'. Già chiara in Cicerone, è quindi più antica dei giuristi dell'impero, a cui comunemente si ascrive, anche dal Beaudouin. Frontino l'accoglie come nota e sicura; dopo Igino [203, 7] sembra dimenticata, almeno come abbiamo le fonti. Se e come Frontino c'informi delle diverse condizioni del suolo in provincia si dirà nel n. seg.

4. Il primo Igino ha una partizione degli 'agri uectigales' [116, 5 - 117, 11] che merita di essere esaminata qui nei suoi rapporti col suolo provinciale. Al Savigny le parole di lui sembrarono dubbiose e pel linguaggio e pel diritto. E veramente non sono poche le difficoltà che oppongonsi a chi voglia intendere questo passo, non ultima la condizione in cui ci resta.

Il ricordo degli 'agri uectigales' in Igino non può esser derivato da ragioni giuridiche, ma piuttosto tecniche: l'esservi 'formae' che li fanno ascrivere ai terreni ufficialmente divisi. È da vedere se l'agrimensore abbia rettamente enumerato le

(11) Fest., s. u. Possessiones p. 241.

diverse specie di quegli ' agri '. L'uso del passo per le competenze dei censori mi sembra assai arrischiato, già per la ragione (il Mommsen stesso ci ammaestra) che esse riguardo al suolo pubblico in Italia e ancor più nelle provincie, scomparvero di fatto ben presto. Igino raggruppa insieme gli ' agri uectigales ' del popolo romano, delle colonie, dei municipî, delle città, ai quali assimila i fondi delle vestali e di alcuni collegi di sacerdoti. Paolo invece (12) non parla che dei ' uectigales ' delle città, ma sarebbe errore ritenere che a questi si fosse sempre limitata tale appellazione. Nel Digesto non manca altrove pure il ricordo di questi ' agri uectigales municipum ' cui si collegano questioni diverse (13).

Si ricordi che la più antica denominazione di fondo tributario è appunto ' ager uectigalis ' (14), la quale perdette in parte il suo significato generale col perfezionarsi del sistema romano delle imposte, in parte si restrinse ad una sola e speciale classe di terreni, quando l' antico ' ager publicus ' non fu più che una memoria e il diritto sul fondo provinciale si venne sempre più eguagliando alla proprietà sul fondo italico. Ma non ci stupirà che il primo Igino usi la parola ' uectigalis ' in senso molto ampio, poichè indubbiamente anche il secondo l' adopera pel suolo provinciale della Pannonia, della Frigia e dell' Asia [204, 16. 205, 5, 9. 206, 3]. Così quella classificazione del primo Igino è la miglior via che si avrebbe dovuto già seguire

---

(12) L. 1 D. *si ager uect.* 6, 3.

(13) L. 15 § 26, 27 D. *de damn. inf.* 39, 2; l. 71 § 6, 7 D. *de leg.* I (30).

(14) Concorda il Savigny l. c. Per la tesi da me sostenuta son lieto ora dell'appoggio del Beaudouin, o. c. p. 62 n. 1.

per comprendere il fatto, notato anche dall' Appleton (15), del ravvicinamento che le fonti giuridiche sembrano fare tra gl' immobili delle città affittati per lungo tempo o in perpetuo e i fondi provinciali. Ed anche sotto questo riguardo l'idea della ricordata ipotesi fittizia è insostenibile (16). Forse qui pure l' agrimensore, benchè tecnico, è nella piena corrente delle idee giuridiche del suo tempo. Dirò anche che la classificazione getta luce sull' originario nesso tra l' ' ager publicus ', la ' possessio ' e l' ' ager uectigalis '.

Come fu dello Stato l'antico ' ager publicus ', lo è questo ' ager uectigalis ' risultante di fondi del popolo romano, delle colonie, dei municipi, delle città, dei collegi sacerdotali. Infatti sappiamo dalle fonti giuridiche che dicevansi pubblici anche i beni dei municipî e delle colonie, ' personae publicae ' nel linguaggio degli agrimensori e che a questa categoria erano eguagliati i beni dei collegi di sacerdoti. La difficoltà d'intendere il passo d'Igino è derivata anche dal volerlo leggere con idee più moderne: il suo ' ager uectigalis ' assomiglia al ' quaestorius ', cui egli stesso lo ravvicina [cf. 115, 15. 116, 5. 125, 19] ed è un terreno sopravanzato alle assegnazioni e dove si hanno anche delle ' possessiones ' restituite ' prioribus dominis '. Se pertanto paragoniamo Igino con Siculo [136, 14] ci si offre una comune dottrina dell'uso del suolo conquistato dai Romani, la quale doveva press' a poco presentarsi sotto lo stesso aspetto nei libri dei giuristi (17).

---

(15) *Hist. de la propr. pretor.* (Paris 1889) I p. 97.

(16) Cf. l'energica affermazione della proprietà municipale nella l. 1 D. *si ager uect.* e nella l. 71 § 6, 7 D. *de leg.* I (30).

(17) Arg. l. 16 D. *de A. R. D.* 41, 1.

Si vede così che anche per Siculo dir 'uectigalis' ogni suolo pubblico lasciato in possesso ai privati [137, 2 'montes Romani' del Piceno e della regione Reatina] sarebbe stato del tutto naturale. Egli cita naturalmente un esempio di suolo pubblico in Italia. Altrove ci avverte pure che taluni residui di suolo pubblico furon concessi ai prossimi possessori mediante un 'uectigal' [162, 24]. Possiamo ritenere che l'uso dell'epiteto 'uectigalis', pel suolo non demaniale delle provincie si conservò assai più a lungo di quello che comunemente si creda. Nè certamente ad Ulpiano (18) avrebbe ripugnato. Quanto a Frontino dubito assai se i suoi 'agri colonici stipendiarii' si possano considerare 'agri uectigales' in senso tecnico (19), i quali mal si adattano ad una colonia. Egli accenna piuttosto alle colonie non fornite di 'ius italicum' nè immuni.

Riferire il passo d'Igino esclusivamente al suolo demaniale che fu obbietto un tempo di locazione censoria non mi sembra giustificato. Egli parla in termini generali di 'agri uectigales' che esattamente dice 'obligati' essendo il 'uectigal' una 'obligatio rei'. Si tratta di 'agri uectigalibus subiecti' [116, 11. Cf. 131, 11. 132, 7]; il che fa sorgere l'idea di terreni lasciati nel possesso dei precedenti proprietarî. Inoltre gli 'agri prioribus dominis redditi' [116, 20], le mappe con le ricordate iscrizioni, i 'compascua' adiacenti alle centurie [Cf. 117, 18] fanno pensare a suolo provinciale in genere che restò inassegnato, in antitesi al colonico [117, 11; cf. 2, 1]. Notevole è che Igino ribadisce

(18) Cf. l. 5 § 1 D. *de op. publ.* 50, 10.

(19) Così, se non fraintendo, li qualifica il Voigt, *R. Rchtsg.* I p. 456 n. 1.

il concetto [116, 7] che in massima parte son terreni di proprietà del 'populus'. Il ravvicinamento di questi ai fondi 'uectigales' di città, colonie, municipî, conferma che l'agrimensore suppone una reale proprietà del popolo. Ma, dove i fondi provinciali non avevano più specialmente il carattere di demaniali, come i 'regii', o di patrimonio del principe, si erano pressochè ridotti ad una condizione, tanto se un tempo furono locati dai censori, quanto se di quelli, detti da noi, provinciali in stretto senso. Sulla conversione del 'uectigal' in tributo siamo assai poco informati; ancora il secondo Igino poteva dire: 'agri uectigales multas habent constitutiones' [205, 9] e neppur qui siamo certi che siano tutti terreni demaniali. Si ricordi che il primo Igino discorre del suolo sopravanzato ai 'milites' e che per lo più attinge a Frontino. Questi narra [52, 2] che nella colonia di veterani presso il fiume Ana in Lusitania, malgrado tre assegnazioni rimase terreno vacuo. Com'è naturale, i residui o 'subseciua' qui molto estesi, furon tosto occupati dai coloni e lo Stato poi si volse a recuperarli o almeno a trarne profitto facendosene sborsare il prezzo o imponendo un 'uectigal'. Invero anche Igino accenna a terreno locato o venduto ai 'proximi possessores' [116, 22] ed a 'uectigalia intra perticam' [117, 20], cioè dentro le zone di suolo assegnato. Si obietterà che egli ricorda esplicitamente esservi talune 'possessiones aliquibus nominatim redditae'; onde sembra escludere che le altre siano restituite ai precedenti possessori. Ma le prime (a differenza delle altre) furono restituite appunto 'nominatim' con esenzione dal 'uectigal' senza che perciò i 'priores domini' sien tali necessariamente 'ex iure Quiritium' [Cf. Front., 35, 18]. Del resto non mi sembra che Igino pensi all'Italia o alle provincie, ma a suolo sottoposto a

' uectigal ' ovunque si trovi. Cercarvi il suolo in provincia è per noi una conseguenza, talora esagerata (20), del considerare la proprietà immobiliare del ' populus ' al tempo in cui scrisse quell' autore. Gli ' agri uectigales ' (' obligati ' non ' alienati ') di Igino son del popolo romano ovunque trovansi e ve ne erano anche in Italia con apposito ' procurator uectigalium ' (Cap. VII n. 3). Pertanto se confrontiamo il linguaggio del primo Igino con quello del secondo e vediamo in tutto il suo significato la classificazione, sembra probabile che tutto il suolo provinciale rientri nel concetto dell' ' ager uectigalis '. Prendendo a criterio l'uso più recente di quest' epiteto abbiamo stabilito una specie di antitesi fra quel suolo e lo ' stipendiarius et tributarius '. Ciò che nelle fonti giuridiche ci sembra ravvicinamento di concetti è forse residuo di un'antica omogenea classificazione. La sorte dell' ' ager uectigalis ' in Italia e nelle provincie fu poi identica anche in questo che in ambedue i luoghi si tramutò con varie vicende in proprietà soggetta a tributo, salvo la parte che ne assorbì il patrimonio del principe. Già Frontino nota i grandi possedimenti imperiali ' in prouincia ' [53, 15], forse alludendo all'Egitto.

Il modo con cui lo Stato trae vantaggio da questi ' agri uectigales ' è l' aggiudicazione dei ' uectigalia ' a ' mancipes ' o ' publicani '. Nè con ciò facciamo un passo innanzi; queste aggiudicazioni, connesse un tempo col ' lustrum ' dei censori, erano in uso tanto pel suolo strettamente demaniale, come pel provinciale e si dovettero tanto più confondere assimilandosi questi due tipi fra loro. Dal linguaggio d' Igino [116, 12] appare che

(20) A torto lo Heisterbergk, o. c. p. 44 scrive che gli agrimensori non pensano che a demanio pubblico in provincia

si tratta di un affitto per cinque anni [' per annos quinos ' supplì già il Goesio] o per cento o più. In questo caso il negozio giuridico [Cf. 116, 14, 22. 132, 9] oscilla anche pei giuristi fra la compra vendita e la locazione conduzione (21).

5. Per l'assimilazione giuridica del suolo provinciale all' italico, gli agrimensori completano le fonti giuridiche, naturalmente qui monche. Dai passi di Gaio (22), i soli che ci abbiano direttamente giovato, sappiamo, che il dominio di quel suolo ascrivevasi al popolo o a Cesare secondo la qualità della provincia, il possesso e l' usufrutto ai privati, che i modi di acquisto della proprietà e della servitù secondo il diritto civile eran ristretti al suolo italico. Completando Gaio con gli agrimensori appare assai arrischiata l' opinione che non fossero mai i Romani saliti ad un unico concetto del suolo provinciale. Sotto l' aspetto giuridico anzi non si faceva differenza neppure tra la qualità della provincia [arg. Front. 36, 3]. Diversa assai è la ricerca se la figura giuridica corrispose per lungo tempo alla realtà delle cose. Gl' insegnamenti di Gaio, non sono forse arcaici rimpetto allo svolgimento del diritto romano? Nello stesso Cicerone (23) il concetto della proprietà pubblica del suolo provinciale è meno reciso. Intanto Gaio ammaestrò Teofilo, i suoi scoliasti ed anche noi! Ma nella questione se possa rendersi religioso il suolo provinciale Gaio lascia

---

(21) Cf. Gai., III, 145. Non mutilerei quindi col Mommsen, *R. Staastsr.* II p. 450 il passo d'Igino sì da sopprimere questa oscillanza di linguaggio che corrisponde anche al modo con cui i Romani parlavano dei ' mancipes '.

(22) II, 7, 21, 31, 46.

(23) *Verr.* II, 2, 3: ' quasi quaedam praedia populi Romani sunt uectigalia nostra atque prouinciae '.

intendere che alcuni non volevano spingere troppo oltre la teoria del dominio pubblico. Son dispute fra i giureconsulti, delle quali abbiam perduto la traccia. E spicca qui (24), come per le servitù, la tendenza ad adattare, con sostitutivi, al suolo provinciale gl' istituti giuridici dell' italico. Sotto questo aspetto giovano appunto gli agrimensori. Piuttosto che un' ipotesi fittizia, vediamo qui un rigido principio giuridico che applicato, fuor dell' antica cerchia, alla vasta orbita delle provincie, si piega di giorno in giorno alle reali necessità. E con questi ed altri residui visibili di discussioni giuridiche di cui non possiamo precisare l' antichità, si può ammettere facilmente che per lungo tempo tutto si riducesse nel suolo provinciale ad un empirico procedimento amministrativo ?

La frase ' dominium rei tributariae ' è in una costituzione di Diocleziano e Costanzio dell'a. 291 Solo un' anno dopo l' imposta fu estesa all' Italia : siam dunque all'apogeo della parificazione. La frase ' tributarii praedii dominus ' è in un' altra costituzione degli stessi imperatori (25), verosimilmente posteriore; continuava tuttavia l'antitesi tra fondo tributario e immune; ma si applicavano principî giuridici della ' rei uindicatio ' in genere. Risalendo al 286 troviamo che quegli stessi imperatori parlano di ' stipendiariorum praediorum proprietas '(26). Secondo il Weber questo linguaggio rappresenterebbe appunto la riconduzione all' ' ius gentium '

(24) II, 7: ' pro religioso habetur ', ' pro sacro '. Cf. II, 31.

(25) *Fragm. uat.* 315 (Cf. l. 15 C. *de rei uind.* 3, 32) e 316.

(26) *Fragm. uat.* 233. Altro che credere col Birnbaum, *Die rechtl. Natur der Zehnten* p. 80 che soltanto per mezzo di Giustiniano il diritto sui fondi tributarii e stipendiarii sia stato inalzato a vera proprietà ed abbia perduto il carattere precario della ' possessio ' !

degli 'stati di possesso' del suolo provinciale mediante gli editti dei presidi, la positiva legislazione imperiale, la interpretazione dei giuristi soltanto dopo Diocleziano. Dubito che quegli editti possano aver mai avuto tale efficacia e che questo linguaggio sia così recente: d'un tempo, anzi, di giurisprudenza senza forza creatrice. In Gaio ci appare, o bene o male, una teoria giuridica sul suolo provinciale. Come Papiniano trattò di una donazione di un fondo stipendiario (27), risolvendo una questione, che poi ci ricompare in una costituzione di Diocleziano e Massimiano del 293, altri giureconsulti classici ebbero agio di discuter casi giuridici risguardanti il suolo provinciale dove ai tempi di Papiniano, di Ulpiano, di Paolo, di Modestino il tributo appariva un 'onus' (28) senza che si possa dire che rigidamente aderissero tuttora alla teoria di Frontino e di Gaio. È difficile far la cronologia dei concetti giuridici, lecito nondimeno negare un carattere di novità a quel linguaggio imperiale; si parlava di proprietà dei fondi provinciali già nell'età di Frontino. Le costituzioni di Diocleziano sono un riconoscimento ufficiale di rapporti già antichi. Ei tronca dubbî anche nelle tappe del suo viaggio a Nicomedia.

Ma era ammessa una 'uindicatio' del fondo provinciale? Per i tempi anteriori a Diocleziano i più s'aiutano, oltre che con un passo di Frontino [36, 8], con la l. 8, 12 § 2, 13 D. *de publ. in rem. a.* 6, 2 e specialmente con la l. 12 § 2 dove i compilatori avrebbero mutilato le parole: 'in stipendiariis uel tributariis praediis etc.'. Lo conformerebbe il con-

(27) *Fragm. uat.* 259; cf. 293.

(28) L. 42 D. *de pact.* 2, 14; l. 7 § 2 l. 52 D. *de us. fr.* 7, 1; l. 28 D. *de us. et us. fr. leg.* 33, 2.

fronto fra la l. 1 pr. D. *quib. mod. us. fr. am.* 7, 4 e il n. 61 dei *Fragm. uat.* Ma è pur sempre un'ipotesi E bisogna supporre la stessa correzione dove Paolo parla delle azioni 'fin. regund.' 'aquae pluu. arc.' 'arborum furtim caesarum' negli 'agri uectigales' (29). Non si può negare che Ulpiano in quel fr. 61 dei 'uat.' sembra distinguere il 'fundus stipendiarius uel tributarius' dal 'uectigalis' ma il passo è così guasto che ci lascia in dubbio. Se 'uectigales' dicevansi anche dagli agrimensori i fondi provinciali, non è improbabile che Paolo li avesse già compresi in quella parola. Si sarebbe dunque trattato di una publiciana e tutto ridurrebbesi per noi a sapere con poca speranza, come vi si adattava la 'formula' (30). Giova forse un trascurato passo di Ulpiano in cui parla della 'petitio' di un fondo assegnato ai 'milites' (v. p. 122) se, come è verosimile, si riferisce al suolo provinciale.

Se anche gli 'arua publica' di Frontino non sono tutto il suolo della provincia, è certo ch' egli serba tuttora il principio che questo è pubblico, come in specie si può vedere dall' antitesi fra gli 'agri stipendiarii' e gli 'inmunes et priuati' [36, 13] dove esattamente distingue il fondo esente da tributo da quello capace di proprietà quirizia, veramente privato. I fondi stipendiarî e tributarî non possono essere acquistati coi modi dell' 'ius ciuile' [36, 3-5], appunto perchè non trovansi che nel possesso dei privati [36, 4] e in una specie di usufrutto

(29) L. 4 § 9 D. *fin reg.* 10, 1; l. 23 § 1 D. *de aq. pluu.* 39, 3; l. 5 § 3 D. *arb. furt. caes.* 47, 1.

(30) Cf. per tutti Appleton, o. c. I p. 97-98. Dubbia è pure l' allusione ad un' azione reale, già antica, pel possessore, la quale è intraveduta da quell' autore (p. 99) nella l. 8 pr. C. *de praescr. trig. ann.* 7, 39.

cedibile e trasmissibile ' tributi condicione '. Se queste parole son tecniche per la quasi proprietà del suolo provinciale (31) dobbiam convenire che qui pure Frontino si esprime come un giurista [36, 6]. E frequentemente parlano gli agrimensori di ' possessores ' e ' possessiones ': appellazioni generiche che posson comprendere la proprietà e il diritto sul suolo provinciale. Ma hanno pari, fors' anco maggiore importanza, le seguenti parole di Frontino, comunemente trascurate: ' nam et controuersias inter se tales (priu.) mouent, quales in agris inmunibus et priuatis solent euenire ' [36, 13]. C' insegna dunque l'uso di una ' uindicatio finium ' nel suolo provinciale [36, 8] e di controversie identiche (' tales-quales ') a quelle del suolo italico. Rimpetto ad esse i fondi eran tutti di una condizione e d'altra parte la ' condicio possidendi ' [35, 13] non alterava la tripartizione tecnica delle ' condiciones agrorum '. Ecco un fattore di assimilazione troppo trascurato.

Non si obietti che quella è una semplice ' uindicatio finium ' perchè abbraccia le varie liti sul confine (32). Si tenga anche conto dell'eguaglianza di controversie nelle due ' condiciones ' di fondi (33). Frontino parla di ' proprietas ' di pascoli privati nelle provincie [48, 6, 24. 49, 1, 4] e quivi ricorda grandi

---

(31) Cf. Lenel, *Ed. perp.* p. 148.

(32) Cf. l. 1 D. *fin reg.* 10, 1 e il c. III n. 6

(33) Appare forse della stessa frase di Frontino: ' uindicant... fines *ex aequo ac* si priuatorum agrorum '. A ragione il Lenel, *Ed. perp.* p. 148 rigetta l'idea del Rudorff che ' ex aequo ' dovesse figurare nella formola. È assai verosimile che la frase si debba tradurre ' egualmente, allo stesso modo che ' come nella l. 5 D. *ad mun.* 50, 1. L'interpret. fu già proposta dal Roby, *Introd. to the st. of Just. Dig.* (Camb. 1884) p. 31-32, ma accolta con poco favore, forse anche perchè troppo voleva trarne.

proprietarî senza però dar loro questa appellazione [' saltus non minores habent priuati quam res p. territoria ' 53, 5].

Il secondo degli insegnamenti di lui è opportunissimo per spiegare l' assimilazione del fondo provinciale all' italico. Da Gaio parrebbe quasi che per eccezione vi fossero servitù anche nel fondo provinciale: anzi lo Jhering (34) immaginò qui una sottile, ma inutile costruzione giuridica. In altre fonti si dice ' non iure constitutus ' (un ' incertum '?) l' usufrutto su fondo provinciale (35). Tanto poco si pensa ad una completa eguaglianza dei rapporti giuridici del suolo in provincia con quelli dell'italico che lo Hesse (36), ritenendo l' ' actio aquae pluuiae arcendae ' una specifica e caratteristica azione romana spiega con ciò la sua mancanza nella legge Rubria. Qui si può ravvisare l'antitesi fra la ' regula iuris ' e la realtà del fatto. Da un lato una serie di norme risguardanti la proprietà romana, indi italica (e ci sfugge la precisa figura giuridica dei rapporti sull' antico ' ager publicus '); dall' altro una vasta estensione di terre provinciali ove i rapporti derivanti dal godimento del suolo si presentano di fatto identici a quelli ' iure constituti '. Onde una incertezza se si debba ammettere anche un'identità giuridica; un' interpretazione che trascende l' ambito originario della norma e si fa tecnicamente analogia. Gaio (37) nota i dubbî se il divieto di

---

(34) *Jahrb. f. die Dogm.* X p. 554-562.

(35) *Fragm. uat.* 61. Cf. l. 75 § 3 D. *de V. O.* 45, 1 e su esso Puchta, *Inst.* I § 165 n. k.

(36) *Rchtsv. zw. Grundstücksn.* I § 49.

(37) II, 62. Ne è traccia anche nei fr. sinaitici. Alibrandi, *Studi e doc. di storia e dir.* III p. 110-111. Cf. pr. I. *quib alien. lic.* 2, 8.

alienare il fondo dotale estendasi al suolo provinciale, durati poi fino a Giustiniano. Il fondo provinciale, rappresentava un valore economico come l'italico; a ragione lo scoliaste di Teofilo enumera la facoltà di darlo in dote (38).

Nel 'fragmentum de iure fisci' § 8, si dice dell'editto d'Augusto sulla compera della cosa litigiosa: 'sed hoc in prouincialibus praediis praua usurpatione obtinuit'. Di solito vi si scorge una conseguenza della rapacità dei procuratori. A me non sembra. Il giurista è dominato da uno dei suoi pregiudizî. La logica giuridica, equiparato il pegno ad una vendita potenziale, non poteva trovar difficoltà ad estendere la 'exceptio' contro chi avesse ricevuto a pegno un fondo litigioso (39). Ma era tuttora una operazione da giuristi; estendendo l'editto augusteo ai fondi provinciali si correva verso un'analogia pel valore della proprietà fondiaria anche fuori d'Italia. Ben si vede che malgrado la crescente assimilazione del suolo provinciale all'italico e la poca differenza tra l'editto del pretore e dei reggitori della provincia, le due specie di suolo restavano un'antitesi tradizionale (40) pei giuristi restii a celeri mutazioni. Nè fa meraviglia che duri sino a Giustiniano. Tanto più dobbiamo apprezzare la testimonianza degli agrimensori, sciolti da vincoli di giuridici sistemi: per loro nel suolo italico e nel provinciale le controversie erano identiche. Niun dubbio che per Frontino il suolo provinciale era oggetto di

---

(38) Sch. *Ἰταλ.* ad Th. II, 40 (ed. Ferrini, *Mem. Ist. lomb.* 1886.)

(39) L. 9 § 1 D. *de pign.* 20, 1; l. 1 § 2 D. *quae res pign.* 20, 3.

(40) Cf. l. 3 pr. *de N. O. N.* 39, 1; l. 16 § 6 D. *ad sen. Treb.* 36, 1. Per Paolo v. sopra p. 181.

compra e vendita [36, 5. 49, 4] come l'italico. È naturale quindi che Paolo (p. 123 n. 65) parli di compra e vendita di ' praedia trans Rhenum '. Ma il valore dell'argomento (identità delle controversie agrimensorie nel suolo italico e provinciale) sta tutto nel concetto di esse (V. c. III). Sebbene io creda non corrispondano ai tipi delle singole ' actiones ', questa non coincidenza è così poco importante qui come l' osservazione di Frontino che nella ' controuersia de modo ' non occorre considerare la natura giuridica del suolo [46, 6], perchè si agita sì tra privati, sì tra ' res publicae ' o fra queste e privati. Si noti invece che esso ci attesta l' uso dell' ' actio aquae pluuiae arcendae ' nel suolo provinciale [36, 16. 57, 22] con certe particolarità locali, che in genere ci son pochissimo note, malgrado recenti studi per la parte orientale dell' impero. Quanto Frontino insegna sulla controversia ' de proprietate ' [proprietas uindicatur ' 48, 9 sg.] si estende anche al suolo provinciale. Le controversie sull' alluvione si trovano nella regione del Po [50, 8] come in Lusitania [51, 20]. Coloro che hanno i grandi ' saltus ' in Africa e in altre provincie figurano nelle liti come proprietarî [53, 4, 5]. Siamo dunque assai lontani da una primitiva misteriosa tutela puramente possessoria o in caso d' ' iniuria ' o del tutto amministrativa pei c. d. ' stati di possesso ' nel suolo tributario. In tutte le controversie agrimensorie non ha importanza alcuna la distinzione fra le due ' condiciones possidendi ' e la ' formula petitoria ' e la ' praescriptio longi temporis ' (v. c. VIII e IX) si mescolano così che quasi ti credi di aver dinanzi un unico tipo di proprietà. Così comprendiamo come già Cicerone potesse pel suo editto provinciale rimettersi in larga parte all' editto urbano e più tardi il commento di Gaio ai due editti non presenti

differenze notevoli. Scorrendo oggi nei papiri che ci restano gli atti giuridici dei provinciali non ci accorgiamo che vendendo, testando, costituendo doti, discutendo di eredità, di confini, di acque fossero proprietarî diversi dagli italici.

La concessione della cittadinanza a tutti i liberi abitanti dell'impero, la parificazione finanziaria di tutto il suolo dell'impero non sono che punti visibili di una lenta e continua trasformazione delle provincie. Qui si affollavano possessori italici, veterani, commercianti che avevano seguito le legioni, grandi capitalisti romani. Il latino invadeva ad es. il greco, e vi inseriva neologismi. I fondi si inquadravano nei reticolati romani. Attorno ai ' castra ' e al ' territorium legionis ' sorgevano ' canabae ' e ' uici ', gradini per giungere a città romane e di romana cultura. La quale, a sua volta, prendeva istituti dai provinciali. Anche nella più antica provincia non si era avuto difficoltà ad ammettere che veri proprietarî fossero alcuni provinciali e l'istituto della proprietà si ravvisava comune a tutti i popoli. Come in Italia il possesso si mutò a traverso varie fasi in proprietà, così accadde nella provincia: la teoria, vera in origine, della proprietà pubblica del suolo provinciale, cadde per virtù di fattori sociali economici, finanziarî svariatissimi di cui le mutazioni giuridiche sono specchio. Giustiniano non fece che cancellare distinzioni archeologiche e scolastiche.

Resta che esaminiamo un importante passo di Frontino. Dopo la ricordata identificazione delle controversie nelle due specie di suolo, soggiunge: ' uideuimus tamen an interdicere quis possit de eius modi possessione ' [36, 13]. Non si deve trascurare in primo luogo che con questa osservazione (' tamen ') corregge o limita la frase precedente. Ci per-

suade così che pensa ad un' identità di controversie non pure agrimensorie, ma giuridiche: in caso diverso sarebbe inutile opporre alle prime altra di contenuto eterogeneo. Ma qual significato ha l'osservazione di Frontino? Egli non nega gli interdetti ai possessori di fondi provinciali: accenna a un dubbio o ad una questione che risolverà, ma non ne parla più. Discorrendo infatti della ' controuersia de loco ', insegna in quali casi sia opportuno praticamente ricorrere agl' interdetti [44, 4] nè qui distingue l' un suolo dall' altro. Forse quel dubbio riguarda la prova del possesso (v. c. VIII)? Comunque sia, non si sa se egli riconosca già l'uso degli interdetti possessorî nel suolo provinciale; forse allude a discussioni giuridiche, magari teoriche, sul genere di quelle sopra ricordate. Sembra arrischiato (conseguenza qui pure di citazione staccata) convertire il dubbio di Frontino in attestazione contro l'uso degli interdetti nel suolo provinciale (41).

6. I coloni romani su suolo provinciale erano, secondo l'opinione comune, sottoposti al tributo fondiario come tutti gli altri possessori. Invece lo Heisterbergk (42) sostiene che il suolo provinciale non differiva in alcuna guisa dall' ' ager uectigalis ' italico e che d' altro lato la colonia di cittadini romani si deve considerare parte dello Stato dominante; quindi anche in provincia esente di per se stessa da tributo. La questione non entra nel mio piano se non perchè si oppone a quest' ardita tesi un passo di Frontino. Dopo aver notato che in Italia

---

(41) Eppure così è avvenuto e niente altro si cerca che spiegare l' asserita negazione di Frontino. Cf. Rudorff *G. I.* p. 317, 450, 557, ed ora Kappeyne van de Copp. *Abhandl.* (Berlin 1891) p. 162; Cuq, *Nouv. rev. hist. de dr.* XVIII p. 31-32.

(42) O. c. p. 83 sg. e *Zeitschr. f. die ges. Staatswiss.* 1886 p. 615-624.

non v'è fondo tributario, segue: 'at si ad prouincias respiciamus, habent agros colonicos eiusdem iuris, habent et colonicos qui sunt inmunes, habent et colonicos stipendiarios' [35, 17]. V'è concordia infatti nell'ammettere che senza concessione dell'*ius italicum* il suolo colonico provinciale non usciva dalla classe del tributario; onde quella varietà di 'agri colonici'. Di quel passo vuol liberarsi lo Heisterbergk screditandolo come corrotto e sanato dal Rudorff e propone a sua volta la correzione (43): 'habent etenim (invece di *et*) colonicos qui sunt inmunes, habent et colonicos stipendiarios'. Così si avrebbero non tre, ma due classi di terreni: gl' 'inmunes' come i non tributarî d'Italia, i tributarî. La 'colonia inmunis' sarebbe la c. d. 'colonia iuris italici', l'antica 'colonia italica' ossia di cittadini romani in Italia o in provincia, immune (perchè parte del 'populus') da imposta e pienamente capace di dominio quiritario. Ma neppure lo Heisterbergk nega che le più recenti colonie romane o colonie militari fossero in provincia colpite da imposta, salvo speciale esenzione (44), sí perchè dedotte su suolo che lo Stato pagò, sì perchè avrebbero sottratto parte soverchia di terreni tributarî. A questi 'agri colonici stipendiarii' sarebbero da ascrivere anche talune colonie puramente nominali.

L'esame dei diversi tipi di colonia sfugge al mio libro. Ma ogni antica colonia in Italia (di cui sarebbe una riproduzione la colonia italica della

---

(43) O. c. p. 158 sg.

(44) O. c. p. 172 sg. A quest'ardita asserzione si spinge invece il Dubois, *De l' occup. et de la concess. par l' État* (Lille 1893).

provincia) fu esente da tributo (45)? Gli emendamenti del passo di Frontino son congetturali. Ma l'‘habent et' risponde ad una forma di classificazione gradita a Frontino tanto quanto l'uso dell'‘et' (46). Alla correzione e alla interpretazione dello Heisterbergk osta anche il fatto che, secondo ogni verosimiglianza, quell'agrimensore pensa alle colonie militari (47). Nè credo abbia qui decisiva importanza il passo del secondo Igino ov'è il noto biasimo [205, 4] all'eguale divisione agrimensoria del suolo tributario e immune, come se egli ammettesse implicitamente queste due sole specie di terreni, di cui l'immune sarebbe senz'altro equivalente al colonico. Mentre il Walter ascrisse questa antitesi a imprecisione di linguaggio d'Igino, lo Heisterbergk cerca di trarne grande profitto perchè quadrerebbe a capello con la sua tesi. Si consideri che anche ad Igino sta sopratutto dinanzi il tipo delle colonie militari; quindi si può rispondere che quel passo prova troppo. Ma v'ha di più. Igino sembra stabilire piuttosto un'antitesi fra il suolo provinciale e l'italico (ciò non parrà strano neppure allo Heisterbergk che ritiene ‘colonia inmunis' sinonimo di ‘italica)' e vorrebbe forse nelle provincie regola assoluta le ‘strigae' e gli ‘scamna' anche nelle colonie, anzichè la divisione ‘more colonico' per eccellenza [166, 3] cioè a quadrati.

7. Nel quadro delle dottrine giuridiche non entra il catasto. Nondimeno qui giova farne parola

---

(45) Dubbî ben fondati in Beaudouin, o. c. p. 185 sg. Che i veterani fossero ricompensati con suolo tributario è dimostrato anche dal cod. teod. Cf. l. 1-2, 4, 6 C. Th. *de ueter.* 7, 20.

(46) [Cf. 5, 2. 7, 6. 8, 1. 14, 6. 15, 5. 16, 1. 21, 4. 23, 5. 25, 1. 26, 5. 40, 28. 45, 16. 48, 3. 55, 8, 9 etc.].

(47) Facilmente ne converrà lo Heisterbergk (o. c. p. 168) per l'età che assegna alle colonie civiche.

in relazione al suolo provinciale dove se ne può ritrovare l' origine. Infatti le citazioni degli ' auctores ' sono usuali qui pure, ma staccati i lor passi dal contesto, furon tratti a dir ciò che non dicono. Certamente gli agrimensori furono gli avi del catasto romano per la loro cura di rilevare in mappe i terreni preparando così quasi tanti catasti parziali; ma è anche vero che da ogni loro pagina emerge la persuasione della discordanza di quelle dalla reale figura dei fondi. Se si pensa che scarse son le notizie sull' ordinamento dei tributi per il periodo di tre secoli da Augusto a Diocleziano (48), assegnare il catasto generale all' età di Traiano o farne risalire il disegno ad Agrippa è veramente arbitrario. La letteratura classica dei nostri ' auctores ' non parla in alcuna guisa a favore di un catasto generale, sebbene essi non accennino a misurazioni del suolo provinciale così poco quanto crede il Rodbertus. Frontino tratta del ripristinamento di un' antica divisione ufficiale in provincia [46, 20 - 48, 5], ma non si è autorizzati a vedervi un' operazione catastale. Il primo Igino c'informa che nei terreni ' uectigales ' (provinciali?) ovunque i possessori arrotondavano i fondi a scapito dei vicini [132, 7]. Pare un' ' adiectio ', nel fatto simile alla posteriore ' superindictio ', ma questa era coatta, quella arbitraria e contradditoria all'idea di un catasto qualsiasi. Ne derivava una ' magna confusio ' e una quasi impossibilità d' identificare i fondi

(48) Cf. Marquardt, *Röm. Staatsv.* II p. 217 sg. Non mi sembra riuscita la dimostrazione del Beaudouin, o. c. p. 229 sg. che il catasto generale fosse compiuto verso la metà dell' Impero, sebbene non si possa negare la grande quantità di mappe (fra loro slegate e non veridiche) del suolo provinciale.

[132, 8-23]. Il secondo Igino in un noto passo [205, 9] incomincia dal dire che gli ' agri uectigales multas habent constitutiones ': in alcune provincie pagano una quota in natura, in altre in danaro; che i terreni sono divisi in classi secondo il loro reddito come in Pannonia (' arui primi, arui secundi, prati, siluae glandiferae, siluae uulgaris, pascuae '); e che per evitare le false dichiarazioni si deve fare una diligente misurazione. Conchiude che in Frigia, in tutta l'Asia e nella stessa Pannonia non si ha una sicurezza di giusta ripartizione del ' uectigal '. Così dimostra la mancanza di un piano catastale cui riferirsi: anzi questo egli vagheggia [204, 16 sg.] e qui condanna la divisione a centurie che si trovava ad es. in Pannonia e che, come vedesi, giovava assai poco. Insegna poi come si dovrebbe fare la divisione e la mappa [206, 3, 208, 1]. Eppure si è finito col credere già attuato ciò che in Igino è un puro desiderio! Si aggiunga poi che non è certo in alcun modo se le quote di frutti ricordate da lui si riferiscano a suolo provinciale vero e proprio o a demanio pubblico in provincia. Le mappe dei demanî erano antiche e usuali. Infine dalle parole stesse di lui risulta la non equiparazione ad un tipo delle ' multae constitutiones ' dei terreni vettigali ed egli suppone evidentemente un ' ager rudis prouincialis ' non ancora rilevato in mappa [203, 7]. Quanto alla somiglianza dello schema di Igino con la ' forma censualis ' di Ulpiano (49) può servire a confermare l'uso di certi criterî per le ' professiones ' dei contribuenti, ma non se ne può trarre argomento per un catasto geometrico, sebbene in tempi posteriori quelle divisioni di terreni possano esser passate in catasti provinciali.

---

(49) L. 4 pr. D. *de cens.* 50, 15.

Se poi dal testo genuino degli 'auctores' veniamo a ricercare ciò che loro si volle far dire nelle collezioni, a me sembra che probabilmente gli agrimensori recenti che accolgono norme per le 'functiones' e le 'indictiones' [273-275] e sono spesso addetti al censo e al catasto intesero molti antichi insegnamenti come buoni per le operazioni catastali. Forse un grande catasto fu già creduto nel 'lib. colon.' il disegno di misurare tutto l'impero e sotto questo aspetto vi si ricordarono varî censimenti e ricensimenti [es. 211, 7, 8. 216, 5. 217, 4]. Non è neppure strano che le centurie di un autore della seconda collezione [306, 13] sieno le catastali. In genere così si spiega come restò apparentemente pratica la dottrina della limitazione. Inoltre a vestire alla moderna gli antichi autori contribuì il fatto stesso che qua e là avevan dato saggio di valutare la produttività dei terreni nell' 'adsignatio' [169, 10. 211, 4. 216, 11] e di ragguaglio di misure straniere agli iugeri. Ma fuori del 'pes Ptolemeicus' in Igino [123, 1]' gli altri ragguagli sono di Isidoro [368, 1. 370, 5] e di altri recenti autori [371-373]. È correr troppo asserire col Rudorff, col Marquardt, col Beaudouin che i 'gromatici' ricordino le misure usuali in ogni provincia perchè secondo queste ricevevano pel catasto le dichiarazioni dei proprietarî.

III.

Le ' controuersiae agrorum '

1. L'elenco di Frontino e d'Igino — 2. La dottrina delle ' controuersiae agrorum ' richiede cognizioni giuridiche ed è nota ai giureconsulti classici — 3. A quali terreni si riferiscano tali ' controuersiae ' — 4. Loro carattere generale ed antichità — 5. Valore giuridico della ' inspectio ' agrimensoria — 6. Relazione delle ' controuersiae agrorum ' col processo civile romano — 7. Traccie della dottrina delle ' controuersiae ' nel Digesto.

1. La dottrina agrimensoria e giuridica delle ' controuersiae agrorum ' è rappresentata nella nostra collezione da Frontino [9-26. 34-58] e dal primo Igino [123-134], poichè il commento ' de controuersiis ' [9, 14 sg.], Agennio ' de controuersiis agrorum ' [59-90] e Boezio [398, 16 - 400, 15] non hanno, come sappiamo, alcun valore. L'elenco più completo delle controversie con intervento di agrimensori è in Frontino; non si può giudicare direttamente quanto egli vi ponga di suo, ignorando noi la precedente letteratura. Non si deve però dar troppo peso a certe frasi di lui [' ut potui conpraehendere ' 9, 6], dalle quali potrebbesi argomentare che tratta delle ' controuersiae agrorum ' come di materia nuova. Son frasi di scuola buone per tutte le dottrine [Cf. Hyg., 123, 16]. Frontino parlando delle ' controuersiae agrorum ' esponeva un argomento di frequente uso pratico e forse già trattato in qualche libro. Certamente la scuola aveva già fatto sorgere dispute teoriche e dissensi fra gli agrimensori e i giuristi [51, 18]. La tradizione scolastica che Siculo attesta (v. p. 59), probabilmente già vigeva ai tempi

di Frontino. Lo stesso criterio dei ' genera ' per la partizione delle ' controuersiae '(1) dimostra un lavoro dialettico che, insieme al raggruppamento delle quindici controversie sotto due grandi categorie di obietti, è indizio di non breve trattazione scolastica. Frontino ne fu elegante espositore. Ciò conferma l'antichità delle ' controuersiae agrorum ' (n. 4), non tipi del tutto astratti inventati dai ' professores ', ma riflesso, più o meno fedele, di reali figure processuali, sebbene nel classificarle si vegga forse qualche divergenza di opinioni. La ' controuersia de positione terminorum ' è posta dapprima da Frontino sotto la ricordata duplice categoria di obietti [9, 7], poi più scrupolosamente considerata come diversa dal ' finis ' e dal ' locus ' [37, 20]. La ' controuersia de arborum fructibus ' è ricordata una volta da Frontino [25, 1], trascurata poi nella più diffusa trattazione delle singole controversie. Il numero stesso di quindici si assottiglia assai in Igino.

La dottrina delle ' controuersiae agrorum ' ci appare in Frontino parte essenziale degli studî del gromatico e necessaria a lui, sia giudice, sia ' aduocatus ' [34, 20, 21]. E sembra che quella dottrina, dopo essere stata accennata brevemente nella ' institutio ', fosse trattata per esteso nel corso superiore [34, 15]. Agennio [64, 18] non rappresenta che una degenerazione dell' antica dottrina.

Secondo Frontino due sono gli obietti delle controversie agrimensorie, il ' finis ' e il ' locus ', ma, prendendo ciascuna di esse un proprio aspetto, è necessario distinguere quindici speciali figure di

(1) La somiglianza tra i ' genera ' dei giuristi e degli agrimensori è ben ravvisata dal Voigt, *Aelius u. Sabinussyst.* (Leipz. 1875) p. 23 n. 42.

controversie, cioè: ' de positione terminorum, de rigore, de fine, de loco, de modo, de proprietate, de possessione, de alluuione, de iure territorii, de subsiciuis, de locis publicis, de locis relictis et extra clusis, de locis sacris et religiosis, de aqua pluuia arcenda, de itineribus '. In Igino il numero è ridotto a sei in ordine alfabetico. L'ultima di quelle figure di Frontino è ricordata in fine dell' elenco anche da Igino con l' osservazione che le ' contentiones ' intorno alle vie richieggono di regola l' ' officium forense ', solo eccezionalmente quello dell' agrimensore [134, 9]. Pare che egli voglia limitarsi alle controversie ' quae solent in quaestionem deduci ' [123, 17]. Invero quelle intorno ai luoghi pubblici, sacri e rimasti fuori dalle assegnazioni andavano a poco a poco perdendo ogni importanza per le ragioni che diremo (cf. c. VI); altre (acqua piovana, proprietà, possesso) interessano più i giuristi che gli agrimensori, ed Igino è un tecnico. Quanto alla controversia ' de rigore ' è tanto simile a quella ' de fine ' [12, 1. 37, 23] che se ne può trattare in questa e così fa Igino [cf. ad es. 127, 11]; la controversia ' de positione terminorum ' è sovente una questione pregiudiziale per l' altra ' de fine ' e ' de loco '. Così osservava anche Frontino [11, 2] con perfetta conoscenza del diritto (2). E pel nostro argomento è necessario vedere anche altri passi. Si noti come Igino parla brevemente della ' controuersia de iure territorii ' [133, 17] avvertendo che ne ha pressochè esaurito il discorso esponendo le diverse qualità di terreni. Siculo Flacco, ha pure occasione di toccare punti essenziali delle controversie e di alludere implicitamente all' una o al-

(2) Cf. l. 4 § 4 D. *fin. regund.* 10, 1.

l' altra. Così alla ' controu. de modo ' [161, 22 ; cf. 13, 27], ' de iure subseciu. [162, 20], ' de iure territ. ' [163, 20]. Frontino nella ' controuersia de itineribus ' aveva pure esposto la importante dottrina giuridico-gromatica dello spostamento del ' locus qui seruit itineri ' [24, 7. 58, 15]. Igino la ricorda invece nel trattato ' de condicionibus agrorum ' [121, 1]; probabilmente, come per la ' controuersia de iure territorii ', volle evitare una ripetizione. Siculo le assegna la stessa sede [158, 22]. E tratta a lungo anche dei ' genera finitionum ', che debbono esser noti per la ' controuersia de fine ' [138, 18 sg.] come vedesi in Igino [126, 9] e come fa intendere Siculo medesimo con l' esplicita allusione alla ' controuersia ' [145, 10].

2. L' esame della fondamentale dottrina delle ' controuersiae agrorum ' conferma che è quasi argomento comune al ' mensor ' e al giureconsulto (cf. p. 51 sg.). Talora dal titolo della controversia ne appare il contenuto giuridico: ' controuersia de iure territorii ' [9, 9] o ' territoriorum ' [133, 17], ' de u re subsiciuorum ' [132, 24], meglio che ' de subsiciuis ' [9, 9] etc. Se anche il ' finis ' della ' controuersia de fine ' è un concetto tecnico anzichè giuridico (deriva nondimeno da una legge, cioè la ' Mamilia '), non vi è dubbio che i titoli stessi delle altre controversie accennano, come si è veduto, concetti giuridici. E nel trattato delle singole controversie, (Frontino ne è il modello) appaiono di continuo concetti giuridici, come la ' postulatio ' [37, 2], lo ' excipiens ' [38, 10. 39, 12], l' interdetto e la relativa procedura [44, 4], la distinzione del giudizio possessorio dal petitorio [44, 7], la ' formula ' [44, 8. 45, 13. 49, 14.], la sua ' intentio ' [40, 14], il ' petitum ' [45, 19], l' usucapione [50, 17], la differenza tra l' ' actus ', l' ' iter ' l' ' ambitus ' [58, 20],

i diritti di passaggio spettanti al ' populus ' in alcuni luoghi [58, 21] etc. Il linguaggio è pure giuridico (3). Invero l'agrimensore abbraccia il lato tecnico della controversia e il giuridico; scinderli sovente è impossibile, nè egli vuol farlo. Basti qui un esempio. Frontino indica l' oggetto della ' controuersia de locis sacris et religiosis ' nel modo seguente: ' primum quaeritur an ea loca ullo modo usu capi possint: deinde, quatenus possunt, secundum locum habent mensurae ' [56, 12]. E veramente accade talora che alla soluzione della controversia, secondo il parere dell'agrimensore, osti il lato giuridico di questa che ei deve conoscere. Così nella ' controuersia de alluuione ' [50, 12]. Una delle parti in cui l'agrimensore più applica la sua conoscenza delle leggi e della loro interpretazione (v. p. 52) è questa appunto delle ' controuersiae '. Ma esse suppongono un corredo di cognizioni giuridiche nel ' mensor ' sotto due altri fondamentali aspetti.

Nello studio di ogni singola controversia (' quem admodum singulae tractari debeant ') egli deve apprendere quale compito gli spetta nel giudizio cui quella si riferisce; se, cioè, l' uomo dell' arte darà sentenza o interverrà solo sussidiariamente, dominando nel giudizio lo ' ius ordinarium '. Le ' controuersiae agrorum ' non coincidono esattamente coi tipi delle ' actiones '; quindi l' agrimensore deve ricercare a quale ' actio ' corrisponda la ' controuersia '. A mo' d' esempio, dalla tecnica ' contreuersia de positione terminorum ' sarà facile il passaggio ad una lite intorno al ' finis ' e al ' locus ' [10, 4] e così si giungerà civilmente ad un ' iudicium fi-

(3) Cf. p. 53. Per ' formula ' anche in senso di controversia possessoria v. Gai., IV, 139. Notevoli anche certe frasi di Frontino, come ' ab integro ' — Gai., IV, 55, 58.

nium regundorum ' o ad un giudizio possessorio o petitorio, dove l' agrimensore per l'indole del processo civile assume uffizî diversi. È vero che il magistrato dirige il 'mensor' con la sua 'formula' [45, 13], ma Frontino vuol far conoscere al ' mensor ' come talora l' erroneo iniziamento di un processo civile renda nulla la sentenza di lui [43, 23].

L'altro aspetto sotto cui l'agrimensore, mutasi quasi in giurista ci vien mostrato da Frontino ove addestra l'agrimensore ' aduocatus '. Qui il maestro aspira ad un' eccellenza, pressochè ideale, d' intelletto e di carattere. Ecco l'insegnamento di Frontino: ' ad artificium defendendi plurimum prode erit, si persecuti ius omni diligentia fuerimus. non enim a qualibet parte adgrediendum est in controuersia, sed dispiciendum cui postulationi absolutio proxima sit, ne inplicatione aliqua et iudicem inpediamus et controuersiam faciamus obscuriorem ' [36, 24]. Egli esce in questi ammaestramenti dopo aver parlato della diversa condizione giuridica del suolo in Italia e nelle provincie, e della diversa configurazione della ' controuersia de aqua pluuia arcenda ' in Italia e in Africa [36, 16]. Di queste giuridiche differenze è bene sia informato anche il ' mensor ' affinchè adempia rettamente l' uffizio di ' aduocatus '. Molto giova perciò che indaghi con ogni diligenza il lato giuridico (' ius ') della questione. E deve necessariamente farsi guidare da criterî giuridici; il confronto fra la ' postulatio ' e l' ' absolutio ' per vedere quale delle pretese sia più prossima a questa è sottile lavoro da giurista. Lo agrimensore usa qui rettamente la parola ' postulatio ' sì per l' una, come per l' altra parte litigante (4), nè v' è bisogno d' intendere due pretese

(4) Cf. l. 1 § 2 D. *de post.* 3, 1.

vere e proprie fra loro opposte come negli ' iudicia duplicia '. L'agrimensore ' aduocatus ' deve guardarsi dal rendere più complicata ed oscura la controversia, osservando invece imparzialmente quale delle pretese abbia a suo favore il diritto e quindi sia più prossima alla assoluzione. Anche la espressione ' cui postulationi absolutio proxima sit ' è giuridicamente esatta, poichè sovente la sentenza si avvicina assai alla pretesa della parte vittoriosa, non la riproduce esattamente. Per stabilire quella prossimità basta talora, un piccolo segno (' exiguum exemplum ') della reale configurazione dei luoghi. Così la ' inspectio ' dell'agrimensore non è che uno dei criterî di lui, quando sia ' aduocatus '. Ma può anche darsi che manchi il criterio agrimensorio (ad es. la ' demonstratio finitimorum argumentorum ' [39, 6]) e si debbano valutare, come fa il giurista, le ' partium narrationes ' [39, 7]: o che, essendovi pure quel sussidio tecnico, sia d'uopo persuadere il giudice per mezzo di ragionamento più a lui accessibile [39, 9]. Questo sussidio dell' agrimensore al giudice suppone che quello sia dotto, onesto e tanto stimi se medesimo da non cedere alle sollecitazioni di alcuna parte, neppur di quella che lo chiamò. Non manca Frontino di ammonire l' agrimensore che talora i clienti, non paghi di udire la verità, spingono a cose contrarie alla ' sinceritas artis ' [35, 2 sg.].

La dottrina delle ' controuersiae agrorum ' fu certamente nota anche ai giureconsulti, come s'induce dalle traccie che ne restano nelle opere loro (v. n. 7) e in modo indiretto dal carattere stesso della giurisprudenza romana. Il magistrato ha bisogno di sapere quando gli occorre il ' mensor ' e se questi sarà un vero e proprio ' iudex ' che decide la controversia con criterî proprî, o un sem-

plice perito. Le fonti parlano di agrimensore ' propter iudicium adhibitus ' e ' a iudice adhibitus ' (5); credo che anche in questo caso il magistrato ne suggerisse la necessità al giudice nella formola e dirigesse l' opera del ' mensor '. Così nell' ' actio de modo ' la formola indica i limiti dentro i quali dovrà aggirarsi la ' inspectio ' [45, 13]. Nè qui trattasi necessariamente di agrimensore ' iudex ' ma piuttosto di un perito che presenta la sua ' demonstratio ' [45, 24] al giudice. Dal quale poi non si può pretendere che intenda nel loro giusto valore tutti i criterî agrimensorî e può darsi che debba essere persuaso col ragionamento. Il carattere pratico della giurisprudenza romana fa ritenere egualmente note ad ogni giureconsulto le ' controuersiae '; tanto più che non costituivano una procedura a sè, nè spettavano a un tribunale speciale. Tutto si riduceva a sapere quando o per l' indole della lite o per la ' condicio ' o ' qualitas ' del suolo fosse necessario un perito. Ciò non poteva essere ignorato neppure da quei ' summi uiri ' che fino dai tempi antichi ci compaiono in Roma maestri di libelli per le liti, di formole pei giudizî e consultori in controversie sulle acque e sulle vie (6).

3. Delle ' controuersiae agrorum ' si vede tutta la importanza nella loro vera estensione. Se adatte soltanto al terreno limitato, la grande superficie di questo le farebbe molto importanti. Ma più ancora lo sono, perchè quasi tutte applicabili ad ogni ' condicio ' del suolo ed anche al provinciale [cf. 36, 16. 48. 23. 51, 20 e sopra p. 182]; sopravvissero perciò alle ' formae ', ai ' limites ', ai ' rigores '. Nondimeno si credette che gli ' auctores ' trattino quasi

(5) L. 3 § 4 D. *si mensor* 11, 6.
(6) Cf. Cic., *De legib.* I, 14; *pro Caec.* c. 13.

esclusivamente delle controversie pel suolo ufficialmente diviso. Ma i criterî con cui procede l'agrimensore non si riducono a quelli pel suolo limitato: altri ne ha indipendenti dalla mappa ufficiale (v. sotto n. 4). Frontino dice egregiamente in un caso speciale: ' de his locis (publicis) si r. p. formas habet, cum controuersia mota est, ad modum mensor locum restituit: sin autem, utitur testimoniis et quibuscumque potest argumentis ' [55, 12]. La più diffusa trattazione dei vari ' genera finitionum ' la cui ' inspectio ' tanto occupa gli agrimensori è fatta da Siculo sotto la rubrica del suolo arcifinio [138, 18 - 151]. Ma io non voglio qui giovarmi di lui che già mostra eguagliati i confini delle diverse specie di terreni [151, 17], nè d'Agennio che forse non comprende più le loro diversità. Il sunto ' de controuersiis ' nella ' Demonstr. artis geometr. ' non distingue i terreni, riferisce a suolo arcifinio (?) il parere di Longino per l'alluvione nel limitato [399, 16], ma è d'età troppo recente. Abbiamo bisogno di risalire a tempi in cui le ' condiciones agrorum ' erano ben distinte. In Frontino ed Igino la dottrina è proposta in modo generale; solo nella trattazione delle singole controversie i suggerimenti vengono adattati alle ' condiciones ' del suolo. Si veda infatti, per recare esempi, come Frontino nella ' controuersia de fine ' tratta anche degli ' agri arcifinii ' [12, 4]. Della ' controuersia de loco ' osserva che ricorre principalmente nel suolo arcifinio [13, 3.43, 23]: eppur ne discorre non davvero soltanto in via d'antitesi. Nella ' controuersia de rigore ' soggiunge ' refert in quo agro agatur ' [41, 6] e dà regole perciò sì pel terreno limitato, sì per l'arcifinio. Nella ' controuersia de alluuione ' si allude evidentemente a suolo cui è confine l'acqua del fiume [50, 5] e a suolo limitato. Anche la ' controuersia

de modo ', a prima vista ristretta a un confronto tra il fondo e la ' forma ' è possibile non pure in suolo ufficialmente diviso (7), ma dovunque poichè la misura deriva talora da un contratto [45, 9, 22].

Lo stesso carattere serba la dottrina in Igino. Della ' controuersia de alluuione ' tratta prima riguardo agli ' agri occupatorii ' [124, 3], poi ad una ' diuisa et adsignata regio ' [124, 7]. Per la ' controuersia de fine ' descrive il ' finis ' come può presentarsi nel suolo arcifinio e nel limitato [126, 9]. Anche per lui nella ' controuersia de loco ' vi è questo di caratteristico ' ut nec ad formam nec ad ullum scripturae (documento di acquisto ?) reuertatur exemplum ' [129, 13]. Invece nella ' controuersia de modo ' si disputa per lo più in base ad una ' forma ' [131, 13], ma non è escluso il caso della misura contrattuale [132, 20]. La ' controuersia de itineribus ', che secondo Frontino sembrerebbe richiedere agrimensori soltanto negli ' agri assignati ' [24, 5]; può talora, secondo Igino, abbisognare dell' opera loro anche indipendentemente dalla ' forma ' [134, 10] Igino distingue infatti due casi del loro intervento; nè vi è contradizione con Frontino, poichè questi pure vuole consapevole l' agrimensore della ' non exigua iuris tractatio ' per distinguere le varie forme di passaggio [58, 19] e la sua diversa larghezza. Il ' mensor ' può esser chiamato a indicarla o ristabilirla in ogni classe di terreni (8).

4. Le ' controuersiae agrorum ' sono per lo più giudizî civili cui prendono parte gli agrimensori,

---

(7) A questo la restringe il Goes., *Notae* p. 184. Pel Weber v. c. VIII e IX.

(8) ' Sive de itineris latitudine (mensor).... mentitus fuerit '. L. 6 D. *si mens.* 11. 6. Cf. l. 13 § 2 D. *de S. P. R.* 8, 3 ' hoc ab arbitro statuendum est. '

qualunque sia l' ufficio loro. Questa è l' idea che se ne fanno gli ' auctores ' stessi. Con l' antitesi di ' ius ordinarium ' e ' interuentus mensurarum ' o ' ars mensoria ' voglion dire che sorge una ' controuersia agrorum ' tuttavolta che non si svolge il processo soltanto nella forma ordinaria (' ius ordinarium ') ma vi è pur bisogno del sussisidio dell' ' ars '. Prendiamo anche qui a modello Frontino. Alcune controversie hanno un lato tecnico sì evidente che non è necessario distinguere i casi. Tali le ' controuersiae de positione terminorum, de rigore, de fine, de modo, de subsiciuis, de locis relictis et extra clusis '. In queste la ispezione delle ' formae ', dei luoghi e delle culture, il ripristinamento dei ' limites ' e del confine, sono sussidî che il giudice attende dall'uomo dell'arte. Sebbene in niuna controversia (neppure in quella ' de fine ') manchi il lato giuridico, in talune prevale sì da assorbire l'oggetto della lite, solo per certi aspetti ancora di competenza dell'agrimensore (9). Figurano perciò tra le ' controuersiae agrorum ' anche quelle che possono avere esclusivo carattere giuridico. Tali le ' controuersiae de loco, de proprietate, de possessione, de alluuione, de iure territorii, de locis publicis, de locis sacris et religiosis, de aqua pluuia arcenda (et cloacis ducendis et fossis caecis) '. In queste è necessario un criterio per stabilire fino a qual punto si abbia un usuale processo senza agrimensori e quando e come sia giustificato l'intervento loro. Si richiede per ciò qualche notizia

(9) Es. ' de aquae pluuiae transitu contr.... ad ius ordinarium pertinebit: quod si per ordinationem finis ipsius agitur, exigit mensoris interuentum ' [23, 7. 58, 9]. Così nelle altre liti [48, 6. 49. 1, 5, 18. 52, 15. 56, 14. Cf. 22, 10]. Il commentatore dice: ' in his secundum locum habet disciplina nostra [16, 22].

del processo civile. Frontino suppone sappia l'agrimensore che può avere l'uffizio di ' aduocatus ', di ' arbiter ', di ' iudex ' (cf. c. IV). Sopratutto occorre ricostruisca, diciam cosi, il rapporto di diritto su cui la lite cade. Anche perciò Frontino non trascura il lato giuridico delle controversie e dice come siano dominate dall' ' ius ordinarium '. L' antitesi di lui appare anche in Igino, talora implicitamente [125, 16. 132, 4], talora espressamente [130, 1, 10. 134, 9]. E sebbene sia un tecnico conserva alla concisa trattazione delle singole controversie la tradizionale forma scolastica, giovata anche dall'ordine alfabetico. Ben si vede che egli pure guarda il lato giuridico della questione, (meglio spiegato dalla viva voce dei maestri) e lo lega, come necessario preambolo, nel modo più naturale (' tamen ', ' itaque ' 130, 1, 10] al discorso seguente in cui spiega i casi d' intervento degli agrimensori.

Quell' antitesi non deve essere intesa come se il ' forense officium ', lo ' ius ordinarium ' escludano totalmente l' ' ars mensoria' (10). Si vuol piuttosto insegnare in ogni controversia la preponderanza dell' ' ius ordinarium ' o dell' ' ars mensoria '. L' ' ius ordinarium ', regola dei processi, si prende per termine di confronto ; ma la semplice preponderanza di esso non esclude il carattere agrimensorio della controversia. Sarebbe veramente strano che l' agrimensore continuasse a descriverla se con quelle frasi avesse voluto assolutamente escludere l' intervento del ' mensor '. Di controversie agrimensorie in questo angusto ed arbitrario significato non resterebbe oggetto che il confine, in cui sia escluso affatto

(10) Così parve al Rudorff. *Zchr. f. g. Rchtsw.* X p. 418 sg. Contro, v. già Ruggieri, *Doc. di stor. e dir.* III p. 17-19.

l' 'ius ordinarium'. Gli 'auctores' coi loro elenchi delle 'controuersiae' si ribellano così evidentemente a quest' interpretazione che non è necessario recarne esempî. Se talora l' 'ius ordinarium', anche nel concetto degli 'auctores', esclude totalmente il 'mensor' essi non seguitano a trattare di un argomento che è tutto dei giuristi [es. 24, 1. 58, 2 'totum ad ius ord. pertinet']. Invece certe rigide antitesi di Frontino che sembrerebbero limitare la controversia all' 'ius ordinarium' [16, 2, 3] debbono essere corrette coi più diffusi insegnamenti sul modo di trattare ogni controversia singola [49, 5, 14].

A quale età rimontano le controversie agrimensorie? Non essendo tribunali speciali, ciò equivale a chiedere l' antichità di questa parte dell' insegnamento e della letteratura degli agrimensori. Ai giorni di Frontino era di frequente discussione tra i 'professores' [37, 9] ed aveva carattere tradizionale. Ad argomenti o enumerazioni di scuola accenna anche il linguaggio degli 'auctores' [9, 6 'ut potui conpraehendere, genera sunt controu.'] che non si presterebbe a tipi fissati dalla legge. L' istessa parola 'controuersia' non ha giuridicamente il preciso significato di lite (11); è un modello scolastico di disputa che può ricorrere nel suo pratico e giuridico aspetto più o meno frequentemente. Questo è il concetto d'Igino: 'nunc de generibus controuersiarum perscribam *quae solent in quaestionem deduci*' [123, 17]. Le 'controuersiae' sono il frutto naturale della scuola delle arti liberali; è noto come sin dai primi tempi dell' impero i retori si esercitassero pubblicamente in

(11) Cf. Cuiac., *Ad l.* 4 *in lib.* LXXV *Paul. ad ed.* (opp. V c. 1392).

Roma nella discussione di cause immaginarie e come i cittadini accorressero ad udire quegli eleganti declamatori. Gli agrimensori tenner la stessa via (per lo più la forma scolastica dominante in filosofia signoreggia su tutte le scienze) per insegnare, diciam così, il contenzioso dell'agrimensura. Fu nondimeno criterio per i tipi delle loro 'controuersiae' la pratica istessa di ogni giorno (12) e da questa dipese il maggiore o minor numero di quei modelli di scuola, il cadere di alcuni, il trionfo duraturo di altri. L'elenco scolastico della 'controuersiae' è tutto d'un carattere. L'obbligo dell'arbitro di non considerare l'usucapione nella lite sul confine non deve essere scambiato con la necessità di un giudice tecnico o di un tribunale speciale. Quell''arbitrium' è più antico in Roma degli scienziati in agrimensura e spesso vi figurano persone di fiducia (13) più che 'mensores'; necessari invece in altre 'controuersiae', che si vorrebbero opporre, come di natura diversa, a quella 'de fine'.

È difficile ritrovare il nucleo originario delle 'controuersiae' (forse il 'finis' e il 'modus'?); la materia prima, passi la frase, per alcune è antica quanto le limitazioni, ma il lavoro scolastico può esser recente; altre acquistarono importanza con lo sformarsi di quelle, con l'incremento della proprietà arcifinale, con l'invasione del suolo pubblico. La 'controu. de positione terminorum' e 'de fine' son

---

(12) La distinzione tra alcune derivanti da legge speciale e altre dalla pratica, che è anche nella buona tesi del Wanjeck, *De quaest. final. sec. gromat.* (Vratisl. 1869), deriva dall'equivoco di cui parlo nel testo.

(13) Es. Terent., *Steaut.* III, 1, 93; Suet., *Otho* 4.

familiari a Cicerone (14). Il contenuto della prima ci ricorda il vetusto rispetto ai 'termini', quello della seconda lo 'iurgium' delle dodici tavole; la 'controu. de rigore' dovette pure essere di uso antico, se ad un 'mos antiquus' [3, 7] rimontano le limitazioni improprie coi 'rigores'. La 'controu. de loco' è legata da Frontino al possesso [44, 4]; forse per gl' interdetti possessorî definivasi il 'locus' nei commenti all' editto (15). Antica quanto la tutela del possesso, si allargò col trionfo del fondo arcifinio e con l' alterazione dei 'limites'. Così la 'controu. de possessione' contrapposta da Cicerone (16), quasi con criterî agrimensorî, a quella 'de terminis'. Con le stesse assegnazioni viritane e coloniche dovette sorgere l'occasione di una 'controuersia de modo'; il 'modus agri' fu criterio fondamentale delle leggi agrarie, dell'economia privata (17), di una rubrica edittale. Come quella 'controu.' doveva custodire la misura e la figura dei lotti, la 'controu. de itineribus' rappresenta la salvaguardia della viabilità e l' indipendenza economica dei fondi. Quindi antica quanto le assegnazioni; allargata poi naturalmente al suolo arcifinio [24, 4]. La 'controu. de proprietate' intorno a pertinenze di fondi e comunioni di pascolo (c. X) vien connessa a mappe antiche [48, 18]; sempre considerarono i Romani il pascolo e la selva accessorî necessarî del 'fundus' e i divisori del suolo rispettarono le precedenti comunioni di pascolo. La 'controu. de alluuione' è il riflesso di una delle

---

(14) *Acad. prior.* II, 43, 132; *Top.* 10, 43; *De orat.* I, 58, 250; *De legib.* I, 21, 55.

(15) L. 60 D. *de V. S.* 50, 16.

(16) *Acad. prior.* II, 43, 122.

(17) Varro, *De r. r.* I, 15.

antiche liti centumvirali; nè mai ne mancò l'occasione, neppure nel fiore delle limitazioni (c. XV), Frontino vi trovò legati i nomi di antichi giureconsulti: ne uscì un tipo che, appunto perchè fattura di scuola, attesta le divergenze tra questi e gli 'auctores'. La 'controu. de aqua pluu. arc.' è un'imitazione del corrispondente tipo di azione. Delle altre controversie, quelle sui ritagli di suolo assegnato ('subseciua') sui luoghi pubblici, religiosi sacri, antiche quanto tali giuridiche distinzioni, si fecero dapprima più frequenti per l'abusiva occupazione del suolo pubblico, più rare poi (c. VI).

Le 'controu. agrorum' erano già in antico quasi un luogo comune per i filosofi, pei comici, pei poeti, pei retori (18). Questi vi dovevano udire come un'eco della loro scuola; e veramente qualche retore voleva dar pratico aspetto alle fittizie discussioni (19). Da esse restavano distinte le 'controu.' degli agrimensori per l'occasione giornaliera di servirsene; con esse il 'mensor' si orientava nel processo. L'antitesi di Quintiliano tra lo 'studium declamatorium' e i 'forensia negotia' era qui meno rigida. Caduta quell'occasione, venute meno le limitazioni, ridotte pressochè tutte le scuole a quella di grammatica e di retorica (cf. p. 86) è ben naturale che il trattato delle 'controu.' fosse staccato dagli altri più tecnici e dominato omai dalla 'priuata disputatio' comune a tutte le 'artes' [64, 19]. Questo momento vien rappresentato ai nostri occhi dal misterioso Agennio; ma non vi scorgerei una sua tendenza individuale quanto dei tempi e di

(18) Plaut., *Poen.* prol. v. 49; Terent., *Heaut.* III, 1, 93; Apul., *Metam.* VI, 29, IX 35; Fronto, ed Nieb. p. 140; Iul. Vict., *Ars rhet.* III, 5 p. 379 H.

(19) Cf. Dirksen, *Abh. der berlin. Akad. ph. Ab.* 1847 p. 57.

quelle scuole omai trionfanti su tutto. E forse non abbiamo qui l'opera di un solo (cf. p. 85), ma Agennio segna un punto culminante; egli accolse le 'controuersiae' già sopraffatte dagli 'status' e dalle 'trascendentiae' e nobilitate dal preteso linguaggio dialettico. Chi volesse qui raffigurare la scuola di Agennio trova un ostacolo anche nell'arbitrio con cui ciascun retore costruiva il catalogo degli 'status controuersiarum' (20). In sostanza il discorso d'Agennio è tessuto sulla trama usuale dei retori greci e romani. Nè quest'invasione del retore nei dominî dell'agrimensura farà maraviglia a noi che ne abbiamo esempî pel diritto; più antichi forse di quanto comunemente si crede. Il tipo dialettico delle 'controu.' divenne universale? Il sunto di esse nella 'Demonstr. artis geometr.' [398, 16] ha un altro carattere più vicino all'antico, a meno che ciò non derivi dalla concisione.

5. Il Rudorff (21) ascrive alle 'controuersiae' un proprio carattere procedurale. Gli agrimensori sarebbero degli 'euntes ad locum' ('arbiter' da 'arbitere' = 'adire' confermerebbe ciò) in opposizione ai giudici. I primi hanno tali prove che escludono la controprova e decidono la causa mediante la ispezione dei 'termini', i secondi tengono 'sessiones' e si servono di testimoni, documenti, arringhe forensi. Ma, oltrechè convertire gli agrimensori in giudici a sè, a me pare che egli esageri di gran lunga il valore giuridico della 'inspectio' e che le poetiche allusioni di lui al 'terminus' rettore assoluto e testimone indiscutibile dei confini valgano

(20) Cf. Volkmann, *Die Rhetor. der Griech. und Röm.* 2. ed. (Leipz. 1885) p. 39-40.

(21) *G. I.* p. 427.

per una quasi mitica età patriarcale, non si adattino alla operosa trasformazione della faccia dei luoghi e agli spostamenti di proprietà che videro gli 'auctores' e i giureconsulti.

I segni del confine in ogni 'condicio' del suolo ('testimonia agralia diuidentia' [240, 18] secondo una bassa espressione) diconsi 'monumenta' così in Frontino [38, 9] come nelle fonti giuridiche (22). Nei terreni limitati la 'inspectio' agrimensoria (questa parola è anche in fonti epigrafiche (23)) dee fare un raffronto tra i segni impressi sulla superficie dei luoghi e la corrispondente 'forma'. Per la perfetta corrispondenza acquista così valore giuridico la 'inspectio': son ristabiliti i veri confini, ciascuno resta o torna proprietario del suo [47, 21]. Certamente se anche la faccia dei luoghi è 'turbata' si possono ricercare i 'loca', distinguere i limiti dalle linee tratte dai coloni per dividere le 'sortes' tra i figli [40, 14], valutare gli spostamenti dei termini [40, 25], ristabilire il 'modus' di ogni fondo [45, 9] ed anche tutt' intiera l' antica limitazione [286, 11] (24). Se sempre avvenisse ciò che per un caso insegna Modestino (c. VIII n. 3), il valore giuridico della 'inspectio artificis' sarebbe assoluto: gli agrimensori, come i 'censitores' di Pomponio, avrebbero determinato coi loro criterî le proprietà. Ma essi debbono combinarli coi giuridici e con la efficacia dell'autonomia individuale anche nel suolo limitato. È principio solennemente riconosciuto da un senatusconsulto che il 'census' e i 'monumenta

(22) L. 11 D. *fin. regund.* 10, 1.

(23) Cf. *C. I. L.* II, 4125.

(24) Qualche cosa di simile anche in fonti epigrafiche greche: a Eraclea (*C. I. G.* Boeck III n. 5774, 5775) e meno chiaramente ad Alesa (ivi n. 5495).

publica' (tra cui indubbiamente le 'formae') hanno un valore prevalente ai testimoni (25). Ma Papiniano fa tosto questa restrizione: 'modo si non uarietate successionum et arbitrio possessorum, fines additis uel detractis agris, postea permutatos probetur'. Ciò combina esattamente con una costituzione imperiale del 293 (26) e vale pei fondi in genere, perchè quelle alterazioni dei confini ricorrono identicamente nel suolo ufficialmente diviso. Anche per gli 'auctores' infatti e in terreni limitati la 'inspectio', che in teoria dovrebbe condurre a ristabilire la faccia dei luoghi con la 'forma', non ha in pratica tale effetto, o per compra e vendita di appezzamenti aggiunti ai fondi [131, 16 sg.] o per 'longa possessio' di questi in modo diverso dalla mappa [45, 15]. Dov'è la semplice 'inspectio' cui pensa il Rudorff? Qui l'agrimensore è guidato piuttosto da criterî di diritto, dalla 'formula' [43, 13]. Quindi il primo Igino, sebbene tecnico, espone da giurista la 'controuersia de modo' negli 'agri diuisi' e 'uectigales' [131, 10] ed avverte che la faccia dei luoghi è quasi ovunque mutata per compre e vendite. Tanto poco è decisiva la semplice 'inspectio' che è d'uopo attendere la prova che fa l'una e l'altra parte di ciò che pretende spettarle; altrimenti decide il possesso [132, 10]. V'è di più. Se la misura non è indicata nei contratti 'magna erit rei confusio' [132, 18] e la 'inspectio' giova poco. Nè esclusivamente con questa si può stabilire la 'fides possessionis' che come vediamo qui e ad es. anche nella 'colonia Ferentinensis' [216, 5] è

(25) L. 10 D. *de probat.* 22, 3. Cf. sopra p. 131 e l. 11 D. *fin. regund.* 10, 1.

(26) L. 2 C. *fin. regund.* 3, 39.

preferita alla ' forma '. La ' inspectio ' sarà bensì decisiva per determinare il ' locus ' che si pretende di possedere [44, 9], ma per la prova del possesso son necessari criterî giuridici, nei quali entra appunto Frontino [44, 13 sg.]. Tutte le ' finitiones ' si eguagliarono; anche il frammento intitolato 'Agrorum quae sit inspectio ' [281-284] non sembra far distinzione tra suolo limitato ed arcifinio. La dottrina dei ' termini ' è generale. Si potrà pertanto affermare che la loro ' inspectio ' tronchi ogni questione? Certamente gli ' auctores ' insegnano a riconoscere sopraluogo i veri dagli apparenti segni del confine [38, 7. 41, 26. 126, 9. 130, 12 spec. Sicul., 138, 18-151]. Ma vi son certi veri ' termini ', cui l' agrimensore non può ascrivere giuridica importanza. Igino si riferisce a suolo arcifinio o per lo meno parla genericamente, quando scrive [130, 12] che tra fondi contigui d'uno stesso proprietario sussistono tuttora i ' termini ' divisorii di essi ed i vicini, cancellato il vero confine dei loro possedimenti, maliziosamente (27) vogliono far credere che è rappresentato da quei ' termini '. Questi, che sono supposti tuttora in piedi anche da Paolo (28), debbono perdere ogni importanza agli occhi dell' ' inspector ', come del giureconsulto, per motivi di diritto quali l' unica proprietà dei più fondi. Allo stesso modo, secondo Siculo [161, 11], uno dei criterî della ' inspectio ', la dissimiglianza delle culture tra fondi contigui, perde ogni valore nel suolo limitato e quindi anche nell' arcifinio (cf. pag. 79) pel motivo della concentrazione di più fondi nello stesso proprietario. Così la ' inspectio ' è operazione

(27) Cf. l. 3 pr. § 2 D. *de term. moto* 47, 21.
(28) L. 12 D. *fin. regund.* 10, 1.

gromatica e giuridica ad un un tempo. Ed anche quando l'agrimensore abbia dinanzi alberi, fosse, siepi di confine ricerca se sono di un solo o comuni ai vicini [128, 7, 10. 143, 20. 148, 4].

La 'inspectio' che pur non approdi ad alcun risultato nel senso che suppone il Rudorff, ha ancora giuridica efficacia, nè cessa perciò il compito dell'agrimensore. Frontino ben lo comprende [38, 7]. Trascendono le controversie dal 'finis' al 'locus' quando non vi siano speciali argomenti per determinarlo, nè una qualche parvenza di confine e il convenuto si difenda con la esposizione degli argomenti esistenti. Spiega poi come avidi possessori muovano controversie ai loro vicini. Infatti si abbandona il sicuro confine stabilito da natura o da 'termini', 'et per uanas demonstrationes (proximitas, quae similitudinem finis adferre possit) controuersiae includitur' [38, 11]. Della mancanza dei 'monumenta finitimae similitudinis' torna a trattare Frontino descrivendo i diversi effetti delle controversie [38, 18] sfigurati da Agennio. Se l'ispezione sopra luogo non ha alcun risultato, l'agrimensore, per metà tecnico, per metà giurista, interpretando le 'partium narrationes', ritroverà la linea secondo la quale corrono i veri 'termini'. E già sappiamo che mancando la mappa, adopera i mezzi che può [55, 14]. Infine non si dimentichi che, malgrado la 'natura loci', dovrà persuadere il giudice col ragionamento [39, 9]: 'effectus expositiuus' della controversia secondo Agennio [69, 3].

6. Un'opinione assai diffusa identifica, seguendo il Rudorff (29), i 'genera controuersiarum' con le

(29) *G. I.* p. 431. L'idea in sostanza rimane anche in Weber.

nostre ' actiones '. D'opinione affatto contraria è il Voigt (30); a ragione, mi sembra, sebbene ci dicano gli ' auctores ' forse più di ciò che loro chiede.

È bene ripetere qui che le ' controuersiae ' furono ' quaestiones in scholis tractatae ', ma vicine alle ' tractatae in foro ' (31) assai più delle retoriche. Il maestro insegna i casi e i modi d'intervento del tecnico nei giudizi. Già due punti fondamentali mostrano la discrepanza tra le ' controuersiae ' e le ' actiones '. La ' summa diuisio ' di queste non è criterio adottato dagli agrimensori, sebbene conoscano il rapporto tra la ' formula possessoria ' e la ' petitoria ' [44, 4 sg.]. Così per loro non ha importanza la distinzione fra delitti privati e pubblici. Ad es. nella ' deiectio uel exaratio terminum ' i giuristi insegnano la figura del reato, la connessione della causa penale con la civile (32) etc., il tecnico che le sue operazioni potranno qui spostarsi dalla ispezione dei ' termini ' a quella del ' finis ' [10, 4]. Con ciò non si vuole escludere che talora gli schemi degli ' auctores ' coincidano su per giù con figure di ' actiones '. Si pensi alle ' controu. de fine, de proprietate, de possessione (cf. p. 186-187), de aqua pluu. arc. ' Hanno infatti dinanzi la procedura dei loro tempi e si sforzano di conoscerla. La ' summa

---

(30) *Ueb. die agrim. gen. controu. (Ber. der sächs. Gesell.* 1873 p. 53 sg.)

(31) Per la distinz. cf. Quinct. *I. O.* V, 13, 36, 42, 44 sg. e freq. La frase ' declamatorium studium ' *(De caus. corr. eloq.* 14) ricorda l'altra di Frontino ' necessariam studiis exercitationem huius quoque partis (controu.) existimaui ' [37, 10].

(32) L. 1-3 D. *de term. moto* 47, 21; l. 4 § 4 D. *fin. regund.* 10, 1. Ma anche se non vi sia connessione, resta il tipo della controversia agrim. ' seu ciuilis seu criminalis actio competet '. L. 5 C. Th. *fin. reg.* 2, 26. [= 269, 20].

diuisio' delle controversie è il 'finis' e il 'locus': il confine o uno spazio maggiore che può estendersi alla superficie di tutto il fondo (33). Credo anche io col Voigt che il criterio di partizione sia tecnico, ma lo spazio di confine fu sottratto all'usucapione da leggi e dovette così sorgere poi su questa prima base l'idea di un gruppo di 'controuersiae finitimae condicionis' [11, 3; cf. 36, 8 'uindicat. finium' e 181, 16], che mostra l'analisi di scuola. Quel criterio si presta egregiamente a insegnare i due diversi modi di intervento dell'agrimensore nei giudizi: la 'iudicatio' in stretto senso e l''aduocatio' (c. IV). Ma per quanto le 'finales quaestiones' sian note ai giuristi (n. 7) e al diritto teodosiano come tipo a sè, le ridusse operazione tecnica e soggetta a regole teoriche soltanto il fiorire dell'agrimensura: gli 'auctores' sanno che in pratica si fa spesso a meno di loro e se ne vendicano col biasimo agl'imperiti, col mostrare le difficoltà dell''ars', con una certa boria di casta. Di qui ad arrogarsi il monopolio, mediante un'ingenua falsificazione, è breve il passo.

La conferma della discrepanza da me asserita si ha negli 'auctores'. Certe diversità giuridiche non hanno efficacia alcuna sulla 'motio controuersiae' [46, 6]. Spesso infatti una 'controuersia' può abbracciare 'actiones' diverse. In quella 'de loco' l'agrimensore ha lo stesso ufficio, sia possessorio o petitorio il giudizio. Frontino distingue le due fasi [44, 4]; chi vuole il semplice contenuto tecnico legga Igino [129, 12]. E da azioni reali o personali [45, 8, 22. 131, 15. 132, 9, 11] può derivare il 'modus' della 'controu. de modo'. Dell'azione con cui

(33) Cf. l. 2 § 3 D. *ne q. in l. p.* 43, 8; l. 211 D. *de V. S.* 50, 16.

l'attore reclama il suolo alluvionale non si occupano gli 'auctores' nella 'controu. de alluuione'; eppure Frontino vi mescola molte nozioni giuridiche. Anzi se questa controversia, come l'altra 'de aqua pluu. arc.', fossero state costruite con puri criterî giuridici potevano cadere entro la cornice della 'controu. de fine' e 'de modo'. La trattazione istessa vi è condotta per opera dei giuristi consultati [50, 5, 18-19. 51, 6, 7. 124, 15. 125, 1]. La distinzione dovette sorgere per bisogni di scuola; forse anche per lasciare a sè il 'finis' inusucapibile, oggetto di 'iudicatio' dell'agrimensore. La 'causa centumuiralis' sull'alluvione e il vetusto 'arbitrium' sull'acqua piovana cooperarono a produrre tipi di corrispondenti 'controuersiae'. Infine talune controversie si prestano a giudizi civili e penali, (cf. n. 32), altre restano più facilmente nei confini della pubblica amministrazione ['agri mensorum iuditia 275, 13]. Così la 'controu. de subseciuis' e de 'locis publicis', sebben qui possano anche giovare interdetti popolari di cui l'agrimensore non si occupa, pago d'insegnare come debbasi condurre da perito [55, 12. 57, 7]. Potrà nondimeno qualche volta l'uomo dell'arte conoscere che la lite fu male iniziata. Scrive Frontino: 'cum.... modum loci nulla forma praescribit et controuersia oritur, solent quidam per inprudentiam mensores arbitros conscribere aut sortiri iudices finium regundorum causa, quando in re praesenti plus quidem quam de fini regundo agatur. sic fit ut post sententia inrita sit, et rescindi possit quod aut iudex aut arbiter pronuntiauerint, neque ullum commissum faciat qui sententiam non sit secutus, quando de alia re iudicem aut arbitrum sumpserint' [43, 22]. Qui il Puchta (cf. sopra p. 42) ravvisa una delle violazioni del confine tra i tecnici e i giuristi. Ora è ben vero

che la colpa dell' azione male scelta non è del ' mensor ' ed altri deve guidarlo sulla retta via; ma si pensi che qui si passa dal ' finis ' al ' locus ' [cf. 38, 7] con una diversità non pure giuridica, ma tecnica. Sarà bene che l'agrimensore, accortosi dell' errore sulla faccia dei luoghi (34), non pronunci una sentenza invalida. Ecco tutto. Dell' errore anzi non si può accorgere che il tecnico sopra luogo e proprio con criterî dell' arte sua, non di diritto. Chiamato a ristabilire un confine che non ha base in una mappa o altro documento [cf. 38, 7. 129, 13], dovrebbe invece, senza averne potestà ed eccedendo di gran lunga la legge mamilia [43, 20], condursi da perito che determina un ' locus ' controverso [44, 9. 129, 14].

7. Gli accenni dei giuristi classici alle ' controuersiae ', per la non necessaria o totale corrispondenza di queste ad ' actiones ', debbono essere accolti con grande prudenza. Si può ritenere che la più frequente, e la più tarda a scomparire delle ' controuersiae ', quella ' de fine ' corrisponde press' a poco all' ' iudicium finium regundorum '. La diversità di linguaggio dei giureconsulti (35) conferma

---

(34) Così intendo la frase ' in re praesenti ' [cf. 47, 13. 293, 1, 14. 294, 2, 16, 19,]. Il Voigt l. c. p. 54-55 la riferisce alla ' rei uindicat '. Non nego che abbia in altri casi questo significato. Ma perchè Frontino dovrebbe restringere qui la ' controu. de loco ' alla rivendicazione, mentre insegna che può avere aspetto possessorio e petitorio [44, 4, 7] ? Il discorso di lui non ha alcun carattere d'antitesi, fra un ' agi in re praes.' e un ' agi de fini regundo '. E poi quel significato del Voigt è troppo artificioso per un agrimensore.

(35) ' Controu. de finib. ' (l. 44 D. *de rec.* 4, 8), ' actio de finib. ' (l. 21 D. *quae in fr. cr.* 42, 8), ' finalis quaestio ' (l. 11 D. *fin. reg.* 10, 1; l. 3 § 2 D. *de term. moto* 47, 21), ' contentio de finibus ' (l. 1 pr. D. *si mens.* 11, 6), ' cognitio de finibus '. (l. 4 § 4 D. *fin. reg.*).

che la ' controuersia de fine ' degli agrimensori non è che un loro modello di scuola: la frase tecnica resta qui. Anche ai giuristi preme di determinare i casi d' intervento del ' mensor ' nei giudizî (36), ma i modi di quell'intervento e le operazioni tecniche non importano loro. Sanno che entro lo spazio di confine l'arbitro, agrimensore o no, non considera l' usucapione, procede con regole proprie e ciò basta loro. Così è pure tracciata, sotto l' aspetto giuridico, la differenza tra il giudizio cui approda la ' controu. de fine ' e gli altri in cui il ' mensor ' deve far uso del suo schema di ' controu. de loco '. Anche i giuristi suppongono la necessità di ben determinare il ' locus ' (37) e dovettero ravvisarlo, come gli ' auctores ', quale spazio maggiore di cinque piedi. Si può argomentare da un ms. di Paolo (cf. p. 120 n. 59) e più dal § 16 dell'opuscolo greco ' de actionibus ' che è di diritto antegiustinianeo e, conforme all'insegnamento conservato dai bizantini, nettamente distingue la lite intorno al confine di cinque piedi e intorno a più ampio spazio (*περὶ πλείονος γῆς* (38)). Non riferirei invece al ' locus ' il passo di Paolo (39) ' sed et loci unius controu. in partes scindi potest, prout cuiusque dominium in eo loco iudex compererit '? Perchè avrebbe detto ' loci unius ' e non ' loci '? Mi sembra che tratti

(36) L. 8 § 1 D. *fin. reg.* 10, 1 e tutto il tit. *si mensor* 11, 6.

(37) L. 3 § 2, l. 26 D. *de A. u. A. P.* 41, 2; l. 32 § 2 D. *de usurp. et us.* 41, 3.

(38) Ediz. Zach. v. Ling. (*Zehr. der Sav. Stift.* XIV R. A. p. 90). Pei bizantini v. già il Cuiac., *Rec. Solemn. ad l.* 1 *fin. reg.* (opp. VII p. 752); *Paratitl. in Cod.* 3, 39 (opp. VIII p. 726).

(39) L. 4 pr. D. *fin. reg.* 10, 1. Cf. l. 1, 6. h. t. Al ' locus ' lo riferirono già il Cuiac., *Ad h. l.* (opp. V p. 544) e il Rudorff, *G. I.* p. 444 v. 540, al ' finis ' il Karlowa, *Beiträge* cit. p. 142-143.

di lite intorno ad un sol luogo o punto del confine, la quale sia in stato di essere decisa. ' Locus ' non ha sempre pei giuristi il tecnico significato degli agrimensori e talora questi pure dicono ' ex quolibet finis loco ' [39, 11]. Perchè non si potrà decidere una lite omai liquida? Dal contesto poi si vede che Paolo parla senz'interruzione dell' ' actio fin. regund. '.

Della ' controu. de modo ' (v. c. IX) e di quella ' de proprietate ' (v. c. X) non mancan traccie nel Digesto. Il parere di antichi giureconsulti è ricordato dagli ' auctores ' nella ' controu. de alluu. ' (v. c. XV). Sembra che al caso d'intervento del tecnico nell' ' actio aquae pluuiae arcend. ' pel confine [23, 7 - 24, 3. 58, 4 - 10] alluda un passo di Paolo, come è naturale, nel trattato dell' ' actio fin. regund. ' (40). Alla ' controu. de itinerib. ' per le vie dell'antico reticolato accenna un passo di Ulpiano (c. XI n. 6); pei terreni arcifinii già gli ' auctores ' mostrano la competenza dei giuristi [24, 4. 134, 7]. Il ritorno dei terreni ad una ' condicio ', la occupazione abusiva del suolo pubblico, i mutamenti nell' ' ius territoriorum ' c'impediscono di trovare nel Digesto sicuri accenni ad altre ' controuersiae '. Le fonti giuridiche sono spesso invocate qui assai arbitrariamente dal Rudorff.

---

(40) L. 5 D. *fin. reg.* 10, 1.

IV.

Gli ammaestramenti su gli uffizî, i doveri e la retribuzione dell'agrimensore.

1. Piano di questo capitolo — 2. La ' iudicatio ' dell' agrimensore — 3. Una lettera di S. Gregorio magno dell' anno 597 — 4. L' ' aduocatio ' dell' agrimensore — 5. Doveri comuni all' uno e all' altro uffizio. — 6. La falsa novella teodosiana sulle retribuzioni dei ' mensores '.

1. Raccolgo qui gli ammaestramenti degli ' auctores ' sugli uffizî dell'agrimensore, in specie sulla 'iudicatio ' e ' aduocatio ', su i doveri e la retribuzione di lui come professionista, non come impiegato dello Stato (v. p. 3 sg.). Non è necessario far cenno speciale del caso che misuri terre private [5, 2] o le rilevi in mappe private [138, 15], o sia subdelegato dell' arbitro pubblico, o divisore di suolo dello Stato per ordine dell' autorità [8, 28].

2. Gli agrimensori intervengono con varia competenza nei giudizî civili o penali. Non costituirono però un tribunale speciale, come fu spesso asserito (1). La ' iudicatio ' deriva dal compromesso delle parti o dalla nomina del magistrato, sì nell' ' ordo iudiciorum priuatorum ', sì nella successiva procedura. La collezione serba reminiscenze di tutte le fasi di quest' ordinamento giudiziario; assai probabilmente i più recenti ' auctores ' non sapevano più che cosa fosse l'antica ' formula ' di Frontino [44, 8. 45, 13]; parlano senz'altro di ' agrimensorum

(1) Rudorff, *Zchr. f. g. Rechtsw.* X p. 343, *G. I.* p. 433 e molti lo seguono.

iuditia ' [275, 13]. E non a torto perchè tra gli ' iudices ' del diritto giustinianeo figurano gli ' arbitri ex compromisso ' (2). Oltre i generici accenni alla ' iudicatio ' [34, 20. 35, 6. 283, 3], c'importano qui specialmente due passi di Frontino. L'uno fu già riferito sopra (p. 216). Nell'altro si legge: ' quod genus finitionis plerique inter se conuenientes potius quam iudices sortiti factum consignari malunt ' [38, 21]. Qui sopratutto è importante l'allusione alla ' sortitio ' dell' ' unus iudex ' che siamo così autorizzati a ritenere tuttora in uso ai tempi di Frontino. Il Keller (3) credette che nell'altro passo la parola ' arbiter ' indichi l'arbitro compromissario; il Voigt (4) invece il giudice, come si rileverebbe anche dalla frase: ' quod aut arbiter aut iudex sumpserint '. È vero che in fonti classiche giuridiche e non giuridiche ' iudex ' e ' arbiter ' ricorrono di frequente come sinonimi (5). Ma Frontino sembra avere in animo due diversi concetti. È infatti delle abitudini romane che i vicini rimettano ad un arbitro, scelto liberamente da loro, la decisione di una ' controuersia de finibus ' (6). A ciò accenna oscuramente anche il secondo dei nostri passi. La particella ' aut ', che nei giuristi dei primi due secoli di C. è più frequente di ' uel ' (7), in Frontino surroga sempre questa per indicare concetti diversi che un nesso logico fa classificare insieme [cf. 8, 3, 4. 12, 5, 6. 13, 5. 18, 5. 21, 1. 22, 4, 5.

(2) L. 14 C. *de iudic.* 3, 1.

(3) *Der röm. Civilpr.* 6 ed. § 7 n. 118.

(4) *Berichte* cit. 1873 p. 84 n. 85.

(5) Hartmann - Ubbelohde, *Der ordo iudicior. und die extraord. cognitio* (Gött. 1886) I p. 270.

(6) Cf. l. 44 D. *de recept.* 4, 8.

(7) Kalb, *Das Juristenlatein* 2 ed. (Nürnb. 1888) p. 3 n. 3.

30, 1. 33, 4, 16. 35, 14, 15 etc.]. L'uso di sinonimi non è del nostro ' auctor ' o solo in casi di poca importanza mediante la particella ' seu ' [' fila seu neruias ' 32, 20. ' mons asper seu sterelis ' 48, 10]. Il ' pronuntiauerint ' conviene all'arbitro e al giudice; così il ' sumere ' (8). La frase ' arbitros conscribere ' che il Voigt trova pure non tecnica, mi sembra non del tutto impropria ove si confronti con le analoghe ' dicam scribere ', ' formulam scribere ' per indicare la ' editio actionis ' per scritto (9). Già nella scelta dell' arbitro si conchiudeva una stipulazione penale attestata da documento. Non escludo che talora la parola ' arbitrari ' si riferisca in Frontino tanto al giudice quanto all' arbitro compromissario [40, 25]; così la frase ' iudicanti si petrae naturales occurrunt ' di un altro ' auctor ' [282, 3].

Nell' ' ordo iudiciorum priuatorum ' l' agrimensore era istituito giudice mediante la ' formula ' [45, 13] che gli conferiva certe facoltà, sebbene in qualche caso gli derivassero da una legge, come appunto la mamilia. La scomparsa di quell' ' ordo ' produsse anche qui taluni mutamenti. I magistrati ebbero l' ' administratio ' e l' ' iudicatio ', si dissero ' iudices ' in senso larghissimo. Come sceglievano gli ' iudices pedanei ' tra gli avvocati iscritti nella matricola del loro dicastero (10), avevano pronti taluni ' mensores ', ufficialmente riconosciuti, cui affidare una ' iudicatio '. Ma cessate le limitazioni, scomparsa nella dottrina delle controversie la distinzione fra le ' condiciones ' del suolo, restava pressochè unica ' iudicatio ' del ' mensor ' quella

(8) L. 33, 43, 50 D. *de recept.* 4, 8.

(9) Hartmann-Ubbelohde, o. c. p. 444 sg.

(10) Cf. Bethmann-Hollweg, *Der röm. Civilpr.* II p. 44 n. 28, III § 140.

intorno al confine, omai modificata da nuove disposizioni giuridiche tendenti a combinare qui pure il diritto coi criterî tecnici. Questo è il tipo che ci presentano le costituzioni teodosiane accolte nella collezione, sebbene il glossatore di una Nov. teodosiana parli di altri ' agri mensorum iuditia ' [275, 13]. Ma qui si tratta piuttosto di sorveglianza dei ' mensores ' dello Stato affinchè non siano censite o vendute dall'erario separatamente terre alluvionali instabili e paludi bonificate. Così il ristabilimento del ' modus ' nelle ' terrae laeticae ' e di simil natura (c. IX n. 4) e la rettificazione di false denunzie catastali, non si può dire che entrassero tanto nella ' iudicatio ' quanto nell' ' administratio '. La ' iudicatio mensoris ' si snaturò a poco a poco e si convertì quasi in ufficio amministrativo.

3. Pel Rudorff (11) ' l' ultima sicura traccia ' delle controversie agrimensorie ci viene offerta durante la dominazione Ostrogota, da Cassiodorio. Leonzio e Pascasio eran giunti sino alle armi per una contesa intorno al loro confine; Teodorico manda un agrimensore. Ma un esempio assai più recente di ' iudicatio ' dell' agrimensore, e molto meglio descritta, è in un documento posteriore di soli 32 anni alla morte di Giustiniano, relativo alla Sicilia. S. Gregorio magno in una sua epistola dell'anno 597 scrive infatti a Giovanni vescovo di Siracusa (12): ' Ne religiosorum uirorum corda secu-

(11) *G. I.* p. 429. Cf. Cassiodor., *Var.* III, 52.

(12) *Epist.* VII, 39 (S. Greg. M. *Op. omn. stud. mon. S. Mauri* Paris. 1705 II p. 887). Cf. Alteserra, *Not. et obseru. in Epist. Greg. M.* ad ep. 36 l. VI (opp. Neap. 1777 III p. 213). L'esattezza della mia citaz. è confermata ora dai dotti editori di quelle epistole in *M. G. H. Epist.* I. (Berol. 1891) p. 484-85.

larum rerum intentio a mutua, quod absit caritate disiungat, magna est sollicitudine studendum; ut facillimum finem res possit in altercationem deducta percipere. Quia ergo indicante Caesario Abbate monasterii sancti Petri, quod in loco est qui Baïas dicitur constitutum, comperimus inter eum et Iohannem Abbatem monasterii sanctae Luciae in Syracusana ciuitate constituti, grauem esse exortam de quibusdam finibus quaestionem, ne ipsa inter eos ualeat contentio prolongari, certamina eorum agrimensoris definitione prospeximus finienda. Et ideo scripsimus Fantino defensori, ut Iohannem agrimensorem qui de Romana urbe Panormum profectus est, illuc ad Fraternitatem uestram debeat sustinere. Hortamur ergo ut cum eo ad loca de quibus est contentio, debeatis accedere, et utraque parte cominus constituta, loca quae in lite sunt, uestra faciatis praesentia terminari, quadraginta tamen annorum utrique parti praesciptione seruata. Quaecumque uero definita fuerint, ita seruari Fraternitas uestra sollicite studioseque prouideat, ut denuo nec iurgium exinde aliquod excitari nec querela aliqua ad nos ualeat peruenire '.

La tradizione agrimensoria si conservava in Roma, dove erano agrimensori uffiziali e dove probabilmente la collezione più antica restava tuttora in uso ai tempi di S. Gregorio. Come già gl' imperatori mandavano agrimensori sopra luogo per decidere le controversie intorno al confine (13), ora il pontefice, inviando l'agrimensore Giovanni al ' defensor ' Fantino, seguiva norme già in parte accolte da concilii. Un canone di quello di Siviglia

(13) Cf. il rescritto di Vespasiano ai Venacini del 71 d. C. (Orelli, 4031).

del 385 (14) ha parole tolte da una costituzione teodosiana [269, 5, 6] che fanno supporre l' esclusivo intervento del ' mensor ' in questioni di confine fra due basiliche. Nella contesa di confine fra l'abate del monastero di S. Pietro e l' abate del monastero di S. Lucia in Siracusa si tratta, come bene osserva il pontefice, di una ' causa saecularis ' di cui Cesario è inesperto, anzi di una ' contentio de finibus ' che l' agrimensore deve decidere, rispettata nondimeno la prescrizione di quaranta anni. E questo sembra diritto giustinianeo; si tratta di Chiese. Ma la epistola del pontefice giova anche sotto altro aspetto. È proprio vero ciò che il Rudorff (15) asserisce, seguìto dai più, che Giustiniano abolì ogni differenza tra la ' controuersia de fine ' e quella ' de loco ' e che gli agrimensori si ridussero così all'uffizio di periti? Comincierò con l' osservare che la seconda collezione degli ' auctores ' distingue tuttora l' agrimensore giudice dal perito e accoglie come diritto vigente, senz' antitesi, il teodosiano sull' ' actio finium regund. ' insieme all' omonimo tit. del Digesto. Anzi un' interpolazione recente a Novelle posteodosiane ci vorrebbe qui far credere ' iudices ' competenti in cause di alluvione soltanto gli agrimensori [275, 13]. Lascio le vessate questioni sul tit. *fin. reg.* del Codice teodosiano. Molto probabilmente non vi si trova quella oscillazione che parve al Rudorff; la famosa l. *quinque pedum* non fa che escludere la ' praescr. longi temporis ' come già credette l' Alciato (16); l' estensione della pre-

(14) Can. 6 c. XVI qu. 3.

(15) *G. I.* p. 440-441.

(16) Cf. a favore di questa interp. la ' Consult. uet. iurisc. ' c. 9; ed io aggiungo la circostanza che se la legge avesse

scrizione trentennale all' ' actio finium regundorum ' deriva da Valentiniano III (17). Se si riflette che i Bizantini conservano la distinzione fra i cinque piedi e un maggiore spazio di suolo litigioso e ciò resta anche nell' opuscolo ' De actionib. ' malgrado i rifacimenti dell' età giustinianea e posteriori; che S. Gregorio magno presenta la ' quaestio finalis ' come di competenza dell'agrimensore, si potrà credere non caduto l'antico tipo di quella, nè in Oriente, nè in Occidente. Ma l'agrimensore non doveva più trascurare la prescrizione di trenta o quarant'anni. Ecco tutto. D' altra parte la poca accoglienza che ebbe in Occidente la Novella giustinianea sulla prescrizione ecclesiastica ridotta a quaranta anni, autorizza anche a credere che qui si tratti di prescrizione del processo. Così il tipo classico della 'controuersia' resta più puro. E come asserire l'abolizione dei 'quinque pedes ' se con vario nome e aspetto ci compaiono anche nella nostra giurisprudenza dei secoli scorsi? La ' quaestio finalis ' resta anche nelle costituzioni giustinianee del tit. *fin. reg.* Comunque si vogliano intendere, esse non furono accolte nella collezione agrimensoria che pure si giovò del Digesto, meno in uso e meno noto: il Codice Giustiniano fu qui ritenuto superfluo accanto al teodosiano o questo, come in altri casi, contese il passo a quello. Ma perchè in Oriente si sarebbe continuato a parlare di cinque piedi dopo Giustiniano? O bisogna supporre, come sembra opinione del

---

abolito i ' quinque pedes ', doveva esser considerata dal commentatore che tien conto del diritto teodosiano dove occorre [' lex aiï ' 16, 23], ma presenta invece quello spazio di confine come diritto vigente [12, 12].

(17) Cf. contro il Rudorff, Karlowa, *Beiträge* cit. p. 153 sg.

Walter (18), restasse in pratica l' antico diritto o credere che Giustiniano non intese abolirli, come non si può credere li abbia aboliti la l. *quinque pedum* di Valentiniano, Teodosio ed Arcadio.

4. L' ' aduocatio ' qual soccorso ai litiganti, ebbe in Roma caratteri diversi secondo i tempi (19); sino al cadere della repubblica fu libera arte procacciante onori ai sommi personaggi che la coltivavano, nell' impero nobile uffizio sotto la sorveglianza del magistrato. Verso la fine del terzo secolo tutta la conoscenza del diritto sembra concentrarsi negli avvocati inscritti nella matricola di ciascun dicastero. Lo Stato tien pronti così i difensori per le parti che ne abbisognano e li compensano con sportule legalmente fissate. In quale rapporto sta l' ' aduocatio ' dei ' mensores ' con quella dei giuristi? Già Frontino, il quale contribuì certo a fissare la terminologia degli uffizî dell' agrimensore, parla ripetutamente della sua ' aduocatio ' [34, 21. 35, 2. 37, 5], la quale è un' ' artificium defendendi ' [36, 24] condotto con regole stabilite dai retori [' demonstratio ' 39, 7. ' expositio ', ' suasio ' 39, 8, 9] e con conoscenza del diritto. Questo carattere defensionale dell' ' aduocatio ' agrimensoria, di cui l'una e l'altra parte litigante si munisce [70, 14], è bene compreso anche da Agennio. Pare che gli ' auctores ' pensino ad una possibile ' aduocatio ' in tutti quei casi nei quali usano la frase ' sibi defendere ' per le pretese di un possessore [11, 21. 13, 28. 24, 16. 58, 8. 89, 7. 109, 5. 128, 19 etc.]. Così l' ' aduocatio ' agrimensoria rappresenta un' antitesi alla ' iudicatio ' stessa [36, 25. 37, 3], anche nel caso

---

(18) *Röm. Rchtsg.* 3 ed. § 772.

(19) Cf. Bethmann-Hollweg, o. c. II, § 108, III, § 143.

che ' iudex ' sia un agrimensore ; ma l'una e l'altra debbono cooperare alla ricerca della verità. L'agrimensore ' aduocatus ' sarà il perito, il ' mensor propter iudicium adhibitus ' (20) ? Sebbene l' ' aduocatus ' debba aiutare il giudice nella ricerca della ' ueritas ' [37, 1] senza curarsi se piacerà a coloro che lo chiamarono [35, 10], conserva uno scopo defensionale; al perito si chiede l'imparziale responso di un uomo dell'arte. Ma oggi pure il perito si atteggia a difensore e così accadeva allora. Forse la trattazione scolastica delle ' controuersiae ' e la tendenza degli agrimensori ad eguagliarsi ai giuristi contribuirono a far sorgere l' idea di un' ' aduocatio ' e di un ' artificium defendendi ' dei primi.

5. Le professioni libere non appartengono più al periodo imperiale ; l' ' ordo iudiciorum priuatorum ' decade assai presto. La ' iudicatio ' non potè più esser delegata che ad un ' mensor ' regolarmente riconosciuto dallo Stato [273, 15. Cf. p. 2]. Ciò vale anche per l' ' aduocatio ' essendo i due uffizî di simile importanza e ingiungendo eguali doveri. Sì in questa, sì in quella (ad Agennio sembrano assai più diverse di ciò che non paresse a Frontino [cf. 90, 3 con 34, 15-35, 11]) sono indicati come doveri comuni la ' prudentia ' o istruzione, l' obbedienza alle regole dell' ' ars ' e ai ' mores, ' la lealtà in guisa da non essere scossi ' ulla ambitione aut sordibus ' nè sforzar mai la ' sinceritas artis ' malgrado le istigazioni delle parti [35, 11]. Con questi ultimi ammonimenti si vuole escludere il dolo dell' agrimensore [' dissimulatio ' 41, 4], che anche l'editto contemplava (21). Ma non sempre i buoni ammaestramenti giovavano. Fron-

(20) L. 3 § 4 D. *si mensor* 11, 6.
(21) L. 1-3 D. h. t.

tino dice: ' quidam.... per imperitiam, quidam per inpudentiam, peccant ' [35, 5]. Considerando un ' peccatum ' anche la ' imperitia ' si venivano così a completare, mediante un ben inteso amor proprio della corporazione, le antiche disposizioni dell'editto che esimono il ' mensor ' dal rispondere per ' imperitia ' o ' negligentia '.

6. Nella più recente collezione trovasi una falsa costituzione posteodosiana sulle retribuzioni dei ' mensores ' che precede l' altra, egualmente falsa, sui titoli onorifici loro. La prima, che qui c' interessa [273, 1-9] non ha di genuino che la iscrizione e le parole ' pro laborum uicissitudine ' tolte dalla Nov. Theod. tit. 24. Non mancano esempî di falsificazione di costituzioni imperiali in altri scritti medioevali (22); niuno però così ardito come questo, che non sembra davvero un innocuo esercizio di scuola. Si ebbe tale ardimento, perchè omai l'uffizio del ' mensor ' era da gran tempo una professione ben retribuita con l' onorario e la ' pulueratica ' che pure è ricordata pei soldati nel Codice teodosiano. Troppo assolutamente prendiamo le parole dei commentatori dell' editto, quasi che pel diritto imperiale fosse ancora vero che tra il ' mensor ' e il privato non sorgesse locazione e conduzione di servigi! A ragione il Pernice (23) rimprovera al Rudorff di aver disconosciuto che nel diritto classico trovansi due costruzioni giuridiche diverse dell' aspetto sotto cui il ' mensor ' risponde verso il privato; la prima, e più antica, si fonda sulla ' obligatio quasi ex delicto ', la seconda sul

---

(22) Cf. Fitting, *Die Institgl. des Gualcausus* (Berlin, 1891), p. 64.

(23) *M. A. Labeo* II, p. 293 n. 15.

' susceptum negotium ' (24). Ulpiano dice che gli antichi non ammisero locazione e conduzione dell'opera del ' mensor ' (25). Ma Paolo parla di un ' conducere mensorem ' (26) e già Igino gromatico di ' locatio operis ' [172, 4] per la limitazione augustea. La questione se l' insegnamento di un' ' ars liberalis ' possa essere oggetto di locazione e conduzione è diversa dell' altra, se l' esercizio pratico di quella, richiesto da alcuno, possa rivestire tale carattere. Nella falsa costituzione teodosiana si può vedere la fase giuridica più recente dell' uffizio del- ' mensor ' ; il suo ' agere ' [31, 12] è un servigio ben retribuito.

V.

La divisione ufficiale del suolo nei suoi rapporti con la proprietà immobiliare.

1. L'asserita limitazione di tutto l'impero. — 2. Modi di orientamento nel dividere il suolo. — 3. La limitazione nell' antico ' ager romanus ' e in Italia. — 4. Nelle provincie — 5. Motivi giuridici della limitazione. — 6. Valore giuridico dell' ' adsignatio '. — 7. Concetti e rapporti giuridici dipendenti dalla limitazione. — 8. Di alcuni registri fondiarî. — 9. Il diritto privato e la limitazione. — 10. Alterazione di questa: effetti che ne derivano.

1. La tradizione che Cesare ebbe il maestoso disegno di una misurazione e limitazione di tutto l' impero s' incrocia con gli insegnamenti degli

---

(24) L. 4 D. *si mensor* 11, 6.
(25) L. 1 pr. D. h t.
(26) L. 4 § 1 D. *fin. reg.* 10, 1.

' auctores ' in modo notevole (cfr. p. 43). Per un errore, derivato forse dal titolo dell'opera di Balbo, questi figura come ausiliatore di Augusto nell' attuare il disegno di Cesare [239, 15. 402, 7]. Recenti ' auctores ' ricordano poi la misurazione augustea ' omnis terrae ' [242, 14. 348, 4] e la sua totale assegnazione a veterani! Quell'errore significa almeno che gli agrimensori si sentivano continuatori dell' opera di Cesare, custodi dei suoi limiti. Questa tradizione di misure e mappe e libri per dichiararle provincia per provincia, sebben contradetta dai migliori ' auctores ' (p. 190-91), ha pure un alto valore. Nelle loro scuole corre il pensiero a limitazioni e confinazioni in tutto il mondo [31, 9. 351, 21]; ed è l' apogeo della dottrina fondamentale che ogni zolla dev' essere ' in potestate mensoris ' [32, 12. 58, 13] e dominata dalla ' limitum conexio rectis angulis ' [181, 14, 17. 272, 2]. Basta questo linguaggio e questo modo di pensare per persuaderci, contro il Cantor (1), che Romani, non Greci poteano concepire la limitazione di tutto il mondo. Se non fu attuata, non ne ebber colpa certamente gli agrimensori romani o di romana coltura. I teorici di Grecia non si mutarono mai in pratici agrimensori (2); nè i modesti confinatori di Alesa ed Eraclea o il geometra che li presiede avrebber saputo attuare il piano di Cesare.

L' impero non fu un gran ' templum ', ma la limitazione abbracciò non poco suolo. Nondimeno i libri dei romanisti sono pressochè muti sui rapporti di essa con la proprietà e in genere con l' ordinamento giuridico di questa, se ne togli ora il pre-

(1) *Vorles.* I, p. 504-505.

(2) Cf. egreg. Guiraud, *La propr. fonc. en Grèce* (Paris, 1893) p. 186.

gevolissimo del Beaudouin per uno di quei rapporti. Già, si credette che le notizie degli ' auctores ' fossero stereotipe o fossili; e molto nocque alla loro consultazione per la storia della proprietà (p. 109) l' idea (3) che parlino soltanto del suolo limitato, del rimanente quasi per eccezione. È anche vero che sono un rudero spesso sfigurato nel recente mosaico. Eppure la storia della proprietà immobiliare in Roma si volgerà sempre più ad essi, quando la storia del diritto si sarà del tutto persuasa che i suoi laboriosi schemi di gius privato o pubblico, isolati dalla costituzione agraria del popolo, valgono press' a poco quanto quelli degli antichi scolastici. Purtroppo sul nuovo cammino, oscurità densa ci avvolge; l' ipotesi è spesso l' unico rifugio (4). Io resto nei confini dei nostri ' auctores '; se alcuna cosa aggiungo, è per la loro intelligenza, sopratutto cerco di ridurre qui al loro vero valore certe asserzioni e teorie degli ' auctores ', accolte per lo più ciecamente dai romanisti.

2. L'agrimensura romana ebbe vasto campo di operazione di cui mal si conosce il principio, meno la fine (5), potè tener conto di tutte le più svariate forme del suolo, unire antiche limitazioni alle

---

(3) Anche del Niebuhr, *Röm. Gesch.* 3. ed. II, p. 698.

(4) Forse ne abusa il Weber, ma le critiche del suo libro furono eccessive. Anche nella dottissima opera del Meitzen, *Siedelung und Agrarw. der Westgerm. und Ostgerm.* (Berlin, 1895) I, pag. 233 sg. la bella esposizione delle antichità agrarie di Roma si fonda spesso necessariamente su ipotesi.

(5) Sì perchè alcune corporazioni medioevali di agrimensori sembrano continuazione delle romane, sì perchè non sappiamo, se, caduto l'impero, la divisione di terre fra Romani e barbari fu fatta col mezzo di ' agrimensores '. Cf. Gaupp, *Die german. Ansiedlung. und. Landtheil.* (Bresl. 1844) p. 205-206.

nuove, correre tutti gli stadî dall' infanzia alla decrepitezza. In uno stesso territorio si mescolavano divisioni diverse, orientamenti di età disparate, deviazioni pratiche dalla teoria o ' utilitatis causa ' o per ignoranza. Chiediamo a Nipso che c'insegni come il ' mensor ', venuto sul suolo assegnato, ricostruisca l'antica limitazione. Secondo la classica dottrina [28, 5], ma tenendo conto anche di erronee limitazioni [292, 1. 294, 4, 16], egli ci ammonisce che le ' partes ' del territorio dipendono da due massime linee o ' limites ' [per etimolog. cf. 29, 13. 153, 7. 167, 17] che si tagliano ad angolo retto: il ' cardo ', corrispondente all'asse del mondo [28, 15. 153, 15, 20], sempre da mezzogiorno a settentrione asse delle ordinate; il ' decumanus ', d'incerta etimologia, da oriente a occidente o viceversa, asse delle ascisse. Questi sono i sistemi classici dell'agrimensura romana; dapprima il ' decumanus ' fu tracciato da est a ovest come i ' templa ' [27, 13. 169, 14, 17. 303, 25], poi in senso opposto [29, 9. 108, 9. 169, 18] per la preferenza religiosa dell' aspetto verso oriente. Dovunque si combinano qui criterî religiosi ed astronomici coi geometrici: ma il teorico connubio è talora impossibile in pratica e gl' ' ignorantes ' [29, 1. 170, 3] rimproverati dagli ' auctores ' furono spesso antichi pratici che sopratutto si curarono di dividere il suolo più opportunamente che fosse possibile. La ' ratio limitum ' è infatti diversa dalla ' ratio mensurae ' [181, 10] salva anche se i ' limites ' massimi sono spostati per la ' natura loci ' o è invertita la direzione del ' decumanus ' e del ' cardo ' [181, 11]; quella deve essere una ' ratio caeli ', nè si appaga della ' conexio ' ortogonica dei limiti [170, 10. 181, 14. 182, 1]. Altri errori nelle limitazioni procedettero da inesatti calcoli dell'oriente e occidente [170, 3. 182, 8;

non sempre errori 182, 16]; dall' aver tratto il ' decumanus ' nel senso della lunghezza del terreno [29, 1. 170, 12]; dalla ' natura loci ' [181, 5]. Ad es. nella colonia d' Aquilea le operazioni gromatiche sembrano appoggiate alle sponde dell' Anfora (6).

La ' pertica (p. 137) è divisa secondo la ' ratio limitum ' in quattro ' regiones ' [181, 2] per la originaria posizione del ' mensor '. Se ad es. si volse verso oriente, il ' decumanus ' gli divide il suolo in ' dextratus ' e ' sinistratus ' (' dextra et sinistra '), il ' cardo ' in una parte ' ante (citra) mensorem ' (' antica ') ed in una ' post (ultra) mensorem ' (' postica '). Corrono verticalmente i ' limites prorsi ' orizzontalmente i ' transuersi ' [28, 9. 173, 1. 249, 29. 290, 17]. Anche queste appellazioni sono antiche, di incerta etimologia [29, 13], note alle leggi [29, 10] e agli scrittori non gromatici (7). Ma Frontino narra per sentito dire che appena si conservano qua e là [29, 12]; gli agricoltori orientavano piuttosto i luoghi secondo le plaghe del cielo e gli aspetti del suolo che più li colpivano. Onde limiti marittimi, montani, gallici [30, 2. 225, 5. 328, 20]; volgari denominazioni salite agli ' auctores ' [247, 22, 23. 248, 9, 10. 308, 18] e ai registri fondiarî [227, 11 forse già in Balbo ?]. ' Decumanus ' e ' cardo ' sono non pure il massimo dei ' prorsi ' e ' transuersi ', ma le loro parallele : ' decim. tertius ' ' cardo quartus ' [14, 2] o ' quintus '; frequenti erano le dispute, per l' ambiguo linguaggio delle leggi, sul ' limes ' corrispondente a quel numerale.

---

(6) Ipotesi del Legnazzi, *Del catasto rom.* (Padova, 1887) p. 246-47. Offre questo libro molte notizie sulle tracce tuttor visibili delle colonie e alcune carte di esse.

(7) Cf. ad es. Liu., XXXI, 14 ' Limites ' è parola usuale nei classici.

L' agrimensore che avesse una mappa si orientava sul luogo [cf. Nipso 290, 20] leggendo ' lapides pluries centuriales '. Un tempo furono parlanti soltanto le pietre ai due limiti massimi; le altre mute [171, 16]. Dai triumviri in poi vi fu tendenza a moltiplicare le iscrizioni terminali non solo agli angoli di ogni centuria, ma fra i lotti [172, 2. 212, 7. 242, 7]; inoltre ad ogni 120 piedi i ' pali ' indicavano gli ' actus '. Se ne dà lode ad Augusto; onde ' termini augustei ' (' augustani ' ?). E parve agli ' auctores ' che si conducesse a compimento il disegno di lui [242, 12]. Così si suppliva anche a quella mancanza di rappresentazione cartografica che il Weber lamenta (p. 143). Il desiderio di indicare la misura dei singoli lotti [192, 11] è antico; spiega appunto la limitazione pannonica. La terminazione, di regola con pietre, salvochè non fossero scarse nel paese [112, 11. 292, 18], parve così importante che altri imperatori dettero il loro nome ai ' termini ' [243, 3] e la letteratura agrimensoria si occupò con predilezione del collocamento delle ' lapides ' [111, 16. 194, 17] e della loro lettura nelle mappe [290, 21] e fu la parte più duratura in pratica, sebben ridotta poi nella scuola a trastullo di grammatici (p. 57 e 83).

3. Secondo la dottrina degli ' auctores ' la divisione geometrica del suolo colonico abbraccia anche la città o colonia in stretto senso (cf. p. 45); in questa debbono cominciare il cardine e il decumano [178, 13. 180, 1. 191, 12]. Sorge, bellissimo esempio, Admedera nel centro della ' pertica '; in mezzo alla città s' incrociano i limiti massimi dividendola nelle quattro normali ' regiones ' ed escono dalle quattro porte ' in morem castrorum ' [180, 3]. Ma a questa ' ratio ' opponesi sovente il bisogno di appoggiare la colonia al lido del mare per il

porto [180, 12] o ai monti ' propter aquae commodum ' [180, 16. 182, 5]. Quel caso si presentò frequente nelle antiche colonie di cittadini romani, per lo più ' maritimae '. In questo i monti si prestavano facilmente a confini arcifinali e a dotare di pertinenze i fondi del piano (c. X), i ' loca relicta ' [180, 18], traversati dai limiti massimi, ad abusive occupazioni (c. VI). Altre volte, già sorgendo una città nel suolo destinato alla colonia, si incominciavano il cardine e il decumano in luogo prossimo e, se quella fosse sul monte secondo l'antico costume, al basso, come a Spello [179, 2, 9]. Chi indaga la storia delle colonie sa che questi casi furono frequenti. Le esposte regole sono tutt'altro che recenti, ma si ebbe generalmente il torto di crederle già applicate nel fondare Roma e dividere i vetusti campi. Con pietosa cura si rintracciano cardini e decumani delle antiche città; rivivono mappe di agri colonici; già si è posta la massima che la regolare città italica offriva uno spiccato contrasto alle vecchie e irregolari città elleniche (8). E pur bello salire su su, agli albori di Roma, e convertire in una ' limitatio ' la tradizionale fondazione di essa ' more etrusco ' e a cardini e decumani immaginarsi appoggiate le regie assegnazioni del suolo! E veramente i dotti romani osservavano volentieri che le colonie erano fondate come Roma e tutte le città latine ' more etrusco ' (9). La prisca città sarebbe stato ' diuisa ', non ' occupata ' come dopo l'eccidio gallico (10); antitesi molto espressiva

(8) Nissen, *Pompejan. Stud. zur. Städtekunde des Altert.* (Leipz., 1877), p. 584.

(9) Varro, *De l. l.* V, 31, 143.

(10) Liu., V, 55.

nel linguaggio tecnico. Il vetusto pomerio scendente al piano (11) avrebbe compreso dei campi? Si potrebbe anche pensare ad una limitazione del suolo in pianura o vicino alla città. Le ' centuriae ' si fecero pur esse rimontare ai libri etruschi (p. 47) e spesso fu invocato il ricordo dei ' bina iugera ' negli agrimensori. Ma questi possono anche alludere alla misura dei lotti nelle antiche colonie, durata sino al principio del IV secolo d. R. Della ' Roma quadrata ', della limitazione interna della città e fuori, niente sappiamo di sicuro; la tradizione sembra essere stata colorita e combinata con idee recenti (12). La divisione geometrica del suolo richiede scienza o una pratica tradizionale, che a Roma sembra venuta soltanto con gli Etruschi; niente ci assicura che i vetusti ' bina iugera ' della mitica età regia fossero inquadrati fra cardini e decumani (nè era necessario) quando gli stessi templi romani sembrano mancare di limitazione (13). Pare nondimeno che già le vetuste colonie fossero fondate con rozze limitazioni. La pittura che Strabone (14) fa del Lazio si presta a potervi scorgere un terreno di buona qualità per assegnazioni di terre e colonie. La limitazione poteva giungere anche ai luoghi montagnosi [arg. 24, 7. 58, 14]; forse al terreno irregolare si adattavano bene i lun-

(11) Tacit., *Ann.* XII, 24. Cf. Gell., *N. A.* XIII, 14.

(12) Buona critica tuttora quella del Nägele, *St. über altitalisch. und röm. St. u. Rechtsleb.* (Schaff. 1849) p. 484 sg.

(13) Cf. Meitzen, o. c. I, p. 248-49, 250, 301.

(14) V, 3. Men favorevole è il giudizio del Meitzen, o. c. I, p. 252. Quanto ai calcoli (l'antico ' ager romanus ' sarebbe stato di iug. 240.000 di cui la metà almeno pascolo di poco valore) credo più prudente rinunciarvi.

ghi rettangoli (15). Le feracissime valli che Strabone (16), dipinge da un lato e l'altro dell'Appennino permettevano il tracciamento regolare di piccoli fondi [169, 10, 11] con molti sentieri [169, 7], ma non si può stabilire alcuna regola assoluta. Neppure siamo in grado di seguire il progresso della limitazione sull'antico ' ager romanus ', nè sappiamo se e quanto con questa dobbiamo collegare le ' tribus rusticae ', i ' fora ', i ' conciliabula ' (17). Taluni di questi furono poi inquadrati nella ' pertica ' [18, 10 sg.]. I ' pagi ' (di quale età?). avevano talora una propria confinazione descritta nei pubblici instrumenti [164, 25], ma non era necessariamente una limitazione. Sebbene per l'assegnazione viritana non vi fosse bisogno di un rito speciale come per la colonica e bastasse per quella la ' terminatio ', noi possiamo argomentare che per l' una e per l' altra forma di assegnazione il suolo prendeva esteriormente lo stesso aspetto geometrico, fin da quando si diffuse in Roma la pratica della limitazione. Altrimenti come spiegare la confusione (già antica e rimasta nel ' lib. colon. ') del suolo diviso ' uiritim ' col colonico (18), che ha per eccellenza una geome-

---

(15) Il Meitzen, o. c. I, p. 301 giustamente osserva che secondo il ' lib. colon. ' gli antichi luoghi attorno a Roma, quasi senza eccezione, appaiono sottoposti a divisioni irregolari.

(16) VI, 4.

(17) Il Beloch, *Der ital. Bund* (Leipz. 1880) p. 103, 108, fa derivare quelle e questi da assegnazioni viritane.

(18) Quella confusione è in Livio in non pochi casi, in Frontone pel suolo di Cartagine. Cf. Mommsen, *Röm. Gesch.* 7. ed. (Berlin, 1881) I, p. 185, 348; *C. I. L.* I, p. 88 sg.; *Hermes* XVIII, p. 161. Lo stesso Rudorff, *G. I.* p. 362-63 sembra confondere le due forme di assegnazione; così Schwegler, *Röm. Gesch.* II, p. 416 n. 5.

trica figura [2, 1]? Quindi negli ' agri uiritim diuisi ' son ' centuriae ' e ' saltus ' (19) come nei colonici (p. 138) e la ' lex agraria ' (che ha passi riferibili all' una e all' altra assegnazione) dicesi base del ' lib. colon. ' [239, 18]. Nondimeno che un' assegnazione di terreno (e ciò valga per quelle della età dei re) sia possibile anche ' extra limitationem ' è attestato in un caso speciale da Siculo [160, 14]. Quest' ' assignatio sine diuisione ' è appendice ad una colonia: si attribuiscono a persone, che divengono cittadini della colonia, un determinato numero di iugeri o un determinato fondo; l'autorità manifesta questo suo volere o in commentarî o nella ' forma ', ma fuori della limitazione. È naturale che gli ' auctores ' abbiano dinanzi l'assegnazione colonica (la viritana era omai nel dominio della storia). La frase di Siculo ' assignantur (agri) uiritim nominibus ' [154, 12], spesso riferita ad una assegnazione viritana, non esce dal quadro della colonica: son fondi della ' pertica ' assegnati a persone determinate nel fondare la colonia [154, 12. 155, 9, 14. Cf. 13, 7]. Nel ' lib. colon. ' invece sembran viritane le ' adsignationes in saltibus ' in Calabria [211, 4] ed altre di cui non occorre far l' analisi potendo senz' altro ascrivere anche questo suolo al limitato, come già credettero a ragione gli autori di quel registro.

Il Karlowa (20) suppone che quanto Frontino dice del suolo di Suessa Aurunca, colonia latina, fosse originaria regola delle colonie latine per dimostrare la loro inferior condizione rimpetto a Roma, mentre i quadrati in quelle di cittadini ' espri-

(19) Varro, *De r. r.* I, 10.
(20) *Röm. Rchtsg.* I, p. 313-14.

mevano la piena sovranità' (cf. p. 138, 142, 146). Nei gromatici mancherebbe un chiaro concetto dell' antico significato dei rettangoli, perchè hanno specialmente sott'occhio le colonie militari. Io non voglio opporre che si esagera qui la diversità intrinseca fra le due specie di colonie e che l' ' ager colonicus ' dell' agrimensura e del diritto è quello, come per ogni altro caso, di Suessa Aurunca divenuta colonia romana (21). Mi si potrebbe rispondere che le nuove assegnazioni non mutavano del tutto la prisca divisione del suolo [cf. 165, 10. 178, 2]. Che le ' strigae ' e gli ' scamna ' fossero un ' mos antiquus ' è attestato da Frontino e ora che il Meitzen (22) autorevolmente conferma esser questa divisione derivata da opportunità pratiche e dall'aspetto dei luoghi, non mi pare strano che i primi esempi se ne avessero nel Lazio (cf. p. 237-38). Ma che regola se ne può trarre se si trascurò di riflettere che una divisione con centurie del tutto regolari non si adatta che a pochi terreni ? La divisione di Suessa Aurunca appare in altre colonie originariamente latine, come Ardea, Signa, Alba, Spoleto [231, 1. 237, 20. 253, 5. 225, 15] egualmente che in colonie originariamente di cittadini romani : es. Anzio e Sinuessa [229, 19. 237, 8]. E ' centuriae quadratae ' tanto a Pesto, antica colonia latina [209, 7], come a Siponto, antica colonia di cittadini romani [210, 11. 261, 14]; iugerazione e centurie in colonie originariamente latine : es. Sutrio [217, 17] e Cremona [30, 19. 170, 19]. I dubbî sull'età di queste divisioni, e sull'esattezza del loro vero nome (cf. p. 140) non scuotono le precedenti conclusioni. E v' è un' altra fonte di cui il Niebuhr intuì l'im-

(21) Obiezione del Beaudouin, o. c. p. 83, n. 3.
(22) O. c. I, p. 315 sg.

portanza (p. 36) : sul suolo si conserva più di ciò che il Rudorff credette (23). Abbiamo ad es. larghe traccie della colonia latina di Bologna scoperte dal Lombardini e di recente illustrate dal Rubbiani (24); le più regolari restano fra il canal Naviglio e l'Idice sino a S. Giovanni in Triario, quindi nel centro della colonia. In questi quadratelli del bolognese riconobbe il Lombardini la centuria romana; il Rubbiani ritrovò a sinistra dell'Idice cinquanta o sessanta centurie ancora intatte e non pure lunghi tratti di cardini e decumani, ma moltissimi limiti ' subrunciui '. Sembrano ' centuriae quadratae '; si incrociano i limiti come nella vera limitazione (p. 144).

Alle trentacinque colonie latine ascrive il Beloch (25) la estensione di circa due milioni di ettari di superficie; delle antiche di cittadini non son noti che per poche il numero dei coloni e la misura dei lotti; ma di regola non fu grande (26). Seguendo le assegnazioni viritane e coloniche e riducendole al loro vero valore, non abbiamo una grande estensione di suolo diviso da cardini e decumani. Nondimeno l' opera di Balbo, i cui frantumi sono nel ' lib. colon. ', mostra che non poco era (e restava al tempo delle collezioni ?) il suolo limitato in Italia (27. In quel registro appare talora limitato il suolo di municipî. Bisogna

(23) *G. I.* p. 348.

(24) Pel primo v. *Mem. ist. lomb.* cl. sc. mat. XI (2 della serie sec.); pel secondo *Atti e mem. della dep. storia patr. p. le prov. di Rom.* 3. ser. I, p. 65-120, con una bella carta dell' ' ager Boiorum '.

(25) O. c. p. 149-50.

(26) Cf. Beloch, o. c. 116-17.

(27) Credo nondimeno che esageri l'estensione il Meitzen, o. c. I, p. 300.

pensare a suolo colonico divenuto municipale (28) o a municipî con giurisdizione su suolo limitato [119, 20. 120, 3] o a mappe di città consultate da Balbo (29). Al terreno assegnato o questorio o locato in particelle tracciate dallo Stato dobbiamo aggiungere le ' praefecturae ' (rimaste più a lungo di quanto si crederebbe): striscie di suolo limitato entro il territorio vicino alla colonia [159, 26. 171, 4. Cf. fig. 25]. In qual proporzione sta dunque il suolo arcifinio col limitato? Sebbene negli ' auctores ' rimanga memoria di un' occupazione di terreni arcifinî non producente che possesso (p. 153), essi se li rappresentano come fondi privati al pari dei chiusi entro ' limites '. La proprietà arcifinale, di cui appunto gli ' auctores ' ci mostrano l' incremento, è sì antica e romana che quella su fondi limitati. Il Meitzen (30) chiede se l' assegnazione fra cardini e decumani fu l'unica forma originaria della proprietà quirizia: domanda giusta per la prisca città con poco suolo attorno, non certo per Roma signora d'Italia. È così salda la convinzione dei rapporti necessarî fra limitazione e proprietà che, senza fondamento sicuro, si son fatti nascere da limitazioni i ' bina iugera ' regii. E mentre il Karlowa ardì osservare che l' ' ager gentilicius ' non era limitato, il Beaudouin (31) vuol ricondurre anche quello dentro lo schema della limitazione. Più di quell' ' ager ' mi stupisce il fatto che se dob-

---

(28) Es. per Preneste Gell., *N. A.* XVI, 13.

(29) Cf. Mommsen, *R. F.* II, p. 183 n. 48.

(30) O. c. I, p. 312.

(31) Karlowa, *Röm. Rchtsg.* I, p. 92; Beaudouin, o. c. p. 297-98. A ragione il Carle, *Le origini del dir. rom.* (Torino, 1888) p. 84-85 sostiene che l' ' ager gentil. ' rimase nella condizione in cui era e non entrò nell' ' ager publicus '.

biamo valutare in iugeri il capitale delle classi serviane, a meno che non si voglia comprendervi anche la ' possessio ', avremo certo per le classi doviziose un numero di iugeri che niuna delle leggendarie assegnazioni basta a formare. Bisogna pensare quindi a proprietà arcifinia. È istruttiva la reazione del Meitzen. Riconosce anzitutto che è difficile rispondere alla domanda da lui fatta perchè ' occorrenze politiche abbatterono il concetto fondamentale dell' assegnazione '. Già la legge agraria del 111 av. C. mutò in piena proprietà romana le occupazioni concesse dalla ' lex Thoria '; poche diecine d'anni più tardi, dopo la guerra sociale, tutte le colonie e i municipî retti dal diritto latino, acquistarono la piena cittadinanza romana, i loro fondi, il carattere di vera proprietà romana. Nell'un caso come nell' altro non vi fu bisogno di limitazioni o assegnazioni o simili procedimenti. Ed il Meitzen ha ragione. Ma un concetto fondamentale unico dell' assegnazione non vi fu mai (n. 6). Le colonie obbedirono a fini politici e le vediamo in antico imprimere reticolati qua e là sulla costa [135, 23 sg.] e qua e là nell'interno; criterio di lor sede fu anche la natura del suolo nelle diverse parti d' Italia (32). Chi medita le leggi agrarie trova che l'effetto pratico fu scarso anche sotto quest' aspetto geometrico. I fondi inquadrati oggi nei ' limites ' tornavan domani ad aggrupparsi in poche mani sotto nuova forma o riducevansi terre incolte. Lo

---

(32) Non si può dimenticare qui la magistrale pittura che il Nitzsch, *Die Gracchen* (Berlin, 1847) p. 190-201 fa dell' agricoltura d'Italia alla fine del VI sec. d. R. Le colonie e le assegnazioni son distribuite secondo la natura del suolo: Cf. anche Mommsen, *Röm. Gesch.* I, p. 855 sg.

imperversare delle fazioni, le effimere sedi dei ' milites ' in luoghi diversi, sia pure in tutta Italia, come voleva Sulla, le invasioni violente dei soldati nei terreni delle città non davano certo duratura forma geometrica ai fondi. E vani furono tutti i divieti di alienazione. Gli ' auctores ' ricordano, è vero, le limitazioni graccane e sullane, ma senza ascrivere loro grande importanza [136, 7. 165, 10]. Dopo l'ammonimento di Siculo [165, 10], sarebbe un'ingenuità credere che i ' lapides ' e ' limites Graccani ' del ' lib. colon. ' conservino le divisioni graccane. Quando tutta Italia fu romana, le terre delle sue città non compresero che eccezionalmente dei reticolati colonici o di simil genere (anch'essi poco resistenti) sebbene vie fossero aperte e s'incrociassero dovunque.

4. Ai giorni di Frontino l'impero romano era al suo apogeo; colpisce quindi in sulle prime la scarsità di notizie intorno alle colonie provinciali in lui e negli altri prossimi ' auctores '. Bastano nondimeno a persuaderci che non si può fare il torto a Frontino di credere abbia voluto dire che tutto il suolo provinciale fosse diviso ' per strigas et scamna ' (p. 168 sg.). Ei pensa indubbiamente a taluni terreni demaniali come quelli della ' prou. Cyrenensium ' [122, 15]; ciò conferma la mia induzione che le ' centuriae ' non quadrate costituissero una 'strigatio' o ' una scamnatio ' (p. 142). Il più bello esempio di limitazione era anzi in Africa (p. 235). Centurie tracciate in modo egregio trovavansi in Pannonia [121, 7. 205, 1]. E centurie ad Emerita [171, 1 sg.), la ' pertica ' e i ' subseciua ' in Lusitania [51, 20], assegnazioni in iugeri in Dalmazia [241, 13]. In Gallia la limitazione durava con gli antichi nomi dei ' limites ' ai tempi di Frontino [29, 10]. Ma queste notizie ed altre più recenti

[Africa 307, 24. 344, 4. 353, 2, 20; Mauritania 353, 21; Gallie 353, 2; Sirmio 353, 2], non sono che esempi o ricordi a scopo didattico. Qual'era l'estensione del suolo limitato nelle molte provincie che Frontino poteva vantare soggette a Roma? In queste vaste terre sotto cielo diverso, di cultura differente, di vegetazione disforme, di lingue disparate, qua e là l'occhio discerneva una rete di linee regolari indicanti colonie sin dall'origine o nate da municipî [203, 8] o ' praefecturae ' [171, 5] o suolo tributario affittato a particelle. La massa dei territorî rimaneva entro i naturali confini antichi e le indigene divisioni. Eppure teoricamente nelle scuole di agrimensura i possedimenti dei provinciali si rappresentavano come divisi (cf. p. 156). Ciò combina con lo Pseudoagennio (p. 168) e con la tradizione del disegno di Cesare e d' Augusto. Ma anche gli ' auctores ' lascian comprendere che vasti possedimenti in provincia, almeno nella loro figura presente [53, 3], non stanno fra cardini e decumani. E Frontino, letto bene, non dice che la ' uindicatio finium ' dei provinciali o le loro ' controuersiae ' suppongano suolo diviso. Nondimeno, accettando a occhi chiusi quella tradizione scolastica, fu creduto che da una parte le colonie, dall' altra le ' strigationes ' e le misurazioni dei terreni demaniali giungessero a imprimere ovunque linee geometriche (33). Così ci sembrò che gli ' auctores ' ci tacessero qualche cosa. Per le colonie (del preteso catasto già dissi) vien fatto di pensare ad un paragone di Bossuet fra i giorni felici sparsi nella vita nostra e i chiodi infissi in una lunga

(33) Cf. quest'opinione in Rudorff, *G. I.* p. 301, 482 n. 418; Nissen, *Das Templum* p. 165, Beaudouin, o. c. p. 232-234. Più prudente era stato il Niebuhr. Cf. sopra p. 112.

muraglia; sembrano molti: riuniti non empiono una mano. Anche qui la reazione si può iniziare ora non con le mie, ma con le autorevoli parole del Meitzen (34). Egli osserva che nelle provincie nordiche vengono ricordate assai poche colonie; che la costituzione di quelle sedi così formalmente regolate si fece sempre più rara (l'ultima colonia conosciuta è di Gallieno nel 265); che in quelle provincie la limitazione non ebbe sostanziale efficacia sulla configurazione del possesso fondiario. Scorrendo l'elenco delle numerose provincie romane parmi che, fra tanti enigmi, quella conclusione si possa estendere a tutte; le colonie e le zone di suolo limitato sono un' eccezione (35). In molti luoghi poi [22, 6. 52, 1] la ' pertica ' era una solitudine che un pugno di coloni non riusciva a popolare. Il suolo dato ai veterani, se dobbiam credere a un oratore delle legioni pannoniche in sommossa, morto Augusto, era della peggiore specie (36), quindi poco atto a floride sedi. Ma ciò contradice alle notizie degli ' auctores '. Neppure i nomi di luogo che derivano dal latino ' colonia ' possono esser sicuro indizio di una

---

(34) O. c. I, 329-330.

(35) Si cf. il mirabile elenco delle provincie nel Marquardt, *Organ. de l'emp.* II, p. 49-497 (cito qui la versione dei sigg. Lucas e Weiss per le molte aggiunte) e se ne riceverà provincia per provincia l' impressione che esprimo nel testo. La quale è confermata dall' interessante libro di Jung, *Die romanisch. Landschaft. des röm. Reichs.* (Innsbr. 1881) e dalla dotta ricostruzione del Kubitschek, *Imper. rom. tributim descriptum* (Windob. 1889). Si possono ora consultare utilmente alcune carte dell' atlante del Meitzen unito alla sua opera e, per tôrre di mezzo l' equivoco che i ' pagi ' sparsi in tutto l' impero significhino uniforme divisione, le interessanti osservazioni dello Schulten, *Philolog.* LIII p. 633-34.

(36) Tacit., *Ann.* I, 17.

colonia, nè le terre ebber nome soltanto da reticolati romani. Intiere provincie dove non giunsero colonie o i veterani vi furon collocati in altro modo non videro cardini e decumani. Poi ne cessò il bisogno col permesso ai soldati di appropriarsi terra libera ovunque la trovassero (v. c. VI); l'occasione di nuove limitazioni o mancò o fu assai scarsa nei bassi tempi.

Pertanto abbiamo nelle provincie proprietà arcifinale e possesso arcifinale in larga misura. Se il suolo delle città federate e libere (p. 153, 156) sta fuori delle classificazioni agrimensorie (e ciò combina col diritto pubblico il quale le considera fuori della provincia), nel livellarsi di tutte le città sotto la signoria di Roma, preparava la futura proprietà arcifinale dei provinciali divenuti cittadini. E nei municipî di diritto latino, come di cittadini romani non erano necessarie limitazioni: appaiono piuttosto col loro mutarsi in colonie. La prevalente considerazione delle colonie rimpetto ai municipî nel linguaggio degli ' auctores ', egregiamente dimostrata dal Rudorff (37), non corrisponde ad una proporzione nella superficie dei diversi territorî. E possesso arcifinale nasceva ogni giorno coi ' uici ', le ' canabae ' e le altre spontanee aggregazioni di abitanti. Nè tutte le ' ciuitates stipendiariae ' eran soggette a divisione interna del loro territorio (p. 161), anzi neppur sempre a misurazione del circuito: si aveva quindi un ' ager arcifinius uectigalis ' [204, 16] (38).

5. É possibile che un popolo, come il romano, abbia vagheggiato la limitazione per amor di una

(37) *G. I.* p. 415 sg.

(38) Posso citare ad es. gli ' agri decumates ' in Germania, in cui non si trova traccia di geometrica divisione. Cf. Meitzen, o. c. I, p. 352.

idea (39) o per un motivo estetico? La divisione geometrica del suolo, intendi in qualunque forma (cf. p. 139), deve avere corrisposto a fini pratici e a motivi giuridici; gli ' auctores ' non pure ne apprezzano la eleganza [166, 3], ma il valore reale. La idea che le ' condiciones agrorum ' corrispondano a divisioni giuridiche del suolo trasse logicamente a dire che la limitazione crea la proprietà privata e di là dal ' limes ' sta la pubblica. Parimente si può cadere in errore trascurando il fatto che la limitazione è istituto antico; pur restando di pratica utilità in tempi recenti può aver perduto taluno degli originarî suoi fini. Quanti altri istituti non ebbero simili vicende? La limitazione nel periodo dei divieti di alienare il suolo assegnato fu ravvisata strumento utile per trattenere i patrimonî nelle originarie famiglie, i fondi nella forma prima. Inoltre creava sedi compatte, quasi accampamenti stabili, e nel minimo spazio possibile insediava il maggior numero di possessori; vantaggi grandissimi per chi sa l'ufficio delle colonie e la scarsità, almeno negli antichi tempi, del suolo disponibile. Un istituto si riflette in tutti i lati della civil società, quindi anche nel diritto (n. 7). Ma, oltre questi effetti giuridici mediati, ebbe la limitazione fini giuridici proprî, anche nel pensiero degli ' auctores ' che naturalmente giudicano secondo le opportunità del loro tempo. Poco importa qui che in pratica spesso quei fini giuridici non fossero conseguiti pienamente (n. 10). Trebazio (cf. p. 162) spiega che il suolo di conquista fu limitato ' ut

(39) Secondo il Kuntze *Exc. üb. r. R.* 2. ed. (Leipz. 1880) p. 451 la limitazione rispondeva all' ' energico idealismo ' dei Romani.

sciretur quid cuique datum esset, quid uenisset, quid in publico relictum esset '. Non diversamente Siculo ammonisce della necessità di osservare diligentemente le iscrizioni delle mappe ' ut sciamus quantum dati assignati sit, quantum redditi, et quantum commutati ' [155, 23]. Il secondo Igino mostra che malgrado l' abbandono della ' ratio limitum ' è salvo con la ' ratio mensurae ' lo scopo della limitazione: ' extremitas mensuraliter obligata est, nihil res publica nihil possessor de finibus queritur ' [181, 15]. Quindi sembrava a giuristi e agrimensori che la divisione geometrica, estesa quanto il terreno coltivabile [41, 20], giovasse a dare preciso aspetto ai rapporti giuridici sul suolo; ognun sa quanto molteplici e svariati in Roma prima di fondersi nel concetto finale di proprietà. È noto come i Romani volessero fuggire la incertezza dei dominî e le liti specialmente nei rapporti di vicinanza (40).

La limitazione sembrava rispondere egregiamente a quei due desiderî. Per i perfezionamenti tecnici di quella, osserva Igino, ' nullae inter ueteranos lites contentionesque (non avrebbe detto ' controuersiae ' cf. p. 205) ex his terris nasci potuerunt ' [121, 14]. Così vien segnato il confine tra il ' possessor ' e la ' res publica ', e reciprocamente tra i ' ueterani ' in modo tanto più efficace quanto meglio la mappa riproduce l' ' adsignatio ' [121, 16 sg.]. Giuridicamente sono sempre due patrimonî che si vogliono ben distinguere: poco importa che il ' populus ' sia ' persona publica ' [49, 7] anzichè ' priuata ' [49, 5]. A ' personae publicae ' come a

(40) L. 1 D. *de usurp.* 41, 3; l. 2 pr. D. *de aq. et aq. pluu.* 39, 3.

' priuati ' assegna il ' mensor ' il suolo [49, 7. 54, 20 sg. 196, 16. 197, 20 sg.]. Pei patrimonî privati vede tutta la importanza della limitazione chi riflette che il ' mensor ' con la ' inspectio ' in terreni limitati non pure vuol ritrovare i limiti massimi e le centurie e i ' saltus ', ma i singoli fondi [40, 1-41, 5. 113, 1]. Ad agevolar quest' effetto tende appunto il perfezionamento della limitazione e della terminazione. Col numero dei cardini e dei decumani secondo l' orientamento dell' ' ager ' [201, 3] era veramente possibile indicare un fondo, come oggi ' una plaga dell' oceano mediante i gradi di latitudine e di longitudine ' (41). Sino a quando il numero dei fondi fu in rapporto fisso con l'estensione della centuria, la ' pertica ', anche con mappe imperfette, fu una specie di libro fondiario aperto sul suolo e un pratico sostitutivo del catasto. Nè quel vantaggio venne meno col cessar del rapporto fisso tra i fondi e le centurie [es. 14, 1]; vi supplirono le mappe migliorate. Secondo l' insegnamento classico dei ' mensores ', una zona di suolo e i singoli fondi di essa non si potevano dire ' obligati ', chiusi da precise confinazioni [181, 10. 198, 14, 19] se non quando vi fosse una divisione geometrica, divisione per antonomasia [37, 13. 113, 1. 116, 8]. Quest' insegnamento scolastico fece credere fuori dell'ambito della proprietà l' ' ager arcifinius ': si prese per giuridica, la sua inferiorità tecnica. A Frontino appare come non tocco da misurazione [5, 6] perchè manca la ufficiale divisione geometrica [cf. 369, 15]. Le misurazioni e le mappe private sono ' res uoluntaria ' e non obbligano tra loro i vicini (p. 131). Ecco perchè, secondo alcuni, non per

(41) Bella frase del Rubbiani, l. c. p. 74.

Frontino [41, 19 sg.], tutti i terreni non limitati si dovevano dire ' soluti ' [137, 22]; di che Siculo si maraviglia col suo spirito moderno, potendosi anche di questi rilevare e stabilire i confini. Egli vi scorge infatti dei ' termini ' di valore tecnico e giuridico [' tamen finiuntur terminis ' 138, 18] e sa che tutte le confinazioni si son fatte eguali (cf. p. 51 e 57).

Gli ' auctores ' vedono inoltre nella limitazione il mezzo per verificare l'esattezza delle ' professiones ' dei possessori. Fu un desiderio (p. 189 sg.) forse mai sodisfatto. Si può credere che un tempo la limitazione abbia giovato alla stima della proprietà fondiaria per il censo e per l'antico ' tributum ex censu '.

6. L' ' adsignatio ' o ' assignatio ' degli ' auctores ' (l' etimologia è per me indifferente) significa attribuzione di suolo di qualsiasi natura a persone pubbliche o private, a nuclei d'individui o a singoli [' uiritim ' 154, 12; ' singulae adsignationes ' 121, 19], anche a subietti ideali personificati (fiume [157, 20], territorio [197, 20] etc.). Assegnazione e divisione geometrica del suolo vanno di regola, non necessariamente insieme: onde lo scambio delle due parole [7, 2, 5. 56, 1] che fu per noi causa d'errore. Vi può essere un'assegnazione ' extra limitationem ' (p. 239), e di terre misurate all'estremità [4, 4] o con semplici ' termini ' al circuito [196, 15 sg.]. La letteratura romanistica sente il bisogno di precisare la figura giuridica dell' ' adsignatio ' e cerca di ridurre il pratico aspetto di questa e della vendita per mezzo dei questori ad una ' mancipatio ' o una ' traditio ' (42). Spesso poi l' ' adsignatio ' vien concepita

(42) Cf. anche Puchta, *Inst.* § 298.

come un unico tipo d'onde nasce proprietà quiritia; il Beaudouin ha fatto appunto una convincente critica di quest' opinione. Gli ' auctores ' considerano l' ' adsignatio ' (press' a poco come le ' condiciones agrorum '), quale uno stampo entro cui si può gettare la più diversa materia giuridica. Non pensano a un tipo o concetto fondamentale di quella: la parola si usa tanto pel suolo italico [131, 18], come pel provinciale [121, 10. 203, 7], tanto a favore di privati, come di ' res publicae ', tanto per far sorgere esclusivi diritti di godimento, come comunioni di pascolo [48, 24. 54, 17]. Quindi il valore giuridico di ogni ' adsignatio ' dipende o dal carattere del suolo [35, 13 sg.] o dalle ' leges ' dei divisori [116, 4. 117, 15] e non si può misurare che con le ' inscriptiones ' delle mappe [203, 11. Cf. sopra p. 150]. Non vi sarebbe alcunchè di strano pertanto che a veterani potesse esser stato assegnato del suolo per semplice coltivazione, come ritenne il Walter, se questa figura di ' adsignatio ' non fosse nata dal fraintendere passi del ' lib. col. ' (43).

É noto che nelle leggi agrarie la formola ' publice data adsignata ' indica trasferimento di proprietà ' concessa ' di possesso (44). Nella legge mamilia peducea etc. è meno sicuro quel significato di ' ager datus adsignatus ' [263, 15]. Le ' concessiones ' (p. 150) hanno un senso speciale nelle assegnazioni. Igino parrebbe considerare ' data ' e ' adsignata ' formole diverse [202, 12]; Siculo attesta invece l'unità del concetto [156, 5, 26]. Sembra che tanto Frontino [21, 5] quanto Siculo [155, 24. 156, 5, 26. 157, 1. 162, 16] (che parla di ' domini acceptarum ' [161, 22])

(43) Cf. la critica in Rudorff, *G. I.* p. 372. Egli dimentica qui di citare il principio di Frontino [41, 22].

(44) Cf. Cic., *De leg. agr.* III, 2, 17.

adoperino volentieri quella formola (forse per l'Italia?); ma Igino definisce in genere i fondi divisi e assegnati ' ueteranis dati aut redditi '. Qualunque sia il linguaggio, gli ' auctores ' hanno chiara idea che l' ' adsignatio ' è atto di sovranità [8, 24 sg.] con cui lo Stato (45) si spoglia di certi diritti sul suolo. Quindi la logica conclusione ' non enim fieri poterat ut solum illud quod nemini erat adsignatum, alterius esse posset quam qui poterat adsignare ' [54, 4]. E giusta e rispondente alla coscienza giuridica romana è l'equiparazione della ' uenditio ' all' ' adsignatio ' (46) per indurne che se lo Stato pel suo suolo non abbia fatto l'una o l'altra, il luogo resta pubblico [20, 9]. Ma quelle parole dovevano indicare tutto l'aspetto giuridico teorico e pratico dell'atto senza pensare ad altri istituti; anche i giuristi danno a tutto il rapporto il nome di 'adsignatio '(p. 120 n. 59). Ciò è pur conforme alla tradizione delle regie assegnazioni e a quanto, in specie per recenti studî, sappiamo intorno ai rapporti fra Stato e cittadini; quello non seguiva le forme del diritto privato, ma ne aveva di proprie, spesso più semplici e spedite. Un esem-

---

(45) V. per termine di confronto il De Ruggiero nelle magistrali monografie *Ager. publ. priu.* n. 18 e *Agr. leges* n. 75-76 nell' *Enciclop. giur. ital.* Ma riguardo al concetto di lui che il diritto di disporre dei beni si fonda sulla sovranità dell' imp., il quale come rappresentante dello Stato appare proprietario dei beni di questo, si può dubitare se gli ' auctores ' gli siano favorevoli. Frontino considera piuttosto proprietario il ' populus Rom. ' [8, 2, 4 sg. 20, 7. 50, 15] l' ' aerarium publicum ' [54. 2], il ' fiscus ' [54, 7]. Igino pensa all' ' auctor diuision. ' [133, 3]. In genere del suolo da assegnare o inassegnato dispone l' imperatore come proprietario [133, 9. 295, 12]. Forse si hanno concetti indefiniti come il tempo comportava.

(46) Cf. Cic., *De lege agr.* III, 3, 12 con Frontino [20, 7].

pio di vendita fatta dallo Stato mediante mancipazione ' nummo sestertio ' (47), non si può elevare a regola per la vendita e molto meno per l' ' adsignatio ', nè distrugge il risultato di quegli studî. Anzi il caso del ' sector ' somiglia assai al rapporto fra Stato e acquirenti dell' ' ius uectigalis ' [116, 21].

7. Oltre al rapporto fra limitazione e proprietà, resta a vedere se quella non abbia avuto efficacia nel modellare altri concetti e rapporti giuridici attinenti al godimento del suolo. La ricerca interessa anche perchè i proprietari possono, come in altri casi, aver imitato per rapporti puramente privati certe istituzioni e costumanze che nacquero per opera dello Stato nell' ' ager diuisus et adsignatus '.

I giureconsulti classici voglion fissare i concetti di ' ager ' ' fundus ', ' possessio ' : argomento non pacifico (48). Il ' fundus ' è un tutto economico, non dipendente dall'ampiezza variabile a talento del proprietario, ma dall'affetto di questo. Invece secondo un interessante passo [30, 5] di Frontino (d'origine varroniana?) trasmessoci proprio con una lacuna sull'etimologia del ' fundus ', questo significherebbe la metà di un iugero; due ' fundi ' costituirebbero l' iugero, due iugeri l' ' ager quadratus ', cioè il fondo nel senso moderno o ' sors ', e cento di queste ' sortes ' la ' centuria '. La etimologia del ' fundus ' in Isidoro [369, 6] è un giuoco di parole. Piuttosto si osservi che in Frontino ' constituere fundos ' [48, 11] par sinonimo di assegnare terre mediante la limitazione; ' fundi ' son detti i fondi limitati [48, 14] e ' paginae fundorum ' [313, 3] le masse di possedimenti

(47) Cf. Vitruu., I, 4, 12.

(48) L. 60, l. 115, l. 211 D. *de V. S.* 50, 16.

chiusi da ' limites ', almeno in origine. Anche nella tavola velleiate, si parla sempre di ' fundi '; la parola è delle XII tavole. ' Fundus ' era dunque in origine una misura fissa di terra (49), ma le trasformazioni dei possedimenti per l' autonomia individuale nel diritto privato (n. 9) spiegherebbero il significato di quella parola nel diritto classico. Dell' antica ' possessio ' sembra un ricordo in Giavoleno (n. 48). Per gli agrimensori doveva essere, in antitesi alla limitazione, un ' ager solutus '. Anche a Festo la ' possessio ' appare come un ' ager late patens ' ed è notevole che Appiano (50) la dice *ἀνέμητος*, cioè non divisa da ' limites '. L' equivoco moderno sta nel far coincidere l'antica ' possessio ' con tutto il suolo non limitato in mano dei privati.

Inoltre dalla limitazione (51) dipendono in più o meno larga misura, come si vedrà nei cap. seg., i rapporti giuridici dei fiumi; l'alluvione; la condizione giuridica delle vie; certi luoghi sacri, pubblici e certi ' compascua '; il passo necessario nei fondi rustici e quindi per antitesi le servitù prediali di passo; le fosse di scolo ed altri rapporti di vicinanza. La limitazione giova forse a spiegare quel carattere di equità e mitezza che fu già osservato negli istituti giuridici della vicinanza in

---

(49) Ciò forse appoggia l' opinione del Weber, o. c. p. 81-83 che ' fundus ' indicasse in origine il diritto a far parte di una comunità agraria.

(50) *B. c.* I, 18.

(51) Due ipotesi. La ' forma censualis ' cogli iugeri e i due vicini sembra ricordare la limitazione, il cardine e il decumano. Non è improbabile fosser frequenti vendite a iugeri (anche non esagerando nel senso del Weber o. c. p. 77 sg.) sulla base della mappa e da lontano.

Roma (52). I confinanti sono ' adfines ' e ' consortes ' [211, 19. 289, 19]. Trascurando pure il lontano periodo in cui la divisione avrebbe spezzato, secondo alcuni, in proprietà private il patrimonio della ' gens ' (molti ' pagi ' e le primitive tribù han nome da ' gentes '), le sedi compatte, nate da assegnazioni viritane o coloniche, accumunavano cittadini della stessa classe o vecchi compagni d'arme condotti sul suolo ' modo manipuli ' [155, 5]. E pittoresca in Igino la descrizione delle legioni che in ordine di guerra si mutano in colonie [176, 9]; a cui contrasta il rammarico di Tacito (53) per le colonie neroniane, composte di veterani sconosciuti l'uno all'altro ' sine affectibus mutuis '. Gli ' auctores ' ci fanno quasi pensare alle ' cognationes ' o ' propinquitates ' degli agricoltori galli e germani, agli ' skulldalid ' o ' frändalid ' scandinavi (54). È impossibile che fra quei possessori di suolo limitato i rapporti di vicinanza non fossero retti da miti sentimenti, agevolati da concessioni ' iure familiaritatis '. Forse la proprietà romana appariva qui meno egoistica.

8. Registri fondiarî del suolo arcifinio non ci son noti; forse non mancavano mappe di municipî (p. 242); già vedemmo l'importanza degli ' instrumenta ' (p. 134-136). Nel suolo limitato, oltre le mappe (p. 152), son da ricordare taluni ' libri ', sopratutto d'interesse pubblico: il ' liber subseciuorum ' [202, 5] ossia dei ritagli di suolo rimasti inas-

---

(52) Cf. Reinhard, *Arch. f. die civ. Prax.* XXX p. 218; Hesse, *Rechtsv. zw. Grundstücksn.* I, § 49.

(53) *Ann.* XIV, 27.

(54) Cf. De Laveleye, *De la propr. et de ses formes primit.* 4 ed. (Paris, 1891) p. 84 e 98.

segnati e quindi in potestà del principe; il ' liber beneficiorum ' [203, 1] o degli appezzamenti pure vacui da lui donati. Il Karlowa (55) sostiene, contro il Rudorff, che le fonti non distinguono in alcuna guisa due ' libri '; sono tutt'uno. Ma Igino gromatico fa la distinzione: non appare invece in Nipso [295, 12], nè in una tarda fonte [400, 12]. Si può stare a Igino: il ' custos a commentariis beneficiorum ' sembra tenere un registro a sè (56). Del resto, malgrado la ricordata tradizione scolastica di mappe di città e provincie, non si ebbe che il ' liber regionum ' di Augusto toccato e ritoccato sino a rappresentare nelle collezioni il ' lib. colon. '. Di maggiore importanza pel diritto privato sarebbero stati i ' libri aeris ', cioè a dichiarazione dell' ' aes ' o mappa: germe di un vero catasto del suolo limitato. Infatti il ' liber ' offriva (almeno nelle colonie) i nomi dei possessori (p. 152) e la mappa era il piano catastale geometrico. Purtroppo e le mutazioni celeri della figura dei fondi e il non seguirne le vicende, se non eccezionalmente, nei libri e nella mappa riducevano in breve ora quelli e questa di scarso effetto anche per la superficie di suolo, davvero non grande nell'Impero, alla quale potevano giovare.

9. In qual rapporto trovasi la volontà individuale, signora nel diritto romano, con le divisioni ufficiali del suolo? Il Niebuhr (57), considerando indivisibile il fondo limitato contribuì a far quasi ravvisare nelle assegnazioni un istituto che il diritto privato non può modificare. Così non poca

---

(55) *Röm. Rchtsg.* I p. 562.

(56) Cf. *C. I. L.* VI, 8627 e Cuq, *Consil. Princip. (Acad. des inscript. Mem. sav. etr.* Pr. sér. IX p 420-21).

(57) *Röm. Gesch.* II p. 708-10.

parte della proprietà fondiaria romana sarebbe stata come ' extra commercium '; le trasmissioni ereditarie dei ' fundi ' avrebber somigliato a successioni feudali. Ma se, conforme all'antica tendenza (p. 50), limitazione e inalienabilità delle terre dovevano giovarsi a vicenda e vi furono divieti di alienare i fondi limitati, non sembra che mai fosse proibito il loro frazionamento. Con gli ' auctores ' non possiamo risalire molto in su; nondimeno le loro notizie sono assai giovevoli.

Se la proprietà immobiliare romana fosse rimasta legata alle linee e alle ' leges ' dei divisori del suolo, noi avremmo assistito ad un fatto non naturale nello svolgimento del diritto romano; esso non avrebbe spezzato qui le anguste barriere civiche per porre a nudo il contenuto logico e sostanziale degli istituti. Ma nell' orbita della proprietà limitata, il diritto privato specchia appunto la più recente tendenza verso un libero aggruppamento e spezzamento dei fondi. Nè ormai sono tali perchè inquadrati entro ' limites ' o per la loro superficie maggiore o minore, ma per l'affetto del proprietario che li spezza e li riunisce come vuole (n. 7). Frontino aveva scritto che nell' ' ager arcifinius ' son confini naturali fiumi, vie, fosse, monti ' et siqua loca a uetere possessore potuerunt optineri ' [5, 9] Sul fondo arcifinio degli agrimensori, come tipo, hanno dunque l'occhio i giureconsulti classici. Nè fa meraviglia; anche nel fiore delle assegnazioni, viventi gli stessi veterani dedotti, il fondo loro assegnato tramutavasi in arcifinio [131, 16]. Tanto la autonomia giuridica individuale spezzava le geometriche divisioni dello Stato! Fu dunque la limitazione una forma impacciante e dannosa di dividere il suolo? Alle origini rispose invece agli intendimenti che accennai, abituò a precisi confini,

giovò a regolare la distribuzione delle terre, a distinguere il suolo pubblico dal privato. Psicologicamente ebbe l'effetto di non troncare d'un tratto nei possessori le abitudini militari. La 'pertica' è un accampamento, i coloni sono ancora soldati; dapprima propugnacoli dell'Imperio, ebber poi sempre tra i 'munera' la 'defensio finium' (58); ardeva in loro lo spirito militare se un condottiero (59) percorrendo la colonia, li invitasse alle armi. Mirabile esempio di agricoltori e soldati (di cui appena resta recente ricordo nei 'laeti' e nei 'limitanei') se più resistenti e durature fossero state le sedi loro: asilo di celibi più che di famiglie.

Il diritto privato conduceva a spezzare le linee geometriche e i 'termini' ufficiali, mediante frazionamento e alienazione parziale del fondo limitato e l'aggiunta e detrazione di 'loca' o 'particulae'. Ritenne indivisibile il fondo limitato anche il Savigny, non il Rudorff (60). Deboli son gli argomenti del Niebuhr e del Savigny. Che si vegga ai tempi di S. Girolamo un fondo conservare tuttora il nome dell'antico proprietario, è fatto che oggi, allargati gli studi con sano metodo a vasti territorî (61), niun direbbe singolare. Ma il nome, rimasto anche a fittizie masse catastali, non è sicuro indizio che i fondi abbian conservato l'originaria figura (cf. c. VII n. 2). Non v'è motivo per

---

(58) *Lex col. Genet. Iul.* c. 103. Cf. Bruns, *Kl. Schrift.* II p. 288-89.

(59) Su Ottaviano cf. Cic., *Ad. Att.* XVI, 8, 11.

(60) *G. I.* p. 303, 381.

(61) Per la Francia è da citare ora la dotta opera del D'Arbois de Joubainv. cit. a p. 44 n. 137. In Italia sino dal sec. XVI Leandro Alberti nella *Descr. di tutta l'It.* (Ven. 1596) indicava molti nomi romani che ricordano i coloni d'Aquileia.

ritenere che l' 'actio famil. ercisc.', certamente antica, non sia stata applicabile allo 'heredium' per frazionarlo (la tradizione narra di vetusti microscopici fondi) e che la dottrina classica (62) sia quî un 'ius nouum'. Come in altri casi (alluvione, letto dei fiumi etc.), si sarebbe conservata memoria di diversità nascenti dalla 'condicio' del suolo (p. 121 seg.). Invece secondo un costume antico e con limiti detti ab antico 'comportionales' [40, 11, 17] i veterani dividevano tra i figli i loro fondi 'in tres aut quattuor portiones'. L'agrimensore reintegra fittiziamente la primitiva figura del fondo [40, 14], non disconosce la legittimità di quelle 'portiunculae'. Conformi vedemmo (p. 211) le notizie dei giureconsulti e degli agrimensori su l'arrotondamento e la modificazione dei fondi di ogni 'condicio'. Paolo insegna a ragione che nella vendita di uno dei fondi dello stesso proprietario non si debbono ricercare i confini antichi, ma quelli indicati ora dal venditore (63). Una costit. di Dioclez. e Massimiano del 293 (64) (per altra dello stesso anno cf. p. 211) decide un caso pure ovvio, come se ne trova spesso nei rescritti. Il proprietario vende una parte certa del suo fondo mutandone i confini; può 'retinere residuam'; l'acquirente deve stare ai confini indicati nella vendita, non addurre a pretesto i 'termini' antichi. Il Niebuhr (65) osserva che non è necessario riferire questa cost. a fondi limitati dal momento che vi era una grande categoria di arcifinii. E sia pure. Ma il caso non po-

(62) L. 22 § 1, 2 D. *fam. erc.* 10, 2.
(63) L. 12 D. *fin. reg.* 10, 1.
(64) L. 1 C. *fin. reg.* 3, 39.
(65) L. c. p. 83 n. 2.

teva esser dubbio (66). Forse l'incertezza nasceva dalla proprietà provinciale e Diocleziano la toglie (cf. p. 180). Se poi paragoniamo il modo d'esprimersi dei giureconsulti (67) riguardo ai 'loci' e alle 'partes' aggiunti ai 'fundi' troviamo una perfetta corrispondenza col linguaggio degli 'auctores' pei fondi limitati [131, 19. 132, 7. 154, 3; cf. 151, 17]. Si comprende così la non veracità delle antiche 'formae' e che l''inspectio mensoris' fosse come la descrissi (c. III n. 5). Così perde ogni valore l'argomento assai indiretto e a contrario che il Savigny (68) vuol trarre da un passo del c. d. Papiano dove è permessa la 'exaequatio (divisione) agri communis nullis termini limitati'. Derivando da ignota fonte si asserisce senz'altro che è d'un antico giureconsulto romano! Ma intanto qui si parla d'un 'ager communis'; poi la lezione preferita dal Bluhme è 'delimitati', il che toglie la parola tecnica. Meglio è confessare che niente sappiamo dell'originario significato di questo povero passo che non può certo distruggere tutte le altre testimonianze.

10. Vendite e permute, arbitrio e audacia di possessori, secondo la efficace pittura degli 'auctores' furon causa di graduale, ma continua alterazione delle geometriche divisioni dello Stato. Quindi il ritorno dei terreni ad una 'condicio' a traverso una mescolanza di confini naturali e volontari con le linee geometriche, della quale si ha un esempio

---

(66) Arg. l. 26, l. 43 pr. D. *de A. uel A. P.* 41, 2; l. 7 § 1 D. *pro empt.* 41, 4.

(67) L. 7 § 1 cit.; l. 60 pr. D. *de V. S.* 50, 16.

(68) *Gesch. des. r. R. im M. A.* 2 ed. II p. 34. Cf. *Lex rom. Bury.* XVII § 3 (*M. G. H. Leges* III p. 607). Il significato del passo è dei più dubbi (Gaupp, o. c. p. 346 n. 2).

anche nelle ' casae litterarum ' [cf. 318, 3. 319, 7. 328, 20. 334, 12]. Quell'alterazione è già osservata da Frontino [45, 11 sg.]; i luoghi gli appaiono ' frequenter turbata ' [48, 2]. Igino descrive lo sformarsi non pure delle antiche, ma delle recenti limitazioni [131, 16 sg.]; Siculo vede tutti i fondi ridursi per atti giuridici ad una arbitraria figura [151, 17]. Negli ' agri quaestorii ' la stessa trasformazione [116, 2. 153, 4. 154, 4, 5]; Siculo dice che son tornati ad ' occupatoriorum condicionem '. Così i subseciua ' [284, 6]; conferma che in origine son da porre fra i terreni divisi (cf. p. 156). Igino gromatico e Nipso, tutti assorti nelle loro tecniche ricerche, non avvertono questa scomparsa progressiva dei ' limites '. Chi asserisce antichi catasti romani o tratta dell' efficacia della limitazione sulle sedi e sui possedimenti dei Romani non deve dimenticare le cause che ogni dì la minavano (69). Nondimeno fissar la durata della limitazione entro precisi confini di tempo è impossibile (70). Ma i re-

---

(69) Sembrami che il Meitzen nella sua dotta opera (I. p. 319), che è da augurare entri nell'uso degli storici del diritto romano, trascuri quelle cause.

(70) Come si può dire col Krafft (Pauli, *Realencl.* s. u. Ager I) che la limitazione sopravvisse di mezzo millennio alla caduta dell' Impero d' occidente? Ed esagera il Niebuhr l. c. p. 105 asserendo la limitazione cosa ben nota e pratica nel medio evo. Bisogna distinguere. I ' limites ' son ricordati anche nella *lex. rom. Burg.* t. XXXIX e parole derivanti dalla limitazione vivono tuttora nelle varie parti d'Italia. Da quella s' appellano luoghi (S. Angelo in Formis, S. Giorgio delle Pertiche, i Gallinei (' lim. gallici ') del bolognese etc.) e vie (desmano, dsman secondo i dialetti). Quanto più si risale indietro, tanto più duravano nomi antichi e i luoghi erano meno modificati. I documenti non potevano trascurare quei nomi. Geniale fu quindi l' idea del Niebuhr di cercar traccie della limitazione nei documenti medioevali e addusse esempi di

centi ' auctores ' non ebbero occasione di limitar nuove terre nei bassi tempi dell' impero? Assimilare i ' limitanei ' ai veterani delle colonie è errore; ma ciò non esclude che per quelli pure si usassero forse gli antichi metodi di dividere il suolo. L' invasione di ' loca castellorum ' (71) contradice a ciò tanto poco quanto gli arbitrii dei possessori nella nostra raccolta. Tacendo pure che antiche colonie furono trasformate in castelli di confine, mostra il codice Giustiniano che l' uffizio dei ' mensores ' nella ' castrametatio ' non era venuto meno. E nelle false novelle teodosiane della raccolta, le sole parole genuine non derivano da costituzioni su i ' limitanei ' e i ' loci ' ? È vero che gli ' auctores ' non ricordano esplicitamente i ' limitanei ': ma siamo certi del modo in cui le notizie sui veterani, erano intese dai recenti ' mensores ' ? Non sapendo produrre, applicavano alla meglio le antiche dottrine (cf. c. IX n. 4).

Le conseguenze del ritorno dei terreni alla ' condicio ' degli arcifinii furono molte e gravi. La tendenza dei giureconsulti classici a considerare tipo normale di fondo l'arcifinio e a derivare i rapporti di vicinanza

---

' limites ' e ' limites maiores ' in doc. del 900 e del 1000. Più antichi se ne trovano in doc. modenesi raccolti dal Tiraboschi e citati anche dal Rubbiani l. c. A torto il Niebuhr credette che negli Stati longobardi dovesse, con la conquista, essere scomparso ogni vestigio della limitazione. Nelle carte lucchesi non mancano ricordi di luoghi detti ' Carditulo ', ' Limite ' in Flexo ' etc. *(Mem. e doc. p. la storia di Lucca* IV, 2 app. p. 18, 47, 91, V, 2 p. 16). Nelle carte cavensi son rare le esplicite allusioni a limiti *(Cod. dipl. cau.* VI p. 123), frequenti quelle ad ' agella ' [pert. di fondi limitati 48, 16?]; spesso trovi i nomi ' forma ', ' arcella ', ' trauersa ', ' terminus '. Taluni luoghi son detti ' puteo regente ' [Cf. 253, 24. 255, 23].

(71) L. 2 C *de fund. limitroph.* 11, 59 (60).

dalla natura dei luoghi o dall'accordo dei vicini, più che da ' leges ' di divisori del suolo fu vittoriosa. La ' uetustas ' è il residuo di quelle ' leges ' (72). La dottrina dell' alluvione e dei rapporti giuridici dei fiumi si modificò a grado a grado che le limitazioni scomparivano; cessate certe antitesi fra i diversi terreni percorsi dal fiume, sembrò di getto una dottrina eminentemente mutabile. Tutte le ' finitiones ' si eguagliarono; cadde il valore delle antiche mappe; l' uffizio dell' agrimensore si rese anche più difficile per la valutazione degli arbitrarî confini. La dottrina delle ' controuersiae ' si sciolse da ogni legame coi ' limites '. L' occupazione abusiva del suolo pubblico e privato non fu più rattenuta da linee ufficiali. All'antica proprietà continua si sostituirono possedimenti sparpagliati (c. VII n. 2). e si perdette così il vantaggio della loro continuità tanto pregiato anche ai dì nostri per il risparmio di tempo e di capitale nella coltivazione, di suolo per le vie. Infatti la ' confusio ' dei fondi [154, 4] e la proprietà discontinua [152, 5] produssero un aumento nelle vie e servitù necessarie di passo, diverse dal tipo originario.

---

(72) Così appare vera l'opinione del Savigny, *System* IV p. 482, sia pure come l'accoglie il Burckhard, *Act. aq. pluu. arc.* (Glück) p. 361 non riguardo ad atti dell'autorità in genere, ma alle ' leges ' nel fondare colonie.

VI.

L'occupazione legittima e l'abusiva del suolo pubblico.

1. Importanza di questo capitolo. — 2. I nostri 'auctores' non hanno che ricordi storici dell'occupazione legittima del suolo pubblico. — 3. L'abusiva secondo le fonti giuridiche. — 4. Gli 'auctores' ne mostrano tutta l'efficacia. — 5. Valore della 'longa obliuio' o 'uetustas'.

1. L'occupazione del suolo pubblico, consenziente lo Stato, fu uno dei modi con cui sorsero 'possessiones' (sino alla legge sempronia secondo il Mommsen (1) o posteriormente anche, secondo altri) tramutate poi in proprietà. È noto come per quelle vetuste occupazioni Appiano sia pressochè l'unica fonte utile. Nei libri dei giureconsulti classici, come li possediamo, non resta un chiaro ricordo di quei lontani tempi; nondimeno l'osservazione di Nerva (2) essere il dominio scaturito 'ex naturali possessione', sebbene di carattere speculativo, sembra un riflesso di vedute cose. Parimente Giavoleno ricorda forse l'antica 'possessio' come 'usus' di cosa la cui proprietà non può spettare al privato (3). Gli 'auctores' non videro le occupazioni legittime del suolo pubblico, sì le abusive di cui c'informano assai meglio delle fonti giuridiche. Quindi l'importanza di questo cap.

2. Ricordi delle antiche occupazioni del suolo pubblico producenti un possesso di fondi non chiusi

(1) *C. I. L.* I p. 87.
(2) L. 1 § 1 D. *de A. uel A. P.* 41, 2.
(3) L. 115 D. *de V. S.* 50, 16.

da linee geometriche (cf. p. 153, 242) restano nell' antico Igino [115, 7], in Siculo [137, 19. 138, 14] nello Pseudoagennio [2, 21] che attinge al primo. Non dicono che dalla concessione nacque un semplice possesso; ma il loro pensiero s' intravede dalle notizie del ' lib. colon. ' sulle terre assegnate agli occupanti stessi. Uno dei buoni autori, per dichiarare la condizione dei ' subseciua ' dopo Domiziano (n. 5), li paragona a terreni cui l' imperatore attribuisce l' ' occupatoria licentia ' [284, 6]. Ma con tutta probabilità il paragone è impreciso ; la concessione è di proprietà. Del ' uectigal ' (che qui non ricorre) l' autore non si ricorda o non lo ritiene essenziale a quelle antiche occupazioni, come invece oggi i più credono. Di occupazioni serba memoria il ' lib. colon. ' : in Calabria [211, 6], nell' ' ager Tiferinus ' [224, 2], a Boville [231, 12], a Capitulum e a Castrimonio [233, 1, 4], a Gavi [234, 15] a Sorrento [236, 22]. Sembrano, almeno in massima parte (n. 4), occupazioni legittime (' quis prout agrum occupauit tenuit '). Il Voigt (4), citando questi passi, eccetto il secondo e l' ultimo, li riferisce alla legge cornelia agraria del 673. Ma il primo non offre di ciò alcun indizio (così il secondo); negli altri (tolto l' ultimo) si ricorda veramente una ' lex sullana ', senza però farne derivare in modo esplicito le ' occupationes '. Probabilmente di queste ignoravano l' origine i compilatori e manipolatori del ' lib. coloniar. ' e le registrano perchè origine di possedimenti arcifinii mutati in proprietà, come spiega ivi l' assegnazione fattane da lontani tempi ai possessori. Pel problema sopra ricordato

---

(4) *Ueber die staatsr. Possessio* (Leipzig 1887) p. 15 n. 9, p. 38 n. 46.

(p. 242) si desidererebbe sapere se così restarono fondi arcifinii o furono inquadrati nella limitazione. Qualche volta ciò è attestato [233, 1]; in altri casi si parla di censimenti ed assegnazioni o si usa la frase ' ager militi ex occupatione censitus est ' [234, 15]. Quindi non sempre si ricorse alla limitazione; conferma di ciò che sappiamo (p. 239, 251) e spiegazione forse dell' ' adsignatio machina sublata ' (p. 150-51).

Nel ' lib. colon. ' non trovo alcun sicuro indizio di quelle occupazioni che Costantino nel 320, Valentiniano e Valente nel 364 permisero ai veterani ovunque trovassero terre vacanti e che appaiono talora convalidate da altri imperatori (5). Forse in Italia le impediva tuttora la ' densitas possessorum ' (n. 4) o si nascondono in qualche notizia del ' lib. colon. ' ? Nè posso ritenere col Meitzen (6) che simili occupazioni sembrino già avvenute ai tempi di Siculo Flacco, da lui fatto vivere circa il 100 d. C. Siculo ricorda le antiche occupazioni [136, 7] ed ha un capitolo sugli ' agri occupatorii ' [138, 3]; ma è di carattere storico, sebbene così fossero dette anche le terre legittimamente occupate dai veterani del IV secolo (no. 5) Fra i ricordi storici degli ' auctores ' trovi pur quello della estensione delle antiche occupazioni: ' non solum tantum occupabat unus quisque, quantum colere praesenti tempore poterat, sed quantum in spem colendi habuerat ambiebat ' [115, 6. 137, 19. 138, 14]. Si comprende così la vastità delle ' possessiones ' e il bisogno di limitarle con leggi agra-

(5) L. 3, 8 C. Th. *de uet.* 7, 20. Cf. l. un. C. Th. *de rei uind.* 2, 23.

(6) *Siedelung* I. p. 330.

rie: reminiscenza storica giustissima di Siculo Flacco [136, 10]. Secondo il Weber (7) il criterio ' quantum-habuerat ' non si può riferire nè alle vetuste occupazioni di terreno da dissodare, nè a quelle, soggette a decima, del suolo di conquista, poichè nelle une e nelle altre v'era bisogno di conoscere la reale misura della coltivazione. Si dovrebbe invece riferire all' usuale ' ager arcifinius ', cioè a suolo di municipî di cittadini, il quale non era misurato alla romana. Essendo state le ' possessiones ' convertite in proprietà dalla legge agraria del 643 u. c. in massima parte ' ager occupatorius ' su suolo conquistato, si fece tutt' uno con quello di ogni terreno posseduto in striscie irregolari. Quindi ' ager occupatorius ' equivarrebbe ad ' ager arcifinius ' in senso agrimensorio, ad ' ager Gabinus ' in senso augurale. Ciò spiegherebbe anche perchè il ' uetus possessor ' ossia (il Weber accoglie qui l' interpretazione che il Mommsen fa di questa frase della legge agraria) quell'occupante dell' ' ager publicus ' il cui stato di possesso era fondato prima delle leggi gracche e rispettivamente prima della legge agraria del 643, vien di regola confuso col possessore arcifinale. Il che si dovrebbe dire per Siculo [138, 3] e in più corretta forma per Frontino [5, 9], per Siculo stesso [157, 22] e per Igino grom. [197, 15]. Così si spiegherebbe anche perchè in generale l' ' ager arcifinius ' non si faceva apparire come proprietà privata di pieno valore. Niuna di queste opinioni, fra loro concatenate del Weber, mi sembra accettabile. Alle vetuste occupazioni del suolo da dissodare entro il territorio della comunità agraria gli ' auctores ' non pensano;

---

(7) O. c. p. 127 n. 9.

hanno invece ricordi, più o meno precisi, delle occupazioni del suolo conquistato e del periodo delle leggi agrarie, vivi nella tradizione e negli scrittori. Siamo così poco informati sul 'uectigal' delle 'possessiones' che è assai arrischiato trarne argomentazioni; essendo abbondante il suolo, scarso il numero dei cittadini dapprima autorizzati ad occuparlo, lo Stato poteva appagarsi della decima sui prodotti della parte intanto coltivata. Supporre qui fondi ben precisati da confini contradice al concetto delle 'possessiones' (p. 254-55) e trasporta in tempi antichi idee più recenti sul fiscalismo dello Stato. Già il Voigt (8) aveva, secondo me, colpito nel segno ponendo fra gli abusi dell' antica 'possessio' l' occupazione eccedente i limiti di un' immediata coltivazione. Di ciò trovo conferma nel linguaggio degli 'auctores': 'ambiebat' [115, 8] 'contrarium esse morem, maiorem modum possidere quam qui ab ipso possidente coli possit' [136, 12]. Qualunque sia il significato del 'uetus possessor' della legge agraria del 643 (l' interpretazione del Mommsen si basa sopra un nesso storico persuasivo), come si fa a costringere entro uno speciale significato quella frase, a tanta distanza di tempo, negli 'auctores'? Somiglia alla 'uetus occupatio' dello schema scolastico (p. 271). Frontino descrive fra i confini dell' 'ager arcifinius' fiumi, fosse, vie, alberi 'et siqua loca a uetere possessore potuerunt optineri' [5, 9]. È un accenno a possessore antico in genere, nè mi pare improbabile che qui Frontino pensi a 'loca' usucapiti a buon dritto o no (cf. n. 4); sarebbero da porre in relazione con le 'lites' [6, 2], (non 'controuersiae' cf. p. 205, 249) che servono appunto a

(8) O. c. p. 32 n. 22.

fissare i confini. Un termine di confronto ci viene offerto dai ricensimenti ' iusta fidem possessionis ' di terreni un tempo limitati, ora arcifinî [216, 4]. Negli altri due passi citati dal Weber, il ' uetus possessor ' è uno dei precedenti possessori rispettato nel fondare colonie: non viene confuso in alcuna guisa con un possessore arcifinale (p. 150). Spiegai già come nella tradizione agrimensoria il suolo arcifinio apparisse in una inferiorità tecnica, non giuridica (p. 250). Anche i fondi in piena proprietà privata [138, 15. Cf. ' fundus optimus maxim. ' 146, 19] sono ' possessiones ': linguaggio conforme all'uso dei giuristi (9) e a ciò che era avvenuto degli ' agri quaestorii ' (p. 147). Nomi antichi coprono cose nuove o grandemente trasformate, e ciò indusse nell' errore che stereotipe fossero le notizie degli agrimensori. ' Ager occupatorius ' ed ' arcifinius ' sono appellazioni d'uso promiscuo (p. 154-55) ma, far coincidere del tutto l'uno con l'altro sarebbe grave errore secondo la dottrina dei giuristi (p. 162, 248) e di Siculo stesso [136, 14]. Egli ben sa che non tutto l' ' ager ex hoste captus ' rimase arcifinio. Anche qui le partizioni giuridiche non si debbono confondere con le agrimensorie (p. 102). Nondimeno talora per termine di confronto di terreni arcifinî si prendono gli ' occupatorii ' (p. 79 e 236) e questi si oppongono ad una ' diuisa et adsignata regio ' [124, 3, 7]. Ma l'uso è soltanto di alcuni: 'quidam ' [138, 3]. Una glossa giustissima insegna ivi doversi preferire l' appellazione di ' arcifinales '. Si ha così un singolare miscuglio scolastico di ignota età ed origine. Siculo fa una specie di storia di quella proprietà privata che non deriva da assegna-

(9) Cf. l. 78 § 1, l. 87 D. *de leg.* II (31).

zioni, ma da occupazioni legittime e dentro questo schema scolastico tradizionale (10), vero così all' incirca, fa entrare tutti i possedimenti arcifinali. Avremmo torto di prendere sul serio questa introduzione storica e credere che soltanto dalla occupazione del ' uictor populus ' sia nata la proprietà arcifinale (p. 242 sg.). Se si confronta Igino l'antico [115, 4] con Siculo compaiono le variazioni di un ' locus communis '; nel primo l'occupazione del ' uictor populus ' abbraccia anche quella dei singoli, nel secondo son due occupazioni diverse e si parla di ' uictores populi ' (anche non romani ?).

3. Non tratto qui dell'occupazione dei giuristi, che suppone una ' res nullius ', sivvero dell'abusiva che invade il suolo pubblico (taccio del privato [cf. 48, 25]). Appositi magistrati e lo stesso preside della provincia dovevano vigilare che non si confondesse il suolo pubblico col privato e che quello fosse rivendicato ' in publicum ' o soggetto a ' uectigal ' (11). Ma gl'interdetti pei luoghi sacri e pubblici mostrano, insieme ad altre non poche notizie delle fonti, che il suolo pubblico era spesso occupato dai privati (12). Nè fra le mura della città le invasioni eran minori; le vie a poco a poco ridu-

---

(10) Cf. la ' uetus occupatio ' di Cic., *De off.* I, 7. Nondimeno alcune osservazioni di Siculo mostrerebbero i tratti caratteristici della cultura che nasce da libera occupazione di terre (non pure in Italia, ma in Inghilterra) secondo il Seebom, *The engl. village community* 3 ed. (Lond, 1884) p. 273-279. Cf. sotto, c. VII n. 2.

(11) L. 5 § 1 D. *de op. publ.* 50, 10. Cf. il primo saggio di questo capit. nell'*Arch. giur.* XLII p. 287 sg.

(12) Mura e porte della città: l. 2 D. *ne q. in l. s.* 43, 6. Costruzioni abusive sul suolo pubblico: l. 2 § 15, 17 D. *ne q. in l.* p. 43, 8. ' Coarctatio uiae ': l. 2 § 25 D. h. t. Tentativi di far inaridire il fiume: l. 1 § 12 D. *de flum.* 43, 12.

cevansi angustissime per le abusive costruzioni, per l' avanzarsi delle botteghe, per lo sporgere delle tettoie; ai magistrati municipali Papiniano raccomandava di mantenere sgombre le vie (13). A Pompei il Nissen (14) mise in luce occupazioni del ' pomerium ' e in più luoghi della città costruzioni abusive, frettolose, tumultuarie pur di avvantaggiarsi della protezione del fatto compiuto ' nullo prohibente '. Già nel periodo osco, come sembra, furon fatti demolire pezzi di case abusivamente avanzate da uno a due metri sul marciapiede. Il terremoto del 63 può aver cagionato a Pompei irregolarità nelle costruzioni, confusione tra il suolo privato e pubblico come a Roma dopo l' eccidio gallico. Ma le induzioni del Nissen non hanno perciò minore verosimiglianza perchè, come già a Roma, a Costantinopoli i vicoli erano resi più angusti da scale di legno appoggiate alle case e, nel centro della città, fra il Miglio e il Campidoglio, portici e colonnati correvan pericolo di scomparire per illegittime costruzioni di privati (15); esempio di ciò che accadde frequentemente nelle nostre città in secoli più vicini. Così da ogni parte vediamo arbitrarie occupazioni del suolo pubblico; incominciano senza alcun diritto, durano senza i requisiti dell' usucapione. Chi legge le fonti giuridiche crede ovunque frenato l'abuso; non lo fu che in pochi casi; per lo più col decorso del tempo prese colore di

---

Fonti pubbliche ed acque della casa imper.: l. 9 C. *de aq.* 11, 42, l. 5 C. *de fund.* 11, 65. Luoghi del Principe: l. 2 C. *de fund. et salt.* 11, 66. Taglio di boschi: l. 1 C. *de cupr.* 11, 77.

(13) L. 1 § 2 D. *de uia publ.* 43, 10. Cf. il mio studio nella *Riv. ital. delle sc. giur.* IV p. 202 sg.

(14) *Pomp. Studien.* p. 483-84.

(15) L. 12 § 5, 6 C. *de aed. priu.* 8, 10.

legittimità; un possesso illegittimo si mutò in dominio! Ecco un fattore della proprietà romana che sebbene sfugga alla euritmia del sistema, non deve essere trascurato.

4. Dipingono al vivo l'abusiva occupazione del suolo pubblico i nostri 'auctores' e son fonte migliore di pochi passi di classici talora invocati. Quest'abusiva occupazione che non è rumorosa come quella del periodo delle leggi agrarie, nè somiglia alle violente invasioni dell'età di Sulla, si compie anzi in un tempo in cui la proprietà fondiaria è ordinata. Rode, come tarlo, il suolo pubblico e finisce per consumarlo. Quando S. Gregorio magno nelle epistole ricorda ad ogni istante le terre usurpate ai proprietari (16) vien fatto di pensare che, sotto un aspetto o l'altro, l'occupazione degl'immobili, che quasi non figura nei sistemi giuridici (c. XVI), fu in tutta la storia della proprietà fondiaria romana inesausta sorgente di questa. Generalmente si predilige la storia delle occupazioni legittime trascurando o accennando appena le illegittime (17); pagina di pari ed anche maggiore interesse in quella storia.

Non sempre era invaso l' 'ager publicus pop. Rom.' ma quello pure delle colonie e dei municipii, pubblico come il primo per gli agrimensori [20, 7] e pei giuristi (18). Il suolo del 'populus', secondo gli 'auctores' non era sì scarso fuori di Roma, come d'ordinario si suppone (19). Gli agri-

(16) Cf. Diehl, *Études sur l'admin. byzant. dans l'exarcat de Rav.* (Paris 1888) p. 293 sg.

(17) V. ad es. il Rudorff, *G. I.* p. 313, il Mommsen, *C. I. L.* I p. 87, il Voigt, *Staatsr. Possessio* p. 37 n. 42.

(18) L. 15, 17 pr. D. *de V. S.* 50, 16.

(19) Anche dal Madwig, *Die Verfass. und Verv. des. r. St.* (Leipz., 1881-82) II p. 364 n. *.

mensori ci forniscono notizie sull'occupazione abusiva del suolo pubblico in genere e degli appezzamenti inassegnati entro la ' pertica '.

Alla prima appartengono vari importanti passi. I luoghi suburbani delle ' res publicae ' destinati ' inopum funeribus et noxiorum poenis ' venivano qua e là ' sine ulla religionis reuerentia ' usurpati dai proprietari ed aggiunti ai loro orti [55, 8]. Frontino ci narra poi che i luoghi sacri erano più facilmente rispettati nelle provincie che in Italia dove la ' densitas possessorum multum improue facit et lucos sacros occupat ' [56, 19]. Il commentatore di Frontino attribuisce la occupazione e seminagione dei boschi, che dice ormai ' profani ' e dei ' loca templorum ' all' incremento della ' sacratissima religio Christiana ' [23, 12]: ragione che fece spesso dimenticar quella dell' ' auctor '. L' incremento della religione cristiana favorì le occupazioni, ma avvenivano già in antico 'sine ulla religionis reuerentia '; Frontino pei boschi sacri ne trova il motivo nella ' densitas possessorum ' in Italia. Io non so persuadermi col Matthiass (20) che si debba trattare di grandi possessori i quali avevano incominciato a incorporare nei loro latifondi anche il territorio dei templi. Forse domina qui il preconcetto che veramente la piccola proprietà fosse morta. Ma Frontino sembra alludere non a vastità di possessi sivvero a densità di possessori : frase da intendere con prudenza (21). La notizia di Frontino è anche interessante perchè mostra inefficace la stessa sorveglianza del Senato su quei luoghi sacri ' quorum

(20) *Jbch. f. Nationalök. u. St.* N. F. X p. 514.

(21) Ognuno se ne persuaderà il quale mediti le conclusioni del Beloch, *Die Bevölkerung der griech. röm. Welt* (Leipz. 1886) p. 500-501 sulla scarsa popolazione d' Italia.

solum indubitate p. Romani est, etiam si in finibus coloniarum aut municipiorum'. Infatti i fondi che lo Stato destina ad originaria dotazione dei templi, restano 'ager publicus', come i servi al servizio di questi son per lo più 'serui publici' (22). L'agrimensore c' informa poi di altri 'loca sacra'. Essendo uso antico che gli edificî sacri si costruissero sul confine di tre o quattro possessioni 'unus quis possessor donabat certum modum sacro illi ex agro suo'; parole che ricordano quelle delle iscrizioni dedicatorie 'dono(m) dedit'. Eran donazioni fatte perchè in giorno di solennità e quindi di gran concorso della folla al tempio, i terreni circostanti non fossero danneggiati [57, 5]. Sono i 'loca sacra quae priuatis finibus rei p. coloni debent'. Malgrado che se ne conservassero molte mappe [57, 7] aventi fede pubblica (non per dipendere da limitazioni, ma per la loro origine) era avvenuto che per lo più quei luoghi sacri fossero per 'longa obliuio' in mano di privati. Già in Italia molti avevano occupato e coltivavano i luoghi spettanti ai templi [57, 16]; dove osservo che questa coltivazione ('multi serunt') mal si attaglia ai latifondi. Come pei ricordati luoghi suburbani così pei boschi vicini alla città l'invasione dei privati era usuale [57, 18]: altro indizio che ai tempi di Frontino la agricoltura non era del tutto ruinata; almeno attorno alle città gli 'horti' eran piccoli possedimenti che tendevano ad allargarsi. Alla 'coartactio uiae' delle fonti giuridiche (p. 271 n. 12) fa pensare Agennio [89, 10]: 'defenditur populo quod a priuatis possidetur'. Neppure in provincia manca-

(22) Cf. Pernice, *Labeo* I p. 255, De Ruggiero, *Diz. ep.* s. u. aedes.

vano le usurpazioni del suolo pubblico (cf. c. XIV, 3); anche sui terreni lasciati da Tolomeo al ' populus ' [122, 20].

Nel suolo limitato l' occupazione abusiva era frequentissima; qualche volta anzi l' abuso partori norme giuridiche (c. XVI). Nella divisione del suolo restavano ritagli o ' subseciua ' vuoi all'estremità della ' pertica ', vuoi ' in mediis centuriis '. I primi, figure irregolari tra l' ultima centuria e i confini naturali del territorio; i secondi frazioni di centuria, che per mancanza di coloni o cattiva qualità di suolo, non venivano assegnate. Era infatti regola che i ' subseciua ' fossero esclusi dall'assegnazione (23). Un' intiera centuria inassegnata dicesi ' uacua ' [163, 6]. I maggiori appezzamenti inassegnati, che (fra il ' limes ' ultimo e il confine naturale del territorio o fra le centurie piene e il limite ultimo [22, 4] se tutta la ' pertica ' non è popolata) somigliano a grandi ' subseciua ', diconsi ' loca extra clusa ' [8, 7. 193, 12]. È incredibile come questi ' loca relicta ' [56, 6] attorno alle poco resistenti linee della divisione geometrica l' abbiano scalzata, agevolando impudenti invasioni. La coscienza popolare si abituò presto a non considerare pubblico questo suolo; pare che noi pure non possiamo staccarci da questo volgare concetto per salire alla originaria dottrina dei ' subseciua ' (cf. c. XIV, 5). Talora costringevasi l' occupante a comprarli [52, 7], talora al pagamento di un ' uectigal ' [162, 24]; parziali rimedî che non sanarono la piaga fattasi grande. I ritagli inassegnati ' quasi inuitante otiosi soli oportunitate ' erano invasi e omai

(23) Cf. anche Meitzen, o. c. I p. 286. Eccezioni furon già indicate da me a p. 66-67.

da lungo tempo coltivati dagli ' attigui possessores ' [53, 22]. Già questo accadde dovunque pei ' loca uacua ' perchè finalmente li vediamo concessi agli occupanti [163, 12]. Riguardo ai ' loca relicta ' (son frasi ora tutte quante d' identico significato, ora di affine) la stessa ' oportunitas loci ' invita ad invasioni i ' proximi possessores ' [56, 9]. Anche non esagerando l' estensione del suolo limitato si comprende quanta parte ne usurparono i privati. Dove il numero dei coloni era scarso, l' occupazione allargava i possedimenti a vantaggio di pochi: poi la ' fides possessionis ' era norma per ricensimenti che nascondevano spesso antiche invasioni [216, 5. 224, 2].

Gli agrimensori sanno che qui si tratta di occupazioni di suolo pubblico e con energia (' indubitate ') affermano questo suo carattere. Son guidati così da esatti criterî giuridici. La ricerca è spedita perchè non v' è differenza giuridica fra i ' subseciua ', la ' uacua centuria ', i ' loca relicta et extra clusa ' [8, 1. 163, 6, 12, 13; cf. 22, 2]. E già ci è nota la dottrina degli ' auctores ' (p. 253): quanto non fu assegnato o venduto dallo Stato resta suolo pubblico: può darsi che vi sia un affitto a privati (24); cessata l' antica occupazione legittima, ogni altra (salvo la posteriore dei veterani e quella entro i 'saltus' imperiali (cf. c. VII n. 3)) è abusiva. I ' subseciua ' entrano in questa regola generale [cf. 162, 20] e sarebbe un errore crederli ritagli di poca estensione; ve ne era in Spagna di 120 iugeri [171, 13]. Quindi l' utilità del ' liber subseciuorum ' (p. 256) per nuove asse-

(24) Come sui ' montes Romani ' del Piceno e della regione Reatina [137, 1]. Cf. egreg. Voigt, *Staatsr. Poss.* 33 n. 28. Per la loro storia aggiungo che il ' lib. col. II ' li farebbe credere poi oggetto di assegnazione [252, 21].

gnazioni. I ' subseciua ' cessavano di esser suolo pubblico se dati ' in beneficium alicui ' [295, 12], suolo pubblico del ' populus ' se concessi ad una colonia o a una ' res publica ' [' subsec. concessa ' 21, 6. 117, 24. 162, 20. 202, 9]. Il Beaudouin (25) crede verosimile che anche su questi ' subseciua concessa ' a colonie o municipî restasse il dominio teorico dello Stato, sebbene senz'alcun segno di ' uectigal '. A me pare ardito il ravvicinamento dei ' subseciua ', all' ' ager coloniis municipiisue fruendus datus ' della legge agraria del 643. Gli ' auctores ' parlano di una ' adsignatio ' [202, 18] dei ' subseciua '; d'altra parte la parola ' concessa ' qui non ha tecnico significato. Si osservi anche che vien esattamente distinto come suolo dello Stato quello dei boschi sacri ' ancorchè sui confini dei municipî e delle colonie ', quasi dicendo che dentro non ve n' era altro. Si distingue pure ciò che fu riservato, restituito, locato alla colonia da ciò che le fu dato come subsecivo [117, 21]. Infine è decisiva l' antitesi di Frontino pel suolo ' extra clusus ' (in condizione giuridica eguale al ' subseciuus '): può essere del ' populus ' o della colonia [8, 2].

Come la occupazione abusiva del suolo pubblico non ha di per se stessa valore giuridico, non può acquistarlo col tempo; onde la impossibilità di usucapire cosa pubblica. Il quale principio di giuristi, noto anche a non giuristi (26), è espresso energicamente da Frontino: ' iuris periti... negant illud solum quod p. R. coepit esse, ullo modo usu capi a quoquam mortalium posse ' [50, 15]. Niuna meraviglia quindi che un' occupazione anche pro-

(25) O. c. p. 157-58.

(26) L. 9 D. *de usurp.* 41, 3. Cf. Seneca, *Ep.* 79.

lungata dei ' subseciua ' non impedisce fruttuose, benchè tardive loro rivendicazioni all' erario pubblico [54, 1].

5. Gli agrimensori alludono ad un concetto che per le fonti giuridiche ci è noto assai difettosamente. Le frasi ' longum tempus ' [53, 22], ' interuentus longe obliuionis ' [57, 6] ti fanno sovvenire di quella ' uetustas ' che durante il periodo delle leggi agrarie fu l'arma di difesa dei ' possessores '. Che fosse sentimento ben radicato nella coscienza del popolo non dubito; non mi sembra però che sorgesse al grado di istituto; restò forza modificatrice di altri istituti e indipendente da un fisso numero di anni. Appunto per la sua indeterminatezza, abbracciò casi sì diversi che a torto si vollero raggruppare in un tutto omogeneo. Il tempo ha sui rapporti giuridici un' efficacia superiore a quella che il giurista gli vorrebbe ascrivere, molto più se, come oggi, tutto intento a colpire la nascita, la modificazione, la estinzione di quei rapporti. Non sempre questa sicura e netta cronologia è possibile; l' oscurità che avvolge spesso i grandi fatti della vita umana, non risparmia i piccoli. Non di rado taluno può vantare tal lungo possesso di una facoltà, non pure riguardo a sè, ma agli avi, sino oltre la memoria degli uomini, da far nascere il dubbio che avesse, perchè sì lungamente rispettata, origine legittima. Sotto questo criterio cadono i casi di ' uetustas ' del Savigny (p. 264) che la graduale scomparsa delle limitazioni illumina di viva luce.

Ma altri ci si offrono, nei quali non si dubitava se una facoltà fosse sorta legittimamente; si era anzi certi della illegittima origine e nondimeno veniva rispettata sì da acquistare colore di legittimità, non per motivi giuridici, sivvero per cause

economiche e sociali. Queste valsero a modificare il rigore del diritto. Il trovarsi da lunghissimo tempo sul fondo fa sperare misericordia in chi potrebbe scacciare il possessore; le generazioni che, succedendovisi pacificamente, v' impiegano capitale e lavoro rendono più difficile sottrarre quella terra a chi vi ha un 'quasi hereditarium ius' (27). Molto più che il proprietario era lo Stato, contro cui facili le accuse di crudeltà, se pur faccia valere dei diritti. Quindi possessi mutati in dominio, l' indennità senza giuridico fondamento a chi perde fondi non suoi, quella potenza, insomma, di un prolungato stato di fatto, della 'uetustas' che continua, meno avvertita, il suo cammino trionfale sotto gli occhi degli 'auctores'. Ma non tutto ciò che muove la coscienza del popolo si fa istituto del giurista; le fonti giuridiche non si dovettero occupare mai di un rimedio antigiuridico (28).

E la 'uetustas' non pure fu di grande efficacia nel legittimare molte abusive occupazioni, ma nello snaturare il significato dei 'limites' e nel sostituire a questi confini naturali o convenzionali. La lotta fra i magistrati e gli invasori del suolo pubblico, attestata dai giuristi, figura in modo drammatico pei 'subseciua' negli 'auctores'. Essi soli (non certamente Svetonio) colpiscono la vera ragione economica del provvedimento finale. La ri-

---

(27) Flor., III, 13. Cf. App. *B. c.* I, 10. Una consacrazione legale di questo sentimento si trova nel 'pro uetere possessore' della legge agr. del 643, come l' interpreta il Mommsen, *C. I. L.* I p. 89.

(28) Il Rudorff *G. I.* p. 314 n. 219 crede invece che il Savigny non abbia avuto riguardo alcuno alla 'uetustas' nel possesso 'perchè nelle fonti giuridiche era già scomparsa'. Ma in quali fonti giuridiche fu (cf. n. 27) e quando scomparve?

cerca dei ' subseciua ' era utile allo Stato ; li vendeva agli occupanti o ad estranei [52, 7. 54, 6] o li affittava (p. 276). Ma per bene intendere di qual crisi economica, come oggi dicono, fosse causa in Italia la rivendicazione dei ' subseciua ' all' erario [' quassabatur uniuersus Italiae possessor ' 54, 9] non soltanto si deve porre mente alla opinione del lungo possesso, ma anche alla credenza che i ' subseciua ' non fossero più suolo pubblico. Il che derivava dal modo in cui apparivano, fuor dei libri teorici, le ' condiciones agrorum '. I fondi discordavano ovunque dalle mappe e la linea che doveva distinguere il suolo pubblico dal privato scompariva, tornando tutti i terreni ad un tipo (p. 261). Il ' liber subseciuorum ' difficilmente giovava, senza veridiche mappe, a rintracciare ritagli di suolo inassegnato, in origine forse sterili e palustri [369, 28], oggi coltivati. Una ' longa possessio ' legittimava la discordanza delle mappe dal reale aspetto dei luoghi (p. 211) e nel fatto, se non in diritto, invocavasi la stessa regola anche se il suolo occupato era pubblico. Non appena gl' imperatori imprendevano la ricerca dei ' subseciua ', ambascerie li pregavano di desistere da un atto che scuoteva tutti i possedimenti d' Italia. Vespasiano cessa dall'impresa, non legittima le illegali occupazioni, Tito torna all' opera ; finalmente Domiziano ' ad beneficium procurrit et uno edicto totius Italiae metum liberauit ' [54, 11]. Frontino vide coi propri occhi lo spavento dei possessori, sentì quel bisogno di dar sicurezza alla proprietà fondiaria che compare innanzi vivissimo anche nel periodo delle leggi agrarie. Dalle espressioni di Frontino (' uniuersus Italiae possessor, totius Italiae metum ') si può argomentare che non eran ritagli di suolo di piccola estensione, che la limitazione era diffusa

in molte terre d' Italia (cf. p. 241), che assai probabilmente qui i ' subseciua ' son da intendere in lato senso, cioè tutti gli appezzamenti vacui. Gli agrimensori parlano di donazione dei ' subseciua ' a coloro che li possedevano [133, 12. 163, 13], ma il fondamento che sembrava, volgarmente almeno, di carattere giuridico era il ' longum tempus ' [53, 24] (29). E veramente alcuni ' subseciua ' si dovevano ritenere legittimamente passati nel possesso dei privati, come quelli dei ' Falerienses ' il cui diritto già era stato riconosciuto da Domiziano (30). Ma il suo editto non distingue, nè cerca l' origine del possesso o un certo numero di anni ; il pensiero veste qui pure forme giuridiche, si considera, avvenuta un' usucapione (31) che era un utile controsenso nel sistema del diritto.

Altre donazioni di ' subseciua ' e luoghi pubblici si erano vedute (32), niuna sì generale come questa di Domiziano che ebbe certo somma efficacia sulla coscienza del popolo e vi completò trasformazioni già da assai tempo iniziate. Hanno ragione alcuni ' auctores ' di ricordare l' incertezza di condizione giuridica, l' ambiguità in cui popolarmente apparivano i ' subseciua ' (cf. n. 32 e p. 65). Ognuno si persuase che, almeno in Italia, l' autorità non avrebbe più molestati gli occupanti dei ' subseciua '. I quali, se pur ve ne era ancora (cf. c. XVI), divengono quasi ' res nullius '. Un agrimensore, che crede la donazione di Domiziano generale

---

(29) Ecco perchè Sueton., *Dom.* 9, con una prediletta frase romana, parla di ' ueteres possessores ' dei ' subseciua '.

(30) Orelli, 3118.

(31) Suet., l. c. ' subsec. ut usucapta concessit '.

(32) Cf. Suet., *Aug.* 32. L'imp. dona ai possessori i ' loca publica iuris ambigui ' in città.

non ristretta all' Italia, ce la presenta come mutazione del suolo riservato all' assegnante in suolo oggetto di libera occupazione [284, 4]. Ma l'antica dottrina dei ' subseciua ' (nella cost. di Costantino del 313 cit. a p. 120 n. 59 la parola indica terre sterili) restò negli ' auctores ', insieme alla controversia che li risguarda. Nelle provincie estraitaliche mancava la ' densitas possessorum ', le limitazioni erano più rare; in Dalmazia nondimeno i ' subseciua ' figurano nel possesso dei privati (abusivo o legittimo ?) e la regola in tarda fonte pare generale (p. 65). Che in Spagna restassero (sulla mappa soltanto ?) importanti ' subseciua ' ai tempi del secondo Igino è chiaro [171, 13], ma l'età di lui è dubbiosa nè egli c' informa sulla loro condizione. Naturalmente le recenti occupazioni dei veterani debbon aver distrutto non pochi ' subseciua ' in provincia: terre ' uacantes ' per eccellenza. Le invasioni dei boschi sacri, dei ' loca templorum ' e simili non furono mai legittimate, ma l'inerzia dello Stato in età di generale decadenza e il ' longum tempus ' contribuirono a cancellarne il vizio d'origine (33).

---

(33) Nondimeno ' loca quae sacris error ueterum deputauit ' sono ancora ricordati nel Codice Giustiniano (l. 5 C. *de pag.* 1, 11).

VII.

I ' lati fundi ', le ' uillae ', i ' saltus '.

1. Limiti di questo cap. — 2. I ' lati fundi ' degli ' auctores ' e i loro ammaestramenti sulla grande proprietà. — 3. I ' saltus '.

1. Molto fu discusso in questi ultimi tempi e tuttor si discute intorno alla formazione della grande proprietà nell' Italia romana e nelle provincie e al retto modo d' intendere un notissimo lamento di Plinio sui ' latifundia '. Le iscrizioni sui ' saltus ' africani recan nuovo alimento alle dispute e conducono a brillanti induzioni (1). Il mio compito modesto fu e resta di spiegare taluni passi degli ' auctores ', non sempre abbastanza noti o apprezzati in questo argomento. Non pure s' illuminano così certi frammenti del Digesto di sommo interesse per la storia della proprietà fondiaria, ma si chiedono spregiudicatamente agli ' auctores ' i loro ammaestramenti sulla grande proprietà romana. Anche qui le citazioni staccate e il desiderio di servirsene a conferma di un' opinione conducono su falsa via. Alcuni prendono alla lettera le lamentazioni di Plinio, di Columella, di Seneca ecc. sulla scomparsa della piccola proprietà e v' è chi dice ipercritica una critica di questi passi; altri li pongono in dubbio o ne attenuano in vario modo il significato. Il Fustel de Coulanges (2) chiamò di-

(1) Schulten, *Die röm. Grundherrschaften* (Weim. 1896).
(2) *Revue des deux mond.* LXXVII (1886) p. 326.

rettamente in causa ' le modestes auteurs des traités d' arpentage, Siculus Flaccus, Frontin, Hygin. Ils nous diront que le sol de l'Italie est couvert d'une population serrée de petits propriétaires, *densitas possessorum* '. Ma nè egli, nè altri ci offre qui un esame degli autori così opportunamente invocati, che si attenderebbe completo, tanto più che il Rudorff per l'indole del libro e il difetto di fonti epigrafiche importantissime trascurò questo punto. La frase ' densitas possessorum ' resta un motto buono per l' una e l' altra opinione (cf. p. 274).

2. Siculo in due passi ricorda i ' lati fundi ' sotto la rubrica ' de diuisis et assignatis agris '. Raccomandata l'attenta lettura delle ' inscriptiones in centuriis ' (cf. p. 149 sg.) nel primo passo [156, 18-157, 6] ne spiega alcune, fra cui quella: ' redditum suum, lati fundi '. Dobbiamo prenderla così unita per distinguerla dalle affini ' redditum illi tantum ', ' redditum et commutatum pro suo [155, 14, 15], redditum suum ' [156, 27]. A taluni possessori delle terre da dividere [155, 6] son restituiti i fondi che già avevano secondo la loro dichiarazione : ' iussi professi sunt quantum modum quoque loco possiderent ' [156, 24 ; cf. 160, 25]. La restituzione può esser fatta a uno o due o più indicando una misura unica del suolo restituito o a uno o più senza indicazione. Ecco un altro caso : ' aliquando integras plenasque centurias binas pluresue continuas uni nomini redditas iueanimus ; ex quo intellegitur *redditum suum lati fundi:* hi per continuationem seruantur centuriis ' [157, 3]. Così è salva la regola della proprietà continua che si vuole rispettata nell' ' ager diuisus ' [130, 6] tanto che le ' particulae ' sparse di uno stesso proprietario vengon sostituite nella restituzione da compenso pecuniario [160, 25] o da un fondo unico. A questo

caso accenna l' iscrizione ' redditum commutatum pro suo ', quindi l' altra coi ' lati fundi ' indica una proprietà già continua entro gli antichi confini [246, 12] cui si sostituisce ora un'estensione di due o più centurie. Infatti questi fondi restituiti sono spesso compresi nella ufficiale limitazione (p. 150). Non direi però col Mommsen (3) che ' latus fundus ' sia un fondo eccedente la misura dei poderi usuale in un distretto. Infatti le assegnazioni spartivano i poderi assai disugualmente [156, 9, 15] nè i più grandi eran detti senz' altro ' lati fundi '. Questi son di carattere eccezionale e sembran trascendere la misura massima concessa in un'assegnazione. Se ' lati fundi ' è plurale non ne viene che il podere non sia concepito come unico sì prima sì dopo la restituzione. Anche il latifondo italico fu talvolta un' unità primordiale anzi che un accumulamento di fondi (4).

Il passo di Siculo appoggia l' opinione già assai diffusa che i ' latifundia ' nascessero dalle ' possessiones '. Se uno dei caratteri dell' occupazione della terra libera è lo sparpagliamento di ' particulae ' dello stesso possessore (5), i ricordi dell' occupazione legittima (c. VI n. 2) ci fanno supporre possibile anche l' impossessamento di grandi estensioni di suolo unito. Ma Siculo fa la storia di divisioni di terre su suolo conquistato [155, 3]: sarebbero quindi grandi proprietà preromane che or sì, or no s' inquadrano nella limitazione in Italia

(3) *Hermes* XIX p. 414.

(4) Sembrami che lo Schulten, o. c. p. 14-15 esageri il carattere della complessità del latifondo italico e troppo diminuisca il valore delle antiche ' possessiones ' tramutate in proprietà.

(5) Seebom, *Engl. vill. comm.* p. 7 sg.

(p. 242, 267). Che 'latifundium' ('latus fundus') abbia significato tecnico o agrimensorio, come ' possessio ' giuridico (6) mi par dubbio; gli ' agri lati patentes ' (= ' lati fundi ') e le ' possessiones ' son tutt'uno in Festo e Isidoro [369, 3]. In Siculo quella formola sembra tecnica, ma in sostanza non indica alcun concetto preciso (' centur. binas pluresue ') come vorrebbe la scienza. La frase dovette essere dell' uso e degli oratori (7); speciale ai gromatici non pare se ' fundus ' indicò in origine una fissa misura di terra (p. 254). Nell'altro passo [161, 3-11] Siculo ammonisce del pericolo di far uso del criterio della somiglianza o diversità delle coltivazioni per rintracciare i confini dei singoli possedimenti e, fra gli altri casi, narra come cacciati i popoli e divisi i latifondi dei più ricchi (cioè grandi possedimenti in genere senz' ombra di frase tecnica) l' ' ager ' di un solo fosse diviso tra più: ' erit quidem inter plures similis facies, tamen quisque suum secundum acceptas habere debebit ' [161, 10]. Abbiamo qui pure un latifondo che già i Romani trovano ed è un tutto primordiale e con una coltivazione unica. I ' lati fundi ' non sono altrove ricordati dagli ' auctores ' (perchè la parola non è tecnica) ma essi forniscono preziose notizie sul modo in cui si formò la grande proprietà, ora dandole un nome (' uilla ', ' saltus '), ora descrivendola con frasi

(6) L' asseriscono il Mommsen, *Hermes*, XIX p. 406, 414 e lo Schulten, o. c. p. 20. Non faccio quindi differenza tra un significato che si vorrebbe primordiale ed uno analogo dei ' lati fundi '.

(7) Cf. Cic., *In Rull.* II, 26, 3, 4 ' latitudo possessionum ' ' fundi latissime continuati '. Forse scoppiò in qualche arringa dei Gracchi, come giustamente dice il Dramard, *Étud. sur le latifundia* (*Seanc. et trav. de l'Acad. des sc. mor.* 1895 p. 564).

pittoresche. Ne emerge che il latifondo è un concetto mutabile secondo i luoghi, i tempi, le occasioni. I giuristi lo chiamano 'possessio' nel significato generico della parola, ma indicano pure taluni tipi di quello.

Tutto si riduce non a negare i latifondi nella età dei nostri 'auctores' ma a vedere se duravano tuttora e in che proporzione piccoli possedimenti. In un geniale studio sulle tavole alimentarie, il Mommsen (8) concluse che ai tempi di Traiano la piccola possidenza si era specialmente conservata nel beneventano mentre nell'Emilia più era scomparsa nella grande. Il Fustel de Coulanges (cf. n. 2) affermò invece che in quei tempi v'era tuttora piccola, media e grande proprietà; e fu combattuto di recente dal Dramard (cf. n. 7). D'altra parte lo Schulten (9) sostiene ora (colorando sempre più le asserzioni del Mommsen) che 'nel mondo agrario dell'età imperiale trovansi soltanto grande possidenza e piccoli affittuari, non già piccoli poderi' e che l'unica vera spiegazione di Plinio è il mutamento degli agricoltori indipendenti in piccoli affittuarî. Nell'ardua questione sembra dimenticato il 'lib. colon.'. Nelle collezioni è un registro di fondi in totale contradizione con la realtà delle cose? Ma io voglio appagarmi d'invocarlo per il tratto di tempo sino al quale sembra giungere la sua fonte, cioè sino a M. Aurelio e Commodo (177-180). Già il Mommsen (10) mostrò che le notizie di puro carattere agrimensorio furono ivi meno guaste che le storiche. Quale è la condizione dei

---

(8) *Hermes* XIX p. 408.
(9) O. c. p. 13 n. 1 e p. 125.
(10) *R. F.* II, p. 182. Cf. p. 178.

possedimenti in Italia e in Dalmazia secondo quel ' liber '? La risposta è difficile per il pericolo di confondere i ' termini ' tra le centurie o nella metà di esse (' epipedonici ', ' medii ') coi ' pleurici ', ' proportionales ', ' comportionales ' fra i singoli possedimenti. Alcuni di questi (cf. p. 260) furon posti dai privati [211, 18], ma altri [199, 17. 204, 5] derivano dalla limitazione stessa (p. 103, 235). Nè si può col capitolo di Siculo sui ' termini ' negli ' agri occupatorii ' far, come spesso accade, un trattato sui ' termini ' nelle limitazioni. La distanza dei ' termini ' massimi deriva qui dall' ampiezza delle centurie; li troviamo spesso nel 'liber' alla distanza di p. 2400 ciò che dà centurie di iug. 200; i ' medii ' distano così tra loro p. 1200 (11); gli altri son per lo più ' termini ' distintivi dei lotti. Dall' assegnazione dei ' saltus ' (cf. p. 239) a più possessori [211, 4], come delle centurie (talvolta è indicato che ognuno vi ebbe da 25 a 60 iugeri [Volaterrana 214, 13; ' campi Tiberiani ' 218, 9]; dalle brevi distanze fra i ' termini proportionales ' [Palermo 211, 15; ' colon. Florentina ' 213, 11; ' Fida Tuder ' 214, 3, 6] dai piccoli fondi talvolta esplicitamente ricordati [' Capys ' 216, 12] si può argomentare che il ' liber ' non descrive grandi possedimenti. Nè tutto è sempre coltivato (p. 295) o spettante a patrimoni privati. Niun dubbio che la morte dei veteranî senza figli faceva cadere assai presto le colonie militari, ma su per giù le condizioni dei possessi non mutavano [209, 12. 216, 5. 220, 9. 223, 2] malgrado gli arrotondamenti. Non è arrischiato asserire che

(11) Rudorff *G. I.* p. 277, 354. Il trattato delle pietre terminali è dei più corrotti nelle scuole. Cf. Mommsen, *Hermes* XXVII, p. 94.

il piccolo fondo è ancora la regola nel ' lib. col. ' e negli ' auctores '. In Italia non mancano latifondi e ' saltus ', non però così frequenti come in provincia (cf. n. 3). Frontino ricorda i piccoli fondi della Campania con pertinenze in montagna (c. X); il discorso dei danni cagionati dal Po tanto in lui come nel primo Igino fa supporre molti possedimenti non ampî. Il secondo Igino avverte : ' possessiones pro aestimio ubertatis (in Italia) angustiores sunt adsignatae ' [169, 10] ; Siculo attesta il frazionamento di latifondi nelle limitazioni. La ' densitas possessorum ' di Frontino (c. VI) concorda con tutto ciò pienamente (12). Si obietterà che si tratta di poco suolo limitato (cf. p. 241) e che qui i ' limites ' opponevano resistenza al formarsi dei latifondi. Ma fu, a dir vero, assai debole, come vedesi dai ricordati arrotondamenti e da latifondi che assorbirono più lotti. Siculo ci può dir qualche cosa intorno alla possidenza arcifinale in Italia anche pel suo spirito moderno (p. 79). L' abbondanza e la varietà delle confinazioni e delle consuetudini che egli descrive nel capitolo del suolo arcifinio fa pensare a gran numero di fondi nelle varie regioni. E vi sono infatti ' multi, plures possessores ' [142,

---

(12) Per dare a questa frase il significato di allargamento dei latifondi (Matthiass, Schulten etc.) bisogna prendere ' possessores ' per ' possessiones '. Ma in Frontino ' possessor ' indica la persona [Es. 5, 9. 11, 1. 24, 10. 35, 9]; chiama invece i fondi ' agri ' [38, 13. 39, 3] e ben distingue le ' possessiones ' [39, 20. 40, 6, 10] dai ' possessores '. Così Siculo nei passi cit. nel testo. L' aggiunta dei luoghi pubblici agli orti suburbani (p. 275) che son piccole e floride proprietà (cf. Seneca, *Ep.* 87) corrisponde del tutto all' occupazione e seminagione dei ' loca templorum '. Altrimenti bisogna prima dimostrare non solo che il latifondo si estendeva, ma che sempre allargava la coltivazione.

6, 14; cf. 151, 6]. Le vie vicinali traversano i fondi di più possessori [146, 10]. La proprietà è anche sparpagliata, non pure perchè a fondi che sarebbero confinati da un ' riuus ' sono state aggiunte ' particulae ' di là da esso [150, 16] ma perchè in molte regioni alcuni possessori non avevano terre continue ' sed particulas quasdam in diuersis locis ' [152, 5]. Il fatto è avvertito anche dall'antico Igino [130, 3] e da un anonimo della prima collezione [283, 1]. Può darsi che siano traccie della primitiva occupazione (p. 286), ma alla proprietà discontinua contribuì pure il rompersi delle limitazioni. Gli agrimensori parlano qui di ' particulae '; onde sarebbe inesatto pensare al ricco di Seneca (13) che possiede in tutte le provincie (!) o alle proprietà fondiarie divise secondo le ' regiones ' (cf. no. 18). E siamo lontani, almeno come regola, dalle grandi proprietà sparpagliate dell'esarcato di Ravenna nel sesto secolo (14). Le stesse ' casae litterarum ' hanno a base un'antica mappa con piccoli fondi ' in planitia ' e pertinenze boschive in montagna (15).

Per le provincie, soltanto qua e là vien fuori qualche notizia negli ' auctores '. Colpisce Frontino la ' spatiositas camporum ' in Africa [47, 8], dove è difficile far uso della mappa ' si ut aquae diffusae regiones pareant '. In Lusitania il terreno sopravanzava ai veterani attorno al fiume Ana e i lotti tendevano ad accrescersi [52, 7]. Il primo Igino ci narra di fondi in Pannonia con confini ben determinati e di non grande estensione [121, 14]. Anche il secondo Igino sembra accennare ivi alla possi-

---

(13) *Epist.* 87, 7.

(14) Diehl, *Ètud. sur l'adm. byz.* p. 292. L'a. vi constata tuttora della piccola proprietà libera.

(15) Cf. Rudorff, *G. I.* p. 406.

bilità di molti fondi tra le ' strigae ' e gli 'scamna ' [208, 1]. E piccoli fondi fanno supporre le contese intorno all' acqua piovana in Africa [36, 16]. Queste ed altre poche allusioni alle provincie ove il suolo limitato era scarso (p. 246) e molto restò degli usi indigeni non ci permettono di leggere il pensiero degli agrimensori intorno alle condizioni della proprietà. Ma se ne riceve l' impressione che sapessero assai diffusa in provincia, specialmente in Africa, la grande proprietà di privati o di Cesare (n. 3). Niente altro ci possono dire del sistema agrario della provincia ; nondimeno chiamando, come io credo, ' uectigalis ' tutto il suolo di esse (c. II n. 4) sembran colpire quel rapporto giuridico, come oggi dicono, di affitto ereditario (16) che si fece proprietà e nel quale il piccolo affittuario a poco a poco fu ridotto servo della gleba e strumento del grande affittuario, poi proprietario. Ma i modesti possedimenti italiani che gli ' auctores ' veggono, saranno già di piccoli affittuari, anzichè di piccoli proprietari? A Frontino non poteva sembrare degno di speciale ricordo il rapporto di dipendenza tra il ' populus plebeius ' e i grandi possessori dei ' saltus ' (n. 3) se lo avesse ravvisato in tutta Italia. Non v'è una parola da Frontino a Siculo che faccia supporre ridotti in Italia, se ne togli forse i ' saltus ', i piccoli proprietari ad affittuari, sotto il giogo dei grandi. Le ' controuersiae ' poi sembran supporre piccoli proprietari e possessori che si legittimano in causa come tali.

In pari tempo gli ' auctores ', specialmente Igino e Siculo, vedono e narrano certi fatti, per loro tuttora eccezionali, sebben frequenti (' ut fere

---

(16) Weber, o. c. p. 140 sg.; Meitzen, *Siedelung* I p. 349 sg.

fit ' [130, 13] ' ut saepe inuenimus ' [161, 15]) che produssero grandi proprietà. L'arrotondamento dei fondi è un avvio al formarsi di queste, ma si arresta spesso all'aggiunta di ' loca ' e ' particulae '. Ben più efficace fu una certa frenesia (spesso descritta dai classici) di riunire e concentrare più fondi in un solo possedimento continuo o latifondo come accadeva in città, dove ' domus ' e ' insulae ' ingoiavano le antiche casette. Così il latifondo appare ai più complesso di fondi di usuale grandezza coi nomi primitivi riuniti senza particella congiuntiva (17). I giureconsulti classici, che conoscono ancora piccole proprietà, dovettero necessariamente interpretare taluni atti giuridici risguardanti quei complessi di fondi ed esaminare casi di errore nelle ' appellationes '. Scevola, Ulpiano, Papiniano si occupano ripetutamente dei più fondi appartenenti allo stesso proprietario (18). A torto qualche romanista (19) ridusse talora a rapporto tra fondo e pertinenza quel tutto giuridico ed economico che è la ' uniuersa possessio plurium praediorum ', figura giuridica a sè. Gli arrotondamenti cadono sotto il concetto di un' ' additio finium ' (p. 211 e 261) o ' adiunctio ' che può anche far di un ' fundus ' un ' locus ' (20); nell'altro caso il fondo si unisce al fondo con propria figura e senza dipenderne qual perti-

(17) Mommsen, *Hermes* XIX p. 395 sg. Cf. Meitzen, *Siedel.* I p. 357-358.

(18) Scaeu., l. 35 § 1-2 D. *de leg.* III (32). Cf. p. i fondi di uno stesso proprietario in diverse regioni: l. 41 § 2 h. t. Ulp. l. 12 § 14 D. *de instr.* 33, 7. Papin., l. 91 § 3 D. *de leg.* III (32), l. 1 D. *de reb. dub.* 34, 5. Cf. ora Costa, *Papin.* III (Bol. 1896) p. 87.

(19) Es. Arndts-Serafini, *Pand.* I § 54. Cf. il mio studio nell'*Arch. giur.* XXXVII p. 83.

(20) L. 60 pr. D. *de V. S.* 50, 16.

nenza. Il che meglio si può determinare in pratica che in teoria. Nondimeno non bisogna esagerare nel credere d'un tipo ed aspetto unico il latifondo. Un interessante e trascurato passo di Siculo [161, 11] ci mostra come sia nato un latifondo, poi che i lotti di più eran pervenuti ad un solo; malgrado le culture dissimili e il restar delle ' finitiones... quae erant inter eas quibus assignati erant agri ' tutto spetta ormai ad ' unus focus '. La grande proprietà era nata qui da più fondi, rimasti con confini distinti e con culture dissimili, sebben formanti omai un tutto. Naturale quindi che non sparissero i nomi dei diversi fondi (ne esagerò l' importanza il Niebuhr p. 259), sebbene talora tutti s' indicassero con quello di un solo, forse primo nucleo (21). Qui non si può pensare con lo Heisterbergk (22) che il lamento pliniano significhi antitesi fra coltivazione e non coltivazione; sembra preferibile l' opinione del Mommsen che si abbia un complesso di piccole culture. Anche le fonti giuridiche serban traccia di una coltivazione separata dei più fondi della ' possessio ' e del loro frazionamento nella locazione (23). Ma si potrà perciò trarne la regola che il latifondo è un complesso podere con precisi confini quasi come il ' fundus ' usuale e con ogni zolla di terra rotta da aratro? Udiamo Igino l' antico: ' solent quidam complurium fundorum continuorum domini, ut fere fit, duos aut tres agros uni uillae contribuere et terminos qui finiebant singulos agros relinquere: desertisque uillis ceteris praeter eam

(21) L. 20 § 7 D. *de instr.* 33, 7; l. 1 D. *de reb. dub.* 34, 5.

(22) *Die Entsteh. des Colon.* (Leipz. 1876) p. 64.

(23) Quel caso è supposto per antitesi nella l. 91 § 3 D. *de leg.* III (32), l' altro nella l. 86 § 1 D. *de leg.* II (31). Cf. *C. I. L.* IX 1455 ' fundus Iulianus maior, minor et medianus '

cui contributi sunt, uicini non contenti suis finibus tollunt terminos quibus possessio ipsorum finitur, et eos quibus inter fundos unius domini fines obseruantur sibi defendunt ' [130, 12].

Qui ti par di vedere una ' massa ', del IV secolo. Non è più l'antica ' uilla ', accessione del fondo, ma un gran possedimento [cf. 161, 26] a cui conducono apposite vie (24) e che a poco a poco dà nome a molti luoghi dell'Impero (n. 3). Se ne trovano ancora qua e là le rovine (25). Nel caso di Igino, tutt'altro che raro, il proprietario aveva già accumulato più fondi nelle sue mani: ora ne destina due o tre per una sola ' uilla ' e abbandona le altre. Ma i ' termini ' tra i fondi eran rimasti e i vicini avidi tolgono i propri e pretendono che i loro possedimenti si spingano fino a quelli. Quindi la ' controu. de loco ' in cui Igino esamina il caso. Qui ci si presenta un latifondo con terra coltivata nella ' uilla ' e deserta attorno (' desertis uillis ceteris'); il che agevola l'avanzarsi dei vicini. L'agrimensore descrive il fatto del ridursi la coltivazione a parte del latifondo; l'economista può dircene le ragioni. Terre deserte circondano qua e là le assegnazioni nel ' lib. colon.' [225, 16. 227, 7. 234, 12. 236, 15, 20. 242, 3]; istruttivo è il paragone di Seneca (n. 12) tra i floridi poderi suburbani e i deserti d'Apulia. Negli stessi ' saltus ' provinciali, malgrado la massima spinta a far fruttare la terra, restava ' ager rudis ' (n. 3). Se non sempre, spesso poterono quindi i ' latifundia ' apparire a Plinio come vasti

---

(24) L. 1 § 23 D. *ne q. in l.* p. 43, 8: ' uia... ad uillam ducens ', (' uiae ') quae post consularem excipiunt in uillas, uel in alias colonias ducentes '.

(25) Meitzen, *Siedel.* I p. 352 sg.

poderi in parte coltivati; onde il lamento che fosse venuto meno l' antico costume [cf. 136, 11].

3. Il ricordo dei ' saltus ' in Frontino non è che un frammento dell' interessante storia di questi grandi possedimenti che le iscrizioni d' Africa risqhiarano di giorno in giorno. Che cosa sono i ' saltus ' ? Quale la loro condizione giuridica e i rapporti tra proprietari e coltivatori? E son grandi tenute d'Africa o sparse in tutto l' Impero ? Spettano soltanto a Cesare nella loro forma tipica o anche a privati ? Non v' è accordo nel rispondere a queste domande, nè a tutte si può. Vediamo ciò che dice Frontino. I ' saltus ' possono essere semplici pertinenze di fondi (c. X) e ciò risponde al concetto originario della parola. Ma che essa indichi nella lingua giuridica anche possedimento in genere non si può dubitare (26). Nel Digesto si parla di coltivazione e bonifica di un grande ' saltus ' come a coltivazione e bonifiche fanno pensare le iscrizioni del ' saltus Burunitanus ' e quella di Aïn-Uassel, ' de rudibus agris '. E ' saltus ' resta anche coltivato e trattato come fondo. Nella tavola velleiate ' saltus ' e ' fundus ' sono sinonimi ; talvolta il ' fundus ' è parte del ' saltus ' (27).

Frontino nella ' controuersia de modo ' dice che spesso essa sorge ' inter res publicas ' e fra colonie e colonie o municipi o ' saltus Caesaris aut priuati ' [46, 3]. Ma il passo più noto appartiene alla

---

(26) L. 27 pr. D. *de N. G.* 3, 5 : ' maior frater in saltu communi ampla aedificia aedificauerat '. Cf. l. 1 § 1 D. *de fugit.* 11, 4 ; l. 25 D. *de pign. act.* 13, 7: ' saltum grandem excoluisti sic ut magni pretii faceres '.

(27) *C. I. L.* XI, 1147, 2, 5 ' saltum siue fundum Rubacotium ' et Solicelo et saltum Eboreliam (= fundus Eburelia 1, 45). Cf. 5, 41 ; 6, 83. ' Saltus Attianus cum fundo Flauiano ' 2, 53 ; 7, 51.

' controu. de iure territorii '. L' ' auctor ' avverte che sorge ' non tantum inter res publicas sed et inter rem p. et priuatos ' e si risolve non pure con l' ' ius ordinarium ' ma con l' ' ars mensoria ' [52, 14]. Esposto il primo caso, passa all' altro con le seguenti notevoli parole: ' Inter res p. et priuatos non facile tales in Italia controuersiae mouentur, sed frequenter in prouinciis, praecipue in Africa, ubi saltus non minores habent priuati quam res p. territoria: quin immo multis saltus longe maiores sunt territoriis: habent autem in saltibus priuati non exiguum populum plebeium et uicos circa uillam in modum munitionum (cod. Arcer. e Mommsen *municipiorum*). tum. r. p. controuersias de iure territorii solent mouere, quod aut indicere munera dicant oportere in ea parte soli, aut legere tironem ex uico, aut uecturas aut copias deuehendas indicere eis locis quae loca res p. adserere conantur. eius modi lites non tantum cum priuatis hominibus habent, sed et plerunque cum Cesare, qui in prouincia non exiguum possidet ' [53, 3].

Basta ora lo Schulten (n. 1) per vedere come le rovine dei grandi ' saltus ' africani confermino esatta la descrizione di Frontino e le loro iscrizioni che egli chiamò con parola propria queste tenute. La ' uilla ', da cui dipende il ' saltus ' è quella stessa che ci è nota nelle altre provincie (' frequenter in prouinciis '). Le ' uillae 'sembran dominî territoriali anche negli Itinerari, con nomi o dell' antico proprietario o del luogo, che resistettero alle nuove favelle o con esse si combinarono secondo leggi linguistiche (28). Son quei nomi che Siculo sembra

(28) Cf. Seebom, *Engl. villag. comm.* p. 267. Tutto il c. VIII è del massimo interesse per la storia dei ' latifundia ' provinciali. Connette i nomi sassoni in *ham*, i germani in

ricordare con la frase ' uocabula uillarum agrorumque ' [161, 26]. Ma insegnando esso che non sempre giovano per decidere una contesa tra due ' domini ' di un solo e stesso nome perchè forse vendettero 'aliquam *numerum*, id est aliquantas particulas ' farebbe quasi credere che il ' uocabulum ' richiami ad una mappa come in qualche catasto odierno.

Il Mommsen e lo Schulten (29) non negano ' saltus ' di simil genere in Italia, imperiali o del ' populus ' (' uectigales ') e privati ; ma il secondo si appoggia al passo citato di Frontino per indurre che pochi ve ne erano. Veramente l' ' auctor ' non fa capire altro che le contese ' de iure territorii ' eran difficili a sorgere in Italia tra municipî e privati. Se anche i ' saltus ' fossero stati frequenti poteva mancare qui l' occasione a quelle contese. Dove Frontino tratta della ' controu. de modo ' di colonie con colonie o municipî o ' saltus ' di Cesare o privati, la dice frequente senza distinguere. I ' saltus priuati ' [35, 16] in Italia (giustamente Frontino li distingue dagli altri) figurano pure in altro passo di lui, meno citato e, secondo me, di gran peso. Mentre il Mommsen (30) disse il latifondo con giurisdizione del proprietario ' inconciliabile teoricamente e praticamente col concetto romano dello Stato e della città ' e ravvisò degli abusi contestati dal municipio nella ' controu. de iure terr. ',

---

heim con ' uilla ' ed offre una carta della diffusione di queste tenute. Buone indagini linguistiche sulle ' uillae ' gallo-romane in D' Arbois de Joub. *Rech. sur l' orig. de la propr.* p. VI, IX, XIV-XV. Per gli Itinerarî v. Schulten, o. c. p. 21-24.

(29) Mommsen, *Hermes* XV p. 395; Schult., o c. p. 11, 15-16.

(30) *Hermes* XV p. 396, *Le prov. rom.* trad. De Ruggiero (Roma 1887) p. 634 n. 1 ('insubordinazione di fatto del grosso possessore ').

ad altri sembrarono i ' saltus ' piccoli Stati dentro lo Stato (31). Gli ' auctores ' forse c' illuminano. Frontino descrivendo la condizione del suolo in Italia premette che niun terreno è tributario, dice poi entro quali giurisdizioni è chiuso : ' aut colonicus, aut municipalis, aut alicuius castelli aut conciliabuli, aut saltus priuati ' [35, 13]. Chi spiega ' saltus priuati ' : di un possedimento privato nel senso usuale, non ne cava alcun senso, perchè fondi privati son nelle colonie, nei municipî etc. La classificazione sarebbe assurda riguardo all'ultimo membro : richiede un concetto giurisdizionale. Forse in Italia va bene anche la progressione discendente dal ' conciliabulum ' al ' saltus ', non vera per provincie, come l'Africa. Appena giova avvertire che Frontino ben distingue i ' saltus Caesaris ' dai ' priuati ' e parla proprio di questi : nè vi può esser equivoco, perchè la ' ratio priuata ' fu istituita posteriormente. Così si comprendono le contese giurisdizionali fra municipî e proprietari di ' saltus ' in specie nelle provincie. La ' controuersia ' sorge perchè si disputa se alcuni luoghi (' quae loca res p. adserere conantur ') appartengano al municipio e vi si possano indire i ' numera ', la ' praebitio tironum ' etc. o al ' saltus '. Conferma se ne ha nel fatto che nella maggior parte dei casi (' plerumque ') la contesa è con Cesare che in provincia molto possiede : eppure la immunità dei suoi ' saltus ' non si poteva certo contestare. La minor frequenza di tali controversie in Italia deriva forse dall' immunità del suolo ai tempi di Frontino. Intanto ciò che per noi è oscuro (giacchè crediamo l' Impero un' assorbente unità, quasi macchina po-

(31) Jung, *Hist. Zeitschr.* (Sybel) XLII p. 54.

litica alla moderna) appare chiaro a Frontino: quelle contese sorgono ' *non solo* coi privati, ma *anche* spesso con Cesare '. Noi rovesciamo invece i termini; timidamente vien fuori l'idea che i ' saltus ' fossero anche possessi privati, fuor della giurisdizione municipale, che somigliavano a municipî e dove si teneva il mercato. Della loro origine niente di sicuro ci è noto (32), nè tutti i ' saltus ' (es. quelli della tavola velleiate) si possono asserire di questo tipo. Ulpiano narra ' senatus censuit ne fugitiui admittantur in saltus neque protegantur a uillicis uel procuratoribus possessorum '. Questo fr. tolto dal ' lib. primo ad edictum ' (33) ove egli trattava della giurisdizione municipale fa supporre nell' Editto un ricordo dei ' saltus ' affinchè, esenti da essa, non divenissero il punto franco dei malfattori come furono posteriormente.

Le contese giurisdizionali dovevano nascere perchè non sempre ben definito era il ' modus ' dei ' saltus '. In generale non paiono descritti in una mappa (p. 156), ma non si può escludere che qualche volta vi fosse o se ne avesse un surrogato (p. 134). Concordo con lo Schulten (34) che il Weber abbia a torto ritenuto che la ' forma ' del ' saltus Burunita-

---

(32) Tentativi di spiegarla in Weber, o. c. p. 252 sg. Il Meitzen, *Siedel.* I p. 362 pone l' alternativa che il ' saltus ' spetti all' imp. o a un ' possessor ' che lo ha preso in affitto dall' imp. o dallo Stato e cui spetta perciò un'infima giurisdizione e la polizia. Più innanzi di tutti si spinge lo Schulten con molta dottrina e necessaria prudenza.

(33) L. 1 § 1 D. *de fugit.* 11, 4 (Lenel, *Paling.* Ulp. n. 170 sg.) Lo scol. bizantino (Bas. 60, 7, 1 sch. *ὁ τὸν φ.*) non capisce la parola ' saltus '. Non direi con lo Esmein *(Journ. des sav.* 1886 p. 512 sg.) che l' Editto contenesse uno schema legale dei rapporti fra i possessori di ' saltus ' e i ' uillici '.

(34) O. c. p. 43, *Hermes* XXIX p. 221 n. 1.

nus ' fosse la mappa o i documenti che lo risguardavano. Ma Frontino attesta chiaramente che per certi ' saltus ' di Cesare avevansi mappe e ' uetera instrumenta ' [46, 10 seg.]; quindi l' intervento dell' ' ars mensoria ' nella risoluzione delle controversie (cf. c. IX). Diversa è la ricerca intorno alla ' condicio ', dirò così, del suolo entro il ' saltus '. La recentissima iscrizione di Aïn - Uassel (35) mostra che vi erano centurie di ' ager rudis ' o incolto da dieci anni, che si potevano liberamente occupare coltivandole ed acquistandovi lo ' ius fruendi, possidenti heredique suo relinquendi '. Forse quelle centurie eran residuo di antiche limitazioni del suolo africano incorporate nei ' saltus '; ma gli stessi ' mensores ' addetti al ' procurator tractus ' in Africa possono aver diviso il suolo a centurie per regolarne l'affitto [cf. 116, 21].

Che cosa ci narra Frontino delle relazioni tra il proprietario dei ' saltus ' e i coltivatori? Sembra che ci presenti un latifondo con piccoli affittuarî abitanti attorno alla ' uilla '. Il ' procurator ' è qui un congegno necessario: essendo ricordato nel fr. di Ulpiano, si può ritenere eguale il sistema di coltivazione in tutti i ' saltus '. Certamente Frontino chiamando ' populus plebeius ' i coltivatori adopera il linguaggio delle iscrizioni africane (' populus ', ' plebs ') e si conferma perfetto conoscitore della materia; lo ' habent ' farebbe anche pensare a una specie di dominio sui coltivatori, se non mi paresse piuttosto indizio di giurisdizione. Il meglio si è dichiarare che il passo di Frontino descrive

---

(35) Scialoja *Bull. dell' Ist. di d. r.* V (1892) p. 31 sg. Commento dello Schulten in *Hermes* XXIX p. 206 sg.

un preambolo del colonato (36), non il colonato stesso, giacchè anche quasi un secolo dopo, nell'età di Commodo, i coltivatori dei ' saltus ' sembran tuttora libere persone.

VIII.

La ' controuersia de loco ' e i consigli di Frontino sul giudizio possessorio e petitorio.

1. La parola ' possessio ' ha vari significati negli ' auctores '. — 2. La ' contr. de loco ' e quella ' de possessione ', — 3. Esattezza dei consigli di Frontino e loro valore pel concetto del possesso.

1. La parola ' possessio ', oltre indicare negli agrimensori il diritto dei privati sul suolo provinciale ed in genere la proprietà (p. 182, 270), è adoperata pel possesso in senso giuridico [16, 3. 20, 10. 44, 4. 49, 14. 132, 11 etc.]. Ai nostri ' auctores ' la dottrina del possesso è una delle meglio note e ciò non deve far meraviglia per molti punti quasi istintivi nel popolo; il giurista, affinandoli, li rende involontariamente più difficili. Ma essi conoscono anche i segreti suoi e sanno verità fondamentale della giurisprudenza classica la recisa distinzione fra giudizio petitorio e possessorio; conoscono i modi di acquisto della proprietà e delle servitù fondati sul possesso (p. 54 [cf. 130, 2]), i pericoli della procedura interdittale (n. 3), la duplicità dell' ' int. ret. poss. ' [129, 14 cf. con 44, 4 ?] il valore del possesso ' in pari causa ' [132, 10].

---

(36) Cf. Lecrivain, *De agris publ. imp.* p. 63 sg., Segrè, *Arch. giur.* XLVI p. 297-298.

2. Per la non corrispondenza delle , controuersiae ' alle ' actiones ' (p. 213) si ha qui il fatto, non sempre avvertito, che la ' contentio de possessione ' o ' contr. possessionis ' dei giuristi (1) è uno dei casi della ' controu. de loco ' degli agrimensori. In che senso questi parlano poi di un'altra controversia che dicono ' de possessione ' [16, 3. 49, 14]? Frontino avverte che in questa ' ad interdictum litigatur ' e una glossa spiega ' hoc est iure ordinario '; ma non è men vero che l'interdetto è anche una figura giuridica della ' contr. de loco ' [44, 4]. Il commentatore di Frontino applica qui, come sappiamo, il diritto teodosiano [16, 18]. Agennio invece da buon retore converte la ' contr. de possessione ' in un complesso tipo che abbraccia quelle sul confine, sui ' termini ', sul ' locus ', sul ' modus ', ' de proprietate ' ossia, come sembra, tutte quelle in cui v'è bisogno di determinare una porzione di suolo di litigioso possesso [80, 20]. Eppure questi raggruppamenti sono stati presi spesso per moneta buona. Piuttosto il ' locus ' comprende tutte le controversie che eccedono lo spazio di cinque o sei piedi, cioè il ' finis ' [9, 2], cui si riferisce lo ' iudicium fin. regundorum ' in ogni classe di terreni (c. XI 4, 10). La ' controu. de loco ', come figura a sè della grande classe omonima, e quella ' de possessione ' offrono due diversi casi e modi d'intervento dell'agrimensore (p. 214) nelle liti (' diversas condiciones '). Il commentatore di Frontino è sulla buona via quando insegna che posto spetti al ' mensor ' nella ' controu. de possessione ' [16, 22]. Ma non mescoliamo il diritto teodosiano con quello vigente al tempo dei migliori ' auctores '.

(1) § 4 I. *de interd.* 4, 15; l. 35 D. *de A. P.* 41, 2.

La ' controu. de possessione ' rappresentava una lite sul possesso di un fondo [' de totius fundi statum ' 16, 18] ben determinato (' usque ad terminum ') come era nella maggior parte dei casi (2) e appare anche dalla fig. 37 dell' arceriano; soltanto per eccezione v'era bisogno del ' mensor ' [' *plurimum* interdicti formula litigatur ' 49, 14]. Nella ' contr. de loco ' è necessario invece che, promossa la causa in possessorio o in petitorio, sia determinato e definito il pezzo di suolo litigioso. Il ' mensor ' coi suoi criterî ne fissa la figura [44, 9. 129, 15] poichè l'attore non ne indica il ' modus ' [13, 2] e ciò combina perfettamente col linguaggio dei giureconsulti; soltanto così si ha il ' locus certus ' a cui è applicabile l' interdetto (3). Il Weber (4) ascrive all' agrimensore un uffizio secondario nella ' controu. de loco ' (per l' opinione che ha della ' contr. de modo ') e si fonda principalmente sulla frase d' Igino [130, 1] ' rem magis esse iuris quam nostri operis '. La quale nondimeno (cf. p. 212) si riferisce a decidere dell' usucapione biennale dei ' loca ' non alla missione del ' mensor ' di determinare tecnicamente il ' locus ' con criterî di cui già sopra trattò.

La ' controu. de loco ' in antitesi a quella ' de fine ' risguarda per certo un appezzamento di terreno contiguo al fondo, sia di qualsivoglia estensione [13, 1], magari un altro fondo pel possessore

---

(2) Cf. l. 3 § 1 D. *de A. P.* 41, 2. ' Fundus suos habet fines, locus uero latere potest *quatenus determinetur et definiatur* ': l. 60 § 1 D. *de V. S.* 50, 16.

(3) Cf. no. 2 e l. 26 D. *de A. P.* 41, 2. Dipende soltanto dall' ' animus ' del proprietario che si consideri ' fundus ': l. 60 § 2 D. *de V. S.* 50, 16.

(4) O. c. p. 76.

(n. 3). Ma potrà avere per oggetto un 'locùs' non contiguo? Che in lato senso sia 'controu. de loco' non può esser dubbio. D'altra parte 'locus' anche per gli agrimensori come pei giuristi ha talora un significato generico [20, 8. 45, 17, 21, 25. 47, 22]. Le terre discontinue (p. 291) possono esser trattate come fondi a sè e quindi cadere nella 'controu. de possessione' [arg. Hyg. 130, 10], ma anche nella 'controu. de modo' [45, 22]. Il Rudorff (5) interpreta che la 'controu. de possessione' risguardi un fondo confinante o uno non confinante; nel primo caso seguirebbe al possessorio la 'controu. de loco', nel secondo quella 'de proprietate'. Ma dagli agrimensori non appare che la 'contr. de possessione' sia un preambolo di quella 'de loco'. Il Rudorff scambiò qui pure l'interdetto possessorio con lo schema della 'contr. de possessione'. Il 'locus' degli agrimensori può esser anche tutto un fondo con completa cultura. E se è non contiguo perchè si dovrà necessariamente pensare ad una questione di proprietà? Anche la 'controu. de proprietate' non coincide con l'omonima dei giuristi (c. X). Il 'locus' non contiguo ha più facilmente una figura distinta e meno reclama l'intervento del 'mensor', ma non è escluso che vi sia [283, 1 quale 'contr.'?].

3. Frontino (cf. p. 74) tratta anche degli aspetti che la 'contr. de loco' può assumere giuridicamente. E consiglia: 'De loco si possessio petenti firma est, etiam interdicere licet, dum cetera ex interdicto diligenter peragantur: magna enim alea est litem ad interdictum deducere, cuius est executio perplexissima. si uero possessio minus firma est, mutata formula iure Quiritium peti debet pro-

(5) *G. I.* p. 148.

prietas loci; iudicari praeterea si locus de quo agitur' etc. [44, 4]. Dopo i criterî di determinazione del 'locus' indica i luoghi per cui non è consigliabile la procedura interdittale, come i luoghi silvestri, la selva cedua a cui poco si va dopo il quinto anno, la 'sylua pascua', i luoghi pressochè deserti. La consiglia pei luoghi coltivati, campi, vigne, prati 'aut aliud aliquod genus culturae'. È probabile che l'uso delle scuole di retorica di disputare 'an recte interdictum sit (6) abbia spinto Frontino a dar quei consigli; ma egli ragiona da giurista pratico. Il Rudorff (7), mi sembra gli faccia torto quando, pur decantandone la cultura giuridica, crede che abbia errato nel parlare qui di 'rei uindicatio'. La 'contr. de loco', da ascrivere alle liti sul confine in lato senso (come dovrebbe mostrare Igino [129, 14, 15]), non sarebbe che un 'iudicium mixtum', una 'duplex finium regund. actio'. Io non nego che genericamente la 'uindicatio finium' comprenda anche la 'contr. de loco', poichè i 'loca' sono spesso arrotondamenti di confini e si può dire 'ampliores fines possessi sunt' (8). Ma (qualunque sieno stati i raggruppamenti scolastici più recenti) niuno potrà negare che Frontino in un passo (lodato pure dal Rudorff) dice errata la scelta dell''actio finium reg.', almeno com'era a tempo suo, per passare poi tosto a indicare altri mezzi giuridici possibili: interdetti e rivendicazione. Ma perchè a questa sola restringe la 'controu. de loco' il Karlowa combattendo il Rudorff (9)? A me sembra che le dispute

(6) Quinct., *Inst. or.* III, 6.

(7) *Zchr. f. gesch. Rchtsw.* X p. 376, *G. I.* p. 444 n. 540.

(8) L. 2 § 6 D. *pro em.* 41, 4.

(9) Cf. sopra p. 218 n. 39. Egli cita qui Igino [129, 12-15]. Ma questo passo invocato pure dal Rudorff è di un tecnico.

sieno fuorviate dal miraggio che le ' controuersiae ' rispondano ad altrettante precise ' actiones '. Frontino, mostrata inefficace la nomina degli agrimensori ad ' arbitri ' o ' iudices finium regundor. ', vuol dire quai sia l' uffizio del ' mensor ' se il ' locus ' è oggetto di giudizio possessorio o petitorio. Lo ' iudicari ' con quel che segue si riferisce, secondo me, ai due casi. Un' erudizione fuor del bisogno sembrano semplicemente i consigli sui luoghi per cui è facile la procedura interdittale. Pare al Kappeyne van de Coppello che Frontino poco apprezzi il processo possessorio anche nei fondi italici (cf. p. 187 n. 141) consigliando di non impegnarvisi con troppa facilità all' opposto di Gaio che raccomanda: ' is qui destinauit rem petere animaduertere debet, an aliquo interdicto possit nancisci, possessionem, quia longe commodius est ipsum possidere et aduersarium ad onera petitoris compellere quam alio possidente petere ' (10). Ambedue nondimeno avrebbero ragione: giuridicamente era più vantaggioso esser possessore che attore, ma in pratica si sarebbe spesso preferita la ' petitio ' perchè in caso di dubbio la prova era sì difficile nell' un processo come nell' altro. Non vedo quest' antitesi. Si deve credere che Gaio, da giurista, consigli l' interdetto quando ricorrano tutte le circostanze cui allude Frontino: ' an aliquo interdicto possit nancisci possessionem ' (= ' interdicere licet '). Ma se è vero, come segue il Kappeyne, che sotto l' ordinato reg-

---

Le parole ' sed tantum hunc locum hinc (?) dico esse et alter ex contrario similiter ' non si potranno certo intendere per una ' uindic. ' e ' contra uindic. '! Forse hanno un significato del tutto profano al diritto, tanto più che l' ' auctor ' per sciogliere la questione invoca la ' similitudo culturae '.

(10) L. 24 D. *De rei uind.* 6, 1.

gimento imperiale raramente dovette verificarsi incertezza riguardo al requisito di fatto del possesso i consigli di Frontino sarebbero antiquati. Resta a sapere se l'incertezza derivi da sociali condizioni o dalla natura stessa del possesso. Frontino usa qui, come sempre, frasi tecniche; è appunto notevole il confronto della sua frase 'cetera ex interdicto' con la eguale di Gaio (11). Purtroppo la frase copre atti della procedura interdittale tuttora discussi, nè Frontino ce li svela perchè notissimi ai suoi tempi e fuori del suo compito. Ma dal buon linguaggio (cf. p. 53) si potrà almeno argomentare che dica buone cose. Ci colpiscono le appellazioni (forse volgari?) di 'firma' e 'minus firma' [44, 4, 15] date alla 'possessio' non meno che le frasi: 'si (sylua) pascua sit et dumi ac loca pene solitudine derelicta multo minorem possessionis habent fidem'[44, 21] 'de quibus autem locis ad interdictum iri potest, sunt fere culta, quae possessionem brebioris temporis testimonio adipiscuntur' [44, 24]. Pare che più che all' 'animus' e al 'corpus' la 'fides possessionis' si riferisca al fatto stesso del possesso. Deriva questa 'fides' (= 'corpus') da un fatto unico ed eguale per tutti i casi o mutevole secondo l'indole dei fondi? Frontino ci mostra che in pratica per asserire se un fondo fosse o no nel sicuro possesso di alcuno si considerava anzitutto la specie di esso e il rapporto di visibile padronanza fra la persona e la cosa. Ora in altro modo si trae profitto da una selva cedua, in altro da una vigna. Il 'corpus' sarebbe quindi, dirò con un ottimo interprete dello Jhering (12), non un fatto

(11) Cf. Exner, *Zchr. der Sav. Stift.* VIII R. A. p. 168.

(12) Saleilles, *Elém. constitut. de la poss.* (Dijon 1894) p. 26.

unico e semplice, ma dipendente dalla natura della cosa e da criterî economici, una facoltà di agire corrispondente alle abitudini dei proprietari, agli usi della vita reale e alle pratiche di un' età. Ma non si deve esagerare la corrispondenza tra la proprietà e il possesso, come lato visibile di essa. Questo stato di fatto è tanto più sicuro e indiscutibile e tanto maggiore è la sua consistenza giuridica, quanto più è rappresentato da atti visibili e frequenti. Il proprietario, senza danno del suo diritto e della prova, trarrà profitto a lunghi intervalli da boschi, luoghi deserti etc.; il possessore difficilmente potrà in simili casi mostrarsi tale, anche se abbia seguito le pratiche dei proprietari e gli usi del paese. Ecco un ottimo e pratico insegnamento di Frontino.

La spiegazione dei concetti di 'locus' e 'fundus' nei commentari all' Editto doveva necessariamente esser fatta in generale per dichiarare le parole dell' Editto stesso (13). Ma la casistica delle speciali culture forse non mancava. Pare che vi si riferisca il noto caso dei 'saltus hiberni et aestiui', ma poi da Ulpiano sappiamo che Proculo lo indicava come esempio 'nam ex omnibus praediis, ex quibus non hac mente recedemus, ut omisisse possessionem vellemus, idem est' (14). Ma si vede che il principio di Proculo si riduce così ad un puro teorema, come forse altri che nella dottrina del possesso noi prendiamo per massime pratiche. Frontino non contradice; ma che resta di quel principio in pratica? Gaio nel settimo libro sull' editto provinciale definiva la 'silua caedua', la 'terra noualis',

(13) Cf. Lenel, *Edict.* p. 378.

(14) L. 1 § 25 D. *de ui* 43, 16. Cf. l. 3 § 11, l. 44 § 2 D. *de A. P.* 41, 2.

la ' silua pascua ', Ulpiano, nel decimo ottavo sull'editto, il prato (15). Questioni sulla ' silua caedua ' potevano sorgere indipendenti dalla prova del possesso, ma qual' è il nesso originario di quelle definizioni nel commento gaiano ed ulpianeo ? Il Lenel (16) riferisce il passo di Gaio alle servitù, quello di Ulpiano ' verosimilmente ' all' ' actio de pastu pecoris '. Io mi limito ad osservare che il fr. di Gaio ci deriva appunto da quel libro in cui dà il consiglio che sopra riferii e dove aveva trattato a lungo del possesso a proposito della ' rei uindicatio ' e della ' publiciana '. D' altra parte la questione se e come taluno perda per non uso il diritto di passaggio alla selva cedua sembra discussa nei ' libri Sabiniani ' (17), sebbene io stesso riconosca che i commentari all' editto a poco a poco assorbirono tutto.

I consigli di Frontino sul giudizio possessorio appaiono qui in modo generale, nè vi trovi esplicito dubbio intorno al suolo delle provincie (p. 186). Nondimeno non nascondo che oppone all' interdetto una ' petitio ex iure Quiritium ' e reca esempi di alberi di confine in Italia: argomenti non certo decisivi per la ricordata questione.

---

(15) L. 30, l. 31 D. *de V. S.* 50, 16.

(16) *Edict.* § 73, 74, *Palingen.* Gai., n. 174, Ulp., n. 611 Cf. su Gai., n. 150-159.

(17) L. 14 pr. C. *de seru.* 3, 34.

IX.

La ' controuersia de modo ' e un fr. di Modestino

1. Limiti di questo capitolo — 2. La ' controu. de modo ' — 3. Un fr. di Modestino (l. 7 D. *fin. reg.* 10, 1) confrontato con gli agrimensori — 4. Verifica del ' modus ' nelle ' terrae laeticae '.

1. Qual' è il genuino significato della ' contr. de modo ' negli ' auctores ' e il suo rapporto con un fr. di Modestino? Il mio scopo non è mutato per la preistoria, diciam così, di quella ' controu. ' che il Weber (1) ha voluto costruire. La ' contr. de modo ', ormai negli agrimensori avvicinata a quella ' de loco ', avrebbe in origine avuto per oggetto un astratto numero di iugeri in qualche centuria, che taluno asserisce spettargli principalmente in base ad una ' mancipatio ', e dei quali domanda il possesso mediante una revisione di tutta l' ' adsignatio ' e quindi una nuova divisione. Ciò sarebbe confermato da Modestino e dagli stessi ' auctores '. La ' contr. de modo ' sarebbe quindi stata possibile soltanto nel suolo assegnato; ma, ammessa l' usucapione di taluni luoghi, quella figura originaria di ' controu. ' si sarebbe modificata. I mutamenti di possesso e lo smembramento dei fondi avrebbero pure contribuito a renderla rara nelle recenti assegnazioni, così che ' nei tempi storici ' non avrebbe condotto ad una reale divisione ' ex nouo ', ma ad una condanna in danaro, ad un ' aestimatum petere ex forma ' ossia ad una liqui-

(1) O. c. p. 70 sg. Una dotta critica è del Krüger, *Krit. Vijschr. f. Ges. u. Rchtsw.* XXXIV p. 484-87.

dazione delle differenze press' a poco come nel mercato odierno dei titoli di borsa. A me basta osservare che Frontino non ammette possibilità di ' controu. de modo ' se non quando il fondo sia ben precisato (n. 3); e che la ' contr. de modo ' non sorse qual complemento di una vendita o mancipazione di un numero astratto di iugeri di suolo, ma qual modello scolastico per insegnare al ' mensor ' come si dovesse condurre quando nascessero liti intorno ad appezzamenti di suolo di cui indicavasi una misura, al contrario di ciò che accade nei casi di ' controu. de loco ' [cf. 129, 12 con 131, 12]. Infine si avverta che l' asserita figura recente della liquidazione dello ' aestimatum ' si basa sopra un difettoso passo dell'arceriano : ' si et memoria sit recens, et iam modus secundum centuriam conueniat et loci natura indicetur et cultura, nihil inpediet secundum formas *nec est initum deterre* ' [45, 16]. Il Lachmann corresse : ' secundum formas aestimatum petere '. Forse il Krüger (cf. n. 1) esagerò nella sfiducia verso i passi degli ' auctores ' sulla ' controu. de modo ' quasi che non se ne possa cavare alcun costrutto. Certo si è che offrono gravi difficoltà; lo stesso Rudorff costruì qui un edificio non solido (2).

2. Secondo il suo preconcetto la ' controu. de modo ' sarebbe rappresentata dal tit. del Digesto ' si mensor falsum modum dixerit '. Ma il caso del ' mensor ' tenuto per il ' falsus modus ' non è ricordato dagli ' auctores ' se non implicitamente nei generali ammonimenti sui doveri di lui (p. 228-229), nè la ' contr. de modo ' figura mai contro un ' mensor '. I casi poi in cui il Rudorff la dice possibile

(2) *G. I.* p. 431 e 445.

sarebbero tre: 1. se in una legge colonica o 2. in una clausola contrattuale è determinato un ' modus agri ' spettante a un singolo o a una persona giuridica, 3. se in una ' professio ' risguardante fondi soggetti a tributo sia stata indicata una misura inesatta. A me sembra che Frontino non indichi che i due primi casi [45, 7. 46, 4]. Nel primo il lotto di cui si vuole la misura può essere ad es. per 3[4 in una centuria, per 1[4 in una prossima [14, 1] (3). Il primo Igino tratta nella ' contr. de modo ' dell' alterata figura dei lotti e delle misure derivanti anche da clausole contrattuali più o meno veridiche [131, 10 - 132, 22]. Qui le contese per la determinazione del ' modus ' possono nascere tanto da contratti di vendita come di affitto (cf. p. 215) e siccome si risolvono spesso secondo le clausole [' ad cautiones respiciendum erit ' 132, 15] si ha la conferma che siam fuori di suolo diviso e regolato dalla mappa. Per lo meno non giovano le linee ufficiali per il ' modus '. Anche Frontino dice possibile la ' controu. ' ' et in ceteris agris ' (oltre l' ' adsignatus ') ' quotiens promissioni modus non quadrat ' [14, 6]. I passi su cui il Rudorff basa il suo terzo caso sono di Frontino [45, 20-48, 5] e del secondo Igino [205, 16-206, 1]. Quegli tratterebbe del caso che il privato si lagni di una soverchia stima del fondo tributario, questi del caso che la lagnanza sia dello Stato pel caso inverso. Ma così si suppone un generale ordinamento catastale tutt' altro che dimostrato (p. 190). Frontino non tratta certo in tutto il passo di suolo provinciale, ma prima ricorda controversie intorno al ' modus ' per le quali è affatto indifferente la qua-

(3) Cf. Mommsen, *Hermes* XXVII p. 116.

lità giuridica del suolo [46, 6] e che molto probabilmente si riferiscono a confini tra la giurisdizione municipale, coloniale e dei ' saltus ' (p. 296). Il ragionamento accenna a differenze tra il ' modus ' e lo stato dei possedimenti in provincia e incidentalmente alla difficoltà tecnica di ripristinarlo in specie in Africa. L'esempio di mille iugeri di suolo controverso ' ad lucum Feroniae Augustinorum ' è il vero oggetto del discorso. Unico motivo per non asserire (4) che il luogo sia in Italia è l'accenno agli ' Augustini ' (altrove in Lusitania [22, 7]). Igino tratta veramente dei criterî per verificare la falsità delle ' professiones ' in provincia, ma dice piuttosto come si dovrebbero fare divisioni nuove. Non vi è ombra di ' controuersiae ' come le pensa il Rudorff: l'agrimensore procede ' ex officio ' a verifiche sue tecniche quando gli vengano ordinate, come in altri casi (n. 4).

3. Modestino, probabilmente sotto la rubrica ' de municipiis et coloniis (5), scriveva : ' De modo agrorum arbitri dantur et is, qui maiorem locum in territorio habere dicitur, ceteris, qui minorem locum possident, integrum locum adsignare compellitur : idque ita rescriptum est '.

---

(4) Il Goes., *Notae* p. 152 riferì il passo alla ' colonia lucoferonia ' [cf. 256, 19] in Italia. Lo stesso Lachm. nell'apparato a Front. [46, 17] accenna alla colonia ' Iulia felix Luco Feronensis ' (Orelli n. 4099). Anche al De Vit, *Onom.* s. u. Feronia, sembra che Frontino parli del ' lucus Feroniae ' in Etruria, ma gli fa sorgere un dubbio il ricordo degli ' Augustini '. Senza poter decidere osservo che prima l' ' auctor ' porta l' esempio del ' Lucus Feroniae ' poi, dopo un passo lacunoso, dice : ' geminus in prouinc. modus ab alio possidetur '. I luoghi noti con quel nome sono in Italia.

(5) L. 7 D. *fin. reg.* 10, 1. Lenel, *Palingen.* Modest., n. 143.

Qui, secondo il Weber, sarebbe descritto il risultato pratico della ' controu. de modo '; il Krüger (n. 1) anzi giustamente gli osserva che dunque non approda ad una liquidazione in danaro. Aggiungerò che Modestino dovrebbe appunto parlare di recenti assegnazioni. Quel fr. è anche nel ' Corpus gromaticum ' [278, 13] dalla seconda collezione in poi (cf. p. 17 e 62). Se essa deve essere un tutto armonico e il fr. si vuol riferire alla ' controu. de modo ' è necessario combinarlo con gli ' auctores '. Ma anche non badando al disegno dei compilatori, in cui poco è da confidare, da questa combinazione necessaria per noi, discende che se Modestino allude ad una colonia [= ' territorium ' 19, 5?] non può riferirsi che ad un caso, non all' unico della ' contr. de modo '. Staccato dal suo nesso sembra regola generale ; ma i rescritti imperiali non possono avere sovvertito principî di diritto. Diversamente ragionando si potrebbe dire che Siculo insegna l'inverso [' modus minor in possessione maiorem sequitur ' 161, 24] mentre si tratta invece di due ' domini ' che litigano per un fondo di cui l' uno possedette la parte maggiore, l' altro la minore. Il discorso di Frontino sulla ' contr. de modo ' è appunto tal sottile tessuto di ammonimenti tecnici e giuridici, che non riesco a dirne chiaramente la trama. L' agrimensore può procedere sempre alle sue operazioni tecniche e ristabilire completamente l' ' ordo ueteris adsignationis ' : l' ' ars ' lo guida mediante una triplice ' adtestatio ' [46, 11]. Primo criterio è la mappa, secondo la misura del terreno, terzo la ' species ' [configuraz. di questo 31, 19 ?]; inoltre nelle liti tra ' res publicae ' o fra esse e ' Caesar ' si hanno spesso 'uetera instrumenta ' con una ' adaeratio ' [mappa 32, 5 ?] Pare che in queste contese, probabilmente giurisdizionali e non impedite

da usucapioni, le facoltà del ' mensor ' non sieno arrestate da alcun divieto e si giunga ad una completa ' restitutio formarum ' [47, 21]. Ma nelle contese ' inter priuatos ' di cui trattò prima (purtroppo tra i due casi resta una lacuna) si fanno due ipotesi. Se il fondo di cui è litigioso il ' modus ' fu alienato da tempo immemorabile, la ' formula iuris ' interviene e arresta le operazioni dei ' mensores, ne tales controuersias concipiant, neque quietem tam longae possessionis inrepere sinit ' [45, 12]. Se invece l' alienazione è recente e il ' modus ' corrisponde per la ' centuria ', per la natura e per il genere di coltivazione del fondo [45, 16] si giunge ad un' utile risultato, che s' intuisce malgrado la lacuna (n. 1). Qui si mescolano osservazioni giuridiche difficili. Il ' petitum ' è esattamente e autorevolmente indicato dalla ' lex ' colonica e già prima che si proceda a misurazione il ' modus ex forma pronuntiatus ' (6) corrisponde al luogo controverso: criterio necessario per far uso della mappa [cf. 132, 4]. Vien poi un passo di colore oscuro dove si parla di ' modus aliqua lege uenditionis exceptus, neque adhuc in mensuram redactus '. Se dobbiamo spiegare Frontino col primo Igino pare che sia un fondo venduto con la clausola ' iugera tot ' [132, 11] che tanto può corrispondere al vero quanto no [' magis opinione quam mensura ']. Frontino insegna aver questa indicazione valore giuridico, anche se l' agrimensore non ne abbia finita la ' demonstratio ' sul terreno ' ante quam de sententia (= opinione) locus sit designatus ' [45, 24]. Sono queste le parole più dubbiose, ma confermano nondimeno la

---

(6) Cf. Scaeu., modus pronunciatus ' l. 69 § 6 D. *de euict.* 21, 2.

necessaria relazione fra il ' modus ' e un concreto ' locus '. Frontino spiegava forse ai ' mensores ' il valore delle misure contrattuali nella ' controu. de modo '. Igino sembra anche riconoscere la validità di una misura fissata ' opinione ' se tale è l'uso del paese [132, 19]. Tanto Frontino quanto Igino invocano la dottrina del possesso. Nel primo il ' tempus ' la ' longa possessio ' fanno pensare alla ' longi temporis praescriptio ' (7): la ' usucapio ' è indicata altrove esplicitamente [50,17], nè abbiamo motivi per credere che la frase ' si iam excessit memoria abalienationis ' alluda ad un caso di ' uetustas ' (p. 279 sg.). Nei commentari all' editto non figura la ' l. t. praescr. ' e si asserisce nel suo generale uso postedittale e nata nell' editto provinciale (8). O Frontino errò o pare mostrarla di uso generale giacchè non distingue il suolo delle provincie dall'italico, come si deve supporre anche qui (p. 182, 280); forse a questo accenna la ' petitio ' [45, 19]. Igino allude in altro aspetto al possesso. Qualora dei due litiganti intorno alla misura dei rispettivi fondi l' uno o l' altro non riesca a provare che secondo la clausola gli spetta il terreno litigioso, si dà la preferenza al possessore [132, 10] secondo i principî generali sul possesso.

Infine a confermare la non corrispondenza delle ' controuersiae ' con figure giuridiche dirò che an-

---

(7) Cf. Paul., *R. S.* V, 5 *a*, 8 ' longum tempus exemplo longae praescriptionis etc. '.

(8) Lenel, *Edict.* p. 103. Il Puchta *Inst.* § 240 n. *a* aveva ragione di asserire che un passo d'Igino [116, 1] risguardante la ' uetustas ' (cf. sopra p. 262) fu frainteso da chi l' usò per asserire la ' l. t. praescr. ' nei fondi italici, ma qui Frontino dice ben altro.

che la ' contr. de modo ' può forse nel senso dei giuristi essere una ' quaestio finalis ' (9) non in quello dei ' mensores ' come altri invece sostenne.

4. Il Gothofredus, dichiarando la l. 9 (Haen. 10) C. Th. *de cens.* 13, 11, confronta i terreni concessi ai veterani del IV secolo (p. 267) con quelli su cui fu permesso di prender stanza a molti barbari sotto il nome di ' laeti '; sarebbero in antitesi ai primi, ' agri certis limitibus adsignati '. E pel Rudorff un procedimento simile alla ' contr. de modo ' sarebbe stato ordinato ' quando si litigava intorno ad una falsa misura delle concesse ' terrae laeticae '. Cita appunto quella l. Ma a migliaia e migliaia di ' laeti ' trapiantati nell' Impero sotto i propri capi e coi propri usi era impossibile assegnar terre secondo le minuziose regole dell'agrimensura classica senza molto tempo e un esercito di ' mensores ' (10). Inoltre le traccie delle limitazioni sarebbero rimaste sino a noi in vastissime zone di suolo. Lo stesso Gothofredus ritiene che l' ' inspector ' della cit. l. mandato a rettificare il ' modus ' nelle ' terrae laeticae ' non sia un ' mensor ', ma un ispettore nel senso nostro. Nondimeno quest' epiteto spetta anche all' agrimensore (p. 72) e non saprei come altri avesse potuto infine indagare ' si aliquanti maiorem quam ratio poscebat terrarum modum sunt consecuti '. Nè dall' uso di norme già della ' controu. de modo ' discende necessariamente che il

---

(9) Il fr. di Modestino fu posto nel tit. ' finium regund. '. E nella l. 11 Papiniano parla di ' finales quaestiones ' ben diverse dalla lite sui ' quinque pedes ' (= ' iud. fin. regund. ').

(10) Cf. Meitzen, *Siedelung* I p. 330 e 368 e il bel cap. del Seebom, *Engl. vill. comm.* p. 280-89. Anche negli *Antiqua summ. Cod. Theod.* (ed. Manenti, *Studi sen.* V p. 267) quella l. 9 è riferita a ' peregrini *occupantes* romanam prouinciam '.

suolo sia limitato. Escludere che in qualche punto fosse tale non si può, come neppure pei 'limitanei'. Ma la differenza notevole pare questa che dove si trattava di proprietà o quasi proprietà i poteri del 'mensor' eran ristretti da eccezioni basate sul possesso, mentre su terre di 'laeti' o 'limitanei' non appaiono possibili almeno in teoria (11). Il passo di Modestino s'intendeva qui come diritto press'a poco vigente?

X.

Le pertinenze immobili dei fondi rustici e i 'compascua'.

1. Dubbî dei romanisti intorno alle pertinenze immobili. — 2. Gli insegnamenti degli agrimensori. — 3. I 'compascua' son di vario genere. — 4. Si accetta un'opinione dello Schupfer intorno ai 'communia'. — 5. Un fr. di Scevola (l. 20 § 1 D. *si seru. uind.* 8, 5).

1. Non pochi romanisti insegnano, più o meno esplicitamente che il carattere di pertinenza è limitato alle cose mobili. Ma i più lo estendono ora anche alle immobili. Si citano ad es. pascoli spettanti ai fondi, quasi come fossero un rapporto giuridico poco frequente. Già non è del tutto piano, nè ben formolato il concetto di pertinenza e v'è

(11) Così nella cit. l. del C. Th. come nella Nou. Theod. II 24 § 4 dove pei fondi 'limitanei' non giovano qualsiasi 'temporis praescriptio' o titolo di vendita a favore di estranei. Invece secondo la l. un C. Th. *de rei uind.* 2, 23, per gli 'agri occupat.' dei veterani si oppone a chi reclama il suo un passaggio di proprietà. Della 'praescriptio' si tace, ma non può essere esclusa.

tuttora chi crede che quella immobile sia del diritto romano odierno più che del puro diritto romano (1). Gli agrimensori mostrano usuale la pertinenza immobile, frequentissimi i pascoli accessori ai fondi, senza neppure il requisito della vicinanza (2).

2. Nella ' forma censualis ' (p. 191) figuravano i ' pascua ' e le ' siluae ' [cf. 205, 14] e secondo gli agricoltori romani completavano economicamente il fondo. Il ' mos regionis ' l'interesse dell'agricoltura (3) danno ad una cosa il carattere di pertinenza; gli agrimensori, concordando con le fonti giuridiche ed epigrafiche, confermano che un uso generale faceva ritenere pascoli e selve indispensabili ai fondi. Frontino [48, 9] ed Igino gromatico [201, 13] accennano a pertinenze di tal genere negli ' agri diuisi et assignati ' perchè la spettanza di una selva ad un fondo si basa in molti casi su antiche limitazioni, da considerare anche se venute meno. Ma esse in cambio di creare un ' mos ', rispettano antichi costumi ed istituti [120, 16]. Per bene intendere gli agrimensori si debbono distinguere le pertinenze immobili di determinati fondi dai pascoli pubblici spettanti ai coloni o alla colonia. In sostanza son pertinenze di fondi determinati anche certe ' communiones ' di cui dirò (n. 3, 4). Narra Frontino ' De proprietate controuersia est plerum-

---

(1) Cf. la mia monogr. nell'*Arch. giur.* XXXVII p. 82 e su essa Schneider, *Krit. Vjschr. f. Ges. u. Rchtsw.* XXX p. 51. A favore delle pertinenze immobili v. ora anche Regelsberger, *Pand.* § 102 III H. Nè vi osta Bekker, *Pand.* § 74.

(2) Come lo richiede il Mühlenbruch. *Doctr. Pand.* § 226.

(3) Unisco i due criterî: pel primo v. già Funke, *Doctr. de pertin.* § 14, Kuntze, *Excurse* p. 458, pel secondo Kohler, *Jbch. für die Dogm.* XXVI p. 6 sg.

que ut in Campania cultorum agrorum siluae absunt in montibus ultra quartum aut quintum forte uicinum. propterea proprietas ad quos fundus pertinere debeat disputatur ' [15, 1]. A ciascun piccolo fondo (' particulatim ') della pianura [48, 10], al quale niente era a contatto di silvestre, fu attribuita una porzione di selva in montagna. Quel criterio fu seguito per le ' sortes ' delle assegnazioni augustee secondo la clausola ' qua falx et arater ierit ' [112, 24. 201, 8. 203, 16. 246, 19], di cui gli agrimensori ben compresero lo spirito. Il primo Igino [112, 25] dice che essa indica nella mappa ' generatim ' (= con un sistema, con un disegno) tanto i luoghi colti che gli incolti; l'altro che significa ' utilem agrum adsignare oportere ' [203, 17], non totalmente selva o pascolo. Non sarebbe questo un 'ager utilis ' o fondo completo. Onde chi ricevette in massima parte suolo coltivato ottiene a supplemento della ' sors ' alcunchè di boschivo. Le selve sono contigue ai fondi o ne distano, come nel caso di Frontino, confermato da Igino [203, 20-204, 4]: ' alii sibi iunctas siluas accipiunt, alii in montibus'. Sembrano pertinenze lontane dai fondi anche quelle che ci appaiono nel Piceno [226, 3]. Forse questa lontananza del pascolo o della selva spiega il nascimento della servitù di far pascolare i bovi aratorî e le greggi in luogo altrui vicino (4), anzi che nel proprio più lontano?

A chi obiettasse che gli ' auctores ' non hanno qui tanto il concetto di pertinenza immobile, quanto piuttosto di ' plagae ' o porzioni di bosco in montagna a complemento di ciò che manca a formare

(4) Carattere posto in rilievo: l. 3 pr. l. 4, l. 5 § 1 D. *de S. P. R.* 8, 3.

la ' sors ', facil sarebbe rispondere. L' agrimensore guarda le cose secondo i proprî criterî; la pertinenza è sopratutto un concetto dell' agricoltura stessa, del ' mos regionis ' che il diritto alla sua volta riceve e contempla, in specie per la interpretazione degli atti giuridici, senza poter statuire, fuori che in termini assai generali, il rapporto tra la cosa principale e l'accessoria. Ma anche per gli ' auctores ', le ' siluae ' i ' pascua ' sono aggiunte o accessioni del fondo: ' qui *maiorem* modum acceperit culti, optime accipiet *aliquid* et siluae ad inplendum modum ' [203, 20]. Questa è la base di fatto su cui il diritto, anche fuor delle assegnazioni, costruisce la dottrina, cercando nel caso concreto il rapporto di dipendenza fra una porzione di suolo e l' altra di maggiore estensione o principale importanza per concludere che l' atto risguardante questa, quella comprende, salvo contraria volontà. Quindi un ' saltus ' che di regola è pertinenza di altro fondo, può anche essere oggetto di atto giuridico a sè (5). E le colonie possono avere lontani ' saltus reditus causa ' [49, 11]. Pertinenze immobili di fondi, simili a quelle degli agrimensori, non mancano nel Digesto. Ora sono ' saltus ' e ' pastiones ' spettanti ad un fondo (' si fundus saltus pastionesque habet ') (6). Ora ' pascua ' pervenuti al testatore in un col fondo e sempre rimasti a servigio di questo: pare che l'unità economica si rifletta nell' ' una appellatio ' comprendente fondo e pertinenza; ma non sempre (' fundus Titianus ', ' agellus Sempronianus ') (7). Ora ' siluae et salicta non in fundis

(5) L. 19 § 1 D. *loc. cond.* 19, 2.
(6) L. 32 D. *de usu fr.* 7, 1; l. 8 § 1 D. *de instr.* 33, 7.
(7) L. 20 § 7; l. 27 § 3 D. *de instr. uel ins.* 33, 7. Cf. l.

sed in adiectis agellis '. E si parla di ' fundi cum his omnibus agris, qui ad coniunctionem cuiusque eorum fundorum emptione uel quolibet alio casu optigerint ' (8). Qui, come altrove, l'origine dei fondi accessorî è così indefinita che vi si può supporre in lontananza anche un'assegnazione. E che si disputasse talora se nella vendita del fondo fosse compresa la pertinenza non pure è attestato dai giuristi (n. 5), ma dagli agrimensori [16, 1. 49, 4]. Son controversie intorno alla spettanza di pascoli originariamente assegnati a determinate persone, i cui fondi o per eredità o per vendita pervennero ad altri. Nella ' controu. de proprietate ' sempre si tratta di sapere a quali ' personae priuatae ' o ' publicae ' appartengano certi boschi o certi pascoli. La ' controu. de propr. ' degli agrimensori non è l'omonima dei giuristi (9); anche in quella si insegnano i modi d'intervento dei tecnici nella lite tuttavolta che vi è bisogno d'invocare ' formae ' e ' mensurae ' [48, 18. 49, 1, 5], sia che i fondi favoriti sien presso gli originarî possessori sebbene invasi da ' multi ', sia che per eredità o vendite sieno passati presso altri.

3. Pascoli e boschi pubblici concorrevano con quelle pertinenze a provvedere al bisogno dei fondi; 'compascua' accompagnarono i vetusti ' heredia ' e li troviamo riprodotti nelle leggi agrarie (10) e coloniche. La dottrina dei ' compascua ' fu di grande impor-

---

96 § 4 D. *de leg.* III (32): ' fundum cum siluis quae ei cedere solent '.

(8) L. 27 § 5 D. *de instr. uel ins.* 33, 7; l. 92 pr. D. *de leg.* III (32).

(9) § 4 I. *de int.* 4, 15. A torto le identifica il Rudorff, *G. I.* p. 447. Già Agennio [80, 13] è su questa via.

(10) *Lex agr. de Afr.* l. 14, 25, 26. Cf. *Sc. de Gen.* l.33-35.

tanza nel diritto romano e sì usuale che fornì ' loci communes ' alle scuole di rettorica (cf. no. 16). Benchè omessa nel Digesto e poco trattata, è necessaria per la intelligenza delle fonti e dello stesso diritto medioevale. Igino gromatico osserva: ' si qua conpascua aut siluae fundis concessae fuerunt, *quo iure datae sint* formis inscribemus ' [201, 12] (cf. p. 151). Infatti vi son selve a complemento delle ' sortes ' ed altre, coi pascoli, demanio dello Stato e della colonia. Come sia qui costruito il rapporto giuridico è difficile indagine. Il Mommsen (11), modificando in parte precedenti opinioni sue e del Rudorff e fondandosi principalmente sullo Huschke, ritiene di nessun interesse considerare la condizione giuridica dell' ' ager compascuus ': può esser di coloro stessi che vi hanno lo ' ius pascendi ', della colonia, dei municipî, del ' populus '. Non spingerei però questa indifferenza sino a trascurare i diversi caratteri giuridici dei ' compascua ': gratuità o canone, alienabilità o no etc. I nostri ' auctores ' conoscono e indicano queste diversità anche nelle mappe. Si hanno così tre specie di pascoli pubblici:

a) Pascoli assegnati (cf. p. 159 no. 123) alla colonia come persona, per servire alle pubbliche utilità: riparazione dei templi, riscaldamento dei bagni, forestieri di passaggio [55, 1-7]. Figurano nella mappa con la inscrizione: ' silua et pascua coloniae Augustae Concordiae ' [54, 21]. Secondo un principio generale [18, 1], l'agrimensore si dà premura di dichiarare che la ' res publica ' non li può alienare [54, 22. 197, 20-198, 2]. Niun dubbio che a tali selve e pascoli spetti l'epiteto di pubblici [196, 18. 198, 2]: sono un demanio ed un ' priuilegium colo-

(11) *Berichte der sächs. Ak.* 1850 p. 94, *C. I. L.* I p. 91.

niae' [19, 3. 49, 10]. Se ne ha esempio anche nel c. 82 della 'lex colon. Genet. Iuliae'. Che i privati vi avessero un diritto di pascolo si può argomentare dai 'compascua' della legge agraria e dalla relativa 'scriptura' pel bestiame minuto. A tal demanio appartengono anche i 'saltus reditus causa'.

b) Pascoli e selve assegnati (fuori della limitazione [fig. 187 ad 198, 3]) all''ordo' dei coloni: l'iscrizione è 'siluae et pascua publica Augustinorum' o 'adsignata Iuliensibus' [46, 16. 54, 17. 198, 3]. Sono alienabili [54, 19], ma pur sempre 'loca publica' o beni patrimoniali dei coloni 'uti uniuersitas' [54, 16]. In questi 'compascua publica' il diritto di pascolo è soggetto ad un 'exiguum uectigal' [202, 2-4], differente dal 'reditus' sopra ricordato. Forse ne abbiamo esempi a Fundi [234, 10] Preneste [236, 15], Priverno [236, 20].

c) Pascoli e selve attribuite in comune ai vicini possessori: categoria di men chiara condizione giuridica e molto importante per un'imitazione che se ne trova nel Digesto. Frontino parla di 'pascua certis personis data depascenda tunc cum agri adsignati sunt' [48, 24; cf. 15, 4]. Igino spiega la iscrizione delle mappe 'in modum conpascuae' o 'tantum conpascuae' [116, 25-117, 4] come risguardante pascoli che spettano agli attigui possessori. Igino gromatico conferma che sopravanzando il suolo, fu assegnato ai prossimi possessori 'in commune nomine compascuorum', 'ut in commune haberent' [201, 13]. Siculo pone fra i luoghi eccettuati dalla divisione i 'compascua' degli attigui possessori 'genus quasi subseciu.' [157, 9]. E nel capitolo degli 'agri occupatorii' li ricorda così: 'quorundam etiam uicinorum aliquas siluas quasi publicas, immo proprias quasi uicinorum esse comperimus, nec quemquam in eis cedendi pascendique ius habere nisi uicinos quo-

rum sint' (152, 12). Nondimeno il Rudorff (12) credette quei 'communia' nel pieno condominio dei vicini, e si figurò che l''ius compascendi' seguisse, come una servitù prediale, i fondi venduti o ereditati. Facile quindi il confronto con la l. 20 § 1 D. *si seru. uind.* Io aveva rigettato ogni analogia con le servitù (cf. no. 1) pur sostenendo che i 'compascua' del terzo genere sono pertinenze comuni, di carattere privato, di alcuni fondi.

4. Il prof. Schupfer, mi fece l'onore di combattere ben due volte la mia tesi (13), invitandomi a più maturo esame degli agrimensori, che mi condusse a mutare opinione. Si avverta che questi pascoli comuni a più fondi son detti 'communia', 'communalia', 'communiones', 'pro indiuiso' (14) e anche genericamente 'compascua' [48, 23. 116, 26. 157, 9. 201, 16]. E dalla tavola velleiate dove molti 'fundi' son registrati 'cum communionibus' perchè ciò ne aumenta il valore, e da altri esempi epigrafici (15) si può argomentare la frequenza di un tale istituto di cui appare la continuazione nella storia del nostro diritto. Lo Schupfer non dubita che anche sulle 'communiones' restasse il diritto eminente della colonia sì da constituire un rapporto di carattere pubblico. 'Non avevano il loro fondamento nella volontà di chicchessia, ma nella assegnazione', la quale 'destinando alcune terre al

(12) *G. I.* p. 395.

(13) *Nuova Antol.* S. 3, VII p. 376 e *Mem. Acc. Lincei cl. Sc. mor.* S. 4, II, 1 p. 278 seg.

(14) 'Indiuisa' secondo la lezione accettata dal Mommsen, *C. I. L.* I p. 91. Meno sicuramente in *Hermes* XXVII p. 116.

(15) *Tab. Vel.* 1, 87; 3, 54, 56, 58, 64, 66; 4, 84, 87; 5, 8, 20, 27 (*C. I. L.* XI 1147). Cf. *C. I. L.* IX 1455, 2, 47, X, 1, 407, 5.

popolo e alcune selve in comune non può avere nè ha inteso di attribuirle a privati.... Veramente più che di una proprietà si trattava di un diritto frazionario di essa e specialmente del diritto di usare in un determinato modo di una terra pubblica. Il carattere che campeggia è sempre quello della servitù: nè i Gromatici in fondo la pensano diversamente '. Il linguaggio degli ' auctores ' ci è buona guida, in specie per l'assimilazione di quei 'compascua' ai ' subseciua '. Già l' ' ager compascuus ' secondo la tradizione che discende fino ad Isidoro (16) fu sempre una terra lasciata come pascolo comune ai vicini: Frontino dice a ragione ' pascua data depascenda certis personis '. Che se ne tratti nella ' controu. de proprietate ' non osta dopo quanto sappiamo delle ' controuersiae ' in genere e di questa in specie (n. 2). E vero che Frontino parla di ' pascuorum proprietas pertinens ad fundos ' [15, 4], ma non siamo perciò costretti ad intendere proprietà in senso tecnico, quanto piuttosto spettanza del pascolo a determinati fondi ' sed in commune '. Dunque nessuno si sarebbe potuto dir proprietario: il pascolo era della ' societas '. Ma ai profani doveva sembrare quasi una proprietà [cf. Siculo 152, 13] che si trasmetteva coi fondi, a cui i pascoli erano stati originariamente concessi [49, 4]. Non saprei dire se i Romani concepissero qui veramente il diritto al compascuo come una ' quasi proprietas ' o se già pensassero ad una specie di servitù su cosa pubblica (' cedendi ius ' di Siculo stesso), come ce la mostrano istituti più recenti. Scevola parla di ' ius compascendi ' (n. 5), ma il rapporto era d'origine privata. Questi ' compascua ' non sono ricor-

(16) *Or.* XI, 23. Cf. Cic., *Top.* 3.

dati nella ' contr. de locis publicis ', ma sono nondimeno ' loca relicta ' [48, 21], cioè non assegnati in proprietà [56, 6] nè chiusi da ' limites ' [fig. 18 e 194]; son beneficio, non parte integrante di taluni lotti [201, 17]. Il confronto coi ' subseciua ' e l' appellazione d' ' indiuisa ' (no. 14) escludono la proprietà privata (cf. p. 276). L' iscrizione in ' modum ' o ' tantum compascuae ' (si tratta di ' ager uectigalis! ') mostra che è concesso un puro diritto di pascolo senza disponibilità del fondo. Ciò è confermato dalla frase di Frontino. Non solo l' invasione dei ' multi ' in quei ' pascua ', ma anche la coltivazione ne era abusiva [48, 26]. Infine se la fig. 18 dell'arceriano ci rappresenta, senz' altro epiteto, in mezzo al suolo limitato i ' compascua communia proximorum possessorum ', la fig. 194, pur dell' arceriano, a dichiarazione delle ricordate parole d' Igino grom. con la leggenda ' pascua fondorum publica ' toglie ogni dubbio. Pel Rudorff qui ' publica ' sta per errore invece di ' communia '. Ma qual motivo lo persuade fuorchè un preconcetto? Anche senza esagerare il valore delle figure unite ai codici, l' epiteto non quadra qui a capello con tutte le altre notizie su quei ' compascua '? Aventi diritto a quel pascolo comune erano alcuni possessori di fondi [' certae personae ' 48, 24 in senso gen. cf. 49, 5, 7] in questa loro qualità; il diritto spettava ai fondi come una pertinenza [15, 5, 26. 117, 1. 157, 10. 201, 15] e li seguiva nei loro passaggi. Si consultava l'antica limitazione per ritrovare gli originarî fondi a cui spettava e la proporzione in cui spettava il pascolo; ma naturalmente delle trasmissioni di questi non si poteva decidere che con l' ' ius ordinarium ' [48, 26 - 49, 6].

Motivi della restrizione del diritto sui ' compascua ' a determinati possessori furono l' opportu-

nità della vicinanza o le circostanze stesse in cui avvenne l' ' adsignatio ' delle terre o il disuguale trattamento dei possessori, favoriti in modo diverso. Malgrado il carattere pubblico o quasi pubblico di questi ' compascua ', furono soggetti a quelle invasioni e alterazioni [48, 25] che vedemmo (c. VI). Non scomparvero però del tutto; nella ' Demonstr. artis geom. ' sembran confusi con altri ' pascua ' [398, 9]; chiaro invece mi sembra il tipo dei ' communia ' nella ' lex rom. Burgundionum ' (17).

5. Un fr. di Scevola (18) esamina il seguente caso. Taluni proprietarî di fondi diversi avevano comprato a comune un ' saltus ' per procurarvisi un ' ius compascendi ' e tal condizione di cose era stata rispettata anche dai successori. Intanto alcuni dei titolari dell' ' ius ' vendettero i proprî fondi. Sarà compreso nella vendita proporzionalmente quello ' ius '? Si segue ciò che è stabilito dai contraenti; se la volontà loro non è manifesta, anche il diritto s' intende trasmesso. La trasmissione avviene anche legato uno di quei fondi. Come in molti altri casi si ha qui una libera e volontaria imitazione di un frequente rapporto giuridico di carattere pubblico. Eppure, a udire alcuni, sarebbe sembrato nuovo a Scevola un caso che Frontino un secolo prima avrebbe detto di antica origine [48, 18] e usuale! Nel fr., come altrove mostrai (no. 1), nè la forma, nè la sostanza giustificano in alcuna guisa una parentela con le servitù. Nondimeno lo Jhering (19)

---

(17) XVII § 4 (*M. G. H. Leg.* III p. 607). Cf. *Lex Gund.* XIII, LXVII.

(18) L. 20 § 1 D. *si seru. uind.* 8, 5. Contro l'idea della servitù cf. ora anche Riccobono, *Riv. ital. sc. giur.* XXI p. 404.

(19) *Jbch. f. die Dogm.* X p. 556.

invoca il fr. di Scevola per asserire che la rigorosa teoria delle servitù non bastava alle reali configurazioni della vita romana e ai bisogni nuovi; il condominio apparirebbe ivi ' congiunto ad ogni fondo con un vincolo simile alla servitù '. Siculo parla, è vero, di ' ius ', ma non mi sembra che neppur esso pensi ad una servitù. Nel caso di Scevola tutto scaturisce dalla volontà privata; a questa, anche per le trasmissioni, si deve porre mente come in ogni altro caso di dubbio su pertinenze. Il vincolo tra il compascuo e il fondo non è infatti così necessario come nelle assegnazioni. Quando Scevola parla di ' ius compascendi ', determina con questa frase il modo in cui la ' societas ' dei comunisti aveva deciso di servirsi del fondo. Per ritenere necessaria qualsiasi intromissione del concetto di servitù bisogna prima escludere la possibilità di una 'communio ' su cosa accessoria di più cose principali. Non credo che i ' compascua ' dei vicini possessori potessero essere affittati ad altri, ma se anche supponiamo, sforzando la frase, che il ' saltus communis ' di Scevola fosse pubblico (per es. del genere dei ' compascua ' o dei ' saltus reditus causa ' della colonia) e preso in affitto da proprietarî di fondi diversi, non siamo ancora nelle figure degli ' auctores '. Qui pure il legame tra i fondi e il compascuo dipenderebbe esclusivamente dalla volontà privata, arbitra di tutto il rapporto giuridico e della sua durata.

XI.

Il passo necessario nei fondi rustici

1. Importanza della ricerca — 2. La limitazione e la viabilità — 3. Le disposizioni della legge Mamilia sul confine — 4. Il ' limes ' ed il ' finis ', combinati, forniscono il passo necessario — 5. Spostamento del ' locus ' del passo — 6. L'' iter ', l'' actus ', la ' uia ' derivano dalla vicinanza legale — 7. Carattere giuridico e tutela del ' limes ' e del ' finis ' — 8. Dottrina dei giureconsulti e relativa legislazione — 9. Il bisogno di regole sul passo necessario — 10. Il passo necessario nel suolo arcifinio.

1. Già nel diritto statutario, indi nel comune e nelle stesse decisioni delle nostre Rote troviamo una dottrina del passo necessario (1). Non può non destare meraviglia che manchi presso i Romani, popolo agricolo e minuzioso regolatore della proprietà fondiaria, e che si debba ricorrere faticosamente ad analogie e interpretazioni estensive. Infatti antichi e moderni romanisti credono la nostra dottrina interpretazione estensiva della nota l. 12 D. *de relig.* 11, 7 sull'accesso necessario al sepolcro. Appena qualcheduno si spinse a vedervi l'applicazione di una massima generale. Gli agrimensori consultati per le servitù di via, ma con poca fiducia dal Puchta (p. 36) furono poi trascurati, salvo eccezioni degne di ricordo (2); adesso negli storici della costituzione agraria romana (Weber, Meitzen etc.) è vivo il sentimento del legame tra la limitazione

(1) Cf. i miei studi nell'*Arch. giur.* XXV p. 321, XXVII p. 165, XXXIX p. 433.

(2) Tra cui il Le Gentil, *Revue prat. de dr. franc.* XI p. 119 sg. e il Voigt, *Ueber das röm. Syst. der Wege im alt. Italien* (*Ber. der sächs. Gesell.* 1872 p. 29-90).

e la viabilità. Ma qual'è il rapporto fra il passo necessario e la 'condicio' del suolo? Isolandoci dalle reali condizioni della proprietà fondiaria romana, perdiamo necessariamente di vista taluni fattori della corrispondente viabilità di grande importanza e per la dottrina del passo necessario e per la storia delle servitù di passo (c. XII).

2. Se anche tutta la primitiva proprietà immobiliare romana non si può serrare entro lo schema della limitazione, certamente questa parve a giuristi ed agrimensori la miglior divisione del suolo e la più consona a quella regolare forma quadrata del fondo (p. 254) che è la sola opportuna per l'aratro romano (3). Si può quindi ritenere che i più antichi istituti giuridici della vicinanza si siano svolti in relazione ad essa; considerato tipo egregio di proprietà fondiaria l''ager limitatus', si capisce l'assenza di norme sul passo necessario simili alle nostre. Cicerone (4) aveva ragione di lodare il modo in cui gli 'iura itinerum' erano stati regolati dai 'maiores'. D'altra parte avrebbero detto gli antichi ottimo massimo il fondo esente da servitù, se queste fossero state ritenute inseparabili dal completo concetto di fondo (5)? La divisione ufficiale del suolo produceva una rete di sentieri tale da appagare i bisogni della viabilità; dove più piccoli i fondi si piegava a maggior numero di sentieri [169, 4, 7]. E corrispondeva non pure ai 'recti et obliqui sulci' dell'aratro, ma alle partizioni interne del fondo in 'decumani'

(3) Cf. Meitzen, *Siedel.* I p. 276-277. Ciò persuade assai più delle brillanti fantasie del Kuntze, *Prolegom. zur Gesch. Roms* (Leipz. 1882) p. 28, 116, 175 sg. sul quadrato 'patria geometrica dei Romani'!

(4) *Pro Caec.*, 26, 74.

(5) Come le crede anche il Pernice, *Labeo* I p. 321.

'cardines', 'quintani' (6) chiamate come quella della 'pertica'. La divisione che sta dinanzi agli occhi dei migliori 'auctores' è anch'essa un prodotto storico; l'agricoltore dell'età dei decemviri si sarebbe stupito vedendo nell'augustea la larghezza delle vie. Ma le diversità non alterarono il concetto fondamentale dei 'limites', divisioni geometriche e vie ad un tempo [29, 17. 153, 7]. Quindi la massima 'omnis limes itineri publico seruire debet' [41, 17] sovente ripetuta [58, 12. 153, 9, 24. 158, 15. 168, 2. 192, 12. 349, 1. 366, 15. 402, 12], la quale rende limitazione e viabilità termini correlativi, come si vede anche nella tavola d'Eraclea dove il *τριακοντάπεδος* pare un cardine massimo (7). Talora ricordano gli 'auctores' la 'lex' da cui quella massima deriva [194, 9]; più spesso è un tipo astratto [24, 6. 111, 9. 192, 12, 349, 2] desunto da varie leggi coloniche. Anche la 'latitudo limitis' dipende dalla 'lex' e dall'arbitrio di coloro che ordinarono di dividere il suolo [111, 9-15. 120, 19. 158, 11]; le consuetudini campestri, i bisogni dell'agricoltura e del commercio, la natura del suolo dovettero esser qui criterî decisivi. Geometricamente il 'limes' può essere anche una pura linea [169, 4]; il 'modus' quindi non può derivare 'ex mensura', ma dal disposto della 'lex'. Se ciò osserva il tecnico Igino [111, 10], non si deve credere che egli e gli altri 'auctores' non abbiano compreso quel rapporto tra limitazione e viabilità che fa ascrivere alla prima un carattere agricolo ed economico. La rete stradale è appoggiata

(6) Plin., *H. N.* XVII, 22, 169, XVIII, 49, 4. Cf. Colum., *De r. r.* III, 20, 4, IV, 20, 5, XII 44, 2; Pallad., *De r. r.* III, 9, 11.

(7) Uno schema in Aufrecht u. Kirchhof, *Umbr. Sprachd.* II p. 87.

a due larghe vie che s'incrociano ad angolo retto: base e collegamento per tutte le secondarie. Quindi massima fondamentale antica (forse Frontino attinge qui pure a Varrone) e sempre rispettata che l'asse delle ascisse e delle ordinate fossero i limites più lati in confronto agli altri ' angustiores ' [28, 5. 40, 9, 15. 111, 12, 16. 120, 19. 167, 3, 15. 168, 8. 248, 1, 318, 3. 350, 16]. Il Weber (8) scrive che sotto l'aspetto economico uno dei vantaggi principali dell'assegnazione ' per centurias ' è il carattere di pubbliche strade dei ' limites ' con cui è assicurato l'accesso ai fondi. Nondimeno la viabilità è eguale (cf. p. 148) nella divisione per ' strigas et scamna '. Quivi abbiamo pure la ' interstitio limitaris ' [206, 8]; i ' rigores ', assimilati ai ' limites ' son di larghezza maggiore o minore secondo che corrispondono ai massimi o agli ' angustiores ' [206, 9-14]. Gli ' actuarii ' hanno dodici piedi, come nella limitazione, i ' linearii ' otto come in questa in Italia [169, 7]. Il Krüger (9) obietta al Weber che anche nella ' centuriatio ', oltre i limiti massimi, ' soltanto ogni quinto ' limes ' (quintarius ' ' actuarius ') è un publico sentiero '. Di ciò al n. 4. Qui si osservi come nella frase ' omnis limes itineri publico seruire debet ' si è finito a poco a poco col trovare una delle nostre servitù pubbliche (10). Ma che il rapporto

(8) O. c. p. 105. Egli (ivi n. 96) non può negare i ' limites ' nell'' ager scamnatus ', ma afferma che ' in età posteriore ' come mostra il ' liber colon. ' vi appaiono ' regolarmente '. Non credo si possa qui distinguere un prima ed un poi; son forme di divisione di eguale antichità e con eguale rete di strade e sentieri. Cf. Mommsen, *Hermes*, XXVII p. 100-103.

(9) *Krit. Vjschr.* XXXIV p. 488.

(10) Cf. Rudorff, *G. I.* p. 349; Karlowa, *R. Rchtsg.* II p. 4.

fosse veramente concepito così, non è dimostrato in alcun modo. L'Elvers (11) confessa che i Romani non espressero per le cose private ' in usu publico ' il concetto di una servitù a favore della collettività: poi, convertendo gli agrimensori in ' conditores iuris ', ci addita ' un rapporto che così frequentemente ci compare (nei loro scritti) e che non pure sembra concedere tale facoltà a vantaggio del pubblico, ma vien ravvisato ivi sotto l' aspetto di una pubblica servitù ' nella ricordata massima e nell'altra ' iter populo debetur '. Sarebbe davvero un' estensione notevole dell' idea di servitù nel diritto classico, tanto più che non sembra adoperata neppure pel diritto dei privati su terre pubbliche (p. 327). Certo, nei rapporti tra fondo e fondo il verbo ' seruire ' indica uno scambio di servigi secondo un astratto tipo di ' lex colonica ' non estraneo alla giurisprudenza classica (p. 125). Ma qui avremmo diritti a favore del ' populus ' trattati come servitù. La dottrina della servitù popolare sarebbe scomparsa dalle fonti giuridiche secondo l'Elvers, quando l'istituto venne meno per le mutate condizioni politiche e amministrative dell' Impero. O come mai di quel concetto non restò traccia, neppur dove avrebbe potuto aver carattere pratico? L' Elvers crede che talune vie entro la colonia si dicessero servire al popolo perchè dovevano a suo vantaggio esser aperte e mantenute come strade militari nel vero senso della parola. Dubito assai se si possa dare la stessa estensione alle due frasi ' omnis limes itineri publico seruire debet ', ' iter populo debetur'. Credo io pure che questa clausola, così frequente nel ' lib. colon. ' (e di tal peso finanziario

(11) *Servitutenl.* p. 282, 286-88.

pel Comune che si indica spesso il vantaggio di esserne libero: ' non debetur ') indichi un sistema di strade, che diremmo nazionali, appoggiato qua e là a ' limites ' allargati in questi tratti e munite a spese della colonia. Il Voigt (cf. n. 2) l' ha ben posto in evidenza; ma neppur egli ha potuto dimostrare con fonti giuridiche questa asserita servitù pubblica che egli accetta come assioma. L'altra frase non è certo adoperata sempre nel senso che il passo è dovuto al ' populus ', ma vi si comprendono in genere tutti i diritti di passo a favore del pubblico, dei coloni, dei vicini. Vedi ad es. come Igino gromatico l'adoperava per i ' limites subruncivi ' resi pubblici a favore degli agricoltori [169, 7], non davvero a scopo militare. Ora io credo che Frontino, sebben conoscitore del diritto, non può inventare concetti giuridici estranei al suo tempo; le sue parole debbono essere intese conforme alla lingua latina di quella età. ' Limes itineri publico seruit ' vuol dire come in italiano, senz' ombra di concetti giuridici: il limite serve per pubblico sentiero (12). Nell' altra formula v' è almeno il ' populus ' che può apparire come un soggetto, ma si dice ' debetur ' non ' seruit '; qui niente accenna a questo preteso subietto della servitù. Del resto gli altri ' auctores ' intesero bene il concetto di Frontino e lo parafrasano nel senso appunto sopra indicato. Così ad es. Sicul. [153, 10]: ' limites peruii esse debebunt tam itineribus, quam et mensuris agendis ' [Cf. Hyg. 120, 19: ' aperti populo ']. Quella

(12) Cf. Front., *De aqu ied.* 13: ' Alsietina, quae iacentibus locis seruit '; Plin., *H. N.* XVI, 36, 64: ' chartis seruiunt calami ' ed ivi 37, 70 ' candelae luminibus et funeribus seruiunt '. Nello stesso senso è adoperato il verbo ' seruire ' in Siculo [157, 15].

frase comprende non pure i ' limites ' realmente pubblici, ma tutti quelli per cui passa il pubblico.

I Romani regolarono la proprietà del suolo, l'obbligo di lasciare aperte queste vie; di costruire il rapporto giuridico lasciarono il compito ad altri. Il concetto di ' lex ', il ' debere ' l' ' iter ' al ' populus ', il ' limes ' o il ' locus limitis itineri ' [24, 11] in conseguenza di essa bastavano loro.

3. Le dispute se la ' lex Mamilia ' ricordata da Cicerone e dagli stessi ' auctores ' pel confine sia tutt' uno con la ' lex Mamilia, Roscia, Peducea, Alliena, Fabia ' sono estranee al mio scopo. I cap. 3-5 che sotto questa rubrica figurano nella collezione [263-266] non parlano di confini tra fondi; il c. 4 corrisponde quasi intieramente al 104 della ' lex col. Gen. Iul. '. Chi ricorda le vicende della nostra collezione non può certo affermare che il contenuto di un capitoletto di essa debba necessariamente rispondere alla rubrica. Si può ritenere col Sigonio (13) che abbiamo qui i residui di una ' lex colonica ' e che il capitolo, conforme ai bisogni dell'agrimensore (p. 52) comprendeva altre leggi, anche la mamilia, caduta nelle manipolazioni degli epitomatori, dei grammatici, dei copisti. Una buona testimonianza intorno alla legge mamilia ci offre Frontino [38, 1] ascrivendole un ' antiquus sermo ' ed ha ora ben ragione il Karlowa (14) che uno scrittore vissuto sotto Domiziano non avrebbe potuto dir ciò di una legge della fine della Repubblica. Per i migliori ' auctores ' era un ' uetus ius ', quasi come per i recenti [268, 14, 269, 2, 17]. Con tutta verosimiglianza i ' quinque pedes ' tra i fondi secondo le dodici

(13) *De ant. iur. Ital.* II c. 2.
(14) *Röm. Rchtsg.* II p. 461.

tavole (15) son quelli stessi che la ' lex Mamilia ' ingiunge; sicurezza non v' è perchè se la via di p. 8 fosse un ' limes ' avrebber potuto i p. 5 configurarne un altro. Tutti i fondi, secondo quella ' lex ', hanno uno spazio di confine di p. cinque [11, 5. 12, 3. 126, 3. 127, 13] formato come l'antico ' ambitus ' in città di p. 2. 1|2, di ciascuno dei confinanti [38, 4]. Questo spazio che gli ' auctores ' ripetutamente dicono riserbato all' ' iter culturas accedentium ' e al ' circumactus aratri ' fa pensare ai viottoli di confine chiamati già presso di noi ' cauedagna ' (16). Ma l'antico Igino dice ben due volte che il ' finis ' può esser largo cinque o sei piedi; togliere l' ' aut sex ' come il Goesius voleva fare nel commentatore [12, 12], non sembra giustificato. Neppure è da supporre un errore o una citazione a caso in chi aveva fatto una raccolta di leggi. E la ' Mamilia ' era certo sotto gli occhi dei giureconsulti dell'età di Frontino e d'Igino (p. 337). Mi sembra piuttosto accettabile l'ipotesi del Rudorff (17) che l'alternativa alluda a diverse consuetudini locali, molto più che Festo sembra ricordare, come vedremo, un confine di p. quattro e ad Alesa ci compaiono sentieri d'accesso di p. sei. Notevole è piuttosto nello stesso Igino la frase: ' nam intra pedum VI possessionem usu nemo capit, et itinera

---

(15) VIII, 4 Schöll-Bruns. Il Meitzen, *Siedel.* I p. 290 crede che la via delle dodici tavole sia la vicinale. Il sig. Dott. L. Lusignani di Parma, amante di questi studi, mi comunica l'ipotesi che la larghezza della via ' in porrectum ' e ' in anfractum ' corrisponda all'asse del mondo e al corso del sole, con diversa larghezza come nelle posteriori limitazioni.

(16) Ruginelli, *De arb. controu.* VII, 18.

(17) *Zchr. f. gesch. Rchtsw.* X p. 351-53. Per Alesa v. Guiraud, *Propr. fonc. en Grèce* p. 192.

saepe ad culturas peruenientibus tam latum locum occupant '. Ma così non distrugge la generalità della regola che v' è uno spazio di confine: o serve per il passo o per il giro dell' aratro o, naturalmente, per l' uno o l' altro scopo. Invero se quello spazio poteva del tutto mancare [152, 1], senza che si pensi perciò a fondo privo d' accesso, a più forte ragione poteva esservi, senza che per la topografica posizione del fondo o per il cumulo di più fondi in una mano giovasse come sentiero. Di regola pertanto la viabilità necessaria entro la centuria è assicurata dai confini stessi dei fondi. Quanto più la loro figura è regolare, tanto più anche i ' fines ' son striscie regolari (cf. fig. 41) che s' incrociano quasi come i ' limites '.

Lamenta il Rudorff (18), e anche oggi avrebbe ragione (p. 108), che i giuristi tendano a confondere il ' finis ' della legge mamilia col ' limes ' delle agrarie e coloniche e a spiegare il divieto di usucapire i ' quinque pedes ' con la intangibilità del ' limes '. Eppure i cinque p. soltanto eccezionalmente sono un ' limes ' [169, 6] e di quelli delle dodici tavole non si sa se erano un ' limes ' o un ' finis '. Quando poi l'Unterholzner (19) scrive che anche nei terreni arcifinii trovansi spazî di confine, ma non hanno ' lo stretto significato legale dei limites ', è necessario intenderci per non cadere in equivoco. Le disposizioni della ' lex Mamilia ' sul confine sono per ogni ' condicio ' del suolo (cf. p. 201) e debbono sempre aver avuto grande importanza anche nel suolo limitato perchè la viabilità si arresta alla centuria o alle ' strigae ' e agli ' scamna '; non v' è alcun neces-

(18) *Zchr. f. gesch. Rchtsw.* X p. 359-60, *G. I.* p. 438.
(19) *Ausführl. Entwick. der ges. Verjährungsl.* I § 53 no. 1.

sario vincolo tra la limitazione e il ' finis ' della legge mamilia se non dove esso coincide col ' limes '. Soltanto abusivamente questa parola si usa anche pel confine. Forse l'idea che un tempo la ' lex Mamilia ' regolasse soltanto il ' finis ' entro gli ' agri limitati ' è una conseguenza più o meno palese, del presupposto che non vi fosse nè all'origine, nè per lungo tempo altra proprietà romana. Per gli ' auctores ' non v' è dubbio che lo spazio di confine ha lo stesso ' significato legale ' sì nei fondi della ' pertica ' [11, 3. 12, 1, 41, 6], sì nel suolo arcifinio [12, 4. 144, 19]. La differenza è semplicemente nell'aspetto del confine: d'onde il discusso rapporto tra la ' controu. de rigore ' e quella ' de fine ' (20). Sarebbe qui inutile una polemica. Interroghiamo piuttosto le fonti ove più il loro linguaggio è decisivo senza esagerare la possibilità di una centuria così perfettamente divisa [cf. 218, 2. 219, 2. 225, 11. 228, 19 ' agri scamnati ', ' in tetragonon ', ' iusta formas polygoniorum '] e immutabile sul terreno come sulla carta. L'antica centuria è un quadrato in cui real-

(20) Secondo il Rudorff, *G. I.* p. 432 ' rigor ' è il confine che corre diritto, ' finis ' ogni altro confine. Così per Tissot, *Agrim.* p. 89 sg. Il Voigt, *Ber.* cit. del 1873 p. 46 crede che la ' contr. de fine ' risguardi il ' confinium ' di 5 o 6 p., quella ' de rigore ' il confine di minore spazio o pura linea. Ora il Karlowa, *Röm. Rchtsg.* II p. 461-63 vuol dimostrare che il ' rigor ' è il confine diritto e regolare del fondo negli ' agri limitati ', il ' finis ' quello curvo e irregolare negli ' arcifinii '. Che nel primo caso decidesse un ' arbiter ', nel secondo un ' iudex ' (cf. sopra nel testo p. 221-22) è mera ipotesi. Nè io credo che negli ' agri arcifinii ', come egli asserisce, ' il regolamento del confine non fosse soggetto ad una procedura tecnica del pari precisata '. Il divieto dell'usucapione è generale; il ' mensor ' procede coi suoi criterî tecnici dovunque. Cf. sopra p. 201, 209 seg.

mente i cento fundi sono iscritti come altrettanti quadratelli, ma quando l'ampiezza della ' sors ' per riguardo alle persone o per la natura del suolo non è eguale per tutti i possessori [156, 9-17] o le ' sortes ' sono iugeri e frazioni [Es. 199, 16. 201, 3] (21): o cadono in più centurie [14, 1. 204, 5] è molto difficile, talora impossibile conservare, in tutta la sua regolarità, la tipica figura quadrata del fondo. Pertanto in origine il ' mensor ' ponendo ' termini ' fra le singole ' acceptae ' o lotti [204, 5, 14. Cfr. 199, 17 ' tres partes aequis frontibus '] rappresentò il confine con linee rette o quasi rette su per giù parallele ai ' limites ': i ' rigores inter duos pluresue terminos ordinatos ' [11, 4] con lo spazio di confine secondo la legge Mamilia [cf. 11, 5 con 12, 3]. Ma poi nelle mutazioni che avvengono sarebbe stata necessaria un'operazione geometrica da farsi prima sulla carta per conservare ai fondi della centuria la figura quadrata e i confini in linea retta. E bene insegna Balbo [98, 5] che al ' genus extremitatium quod per rigorem obseruatur ' opponesi quello per ' flexus, ut in agris archifiniis solet ' e che ' quidquid in agro mensoriis operis causa ad finem rectum fuerit, rigor appellatur '. È quella teoria che si credette forse tradurre in pratica facendo corrispondere la ' centuria ' con la sua visibile partizione in ' decuriae ' [113, 1] ad uno stabile accampamento. Ovunque dovevansi trovare linee normali affidate a termini indicati anche nel ' lib. colon. ' Nel fatto quest' opera geometrica non durava neppure tutta la vita di coloro cui era assegnato il suolo (p. 262). ' Rigor ' non è una parola tecnica per il confine, nè indica, come vuole il Voigt, quello

(21) Molti esempi in Voigt, *Ber.* cit. 1872 p. 61 sg.

speciale ai fondi dell' ' ager per strigas et scamna (= per proximos possessionum rigores) adsignatus '. Qui ' rigor ' ha un significato generale (p. 25), come quando Frontino dice ' rigorem dictare ' nella limitazione [33, 14. Cf. Hyg., 193, 6, 9] e Balbo che il decumano e il cardine sono una ' longitudo rationalis constitutis in unum binis rigoribus, singulis spatio itineris interueniente [98, 9]. Così il ' limis linearis ' e ' subrunciuus ' è un ' rigor ' [41, 7]. Che la ' controuersia de rigore ' e ' de fine ' formino un gruppo solo non si può dubitare [11, 3, 13. 12, 1. 37, 23]. E invano si nega che un ' rigor ' o confine diritto possa esserci anche negli ' agri arcifinii '. Questi si chiamano per antonomasia e in antitesi al rettangolo ' fondi dai confini curvi ' (22). Ma non è escluso che qualche fondo abbia una confinazione rappresentata da una linea retta che è opera di natura o della mano dell'agricoltore. Igino l'antico parla, senza distinguere la ' controu. de fine ' da quella ' de rigore ', dei confini conservati da ' rigores et saepe normales ' [126, 12] che possono essere anche negli ' agri arcifinii ' [128, 21]. Ecco perchè Frontino ' nella ' controu. de rigore ' avverte doversi considerare ' in quo agro agatur ' (p. 201) e Siculo nella rubrica degli ' agri occupatorii ' che in alcune regioni ' ita fines inter possessores ordinati sunt, ut rigores durent per longum tractum ' [151, 6. Cf. 129, 1]. Egli vede mescolarsi i ' rigores ' con ogni altro genere di confinazione e non pure nel suolo arcifinio, ma in quello ufficialmente diviso [151, 17] per l' arbitrio dei possessori. Le loro mo-

(22) Mi pare buona questa spiegazione del Roby, *Trans. of the Cambridge phil. Soc.* II 1881-82 p. 95 accettata anche dal Weber o. c. p. 106.

dificazioni non distruggevano i limiti massimi, ma la figura regolare dei fondi [cf. 131, 19. 178, 7], le linee ordinate fra i ' termini ', i limiti secondarî. Così uno stesso fondo poteva aver confini diversi dai varî lati. [129, 7] tanto più dove la limitazione in origine fu parziale (p. 157) o dove si mescolarono divisioni diverse. Soltanto per eccezione accadeva che nelle private divisioni i ' termini comportionales ' avessero figura di linee normali, sì da sembrare opera del ' mensor ' [40, 2; cf. 211, 18]. Dopo quanto dice Balbo, il ' rigor ' non può essere che un confine [' species finis ' Front., 37, 24] rappresentato da una linea retta spesso veramente normale: forse la differenza tecnica consisteva nel poter far uso in questo caso della groma, come per il ' limes '. È opinione singolare del Voigt che la ' controu. de fine ' non si adattasse agli ' agri arcifinii '. Frontino [12, 4] dopo aver affermato la somiglianza della ' controu. de fine ' con quella ' de rigore ' e che ambedue dipendono dalla stessa legge direbbe, secondo il Lachm.: ' sed de fine disconuenit per flexus quibus arcifinii agri continentur '. Su quel ' disconuenit ' si basa il Voigt; ma la lezione dell'arceriano e del gudiano è ' quidquid ' e il Lachm. avverte ' *potest etiam scribi* quaeritur *uel* quaestio est '. Questa lezione è molto più naturale nel contesto, conforme ad altri passi che riconoscono la generalità della ' controu. de fine ' e alla tradizione [cf. la gl. 12, 1 ' rigor ' = ' finis '] che fa tutt'uno del ' finis ' e del ' rigor '. Anche Agennio [66, 22] sebben testimone sospetto, non dice del ' finis ' che ha un ' corpus ' in antitesi al ' rigor ' come pare al Voigt, ma usa quella prima parola in senso ampio (' de fine aut de rigore '). Se poi il confine senza ampiezza fosse un ' rigor ', non si comprende perchè Siculo non usi questa parola pel caso di fondi

senza i p. cinque intermedî [152, 1]. D' altra parte si chiama ancora ' rigor linearis ' una via di p. 8 [206, 14].

Neppure v'è concordanza sull'aspetto reale del ' finis '. Il Tissot (23) si è dato premura di esporre quattro diversi modi in cui è inteso. Ma riguardo alla formazione dello spazio di confine è sicura la testimonianza che accade come per l' ' ambitus ' (p. 338). Per me le dispute sono superflue, non negandosi da alcuno lo scopo di quello spazio; errata nondimeno credo la opinione del Rudorff (n. 7). La tradizione rappresentata anche dalla fig. 24 e concordante con Siculo [152, 1] mostra il ' finis ' come una striscia di suolo sottratta alla coltura, dove tutt' al più sono alberi dimostrativi del confine (c. XIII).

4. Per la viabilità necessaria nel suolo limitato si debbono considerare il ' limes ' e il ' finis ' combinati fra loro (24). Infatti, lo sa anche Paolo (p. 123), soltanto alcuni limiti ' fundum tangunt '. L' uffizio fondamentale loro è di chiudere le centurie [153, 23 ' centurias designant '. Cf. 158, 10, 19-21. 160, 21. 168, 12], come dice anche la l. 89 della ' lex agraria de Africa ' a conferma che la viabilità delle assegnazioni viritane è la stessa della colonia. Cerchiamo uno schema di suolo limitato, fuor di quella confusione cui si era pervenuti unendo modi diversi di divisione con una terminologia indeterminata ed equivoca, e prima che la rete delle linee si fosse qua e là spezzata. Si supponga un tipo normale di centuria di duecento iugeri (p. 138) e quindi corrispondenti intervalli di limiti [159, 11] con pietre che li indicano.

---

(23) O. c. p. 91-94. Agg. Karlowa, *Beiträge* cit. p. 148; Voigt, *Berichte* cit. 1872 p. 38-39.

(24) Così ora anche il Meitzen, *Siedel.* I p. 289-290.

Le traccie di quella stupefacente rete di vie e sentieri son giunte a noi. Antichi cardini e decumani servono tuttora (più nei secoli scorsi) di vie; qua e là, come a Bagnarola nel bolognese, restano pure moltissimi ' subruncini ' convertiti in vie vicinali (25). Limiti anche ' actuarii ' dice visibili il Kandler (26) nell'agro di Pola. Almeno venticinque centurie dell'assegnazione viritana dell' 'ager Stellatis' e di parte della Campania, fatta da Cesare nel 59 av. C. [' kardo in orientem ', ' decimanus in meridianum ' 29, 4 ?] colpiscono tuttora l'occhio nei dintorni di Capua. Sembrano di duecento iugeri con la loro rete stradale, come le ventitrè circa fra S. Giorgio delle Pertiche e Camposampiero presso Padova. Nella valle del Po non si può asserire che la forma quadrata dei molti campi di riso o in simil guisa irrigati accenni ad antiche centurie. Per la media Italia mancano tuttora le carte; nella bassa le traccie delle antiche assegnazioni, fuor di Campania, sono scarse: se ne veggono presso Taranto, Bari e Chieti sulla costa e presso Sepino, Venafro e Pontecorvo nell' interno (27). Figuriamoci pertanto un ' saltus ' di venticinque centurie e altrettanti a piacimento: vasta colonia [' universitas ' 26, 8], cui acceda una ' praefectura '. Veramente osserva Siculo [159, 29-160, 11] che le ' praefecturae ' hanno mappe speciali ' et non ab uno puncto omnes limites acti sunt '. Può anche essere ivi la direzione dei limiti diversa da quella della colonia [171, 4]. Ma la fig. 140 dell' arceriano ci autorizza a supporre un solo limite massimo dalla colonia alla prefettura. Tutte le linee

(25) Rubbiani, l. c. p. 84.

(26) *Indicaz. per riconoscere le cose stor. del litorale* p. 179.

(27) Meitzen, *Siedel.* I p. 220-321. Cf. p. 234 no. 6.

tracciate dall'agrimensore diconsi ' limites ' [168, 5], sieno ' prorsi ' o ' transuersi ', sebbene le leggi coloniche [263, 13. 264, 11] sembrino distinguere i ' limites ' dai ' decimani ', ma possono avere anche nomi speciali; tanto il primo (' decumanus ' e ' cardo maximus ') come ogni quinto, oltre questo, diconsi ' actuarii '. I limiti massimi per la latitudine ed importanza loro sembravano fuori della numerazione; alcuni contavano primo il ' limes ' realmente secondo, oppure fraintendevano le iscrizioni delle pietre terminali [173, 16]. Quindi equivoci (origine forse di errore essenziale descritto dai giuristi) nell' identificare il singolo fondo, accennando di qual decumano fosse a destra o sinistra, di qual cardine di qua o di là. Igino grom. li corregge (sembra un ' locus communis ' [cf. 112, 13]) ponendo la regola che il limite massimo deve contarsi primo [173, 18-174, 13]. Altro errore da lui corretto è che appunto nella limitazione e nella viabilità ' limes quintus ' e ' quintarius ' non sono lo stesso limite [174, 13]; il ' quintarius ' che chiude cinque centurie è sesto col massimo [168, 11. 174, 16]. Così il ' quintarius ' delimita un quadrato di venticinque centurie o ' saltus '. I ' limites ' son vie (parole talora scambievolmente usate dai classici) nel senso del ' cardo ' e del ' decumanus ' e naturalmente i ' quintarii decumani ' hanno lo ' spatium itineris ' [cf. 120, 20. 212, 5 e fig. 132] come i ' cardines '. Fermiamoci ad es. nella colonia fiorentina ' adsignata legge Iulia '; le centurie son di 200 iugeri, i ' limites ' distano fra loro p. 2400. Onde 5 × 2400 ci dirà il ' quintarius ' largo p. 12 alla distanza di p. 12000 dai limiti massimi, di cui il ' decumanus ' è largo p. 40, il ' cardo ' p. 20. Fra gli ' auctuarii ' corrono i ' linearii ' (che pure linee nelle limitazioni provinciali a meno che non siano un ' con-

finium '), sono larghi p. 8 e diconsi ' subrunciui ' [169, 7]. Si noti che Igino gromatico dice ivi: ' itineri publico seruiunt.... hos conditores coloniarum fructus asportandi causa publicauerunt. nam et possessiones pro aestimio ubertatis angustiores sunt adsignatae: ideoque limites omnes non solum mensurae sed et publici itineris causa latitudines acceperunt '. Ecco una rete di vie, dove nei 5000 iugeri del ' saltus ' i ' subrunciui ' son necessari sentieri di collegamento per piccoli e compatti fondi circuiti da spazî di confine. Così soltanto è possibile evitare il passaggio coattivo (28). Sembra al Krüger (cf. p. 334) che la ricordata massima di Frontino non sia ' conforme al nesso del discorso ' regola generale, ma dipendente da speciale ' lex colonica '. Troppe volte la esprimono gli ' auctores ' e troppo assolutamente (quasi logica conseguenza d'un astratto schema) perchè vi si possa scorgere non un caso. Fu di tutte le limitazioni il rapporto, tra i limiti massimi ' patentiores ' e i secondarî ' minime patentes, non minus tamen quam qua uehiculo iter agi possit ' [120, 21]; così quella regola. Variò invece la larghezza dei ' limites '; nel ' lib. coloniarum ' i ' limites graccani ', ' triumuirales ', le assegnazioni ' lege Sempronia, lege Iulia ' etc. si ricordano appunto perchè si abbia notizia della

(28) Il Guiraud, *Prop. fonc. en Grèce* p. 191 ricorda il passaggio legale (secondo Platone) dove si vuole, per trasportare le messi, purchè non si danneggi alcuno o si ottenga un vantaggio tre volte superiore al danno. E dubita che vi sia mai stata in alcuna legislazione una regola così concepita. Forse così no; ma come legge o consuetudine il passo necessario deriva dalle forza delle cose, dove manca una rete stradale completa e dove può mancare per l'indole della cultura su terre sparse della comunità agraria e coattiva.

larghezza delle vie (29). Vollero i Gracchi vie pubbliche non pure i limiti massimi ma gli altri ' actuarii ' [169, 1]; non se ne può indurre che per lo innanzi fossero chiusi al pubblico passaggio; nuova fu la loro condizione per comporre la vasta rete stradale a vantaggio dei piccoli possessori. Del resto delle assegnazioni augustee gli ' auctores ', come è naturale (p. 231), fanno un tipo [194, 9. 212, 4] senza trascurare altri modelli che vedevano sul suolo [111, 12. 120, 19] dove sempre figurano i ' subrunciui ' di p. 8. In Italia dunque tutti i limiti erano vie. Il Meitzen (30) osserva che sentieri corrispondenti a questi non debbono essere mai mancati nella piccola proprietà. Ciò è sicuro. I ' limites ' linearii tratti da alcuni per le semplici misure e per distinguere sulla mappa le centurie [169, 4], non v'erano in origine quando ciascuna di queste, comprendendo totalmente un numero di fondi, era chiusa in ogni lato da una pubblica via (31). Quindi la verità della massima ' omnis limes itineri publico seruire debet ', almeno alle origini. I ' linearii ' suppongono le ' sortes ' che si stendono in più centurie; se essi cadono sul confine dei fondi in provincia hanno la larghezza prescritta dalla legge mamilia [169, 6. Arg. Front., 41, 8]; per le proprietà più estese ciò accade eccezionalmente e basta l' ' actuarius ' come via pubblica. In Italia i ' medii limites ' che fra due ' actuarii ' corrono alla distanza di p. 2400 ' subrunciui appellantur ' [168, 13]. Quest'osservazione così recisa d'Igino grom. come l'altra che in Italia *tutti* i limiti non son tratti sol-

---

(29) Un bel tentativo di questa storia dei ' limites ' è in Voigt, *Ber.* cit. del 1872 p. 68 sg.

(30) *Siedel.* I p. 289.

(31) Cf. ora Mommsen, *Hermes* XXVII.

tanto per la misura (cf. l'antitesi: ' linearii a quibusdam mensurae tantum disterminandae causa sunt constituti ' [169, 4]), ma ricevettero una latitudine per il pubblico sentiero, mostra che tra noi non vi dovevano essere ' linearii '. Ora se anche per l'Italia vale la condizione che i ' linearii ' con lo ' spatium itineris ' siano ' finitimi ', è necessario che le ' sortes ' non sieno in più d' una centuria. Forse questo vuol dire Igino grom. quando, dopo la notizia che i ' subrunciui ' son pubblico sentiero, aggiunge tosto ' nam et possessiones pro aestimio ubertatis augustiores sunt adsignatae [169, 10]. E veramente egli suppone la centuria divisa fra tre [199, 16]; ma fa anche l' ipotesi che una ' sors ' sia in più centurie [204, 5], non sai se in Italia. Anche Frontino nel caso che Tizio abbia ricevuto un lotto per 3|4 in una centuria per un 1|4 in un'altra (cf. p. 313) osserva: ' huic enim uniuersitati limes finem non facit, etiam si publico itineri seruiat '. È forse questo un ' limes subrunciuus ' ? Così la rete stradale si conservò regolare, malgrado le inevitabili irregolarità dei fondi? Nel suolo arcifinio non era raro che la via pubblica tagliasse ' particulae ' di un fondo privato [145, 21]. Frontino fa pensare ad un' originaria assegnazione del lotto in più centurie; dopo, malgrado l' aggiunta di appezzamenti di là dal ' subrunciuus ' non si sarebbe potuto abolire arbitrariamente il passaggio pubblico (32). Ma se a un solo spettavano 1300 iugeri di suolo, come il primo Igino narra di aver letto [110, 6], e con-

(32) Il Weber, o. c. p. 110 sg. fa l'ipotesi che il mutamento di una colonia in municipio approdasse alla soppressione della rete stradale divenuta incomoda. Contro Mommsen, *Hermes*, XXVII p. 108 sg.

ferma così la rarità del caso (p. 292), i ' subrunciui ', utili sopratutto ai piccoli possessori, dovevano restare deserti e scomparire. Nondimeno alcuni dei moltissimi sono visibili tuttora: altro indizio di resistenza della piccola proprietà. Quelli stessi ' subrunciui, che oggi durano come servitù nel bolognese (33), o traversarono veramente in origine i fondi (e la parola ' subrunciui ': aperti, sfrascati, non vi ripugna) o mutarono natura per il cumulo dei possedimenti in un solo.

Ha ragione il Mommsen (34) che le ipotesi fantastiche sulla viabilità dentro la centuria non hanno alcun valore, molto più pei vetusti tempi. Ma fin dove si risale con la ' lex Mamilia ' siamo fuori del fantastico: quanto più è piccolo il numero delle ' sortes ' entro la centuria, tanto meno il legame col ' limes ' è incomodo. Talvolta poi i possessori costruivano una via comune ' in extremis finibus ' [147, 3]; e qualche via ' uicinalis ' o ' lignaria ' o ' priuata ' dopo aver corso alcun poco col ' limes ' si staccava da esso entrando nei fondi [41, 27]. Aggiungi poi il rispetto alla precedente viabilità pubblica [157, 11] nel far nuove divisioni (35).

5. Gli agrimensori ricordano due casi nei quali al proprietario del fondo che somiglia al ' seruiens '

---

(33) Rubbiani, l. c. p. 84.

(34) *Hermes* XXVII p. 92 n. 1.

(35) Il Meitzen, *Siedel.* I p. 290 scrive che dentro le centurie potevano esser tratti, secondo il bisogno, ' limites intercisiui ' sentieri in qualsivoglia direzione fra i ' limites '. Come già dissi sopra p. 145 i ' limites intercisiui ' ci compaiono anche nei buoni autori e spesso nel ' lib. col. '; ma il loro uffizio non si conosce in modo chiaro Nella colonia fiorentina li vedi entro le centurie [213, 11]o insieme a esse [240, 10], altrove accompagnano le assegnazioni ' in iugeribus ' o ' in lacineis ' [225, 15. 235, 17. 237, 9, 13].

è lecito ottenere un spostamento del luogo del passaggio: quando il punto ove cade il ' limes ' sia inaccessibile e tuttavia se ne può giovare il prossimo possessore [Front., 58, 13; cf. 24, 7] e quando il ' limes ' cade nell'edificio, ossia nella villa stessa [Hyg., 121, 1. Sicul., 158, 22] purchè nel primo caso il ' possessor ' offra un più comodo passaggio, nel secondo il ' dominus uillae ' un passaggio egualmente comodo. Questi due casi, di solito appena ricordati (36), son di grande importanza sì per il passo necessario, sì per la dottrina delle servitù prediali. Tutto il suolo è in potestà del ' mensor ' [32, 12]; corrono i ' limes qua ratio dictauit ' [58, 14; cf. 24, 7 ' exigente ratione '] quindi anche in luoghi inaccessibili [24, 21 ' diuia et confragosa loca '] ma in possesso del vicino ' cuius forte silua limitatem detinet ' e a lui utili. Può essergli gradito di far la ' commutatio loci '; non deve però, dopo quell' impossessamento, negare ' inuerecunde ' il passaggio in un altro punto ' cum (possessor), dice Frontino [24, 11] itineri limitem aut locum limitis debeat '. Il che accenna ad un principio generale che sembra, come tale, escluso da Siculo [159, 5] in via dubbiosa. Gli ' auctores ' parlano di ' proximus possessor ', ma si comprende che è il vicino; se il ' limes ' è di quelli incorporati nella ' sors ' di lui, ci si offre una condizione di fatto che somiglia alla servitù.

La trattazione dell'altro caso procedente dalla stessa ' ratio limitum ' ha colore pressochè tecnico in Igino, più giuridico nel prolisso discorso di Siculo. Se il ' limes ' cade nell' edificio sarà talora necessario ' dare iter populo per agrum ' (cioè con-

(36) Cf. il mio scritto nel *Bullett. ist. d. r.* II p. 16-27.]

cedere il passo pubblico [cf. 146, 22], non che vi sia una delle asserite servitù di Stato), ma quando traversa un ' uilla ' (cf. p. 295), forse anche chiusa da cinta si può, come narra Siculo, farvi porte e tenervi servi ' ad transmittendum populum '. Si consideri adesso che per gli agrimensori (come pei giuristi (37) in caso di vera servitù di passo) il fondo è astretto a sopportare il passaggio [158, 25] in un determinato punto che deriva dalla ' ratio limitum ; l' obbligo (38) discende invece dalla legge stessa (p. 333). La ' commutatio loci ' ha quindi un valore giuridico e si fa conforme alla legge. Argomentando dall' altro caso descritto da Frontino, si può credere che anche il ' dominus uillae', può ottenere uno spostamento del passo, purchè non si allunghi di troppo la strada. Siculo scrive : ' datur autem (iter populo) ita a possessoribus, ut limites occurrent ; hac tamen condicione ut si uillae in limitibus positae sint, id est limites in quibus incidunt, reddant per agros suos iter populo, dum non deterius quam per uillas transeant. sed quaedam ita positae sunt, ut quantumcumque de limite desfectere uelint, incommodum iter patiantur: ita necessario per ipsas transeunt uillas. limitem autem non puto quemquam occupare debere colendo ut per agrum iter reddere mallet : alioquin deflexus illi, qui de limite detorquentur, multo maiorem occupant modum ' [158, 25]. Se in questo caso l' ' iter è dovuto al ' populus ', nell'altro predomina il bisogno del passo necessario in genere. Le leggi co-

(37) L. 9 D. *de seru.* 8, 1: l. 13 § 1 D. *de S. P. R.* 8, 3.

(38) Si potrebbe dire forse ' quasi seruitus ' con Ulpiano (l. 1 § 22 D.*de aq. pluu.* 39, 3); certo secondo la Giurisprudenza classica non è una vera servitù.

loniche avevano ammesso quel passaggio a traverso ' uillae ' e edifizî, che ripugnava nei rapporti fra privati e si voleva restringere al minimo (39). I due casi confermano inoltre l'adattabilità della limitazione alle reali condizioni del suolo e come si potesse spingere fino in montagna (p. 237) e fin dove l'asperità del suolo non impedisse la coltivazione [41, 22. 179, 3]. A questo punto si arrestava anche la ' ratio limitum ' ravvisata sempre dai Romani nel suo pratico aspetto.

6. D' onde derivano le parole ' iter ', ' actus ', ' uia ' per le diverse forme del passaggio? Non si tenta di sollevare il velo che copre la loro origine; il Rudorff (40) stesso sembra essersi smarrito a mezza via. Comunemente si credono coniate per le servitù; con tutta probabilità furono invece imitazione di quelle usate nelle limitazioni e per la viabilità necessaria. La ' uia ' pare assai recente come servitù e la parola stessa chiama a quel confronto. Riguardo all' ' iter ', Varrone (41) scrisse: ' eae partes (estremità del fondo) propter limitare iter maxime teruntur '. Il limite dovevasi chiamare certamente ' limitare iter ' [cf. 175, 1 ' spatium itineris ', ' extremitas ' = ' iter publicum.' 41, 15]. Quando i ' limites ' eran meno larghi, più facilmente poterono essere incorporati nei lotti; si ricordi anche un ' limes privatus ' cui si può pensare per antitesi [cf. 172, 5]. La corrispondenza del ' finis ' con un ' limes ' era usuale nell'antica centuria, frequente poi (p. 348). Il ' teruntur ' di Var-

(39) L. 9 D. *de seru.* 8, 1; l. 41 pr. D. *de S. P. U.* 8, 2. Cf. Cuiac., Ad l. 6 D. *de seru. leg. in Resp. Pap.* (Op. IV p. 2264).

(40) *Zchr. f. gesch. Rchtsw.* X p. 353 seg.

(41) *De l. l.* V, 21.

rone, come per l' ' ambitus ' (42) accenna a consumo di una striscia di suolo, parte del fondo. Dire ' iter limitare ' lo spazio di confine, non dovette esser difficile, per il suo stesso scopo. Del resto la parola ' itinera ' è generale e comprende in Frontino tutte le specie di passaggio, ma specialmente i ' limites ' [24, 4. 58, 11]: in Igino piuttosto le servitù [134, 7]. La ricordata ' commutatio itineris ' [cf. per questa frase 58, 17] è lo spostamento di un ' iter limitare '. Se si pensa che quanto più dentro la centuria stessa i fondi son confinati dal ' mensor ', tanto più sembran chiusi entro linee ufficiali in specie a tempo del divieto di vendita, si ammetterà facilmente l' appellazione d' ' iter limitare ' sì pel ' limes ' sì pel ' finis '.

Più difficile sembra ricollegare alle limitazioni la parola ' actus '. Festo (43) registra: ' actus modo iter inter uicinos quatuor pedum latum: modo in geometrica minorem partem iugeri i. e. CXX pedum '. Non si può così alla leggera vedervi un errore: questo ' iter inter uicinos ' è diverso dalla ' seruitus actus ' dei giureconsulti. Varrone (44) dà l'etimologia: ' actus quod agendo teritur e poi: eius finis minimus constitutus in latitudinem pedes quattuor: fortasse an ab eo quattuor, quod ea quadrupes agitur, in longitudinem pedes centum viginti '. Di qui la notizia passò in Isidoro [367, 23], in Columella etc. E così lo spazio di un sentiero è collegato con una omonima e nota misura di p. 120 [245, 13]! Ci si presentano due ipotesi: o riferire l' ' actus ' di Festo

(42) *De l. l.* V, 22: ' etiam ambitus quod circumeundo teritur '.

(43) S. u. actus p. 17 M.

(44) *De l. l.* V, 22, 34.

e Varrone ai 'limites actuarii' o allo spazio di confine della legge mamilia. Quanto alla prima ipotesi non ci tragga in errore la frase ' actus mensurarum ' [7, 6. 166, 3 e freq.]. Già il Salmasius (45) osservava che i ' limites actuarii ' si dicono così ' ab actus latitudine ', non dal trarre le misure: diversamente tutti sarebbero ' actuarii '. Applica poi concetti giuridici: ' notum quid inter uiam et actum intersit et uiam latiorem esse actu aeque compertum '. Ma se con ciò vuole spiegare perchè taluni ' limites ' son detti ' actuarii ' non si approda ad alcun sicuro risultato. ' Actus ' indica sì per gli agrimensori [168, 14], sì pei giuristi la possibilità di passaggio con veicoli: carattere che è proprio di tutti i ' limites ' constituenti sentieri [120, 21]. A che dunque una speciale categoria di ' actuarii ' [168, 10, 14. 194, 11. 207, 5, 9. 248, 4] diversi anche dai ' subrunciui ' di p. 8 e dai ' linearii finitimi ' delle provincie che son comodi ' actus ' nel senso dei giuristi? Se l'epiteto derivasse da un'antitesi coi ' linearii ', come pare da Igino grom. [168, 9], sarebbe recente (Cf. nondimeno c. XIV, 2). Sappiamo che la larghezza dei ' limites ' fu diversa e venne sempre accrescendosi [111, 13; cf. 168, 15, 194, 9]. Si potrà risalire ad un ' limes actuarius ' di p. quattro (46) che starebbe in proporzione ad altro ' limes ' di p. otto, la ' uia ' delle dodici tavole? O forse ' actuarii ' diconsi specialmente, quei ' limites ' dove almeno si può passare col veicolo [120, 21]? Questa

(45) *Plin. Excercit.* I p. 476 C.

(46) Un tentativo di intendere l' ' actus ' di Varrone come metà della ' latitudo ' di p. 8 del ' limes ' è in Hultsch, Pauly-Wiss. s. u. actus c. Cf. la *Metrol.* di lui (2. ed.) p. 86. Ma il ' subrunciuus ' di p. 8 è distinto, almeno nell'ambito degli ' auctores ', dall' ' actuarius ' [cf. ad es. 168, 13].

possibilità, è esplicitamente ricordata dai giuristi come criterio dell' ' actus '. Resta l' altra ipotesi. La differenza tra il ' finis ' normale o di p. sei e questo di p. quattro deriverebbe da consuetudini diverse. Si noti anche che Varrone accenna la ' misura minima '. Il legame tra ' quattuor ' e ' quadrupes ' sembra dapprima uno dei soliti giuochi di parole, ma fa pensare ai bovi aratorii, al giro dell' aratro [cf. 126, 5. 127, 16]. Nè ci sorprenda se giungiamo così a un solo concetto espresso da due parole: sono infatti i due uffizî del ' finis ' [' *uel* iter, *uel* circumactus aratri ' 126, 5; cf. 127, 15]. Anche nelle servitù, manca per l' ' actus ' (come per l' ' iter ') una larghezza legale sussidiaria (47), forse perchè non se ne ebbe un modello unico. Nondimeno nella tradizione rimase che la via è di due ' actus ' di p. quattro ciascuno [370, 11]; glosse e vocabolari antichi confermano che l' ' actus ' fu in origine non una servitù, ma un ' iter uicinale ' o ' interuicinale ' (48). Quando poi Isidoro (49) spiega l' ' actus: quo pecus agi solet ' si deve ricordare che oggi pure antichi limiti nell'Italia meridionale diconsi ' tratture delle pecore '. La tendenza, magari inconsapevole, a collegare la ' seruitus actus ' con l' ' actus ' delle limitazioni è evidente. Per la ' uia ' poi potè esser modello la larghezza dell'antica via (' limes '?) che è ormai quella dei ' subrunciui '. Nei nostri ' auctores ' e nei fr. del Digesto resta traccia dell' originario significato delle parole ' iter ', ' actus ', ' uia '? Se le prendiamo nel senso usuale,

---

(47) L. 12, l. 13 § 2 D. *de S. P. R.* 8, 3.

(48) Placid., *Gloss.* (Mai, *Auct. class.* III p. 433; Corsi, *Ann. Univ. Tosc.* I p. 155); Papias, *Voeab.* s. u. uia.

(49) *Orig.* XV, 16, 13.

difficilmente si comprenderanno in Siculo [157, 11], ove dice delle pubbliche utilità rispettate dai divisori del suolo [cf. Hyg., 120, 12], che questi lasciarono nella precedente condizione gl' ' itinera ', le ' uiae ', gli ' actus ', gli ' ambitus, i ' ductus aquarum '. Non possono essere servitù, anche perchè i fondi nella nuova divisione acquistano altra figura; è molto più probabile che si tratti di quella viabilità pubblica (anche di un ' actus publicus ') e delle altre utilità alla cui conservazione provvedevano le stesse leggi agrarie e coloniche (50). Meno chiaro è Frontino intorno alle grandi dispute giuridiche sugl' ' itinera ': ' agitur enim utrumne actus sit an iter an ambitus. *per quae loca quid liceat populo, iure continetur* ' [58, 19]. I diritti del ' populus ' risguardano quelle forme di passaggio o ne sono indipendenti?

Ci resta ora l' interessante fr. di Ulpiano (51); ' uiae publicae solum publicum est, relictum ad directum certis finibus latitudinis ab eo qui ius publicandi habuit, ut ea publice iretur commearetur '. Qui par di vedere, in specie col ' relictum ' [cf. 120, 22. 158, 8], una di quelle dritte vie pubbliche il cui suolo fu eccettuato dalla limitazione. Ecco ora il punto più importante: ' Priuatae uiae dupliciter accipi possunt, uel hae quae sunt in agris, quibus imposita est seruitus ut ad agrum alterius ducant, uel hae quae ad agros ducunt, per quas omnibus commeare liceat, in quas exitur de uia consulari et sic post illam excipit uia uel iter uel actus ad

(50) Anche il Mommsen *C. I. L.* I p. 97 collega Siculo con queste clausole della *lex Urson.* c. 78, 79 e della *lex agr. de Afr.* l. 89, ma non si spiega.

(51) L. 1 § 22, 23 D. *ne q. in l. publ.* 43, 8.

uillam ducens. Has ergo, quae post consularem excipiunt in uillas uel in alias colonias ducentes putem etiam ipsas publicas esse '. Il passo è tutt' altro che chiaro: anche qui la prolissità di Ulpiano nuoce alla precisione. Delle due classi di via privata una finisce poi con esser pubblica! Forse a casi di simil genere si riferisce il dubbioso passo di Frontino? Il ' populus ' poteva passare per questi sentieri che erano una ' uia', un ' iter ', un ' actus ' (l' ' ambitus ' si capisce poco (52)). Quelle appellazioni che a prima vista sembrerebbero accennare a servitù, si riferiscono invece con tutta verosimiglianza ai sentieri che si staccano dalla via consolare e vanno alle ville e alle colonie. L'ultimo periodetto sembra spiegare appunto quali sono. Ipotesi se ne possono far molte: anche perchè talora la via consolare cadeva sul limite. Forse il reticolato che si veniva cancellando induceva qui pure in dubbî e incertezze? Se Ulpiano avesse parlato soltanto d' ' iter ' e ' uia ' non si sarebbe pensato, con una apparente necessità, a servitù di passo: abbiamo gl' interdetti per la ' uia publica ' e l' ' iter publicum '. L' ' actus ' fece correre il pensiero alle servitù; ma nella rubrica edittale ' de itinere actuque priuato ' (= D. 43, 19) perchè si deve credere posto l' epiteto d'antitesi soltanto per l' ' iter '?

7. Il ' limes ' e il ' finis ', sebbene combinati nel loro scopo economico, sono in condizione giuridica diversa.

La massima che il ' limes ' offre il passaggio al pubblico (p. 333) può comprendere vie pubbliche ' quoad solum ' e ' quoad usum ': due criterî della

(52) Cf. la mia mon. nella *Riv. ital. per le sc. giur.* IV p. 178 sg.

classica giurisprudenza (53). La quale, pur forse tenendo a guida sin da Labeone il criterio che la via pubblica è ' locus publicus ' non riuscì ad una completa dottrina delle vie. Troppo ne variarono la ' condicio ' (' non omnium una eademque ' [146, 1]) e i modi di ' refectio '; generale si fece qui uno di quegli oneri reali (54) che la giurisprudenza subì, non certo carezzò; molto fu rilasciato alla pratica e alla procedura amministrativa. La viabilità, curata dapprima in ' regiones ' [120, 22. 158, 8] fra loro slegate, salvo rare arterie, si va facendo rete unica, fitta, continua. Il che è possibile se tutte le vie pubbliche si considerano come in provincia (55) suolo dello Stato. poi forse anche in Italia; o se esse, spettando pure a Comuni, sono soggette all'uso del ' populus ' e per esso mantenute. Verosimilmente il ' territorium ' della colonia (56) è in origine un ben distinto raggio di suolo, in cui le vie son considerate della colonia stessa [arg. 118, 13. 119, 2]: ne sono indizio le leggi coloniche con la multa a favore dei coloni comminata a chi altera i ' limites ' e col loro linguaggio [264, 4. 265, 2]. Ma quanto più la città locale viene ad esser membro del grande organismo dello Stato, tanto più le vie si legano tra loro; nelle assegnazioni graccane, sillane, di Cesare, d'Augusto non pure la larghezza dei ' limites ', ma la loro condizione giuridica fu oggetto di norme dei ' conditores '. Purtroppo non

(53) L. 2 §§ 2, 21, 23 D. *ne q. in l. p.* 43, 8. Cf. l. 1 D. *de loc. et it. publ.* 43, 7.

(54) L. 4 pr. D. *de uet.* 49, 18; l. 14 § 2, l. 18 § 15 D. *de mun.* 50, 4.

(55) Mommsen, *R. Staatsr.* II p. 432, n. 4.

(56) Cf. Mommsen *R. Staatsr.* III p. 825.

abbiamo negli ' auctores ' che monche notizie, ricordi storici frammentari, osservazioni fugaci: troppo poco per la storia delle vie, anche meno per esporne la dottrina. Ai tempi loro restavano colonie di età e tipo diversi; il suolo di un'antica colonia era ' renormatus ' con nuovi ' limites ', soltanto eccezionalmente [232, 14]; le ' condiciones ' del suolo confuse tra loro, non fuse ancora in una sola, vietavano a giureconsulti ed agrimensori una dottrina unica delle vie. Pel Meinert (57) non v' è dubbio che Ulpiano (cf. n. 52), distinguendo le vie, ebbe fra mano il libro di Siculo! Ma di comune non vi trovo che la tripartizione in ' publicae (= regales), uicinales, priuatae ': Siculo l' inserisce là dove tratta dei confini degli ' agri occupatorii '; il posto è tradizionale [cf. Hyg., 128, 6], il colorito giuridico di lui. Ulpiano sente il bisogno di togliere il dubbio che la ' refectio ex collatione priuatorum ' di una via possa toglierle il carattere di pubblica. Di questo dubbio, strano in un giureconsulto di Roma, non è traccia in Siculo [146, 2 - 147, 11] che dà anzi interessanti notizie sul modo di ' tuitio ' delle vie. Non ci offre un eguale trattatello pel suolo limitato; ma ei pure sa che i ' limites ' possono essere vie pubbliche [158, 24]. Il Savigny (58) suppose che Ulpiano non abbia ricordato le vie di colonie e municipî, nuclei assai più importanti dei ' uici ', perchè di esse niuno poteva dubitare che tutte e sempre fossero ' publicae '. Ma ' quoad solum ' o ' quoad usum '? Del ' populus ' o della ' colonia '? Asserisce invece il Voigt (cf. no. 2), parlare Ulpiano anche delle vie della colonia, tutte, alle origini,

(57) *De iur. uiar. publ. rom.* (Lips. 1842) p. 17 n. *d.*
(58) *System* IV p. 485 n. *c.*

vicinali di p. 8, contribuiti per metà da ciascun vicino; una via pubblica in proprietà dello Stato essere istituto del tutto estraneo alla dottrina gromatica; nel suo sistema mancare un posto per essa; tutt'al più, per volere dello Stato, averla coordinata alla rete delle misurazioni. Ma alla dottrina gromatica romana, pratica sempre e pieghevole (p. 49 seg.) ripugna quest'antitesi col diritto dello Stato, da cui anzi l'agrimensore riceve autorità di dividere e assegnare il suolo nell'un modo più che nell'altro (p. 259). Ulpiano stesso, sebben confusamente, distingue le vie vicinali dai sentieri colonici; Siculo parla di quelle nel suolo arcifinio e dove la compattezza dei fondi non è completa [152, 8]. Frontino suppone che qualche volta la via corra col limite e poi faccia angolo con esso [41, 26].

La descrizione delle vie vicinali in Ulpiano ('pars sine ullo exitu intermoriuntur') non si adatta sempre ai 'limites'; ma il legame di alcuni 'uici' con la limitazione [es. 241, 14] e l'essere già ai tempi di Ulpiano antichi 'limites' ridotti a vie vicinali possono aver fatto combinare queste con quelli. È molto probabile che le vie vicinali non sieno una terza classe di vie (59); io intenderei 'uicinalis' [cf. 'lignaria' 41, 27] per il luogo in cui è, o cui si dirige la via: il 'uicus' (60). Quindi naturale che si stacchino dalle vie pubbliche e per la loro 'munitio' figurino 'magistri pagorum' [146, 6]. Dubito anche se la 'collatio ex agris priuatorum' che pare del tutto spontanea origine di vie vici-

(59) Così anche Rein, Pauly, *Realencl.* s. u. uiae.

(60) Cfr. Theoph., *Par.* 4, 3, 5: insegnamento conforme ad Ulpiano. Perchè dovrebbe essere un errore, come asserisce il Voigt?

nati si possa rifarire a legale defalco di suolo dalle ' sortes '. Per il ' confinium ' v'è l'idea che i vicini debbano sopportare il contributo [38, 5]; per i ' subranciui ', l'apertura al pubblico passaggio deriva da ' publicatio ' [169, 10].

Da Frontina pare sempre eccettuata dalla ' centuriatio ' la larghezza dei ' limites ' per il passaggio [58, 12]. Forse dà qui come norma quanto era stato stabilito nelle assegnazioni di Cesare [246, 19 ' exceptum ' ?] e di Augusto (?). Il suolo così eccettuato doveva esser pubblico e molto probabilmente dello Stato [157, 7-8]. Per combinare con Frontino, Igino l' antico e Siculo, bisogna credere che ricordino talune colonie d'altro tipo (come si indovina dal ' lib. colon. ') in cui i ' limites ' e le stesse ' uiae publicae ' erano state talora incorporate nelle ' sortes ' [120, 22. 158, 8], ma non si può neppure escludere che tutto in tal caso si riducesse a una diversità nel misurarle [158, 10]. Igino grom. ci narra degli ' actuarii ' di p. 12: ' per hos iter populo sicut per uiam publicam debetur: id enim cautum est lege Sempronia et Cornelia et Iulia '. L'unione delle limitazioni graccane alle sullane perchè dello stesso tipo appare anche altrove [165, 10, 15]; la ' lex Iulia ' vi sta in rapporto assai dubbio. Della ' lex uiaria ' di C. Sempronio Gracco sappiamo ben poco: facili, poco utili, le ipotesi. I limiti massimi dovevano già essere stati ' aperti populo ' con apposite clausole [120, 18], coincidessero o no con vie consolari [179, 11]; la rete si ampliava per la nuova condizione giuridica degli ' actuarii '; non si sa se rendendoli vie pubbliche ' quoad usum ' o già ' quoad solum '. Certo, non predomina qui lo scopo militare perchè gli ' actuarii ' che cadevano lungo una via militare eran più larghi [169, 2], nè l' onere del mantenimento dell' ' iter populo ' (sem-

pre su limites (61))? gravante molte colonie si può restringere ad un puro piano strategico. Dal giro del discorso in Igino si può argomentare che (in antitesi agli 'actuarii') i 'subruncini' erano stati resi d'uso pubblico soltanto 'fructus asportandi causa'. La tutela pertanto derivava per tutti i 'limites' dalla legge; è naturale che, in tanta varietà di 'leges', la 'uetustas' dovesse talora supplirle. Gli 'interdicta' per la 'uia publica' e l''iter publicum' si spiegano con questa condizione delle vie nel suolo limitato (cf. p. 127).

Pel 'confinium' volle arditamente il Rudorff (62) parlare d'una 'servitù legale del transito e della svoltata'. Sarebbe una specie di servitù reciproca. Ma neppure per la metà del 'confinium' spettante all'altro vicino si pensò ad una servitù, o fu mai concessa qui una 'uindicatio seruitutis'; l''actio finium regundorum' regola tutto il rapporto sotto forma di obbligo reciproco dei vicini. La religione servì a proteggerla: indi efficace fu il divieto di usucapire quello spazio. Se quest'usucapione fosse stata impossibile, nella maggior parte dei casi, come vuole il Rudorff, a che vietarla? L'argomento della mancanza frequente della 'bona fides' è dei più

(61) Il Nissen, *Pomp. Stud.* p. 525-26 spiega la diversità tra la larghezza dell''iter' dovuto al 'populus' in diverse colonie (piedi 50, 60, 80 100 etc.) e quella dei 'limites', usuale dopo Augusto, per la diversa età cui queste vie rimontano. Ma che ogni 'uia publica' entro la colonia risponda ad un 'limes' non si può dimostrare. Igino sembra distinguere 'limites' e 'uiae publicae' [120, 24]. Neppure la clausola 'iter populo debetur', che compare in colonie di vario tipo, può esser indice per giudicare che il suolo della via non è del 'populus'. Pare che accenni soltanto alla 'refectio'.

(62) *G. L.* p. 435.

fallaci per chi sa la storia dell'usucapione. Igino intanto sente il bisogno di escludere l'usucapione del 'finis' [123, 6]. Dopo ha parole difficili: non si può però che non si vegga distinguere l''iter culturas accedentium' dall''iter', che è vera servitù (63). Così, se giuristi e agrimensori non vissero in mondi diversi, il 'finis' è per ambedue uno spazio di p. 5. Nel loro sistema la 'ratio limitum regundorum' [358, 9] ha per correlativo l''actio finium regundorum' [276-280], la 'rectura limitum' il 'regere fines'.

8. Dei 'limites' seppero i giureconsulti quanto loro era necessario (p. 114 sg.) persino per intendere certi legati (64); certo non mancarono di ravvisare quelle metamorfosi continue del suolo limitato cui assistevano i 'gromatici'. Non è difficile ricomporre a grandi tratti la legislazione vera e propria sul nostro argomento. Partendo dai 'quinque pedes' delle XII tavole (salvo il dubbio se un 'limes' o un semplice 'finis') si giunge alla legge mamilia, mai abolita (p. 223). Le leggi sui 'limites' entravano certo nel gruppo di quelle raccolte anche dagli agrimensori. Così le leggi sempronia, cornelia, giulia [169, 1], la 'lex agraria de Africa', le coloniche. Dalla concordanza tra la 'lex colon. Genet. Iuliae' e quella sotto una rubrica di cinque nomi della collezione, come dalle allusioni degli 'auctores' ad una 'lex' in genere ['sic cauerunt'

(63) Forse Igino (posteriore alla 'lex Scribonia') vuol fare un confronto tra l''iter culturas accedentium' che non si può perdere per 'non usus' e la servitù d''iter' che così si estingue? Cf. Tissot, *Agrim.* p. 95. Così l''auctor' porrebbe in evidenza un carattere del passo necessario (l. 4 D. *quem. seru.* 8, 6).

(64) L. 30 D. *de leg.* II (31).

174, 18. ' quid dixerint ' 175, 5], si può indurre che per la via traslatizia delle disposizioni più ripetute si era saliti ad uno schema di legge colonica o ' lex agrorum '. Ciò spiega forse lo scambio tra legge e consuetudine (p. 126). Dove è ricordata pure una speciale legge, es. quella per la Tuscia, con la indicazione della latitudine augustea dei limiti [212, 4] si deve essere molto cauti nel dire qual sia.

9. Se in origine nelle zone di suolo diviso, modello di costituzione agraria, il passo necessario era fornito dal ' limes ' combinato col ' finis '; spettava poi alla giurisprudenza, ridotti i terreni press'a poco ad un aspetto unico, creare una dottrina del passo necessario (65). L' alterarsi della divisione ufficiale, non rompeva la rete stradale, sebbene sorgessero dubbî sulla condizione di una via. Ma quando il fondo era oggetto di atti giuridici traslativi di proprietà o di diritti reali di godimento (cf. no. 1), si doveva giungere a considerare l' accesso necessario ' admîniculus ' della disposizione; elegante lavoro d'interpretazione di giuristi, non di tecnici. Nondimeno anch' essi ne trattano in speciè negli ' agri arcifinii ' (n. 10); nella ' controu. de itineribus ' ricordano quella sull' ' accessus ' [134, 7] che equivale all' ' aditus ' dei giuristi. Uno dei casi più frequenti in cui si dovette provvedere al passo necessario fu la divisione dei fondi anche entro la colonia [40, 5]. Eran nuovi fondi; soggetti quindi alla ' lex Mamilia '; ma la loro figura irregolare, la lontananza di alcuni appezzamenti dalla via, faceva nascere bisogni non trascurati dalla giurisprudenza classica.

---

(65) Forse odi un' eco di discussioni di giureconsulti romani su quest' argomento nel *Talm. Bab. Chedubot* 109 b. Cf. il passo da me riferito nell'*Arch. giur.* XXXVIII p. 495-96.

10. Come si provvide al passo necessario nel suolo arcifinio, che non mancò mai e acquistò sempre maggiore importanza? Assenza di limitazione, non vuol dire totale mancanza di un ordinamento agrario. Quanto più la cultura si estende ed è fatta ad arbitrio dei proprietarî e i fondi divengono compatti, tanto più si determinano quelle 'uiae', opera agli occhi di posteri, della solerte antichità [115, 13; cf. 5, 7]. Traversando e collegando villaggi, sono pure una rete, sebbene irregolare, distesa sui fondi: loro adito e confine in molti casi [5, 8. 115, 12. 126, 10. 138, 19]. Nè sentieri di confine debbono mancare fin dove impera la legge mamilia (p. 339). Ma chi poteva difendere il 'confinium' contro i possessori avidi di spinger l'aratro sopra ogni zolla [152, 1]? Ove anche restava, mancavano talora le vie vicinali, necessario legame. Siculo c'informa: 'ad omnes agros semper iter liberum est. nam aliquando deficientibus uicinalibus uiis per agros alienos iter praestatur. quidam etiam conueniunt specialiter (cod. gud. 'precario') uti seruitutem praestent his agris ad quos necesse habent transmittere per suum. nam et his verbis conpraehenditur, ita ut optimus maximusque est. nam et aquarum ductus solent per alienos agros iure transmittere. itaque, ut diximus, uiae saepe necessario per alienos agros transeunt; quae non uniuerso populo itinera praestari uidentur, sed eis ad quorum opera et eis ad quorum agros per eas uias peruenire necesse est' [146, 14]. Abbiamo qui in Siculo una massima, per lo più trascurata (cf. n. 1). Il passaggio temporaneo su fondo altrui è attestato da fonti giuridiche; del permanente si asserisce esempio eccezionale l''iter ad sepulcrum'. Ma, supposta una dottrina che considera il passo necessario implicita conseguenza degli atti giuridici risguardanti il fondo, il bisogno di

chiederlo è raro in altri casi per lo più dis uis maior '. Il sepolcro, non è un fondo, nè tutti i 'monumenta' erano lungo le vie [271, 11 sg.]; più facilmente potè restare in mezzo a fondo altrui. La lezione 'precario' del gudiano (forse è un tentativo di porre Siculo in armonia col 'peti precario' della l. 12 pr. D. *de relig.* ?) non piacque al Rigaltius perchè il precario mal si presta ad un bisogno permanente; il Goesius creò un precario anomalo. È inutile fare ipotesi. Io concedo allo Schneider (66) che quella lezione è troppo poco sicura per costruirvi dottrine. Siculo accenna una massima di cui due sono le applicazioni possibili: 'per alienos agros iter praestatur', in conseguenza di una norma generale ('ius non scriptum'? consuetudine locale prodotta dalla figura dei possedimenti (c. XII, 9)?) o perchè vi è una clausola (67). Forse la lezione 'conueniunt specialiter' accenna a clausole (il seguito ne è conferma) con cui, fra le dispute dei giureconsulti, era opportuno assicurarsi tosto il passo necessario. L''etiam' esclude nondimeno l'uso costante di queste clausole che anche qui possono essere state preludio di pretese spettanti poi 'ipso iure'. Così il legame con la clausola 'ita ut (fundus) optimus' etc. è perfettamente logico. Sarà erroneamente invocata, come asserisce il Voigt (68)? È vero che già Q. Mucio insegnava non potersi invocare a pretesa di una servitù di passaggio (69). Ma qui

(66) Nella rec. che mi riguarda *Krit. Vjschr.* XXXII p. 239.

(67) Meglio di ogni altro il Pagenstecher, *Die röm. Lehre vom Eigenth.* (Heidelb. 1857-59) I p. 143 interpretò che 'lo speciale accordo rende inutile l'applicazione della norma giuridica mediante intromissione del giudice'.

(68) *Ber.* cit. del 1872 p. 36.

(69) L. 75 D. *de euict.* 21, 2. Cf. l. 90, 126, 169 D. *de V. S.* 50, 16.

pure è pericoloso trarre argomenti da questa per il passo necessario. Siculo non nega altri significati della clausola, dice esservi compreso *anche* etc. Pure trascurando l' ipotesi (70) che ' ager priuatus optimo iure ' indichi il fondo separato dalla massa comune, senza servitù, ma con quanto gli abbisogna, è certo che la clausola di Siculo in pratica era intesa in modo diverso e generava dubbî (71); indizio di significato non unico, nè fisso.

XII.

Le servitù di passo

1. La tradizione scolastica più antica — 2. Teoria degli interpreti — 3. La limitazione e le servitù di passo — 4. Loro scopo originario — 5. Lo spostamento facoltativo del sentiero limitare, come modello per le servitù di passo — 6. Come esempio di trasferimento del ' locus qui seruit ' — 7. Un'opinione del Voigt sulla primitiva natura della servitù prediale — 8. La costruzione dogmatica delle servitù prediali conferma il loro scopo di pura utilità — 9. Casi eccezionali di servitù necessaria di passaggio.

1. Teofilo (1) presenta la servitù di passo come una scorciatoia (*σύντομος, γὰρ ἦν ἄυτη ἐπὶ τὸν ἐμὸν ἀγρὸν φέρουσα*) rimpetto al lungo giro del proprietario (*ἐδεόμην πολλοῦ κύκλου*) per recarsi al fondo. Simile ne è lo scopo nella ' Epitome exactis regibus ' (2):

---

(70) È del Weber, O. c. p. 103 n. 92.

(71) Cf. l. 59 D. *de C. E.* 18, 1; l. 69 § 3 D. *de leg.* I (30) l. 92, l. 93 § 4 D. *de leg.* III (33) l. 20 § 1 D. *de A. R. D.* 41, 1.

(1) *Par.* 2, 8 pr.

(2) VI, 61 p. 82 (ed. Conrat Berlin 1884).

' non potui *commode* ex aedibus meis migrare in agros meos uel ad uiam publicam peruenire (alcuni cod. hanno ' facile uenire ') nisi per agros tuos '. Così la tradizione scolastica orientale e occidentale eran concordi nel ravvisare la servitù di passaggio sorta per uno scopo di utilità o di comodità.

2. Nè la glossa, che suppone nella servitù di passo ora uno scopo di necessità, ora di utilità, nè i posteriori interpreti continuarono quella più antica tradizione scolastica (3). Eppure il requisito dell'utilità, entrato nella definizione della servitù data da Bartolo e divenuto generale, poteva condurre a schiarire questo punto. Anche fra i culti si continuò a parlare promiscuamente di necessità, di amenità, di utilità. Presso i moderni lo stesso spettacolo. All'Elvers è accaduto, salutare esempio, di muovere dall'idea che le necessità dei fondi fecero sorgere le servitù prediali, e dall'analisi delle loro categorie di vedersi scaturire motivi di utilità eccedenti i bisogni dei fondi. Analisi di gran valore, poichè quelle servitù son tipi fissi e chiusi in un elenco dalla giurisprudenza. La generale indeterminatezza nel definire il requisito delle servitù prediali deriva specialmente da unilaterale considerazione di esso; si volle affermare sopratutto il legame tra la servitù e il fondo dominante. D'altra parte sottili tentativi dialettici tedeschi deviarono gli studiosi da un concreto esame delle cause storiche ed economiche della servitù prediale. Nè si credette che da un'utilità economica del fondo diversa dal puro bisogno dipendesse tutta quanta la struttura dogmatica delle servitù prediali.

---

(3) Rimando ai miei studi nell'*Arch. giur.* XXXIII p. 237, XXXIV p. 141, alle mie appendici alla versione del Glück lib. V (Mil. soc. ed. libr. in c. di stampa), al § 75 delle mie *Ist. di dir. priv. giust.* (Padova 1897).

Una miglior via fu presa distinguendo la vicinanza convenzionale dalla naturale o indipendente dal patto. Ma per togliere a queste distinzioni l'apparenza di schemi astratti, si deve mostrarle conformi alle reali condizioni della proprietà fondiaria romana, ai cui bisogni già provvede l'ordinamento agrario. Qui il sussidio degli 'auctores', sebbene indiretto, non è meno utile.

3. Chi indaga i rapporti fra limitazione e servitù di passo non deve dimenticare il continuo mutamento delle 'condiciones agrorum'. È naturale che per causa di esso, anche la primitiva figura della servitù prediale siasi mutata. Ma ciò non deve trattenerlo dal ricercarne l'originario tipo; gli spiegherà i caratteri fondamentali e la costruzione dell'istituto. E ricordando le private imitazioni di rapporti tra Stato e cittadini non si maraviglierà se qualche cosa di simile fossero le tipiche servitù prediali. Siamo così ben lungi da coloro che le credettero coeve alle antiche assegnazioni e partizioni del suolo (4). L'Elvers era qui pure sulla buona via ritenendole sorte dopo la ufficiale divisione dei fondi e dopochè, per essa, le loro prime necessità erano state sodisfatte. Ma non fornisce sufficiente dimostrazione, nè fa tesoro degli agrimensori; il criterio della necessità delle servitù gli riappare nella divisione del fondo limitato e negli 'agri occupatorii',

---

(4) Il D'Avezan (Meerm., *Thes.* IV p. 124) invoca passi degli agrimensori che devono attestare le norme imposte ai confinanti e intende così le 'leges' della l. 1 § 23 D. *de aq.* 39, 3. Le altre servitù avrebbero avuto queste per modello. La stessa idea è in Zachariae v. Ling., *Untersch. zw. seru. rust. et urb.* (Heidelb. 1844) p. 18. Egli cita anche Siculo (Cf. sopra p. 357), ma questo passo (vedo ora che il Karlowa, *Röm. Rchtsg.* II p. 494 n. 2 concorda con me) non si può riferire a utilità private o servitù di passo.

riguardo ai quali dichiara che niente si può sapere circa l'autorità dei magistrati nel fissare i sentieri. Eppure qui Siculo ci dà buone notizie (p. 366). A me sembra evidente per gli agrimensori che le servitù di passo siano sorte quando nel tipico suolo diviso dai Romani i bisogni del passo erano stati sodisfatti. Anzi i sentieri di confine non debbono essere mancati neppure in altra ' condicio ' del suolo. Così le servitù di passo, che sono le più antiche, rappresentano una deroga, in vantaggio di un fondo, alla viabilità fissata dalla ' lex ' (5) e prendono i nomi da quella.

4. Giustamente osservava lo Schönemann (6) che la grande maggioranza dei giuristi tutt'intenta alla ricerca dei principî giuridici sui diritti reali e a combinarli nel sistema trascurò di ' indagare la natura fondamentale degli istituti e apprezzare debitamente il loro obiettivo contenuto nella sua economica importanza '. Ma per le servitù l'ostacolo derivò dalle fonti. Lo Schrader (7) bene avvertì che mentre la dottrina si formò pressochè indipendente da leggi ed editti pretorii derivando piuttosto da originarie vedute popolari e costituendosi poi, mediante i giureconsulti, come vero ' ius ciuile ' noi siamo costretti ad attingerne notizie alle Pandette, troppo lontane dal probabile momento di quella formazione. Non credo che gli ' auctores ' ci possano giovare per notizie dirette sulla struttura giuridica delle servitù (8); bensì che ci spie-

---

(5) Questo libro era ' sub iudice ' quando lessi con piacere che Scialoja, *Atti della R. Acc. sc. Torino* XXV (1890) p. 800 era giunto a simile conclusione.

(6) *Die Servit.* (Leipz. 1866) Vorw. p. VII.

(7) *Civilist. Abhandl.* (Weim. 1816) p. 267.

(8) Pare che il Karlowa, *R. Rchtsg.* II p. 495 voglia in-

ghino talune di quelle originarie vedute popolari dello Schrader. E muto testimonio ne son le traccie stesse del reticolato della colonia. Nel bolognese ad es. le modificazioni agli originari quadrati della centuria derivano da diagonali, da scorciatoie, da una ' preferenza a percorrere l' ipotenusa, anzi che i cateti, la linea retta anzi che la spezzata ' (9). Sta qui tutto il segreto dell' origine delle servitù di passo. E mi conferma ora in quest' opinione il Meitzen (10), il quale, notata la poco comodità per la coltivazione e per il movimento, degli incrociamenti ad angolo retto delle vie, conclude: ' Praticamente l' ipotenusa era sempre una via più breve dei due cateti '. Si rifletta d' altra parte che i Romani avevano compreso con tutta chiarezza il valore economico della più celere, facile, comoda viabilità campestre, il conseguente risparmio nelle spese di produzione, l' aumento del profitto (11). Forse il bizantino col suo ' lungo giro ' dice più di qualche romanista odierno! Chi faccia un confronto tra i ' limites ', i ' confinia ' e le servitù di passo, troverà che queste per la direzione, per la larghezza, per la superficie possono essere assai più comode.

5. Gli ' agri limitati ' offrono casi di modificazione volontaria delle regole della vicinanza (p. 350). Ma quei due di Frontino, Igino, Siculo son tutti o valgono quale esempio? Siculo, come vedemmo, sembra negare in modo dubbioso un prin-

---

vocare Siculo per quest' uffizio. Ma egli [146, 16, 20. 152, 11] narra che vi sono servitù, non dice come costruite.

(9) Cf. Rubbiani, l. c. p. 79.

(10) *Siedel.* I p. 319.

(11) Cf. Varro, *De r. r.* I, 16, 1; Cato, *De r. r.* I, 2; Colum., *De r. r.* I, 3, 7.

cipio generale cui, almeno apparentemente, accennerebbe Frontino se le sue parole non si vogliano intendere ' in subiecta materia '. L' ammonimento di Siculo ' limitem autem non puto quemquam occupare debere colendo, ut per agrum iter reddere mallet: alioquin deflexus illi, qui de limite detorquentur multo maiorem occupant modum ' [159, 5] non oppone alla ' occupatio limitis ' un divieto giuridico. Sembra piuttosto una considerazione economica pari a quella che vietava occupare soverchio spazio costruendo pareti comuni in città. Par di udire un' eco lontano di quelle lamentazioni frequenti ad es. nel secolo scorso sul troppo suolo sprecato nelle vie (12). Forse la ' commutatio ' era in uso dai tempi più antichi in casi singoli senza salire a una regola generale; le limitazioni in suolo molto accidentato o spinte fino in montagna ne offrivano frequente occasione. Nè gli ' auctores ' potevano vederle di mal' occhio non rompendosi la ' ratio limitum ', sivvero spostandosi semplicemente l' ' iter ', sebbene nel fatto anche queste modificazioni del passaggio contribuissero ad alterare i ' limites '.

L' analogia con gli altri ' iura in re ' ci deve porre sull' avviso che anche le servitù prediali in origine non furono che una convenzione tra i vicini: quelle ' pactiones et stipulationes ' che ci compaiono per le servitù nel suolo provinciale (senza che vi si opponga la pretesa precarietà del diritto dei ' possessores ' (13)) e si fanno poi generali, non sono che un ricordo di ciò che fu anche in Roma il vetusto accordo dei vicini nel far sorgere un

(12) Cf. Nissen, *Pomp. Stud.* p. 526.

(13) Bella osservazione del Pernice, *Zchr. der Sav. Stift.* V *R. A.* p. 63. n. 3.

' iter ' o un ' actus ' diverso dai sentieri limitari. Nella stessa mancipazione ' l' antica unione degli elementi reali e degli elementi obbligatori ha lasciato traccia di sè' (14). Il concetto di diritto reale è della giurisprudenza raffinata, non del popolo; il quale comprende piuttosto convenzioni transitorie e convenzioni perpetue e distingue anche precarie e benevole concessioni (p. 256) da accordi di carattere duraturo. La ' realità ' del diritto di servitù e il suo ridursi ad un' ' obligatio rei ' sono modi di garantire la perpetuità dello scopo col minor incomodo possibile per la persona del possessore e col minore ostacolo possibile alla commerciabilità della cosa, un espediente giuridico per vincolare il successore singolare. La causa perpetua della servitù, l' esser concepita come qualità del fondo, combinano col mutamento che esso subì per la convenzione tra vicini. Non è raro infatti che questa tolga i mezzi di soddisfacimento di un bisogno offerti dalla ' lex '. Fu occupato il ' limes ', soppresso il ' finis ' etc.

6. Mentre la l. 2 § 8 D. *de relig. et sump. fun.* 11, 7 esclude che senza il consenso del titolare della servitù si possa rendere religioso un ' locus qui seruit ', ammette, che se quella può essere attuata ' non minus commode ' in altro punto, ciò non sembra fatto per impedirla. I glossatori (cf. p. 351 n. 36) interpretarono qui pure estensivamente e si formò a poco a poco un principio che parve nuovo nel suo generale aspetto, come giunse ai Codici. Gli antichi e gli odierni romanisti non ne videro altra traccia che nella citata l. e la dissero

(14) Cf. Bonfante, *Res manc. e nec manc.* (Roma 1888-89) p. 162.

anomalia, contradizione pel ' fauor religionis ' a tutti i principî delle servitù.

Per agrimensori e giuristi è regola (anche ai primi appare (p. 333) norma di legge) che il passaggio deve esser dato ' ut limites occurrent '. Non è una servitù legale, ma la condizione di fatto le somiglia. Se la ' commutatio itineris ' non fosse ammessa sotto certe condizioni, ciascuno potrebbe lagnarsene il quale venisse a perdere un vantaggio ' quod ex publico consequebatur ' e potesse provare che l' ' aditus ' gli fu reso ' deterior uel angustior ' (15). Non è dunque troppo ardito considerare di natura affine i due casi degli agrimensori e la cit. l. 2. I confronti sono qui assai scabrosi. La frase che ivi usa Ulpiano ' si non minus commode per alium locum seruitute uti potest ' ricorda quella di Celso (16) per escludere sin da principio il passaggio a traverso la villa o le vigne (' cum id aeque commode per alteram partem facere possit minore fundi seruientis detrimento '). L' una e l' altra somigliano al linguaggio degli agrimensori: ' dum non deterius quam per uillas transeant ' [159, 2]. Se anche Papiniano insegna cedere la ' stricta ratio ' al ' fauor religionis ' come si può asserire che a questo rimandi la chiusa del § 8 della cit. l. 2: ' et sane hoc habet rationem ', anzichè al principio di Celso, il cui nome figura nello stesso fr.? Si noti anche riguardo all' asserito principio della immutabilità del ' locus ' serviente che Sabino recava l' esempio del ' riuus '; Celso, come dicesse alcun che di nuovo, e volesse formolare un principio, insegna che quanto si dice della direzione del ' riuus '

(15) L. 2 § 7 D. *ne q. in l. p.* 43, 8.
(16) L. 9 D. *de seru.* 8, 1.

vale anche per la ' uia ' (cf. n. 16). Forse si nega la ' n. op. nunc. aduersus eum qui in uia aedificat ' (17), perchè non si può dire senz' altro che ciò sia fatto per impedire la servitù ' si non minus commode etc. ' ? Infine una qualche modificazione del ' locus qui seruit ' è ammessa nella servitù di stillicidio ' dum tamen stillicidium recte recipiatur ' (18).

7. Il Voigt (19) si svincola, pel diritto classico, dalla tendenza tedesca a ridurre la servitù un dominio ' sui generis ', ma la riabbraccia pel vetusto diritto romano. Qui la servitù sarebbe stata un ' ius in re propria ', non in ' re aliena ' : tipo conservato sino alla ' seruitus cloacae '. Il ' locus ' del fondo su cui si attua il passaggio, dove scorre l'acqua etc. sebbene tuttora unito al fondo che noi diremmo serviente, sarebbe stato oggetto materiale della servitù e passato in una specie di proprietà del titolare di questa. La rivendicazione della servitù sarebbe stata di cosa corporale: in mancanza di patto aggiunto alla ' mancipatio ', il proprietario del fondo così incrociato dall'' iter ' o dall'' actus ' non avrebbe avuto alcun diritto di usare del ' locus ' in servitù-proprietà altrui. Qui si vuol soltanto chiedere qualche schiarimento agli ' auctores '. E mi sembra diano ragione allo Hasse (20), quando osservava che

---

(17) L. 14 D. *de O. N. N.* 39, 1. Si potrebbe interpretare in questo senso la formola del Burckhard, *Op. n. nunc.* (Glück) p. 77: il fondo dominante non è immediatamente danneggiato per l' ' aedificatio '.

(18) L. 20 § 6 D. *de S. P. U.* 8, 2.

(19) *Ueber Best. und Etnw. der Servit.* (*Ber.* cit. 1874); *Die* XII *Taf.* II p. 345-354; *Röm. Rchtsg.* I § 40. La mia critica è nel *Gravina, Riv. giur. calabr.* II, 3, 4.

(20) *Rhein. Mus. f. Jurispr.* I p. 68-70.

sarebbe stato dannoso concepire la servitù prediale in modo diverso da quello in cui ci compare perchè se fosse un ' ius in re propria ', non ' in re aliena ' si avrebbe dato occasione a un dannoso frastagliamento dei terreni; brandelli di mia proprietà avrebbero spezzato con sommo danno l' integrità reale ed economica del fondo altrui. Eppure a questo si giunge col Voigt, pure ammettendo con lui che per accordo contrattuale si potesse considerare il ' locus ' serviente in ' communio pro indiuiso ' dei due proprietarî; e proprio in un tempo in cui la serrata limitazione doveva giovare anche al risparmio di suolo (p. 248). Se, come pare (p. 237) il racconto della vetusta divisione del suolo in Roma ' non è che l' esemplificazione leggendaria modellata sulle divisioni delle assegnazioni coloniarie dei tempi storici ' (21), la regola della continuità dei fondi nelle assegnazioni [130, 6. 155, 16] dovette essere un concetto fondamentale fin dai primordî della piena proprietà privata. Forse anzi quel concetto è indipendente dall' una più che dall'altra ' condicio ' del suolo; la corrispondenza della figura quadrata del fondo (qui la poteva trovare il Kuntze (p. 332 n. 3) che l' avrebbe voluta nella definizione romana del domicilio!) alla forma dell' aratro romano contribuiva a far evitare dovunque i frastagliamenti del suolo. Il fondo è un ' quid integrum ' chiuso da precisi confini (22). Le ' particulae ' sparse d' uno stesso proprietario che colpiscono l'occhio di Siculo (n. 9) non sono servitù, ma fondi cui spettano servitù. Forse non furono mai, perchè piuttosto nella primitiva coltivazione

(21) Così ora De Ruggiero, *Diz. epigr.* s. u. colonia p. 435.

(22) L. 60 D. *de V. S.* 50, 16.

sparsa del suolo di una comunità agraria i molti diritti di servitù di passo che periodicamente nascono e si estinguono son facoltà reciproche dei coltivatori. Nelle limitazioni parrebbe a prima vista che un ' limes ' il quale non è confine di fondi, ma pubblico sentiero (p. 349) rappresenti una striscia di suolo pubblico che frastaglia i fondi. Ma il caso non era possibile negli antichi tempi quando tutti i fondi cadevano in una centuria; e quel suolo del ' limes ' non è pubblico molto probabilmente che ' quoad usum '.

8. Con l' origine storica delle servitù di passo combina la costruzione dogmatica di tutte, giacchè, pur le altre nacquero da fini di utilità, non di necessità e i principî delle più antiche furono estesi alle posteriori. La stessa rigorosa massima che una servitù prediale non può sorgere coattivamente (23) sarebbe inattuabile in non pochi casi, se non si riferisse a facoltà diverse dal puro necessario; e così si spiega come quel sentimento economico che ci fa pregiare la libertà del fondo potesse essere nei Romani sentimento giuridico che li induceva a chiamare ' quasi seruitus ', non ' seruitus ' un onere nascente dalla ' lex '. Due dottrine diverse si debbono distinguere: del passo necessario l'una, della servitù di passo l'altra; le parole si scambiano, non però i concetti, neppure negli ' auctores ' (p. 364). Dai tipi di servitù salendo al loro schema generale, quasi pronto nel Digesto, vediamo riflettersi quella distinzione nell' ' ademptio legati ', nella ' falcidia ', nella logica indipendenza della servitù, per la costituzione, per l' esercizio, per la durata, dal bisogno del fondo dominante. La dimostrazione è fuori del piano di questo libro (cf. no. 3).

---

(23) Concorda il Weber, o. c. p. 103-104.

9. Non concordo col Voigt (24) che una servitù di passo fosse necessaria quando il ' limes ' era inaccessibile o la ' sors ' fosse stata dal possessore divisa in più parti senza costituzione di una ' uia duum communis '. Nel primo caso infatti si rimedia con lo spostamento dell' ' iter ', nel secondo il necessario passaggio è conseguenza implicita della privata disposizione o vi supplisce il giudice (cf. p. 365). Altri agli occhi di Siculo [152, 5-17] sono i casi di servitù necessaria: ' in multis regionibus ' alcuni possessori, non hanno terre continue ' sed in diuersis locis, interuenientibus conplurium possessionibus ' [cf. Hyg., 130, 4 ' particulas quasdam in mediis aliorum agrorum '. Agr. insp. 283, 2 ' in medio alterius agro ']. Quindi la necessità di ' complures uicinales uiae ' (p. 361) ' ut unus quisque possit ad particulas suas iure peruenire '. Ma non bastano neppur esse [cf. 146, 15] per allacciare tutti questi fondi frastagliati e vicendevolmente intersecati o anche circondati da altri: ' quorundam agri seruitutem possessoribus ad particulas suas eundi redeundique praestant ' [cf. 146, 21 ' uiae saepe necessario per alienos agros transeunt ']. Queste vie private, non pubbliche, allacciano i fondi sparsi alle vicinali [146, 22. 147, 1], nè si può escludere che Siculo alluda a siffatte condizioni topografiche anche trattando dal passo necessario (p. 366). Ed è bello vedere come egli concepisca quale un tutto la gran rete stradale dalle vie regie sino a quest' infimi sentieri di congiungimento dei fondi sparsi alle vie vicinali [cf. 146, 1-147, 10. 152, 5-17]. Dove pure spicca il pensiero di lui, che le servitù di passo, necessario supplemento della viabilità vicinale nelle regioni con proprietà sparsa, non hanno

(24) *Bestand der Serv.* p. 15.

ragione di essere (almeno come necessarie) là dove è continua. Gli economisti (25) tendono a considerare quella descrizione delle ' particulae in diuersis locis ' come residuo di antiche condizioni agrarie; ma l'abbondanza delle vie vicinali, come la solidità delle servitù (che non paiono temporanee) ripugnano al concetto di una semplice cultura frastagliata e condotta con regole coattive. È un assetto della privata proprietà forse antico [130, 3. 155, 16]; ma in parte anche prodotto dal rompersi delle limitazioni (p. 291) e in genere della continuità dei poderi; ammettendo il possesso di un ' locus certus ' di un fondo altrui (p. 304) la stessa giurisprudenza favoriva questo frastagliamento. Il desiderio di aggiungere al fondo ' particulae ' vicine anche se divise da una via o da un rio [145, 21. 150, 16] era vivissimo nei possessori; forse all' acquisto delle non contigue contribuì l' uso di avere pertinenze [' siluae seu pascuae seu castaneti aliquid ' 283, 2]. Anche per recarsi alle ' siluae propriae quasi uicinorum ' (p. 325 sg.) che pure derivavano da assegnazioni, Siculo riconosce la necessità di sentieri ' saepe per alienos agros ' [152, 16] che sembrano servitù. Bisogna supporre che la limitazione nei fondi intermedî fosse alterata, molto più che essendo quelle selve in montagna e spesso il ' limes ' inaccessibile, il passaggio era spostato e non di rado il ' possessor ' vicino lo negava ' inuerecunde ' [24, 10]. Queste opposizioni frequenti anche in altri casi, producevano talora l' effetto di sopprimere i sentieri.

---

(25) Cf. sopra p. 271, 286 e Weber o. c. p. 103 n. 93 (già il Brentano); Meitzen, *Siedel.* I p. 305.

XIII.

Alberi di confine e fosse di confine e di scolo

1. L'' arbor in confinio ' dei giuristi — 2. Carattere tecnico e giuridico del trattato degli alberi di confine negli ' auctores ' — 3. Gli alberi di confine e i ' quinque pedes ' della legge mamilia — 4. Fosse ' limitales ', ' finales ', ' agror. sicc. causa ' — 5. Lo scolo delle acque nel suolo limitato; efficacia della ' uetustas '.

1. Paolo sembra trattare di un albero casualmente nato nel confine di due fondi, ma ricorda altrove gli ' arbores terminales ' : ' arbores in confinio ' di Ulpiano (1). Delle dispute intorno agli alberi fanno cenno talora i romanisti; ma non dicono come i ' fines ' fossero frequentemente rappresentati da alberi: utile sussidio per intendere certe norme e talune questioni agitate della classica giurisprudenza. Frontino ben distingue due diversi ' genera ' di controversie che possono nascere da questi alberi (p. 54, 194), Callistrato (p. 118) scrive essere puniti coloro ' qui finalium quaestionum obscurandarum causa faciem locorum conuertunt ut ex arbore arbustum aut ex silua nouale faciunt '. Parole di grande importanza per l' ' inspectio artificis ' (p. 210 sg.) in queste ' finales quaestiones ' in lato senso (p. 318 no. 9). Gli ' ambitiosi possessores ' mutavano la faccia dei luoghi sì da distruggere ogni ' monumentum finitimae similitudinis ' [38, 8; cf. 39, 6]; facile così arrotondare i fondi. Invano per determinare il ' locus ' controverso l' agrimensore

(1) Paul., l. 19 pr. D. *comm. diu.* 10, 3; l. 83 D. *pro soc.* 17, 2; *R. S.* V, 22, 2 [Cf. 270, 4]; Ulp., l. 2 pr. D. *fin. reg.* 10, 1. Cf. § 6. I. *de off. iud.* 4, 17.

avrebbe cercato un indizio negli alberi di confine [44, 11-12. 129, 18]; la riduzione loro ad ' arbusta ', che potevano sembrare un modo di coltivazione del fondo (2), era tanto più maliziosa per l'uso di porre alberi di confine ben distinti dagli arbusti, dove questi si trovano [143, 25-144, 1]. La scelta di quegli alberi e i loro nomi [44, 17. 143, 23] variavano a talento dei possessori e secondo le consuetudini dei luoghi; l'uso era generale, non pure negli ' agri arcifinii ' [5, 8. 115, 9. 138, 18. 369, 15], ma in tutti. Degli alberi di confine tratta Igino discorrendo della ' contr. de fine ' [127, 18], Siculo del ' finis ' negli ' agri occupatorii ' [143, 14], ma avverte esser confinazione comune [151, 17]. Nelle limitazioni era desiderata una ' terminatio ', non però sempre attuata o conservata; alberi sostituivano i ' termini ' nelle alterate ' sortes ' [131, 21. 132, 3]; si mescolavano in uno stesso fondo ' supercilia naturalia ', ' termini ', ' arbores ', ' rigores ' [139, 2. 151, 6, 9, 10]. Nell' ' Agror. inspectio ' [281, 9, 13. 282, 8, 16] gli alberi di confine sono uso indipendente dalla ' condicio ' del suolo; così nella ' Expositio terminorum ' [361, 13-15, 23] dove figurano fra i ' termini ', sebbene per lo più altrove distinti [340, 23. 359, 14. 362, 11]. Ma questi esercizi scolastici (p. 62), non giovano se non in quanto conservino antichi tradizioni. Dolabella ad es. parlando di ' ordines oliuarum ' che si incontrano rappresentando un ' rigor finalis ' [303, 4], conferma che ' rigor ' è il confine diritto (p. 343) col solito spazio (cf. fig. 227). Se dobbiamo credere allà (seconda ?) collezione, gli stessi agrimensori avrebbero posto nelle limitazioni alberi invece di ' termini ' [308, 7, 19-20. 343, 16. 350, 9. 352, 1. 360. 25-28. 361, 13-15, 23]; an-

(2) L. 13 § 5 *de usu fr.* 7, 1; l. 79 § 1 D. *de V. S.* 50, 16.

che quelli ' ordo finitionis ' [342, 13] e adoperati, mediante specie diverse, per distinguere la ' linea limitis ', dal ' finis ' [343, 16. 352, 1. Cf. 321, 11. 333, 11 e la fig. 332]. Nella ' Demonst. art. geom. ' le ' arbores ante missae ' son tra i ' signa limitum finalium ' [400, 21. 401, 3, 6]; ma qui sembran già confusi limiti e confini. Il ' lib. col. ' ci offre poco : se ne togli la Dalmazia [241, 5, 15], le altre confinazioni mediante alberi non sono ricordate che nella peggiore redazione [253, 23. 256, 10. 260, 5. 262, 1].

2. Tecnico e giuridico è il trattato degli alberi di confine negli ' auctores '. Igino vi si trattiene assai [127, 18-128, 4]; più completo è Siculo [143, 14-145, 18. Cf. 148, 15]. Egli ci istruisce sui diversi ' genera ' di ' arbores finales ' e sulle varie costumanze. Taluni pongono sul confine alberi qualsiasi intatti, così che superano tutti gli altri (' arb. intactae, antemissae '); o di specie diverse (' insignes, notae, peregrinae ' [cf. 306, 2]; o, tagliate tutte le specie di alberi, ne lasciano una sola al confine; o preferiscono alberi contrassegnati (' notatae ' clauicatae ' [cf. Front., 44, 17]). Sa l' ' auctor ' che con questi alberi si ritrova il confine per tutte le sue conseguenze giuridiche, anche per un ' locus ' [cf. 44, 13. 282, 18], e si decide, indagando dove e come si trovino, se siano ' arbores propriae ' o ' communes ' [127, 19, 21]. Alberi possono essere lungo il confine, ma nel suolo privato dell' uno o dell' altro vicino [25, 2. 143, 21, 26. 145, 13], ovvero dentro lo spazio stesso del confine [25, 3. 143, 20, 25. 144, 19. 145, 16]. Questa distinzione è di grande importanza giuridica; nel primo caso gli alberi di confine furono piantati per volontà stessa del possessore [143, 21 ' priuatim '], nel secondo per accordo dei vicini [143, 20. 144, 1, 6 ' ex conuentione '] come avviene dei ' termini ' [141, 21, 22. 142, 3]. E

secondo esso si regola il taglio, la conservazione, la sostituzione degli alberi, tutte conseguenze di quella loro ' communio ', di cui l' agrimensore è consapevole. Siculo [144, 27-145, 18] vuole appunto insegnare come dalla posizione degli alberi si possa argomentare se essi siano soltanto sul confine (' finales ') o di confine e comuni (' finales communesque '), avvertendo che taluni ' quotiens circa extremos *fines suos* arbores disponunt, incidunt per errorem *intra uicinorum fines* '. Le ' notae ' su questi alberi, uso antico, spesso ricordato anche nel diritto barbarico, sono un buon sussidio per stabilire la loro natura giuridica, lo spazio di confine, l'angolo del fondo [144, 12-22. Cf. ' gammae ' 140, 9. 41, 27]. Le ' arbores mediae ' [127, 21. 144, 13], talora di un solo, talora ' communes ' e quindi con diverso contrassegno, son fra quelle agli angoli (' in uersuris '). Non mancano altri ammaestramenti tecnici, in specie di recenti ' auctores ' [303, 4-11]; i classici ammonivano di considerare la grande varietà degli usi locali e l' arbitrio dei possessori, e di cominciare l' ' inspectio ' dalle ' uicinae possessiones quae sine lite possideri uidentur; ut quaeratur quo genere definitio uicinorum perseuerat ' [231, 5. Cf. Sic., 145, 7]. Conforme alla sede del trattato negli ' auctores ', le liti intorno agli alberi cadono nella ' controuersia de fine ', ma chi ben considera le parole di Frontino accennanti ad una questione sulle radici degli alberi v'intravede una lite a sè [cf. 281, 2 ' quid inter uicinos quaestionis '], come è naturale (p. 214).

Il Rudorff (3) dice comuni ' pro diuiso ' gli alberi di confine se abbiano disteso le radici nei due

(3) *G. I.* p. 268 n. 108 Cf. 436.

fondi e cita la l. 7 § 13 e la l. 8 D. *de A. R. D.* 41, 1. Ma è questa la dottrina degli agrimensori? Il Voigt (4) crede che la più antica dottrina considerasse il punto ove sorge l'albero, la più recente le radici. La teoria degli agrimensori è così moderna che leggiamo in Ruginelli (5): ' cum Cauedanea (cf. p. 226) sit communis communes etiam esse debebunt arbores '. Nè in Frontino v'è antitesi fra le due dottrine. La ' controu. de arbor. fructib.' è un ' genus quod ad solum non pertinet ' perchè questi alberi ' in fine siue intra ' non hanno radici litigiose [25, 1]; se lite vi cada, la contesa ' ad solum pertinet '. La considerazione del punto dove sorge l'albero non esclude quella delle radici. Come un ' paries ' eretto su suolo contribuito a metà da due vicini è comune (6), così avviene dell'albero piantato ' in confinio ', molto più che tutto il rapporto giuridico appare agli agrimensori regolato dalla ' conuentio ' (= ' conuenentia ') dei vicini. Ma dal Cuiacio (7) e da molti si è voluto ascrivere identico significato alle frasi ' prope confinium ' e ' in confinio '; il che è contro la lingua tecnica e gli insegnamenti degli ' auctores '. Lungo la linea estrema dello spazio di confine (e questo può anche mancare) gli alberi secondo l' ' origo ' sono di un solo [cf. lo stesso crit. in Sic., per le fosse 148, 8]

(4) *Ber.* cit. del 1873 p. 39 n. 4.

(5) *De arb. contr.* cap. ult. n. 155. Cf. c. III n. 12.

(6) L. 52 § 13 D. *pro soc.* 17, 2. Leggendo spregiudicatamente Paolo (no. 1) si vede che anch'egli argomenta dalla natura del ' confinium '; la considerazione della ' regio finium cuiusque fundi ' è criterio per misurare le ' partes ' di quella comproprietà. Cf. l' ' origo arboris ' in Pomp., l. 6 § 2 D. *arb. furt.* 47, 7.

(7) *Not. et sch. ad Inst.*, 2, 1, 31 (op. II p. 776). Cf. oltre questo luogo, anche in Teofilo, le l. cit. dal Rudorff.

purchè la pianta non usurpi con le radici i ' uicinorum fines ', come dice Siculo, ossia il ' confinium '; e può anche darsi, egregiamente osserva il Ruginelli (cf. no. 5), che si muti da ' propria unius ' in ' communis ', per il serpeggiare delle radici nel fondo vicino non diviso da spazio di confine, o traversato questo. Nel ' confinium ' tutti gli alberi o vi crescono abusivamente e già la ' regula iuris ' li rende comuni o vi furono piantati ' ex conuentione ' e tanto più sono comuni e in tutto da questa dipendenti. Ma se le radici dal ' confinium ' avanzano nel fondo, possono dar luogo a litigi anche in questo caso.

3. Gli alberi ' in confinio ' non giovano per escludere col Rudorff che quello spazio fosse visibilmente sottratto alla cultura (p. 334). Vi furono piantati ' ex conuentione ': per lo più non danno alcun profitto [144, 1-4]. Tanto poco poi lo spazio di confine è abolito che gli alberi si segnano ' ut legis Mamiliae commemorationem habeant ' [144, 18]. Il sentiero non è abolito; se per accordo, vorrebbe dire che non è necessario. Si vegga anche in Siculo, così consapevole della reale condizione dei fondi, la diversità delle confinazioni in uno stesso fondo [151, 21. Cf. la gl. ad Hyg. 128, 3]. Gli arbusti [144, 1], i pomari, le vigne, gli oliveti [150, 3], a contatto col confine rendono pure inutile lo spazio per il ' circumactus aratri '.

4. Accanto agli alberi di confine trovi ' fossae finales ' [5, 7. 115, 1, 9. 128, 5. 147, 19] in ogni ' condicio ' del suolo; così non di rado nelle colonie rii, e fosse reggono il confine tra i fondi [es. 217, 10. 220, 6. 227, 8. 241, 15]. Da quelle ' fossae ' si debbono distinguere le ' limitales ' o parallelle ai ' limites ' [263, 14], rigorosamente protette dalle leggi coloniche ed opera pubblica; le ' finales ' sono in-

vece ' res uoluntaria ' dipendente dalle consuetudini delle regioni [147, 19]. Come nell' accampamento il ' fossatus ' è un vallo o limite condotto dalla publica autorità (8), così i ' fossatus ', in specie gli ' augustei ', non sono semplici e private fosse di confine [' fossatus parui ' 361, 16], ma limiti o fossi che li accompagnano [335, 12. 347, 7. 365, 15]. Alle fosse di confine possiamo unire i rii così frequentemente ricordati nelle ' Casae litterarum '; quelle e questi opera dell' uomo [115, 9. 128, 9]. Gli agrimensori pongono regole per distinguere (come per le ' arbores finales ') i rii e le fosse comuni dai privati [' unius uel utriusque partis ' 128, 5]. Ma alcune son ' finales ' e ' circa fines ' [148, 4-10] per raccogliere le acque dai fondi superiori ' ne inferiores terrae laborent '. Altre pel prosciugamento dei fondi (9) si allontanano dal confine correndo in direzione diversa [147, 20]; si suole anzi piantar ' termini ' o alberi di là da esse per mostrar che non sono finali [148, 11]. Sopra luogo le necessità dei fondi (criterio della vicinanza legale) e la consuetudine delle regioni diranno ' utrum (fossae) agros siccent an finem praestent ' [149, 21-28]. Si noti come in questi rapporti di vicinanza gli ' auctores ' rimandino alla ' natura locorum ' e alla ' consuetudo regionum ' che talora sembra una ' lex ' (p. 126), e fanno così pensare allo schema di Paolo (10). Le ' fossae finales communes ' [' utriusque partis ' 128, 5; cf. 148, 5] sono scavate nel suolo di due vicini (11) ma non

(8) L. 3 § 4 D. *de re mil.* 49, 16.

(9) L. 1 § 4, l. 2 § 1 D. *de aq. pluu. arc.* 39, 3.

(10) L. 2 pr. D. *de aq. pluu. arc.* 39, 3.

(11) Cf. l. 2 § 2 D. *de aq. pluu. arc.* 39, 3, eam ' partem (fossae in confinio) quae tibi accedat '.

si deve perciò pensare sempre ad una soppressione del ' confinium ' nè sopratutto a fosse da ogni parte del fondo (p. 386).

Ecco una rete di fosse e rii congiunta a ' fossae uicinales ' e ' publicae ' [120, 15] e ' limitales ', in mezzo a cui si svolse la dottrina dell' ' actio aq. pluu. arcendae '. L'acqua doveva naturalmente scorrere dai fondi superiori agli inferiori nelle fosse a tale scopo o in quelle di confine, cui dirigevansi, da una sola parte, i ' sulci ' necessarî per la coltivazione. Ma Frontino insegna essere la ' controu. de aqua pluuia arcenda ', in cui poco ha da fare il ' mensor ' [58, 4], di aspetto diverso secondo le regioni: ' in Italia (aut quibusdam prouinciis) non exigua est iniuria, si in alienum agrum aquam inmittas ; in prouincia autem Africa, si transire non patiaris ' [57, 23]. In Africa si cercava di trattenere l' acqua nel fondo mediante ' aggeres ut ibi potius consumatur quam effluat ' [36, 16]. Per comprendere esattamente Frontino sarebbe necessario sapere se le discussioni che già dai tempi di Labeone avevan condotto ad escludere l' ' actio aq. pluu. arc. etiamsi intersit mea ad me aquam peruenire ' (12) nascevano da pretese individuali, da consuetudini o da opinioni popolari. Le quali considerassero nel deflusso dell' ' aqua pluuia ' non pure il vantaggio di allontanarla, ma quello di averla. Non so se da Frontino si possa indurre la mancanza dell' ' actio aq. pluu. arc. ' nell' editto provinciale (13); certo quella controversia era in uso in provincia e dobbiamo crederla così configurata da consuetudini provinciali. Chi potesse risuscitarla, vedrebbe che diritto romano puro si usava e si svolgeva in provincia!

(12) L. 1 § 21 D. *de aq. pluu. arc.* 39, 3.
(13) Così il Karlowa, *Röm. Rchtsg.* II p. 482.

5. Nel suolo diviso il deflusso delle acque era pertanto opportunamente regolato: spesso anzi duravano, dopo la divisione, le antiche ' fossae publicae uicinalesque ' [120, 15]. La ' lex agri ' stabiliva fosse di scarico pei grandi fiumi (c. XIV n. 7); di simil genere sono le ' opera aquae mittendae causa publica auctoritate facta ' (14) e le ' fossae subseciuae ' [366, 3], scolo di terreni spesso palustri [369, 28]. È naturale che l'opera degli uomini e del tempo modificasse e talora spezzasse la rete delle fosse, come quella delle vie. La ' uetustas ' a tutela delle antiche fosse fu veramente un benefico residuo delle limitazioni e delle antiche ' leges agrorum ' (p. 264, 279). L'utilità egoistica del singolo avrebbe recato danno all' utilità pubblica se uno stato di fatto a memoria d'uomo durato sempre nello stesso modo (15), non si presumesse legittimo e corrispondente all' una e all' altra utilità. Gli ' auctores ' sospettano della ' nouitas ' [131, 4], si guardano dall'introdurla [129, 8-11], sanno l' efficacia della ' uetustas ' pei rapporti di vicinanza [283, 5-11]. Il Savigny (16) credette a ragione che la ' uetustas ' dei giuristi surrogasse la ' lex agri ' se anche ' non ci fosse mai stata '. Io vorrei aggiungere: o se non si riferì esattamente alle opere di cui si tratta. Molte utilità pubbliche derivanti da spontaneo adattamento dei possessori alle sedi erano state rispettate dai divisori del suolo spesso con clausola assai indeterminata. Chi poteva a distanza di secoli distinguere le fosse pubbliche o vicinali conservate da quelle dei privati? Lo stesso seguiva per le vie

(14) L. 2 § 3 D. *de aq. pluu. arc.* 39, 3.

(15) L. 1 § 8 D. *de aq. pluu. arc.* 39, 3. Cf. l. 28 D. *de prob.* 22, 3.

(16) *System* IV p. 489.

(p. 360). E chi avrebbe potuto distinguere dopo molto tempo i ' fossatus parui ' o confini tra i lotti dai ' fossatus ' pubblici e dalle inalterabili ' fossae limitales ' tanto più che i primi, derivando talora dagli agrimensori stessi [361, 16], potevano sembrare opera della pubblica autorità? E vero che i giureconsulti volevano risalire ai prischi divisori del suolo (p. 115), ma non trovandosi la ' lex agri ', la ' uetustas ' ne teneva senz' altro le veci (17) senza indagare se qui il suolo fosse stato diviso un tempo a coloni o ' uiritim '. Chi obiettasse l' impossibilità di rapide trasformazioni del suolo dovrebbe prima negare ogni fede agli ' auctores '. Onde avvenne che talora la ' uetustas ' potè estendere a suolo sin dall' origine arcifinio regole del limitato: parvero scaturire da una ' lex agri ' provvedimenti della solerte antichità [115, 13], che risalgono forse al vetusto villaggio. Su questi fondamenti si potè costruire un' unica vicinanza legale.

---

(17) L. 1 § 23, l. 2 pr. *de aq. pluu. arc.* 39, 3.

XIV.

La condizione giuridica dei fiumi

1. Utilità degli ' auctores ' per il trattato dei fiumi — 2. Se ricordino fiumi privati — 3. Diversità di trattamento del fiume nel suolo diviso — 4. Suolo ascritto al fiume — 5. Proprietà dell' alveo — 6. Il fiume nel suolo arcifinio — 7. Mancanza di argini e loro surrogati.

1. Grandi son le dispute sulla dottrina romana dei fiumi (1). Già notò il Dirksen (2) il torto di quegli interpreti i quali credono che i giureconsulti dell' età augustea avessero sui fiumi le dottrine stesse dei posteriori. Ma i fiumi furono per lo più studiati come se corressero in aria, non in determinate ' condiciones agrorum '. Quindi asseriti rapporti fra la proprietà del suolo e del corso d'acqua che non rispondono certamente al modo di pensare degli antichi giureconsulti romani, sol timidi e incompleti richiami al criterio delle ' condiciones ', troppo trascurati gli ' auctores '. Nelle stesse ' Casae litterarum ' si veggono diligentemente registrati i corsi d' acqua, la loro perennità [332, 3], la loro vicinanza [305, 16], se gli alvei servissero di confine [314, 8. 318, 29. Cf. 309, 9]. Le ' inscriptiones ' non li trascuravano (p. 151). Gli ' auctores ' si atteggiano qui a giuristi e di giuristi come colleghi (cf. p. 59), riferiscono pareri per avvalorare il proprio insegnamento.

2. Mentre per le Istituzioni giustinianee tutti i fiumi son pubblici, altre Istituzioni classiche di-

(1) Cf. il primo saggio di questo cap. nell' *Arch. giur.* XLII p. 303 e su esso Schneider, *Krit. Vjsçhr.* XXXV p. 339.

(2) *Abh. der berlin. Ak. ph.* A. 1851 p. 101-102.

cevano ' paene omnia ' e Ulpiano paragonava il fiume privato ad ogni altro luogo privato (3). Vediamo se gli agrimensori conoscano fiumi privati. Le ' Casae ' ricordano non pure il ' riuus ' e il ' flumicellus ' [318, 13, 14], ma il ' flumen ' [es. 324, 17, 31 e pass.]. Quel fiume che dicon servir di confine, tanto può esser pubblico che privato. Dubbio è pure se il ' riuus ' di Siculo [150, 24] con fenomeni come i grandi fiumi (alluvione, inondazione repentina) sia privato. Ben più c'importa Frontino [51, 3]: ' multa flumina et non mediocria in adsignationem mensurae antiquae ceciderunt: nam formae indicant; ut multis fluminibus nulla latitudo sit relicta '. Di questa singolare condizione tace Igino [cf. 120, 7], l'adombra Siculo [157, 18]. Dal Goesius al Rudorff (4) il fiume e il suo letto si dicono qui privati. Frontino insegna come ripristinare l'antica divisione di una colonia traversata dal fiume [51, 3-17]; quindi il richiamo alla ' forma ', per ritrovare le misure delle ' sortes ' e sopratutto la posizione del fiume rispetto ad esse. Qui i criterî dell' agrimensore possono discordare da quelli del giurista. Il quale, partendo dal criterio del ' cursus ', accomoderebbe a questo la posizione dei fondi, senza considerare la geometrica divisione del suolo. L' agrimensore invece, col criterio della ' pertica ', cerca come i fondi siano divisi e orientati, quasi trascurando il fiume, dacchè non gli fu lasciata ' latitudo ' alcuna. E per ricondurre il terreno all'antico aspetto geometrico ha in propria balìa, ogni parte di suolo [32, 12. 58, 14] senza preoccuparsi se asciutta o coperta d' acqua: ' quo pertica

(3) § 2 I. *de rer. diu.* 2, 1. Cf. l. 4 § 1 D. *de diu. rer.* 1, 8; l. 1 § 3, 4 D. *de flum.* 43, 12.

(4) Goes., *Notae* p. 139. Cf. Rudorff, *G. I.* p. 452.

cecidit, eatenus acceptae designantur '. L' ' ars mensoria ' deve determinare ' quatenus acto limite accepta finiatur, qua uel aquam uel agrum uel utrumque habere debeat unus '. Niuno può avere una ' sors ' di sola acqua, nè ognuno ha sempre alcunchè di acqua (' quid aquae ') e di suolo asciutto. Col criterio del ' cursus fluminis ', il problema si risolverebbe appoggiando i fondi al fiume come lor confine. Invece la ' pertica ' è tracciata secondo le note regole e i ' limites ', qui talora pure linee geometriche, corrono ' qua ratio dictauit ' senza riguardo al fiume; quindi un'irregolare distribuzione di acqua e di suolo asciutto nelle ' sortes '. Avendo avuto taluno (' quis '), non tutti, una parte d'acqua, l'ipotesi ' qua uel aquam uel agrum ' sembra riferirsi al caso che ad uno spetti totalmente il suolo asciutto, all' altro la parte contigua di fiume. L'ipotesi ' uel utrumque habere debeat unus ' significherebbe che ad un solo spetta una porzione di acqua e di suolo asciutto. Il ' limes ' può tagliare idealmente la metà del fiume, ma, obbedendo alla ' ratio ', cadere anche di qua o di là dal mezzo o formare un angolo con la ripa. Anche a Frontino questo modo di trattare il fiume sembra incomodo e cerca scusarlo o per la ristrettezza del terreno o pel vantaggio dell'acqua vicina o infine per la sorte, arbitra nel distribuire i lotti.

L' asserzione che il fiume sia privato (cf. n. 5), si basa pressochè esclusivamente sulla sua incorporazione nelle ' sortes ' così che taluno dei coloni ricevette ' quid etiam aquae ' [51, 10]. Ma sarà ciò sufficiente per asserire che così il fiume ' nihil differt a ceteris locis priuatis ' ? Talora anche il suolo destinato alle pubbliche vie era compreso nelle ' sortes '. Siculo con un ' quoque ' [158, 8; cf. 157, 18] assimila le vie ai fiumi ; ma anche qui non si

può escludere che tutto si riduca a una diversità tecnica nella misura delle ' sortes ' (p. 362). Sembra difficile che fiumi di qualche importanza si considerassero privati e che a ciò si prestasse l'antico criterio della ' existimatio circumcolentium ' (5) ed in tempi in cui l'acqua si considerava quasi tutta di pubblico dominio (6). Anche i divisori del suolo rispettavano la condizione pubblica o vicinale delle acque [120, 12] il che torna a dire quella ' existimatio ', evitavano, i luoghi privi di acqua [48, 11] o per averla vicina modificavano il tracciamento della colonia (p. 236). Come si adatta ciò al racconto di Frontino: ' multa flumina et *non mediocria*, in adsignationem *mensurae antiquae* ceciderunt '? E se il fiume era proprietà privata, l' ' auctor ' si sarebbe limitato a dire del possessore ' proximum esse aquae commodo '. Nè qui ci soccorre alcuna traccia di una pretesa servitù di uso pubblico del fiume. Se assegnazione di suolo, pur coperto di acqua, significherebbe che cessa di esser pubblico (p. 253), non si esageri neppur qui il tipo unico dell' ' assignatio '. Si può spiegare che il fiume incorporato nei lotti resti pubblico, pensando alla proposta discussa e lodata ai dì nostri in Francia e in Italia di tracciare sulle carte topografiche le linee mediane dei fiumi, le quali avrebber segnato il confine irrevocabile delle proprietà dei rivieraschi, sì che qualunque variazione nel corso delle acque avrebbe avuto per sola conseguenza di spostare da un fondo all' altro, in tutto o in parte, la servitù di dar passaggio alle acque. Quindi problemi come quelli di Frontino. Oppure i fiumi in quell' antico sistema eran privati e dopo, caduta la limitazione e me-

(5) L. 1 § 1 D. *de flum.* 43, 12.
(6) Cf. Front., *De aquaed.* 94.

glio determinato il concetto delle ' res publicae ' si poterono dire tutti pubblici?

3. Anche non esagerando la estensione del suolo limitato è credibile che non poche ' perticae ' fossero appoggiate a fiumi. Se al fiume fuor delle ' sortes ', era ascritta una qualche ' latitudo ', lo spazio destinatogli chiamavasi con tecnici nomi diversi: una era la sua condizione giuridica. Infatti poteva essere una specie di ritaglio [modus tamquam subseciuus relictus ' 157, 19], o un luogo eccettuato dalla divisione [' locus exceptus ' 120, 7. 125, 5. 157, 20] e trattato così come un ' vetus possessor ' (cf. p. 399). Talora poi dove il suolo sopravanzava, lasciavasi il fiume vagante per la ' pertica ' senza determinata latitudine, ma fuori delle ' sortes '; causa di lagnanze. Malgrado la scarsità dei coloni, non vinta da tre assegnazioni presso il fiume Ana in Lusitania [51, 20], era avvenuta anche qui la occupazione abusiva; costringevansi i possessori dei ' subseciua ' a comprarli senza distinguere se il fiume spesso li copriva o li aveva ridotti sterile suolo alluvionale. Si vendeva suolo provinciale come l'italico (cf. p. 184). I possessori fecero istanza al preside della provincia (7) ' ut aliquam latitudinem Anae flumini daret '. Così lo spazio ascritto al fiume non poteva più essere venduto a privati, ma essi se ne sarebbero giovati egualmente quando fosse asciutto [125, 10].

4. La latitudine lasciata al fiume poteva corrispondere all'alveo [120, 7, 157, 20] ovvero estendersi anche ' ultra ripas ' affinchè nella massima piena non danneggiasse i terreni adiacenti [120, 9. 157, 23; cf. il comm. 17, 16]. Ambivano gli agrimen-

(7) L. 8 D. *fin. reg.* 10. 1.

sori di regolare esattamente e stabilmente il corso del fiume: tradizione bene espressa anche da tarde fonti [365, 5]. Ma per i ' mensores ' determinare l' alveo era impresa difficile quanto pei giuristi le ripe: concetti correlativi anche agli occhi dei primi. I fiumi, ricchi di acque [50, 20], massime il Po [50, 10, 124, 11], si ribellavano ad un' esatta determinazione del loro alveo, necessaria per evitare i danni, sopire le controversie. I giuristi sembrano discordi nel definire la ripa; alcuni prendevano a criterio il ' naturalis rigor ' del corso del fiume, altri il ' plenissimum flumen ' (8). Ma questo secondo criterio nella mancanza di generali arginature (n. 7) non poteva essere attuato che con difficoltà, nè inteso alla lettera. Gli agrimensori non dicono alveo lo spazio che il fiume occupa in piena straordinaria; allora ' relinquit alueum suum, excedit circa alueum et centurias ' etc. [50, 10. 120, 11]; uno spazio gli è ascritto talora, appunto ' ultra ripas ', nè sempre basta [157, 27]. Di questo modo di trattare il fiume non è traccia nelle fonti giuridiche: la ripa è privata e soggetta all' ' ius publicum ' (9) senza che vi sia bisogno di pensare ad una servitù antiromana (p. 335). Gli agrimensori stessi ci spiegano le ragioni della celere scomparsa di quel sistema. Le striscie laterali ai fiumi ed a questi assegnate oltre l'alveo eran suolo pubblico, anzi, pare del ' populus ' [125, 15; cf. Front., 8, 2]; ma talora vediamo la colonia stessa venderle ai privati; per lo più ai vicini che arrotondano il fondo [158, 6]. Qui vendono i ' Pisaurenses '. Probabilmente Frontino alludeva allo spazio ' ultra ripas '

(8) L. 1 § 5, l. 3 § 1 D. *de flum.* 43, 12.
(9) L. 30 § 1 D. *A. R. D.* 41, 1.

ascritto al fiume Foglia, presso Pesaro, con la frase ' eatenus qua usque adlababat ' [52, 11]; venduto, non gli resta che l' alveo [157, 20]. Ecco perchè le ripe di regola eran private [51, 1] e i possedimenti tornavano a confinare con l'alveo [125, 16]. Su quelle striscie ' ultra ripas ' era permessa la occupazione dei prossimi possessori quando fossero in secco, come compenso di equità pel danno della vicinanza del fiume [125, 10]. Siculo anzi descrive prolissamente questo concetto (forse vivo nella coscienza popolare (10)) non senza una certa eleganza mostrandoci i vicini anche di là dallo spazio ' ultra ripas ' molestati dalla piena del fiume, indi, al suo ritrarsi, seguir la terra sino all' alveo normale; ' cum.... aequem uideatur iniuriam passos subsequi terras usque ad alueum fluminis ' [158, 2].

5. La grande questione della proprietà dell'alveo del fiume è resa così assai semplice. Qui ne tratto nel suolo limitato, ma non valgono, almeno in origine, principî diversi per l' ' ager occupatorius ' (n. 6). Mentre taluno si spinge a credere antiromana l' opinione che ascrive allo Stato la proprietà dell' alveo, altri che già dal secolo XVI la crede pienamente conforme al diritto romano, invano ne chiede la prova a fonti giuridiche. Comunemente si parla di uso pubblico del letto dei fiumi pubblici e anche di un dominio virtuale dei frontisti sospeso fin che l'acqua lo copre. Ma gli ' auctores ' non dubitano che l'alveo del fiume pubblico sia suolo pubblico. Se quest'antico concetto in gran parte è venuto meno nel Digesto, e già assai prima, devesi a molte cause, precipua la lenta, ma continua trasformazione del suolo pubblico in privato.

---

(10) Es. l. 1 § 52 D. *de aq. pluu.* 39, 3.

Ecco anche qui, dirò col Burchardi (11): un'applicazione di quel liberale favoreggiamento della proprietà privata a spese del patrimonio dello Stato, che traversa tutta la storia del diritto romano '. Frontino parlando dei luoghi pubblici in lato senso (p. 273) esemplifica ' ut alueum fluminis ueterem populi Romani ' [20, 10]. Già il Cuiacio (12) con questo passo enumerò fra i luoghi pubblici l'alveo del fiume pubblico, non però costruì la relativa teoria del diritto classico. Oggi il Pernice (13) così tocca il vero punto della questione: ' si consideravano i fiumi al pari di tutto il restante territorio dello Stato come originariamente nella proprietà del popolo romano '. Ma a torto vede qui un teorema in contradizione con la positiva figura dei rapporti giuridici sui fiumi, in specie per l'' alueus derelictus ' e l'' insula nata '. Le dottrine dei giuristi (che noi crediamo di vedere nel loro aspetto primitivo, dimenticando le necessarie mutazioni) applicarono un tempo praticamente quel concetto vivo negli ' auctores ' (cf. c. XVI e XVII).

Anche quando il fiume sia incorporato nelle ' sortes ', è dubbio se l'alveo sia privato (p. 393). Se poi il fiume non vi sia compreso, scorre senza dubbio su suolo pubblico. Se considerato come un ' subseciuum ', basta quanto fu detto dei ' subseciua ' (p. 277). A conferma si veda come le terre sterili e adiacenti al fiume Ana, che esso ' alluebat ' [52, 9] e volevansi comprendere fra i ' subseciua ', si considerano continuazione del letto del fiume; ' iniquum iudicatum est ut quisquam amnem pu-

---

(11) *Zchr. f. Reicksund Landesrecht* I p. 114.
(12) *Obseru.* X, 2.
(13) *Labeo* I p. 274 sg.

blicum emeret aut sterilia quae alluebat ' [52, 8]. Il letto del fiume è suolo publico, anche quando, per l'ampiezza della ' pertica ' e la scarsità dei coloni non sia assegnata, fuori dei lotti, alcuna latitudine al fiume [51, 23]. Non direi quindi col Pernice (no. 13) che la facoltà di ogni singolo cittadino di convertire in proprietà privata, mediante occupazione, l' alveo abbandonato e l' isola allorchè il fiume è confinato da campi limitati corrisponde pienamente alla teoria dei ' subseciua '. La libera occupazione dei ' subseciua ' non può essere che recente. Anche lungo l'Ana i ' subseciua ' eran stati occupati abusivamente; i possessori eran costretti a comprarli. Qualunque sia stata l' efficacia della donazione di Domiziano sulla coscienza popolare (e la credo grandissima), la dottrina antica (l' unica conforme alle ' condiciones ') che i ' subseciua ' son suolo pubblico in potestà dell' assegnante restò nei libri degli ' auctores '. Evidente è pure la originaria qualità di suolo pubblico dell'alveo se i fondi frontisti son le antiche striscie ' ultra ripas ' poi vendute a privati. Questi fondi ammettono alluvione, semplicemente perchè ormai è loro confine l' acqua del fiume [50, 5]; lo spazio coperto rimane suolo pubblico non assegnato, nè venduto a privati [20, 8]. Se il suolo ascritto al fiume sia un ' locus exceptus ' si ripete che esso è trattato quale un ' uetus possessor ' (cf. no. 13). Ma la somiglianza non è che nella iscrizione della mappa; come il ' locus exceptus ' per la via resta proprietà pubblica, così l' ' alueus '; questo ' locus ' è in condizione simile ai ' subseciua ' [157, 7, 9] e può essere venduto ai privati dallo Stato o dalla colonia [120, 7. 125, 5. 157, 20-158, 7]. Parmi fuor di dubbio pertanto che, almeno nella ' pertica ' il letto del fiume è suolo pubblico; ma questo principio è in relazione con

l'altro della proprietà del ' populus ' su tutto il suolo non legittimamente acquistato dai privati. Con lo scadere di questo nella coscienza popolare, l'altro pure svanisce e a poco a poco scompare. Come gli ' auctores ' avvertono le mutazioni dell' ' ager limitatus ', i giureconsulti debbono averne sentito l'efficacia per rinnovare le loro dottrine. Essi anzi, quanto più i terreni si riducevano ad un sol tipo, tanto più potevano giungere alla formolazione di principî generali come quello di Pomponio che paragona i fiumi ai censitori (14) o di concetti rimasti in embrione entro gli ' agri limitati '.

6. Già fra i culti del secolo XVI taluno accennò l'idea che per la proprietà dell'alveo non si debba trascurare la distinzione fra suolo arcifinio e limitato; tutto si riduce, secondo me, ad una più precisa affermazione della qualità di suolo pubblico dell'alveo nel suolo limitato, senza che ciò si possa escludere a ' priori ' pel suolo arcifinio. Anzi chi fa coincidere questo con l' ' ager populi R. ' (p. 102 sg.), almeno in origine, deve necessariamente presumere che la striscia coperta dal fiume sia rimasta suolo pubblico anche a contatto di fondi privati. L' ' ager arcifinius ' è punto di partenza e di ritorno. Sarà qui anzitutto ' il vero confine (dei fondi rivieraschi) la metà del letto del rio o del fiume (15)? Le ' estremità dei fondi ' finchè son coperte dall'acqua si dovrebbero considerare appartenenti al fiume, mentre a misura che rimangono in secco apparirebbe la proprietà dei frontisti. Questo è uno dei principî inventati dai romanisti per spiegare talune norme che voglion conseguenze di altre, in-

(14) L. 30 § 3 D. *de A. R. D.* 41, 1.
(15) Così asserisce il Rudorff, *G. I.* p. 258-50.

cognite. Gli ' auctores ' ignorano tali costruzioni. Nel suolo arcifinio il fiume è un confine naturale e flessuoso che determina la figura dei fondi [5, 6. 12, 4. Cf. 93, 5]. Dove gli ' auctores ' ricordano le antiche occupazioni legittime del suolo (p. 267), mostrano che gli occupanti, ' fines inter se diuidebant fluminum interuenientium cursu ' [115, 8]. Eppure ciascuno occupava ' quantum in spem colendo habuerat ' ! Altrove il fiume [284, 15] appare come un presidio degli occupanti contro i vinti che tentassero insorgere. Se vogliamo risalire a queste lontane occupazioni, è necessario invocare per distinguere i corsi d'acqua la ' existimatio circumcolentium ' e ripensare ciò che gli occupanti pensavano. Un piccolo fiumicello, un ' riuus ', può soggiacere alla privata occupazione che lo oltrepassa [128, 10]; o può darsi che da una parte e dall'altra s'incontrino gli occupanti, che il ' riuus ' spesso litigioso [365, 14], si consideri suolo ' utriusque partis ' [128, 6] e oggetto di ' a. fin. regund. ' (16). Ma quando gli occupanti s' imbatterono in un rilevante corso di acqua, in un ' flumen ', è impossibile che abbiano avuto l' idea d' impossessarsene se anche l' editto che permetteva l'occupazione non l'avesse indicato come un limite. Così i fiumi son confine di fondi arcifinii ' secundum antiquam obseruationem ' [5, 7 ; cf. 283, 7]. Ed è naturale l' esclusione dell' ' a. fin. regund. (17), quia magis in confinio flumen sit quam ager uicini '. Ma non si toccano i fondi a metà del fiume? Molto probabilmente poi come i divisori del suolo rispettavano le precedenti utilità pubbliche (fra cui le acque), gli occupanti ereditavano dai

(16) L. 6 D. *fin. regund.* 10, 1.
(17) L. 5 D. *fin. regund.* 10, 1.

precedenti possessori il criterio che certi corsi di acqua erano pubblici, anzi intangibili, tanto più che si credevano numi. Spesso i Romani conservavano persino gli antichi e strani nomi dei fiumi.

Nè ebbero i primitivi occupanti idea precisa di estendere poi l' occupazione sino a metà del letto del fiume; il profano crede stabili entro le ripe quelle masse d'acqua che il tecnico sa mobilissime e capaci di spostarsi considerevolmente. Il concetto pratico degli agrimensori è che a grado a grado che il fiume si ritira, i possessori seguono la terra; anche negli ' agri limitati ', negli spazi ' ultra ripas ' per la ricordata idea del compenso. Col tempo quest' uso derivante dalla ' lex agri ' si doveva mutare in proprietà (c. VI); ma spesso quelle striscie laterali eran vendute dalla ' res publica ' a privati. E quando i fondi tornavano ad avere immediato confine l' acqua del fiume grandi erano le dispute per l' alluvione [125, 16]. Se si dovevano considerare estesi sino al ' vero confine ' a che tali dispute? Si noti che quest' uso sulle terre ascritte al fiume era permesso ai ' proximi ' malgrado che i loro terreni fossero chiusi da linee geometriche. Chi avrebbe potuto trattenere qui l'invasione dei ' loca uacantia ' quando un alveo fosse totalmente rimasto in secco? E perchè non concederlo ai frontisti o ai danneggiati? Lo vietava la qualità di suolo pubblico dell'alveo e il rispetto alla ufficiale divisione. In Frontino, appoggiato ai giureconsulti, quel principio del suolo pubblico è vivo [50, 15]. Eppure dalle sue parole traspare l'equo desiderio di concedere qui pure la terra lasciata in secco al ' proximus possessor ' a compenso dei danni. Egli c' informa di dispute; dunque il principio di Pomponio mancava o non era generale. Ammettendo genuine le sue parole (giacchè egli non è molto distante da Fron-

tino), convien riferirle al suolo arcifinio, dove la tendenza a compensare i frontisti poteva meglio svolgersi. Ma implicitamente Pomponio ammette che l' alveo dei fiumi è pubblico (' quoad usum '?); nè lo considera già formato di estremità di fondi frontisti coperte dall' acqua. Naviga fra scogli chi vuol porre in armonia gli ' auctores ' e lo stesso Pomponio con tutte le altre fonti giuridiche: qua contradizioni con principî di diritto e idee poco chiare, già notate dal Pernice (cf. no. 13): là enigmatici vestigi di dispareri fra i giureconsulti classici che intuì l' acume di altri. Per me le diverse ' condiciones ' del suolo, la decadente efficacia del principio della proprietà del ' populus ', la minore sua forza nell' ' ager arcifinius ', l' ambigua condizione di certe terre (p. 282), spiegano i dubbi, le oscurità, la mancanza di una dottrina unica e precisa. Se il principio di Pomponio fosse stato antico e generale, non v' era bisogno di ricorrere a Longino per il Po [124, 11]. Secondo il parere di lui, ciascuno dei danneggiati ricupera il suo; non è la cieca ripartizione di vantaggi e di danni del ' flumen ' di Pomponio o la rigida teoria di Gaio che sacrifica il proprietario del terreno in cui il fiume si scavò il nuovo alveo ' licet ad priorem alueum reuersum fuerit et flumen ' (18). Uno degli argomenti è che l' ' ager amisit propriam formam '. Eppure Labeone (19), combinando con quanto poi decise Longino, non distingueva fra inondazione temporanea e invasione del fiume, più o meno duratura; il suolo pubblico doveva restar pubblico, il privato restituirsi al proprietario appena libero dell' acqua. Pensa forse a

(18) L. 7 § 5 D. *de A. R. D.* 41, 1.
(19) L. 24 pr. § 1 D. *quib. m. us. fr. am.* 7, 4.

suolo limitato? Chi crede assurda l'affermazione (almeno teorica) di lui che l'alveo di un fiume pubblico è suolo pubblico (20), ignora le 'condiciones' e deve provare che erra Frontino invocando il parere dei giureconsulti. D'altra parte sembra formolare già Proculo la divisione dell' 'alueus derelictus' tra i frontisti e P. Giovenzio Celsio, contemporaneo di Frontino, la dottrina che l'alveo del fiume pubblico è pubblico 'quoad usum' (21); poi vediamo le esplicite dottrine (quanto corrette dai compilatori?) di Pomponio, di Gaio, di Ulpiano (c. XVI). Nacquero esse e fiorirono nel suolo arcifinio e si fecero poi generali col tramonto delle limitazioni? L'acquisto 'ipso iure' dell'alveo in tutto o in parte a favore dei frontisti, che si vuol ricondurre all'accessione, non è piuttosto l'apogeo di quella tendenza ai compensi che, lontano ricordo di voci della coscienza popolare, sorprendi negli 'auctores'?

7. Già la ricca casistica delle fonti intorno ai mutamenti nel letto dei fiumi mostra la mancanza generale di argini (22). Nelle limitazioni li supplivano gli spazi laterali ai fiumi, ma li vediamo presto scomparire; per lo più i fondi sono a confine dell'acqua, la riva dev'essere munita dai possessori con diligenza. I coloni non chiedono argini, che sanno eccezione per qualche fiume, ma che gli sia ascritta una 'latitudo'. Così nei fondi arcifinii, e a più forte ragione perchè non v'è un ordinamento

---

(20) L. 65 § 4 D. *de A. R. D.* 41, 1. Anche nella l. 2 § 3 D. *ne q. in l. p.* 43, 8 pone le isole fra i luoghi pubblici. Ma quali?

(21) L. 30 § 2, l. 56 § 1 D. *de A. R. D*, 41, 1.

(22) Cf. la mia mem. *Atti Acc. Padova* N. S. VII p. 409.

agrario ufficiale, i fondi confinano ' ab antico ' col fiume. In tutte le ' condiciones ' del suolo la difesa contro il fiume appariva quindi opera dei vicini. Il desiderio di fiumi esattamente e stabilmente regolati era nella scuola degli ' auctores ' (p. 395), non però attuato: ce lo dicono essi stessi frequentemente. A surrogare la pressochè totale mancanza di argini, resa meno pericolosa dai grandi boschi, provvedevano le disposizioni sul modo di munire la ripa (' sine iniuria utique accolarum ' (c. XV), giacchè alcuni esageravano sino a deviare i fiumi e mutare gli alvei, e le ' leges agris dictae ' (p. 125) dove erano grandi fiumi. Esse davan diritto (' quasi seruitus ') ad avere opere di difesa (' aggeres uel fossae ') nel fondo altrui e un' ' utilis actio ' per conservarle e restaurarle (23). Infatti da ' leges ' deriva tutto il diverso regolamento dei fiumi. Sembrano convenire quelle di Labeone a suolo limitato, ma qui pure la ' uetustas ' espressamente ricordata da lui e l' equità (' etsi iure deficiamur ') rendevano la norma di uso generale.

---

(20) L. 1 § 22, l. 2 § 5 D. *de aq. pluu. arc.* 39, 3.

XV.

Le alluvioni

1. La tesi in Frontino — 2. Concetto tecnico e giuridico dell'alluvione — 3. Suo fondamento giuridico — 4. Fiumi in cui è ammessa — 5. Gli straripamenti dei fiumi — 6. Probabile origine e svolgimento storico della dottrina dell'alluvione.

1. Mentre Florentino esclude l'alluvione negli ' agri limitati ' (1), Frontino considera il fiume stesso [50, 24] e la ' condicio fundi ' [16, 6], non la ' condicio agrorum '. Forse gli stessi giuristi classici tennero egual via. Proculo usa la frase ' si (flumem istud) alluuionis ius habet ' (2). Così in costituzioni imperiali si accenna alla condizione del fiume [274, 5].

2. I fenomeni del letto dei fiumi, indipendenti l'uno dall' altro agli occhi del volgo, sono a quelli del tecnico e del colto giurista effetti sincroni diversi di un' unica causa: la ' circumluuio ' difficilmente si scompagna dall' ' alluuio, (3); la stessa distinzione fra deposito insensibile di particelle (alluv. propria) e lenta recessio fluminis ' (alluv. impropria) non ha fondamento scientifico. Alluvione significa

---

(1) L. 16 D. *de A. R. D.* 41, 1. Cf. per questo e i seg. cap. il mio saggio *Delle alluv. e dei camb. nel letto dei fiumi* (Catania 1885) e su esso Schupfer, *Nuova Antol.* S. 2 LIII p. 397, Scialoja, *Riv. crit. di sc. giur. e soc.* III p. 261, Schneider, *Krit. Vjschr.* XXVIII p. 362, Voigt, *Burs. Jahresb.* XLVIII p. 197. Queste recensioni mi indussero a tornare sull'argomento e modificare anche talune mie precedenti opinioni.

(2) L. 56 pr. D. *de A. R. D.* 41, 1.

(3) Cf. egr. Cuiac., *Parat. ad lib.* VII *C. tit.* 41 (Op. VIII c. 1169), *Recit. sol. in lib.* VII *C. tit.* 41 (Op. IX c. 1599)

incremento e decremento: talora gli agrimensori [16, 5. 49, 17. 124, 3], come i giuristi uniscono le due idee nella parola ' alluuio '; più spesso i primi le distinguono ' abluuio ' ed ' alluuio ' [cf. Sicul., 150, 25]. E il ' minutatim ', forse vocabolo di scuola, è qui contrassegno dell'alluvione come in Alfeno (4). Gl' interpreti, abituati a distinguere recisamente certi casi di c. d. accessione (' alluuio ' ' alueus flum. derelictus ', ' insula in flum. nata '), videro poi quasi con meraviglia che i principî dell'uno si applicano all' altro, come se non si trattasse sempre di alveo in parte o in tutto rimasto in secco! Negli ' auctores ' la dottrina dell' alluvione comprende più casi considerati omogenei [16, 5. 50, 8. 124, 3. 151, 2]: gl' impercettibili aumenti e decrementi, dei fondi rivieraschi [49, 17]; l' ' alueus relictus ' 50, 10]; le isole formate per circumluvione [50, 11. 124, 14]; gli straripamenti dei fiumi [124, 17. 151, 2. Cf. Front., ' flumen alluebat ' 52, 9, 12]. Sono riuniti così tutti i mutamenti nel letto dei fiumi; ma Frontino tratta della recessione violenta del fiume e dell' ' insula ' nella ' contr. de locis publicis ' [20, 7. 55, 19]. È naturale che e nei buoni ' auctores ' e nella tradizione scolastica la parola alluvione abbia significati diversi (5): il suolo alluvionale [es. 306, 9. 342, 20. 347, 19], l'atto stesso dell' alluvione, i principî giuridici che la regolano.

Se la ' uis aquae ' per gli ' auctores ' come per la odierna scienza è causa unica di quei fenomeni, non ignorano molte esser le ' subtiles quaestiones ' [49, 19. 50, 8] che richieggono svariate applicazioni giuridiche d'un' unica dottrina chiesta ai giurecon-

(4) L. 38 D. *de A. R. D.* 41, 1. Cf. l. 1 C. *de all.* 7, 41.
(5) Su cui v. Aym., *De alluuion.* I, 2.

sulti [50, 15. 124, 14], ma divenuta tradizione scolastica dei ' gromatici ' (p. 59). Pare che lo stesso Proculo (n. 1) intenda l' ' alluuio ' in senso assai lato, perchè da questa fa dipendere l' acquisto dell' ' insula '. Forse la costituzione invocata da Florentino (no. 1) escludeva ogni aumento negli ' agri limitati '. Infatti non sempre mancava ivi l'alluvione, sempre invece, come pare, era negato l'acquisto dell' ' alueus ' e dell' ' insula '. Niun dubbio che pei giuristi classici l' ' alluuio ' comprende la lenta ' recessio fluminis '; non sembra anzi neppur molto lenta quella che produsse un aumento alluvionale di dieci iugeri fra un contratto di vendita e la dichiarazione del ' modus ' del fondo (6). Nè si può escludere che ' alluuio ' indichi inondazione.

3. Frontino [49, 19] spiega l'alluvione nel modo più vero rimpetto alla scienza e alle stesse fonti giuridiche. Le particelle di terra trasportate dal fiume lungo il mio fondo si acquistano non per se stesse, ma come parte di alveo che si scopre; sono un immobile al momento dell'acquisto. L'alluvione consiste quindi nel lento recedere delle acque da una sponda (' in altera ripa recedente aqua solum creuit '); il congiungersi delle particelle di terra all' alveo è soltanto la causa per cui questo, in cui si sono compenetrate, rimane scoperto (7). Anche Pomponio, per l'isola (8) descrive nello stesso modo il discoprirsi di una parte dell' alveo; sempre si acquista e perde suolo, cioè un immobile (' de eo

---

(6) L. 38 D. *de A. R. D.* 41, 1; l. 13 § 14 D. *de A. E. et V.* 19, 1. Cf. l, 3 § 2 D. *de aq. quot. et aest.* 43, 20.

(7) Così egr. Pampaloni, *Sopra l'isola form. per avuls.* (Prato 1885) p. 31 n. 2. Bartolo, *Tyber.* III princ. era su questa via.

(8) L. 30 § 2 D. *de A. R. D.* 41, 1.

solo quod alluat flumen '). Frontino e altri agrimensori [124, 5. 150, 27] ricordano dispute di frontisti delle quali tace il Digesto. È vietata ogni ' repetitio finium '. L' allusione delle fonti giuridiche all' impercettibilità dell' alluvione (9) è spiegata da Frontino con gran precisione. La principale questione è se il suolo alluvionale appartenga al frontista alla cui ripa, recedendo l' acqua, congiungesi o se egli debba ciò che l' acqua scopre. A chi pretenderebbe ripetere questo suolo, rispondesi ' subtilissime ' che non si può sapere se sia il suo perchè quanto gli venne portato via a poco a poco [cf. 150, 25] non passò subito all' altra riva, ma si sciolse nell' acqua. Inoltre che vi è dissomiglianza tra le due specie di terreno, avendo questi perduto suolo pingue e coltivato, essendo invece rimasto in secco all' altra riva terreno arenoso, pietroso, limaccioso. In fine che l' acqua deve essere il confine dei fondi come lo fu sempre. Vera causa giuridica dell' alluvione è la irriconoscibilità della parte ' abducta '; quindi non pure l' impossibilità della separazione, ma il divieto pel possessore della sponda danneggiata di appropriarsi il suolo scoperto alla riva opposta. Ecco la vera tesi pratica in Frontino : ' an hic qui aliquid agri sui desiderat transire et possidere illud debeat quod flumen reliquid '. E ciò non avrebbe ripugnato alla configurazione dei fondi, il ' riuus ' di Siculo [150, 10], non impedì al frontista di aggiungere al suo possedimento una striscia oltre fiume. Gli ' auctores ' collegano l' ' abluuio ' con la dottrina giuridica della ' munitio ripae ': non si può impedire del tutto quella corrosione perchè ciascuno deve munire la ripa senza danno

(9) § 20 I. *de rer. diu.* 2, 1; Gai., II, 70.

del vicino [51, 1, 124, 5]. In Siculo questa restrizione scompare, ma si deve sottintendere; egli osserva che l'alluvione induce la necessità di munire la ripa ' ut terrae possessoribus saluae sint, etiam publicae utilitatis causa ' [150, 28]. Quella restrizione, che di solito si dimentica fra le limitazioni legali della proprietà, era a buon dritto ricordata dagli agrimensori; con smodata difesa della propria ripa si poteva alterare il corso dei fiumi, cagionare ingorghi, ristagni etc. Si doveva provvedere alla ' utilitas ' del frontista ' sine iniuria accolarum ' e decidere caso per caso sulle facoltà di lui (10).

L'idea che l'alluvione è pena dei negligenti frontisti i quali non muniscono bene la ripa (p. 33) si basa su di un equivoco. Si può dire che il frontista negligente è punito maggiormente col danno dell'alluvione, ma ognuno trova anzi nella legge un ostacolo ad usare tutta quella diligenza, che, con danno dei vicini o della navigazione, lo salverebbe dalla ' abluuio '. Questo è il vero aspetto della ' munitio ripae ' in C. Longino: ' quidquid aqua lambiscendo abstulerit, id possessor, amittat, *quoniam scilicet ripam suam sine alterius damno tueri debet* [124, 15]. Per esser logici, coloro che travisavano il concetto degli ' auctores ', dovevano mostrare in essi o nei giuristi l'eccezione che quando i frontisti avessero munito la ripa con ogni diligenza potevano ripetere il suolo alluvionale!

4. Gli spazi di suolo ' ultra ripas ', poi venduti a privati, sebbene in suolo limitato non erano chiusi ' per rigorem ' che verso le centurie; verso il fiume terminavano ' per flexus ', pari a ' subsiciua inter

---

(10) L. 1 § 6, 7 D. *ne q. in fl. publ.* 43, 13. Cf. l. 1 § 16 D. *de flum.* 43, 12.

normalem lineam et extremitatem ' [7, 7]. Divenuti fondi rivieraschi, quale perdeva, quale guadagnava; grandi eran le liti ' de alluuione ' volendo ciascuno la superficie indicata sulla mappa che il fiume tuttodì mutava. Igino le ricorda, ma non dice come venissero decise. Invece l'alluvione non aveva luogo nei fiumi compresi entro le ' sortes '. Frontino [50, 24. 51, 3] ne tratta certo anche sotto questo aspetto; le linee geometriche determinano quanto suolo spetti a ciascuno, asciutto o coperto d'acqua, senza riguardo ad aumenti o decrementi, come in sistemi modernamente proposti (p. 394). Ma fuor di questo caso si deve asserire esclusa l' alluvione negli ' agri limitati ' che il fiume costeggia? Ce ne farebbe fede Florentino; ma troppo sarebbe asserire cognite a lui tutte le diverse ' condiciones ' in cui i fondi si trovavano rimpetto ai fiumi [16, 6].

Frontino nella rubrica ' de alluuione ' abbraccia tutte le ' qualitates agrorum ' (p. 201). È vero che ci fu trasmesso con una lacuna dopo la rubrica e che ivi potevano trovarsi parole le quali [cf. Hyg. 124, 3], sembrassero restringer la ' controu. ' agli ' agri occupatorii ' Ma la lacuna pare troppo angusta; ed è certo che Frontino tratta anche di fiumi negli ' agri limitati ' [50, 11. 51, 3, 20]. Mentre in Igino il discorso si aggira sull' antitesi fra gli ' agri occupatorii ' dove ha luogo l' alluvione e la ' diuisa regio ' in cui è esclusa, Frontino dà il concetto di alluvione, estende il discorso agli altri mutamenti nel letto dei fiumi, domanda quali sono i fiumi ' in quibus alluuio obseruari debeat ', esclude i compresi nei lotti; parla infine dei fiumi con una ' latitudo '. Per Igino, nel suolo limitato ' nihil amittet possessor, quoniam formis per centurias certus cuique modus adscriptus est '. Tutto sarebbe piano se invece di ' cuique ' si potesse legger ' flu-

mini ' e si legherebbe nel modo più naturale alle parole con cui l' ' auctor ' seguita, dopo aver riferito il parere di Longino [125, 5]. Chi poi legge questo senza staccarlo dal suo nesso, trova che un ' autem ' lo rende avversativo anche al ' nihil amittet possessor '. Infatti per le terre ' circa Padum ' che sembrano limitate (altrimenti il legame logico mancherebbe) il giureconsulto applica lo stesso principio degli ' agri occupatorii ' e press' a poco con le stesse parole [124, 15 ' quidquid aqua lambiscendo abstulerit id possessor amittat '. Cf. 124, 4]. O mancavano gli spazi ' ultra ripas ' o niun schermo giovava contro il fiume. A chi spetti il terreno lasciato in secco ad una riva non dice C. Longino; ma si comprende (p. 482 n. 2). Resta a sapere quando l' ' ager costeggiato dal fiume si possa dir ' limitatus '. Se le ' sortes ' a contatto col fiume o discoste per lo spazio ' ultra ripas ' son chiuse da linee geometriche, non ammettono aumenti o decrementi: teoria sopratutto di scuola ma conforme anche, per gli aumenti, al principio che il suolo non venduto nè assegnato resta pubblico; l'uso dev' esser concesso espressamente (p. 397). Se quel modo di chiudere le ' sortes ' fosse stato regola assoluta, considerare il fiume anzichè la ' condicio ' del suolo, sarebbe stato inutile. Ma sembrami che Frontino avesse ragione: anche nel suolo limitato ' quando il fiume stesso costituisce il confine, vale il diritto di alluvione e circumluvione ' (11). Se pur si volesse negare l' applicazione al suolo limitato della regola di Frontino che l' acqua continua ad esser, come fu sempre, confine dei fondi [50, 5], l' alterazione

(11) Così Rudorff, *G. I.* p. 452. Contro Caporali, *Legge* 1886 I, p. 538 sg.

dei ' fines ', il loro ridursi a grado a grado ad un tipo, lo spingersi delle ' sortes ' con arrotondamenti sino al fiume [131, 21. 132, 3. 158, 5] dovevano condurre di fatto e qualche volta di diritto (p. 402) ad aver fondi della ' pertica ' confinati non da un ' rigor ', ma dal fiume. Nella tavola velleiate troviamo fondi (limitati?) ' cum alluuionibus '. E dove i fondi confinavano con alluvioni [347, 19] è possibile che i vicini non le occupassero conoscendo la bontà del suolo alluvionale (12)? Anche ad Eraclea i rivieraschi dell'Aciris avevano trasportato i termini dei loro fondi nei deflussi di quello (13). Ma è assai probabile che in taluni terreni parzialmente limitati (p. 157) il fiume fosse sin dall'origine il confine dei lotti. Anche la ' linea flexuosa fluminum ' si può ' redigere ad mensuram ' [99, 6. 103, 11] secondo Balbo; nè la possibilità di una confinazione ' more arcifinio ' del suolo da altre parti limitato ripugna ai buoni ' auctores ' [179, 15]. E come col mare o coi monti [180, 13, 181, 2] confinava talora la colonia, così con un fiume. Niente di strano quindi che il ' lib. col. ' ci mostri il corso dei fiumi servir di confine in terreni limitati [es. 253, 15, 22-23. 256, 10] come in arcifinii e che nelle ' Casae litterarum ', derivanti pure da un' antica ' forma ', i fondi confinino con l' alveo stesso del fiume [314, 8. 320, 24. 321, 5. 326, 20. 333, 25 etc.]. In un fr. anonimo [365, 5-19] della (seconda) collezione pare anzi regola che nel suolo limitato (si parla di ' limites ') il fiume che ha una certa stabilità si adoperi come confine. Aveva quindi ragione Frontino di considerare per l'alluvione il ' flumen ' e la ' condicio fundi '.

---

(12) Cf. Colum., *De r. r.* III, 11, 8.

(13) *C. I. G.* Boeckh III p. 707, 711.

É controverso fra i romanisti se di un ' ius alluuionis ' si possa parlare nei fiumi privati. Gli agrimensori sembrano negarlo ; come i giuristi, dicon ' flumen ' senz'altro [cf. nondim. Front. ' amnis publicus ' 50, 15. 52, 9] il fiume pubblico, ' riuus ' un privato corso d' acqua. L' alluvione è propria del ' flumen '; il ' riuus ' finale di Siculo [150, 25] in cui essa si verifica e i ' riui torrentes ' nei quali vede fenomeni come nei maggiori fiumi, sarebbero ' flumina ' per gli altri. Così parla di ' riui ' qual confine di suolo arcifinio dove gli altri ' auctores ' dicon ' flumina '. Il ' torrens ' anche da Igino è riferito al fiume [124, 11].

5. Negli agrimensori come nei classici viva è la memoria delle inondazioni del Po. E le considera il parere di C. Longino conservatoci dell'antico Igino d'onde lo tolse il 'Comm.' [17, 9]. Dai classici ' auctores ' passò nella ' Demonstr. art. geom. ' [399, 23] e da quell' unica fonte pervenne a noi pure (14). Fra le varie ipotesi, sembrami che si tratti non del brano di un'opera, ma di una consultazione della quale si ha qui il sunto con qualche inevitabile diversità fra un ' auctor ' e l'altro. Ed è consultazione adatta anche agli ' agri occupatorii ' come mostra Siculo [151, 2] ed ha ragione. Tutte le difficoltà son derivate dal riferire il parere all' alveo abbandonato e parve allora modificare il principio di Pomponio (15). Il giureconsulto accorderebbe come compenso ai danneggiati dal fiume ciò che questo lascia (16). C. Longino, nel caso che qui ci occupa, considera un' inondazione, ossia un violento

(14) Lenel, *Paling.* Cassius 143. Cf. Huschke, *Iurispr. ant.* p. 128 n. 6,

(15) Così il Rudorff, *G. I.* p. 453.

(16) Pernice, *Labeo* I p. 276.

dilagare del fiume e non v'è ostacolo che ciascuno riacquisti il suo anche negli ' agri limitati '. Con le parole: ' multorum agros trans ripam (flumen) occupat ' [399, 22] ben fu spiegata qui la ' mutatio aluei ': allagamento, vagar del fiume fuori delle ripe [cf. 365, 6]. Dell' abbandono definitivo dell' alveo dicono gli agrimensori ' flumen relinquit alueum suum ' [50, 10, 13]. Il parere di C. Longino non si trova in Frontino; ma non può averlo ignorato. Se Igino lo riferisse all' acquisto dell' alveo abbandonato sarebbe in contradizione con Frontino che nega quel compenso ai danneggiati appoggiandosi pure ai giureconsulti [50, 15]. E le stesse parole d'Igino e di Longino ' suum quisque modum agnosceret ' non quadrano a capello per il recupero del suolo nuovamente rimasto asciutto? Ma non si distingueva, come più tardi, fra inondazione, straripamento e più lunga invasione di acque che poi si ritiravano (p. 403). Così era salva anche la ' forma agri '. Niuno può asserire che quel parere sia stato sempre inteso nel suo senso originario; ma anche per Siculo ciascuno conserva i confini dell'antico alveo, malgrado gli straripamenti [151, 2], quando il fiume o d' un tratto o a poco a poco vi torni. Non si sa se qui gli ' auctores ' si spingessero a vedere una sospensione del diritto di proprietà durante l'allagamento. Si è creduto che C. Longino, applicando un ' antica norma che da lungo tempo esisteva ', vi inserisse la considerazione della colpa per dare ad essa un giuridico fondamento e piegarla verso l' equità. Ma la motivazione ' quoniam non possessoris neglegentia sed tempestatis uiolentia abreptum apparet ' sarà di C. Longino o degli ' auctores '? Si sa che cosa divengono pareri e ammaestramenti passando da una generazione all' altra. In Siculo di questa ' possessoris

neglegentia ' si tace affatto, come nel Digesto. E che sia senza valore giuridico appare anche qui dalla mancanza di una norma contraria pel possessore negligente. Il quale poi sarebbe punito per un' obbligazione che non ha; e deve poter evitare una ' munitio ripae ' assai gravosa a cagione delle ' cautiones ' (17).

6. Le fonti giuridiche riconducono l'alluvione all' ' ius gentium ', alla ' naturalis ratio ' (18), quasi istituto di origine antica e comune a tutti i popoli; fu invece, come vedesi, faticosa opera di secoli. Perchè il Digesto tace delle antiche questioni sull' alluvione crediamo non ci siano mai state, prendendo per punto di partenza quello di arrivo. Eppure si agitavano tuttora ai tempi di Frontino [' intro ducuntur ' 49, 20] e proprio nell' ' ius ordinarium ' ossia nell' ambito più dei giuristi che dei tecnici (p. 204) con tutt' altro oggetto che le irriconoscibili particelle via via depositate dal fiume. Forse le prime occasioni a trattare delle alluvioni si ebbero nei frequenti straripamenti del Tevere; l' alluvione nacque nell' ' ius ciuile ' come si può argomentare della competenza dei ' centumuiri ' (19) anche se non si vogliano considerare tribunale di ' ius Quiritium '. Antichi giuristi come Alfeno Varo e C. Longino avevan trattato certamente dell' alluvione, ma non la considerarono forse dottrina così semplice come pare a Gaio. Generale non potè divenire che a poco a poco quando le ' condiciones agrorum ' non ebbero più importanza e i fondi o

(17) L. 1 § 3-5 D. *de ripa mun.* 43, 15.

(18) § 20 I *de rer. diu.* 2, 1. Cf. Gai., II, 70. Contributi alla storia dell'alluvione con riguardo a questi studi sono in Voigt, *Die techn. Produkt.* p. 35.

(19) Cic., *De or.* I, 38, 173.

dall' origine o in seguito si trovarono a confinare col fiume. D'altra parte non è neppure improbabile che in tempi abbastanza recenti restassero fondi a confine con alluvioni [306, 8] o perchè chiusi da ' limites ' o per la decadenza dell' agricoltura.

XVI

' Alueus fluminis derelictus ' negli ' agri limitati '

1. La dottrina in Frontino — 2. In Ulpiano — 3. Spiegazione del disaccordo.

1. Trascurata è una notevole antinomia tra Frontino e Ulpiano intorno alla condizione giuridica dell' alveo abbandonato negli ' agri limitati '. Eppure ne dipende la prova che gli alvei dei fiumi si considerassero anche in pratica intangibile proprietà dello Stato più a lungo di ciò che si creda (p. 398). Il Po lascia il suo letto, irrompe nei campi, forma isole tra il nuovo e il vecchio alveo. A chi spetterà l' alveo abbandonato (' illud quod Padus reliquerit ')? A concederlo al ' proximus possessor ' il cui fondo è ora invaso dall' ' amnis publicus ' osta il diritto: ' nisi quod iuris periti aliter interpraetantur et negant illud solum quod solum p. R. coepit esse, ullo modo usu capi a quoquam mortalium posse. et est uerissimum. ita neuter possessor excedere finem illum ueteris aquae ullo iure potest aut debet ' [50, 12]. Da questa conclusione riceve luce anche l'altra di C. Longino: ' iustum... erit ut aluei ueteris fines suos quisque obtineat ' [151, 3. Cf. 124, 17. 400, 4]. Le ' sortes ' riprendono il loro ' modus ' (in senso tecnico [45, 7]); i loro ' fines ' si estendono di nuovo sino alla linea dell' antico alveo, non però oltre questa. Lo Scialoja

(cf. p. 403 n. 1) ritenne probabile che qui Frontino non abbia bene compreso le dottrine giuridiche. Eppure le applicò allo stesso modo qui e dove [20, 7] ricorda luoghi pubblici (giammai venduti o assegnati) in possesso di privati esemplificando: ' ut alueum fluminis ueterem populi Romani [cf. 55, 19] quem uis aquae interposita insula elisa proximi possessoris finibus reliquerit '. Il fiume, diversamente dal caso di Proculo (1), consumò qui l'isola abbandonando l'antico alveo tra il fondo rivierasco e il punto ove sorgeva l'isola e si gettò certamente verso l'opposta sponda. Il frontista, attratto dall'alveo rimasto in secco al confine di lui, se ne impossessò, ma il suolo può esser rivendicato dal ' populus ' o dalla colonia (2). Se la dottrina che il letto del fiume spetta ai frontisti è veramente antica, si deve confinare nel suolo arcifinio; è impossibile supporre che Frontino vivesse fuori del mondo per invocare principî giuridici dove non si potevano applicare, a meno che i compilatori non abbiano provveduto a farci leggere in modo del tutto moderno gli antichi giuristi. Oppure si cominciò dall'ammettere un semplice possesso dei frontisti sull'alveo abbandonato? Con tutta verosimiglianza Frontino si riferisce ad ' agri limitati ' (cf. la fig. 20); ivi parla anche di ' subsciua ' [21, 6]. E pei terreni ' circa Padum ' ne è riprova il nesso logico

(1) L. 56 § 1 D. *De A. R. D.* 41, 1.

(2) Il Pagenstecher, *Die röm. Lehre vam Eig.* I p. 129 dice dubbiosa la decisione riguardo al suolo alluvionale negli ' agri limitati '. Ma è parte di alveo che si scopre e deve esser trattato in egual modo. Qui abbiamo una ' recessio fluminis ', simile ad uno di quei considerevoli incrementi alluvionali (Plin., *H. N.* III, 16) che il ' populus ' certo rivendicava.

nell' antico Igino [124, 11; cf. 16, 28]. La giurisprudenza classica ravvisava la limitazione qual mezzo di distinguere il suolo pubblico dal privato (p. 248); e sapeva ripugnare ai ' limites ' l'alluvione non pure per salvezza della mappa, ma perchè niuno si appropriasse suolo che non gli fu venduto, nè assegnato. Niente ci autorizza a credere che considerasse ' res nullius ' il letto del fiume negli ' agri limitati '; non sono invenzione di tecnici, ma norme di diritto vigente le regole sui ' subseciua ' e sui ' loca excepta ' applicabili anche ai fiumi. Potevan forse ignorare i giuristi a quali cose spettasse l' ' appellatio ' di ' locus publicus ' (3)? Se questa qualità per molteplici cause tendeva a scomparire celermente nel letto del fiume in suolo arcifinio, più a lungo resisteva nel limitato per le linee stesse che il ' mensor ' v' impresse. Il parere dei giureconsulti cui Frontino richiama non è che il generale divieto di usucapire cose pubbliche (p. 278). Si tratta di sapere se lo abbia rettamente applicato. Per lui l'alveo è cosa pubblica, sia totalmente [50, 18], sia in parte abbandonato [20, 7. 55, 19]. La frase: ' id quod (Padus) reliquerit ' è generica, ma la conclusione che l' uno o l' altro frontista non possa avanzarsi oltre l'antica linea dell'alveo, mostra che questo è totalmente abbandonato.

2. In Ulpiano ci appare una dottrina del tutto differente; quasi ' communis opinio ' dei romanisti. L' isola nata nel fiume pubblico e l' alveo abbandonato negli ' agri limitati ' son del primo occupante (4). Se in pratica ciò riducesi ad uno scambio di parole perchè occupante è per lo più il prossimo possessore, la differenza in diritto non è men

(3) Cf. l. 2 § 3 D. *ne q. in l. p.* 43, 8.
(4) L. 1 § 6, 7 D. *de flum.* 43, 12.

grande. Chi guarda la limitazione sotto un aspetto formale trova sufficiente che la mappa resti qual'è, non estendendo il frontista il ' modus ' della ' sors ' ma occupando altro suolo. Se non che quest'occupazione altera presto o tardi la mappa [131, 19. 151, 17. Cf. 53, 22]; e, ciò che più importa, oltre il ' limes ' non si può andare ' ullo iure ', incontrandosi suolo pubblico. Il Cuiacio (5) comprese che la ' metatio ' esclude ogni ' accessio ' e che spesso questi terreni lasciati in secco erano usurpati dai ' possessores '; ma lo stato imperfetto degli agrimensori gl' impedì forse di venire a più complete conclusioni. Anche qui il Rudorff (6) ha fatto scuola. Egli insegna che le alluvioni, le isole e il letto abbandonato spettano negli ' agri limitati ' all'occupante, per lo meno cessano di essere fuori di commercio. In nota cita Ulpiano e soggiunge: ' per conseguenza la proprietà doveva restare all' ' auctor diuisionis ' e l' ' occupans ' divenire soltanto possessore '. Ma combina ciò con la dottrina giuridica dei ' subseciua ' e dei ' loca excepta '? Dagli ' auctores ' appare abusiva ogni occupazione di queste terre (7); se fosse concesso un uso, era detto. Inoltre Ulpiano parla di proprietà, non di possesso: il suo linguaggio è quello usuale per l'occupazione. E poi le parole ' certe (alueus) desinit esse publicus ' se anche accennano a un dubbio, stabiliscono che quel suolo cessa di essere proprietà dello Stato.
X, 2.

---

(5) Ad l. 15 § 1 D. *de R. V.* 6, 1 (Op. VII c. 420), *Obs.* X, 2.

(6) *G. I.* p. 452.

(7) Lo Schveppe, *R. Rchtsg.* § 277 aveva ammesso su queste accessioni ' il diritto dello Stato ', ma i testi che cita non fanno al caso. Su lui si appoggia il Roby, *Introd.* p. 72. Ora il Karlowa, *R. Rchtsg.* II p. 430 dubita dell' antichità della dottrina di Ulpiano.

3. Sebbene la fama di Ulpiano sia oggi scaduta come si può presumere abbia errato? La ' lectio Haloandr. ' ci potrebbe invogliare a leggere ' occupantis alueus fit certe *si* desinit esse publicus ', cioè senza escludere casi in cui resta pubblico. Ma difficile è trovarli. Verrebbe in animo di riferire quel ' si ' all' incertezza di Ulpiano intorno ai ' subseciua ' sempre invasi. Eppure fino ai bizantini era giunta la tradizione che gli ' agri limitati ' eran pubblici e la scienza classica sapeva che il ' limes ' distingue il suolo pubblico dal privato. Chi ci assicura poi che quella lezione sia fondata? L'espediente di vedere se Frontino e Ulpiano trattino argomenti diversi non giova; se l'uno parla di usucapione l' altro di occupazione, nel risultato l'uno nega, l' altro ammette che l' alveo si acquisti dai privati. Frontino avverte l' impossibilità che uno stato di fatto si muti in diritto; escludere l' usucapione vuol dire a più forte ragione negare la occupazione, in cui possesso e proprietà nascono insieme. Neppure arrischio l' ipotesi che qui Frontino escluda l' usucapione perchè da occupazione non sarebbe nata proprietà quirizia. Egli ben sapeva niun ritaglio di suolo esser rimasto libero da abusive occupazioni negli ' agri limitati '; lo Stato non riusciva a impedirle, ma non ne riconosceva la legittimità per decorso di tempo [' etiam si sero ' 54, 1]. Le controversie non nascevano per un' occupazione recente, bensì antica [52, 7. 53, 22]. Meglio è adottare un criterio storico. E prima di tutto perchè riferire la conclusione di Frontino ' ita neuter ' etc. ai fiumi dell'alta Italia? Egli li cita come esempio di frequenti danni, ma il discorso è generale, qui come altrove [20, 10]. Se il passo fosse d'un antico giurista anzichè d' Ulpiano, lo crederei interpolato; egli invece dà come condizione di di-

ritto quella che ai tempi di Frontino era abusiva condizione di fatto. Chi medita le vicende del diritto congiunte con le mutazioni economiche della civil società non si stupisce di questi cambiamenti. Fra Domiziano e Settimio Severo le condizioni della proprietà negli ' agri limitati ' avevan subìto quelle trasformazioni che appunto gli ' auctores ' dipingono, illustrando la quasi totale scomparsa del suolo pubblico. La vittoria aveva arriso sotto Domiziano agli invasori di quello (p. 280). La convinzione che i ' subseciua ' fossero suolo pubblico si spegneva a poco a poco: parevano ormai suolo occupatorio. Un agrimensore narra che essendo ' uelut communis iuris aut publici ' Domiziano attribuì a quelle terre limitate (' eis lineis ') ' arcifinalem uel occupatoriam licentiam ' [284, 4]. A ragione ai commentatori apparivano ' in ambiguo ' (p. 65 e 282). Con tutta verosimiglianza anche quell' ' auctor ' trasporta ai tempi antichi la posteriore incertezza di condizione giuridica dei ' subseciua '. Ma ci spiega come un giurista, generalizzando forse un po' troppo, abbia potuto asserire la ' occupatoria licentia ' per gli alvei abbandonati che nel suolo limitato son ' subseciua ' o in condizione affine. Frontino espone ancora l'antico principio, Ulpiano la massima formatasi a traverso il secolo susseguente all' editto di Domiziano, con tanta maggior facilità che già, fiorendo la limitazione, concedevasi talvolta ai ' proximi possessores ' l'uso del suolo ascritto al fiume.

XVII.

Isole fluviali

1. Diversità giuridica dei casi — 2. Isola nata nel fiume pubblico — 3. Divisa dal fondo — 4. Fra il nuovo e il vecchio alveo negli 'agri limitati' — 5. Altri casi — 6. Della geometrica divisione dell'alveo abbandonato e dell'isola.

1. Oltre che nel parere di C. Longino [125, 2] ricordano gli ' auctores ' le isole fluviali parlando dell'alveo abbandonato [50, 11], e dei luoghi pubblici [55, 19]. Agennio osserva che questi, sotto nome diverso, ' unam tamen habent controuersiae condicionem ' [85, 21]; insegnamento conforme alla dottrina dei gromatici e fecondo di grandi applicazioni giuridiche. Una è la ' controu. de locis publ. ' risguardi un' ' subseciuum ', un ' alueus relictus ', un ' insula '. Nè si creda perciò che, ravvisando gli agrimensori la ' uis aquae ' causa unica delle isole fluviali, credano qui sempre applicabili le identiche norme giuridiche.

2. Dell'isola nata nel fiume pubblico Frontino scrive: ' Nam et ubi uis aquae alueo Tiberis prominentem (1) modo insulam fecit, locus est publicus, si siluae etiam sunt iuxta hunc alueum suis circum datae terminibus, quae communalia nominantur ' [55, 19]. Frontino la paragona agli altri luoghi pubblici e ne parla in questa rubrica, considerando a preferenza il suolo limitato, giacchè gli esempi son di ' ager colonicus '. Si resta in dubbio se il Tevere sia qui notissimo esempio o caso unico. Il ' cod. gudian ' reca: ' Nam et ubi uis aquae

(1) Cf. Pomp., l. 30 § 2 D. *de A. R. D.* 41, 1.

aluei Tiberis populi romani tantum modo insulam fecit ' che il Lachm. accetta pel commento a Frontino [21, 25]. Pare che il Cuiacio non si giovi di questo passo. Eppure egli disse certissimo che la isola nata in fiume pubblico sia pubblica, cioè (come l' alveo) ' usu publica iuris gentium, proprietate priuata ' (2). Ma Paolo non conosce questa distinzione (3). Secondo il Donello (se non ricorda i nostri ' auctores ' certo non li ignora (p. 29)) l'alveo abbandonato e l' isola negli ' agri limitati ' son del primo occupante come ' res nullius '. Non acquista il ' populus ' non avendo potuto occupar l' alveo prima che nascesse, nè avendo alcun fondo presso la riva, la cui vicinanza gli faccia ascrivere per accessione l' alveo o l' isola. Invece per alluvione le accessioni s' incorporano coi fondi e divengon proprietà di coloro cui debbono tornare gli ' agri limitati ', cioè del populus (4). Queste opinioni, di cui facile è scoprire la debolezza, non furono senza efficacia; la dottrina della libera occupazione dei ' subseciua ' pare anche ai dì nostri conforme sin dalle origini al diritto romano. Taccio che si esagera nel sottoporre rapporti fra ' populus ' e cittadini a dottrine di diritto privato, delle quali poi non si prova neppure l'età. Il letto del fiume pubblico doveva apparire suolo pubblico negli ' agri limitati ' con maggiore evidenza che altrove; e qui talora lo erano anche le ripe. Non bisogna intendere con soverchio rigore quella occupazione che anche il Mommsen (5) dice fondamento pubblico del

---

(2) *Obs.* XIV, 11.
(3) L. 65 § 2, 3 D. *de A. R. D.* 41, 1.
(4) *Comm.* IV, 29, 15.
(5) *Röm. Staatsr.* III p. 827-28.

diritto dello Stato sul suolo. Il ' populus ' occupò tutto, secondo lo schema scolastico (p. 271); l'acqua è espressamente compresa nella ' deditio '. Per conservare le acque nella condizione giuridica precedente all' assegnazione richiedevasi una clausola [120, 14. 157, 14]. Frontino poi è molto esplicito: l' alveo cominciò ad essere (coperto dal fiume (6)) proprietà del popolo romano [50, 16]. L'errata idea che, rovesciando i termini di altri (p. 102), faceva assolutamente coincidere il suolo limitato col pubblico risale assai in su (p. 128) e si trova anche nei culti, ma logicamente doveva condurre alle stesse conseguenze tanto per l' alluvione come per l' alveo e l' isola. Per l' alveo neppur mancherebbe la ' ratio uicinitatis ' che il Donello invoca. E da altri (7) è invocata per spiegare Labeone; direbbe pubblica l' isola se i fondi attorno alla ripa siano pubblici, come se essa nascesse dove il Tevere traversa Roma! Frontino stesso sembra far dipendere la massima ' Nam-publicus ' dalla condizione ' si siluae ' etc. Il Rigaltius omise il ' si '; e veramente manca nel ' gudian. ' Così la lezione è più conforme al nesso logico. Frontino enumera i diversi luoghi pubblici; come l' alveo indubbiamente è per lui suolo pubblico (' id quod Padus reliquerit '), così l' isola, parte di alveo che si scopre (8). Il commento non pone quella condizione. Riguardo poi al ' tantum modo ' del ' gudian. ' non so che dire a meno che non voglia porre in armonia l' ' auctor '

---

(6) Così nel diritto attico pel suolo prosciugato di uno stagno: Guiraud, *Propr. fonc.* p. 176.

(7) Cf. per quest' opinione di Giulio Capra Hillig., *ad Donell.* IV, 29 n. 2.

(8) L. 30 § 2 D. *de A. R. D.* 41, 1.

col diritto giustinianeo (il cod. è di quelli che lo contengono) col ridurre quel caso ad un'eccezione pel Tevere. Certo in Frontino il discorso risguarda tutti i fiumi. Il famoso passo di Labeone è stato anche modernamente inteso pel caso ' che l'isola non fosse avvicinata se non da fondi limitati ', onde ' non era privata, ma bensì pubblica e diveniva propria del primo occupante ' (9)! Niente ci autorizza a credere che egli parlasse di ' agri limitati ' ma ammettere qui, sin dalle origini, per le isole nate nel fiume pubblico la libera occupazione è affatto arbitrario. Torniamo a Proculo (p. 406). La isola spetta, dice esso, ai frontisti ' si (flumen) alluuionis ius habet ' ossia se il fiume sia di quelli in cui l'isola spetta ai frontisti. Così riconosce che in alcuni fiumi ciò non avviene. E se restava la possibilità dell'occupazione, come mai Nerva, giureconsulto pure antico, reca fra gli esempi di occupazione il caso, detto raro, dell'isola nata nel mare, qualora avesse potuto accennare quello dell'isola del fiume fra gli ' agri limitati ', che appartiene ai frequenti (10)?

Frontino parlando di luoghi pubblici posseduti da privati ricorda un antico alveo pubblico, ' quem uis aquae interposita insula elisa proximi possessoris finibus reliquerit ' [20, 10]. Nella fig. 20 il fondo è detto ' Septicianus ', l'isola rimpetto ' ins. f. Septiciani '. E nelle ' Casae litt. ' troviamo lo schema scolastico ' insula trans fluuium ad fundum istum pertinet ' [334, 14]. Ma i ' diagrammata ' non hanno mai gran valore; qui poi l'isola poteva esser sorta per ' circumluuio ' restando fra essa e il

(9) *Cod. civ. Nap.* all'art. 561.
(10) L. 7 § 3 D. *de A. R. D.* 41, 1.

fondo soltanto un piccolo ramo; ora, dopo che fu consumata, vi si getta tutto il fiume, e così presso la riva opposta rimane in secco il vecchio alveo. Niente anche vieta supporre che un ' insula ' potesse esser venduta dallo Stato a privati, come i ' subseciua ' [52, 7].

3. La ' circumluuio ' non è causa di mutamenti giuridici; un fondo è ridotto a forma d' isola (11). Ciò accadeva anche nel Po, spesso in non breve estensione [124, 13]. C. Longino applica qui i principî che conosciamo: ' si uero insulam fecisset, a cuius agro fecisset, is possideret; at si ex communi suum quisque reciperet ' [125, 2. Cf. 17, 14]. Nella ' Demonstr. art. geom. ' [400, 5] si dice rivendicar l' isola colui la cui terra fu invasa dall' acqua: e fin qui si estende ivi l' osservazione che il fatto avvenne per violenza del fiume, non per negligenza del possessore. Si comprende come gli ' iura circumluuionum ' dovessero ab antico cagionar liti: di nuovo il parere non offre che il caso dell' isola di suolo comune. Applicare gli stessi principî ad ogni ' condicio agrorum ' era qui di non lieve momento rompendo il fiume la continuità delle ' possessiones '; regola fondamentale degli ' agri limitati '. Quindi in questi, come negli ' arcifinii ', servitù prediali tra fondi divisi dal fiume (12). Qual fosse la condizione del suolo invaso dal fiume con la ' circumluuio ', poi tornato asciutto non è detto dagli ' auctores ', ma si può credere avrebbero applicato la regola degli straripamenti.

4. Negli ' agri limitati ' i fondi potevano essere convertiti in isole in altro singolare modo:

(11) L. 7 § 4, l. 30 § 2 D. *de A. R. D.* 41, 1.
(12) L. 38 D. *de S. P. R.* 8, 3.

' Padus relicto albeo suo per cuiuslibet fundum medium inrumpit et facit insulam inter nouum et ueterem alueum ' [50, 10]. Se non si può escludere in modo assoluto che si tratti di ' circumluuio ' si rifletta contro questa ipotesi che Frontino tratta della sorte del terreno lasciato in secco dal Po, di vecchio alveo [50, 12]. Il caso poi è così poco strano che si trova in Proculo (13). Trattando di fiume in cui è ammessa l' ' alluuio ' egli avverte egregiamente che si parla d' isola tanto per intenderci: essiccato il ramo del fiume (che era il primitivo alveo) il suolo soggiace a una divisione tra il frontista possessore del fondo che sino a qui era stato un' isola e il frontista dell' opposta riva. Invece dove i fondi non si possono estendere rimarrà un alveo asciutto, per cui vale la massima di Frontino. Anzi il caso ne è conferma. L' isola nata nel fiume pubblico resta pubblica come l' alveo essiccato: se derivò da circumluvione è del primitivo possessore, ma egli non può oltrepassare la linea del vecchio alveo, malgrado il danno che soffre e cui pensa l' ' auctor ' [50, 14]. Infatti da altra parte gli vien sottratto del suolo; il fiume si scava un nuovo alveo o concentra tutte le acque in un ramo già secondario.

5. Dell'isola galleggiante e di quella formata per avulsione (caso non deciso neppure nelle fonti) tacciono gli ' auctores '. Pare che lo Schrader (14) cre-

---

(13) L. 56 § 1 D. *de A. R. D.* 41, 1. Lo Schneider, *Krit. Vjschr.* XXVIII p. 368 dubita della mia interpretazione, ma già gli rispose il Pampaloni, *Studi sen.* III p. 245 no. 11 che il caso è testuale. Aggiungo che per invocare contro la l. 56 cit. è necessario dar prova che valesse per ogni ' condicio agr. '

(14) *Comm. ad Inst.* 2, 1 § 22. Cf. Pampaloni, *Sopra l' isola* p, 6.

desse riferibile a questo caso il parere di C. Longino, ma ivi non si tratta che di circumluvione ; il linguaggio mal si presterebbe ad un' avulsione. Anche le frasi ' uis aquae ', ' maior uis fluminis ' sono del tutto generiche [Cf. 20, 11. 55, 19. 151, 2 etc.]. Di avulsione non parlano mai gli ' auctores '; a torto fu asserito il contrario staccando frasi o parole.

6. È possibile che manchi negli ' auctores ' ogni traccia di quella geometrica divisione degli alvei abbandonati e delle isole che gl' interpreti credono comunemente romana ? Anche ristretta al suolo arcifinio, del quale ripetutamente parlano, doveva essere insegnata ai discepoli se le scuole dei geometri l' avessero accolta qual dottrina generale. Difficilmente si crederà che il silenzio dipenda da difetto di ms. Gli agrimensori ci confortano a negare l' origine classica di quella dottrina. Lo Spiegelberg (15), che in una sua pregevole monografia ha il torto di averli trascurati, sostiene per la divisione dell' isola esser criterio fondamentale dei giuristi classici che il giudice l' attui secondo il singolo caso, senza teorie di geometri o di matematici. Io direi che in quei casi son forniti al giudice taluni criterî strettamente giuridici a torto creduti generali mentre spesso contemplano un caso. A far cadere in quest' equivoco contribuì la falsa opinione che la dottrina dei rapporti giuridici dei fiumi fosse tutta d' un getto e l' averla disgiunta dalle reali condizioni del suolo fra cui nacque, trasformandosi successivamente con esse. Le eccezioni di un tempo divennero regola ; anche

(15) *Eigenth. an Flussinseln* (Rost. 1886). Cf. Andrich, *Arch. giur.* LVI p. 145.

i fiumi si sciolsero dalle divisioni ufficiali e dai ' limites '. Il sommo criterio dell'equa ripartizione tra i frontisti del suolo lasciato in secco dal fiume balena anche all' agrimensore; ma il rispetto alla ' forma ' gl' impedisce d' attuarlo. Poi l' agrimensura classica muore tra le formule di scuola, mentre i giuristi, ridotti i terreni ad un tipo, vestono di tecnica forma quel criterio con un linguaggio che arieggia il matematico (' ueluti linea in directum per insulam transducta ', ' alueus medius diuidi debet '). Non si deve tuttavia negare al giudice romano il sussidio dell' uomo dell' arte (16) per compiere quella divisione dell' alveo abbandonato o dell' isola che sembri più opportuna al singolo caso.

---

(16) Cf. l. 65 § 3 D. *de A. R. D.* 41, 1: ' mensura erit instruenda a tua insula '.

HARVARD LAW LIBRARY

FROM THE LIBRARY

OF

ERNST LANDSBERG
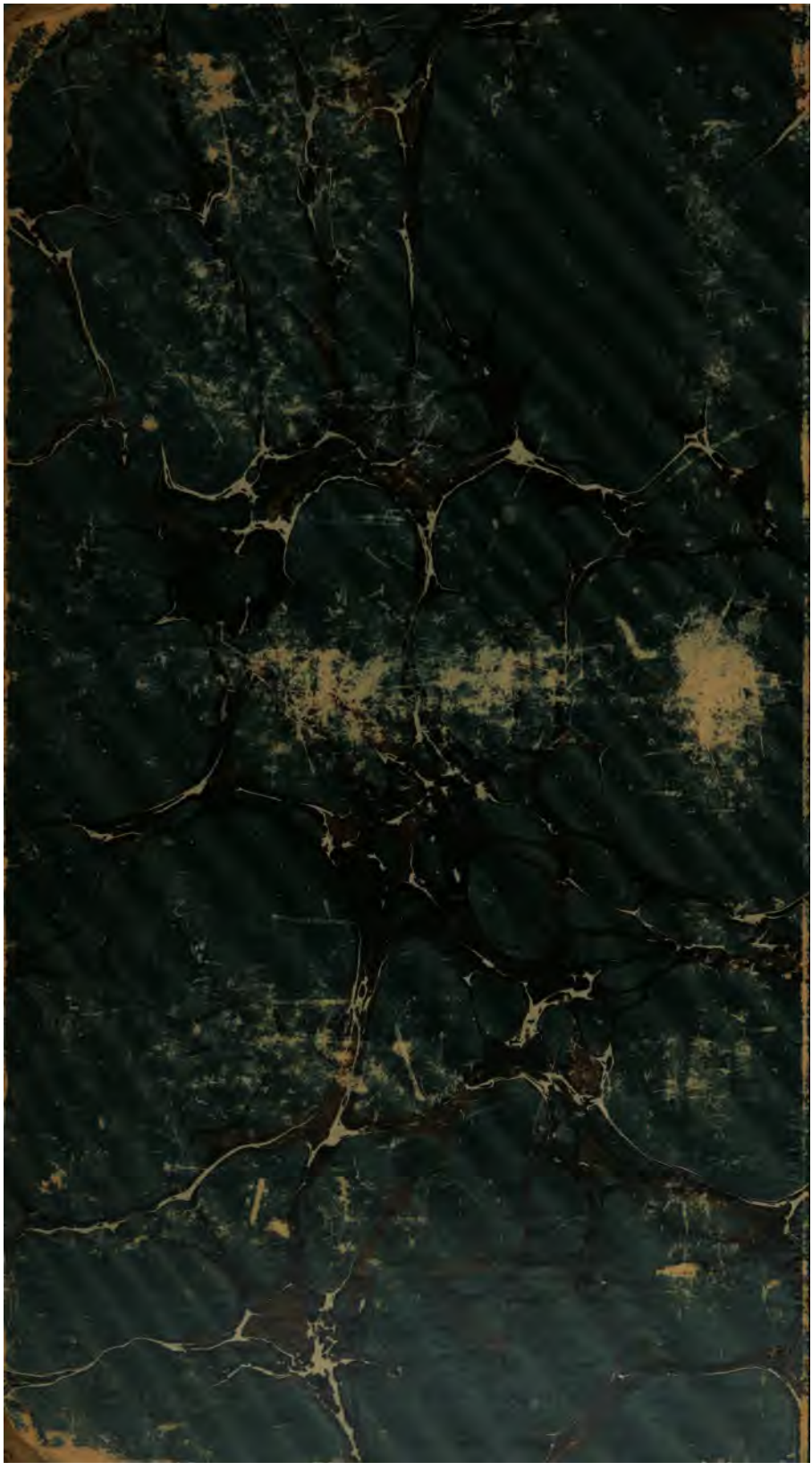
Received July 15, 1932